1.2.76

SELECTAE ALMAE ROTAE FLORENTINAE DECISIONES;

ADDITIS AD CALCEM LIBRI

SELECTIORIBUS

VARIORUM ETRURIAE TRIBUNALIUM.

ACCEDUNT SINGULIS TOMIS INDEX CONCLUSIONUM LOCUPLETISSIMUS, ALIAQUE RERUM APTISSIMA REPERTORIA.

TOMI V

OMNES ROTALES ANNI 1789 IN PRIMA PARTE CONTINENTIS

PARS SECUNDA

ROTALES A JANUARIO AD SEPTEMBREM ANNI 1790., NECNON SELECTIORES VARIORUM TRIBUNALIUM TOTIUS ANNI 1789. COMPLECTENS.



FLORENTIAE MDCCXCIII.

CENSORIBUS ANNUENTIBUS.

AVVERTIMENTO.

Benchè di ciascuna Decisione si accenni l' esito alla fine del Tomo, in cui essa trovasi; accadendo ciò non ostante, che alcuna Causa, prima terminata, ritorni poi ad agitarsi, sia perciò bene, riguardo a quelle di cui s' ignora il final successo, il non fermarsi alla prima notizia, ma passare ai Tomi susseguenti, ove sarà talvolta indicato l' esito ancor di quelle, che furono stampate in un Tomo antecedente.



INDEX
ARGUMENTORUM

SINGULARUM DECISIONUM, QUAE IN HAC SECUNDA PARTE CONTINENTUR.

ROTALIUM ANNI 1790.

DECISIO XLIV.

ARGUMENTUM

Intercedente Haeredis detrimento, detrimenti ignorantia, nec adhuc elapso Quadriennio, a morte Testatoris, Haeredi Restitutio in integrum conceditur adversus inconsulto aditam haereditatem. Ex quibus erui possit expetita Extremorum probatio optime discernitur. Rationum autem redditio quae ab Haerede conficienda est ut axem haereditarium ad laesionis probandum concursum demonstret, et per quam dolum tantum excludi necesse est, eum non liberat a plena Rationum redditione, quae per Creditores et Legatarios recte exposcitur. In facto autem eo magis competere censetur hoc Remedium, quum ita partes convenissent, et Iudicialis praescripsisset Sententia.

DECISIO XLV.

ARGUMENTUM

Identitas Familiae non succedendi causa, sed tantum ad assequendum Patritiatus Ordinem comprobanda, ex minus perfectis probationibus, atque ex levibus conjecturis concluditur; Quamobrem Personae identitas ex singulari ejusdem nomine, quod deinceps in agnomen derivarit, optime desumi judicatur, praesertim si stemma cum altera familia, de cuius identitate quae-

quaestio est, unum fuisse comperiatur. Ubique vero hac in decisione percrebrescit Sententia, ad indulgendos honores probationes coarctari.

DECISIO XLVI.

ARGUMENTUM

Cum patentissime constare visum fuerit de Voluntate Disponentis in regulari Primogenitura ordinanda; Excludendus decernitur Patruus, et e contra Nepos ex Fratre praedefuncto admittendus, etsi hic remotior, ille vero Proximior ultimo Possidenti non ambigetur; Negligendaque est tunc Praerogativa aetatis, cui semper praerogativa lineae antefertur; Etsi usus fuerit Testator voce Major natu, *hoc anim loco accipienda est uti Synonima Primogeniti.*

DECISIO XLVII.

ARGUMENTUM

Confirmatoria praecedentis, praesens est Decisio, per quam constituitur deberi hypothecam legalem super bonis Procuratoris favore Mandantis, cui ille se fassus fuerit debitorem, vel cuius pecuniam receperit, vel exegerit; habita ratione Statuti Florentini Rub. 97. lib. 2., ex qua hujusmodi Hypotheca promanat. Quin oporteat intercessisse publicum Mandati Instrumentum ad hanc acquirendam Hypothecam. Publicum enim Instrumentum potius requiri ex Statuto videtur ad comprobandam receptionem, atque pecuniae exactionem; Proceditque statuti Dispositio etiamsi ex mandante ipso recepta fuerit pecunia a Procuratore, qui eam debeat. Hypotheca vero, de quae agitur, etiam damna ex receptione, habitione, atque exactione derivata comprehendit.

DECISIO XLVIII.

ARGUMENTUM

Poenam in Apocha Sponsalium etiamsi colorato refectionis damnorum titulo Inductam, ex Dispositione in Cap. Gemma *ec. nullatenus valere, et coarctari tantum ad damna, quae reapse alter ex sponsis pertulit ex injusto alterutrius*

us recessu, Hujus Decisionis momentum est.

DECISIO XLIX.

EADEM.

Super Refectione Expensarum, die 23. Aprilis. Cor. Illustriss. D. Aud. Jo. Bened. Brichieri Colombi. 65

ARGUMENUM

Expensas Litis, uti partem reficiendorum damnorum, a Sponso, stipulata Sponsalia nullo jure frangente, persolvendas esse sponsae non recedenti hac Decisione constituitur; Etsi justam sponsus recedens causam habuerit jus suum experiundi super quantitate petita; Quum semper in eum debeat litis caussa quam Sponsa passa est, refundi.

DECISIO L.

Petrasancten. Praetensae Donationis, diei 5. Maii. Cor. Illustriss. D. Aud. Guido Arrighi. 57

ARGUMENTUM

Expiscata per Testes Donationis probatio luculentissime demonstranda, in casu minime visa est sufficere, quum Testes maximis essent obnoxii exceptionibus tum habita ratione personarum, eo quod abjectae essent conditionis, atque de tempore factae Testificationis ei famularentur, pro qua testantur; tum vero habita eorum dicti ratione, eo quod non recte Donationem inferat; Quum verba Donantis dubia ac minime Donationem importantia referant; Quum singulares sint in dictis, ac de auditu tantum referant vel ex Personis quae jam vita functae sunt vel ex ipsa Donataria. Refellitur autem objectio deducta ex fide et existimatione ipsius Donatariae cui inuri videbatur infamia rejiciendo ejus juramentum ante Iudicem admissum, et per eam praestitum. Iuramento vero locum non esse decernitur, cum deficiat semiplena probatio, agaturque de re maximi momenti, et deferendum sit super alienae voluntatis explicatione.

DECISIO LI.

Arretina, seu Florentina Hypothecae, die 25. Maii Cor. Illustriss. D. Aud. Jo. Bened. Brichieri Colombi 97

ARGUMENTUM

Bona quae Acquirentes in libris Aestimi uti propria inscribi, et sic ab ejus qui tradidit computo, in proprium converti neglexere, affecta manet Hypothecis quae in posterum Alienans contraxit

ex

ex constitutione Patriarum Legum Anni 1532. *et* 1694. *in detrimentum Ejus qui talia Bona acquisivit. Expenduntur fundamenta tum ex scientia secutae alienationis quoad eos qui cum Distrahente postea contraxerunt, tum ex retrotractione retardatae descriptionis ad tempus, quo vendita, aut in eum translata fuerint, tum quoque ex Declaratione ab alienante elicita se noluisse bona jam distracta coeteris contrahentibus in posterum obligare; Quae fundamenta certe perpensa in minimo habenda esse pretio constituitur.*

DECISIO LII.

ARGUMENUM

Patronus, qui ad Beneficium Ecclesiasticum praesentaverat Exstraneum contra Legem fundationis, quae juspatronatus passivum favore Descendentium ex Testatoris familia reservavit, electionem intra Quadrimestre commutare potest; Caussa decidendi ea est in casu, quia etiamsi DD. disceptarint super facultate indignum intra Quadrimestre variandi; Attamen exstraneus inter Personas indignas nequit recenseri, cum haec qualitas non Ecclesiae favorem, sed privatum Fundatoris commodum spectet; et haec praesentatio fieri potest etiamsi Patronus in Manus jam Ordinarii beneficio se abdicaverit, ex hac enim renunciatione novos eos non amittit titulos, per quos vel institutionem consequi, vel praesentationem exercere valeat.

DECISIO LIII.

ARGUMENTUM

Contra possessorem Bonorum, favore in Iudicium Eum vocantis decernitur, ut Bona Hypothecae vinculo affecta pro quantitate relevationis ab ejusdem Auctore promissa praestentur. Lance autem expenduntur ea, quae Creditum relevationis constituunt. Hac de Causa pretium Bonorum Creditori adjudicatorum Peritia conficenda destitutum; Idcirco in decrimen adducuntur alimenta dotalia quae nec matrimonio, nec post ejus solutionem fuere praestita, et disceptatur, an hypoteca eorumdem, dotali aequiparetur; Questio tamen favore Creditoris alimentorum attenta cum Aretini statuti,

tum

tum Partium speciali Sanctione resolvitur. Denique solutionem in caussam fructuum prius, deinde in caussam sortis etiam contra Fidejussorem cedere, non tam ex jure, quam ex pacto judicatur.

DECISIO LIV.

Argumentum

Pactum reversivum inhaerens Donationi, quae perantiquis usque temporibus a Manu Mortua in alteram Manum mortuam ad promovendum Divinum cultum atque honorem collata fuerat, et alligatum conditioni recessus hujusce Manus mortuae Donatariae a loco in donatione contemplato, inefficax atque irritum redditur per patriam Amortizationis legem anno 1751. in Hetruria latam, post cujus rogationem casus reversionis per coactum Donatariae recessum ex loco Donato evenerit. Literalis Legis Dispositio quae probibet, ne Manus Mortuae bona amplius acquirant, atque Pacti reversivi natura, quod minime abborret a translatione Dominii in Donatarium, nullum ambiguitati locum relinquunt. Minimi autem ducitur circumstantia Donationis, quam de hisce Bonis fecit Princeps, qui tempore recessus eadem arripuit, atque in alteram manum mortuam transtulit; ex qua circumstantia inferebatur, legis Dispositionem sibi locum non obtinere attento duarum Manuum mortuarum concursu, per quem bonorum amortizatorum quantitas in reversione haud augeretur. Postremo ad infringendam Donantis actionem, accedit superexistentia Causae quae ad donandum impulerat, quae in cultu, et Divino honore reponitur, et quae Bonorum reversionem omnino impedit.

DECISIO LV.

Argumentum

Praejudiciali Huiusce Decisionis articulo caussam dabat Dubitatio, utrum mors ultimi Emphitheusis Possessoris vere intercessisset. Haec tamen Dubitatio penitus removetur per Probationes adductas, quae patentissime mortem evenisse confirmant. Disceptabatur deinde, an Clau-

quam a Creditore reportaverat momento Temporis, quo ipsi satisfactum est per Eumdem de Credito sortis ac fructuum, contra praecipuum Debitorem decursorum minime competere judicatur. Recambia minime per Fidejussorem Creditori, haud soluta fuisse, ex facto constat. Ideoque etiamsi Fideiussoris ac Cessionarii duplicem assumpserit charactherem, nihilominus hoc jure carere manifestissime patet.

DECISIO LIX.

ARGUMENTUM

Fortissimis infringitur argumentis opposita Cessionis Validitas de Iure renovationis, quod Proximiori iuxta notam Bartoli Aequitatem competit, ex Patria Legis Amortizazionis Dispositione desumpta. Hujuscemodi iuris natura atque characther enucleatur, & tamquam Personae inhaerens, in alium transferri aut cedi nequit, sicuti cedi aut transferri non valet personalis qualitas. Lex Amortizationis expenditur, et hoc ius nullo pacto imminuisse, imo literaliter inter coetera Jura vocatis competentia illud praeservasse propugnatur. Discrimen autem inter facultatem alienandi Bona ex Lege Vocatis concessam, et huius juris alienationem intercedere in comperto est, nec rationis identitas, Legis causae finali potest inniti, quae optime, disparitate inter utrumque jus servata, obtinetur. Examini vero subjicitur, utrum cessio haec uti ab Auctore facta, ab Haerede posset impugnari. Attamen haec qualitas, accedente tacita Repudiatione paternae Haereditatis, quae post elapsum longum temporis spatium retractari haud poterat, et Emancipatione mediante, quae in Haerede qualitatem haeredis sui *deleverat, non amplius locum assequi comperitur.*

DECISIO LX.

ARGUMENTUM

Rursus disceptandum occurrit de Nullitate Donationis, quae in Communitatem fuerat a Donante collata ea Lege, ut Hospitali erigendo subveniretur. Potissima Donandi Causa,

ſa, quum ex Donationis contextu, ex circumſtantiarum concurſu in hoc pio opere coadjuvando reponatur, Hujuſce Donationis validitati obicem opponere dicitur Patria Amortizationis Lex; Ideoque in contrariam praecedenti Iudicato itur Sententiam. Ad examen revocatur, an Communitati in quam unam translata eſt jurium omnium ad Cives ſpectantium ſumma, onus incumbat Hoſpitale erigendi, lateque expenduntur haec jura civium quae appellantur imperfecta. Alterum denique ſuperadditur fundamentum ad declarandam Nullitatem, quod ex fraude Legi amortizationis inſtructa deducitur. Fraudandi conſilium, et fraus ipſa ex actus qualitate ac natura, ex medio quod delectum eſt, ut actus valeret, optime deſumitur.

DECISIO LXI.

Argumentum

Dubitandum proponitur, utrum Nullitas cui obnoxia declarata eſt in praecedenti Deciſione Donatio Communitati facta, ſed reapſe in opus pium directa, cunctam Donationem infringat, ea de cauſa quia de fraude conſtare viſum eſt, ſeu potius intra quantitatem, de qua per Legem Amortizationis favore Pii Operis diſponere fas eſt, Donatio vim ac robur obtineat. Intempeſtiva tamen apparuit deciſio, quum hoc fundamentum in Limine ferendae Sententiae expoſitum fuerit, ideoque decidendum ſervatur.

DECISIO LXII.

Argumentum

Gratia a Manu Mortua expetita & a Principe conceſſa ea ſub conditione, ut domus quae acquiri expoſcebatur, Uſui Parochi deſtinaretur, intelligenda eſt intra Limites ejuſdem conceſſionis, ita ut nequeat Domus locari vel ad alios uſus protendi; Praecipue vero, quum id in Stipulationem quoque ante conceſſam gratiam per Deputatos Capituli deductum fuiſſet, quum tale fuerit obiectum a Principe in adnuendo precibus contemplatum, quum denique ita Regales Mini-

Ministri Principis voluntatem declaraverint.

DECISIO LXIII.

ARGUMENTUM

Dum altera ex parte observanda statuitur vetustior Transactio, cuius rescissio fuerat ad judiciale examen revocata, eo maxime fundamento, quod Documentis fuerit innixa labenti Temporis cursu jamdiu amissis, de quorum tamen existentia nequit dubitatio promoveri, quibusque deficientibus haud valet injustitia Transactionis demonstrari; Altera ex parte infringenda, penitusque infirmanda decernitur recentior Transactio, quae caussis minus veris innittiur, in qua Bonorum adsignationes pretio minime justo factae inspiciuntur, quae denique ex una Transigentium Voluntate, non ex jurium dubietate ortum agnoscit. Probatio vero iniustitiae huiusce Transactionis potissimum deducitur ex erroneis fundamentis quae in eodem Transactionis instrumento declarantur.

DECISIO LXIV.

ARGUMENTUM

Peritioris Sententia tum amplectenda decernitur, quum Iudici videatur inconcussis fundamentis innixa. Hic autem loci rejicienda statuitur, utpote quia in aestimatione Molendini, de cujus pretio agebatur, minime deducta fuerunt distincte onera Fundo inhaerentia, quodammodo fuerat in praecedenti peritia actum, et eo quod annui molendini reditus, quanti haberi solent Praediorum fructus, tanti fuerant habiti; ideoque praestare constat huic peritiae priorem, in qua major fuerat adsignatus redditus ratione periculorum quae in hujusmodi fundis incidunt. Subsequenter Renunciatio laesioni enormi praesertim juramento vallata contra Renunciantem declaratur.

DECISIO LXV.

parebat. Confirmatur id ex facto ipsius Promittentis Depositarii quic uiuscumque generis monetas commiscuerat. Constituto vero bujusmodi generali pacto, refelluntur conjecturae, et adminicula ad quae, infringendi causa boc genericum conventum confugiebatur.

DECISIO LXVIII.

Florentina Pecuniaria, et Praetensae Exhibitionis Librorum, dici 18. Septembris. Cor. DD. AA. Brichieri Colombi, Maccioni Relat., et Cercignani. 354

ARGUMENTUM

Respuitur expetita solutio quantitatis, quae debita non ambigebatur fuisse ante generalem solidationem inter partes exaratam, tum ea de caussa, quod evidenter, uti necesse erat, non fuit demonstratum bujusce quantitatis non habitam fuisse rationem in generali solidatione, tum quia naturae generalis solidationis repugnet, quidpiam crediti aut debiti non subjicere calculationi, ac in solidatione baudquaquam comprebendere. Circumstantiae in casu Debitorem conventum juvant adversus Creditorem solutionem petentem. Nec minus corruere visa est praetensa Privatorum Debitoris librorum exbibitio, eo quod non bene eorum existentia probaretur, apud defunctum aeque ac apud Pupilli Tutores, nec subsisteret efficta dolosa eorumdem occultatio, quum e contra dolus ex cumulato adminiculorum concursu penitus excluderetur.

DECISIO LXIX.

Volaterrana Donationis, diei 21. Septembris. Cor. Illustriss. DD. AA. Simonelli, Fenzi, et Raù Rel. 368

ARGUMENTUM

Refellitur Opinio, per quam uti Canon ac Theorema in Iure existimatur, appellatione filiorum et foeminas contineri, idque Romanorum legum expositione late ostenditur, a quibus non uti regula admissum boc fuit, sed babita est semper circumstantiarum ratio. Rebus vero sic positis, cum agatur de Donationis Contractu, ad masculos tantum vocationem filiorum coarctari indubium est, maxime vero accedente Donantis Voluntate, quae ex subsecutis actibus patenter colligitur.

DECISIO LXX.

Clannen. Cessionis Emphiteusis, diei 22. Septembris. Cor. Illustriss. DD. AA.

ARGUMENTUM

Nequit per Emphiteutam alienantem deterior fieri Domini Directi Conditio, non obstante Amortizationis lege, quae in Emphitheusis Possessores alienandi facultatem contulit, ita ut favore Ecclesiae alienans semper teneatur indemnitatem praestare. Id juris communis, aeque ac juris patrii fundamentis comprobatur. Expenduntur Patriae de Amortizatione Legis verba, per quam semper servatum et illaesum est Domini directi jus, et interesse. Extorquenda non est hujusce legis interpretatio, ut detrimentum patiatur Ecclesia Domina directa; ideoque iisdem conditionibus ac pactis facienda est subsequens alienatio, quibus fuerat stipulata antecedens in Emphiteusim Concessio.

DECISIO LXXI.

ARGUMENTUM

Contra id quod caeteri Indices senserant de indemnitate praestanda ab Emphitheuta alienante in personas deterioris conditionis, favore Ecclesiae directae, decernitur alienantem nullo obligationis vinculo in Ecclesiam obstringi, quum facultatem alienandi effraenatam a Lege Amortizationis receperit. Verba Legis perpenduntur; conciliantúrque subsequentes Instructiones. Ex fine legis restrictio alienationis exclusa censetur. Postremo vero fraus et dolus in Administratore alienationi consentiente ex circumstantiis rejicitur.

VARIORUM TRIBUNALIUM

DECISIO I.

Voto dell' Illustriss. Sig. Aud. Raffaelli del dì 10. Marzo 1789. nella

ARGUMENTUM.

Renunciatio juri Emphiteusim renovandi, quod proximiori juxta notam Aequitatem Bartoli competit, duabus jam Decisionibus comprobata, hic penitus rejicenda, et omnino invalida proponitur, uti ea cui Ius commune aeque ac Patria Amortizationis Lex anno 1769. lata, resistit. Proposita autem Rejectio innititur, tum Auctoritatibus aliorum Tribunalium, quae pari casu non admittendam hanc renunciationem statuerunt, tum Litterali ipsius patriae Legis Dispositioni, tum denique infirmitati ac fallaciae argumentorum, quibus fulciebantur praeteritae Decisiones. Qualitas vero Allodialium in Bonis Emphiteuticis per Amortizationis Legem inducta hoc personale jus immutavit, ita ut etsi Bona in alios cum detrimento vocatorum transferri valeant, non idcirco alienari aut transferri jus renovandi poterit.

DECISIO II.

ARGUMENTUM.

Mandanti contra Procuratorem qui pecunias exigerit, vel habuerit, vel se confessus fuerit mandantis debitorem, in vim Statuti Florentini Rub. 97. lib. 2. competit Legalis Hypotheca super bonis ipsius procuratoris intra sui crediditi fines. Perpenditur autem Statuti dispositio, an habita verborum ratione, ad obtinendam hypohtecam exigatur pro forma, quod mandatum fuerit per publicum Instrumentume xaratum, decerniturque, expensa non minus ratione Statuti, quam ipsius verbis, per aequipollens, posse publico suppleri Instrumento. Attamen in dubiis relinquitur,

*** an

Commendae reservatum Filiis ac Descendentibus nullo primogenialis ordinis vinculo obstringi, ex literali Dispositionis Contextu, ex observantia, ex discrimine coeterorum Erectionum contractuum, in quibus explicitus patebat Primogeniturae Ordo. Rejicitur Primogenialis ordinis praetensio, cum ex facto non constaret ex anno 1595. nullam admitti Commendam apud D. Stephani Ordinem absque hoc ordine primogeniturae. Negligitur denique argumentum ex commixtione Iurispatronatus activi cum passivo deductum.

DECISIO VI.

Aretina seu Senen. Commendae de Saracenis, diei 18. Septemb. 1789. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli Maggi, et Berti Relat. 496

ARGUMENTUM.

Commendatario, qui cum ad Possessionem Commendae ex lege fundationis vocatus esset, Bona alienata reperit, facultas est eadem reivindicandi. Momentum Decisionis praecipue falsitati causae quae ad alienandum impulit, idest credulitati extinctae Familiae, innititur; ideoque nullus decernitur Actus, qui ex errore tantum ortum duxit. Refellitur fundamentum, cui fulciebatur venditionis irretractabilitas, scilicet, Peximus Bonorum Commendae suppositorum Status, qui nec ex facto venditioni caussam dedit, nec ex jure dare potuit; Aeque ac Lapsus sex Mensium intra quos Patroni ad Investituram petendam comparere debuerant, et Ratificatio Patris minimi habentur ad substinendam venditionem, detrimento Filii ex propria persona venientis.

DECISIO VII.

Florianen. Donationis, diei 29. Septembris, 1789. Cor. Illustriss. D. Aud. Maggi. 522

ARGUMENTUM.

Donatio in Communitatem, ea de caussa, ut aegros pauperes Hospitale erigendo curet, ac foveat, collata, a praetensa Nullitate; quam late defenditur. Nullitas non minus ex Patria Amortizationis Lege, quae in Opera Pia Bona transferri prohibet, atque hinc fraudem Legi factam fuisse inferebatur, quum delectum fuisset

INDEX



INDEX

DECISIONUM

ANNORUM 1789, ET 1790, QUAE IN HAC SECUNDA PARTE CONTINENTUR, PER DIOECESES.

EA-

SELECTAE
ALMAE ROTAE
FLORENTINAE
DECISIONES
ADDITIS AD CALCEM LIBRI
SELECTIORIBUS
ALIORUM ETRURIAE TRIBUNALIUM.

TOMI QUINTI
PARS SECUNDA

DECISIO XLIV.

PISCIEN. RESTITUTIONIS IN INTEGRUM ADVERSUS INCONSULTO ADITAM HAEREDITATEM.

Diei 29. Januarii 1790.

ARGUMENTUM.

Intercedente Haeredis detrimento, detrimenti ignorantia, nec adhuc elapso Quadriennio, a morte Testatoris, Haeredi Restitutio in integrum conceditur adversus inconsulto aditam haereditatem. Ex quibus erui possit expetita Extremorum probatio, optine discernitur. Rationum autem redditio quae ab Haerede conficienda est ut axem haereditarium ad laesionis probandum concursum demonstret, & per quam dolum tantum excludi necesse est, eum non liberat a plena Rationum redditione, quae per Creditores et Legatarios recte exposcitur. In facto autem eo magis competere censetur hoc Remedium, quum ita partes convenissent, et Iudicialis prescripsisset Sententia.

SUMMARIUM

1. *Aequitate praetoris succurritur iis, qui inconsulto Haereditatem adivere, concedendo Restitutionem in integrum.*
„ *Ad hanc Restitutionem in integrum assequendam, probare opus est laesionem, lesionis inscientiam, et non elapsum Quadriennii terminum. n. 2., et 3.*
4. *Ut laesio per haeredem probetur, oportet axis Haereditarius tempore mortis constituatur, ut inde onus emolumento majus demonstretur.*
„ *Ad hoc autem opus non est urgentissimis probationibus, sed iis tantum quae dolum excludant. n. 5.*
6. *Axis Haereditarius bene probatur per Inventarium tempore mortis confectum ac manu ministrorum Haeredis conscriptum.*
7. *Testes bene probant etiamsi non recogniti, nec formiter examini obnoxii, quum jam absque retractando vita functi sunt, et eorum depositio tempore non suspecto fuit exarata.*
8. *Inventarium probat vires Haereditatis eo magis, quo bona descripta apprime consonare statui defuncti comperitur.*
9. *Laesio in Venditione enormis probari debet, ne contra Commercii favorem contractus quotidie irritentur.*
„ *Secus in Haereditate, in qua sufficit laesio gravis, et nonnullius momenti. n. 10.*
„ *Pro qua vitanda non est recurrendum ad inverisimilem et saepius denegatam reintegrationem. n. 11.*
12. *Ignorantia laesionis, ac aeris alieni in Haerede optime desumitur ex absentia, et minoris aetatis qualitate.*
„ *Maxime vero si post aliquod tempus detectum fuerit onus antea latens. n. 13.*
14. *Quadriennii Terminus Heredi decurrit a die habitae novi oneris notionis.*
15. *Scientia novi oneris nequit desumi ex Sententia evictionis in Haeredem declaratoria, quae tantum possibilis est, non autem certa.*
16. *Haeredi, qui assequitur post elapsum tempus in integrum restitui adversus inconsulto aditam Hereditatem, necessario incumbit plena rationum redditio favore Creditorum, non tam super Bonis, quam super Bonorum fructibus.*
17. *Restitutio in integrum adversus inconsulto aditam haereditatem eo magis exposci potest; si ita inter Cobaeredes*

pactum

pactum sit, vel ex Sententia in rem iudicatam transacta constitutum.

„ *Idque etiamsi tempus certum adjectum sit vel ex Sententia vel ex pacto, si per petentem non steterit, quin vires Haereditatis fuerint expensae. n.* 18.

19. *Tempus ignoranti atque Impedito non currit.*

20. *Alterius negligentia nequit alteri detrimentum afferre.*

21. *Non debet ad alia fundamenta judiciarium examen protendi, quum ex prejudiciali notione lis finitur.*

PER due Sentenze, l'una del dì 12. Giugno 1784. del Sig. Vicario Regio di Pescia, l'altra del dì 5. Aprile 1785. con certa moderazione preferita dal Clarissimo Magistrato Supremo, a Relazione dei Signori Auditori del primo Turno di questa Ruota, i di cui Motivi dottamente leggonsi estesi nella *Piscieu Conventionis* 5. *Aprilis* 1785. *Relat. il Sig. Auditore Guido Arrighi*, ottennero i Sigg. Abbate P., e F. S., che contro il Sig. Cavalier Vincenzio S. loro Germano Fratello Primogenito fosse dichiarato essere provvisionale il patto di Famiglia stipulato nell'Apoca di Concordia degli 11. Maggio 1774. fra i medesimi Sigg. Fratelli S. relativamente alle respettive disposizioni contenute nel Paterno, e Materno Testamento.

Ottenuta una tal dichiarazione, e rimasto in Silenzio l'altro Fratello Sig. F. tornò il Sig. Abbate P. a provocare in Giudizio il predetto suo maggior Fratello Sig. Cavalier V. S., come Erede libero, non meno del Padre, che della Madre, domandando i Legati, e prestazioni che nelle loro accennate Testamentarie disposizioni erano a Lui state lasciate.

Persuaso pel contrario il Sig. Cavalier V., che le forze dell' Eredità fossero insufficienti al sodisfacimento dei respettivi Oneri ingiunti all'Erede a favore dei di Lui Sigg. Fratelli, tornò Egli pure contro l'inconsiderata libera Adizione ad intentare lo straordinario benefizio della restituzione *in Integrum* fino dell'anno 1763. formalmente implorato dal Tribunale, e che nella medesima Apoca di Concordia del dì 11. Maggio 1774. insieme per conseguenza con le divisate pretensioni dei Fratelli era rimasto sospeso.

Venne quindi a contestarsi la Lite, ed essendo stata già con Sovrano Benigno Rescritto de' 16. Giugno 1787. emanato alle Preci del Sig. Abbate P. S. Attore, delegata la Som-

maria cognizione della Causa al Sig. Vicario Regio della Città di Pescia, questi con sua Sentenza del dì 16. Maggio 1788. decise per la denegazione dell'implorato rimedio della restitutione *in Integrum*, e conseguentemente condannò come Erede libero il Sig. Cavalier V. S. a pagare al Sig. Abbate P. l'intere prestazioni a forma dei respettivi Testamenti.

Sembrò al Sig. Cavalier V. sommamente aggravante una tal Sentenza, onde procurò di ottenere per mezzo della soppressa Regia Consulta altro Sovrano Benigno Rescritto del dì 7. Giugno 1788. nel quale in grado di Revisione la Causa nuovamente venne delegata al Magistrato Supremo.

E caduta successivamente al nostro Turno la commissione, dopo la debita considerazione, in questo giorno previa la revoca della precedente Sentenza del Sig. Vicario Regio di Pescia, ed inerendo all'annessa dimostrazione del Sig. Francesco Maria Tognaccini Perito eletto per istruzione dell'animo nostro abbiamo al Clarissimo Magistrato referito doversi al Sig. Cavalier V. S. accordare l'implorato rimedio della restituzione *in Integrum* contro l'incosiderata libera Adizione dell'Eredità Paterna, con la dichiarazione, che il medesimo Sig. Cavalier V. debba esser tenuto a render conto di tutti i capitali, e frutti di detta Eredità dal dì della Morte del Sig. Cavalier S. suo Padre fino al giorno della total consegna di detta Eredità, assegnandoli a tale effetto il termine di mesi quattro da decorrere dal giorno della proferita Sentenza, e così appunto in quest'istesso giorno è stato deciso dal predetto Magistrato Supremo. L'ingiustizia della precedente Sentenza è sembrato a Noi che rendasi manifesta, considerando che dalla Medesima viene al Sig. Cavalier V. S. denegato il rimedio della restituzione *in Integrum*, quando il fatto chiaramente dimostrava, che nel caso concorreva la prova di tutti quegli estremi, nella verificazione dei quali resta dall'equità del Pretore in Moderazione dello stretto rigore del Gius Civile, anche ai maggiori con la clausula generale si *qua mihi &c.*
1 accordato un simile benefizio, che a soccorso si presenta per garantire dai pregiudizi che all'Erede deriverebbero dalla scusabile inconsiderata libera Adizione, secondo che bene avverte *Altimar. de nullit. Contract. tom.* 7. *Rub.* 1. *part.* 5. *Quaest.* 44. *num.* 252. *Carol. de Luc.*, *de Hered. disc.* 12. *Bonfin. de jur. Fideicom. tit.* 4. *disput.* 152. *num.* 10. *con altri*

altri allegati, a segnitati dalla Ruota nostra presso il Tesoro Ombrosiano tom. 7. Decis 34. num. 1., e decise il Magistrato Supremo nella Pisana Restitut. in integ. del dì 17. Settembre 1782. relatore il Sig. Aud. Simonelli §. 1.

Tre, com'è notorio, sono gli accennati requisiti che concorrer debbono per parte dell' Erede libero, acciò conseguir possa il sussidiario rimedio della restituzione *in Integrum*, come altrettanti equitativi riflessi avuti in mira dal Pretore per riconoscere per una parte, se veramente sia degno l' Erede del psoposto benefizio; E se per l'altra parte resti rimosso il pregiudizio dei Creditori, e Legatarj. Nei divisati due respettivi rapporti, il primo requisito è la prova della Lesione, il secondo la probabile ignoranza di questa istessa lesione, ed il terzo che detto rimedio sia intentato prima che sia decorso il perentorio termine del quadriennio, per quello che promiscuamente insegnano oltre le autorità
2 da referirsi in appresso *Conciol de Haered. Art.* 1. *num.* 280. *Castantin. ad statut. urb. Annot.* 44. *n.* 412., *Palm. decis.* 142. *num.* 23. *vers. Lapsus Quadriennii, e la Ruota nostra presso il Tesoro Ombrosiano tom.* 7. *d. decis.* 31. §. *itaque, e nella Volaterrana Restitutionis in Integrum del dì* 27. *Settembre* 1776. *avanti il primo Turno di questa Ruota, Relatore il Sig. Aud. Ulivelli* siam rimasti persuasi, come si diceva, che ciascheduno di tali estremi sia stato negli atti di questa Causa giustificato, e quindi il render la debita giustizia, ci ha posti nella necessità di accordare il consecutivo implorato rimedio della Restituzione *in Integrum* come cento altre volte in somiglianti casi ha disposto l' istessa *Ruota nostra ed in specie*
3 *nella precitata decisione* 34. *presso il Tesoro Ombrosiano tom.* 7. *num.* 16., *e si avverte nella Volterrana Restitut. in Integrum del dì* 19. *Luglio* 1773. *avanti il già Sig. Aud. Vinci Relatore* §. 29. *e nella soprallegata Pisana restitutionis in Integrum del dì* 17. *Settembre* 1782. *avanti il Sig. Aud. Simonelli Relat.* §. 1. *vers. Costava.*

Rifacendosi dal primo Estremo, che è il più essenziale, e che consiste nella Lesione, si rifletteva esser vero che la concludente prova della medesima esige, che esattamente dall' Erede sia fissato lo stato dell' Eredità che percuota il tempo della morte del defunto, e ciò all'oggetto di riconoscere se paragonato l'attivo col passivo, se ne possa giustamente, e con sicurezza inferire, che in danno dell'Erede l'aggravio superi l'emo-
4 lumento, perciò che insegnano le autorità in larga copia riferite

ferite

ferite nella *precitata Pisana Restitutionis in Integrum del dì 17. Settembre* 1782. §. 2.

Ma è altresì vero, che questa formazione di stato, e questo rendimento di conti delle sostanze del defunto nel tempo della morte tendente ad assicurare l'interesse dei Creditori, e dei Legatarj del medesimo, non esige quella precisione, quella scrupolosità, o quella fisica certezza che desumer si potrebbe da un legittimo Inventario. Se ciò fosse vero il più delle volte mancherebbe all'Erede, che inconsideratamente ha adito, quel Benefizio della restituzione *in Integrum* col quale nel caso ò di non fatto Inventario, ò d'Inventario imperfetto le Leggi hanno voluto soccorrerlo; Onde è invalsa l'opinione nel nostro, ed in altri Fori, che anche le prove non dirette, ed artificiali possino bastare, mentre siano tali, che tolghino il probabile sospetto della occultazio-
5 ne, e della malizia, come rispondono *Pacian. de Probat. lib.* 1. *cap.* 46. *num.* 47. *et num.* 55. *Mans. consult.* 51. *num.* 5. *et seqq. et Consult.* 269. *num.* 18., *ove riporta in fine il favorevole giudicato dalla Ruota di Genova Ridolphin. in Prax. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 137. *e la Ruota di Rom. av. Merlin. decis.* 754. *num.* 9. *e avanti Caprara decis.* 404. *num.* 6. *la Ruota di Lucca nel Lucana restitutionis in Integrum die* 3. *Decembris* 1747. *av. Monleono* §. *Et demum ex tot aliis circumstantiis etc. la Ruot. nost. appresso il Palma decis.* 143. *num.* 37. *e nella Florentina Restitutionis in Integrum cor. Meoli impressa nel Tesor. Ombros. tom.* 7. *in Ordine la decis.* 34. *num.* 33. *e si avverte ottimamente bene dalla più volte citata Pisana Restititionis in Integrum*, 17. *Settembre* 1782. *av. il Sig. Aud. Simonelli* §. 8.

Con questa opportuna premessa, scendendo al concreto del caso, si osservava che passato all'altra vita il S. Cavalier C. S. ne' 13. Agosto 1784. la di lui Eredità dal Sig. Cavaliere V. suo figlio Primogenito venne liberamente adita, allorchè esistendo dentro l'Età minore d'anni venticinque, si trovava per la sua Educazione in Collegio nella Città di Lucca assente dalla domestica abitazione. Tutto era rimasto sotto la cura e governo della Madre Sig. A. V. La medesima poco tempo dopo, e precisamente nel dì 7. Novembre 1753. Proc. a c. 95. procedè a fare diligente Inventario di tutto ciò che ritrovato si era nell'Eredità del defunto Marito, e quindi in contraditorio Giudizio frà il Sig. Cavalier V., ed il Sig. F. S. per mezzo di Periti delle specie nell'

nell' istesso Inventario descritte, ne fu procurata conveniente stima, ed apprezzamento. Che l'inventario predetto fosse fatto dalla Madre del Sig. Cavaliere V. S. non vi era luogo a poterne dubitare nel complesso delle seguenti circostanze. Esso portava in fronte l'Epoca del tempo della di lei tenuta Amministrazione, era scritto di Carattere del Sig. France-
6 sco Sforzi di Pescia, che vari Testimoni deponevano nei loro attestati esser questi lo scritturale, di cui si prevaleva la predetta Sig. A. V. e che lo scritturato dell' Inventario era indubitatamente di Carattere del medesimo soggetto. A questi Testimoni non parve che potesse ostare l'eccezione della mancanza della recognione, ed esame giudiciario, quando il loro deposto appariva fatto in tempo non sospetto, e quando la loro sopraggiunta morte, senza alcuna ritratta-
7 zione, veniva supplire a qualunque richiesta formalità, com' è di Gius volgato, giusta la massima di cui comunemente *Cravett. Consil.* 6. *num.* 61. *Surd. Decis.* 103. *num.* 8. *e la Ruota Rom. dopo il Costant. ad stat. urb. decis.* 166. *num.* 9. *vers. quod*, e nei termini appunto di fissare lo stato Ereditario al tempo della morte in conferma di un precedente giudicato considera opportunamente la *Rota nostra nella S. Gaudentii Praetens. Immissionis del dì* 3. *Settembre* 1773. *avanti il già Sig. Aud. Morelli Relatore* §. *Maggiormente*.

E tanto rimasamo persuasi che questo Inventario per se stesso fosse per l'oggetto di cui si trattava più che sufficiente a fissare nel tempo della morte lo stato della Eredità del Sig. Cavlier C. S. in quantochè, oltre all' esser fatto come si è veduto in tempo non sospetto, si aggiungeva che i Beni, e Capitali in Esso descritti comparivano proporzionatissimi alle circostanze, nelle quali al tempo della sua morte ritrovavasi il medesimo Sig. Cavalier C. S., lo che prescindendo anche da qualunque sorte d' Inventario, sarebbe stato sufficiente a determinare secondo il retto, e prudente arbitrio del Giudice lo stato, e la si-
8 tuazione dalle forze Ereditarie, conforme in somiglianti casi considerava la *Ruota nostra nella precitata S. Gaudentij Praetens. Immissionis del dì* 3. *Settemb.* 1773. *avanti il già Sig. Auditore Morelli relat. al detto* §. *Maggiormente versic. tanto più, e si avverte individualmente dalla precitata Pisana restitutionis in Integrum del di* 17. *Settemb.* 1782. §. 13., *e* 14. *vers. E questi disposti*.

Su i dati per tanto di questo Inventario essendosi formato dal

dal Perito Inftruttore Sig. Francesco Maria Tognaccini lo ftato attivo dell' Eredità del Sig. Cavalier C. S. nel giorno della di lui morte, procedendo ancora nella più svantaggiosa Ipotefi sì nell' apprezzamento di alcune specie, alle quali con la descrizione non fi univa la ftima, sì nella valutazione delle spese fatte dal Sig. Cavalier V. nel softenere per lungo corso d' Anni la Causa sull' evizione Palmieri, nella quale vi recitarono i Primarj Avvocati, e Procuratori della Curia noftra, le quali spese da Noi arbitrariamente fino alla maffima tenuità furono per un certo tal quale Lume, senza portarvi la precisa decifione confiderate nella sola somma di Scudi dugento feffanta, e lire 2., formato diftamo così lo ftato attivo, e dal medefimo a confronto detratto lo ftato Paffivo, appariva che lo ftato Attivo rimaneva sol tanto superiore del miserabiliffimo Capitale di Scudi dugento cinquanta cinque Lire 3. sol. 2. 7. conforme resulta dalla dimoftrazione del predetto Perito, alla quale ci fiamo rimeffi.

Pofto ciò per indubitato, egualmente incontraftabile fi rendeva la lefione che fi sarebbe sofferta dall' Erede Signor Cavalier V. S., mentre col preaccennato solo Capitale di Scudi dugento cinquanta cinque, Lire 3. sol. 2. 7. capace a ragione del tre per cento di soli circa Scudi sette, e mezzo annui di frutti, averebbe dovuto del proprio supplire alla somma di Scudi dugento, che era l' annuo legato fra ambedue del comun Padre lasciato ai Signori D. P., e F. fratelli S.

Ne in tal propofito credemmo che poteffe fare alcun' oftacolo la confiderazione, che fi trattaffe così di una mediocre, e non di un' enorme lefione, che per parte del succumbente pretendevafi, che dall' Erede giuftificarfi doveffe all' effetto di ottenere la domandata reftituzione in Integrum.

Poichè una tal difficoltà non reggeva nè in fatto nè in ragione. Non in fatto perchè all' oggetto di minorare la Lefione che avrebbe sofferto il Sig. Cavalier V. S. non debbonfi in folla, ed indiftintamente paragonare gli Oneri con l' Emolumento, ma bensì detratti dallo ftato Attivo i debiti, ed altri pefi Ereditarj correspettivi, ed aventi una Causa onerosa, con quelchè rimaneva, formante unicamente il Lucro a prò dell' Erede, conveniva confrontarfi l' altro Lucro dei Fratelli nell' importare degli Annui Legati

gati, ed in questo regolar sistema abbiam veduto, che nel paragone appunto appariva, non di un'enorme, ma di una enormissima Lesione che eccedeva tutti i limiti.

Non aveva poi un tal'obietto neppure sussistenza di ragione, perchè conveniva distinguere il caso, che per la Lesione sofferta nella compra e vendita, o in altro simil contratto si ricorra all'ordinario rimedio proposto dalla *Legge* 2. *Cod. de rescind. Vend.* dal Caso, in cui venga implorato il sussidiario benefizio della restituzione *in Integrum*, contro il quasi Contratto resultante dal nudo fatto dell'inconsiderata libera adizione.

Nel primo caso stà bene, che debba provarsi la Lesione enorme, che è quanto dire quella, che oltrepassa la metà del giusto prezzo; Sì perchè si tratta di contratto, sul quale le Parti contraenti, se non adoprarono ogni cautela per assicurarsi della più precisa giustizia erano per altro nell'istessa fisica potenza di farlo, e si tratta ancora di un'oggetto che interessa il favore, e la pubblica quiete del Commercio che troppo disturbata sarebbe, qualora per qualunque
9 minima Lesione si potessero richiamare ad esame le giornaliere Contrattazioni, come considerano *Voet. ad Pand. tit: famil. ercifcund. cap.* 14. *num.* 18. *Coccei. disp.* 36. §. 1. *Puffendorph. jur. natural. et Gent. cap.* 3. §. 9. *Domat. Les. Lois. Civiles. Livr.* 1. *tit.* 2. *sect.* 9. *Art.* 1., *e la Ruota nostra nella Aretina divisionis del di* 6. *Settembre* 1748. *avanti il già Sig. Aud. Bizzarrini* §. 20. *et seqq.*

Ma ciò poi non procede, quando si tratti di un semplice quasi Contratto, non resultante dalla seria accertata volontà, ma dal nudo fatto della Libera adizione eseguita col supposto di procacciarsi un Lucro sopra un'oggetto non suscettibile per la latitanza dei debiti, e degli Oneri dell'eguale accennata fisica certezza; Mentre in questo caso per sì fatta diversa Cagione convien sempre accordarsi l'equitativo rimedio proposto dal Pretore, quando costi di un'aggravio di qualchè considerazione, e così tale da distruggere essenzialmente il supposto, e con il supposto l'implicito erroneo
10 Consenso, con il quale venne a porsi in essere il medesimo quasi contratto, secondo che insegnano gli allegati, e referiti dall'*Odd. de Restitut. in Integrum Cap.* 89. *Art.* 7. *num.* 61. *Bonfin. de Iur. fideicomm. tit* 4. *disput.* 152. *num.* 16. *e* 17. *e la Ruota nostra nella Volaterrana Restitutionis in In-*

tegrum del dì 27. Settembre 1776. avanti il Sig. Aud. Ulivelli Relat. pag. §. E quantunque.

Non era poi neppure proponibile l'altra difficoltà che si faceva consistere nella possibile rilevazione, che conseguir si fosse potuta sulla sopraggiunta sofferta Evizione Palmieri, che era una di quelle Partite che congiunta colle spese per sostenere in più istanze la lite, formavano il maggiore sbilancio nello stato attivo dell'Eredità del Sig. Cavalier C. S.

Imperocchè poco ci voleva a rimaner persuasi, che dopo essere state inutilmente già tentate tutte le vie per ottenere la supposta rilevazione, la cosa si riduceva ad un mero inverisimilissimo possibile, da non potersi mai a buona ragione mettere a bilancia per compensare l'Erede dell'attual'certo indubitabile pregiudizio, per ciò che a nostro proposito av-
11 verte la *Rnota di Roma cor. Lancetta in Ordine la decis....*

Ed era da ciò dato il poterne soltanto inferire, che rimanendo questo diritto eventuale nell'Eredità avrebbero sempre nell'inopinato caso favorevole potuto profittare i Legatarj di tale Emolumento.

Posta in essere la concludentissima prova della intollerabile Lesione, che averebbe il Sig. Cavalier V. sofferta per la libera Adizione dell'Eredità Paterna, convien passare all'Esame del secondo estremo consistente nell'ignoranza di questa istessa Lesione, che forma l'altro equitativo rimedio per renderlo meritevole del rimedio della restituzione *in Integrum*, e qui ricorreva la considerazione, che il medesimo Sig. Cavalier V. nel tempo della deferita Eredità si ritrovava per la sua educazione assente fuori di Stato in Collegio, e che il Maneggio familiare di questa istessa Eredità era stato assunto dalla Madre. Da ciò era dato l'inferire che il Signor Cavalier V. S. non solo non fosse a portata della situazione di detta Eredità, ma neppure che fosse in grado di fare sopra di Essa quelle opportune serie, ed accertate riflessioni, e diligenze che si ricercano per supplire nella Latitanza del Gius Universo del Defunto tutto quello, che per molti rapporti, d'utile ò danno poteva trovarsi; Così ap-
12 punto in Casi Analoghi giustamente considerano le autorità cumulate dalla *Volaterrana Restitutionis in Integrum del dì 9. Luglio 1775. avanti già il Sig. Aud. Vinci Relatore §. 21. e nella Confermatoria Volaterrana restitutionis in Integrum del dì 27. Settembre 1776. avanti il primo Turno*

di

di questa Ruota, *Relatore il Sig. Auditore Ulivelli pag.* 7. §. *Costando ec.*

Ma quello poi che sopra di ciò sembrò a Noi che fosse capace di rimuovere qualunque esitazione, qualunque scrupolo, era ciò che consisteva nell'osservare, che oltre il supplemento in una somma assai rispettabile, che si scuoprì doversi fare alla Commenda promessa di annua rendita di scudi trecento cinquanta sul Capitale assegnato di scudi sette mila, quando vi si ricercava il maggior Capitale di Sc. 11666. 4. 13. 4., come si nota nella predicata dimostrazione del Perito Istruttore; il massimo degli Aggravi, che rese sproporzionata la paterna disposizione venne a resultare da un fatto inopinabile soltanto venuto alla luce dopo molti anni, da che il Sig. Cavalier C. S. Padre era passato all'altra Vita. Questo, come abbiamo anche accennato di sopra, consisteva nella sopraggiunta evizione Palmieri la quale siccome era impossibile prevedersi nel tempo della deferita Eredità e costituiva altresì l'Erede in un nuovo intollerabile aggravio; Così la medesima con ogni certezza dimostrava nell'Erede del tempo della deferita Eredità l'istessa fisica ignoranza della sopraggiunta Lesione, confor-
13 me ponderano *Gratian. disc.* 656. *num.* 12., *e disc.* 797. *num.* 24. *Ridolphin. in prax. part.* 1. *cap.* 10. *num.* 190., *e la Ruota di Roma presso il de Marin. Resolut. quotidian. lib.* 2. *cap.* 96. *num.* 10. *la Ruota nostra presso il Tesoro Ombros. tom.* 7. *decis.* 34. *num.* 17. *et seqq. e la prelodata Pisana Restitutionis in Integrum del dì* 17. *Settembre* 1782. §. 30. *e seqq.*

Senza che passando al terzo estremo consistente nel non esser decorso il quadriennio dal giorno dello scuoprimento di questa istessa sopraggiunta Lesione, potesse fare il minimo ostacolo ciocchè si proponeva per parte del Sig. Abate P. S., il quale combinando, che la prima contraria sentenza sull' Evizione Palmieri fu proferita nei 18. Agosto 1758. e che solo dal Sig. Cavalier V. ne' 30. Marzo 1763. fosse stato implorato formalmente il Rimedio della restitutione *in Integrum*, veniva ad inferire che fosse già spirato il quadriennio misurandolo dal giorno della precitata Sentenza, in virtù della quale il Sig. Cavalier V. venisse costituito nella certa indubitabile scienza dell'evizione produttiva di quell' aggravio, ad evitare il quale inutilmente avesse di poi implorato il benefizio della restituzione *in Integrum*.

Avvegnachè premessa la regola incontrastabile, che il quadriennio non corre se non che, dal giorno della scienza
14 certa precisa ed indubitata del sofferto nuovo aggravio formante la Lesione, secondo che di unanime consenso rispondono i molti allegati dall'*Odd. de restit. integr. quaest. 20. num. 37. Palm. decis. 142. num. 23. et decis. 144. num. 42. e più precisamente decis. 146. num. 17. la Ruota nostra nella Florent. Accomanditae del dì 25. Agosto* 1705. *ripetata nel Tesoro Ombros. Tom.* 1. *pag.* 132. *vers. Terzo T. 7. decis.* 34. *num.* 29. tosto rendevasi innegabile, che nel preindicato dì 30. Marzo 1763., in cui dal Signor Cavalier V. S. nell'occasione d'esser molestato dal Signor Filippo per l'eccedente resa annua prestazione lasciatali nel testamento Paterno, venne implorato il benefizio della restituzione *in Integrum*, non era corso il termine del quadriennio perchè non ostante la predetta sentenza del 1758. non era in antecedente nel medesimo Sig. Cavalier concorsa una Scienza certa, ed indubitata del sopraggiunto aggravio.

E quì era necessario in fatto il tenersi presente, che passato all'altra vita il Sig. Cavalier C. ne' 14. Agosto dell'anno 1753. furono per parte dei Signori Pal. promosse delle rilevanti ragioni contro il Patrimonio Paterno, le quali in prima Istanza per l'evizione valide furono dichiarate dalla preindicata sentenza del dì 18. Agosto 1758. Essendosi reclamato in nome di tutti i Signori Fratelli S. da questa Sentenza, pendente il nuovo giudizio nel predetto dì 30. Marzo 1763. il Sig. Cavalier V. intentò formalmente il rimedio della restituzione *in Integrum* per l'inconsiderata libera Adizione dell'Eredità Paterna e Materna, e solo dopo questo implorato rimedio l'Evizione P. passò in cosa giudicata, come dalla seconda successiva sentenza del dì 18. Settembre 1768. e dalla terza del dì 29. Agosto 1772.

Il giusto prospetto di questo fatto a colpo d'occhio faceva vedere, che per questo il Sig. Cavalier V. nel 30. Marzo 1763. in virtù delle promosse molestie, e della contraria riportata prima Sentenza proferita nei 18. Agosto 1758. fosse sciente, che poteva sovrastare un'Evizione atta ad inferire un intollerabile nuovo aggravio nell'Eredità; Tutta volta non poteva asserirsi, che Egli avesse una scienza certa, precisa, ed indubitata di questa istessa Lesione, come quella che non era in stato permanente ma semplicemente da

potersi

potersi temere, mentre vi era sempre la speranza, che potesse darsi tanto il caso, che mercè l'interposta restituzione *in Integrum*, fosse stata per revocarsi la contraria sentenza ed il caso ancora che assicurata l'evizione, potesse rintracciarsi nei terzi la conveniente rilevazione, come in simili circostanze, opportunamente ragionano le autorità cumulate dalla *Ruota nostra nella Florentina accomanditae del dì* 25.
15 *Agosto* 1705. *avanti il già Sig. Aud. Carlo Bizzarrini tra le raccolte nel Tesoro Ombrof. Tom.* 1. *pag.* 132. *vers. onde*.

Era dato adunque il concludere verificandosi solo nei 29. Agosto 1772. la scienza certa della sopraggiunta Lesione, come quella che veniva posta in essere da un'irretrattabil cosa giudicata da quell' Epoca soltanto convenisse misurare il lasso del Quadriennio, dentro di cui implorar si dovesse la restituzione *in Integrum*, la quale abbiamo veduto essere stata già domandata precedentemente nei 30. Marzo 1763. e rimasta poi sospesa per la referita Apoca di Transazione, e di Concordia degli 11. Maggio 1774.

Ciò che abbiamo fin qui accennato giustifica la prima parte della nostra Sentenza, nella quale al Sig. Cavalier V. S. fu accordato l'implorato rimedio della restituzione *in Integrum* contro l'inconsiderata libera Adizione dell' Eredità Paterna, perchè concorrevano come si è visto tutti gli estremi, che a tale oggetto si ricercano. Resta ora il dar discarico della seconda parte nella quale abbiamo condannato il Sig. Cavalier V. S. a render conto dei capitali, e frutti appartenenti all'istessa Eredità fino al giorno dell'attual dimissione per sicurezza, e vantaggio di quelli che aver possano interesse nella medesima; fra questi i Fratelli Legatari, uno dei quali recitava in questa Causa

In tal proposito da Noi si avvertiva, che all'Erede che implora, e di fatto poi ottiene l'equitativo rimedio della restituzione *in Integrum* per difendersi dai pregiudizi dell'inconsiderata libera Adizione; Due differenti, ne due diversi rapporti dell'oggetto, e del tempo sono i rendimenti di conto, che gl' incumbono di fare degli assegnamenti dell' Eredità.

L' uno è quello che concerne l'Ammissione di detto equitativo rimedio nell' Esame che si faccia dell' essenziale requisito della sofferta Lesione; E questa consiste semplicemente nel formare il Prospetto dello stato dell' adità Eredità nel tempo della Morte del defunto, all'oggetto di vedere

sol-

soltanto, se paragonati gli Oneri con l'Emolumento vi sia intervenuta quella Lesione, che come si disse forma l'essenziale requisito per esser'ammesso al benefizio della restituzione *in Integrum*, che è quello appunto, di cui abbiamo ragionato nel render discarico della prima parte della presa resoluzione.

Restituito così l'Erede nel pristino stato, e in conseguenza a far di poi quel che fatto avrebbe dal tempo della libera Adizione, se nota gli fosse stata l'insufficienza delle forze Ereditarie, viene il titolo di Erede libero a trasformarsi in quello di puro Amministratore di fatto, quando intenda d'avere per repudiata l'Eredità; Ed ecco di dove nasce l'altro preaccennato successivo plenario rendimento di conti.

E' chiaro pertanto che in quest'aspetto, vestendo l'Erede il diverso Carattere di Amministratore, viene ad essere astretto per ottenere la totale assoluzione delle molestie conferitegli dai Legatarj, e dai Creditori, e da chiunque altro possa avere interesse nell'Eredità amministrata di rendere con esatto e preciso discarico conto fino al giorno dell'attual rilascio, non solo dei Beni da Esso ritenuti, formanti il prospetto dell'Eredità, per cui contro la libera Adizione fu giudicato meritevole d'esser restituito *in Integrum*; Ma ancora di tutti i frutti da esso percetti sopra dei quali hanno diritto, e i Legatarj, e i Creditori di ottenere la Lo-
16 ro soddisfazione, secondo che distinguendo bene avvertono le Decisioni della *Ruota nostra sopra referite*, *e specialmente la Volaterrana Restitutionis in Integrum adversum inconsulto aditam Haereditatem del dì* 9. *Luglio* 1773. §. *ult. avanti il già Sig. Aud. Vinci Relat.* e nella Confermatoria *Volaterrana restitutionis in Integrum del dì* 27. *Settembre* 1776. *avanti il Sig. Aud. Ulivelli Relat. pag.* 4. §. *E qui vers. per ottenere etc.*

Al fondamento della restituzione *in Integrum* stato da Noi fin quì esaminato i difensori del Sig. Cavalier V. S. in subalterna ispezione aggiungevano l'altro che prendevano a desumere dalla preaccennata Apoca di Concordia degli 11. Maggio 1774.

Facevano avvertire, che volendosi dopo l'ultima Sentenza dell'Evizione Pal. proseguire dal Sig. Cavalier V. l'istanza del rimedio della restituzione *in Integrum* fatta fino dei 30. Marzo 1763. ed entrati i Signori Fratelli S. nella giusta considerazione, che non convenisse ad un disastrissimo

Pa-

Patrimonio l'essere nuovamente sconvolto da una fraterna controversia, al contemplato Oggetto di evitare la total rovina dei comuni interessi sotto dì 11. Maggio 1774. reciprocamente devenissero ad un patto di famiglia, nel quale fu stabilito che provvisionalmente il Sig. Cavalier V. ai suoi Signori Fratelli Abate P., e F. S. dovesse assegnare un' annua rendita di Scudi cento quarantasette fra ambedue per egual porzione divisibile, fin tanto che per mezzo della formazione dello stato Ereditario nel giorno della Morte di amendue i Genitori non si fosse potuto riconoscere la precisione di quello, che in realtà detratti tutti gl'Oneri gli fosse per appartenere, essendosi a tal' Oggetto convenuto, che se la formazione dello stato del Patrimonio Paterno e Materno avesse portato una maggior somma si dovesse la prestazione aumentare, conforme viceversa si dovesse diminuire, allorchè ai provvisionali Limiti proporzionate non fossero comparse le forze Ereditarie. Questo è ciò che si raccoglie in detta Apoca al §. 5. „ ivi „ che in sequela deva all' amichevole, e a Tavo-
„ lino procedersi in fra gli predetti Sigg. Fratelli S., e la
„ Signora M. ne Nomi a riconoscere lo stato attuale del
„ Patrimonio, e di concerto devasi egualmente procedere a
„ spese del Patrimonio medesimo a domandare la debita ri-
„ levazione contra quos de Iure per lo spoglio sofferto dal
„ prenominato Sig. Palmiero Palmieri, e fatta in appresso l'
„ opportuna ed esatta liquidazione dello stato Attivo, e Pas-
„ sivo del Patrimonio suddetto qualora rimanghino in esso
„ Beni Libri per gli quali possano aumentarsi le porzioni
„ loro dovute in Ordine agli pronunziati Testamenti Pater-
„ no e Materno, deva esser Loro consegnato quel più che
„ sia di ragione; Ed all'incontro ritrovandosi depurato il Pa-
„ trimonio a segno che le prefate assegnazioni non possino
„ per giustizia sostenersi, e pretendersi dagli medesimi Signo-
„ Fratelli F., P. S. devano queste ridursi a termine di ra-
„ gione, e secondo l' arbitrio di Uomo prudente da eleg-
„ gersi, e concordarsi nel caso ec. che così ambe le Parti
„ promessero, e promettono si obbligarono, ed obbligano in
„ ogni ec. con espressa dichiarazione, e protesta però, che
„ detti Sigg. Fratelli S. non intendono con l' atto presente
„ di recarsi il minimo pregiudizio riguardo a tutte le altre
„ ragioni loro competenti contra quos de Iure, quali inten-
„ dono potere sperimentare semper, et quandocumque, salve
„ però

„ però sempre le cose come sopra contenute, e concordate „ che così ec. „

Mettevano parimente in veduta, che nata questione sull' intelligenza della predetta fraterna Convenzione per quanto il Sig. Vicario Regio di Pescia con sua Sentenza de' 12. Giugno 1784. dichiarasse essere la medesima indistintamente, e meramente provvisionale, richiamata per altro la detta Sentenza mediante la Restituzione *in Integrum* a nuova discussione, fosse per altra Sentenza de' 5. Aprile 1785. dal Magistrato supremo proferita a Relazione dei Sigg. Auditori del primo Turno di questa Ruota in moderazione di essa dichiarato, che il patto dovesse intendersi provvisionale, resolubile, e temporale solo nel caso, che dentro il termine di un'Anno da decorrere dal dì 11. Maggio 1785. a tutto il dì 10. Maggio del Successivo 1786. non si fosse all'amichevole, ed a tavolino potuto formare lo stato dell'Eredità, con la dichiarazione in oltre che risedesse in ciascheduno dei Sigg. Fratelli la facoltà di elezione per venir dentro l'anno alla predetta amichevole formazione del respettivo stato Ereditario; soggiungendo, che formato questo stato, convenisse osservarsi precisamente quelche come sopra abbiamo referito, era stato determinato nella Transazione „ ivi „ Poichè dichiamo ferma stante la detta Concordia per il tempo, e termine di un'Anno da computarsi dal dì 11. Maggio 1785. a tutto il dì 10. Maggio 1786. senza obbligo di altra notificazione a tenore della predetta Concordia, ed in esecuzione del convenuto nel Capitolo quinto della medesima, essersi dovuto, e doversi all'istanza di qualunque dei detti Sigg. Fratelli dentro l'anno predetto devenire, e procedere fra il predetto Sig. Cavalier V., ed il Sig. F., e P. Fratelli S. all'amichevole e a tavolino, a riconoscere il vero stato del Patrimoio lasciato alla sua morte del fu Sig. Cavalier C. S. Padre comune dei predetti tre Sigg. Fratelli doversi egualmente procedere a spese del Patrimonio medesimo a domandare la rilevazione che potesse essergli dovuta contra *quem, vel quos de Iure* per lo spoglio sofferto dalla parte del Sig. P. Pal., e fatta dentro al detto tempo prescritto l'opportuna Liquidazione dello stato attivo e passivo del Patrimonio suddetto, qualora dalla medesima resulti rimanere in detto Patrimonio tanti beni, ed assegnamenti liberi medianti i quali possino aumentarsi le porzioni dovute ai predetti Sig. F., e P. S. in ordine al Testamento Paterno e Materno debba essersi,

„ e a

„ e a ciascheduno di Loro a suo piacimento liberamente con-
„ segnato quel più che esser possa di ragione ad ognun di
„ Loro dovuto; Ed all'incontro nel caso che dalla detta ami-
„ chevole Liquidazione da farsi come sopra dentro l'anno
„ suddetto resulti non avere i predetti Sigg. Fratelli P., e F.
„ ragioni di poter pretendere e conseguire dal Patrimonio
„ suddetto l'annua prestazione nella somma e quantità nella
„ predetta Scritta di Concordia respettivamente promessa e
„ convenuta, o dentro al termine dell'anno predetto da non
„ prorogarsi per qualsivoglia ragione, se non di consenso di
„ tutti, e ciascheduno dei sopraddetti tre Fratelli non si fosse
„ potuta effettuare la predetta amichevole e concorde Liqui-
„ dazione; Diciamo in tal caso e quando non piaccia a tutti
„ i predetti Sigg. Fratelli di tener fermo il convenuto in det-
„ ta concordia, doversi intendere, od essere i detti Sigg. Fra-
„ telli, e ciascheduno dei Loro rientrati nel pieno diritto di
„ poter fare uso delle ragioni a ognuno di Loro competenti,
„ quali ragioni debbino esaminarsi, e decidersi a termini di
„ ragione, e secondo l'arbitrio di Uomo prudente per via di
„ compromesso da un arbitro da eleggersi concordemente nel-
„ le forme solite.

Da tutto questo n'inferivano che al fondamento della restituzione *in Integrum*, si accoppiasse il referito espresso patto canonizzato da una sentenza passata in cosa giudicata per somministrare anche per se solo al Sig. Cavalier V. il diritto di essere rimesso nel pristino stato all'oggetto di riconoscere se le forze dell'Eredità fossero o nò suscettibili dei respettivi ingiunti Oneri a favore dei fratelli, appoggiati alla regola di cui il Testo nella *L.* 235. *ff. de Regul. Iur. Leg.* 1. *et L. Iur. Gentium ff. de pactis L.* 1. §. 6. *ff. deposit. Bonat. Loc. mox. cit. tit.* 2. *sect.* 2. *art.* 7. *Puffendorph. Droit. de la Natur. et des. Gen. L.* 5. *cap.* 10. §. 5. *in not. num.* 1. *Rot. cor Molin. decis.* 1141. *num.* 6. *et decis.* 683. *num.* 1. *cor Falcon. cit. dec.* 8. *num.* 1. *tit. de pact. Ansald. decis.* 382. *num.* 3. *et decis.* 655. *num.* 4. *e la Rot. nostra presso il Tesoro Ombros. Tom.* 2. *decis.* 37. *num.* 10.

17

Soggiungevano, che ad eludere la forza di questo Argumento, desunto dal puro fatto non potesse giovare l'apprendersi a dire, che fosse mancata la dichiarazione della Sentenza, quando fosse mancata la condizione, con la quale unicamente dalla Sentenza medesima fosse tenuto fermo il fatto, ch'è quanto dire, quando fosse mancato dentro l'anno perento-

riamente da essa stabilito di essersi devenuto all'amichevole formazione dello stato Ereditario.

Imperciocchè facevano presente che a forma di detta Sentenza la facoltà di interpetrare dentro l'anno a tal formazione di stato era conferita a ciascheduno separaramente dei Fratelli, onde se non era poi dubbio che il Signor Cavalier V. prevalendosi di questo benefizio, che lo garantiva dal danno, nel quale fosse potuto cadere interpellò i suoi Sigg. Fratelli con procurare che i medesimi per tutte le vie possibili concorressero a verificare la condizione, se ad onta
18 di qualunque premura, si dimostrarono Essi renitenti; comparisse un'irragionevolezza il sostenere, che non si fosse verificata la condizione per essere decorso il tempo prescritto, giusta la regola che il tempo non corre a chi resta ingiustamente impedito, e che si ha per adempito il fatto a fa-
19 vore di quello che non sa che portato sia al suo adempimento il fatto; In simil guisa promiscuamente insegnano per il Testo *in cap. cum non stat. de regul. Iuris Politi. tit. de Iudic. differt.* 12. *Tom.* 1. *num.* 61. *vers.* Ideoque comprehendi debet regula quod impedito et agere non valenti non currit tempus *Ruota di Roma nelle Recent. decis.* 6. *n.* 6. *p.* 11., *e p.* 16. *decis.* 316. *num.* 8. *vers.* Unde conditio dicitur ad impleta, dum per se non stat quominus adimpleatur.

E quando per la parte del renitente, e del contumace si ha inconseguenza sempre per eseguiro il fatto, non ostanre che sia passato il termine prefisso, il quale non per altro è decorso inutilmente, se non per quella ingiusta colpa, e ne-
20 gligenza che la naturale equità non soffre che recar possa ad altrui nocumento, inerendo ad altra regola di cui dopo il Testo nella *L. si merces §. culpae ff. de Locat. Michalor. de Fratr. part.* 3. *cap.* 36. *num.* 39. *Surd. decis.* 94. *num.* 2. *Costantin. Vot. decis.* 489. *num.* 3. *e* 4. *et Vot.* 505. *n.* 24.

Questo discorso, tendente, come si è accennato a porre in essere un secondo indipendente fondamenro diretto a garantire il Sig. Cavalier V. dai pregiudizi della liberamente adita Eredità per quanto meritasse tutta la considerazione, e non lasciasse di fare nell'animo nostro grande impressione, tutta volta non si credè necessario di approfondare sopra il medesimo la riflessione per elevarlo al grado di decisione, avendolo creduto superfluo, quando altronde per il primo fondamento eramo rimasti persuasi a favore del Sig. Cavalier V. della competenza del Benefizio della restituzione *in Integrum*

sopra

sopra di cui unicamente venne fissata la ragione di decidere, seguendo il lodevole stile e consuetudine dei Supremi Tri-
21 bunali di non portare la Decisione a questioni subalterne, rese inutili da un ispezione pregiudiciale, di cui fanno fede la *Liburnen. seu Neapolitana Venditionis frumenti* 12. *Luglio* 1754. *d' avanti il già Sig. Aud. Giuseppe Bizzarrini Relat. Art.* 3. *pag.* 32. §. 133. *e la Florentina Revocationis Syndacatus, et Capturae* 28. *Aprile* 1779. *d. av. il Sig. Aud. Gio. Battista Gaulard. pag.* 6. §. *furono attentamente da Me, e nelle istesse individuali circostanze la precitata Volaterrana Restitutionis in Integrum del dì* 27. *Settembre* 1776. *pag.* 4. §. *In questa disputa.*

Noi non abbiamo creduto di doversi ulteriormente trattenere. E così ambe le parti informando fu risoluto.

Gio. Bened. Brichieri Colombi Aud. di Ruota, e Relat.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

Anton' Maria Cercignani Aud. di Ruota.

DECISIO XLV.

FLORENTINA SEU PISANA PATRITIATUS.

Die 5. Martii 1790.

ARGUMENTUM.

Identitas Familiae non succedendi causa, sed tantum ad assequendum Patritiatus Ordinem comprobanda, ex minus perfectis probationibus, atque ex levibus conjecturis concluditur; Quamobrem Personae identitas ex singulari ejusdem nomine, quod deinceps in agnomen derivarit, optime desumi judicatur, praesertim si stemma cum altera familia, de cuius identitate quaestio est, unum fuisse comperiatur. Ubique vero hac in decisione percrebrescit Sententia, ad indulgendos honores probationes coarctari.

SUMMARIUM

1. *Probatio expetita ad cooptationem in Patritiorum collegium minus perfecta valet.*
2. *Personarum identitas constituitur ex singularitate nominis quod et agnomen indicet.*
„ *Precipue si de re antiquissima, et de nobilitate probanda sit quaestio. n. 3.*
„ *Nomenque fuerit desumptum ex cura extraordinaria nonnullius ex Ascendentibus, qui in album Baptismatis abavum usque inscribendum curaverit.*
5. *Stemmatis identitas ad identitatem familiae, praecipue ut nobilitas acquiratur, maximi habetur, ita ut in oppugnantes onus contrariae probationis transferat.*
6. *Ad identitatem personae concludendam sufficit nomen, atque alia duo indicia huic accedentia.*
7. *In remotissimis semiplena valet probatio.*
8. *Nupsisse praeclaris, inclytaeque nobilitatis faeminis, pollens est nobilitatis argumentum.*
9. *Patria de Nobilitate Lex anni 1750. probationum genus minime taxative praescribit.*
10. *Artium vilium exercitium nullum affert Descendentium nobilitati per Antiquissimos ac nobiles Parentes quaesitae.*

Giustamente bramoso il Sig. Cav. Giovan Vincenzio Cosi del Vollia di assicurare, e rendere anche al pubblico Manifesto il lustro e valutatissimo pregio dell' antichità della sua Prosapia, per l'effetto di conseguir un tal lodevolissimo fine comparve d'avanti alla Regia Deputazione per il regolamento della Nobiltà del Dominio e Gran-Ducato Toscano facendo reverente Istanza che la detta sua Famiglia, quantunque fino dall' anno 1645. stabilita nella Città di Pisa da Piero Cosi Bisavo del Postulante, che essendo fino dal momento del suo arrivo in detta Città stato riconosciuto come persona assai ben nata, e degna di molta considerazione, fu poi nell' anno 1657. ascritto alla Cittadinanza, e nell' anno 1680. alla Nobiltà Pisana, fosse riconosciuta come provenientè dalla non meno antica, che Nobil Famiglia de Cosi esistita nei più remoti tempi in questa nostra Città di Firenze, e che venendo come tale dichiarata, fosse registrata e descritta fra le altre

altre Famiglie Nobili Fiorentine che godono dell' Onore distinto del Patriziato: con presentare a tenore degli Ordini d' avanti a quel rispettabilissimo consesso quei Documenti e Giustificazioni che Egli credette sufficienti a provare la sua intenzione.

Ma di tal peso non comparvero a quei meritissimi soggetti le prove addotte, e non si trovarono perciò in grado di procedere alla dimandata dichiarazione. Quindi considerando il mentovato Sig. Cav. che non lieve pregiudizio da una tale denegazione risentire potevano, non tanto la propria, quanto ancora le altre Nobilissime Famiglie, con le quali Egli si trova strettamente congiunto; per ovviare al medesimo determinò di ricorrere al fonte della Giustizia, e dell' Equità con porgere Supplica al Real Padrone, in cui faceva riverente Istanza, perchè la cognizione del presente affare rimesso fosse al Giudiciario esame di un qualchè Tribunale, o di uno, o più Giudici Legali a piacimento e scelta di Sua Altezza Reale.

Fu la detta Supplica rimessa secondo il consueto stile alla Deputazione medesima; In seguito della di cui Informazione, non ostante qualchè difficoltà promossa dalla detta Deputazione contro la fatta domanda piacque al benefico Sovrano di far godere al Supplicante i consueti effetti della Regia Clemenza, con essersi degnata di delegare la cognizione di questo Affare agli Auditori del primo Turno della Ruota Fiorentina, con benignissimo suo Rescritto del dì 10. Ottobre 1789. del seguente tenore „ Il primo Turno della Ruota prenda in esame le prove delle „ quali si tratta, e faccia quelle dichiarazioni, che crederà „ di giustizia, non ostante ec. „

Intrapreso per tanto da Noi in esecuzione dei Veneratissimi Sovrani comandi con la dovuta Attenzione l' esame di questo Affare, doppo aver fatte le più mature considerazioni tanto sopra ai fondamenti proposti in prova del proprio Assunto per la parte del Sig. Cav. Cosi, quanto sopra alle difficoltà che contro di Lui erano state già rilevate dalla rispettabilissima Deputazione: siamo rimasti concordemente persuasi della buona ragione che assiste il predetto Sig. Cavaliere, ed abbiamo fermamente creduto di dover per giustizia dichiarare, conforme abbiamo nella nostra Sentenza in questo stesso giorno proferita dichiarato, essere stata dal predetto Sig. Cav. Giovanni Vincenzio Cosi del

del Vollia con sufficienti prove dimostrata, e conclusa per l'effetto di godere della Nobiltà Patrizia di questa nostra Città di Firenze, l'identità di detta sua Famiglia Cosi di Vollia, con l'antica Famiglia Cosi di Firenze mediante la descendenza del detto Sig. Cav. Giovan Vincenzio dal Sig. Cav. Piero di Giovan Vincenzio, di Piero, di Domenico, di Pasquino, di Bartolommeo, di Pasquino, di Piero di Coso, di Francesco di Coso, il qual Francesco risiedè Gonfaloniere di Giustizia della Repubblica Fiorentina l'anno 1362. e detto Coso di Francesco di Coso fu squittinato, e vinto per i tre maggiori Ufizzi della stessa Repubblica mediante una delle tre Arti Maggiori negl' anni 1381., 1391., e 1414. e perciò essersi dovuta, e doversi in vigore della presente dichiarazione, e Sentenza della Deputazione sopra al Regolamento della Nobiltà ammettere, e descrivere la predetta Famiglia Cosi Del Vollia, ed il precitato Sig. Cavalier Vincenzio, e suoi legittimi Descendenti Maschi di Maschio nel numero, e fra le Famiglie Nobili, e Patrizie di queste Città di Firenze.

Dovendo adesso render ragione, e manifestare i motivi di questo nostro sentimento, prima d'inoltrarci nell'esame delle prove per la parte del Sig. Cavaliere Cosi in giustificazione del propio assunto allegate, convien premettere un principio certo, ed indubitato dall'uniforme consenso dei Dottori approvato e stabilito per massima, e come tale dai Tribunali ricevuto, che nelle Controversie per ben risolverle debbesi sempre aver principalmente in mira da qualunque Giudice quell'Oggetto, per cui le medesime vengono promosse: che se questo manifestamente si scorge vantaggioso bensì al postulante, ma niente per altro, nè anche in minima parte, pregiudiciale e lesivo dell'interesse di alcuno: si rallenta il rigore delle prove, nè queste si ricercano così rigorose, e concludenti, conforme si richiederebbero in un caso diverso: e si ammettono, e credonsi sufficienti anche le prove più leggiere, semipiene, e meno perfette. Quindi trattandosi nel presente di Diritti semplicemente Onorifici, e di ammissione ad un rango più distinto di Nobiltà, e richiedendo il Postulante, che certamente discende da una Famiglia, quale è nel pacifico possesso della Nobiltà da più di un secolo, di esser riconosciuto come proveniente da altra Famiglia che godeva di un tale Onore anche da più secoli indietro, nè proponendosi la questione

della

della Descendenza per ottenere la succeffione nei Beni, o per qualunque altro Effetto, che ridondar poffa in pregiudizio di alcuno; Anche le prove meno perfette, ed equivoche debbono averfi in confiderazione e reputarfi baftanti: ed il dubbio fteffo favorisce l'Attore, e serve al medefimo di prova perfetta, e completa: Così fra i molti Dot-
1 tori che potrebbonsi allegare nei preciſiſſimi termini della queftione che cade sotto l'esame, puntualmente fermano fra i Consulenti *Anfald. Conf.* 138. *num.* 57., 113., *et* 381., *Cephal. Conf.* 237. *num.* 25. *et* 26. *Sadarin. Refponf.* 29. *n.* 25. *Pignattell. Confultation. Canon.*, *Confultation.* 98. *num.* 44. *tom.* 6. *Torre Variar. tom.* 2., *Mifcellan. part.* 1. *tit.* 12. *quaeft.* 17. *num.* 24., *Dondeus Confultation.* 27. *num.* 2. *in fin. et num.* 5. *Cardinal. de Luca De Praeeminentiis difc.* 32. *num.* 16., *et* 17. *ottimamente il dotto Valenzuola citato dal de Marinis ad Revert. Obfervat. ad decif.* 420. *num.* 10 „ ibi „ In hac materia cooptationis ad Collegium
„ semper in dubio iudicandum pro eo qui ad Collegium coo-
„ prari petit ec. primo in dubio eft indicandum pro parte quae
„ nemini eft onerosa: secundo quia in eo quod nemini prae-
„ iudicat levior via eft sequenda: tertio quia quod mihi pro-
„ deft, et tibi non nocet debet obtineri: quarto quia honor
„ Collegii eft ut plenum fit hominibus quae omnia in ma-
„ teria sedilium expendunt *de Franchis etc.* et his addo reli-
„ gioſiſſimum D. Regentem *Valenzuola Conf.* 90. *a num.* 196.
„ *infin.* ubi iuribus et rationibus modo relatis, Dei, et sancto-
„ rum preceptis Iudices monet ut in huiusmodi Caufis no-
„ bilitari semper cum magna aequitate ad partium favorem Iu-
„ dicare debeant „ fra i *Trattatifti Efcobar. de Puritate, et nobilitate probanda part.* 2. *quaeft.* 8. *num.* 87., *Paradifi de Nobilitate tom.* 1. *part.* 3. *cap.* 1. *num.* 4. *de Luca de Linea Legali part.* 1. *artic.* 25. *num.* 19. *beniffimo parimente il Carleval. de Iudiciis lib.* 1. *tit.* 2. *difput.* 3. *num.* 7. ove così fi esprime „ Non gravabor admonere tam eos, qui
„ probationes teftesque recepturi sunt, quam illos qui de fi-
„ milibus Caufis sunt cognituri, easque iudicaturi: in primis
„ has Causas in quibus nullius detrimentum versat ec. Si in
„ favorem Actoris pronuncietur, maximum autem fi contra
„ ipsum: et per consequens benigne, et non rigide, et nec ama-
„ re, et tamquam inter infeftos effe tractandas iuxta egregiam
„ animadverfionem Baldi ec. *fra i Decidenti de Franchis dec. S. Confilii. Neapo. dec.* 2. *num.* 28. *in fine*, *et dec.* 207. *num.* 8.,

Dexart.

Dexart. decis. Sardiniae dec. 64. *num.* 12., 13., *Rota cor. Seraph. dec.* 162. *num.* 3. *cor. Mantica* 275. *num.* 5. *& seqq. cor. Caval. dec.* 6. *num.* 9., *et. decis.* 440. *num. fin. pienamente la Ruota nostra Fio. presso al Conti dec. Flo.* 88. *n.* 54.
„ ibi „ In hac enim materia, in qua admissio, vel reintegratio ad gradus Nobiles, et honorificos nemini praeiudi-
„ cat, et valde favorabilis est petenti, cui nominibusque eius
„ maxime iniuriosa, et praeiudicialis esset exlcusio, et rejectio:
„ cum magna aequitate ad favorem potentis iudicandum est pro
„ augendo numero Nobilium adeo ut probationes etiam se-
„ miplenae, et imperfectae pro ea admittantur, et in pro-
„ bationum conflictu semper praevalere debent illae quae pro
„ nobilitate adducuntur. E nei tempi a Noi più prossimi alla
„ sopraccitata decisione riportandosi nella *Flo. seu Cosentina praetens. Fideicomm. de Cavalcantibus* 1. *Ottobr.* 1751. *cor. Venturini part.* 1. §. 14. „ ibi „ Per verità osservavamo
„ questi principj molto avvedutamente, e prudentemente a-
„ dattati anche nella questione che si agita *sopra all' Identi-*
„ *tà in genere di una Famiglia*: imperocchè se questa dall'
„ Attore si pretenda all' effetto solamente di godere la Nobiltà,
„ diritti puramente onorifici, ed un qualchè decoroso Posto d'
„ un Agnazione ha meno di forza in queste circostanze il rigore
„ delle prove; non son queste con tanto severa critica riguarda-
„ te dal Giudice; ma le medesime ancorchè equivoche si han-
„ no in considerazione: e il dubbio stesso favorisce l' Attore
„ come con molte ragioni prova in questo proposito il *De*
„ *Marinis*, e di questo stile di giudicare senza inutilmente
„ trascrivere altre precise autorità pienamente ne attesta la
„ *Ruota nostra avanti l' Aud. Conti ec.*

Con la scorta di questa sicurissima massima d' aversi sempre presente da chi esaminare, e risolver debbe somiglianti questioni, passando a discorrere sopra alla domanda fatta dal Sig. Cav. Cosi di essere riconosciuto come Descendente dalla Nobilissima Famiglia de' Cosi di Firenze, convien premettere come era Notorio, e fuori d' ogni Ombra di dubbio che nei secoli più remoti, ed in specie nel secolo decimo terzo, decimo quarto, e decimo quinto era fiorita in Firenze una Nobil Famiglia denominata dei Cosi, della quale fanno onorata menzione gli Scrittori delle Cose Fiorentine che la riconoscono come una derivazione e Consorterìa della Nobilissima Famiglia degli Adimari: conforme fra gli

altri

altri ne attesta Piero Buoninsegni nella sua Istoria Fiorentina pag. 25. riportato dal *Padre Richa nella Lezione 3. del Tom. 7. part.* 2. sopra all' antica Chiesa Parrocchiale detta di S. Maria Nepotum Cosae che in oggi più non esiste, e come con l' Istessa chiarezza resulta dal Priorista che compilato dal celebre Antiquario fu Sig. Abate Lorenzo Mariani, si conserva di presente nell' Archivio della Segreterìa di Palazzo detto delle Riformagioni, dove a carte 76. del Tom. I. si citano alcune Autentiche Scritture nelle quali leggesi nominato „ Catelanus Cosae de Cosis „ Catelanus Rinieri Cosae „ come Testimoni in due diversi Contratti degli Anni 1293. *e* 1294.

Era principalmente fuori d' ogni Controversia che erano di fatto esistiti fra gli altri Individui della predetta Famiglia un Francesco di Coso, che fu Gonfaloniere della Repubblica Fiorentina nell' anno 1362., ed un Coso figlio del detto Francesco di Coso squittinato, e vinto per i tre maggiori Uffizj della detta Repubblica negl' anni 1381. 1391., e 1414., e descritto con barbara frase come uno di quegli che esercitavano la Professione di Lanaiuolo „ Chosus Francisci Chosi Lanajolus „ e che nell' Anno 1414 risiedè come uno dei Consoli dell' Arte stessa, conforme con autentici Documenti estratti dal detto Pubblico Archivio delle Riformagioni è stato pienamente giustificato.

E' certo parimente in fatto, che è stato al mondo un Pasquino di Bartolommeo di Pasquino di Piero di Coso, nato, e battezzato nel dì primo di Febbraio dell' anno 1568. conforme resulta dalla Fede del suo Battesimo estratta in forma autentica dai Libri Parrocchiali della Pieve di S. Lorenzo a Dicceto Distretto del Ponte a Sieve, nella quale leggonsi espressamente oltre al Nome imposto al detto Pasquino, il Nome ancora di quattro ascendenti del medesimo dal Lato Paterno di Bartolommeo Padre cioè, di di Pasquino Avo, di Piero Proavo, e finalmente di Coso Abavo: siccome è egualmente fuori di dubbio per essere stato con autentici Documenti pienamente provato, che da questo Pasquino di Bartolommeo per legittima successione il Sig. Cav. Giovan Vincenzio Cosi discende.

Restava dunque unicamente da vedersi, se quel Coso Padre di Piero che il detto Sig. Cavalier riconosce come uno dei suoi Autori esser potesse quello stesso Coso di Francesco che ha goduto anch' Esso, non meno che Francesco suo

Padre gli Onori della Repubblica di sopra mentovati : e se nelle circoſtanze del Caso, e per l'unico fine ed effetto per cui da Eſſo ſi ſoſtiene, ed allega la Identità della Persona, ed in conseguenza anche della Famiglia, esaminate le giuſtificazioni che ſi portavano, con quella discretezza, che secondo ciò che ſi è sul bel principio dimoſtrato, di ragione ſi conviene, reputar ſi doveſſero sufficienti per concludere e dimoſtrare quanto baſta la suppoſta identità.

Conſideravamo per tanto, che era ſtato pienamente con i Documenti Autentici negli Atti, prodotti giuſtificato, che nella Illuſtre Famiglia de' Coſi Fiorentina nei secoli decimo terzo, decimo quarto, e decimo quinto il nome di Coso serviva di *Nome*, e di *Cognome ;* e anche non vi è verun riscontro, che in detti secoli un *tal Nome Coſo* ſia ſtato Nome proprio di alcuna Persona ed usato per dimoſtrare verun altro particolare Individuo fuori di alcuni Individui della Famiglia de' Coſi, che solo ſi veggono deſignati con queſto particolariſſimo Nome, che era proprio, e speciale della predetta Famiglia conforme per la verità coſtantemente aſſerivano in un loro ben ragionato Atteſtato avanti di Noi prodotto due degniſſimi Sacerdoti, cioè il Sig. Carlo Petraj Aiuto del Direttore del Real Archivio Diplomatico, ed il Sig. Aleſſandro Ducci Impiegato nel suddetto Real'Archivio, e meritevoliſſimo di tutta la fede non meno per la notoria probità del loro Carattere, che per la riconosciuta pratica che hanno nelle Carte antiche, e per la piena cognizione delle memorie antiche tanto pubbliche, che private della noſtra Città. Onde attesa la specialiſſima particolarità del predetto Nome non volgare, e non usato, ma certamente ſingolare, può con ragione dirſi che nel Caso presente concorra una doppia dimoſtrazione della Identità della Persona: conſiſtendo la prima nel Nome, e la seconda nella Circoſtanza della doppia indicazione anche del Cognome che appella al genere, e nella ſingolarità che forma un' altra dimoſtrazione secondo la
a dottrina del celebre Gloſſatore *Accurſio* che allega l' esempio del suo servitore chiamato *Gallopreſſo in leg. hac conſultiſſima C. Qui Teſtam. facere poſſunt in verbo & Indicia Tuſc. pratica. Concluſ. litt.* I. *concl.* 3. *num.* 28., *et litt.* P. *concl.* 368. *num.* 18. *e più diſtintamente nei termini ſteſſi della noſtra queſtione l' Eſcobar de puritate, et*

Nobili-

Nobilitate probanda quaest. 16. §. 3. *de Identitate Personae n.* 13. *et. seq.* „ Secundo intelligunt DD. supradictam com-
„ munem Sententiam, ut identitas nominis tunc praesumatur
„ ex proprii Nominis identitate, cum nomen fuerit singula-
„ re ut exemplum assignant in nomine Galloprestus, Accursii
„ Famulus, in quo ipse exemplificavit *in leg. hac Consul-*
„ *tissima etc.* vel ut voluit Cinus fuit Bidellus Azonis ut re-
„ fert *Pacian. Cap.* 15. *num.* 50. ubi multis numeris seqq.
„ hanc fundat opinionem *Farin. verbo identitas num.* 14. *ubi*
„ *cum eodem Pacian. dicto Cap.* 15. *num.* 54. docuit quid sit
„ presumendum, dum nomen non est omnino vulgare, nec
„ singulare, sed in quodam medio existens, nempe ut hac
„ in specie identitas in civilibus praesumatur, in criminali-
„ bus vero non ita, nisi ad inquirendum, seu torquendum,
„ alia existenti praesumptione, et quod servari debeat in
„ probanda identitate rei, quae nomen habet singulare vo-
„ luit *ex Menochio etc.* Ratio est quia ipsa singularitas nomi-
„ nis loco sufficientis habetur demonstrationis, cum eius du-
„ plicatio praesumi non valeat, nec sit in iuris, nec ho-
„ minis consideratione *Test. etc.* Et haec nominis singulari-
„ tas accipienda est respectu usus, et frequentiae nominum
„ cuiusque Civitatis seu oppidi, quia hic singulare erit no-
„ men, quod alibi frequens et commune est *Arg. Leg. etc.*
„ Et ideo si nomen singulare fuerit appositum ex quadam
„ peculiari ratione ad melius signandum hominem, seu ex
„ aliquo eventu, dicto, aut facto, aut similitudine Vulgo
„ *Nombre postico*, ut probat ex sacrae Paginae litteris *Pere-*
„ *zius De Lara etc. ubi ait*, quod nomina imponuntur a pro-
„ prietate rerum, vel ab eventu, vel ex aliquo dono gra-
„ tiae et utriusque ostendit exempla, nominis Identitas plene
„ per illud probata manebit, et ex praedicta ratione et DD.
„ superins adductis, et conveniunt tradita per *Vivium*. Ex
„ quibus illud certissimum est quod ex nomine proprio as-
„ que alia demonstratione identitas hominis nullo modo pro-
„ bari poterit, quia si loquamur de nominibus vulguaribus in-
„ dubitabile est ex eorum multitudine, et varietate, incertum
„ est, an hic Ioannes, seu hic Petrus sit, de quo quaeritur,
„ nec tunc erit necesse nominum pluralitatem probari, quia
„ per se stat, omni in loco plures horum nominum existere
„ *ex Text. etc.* E proseguendo il soprallodato Autore il suo
discorso al num. 20. così esprime „ Si vero de singulari
„ nomine dicimus quod eius potest praesumi identitas non ex

D 2 „ no-

„ nomine tantum, sed simul ex ſingularitate quae cum eo „ concurrit, et speciatim hominem demonſtrat: et qui *tali* „ *nomine identitatem probaverit plene ſuam oſtendet intentio-* „ *nem*, „ ed al num. 40. afferma di non aver trovato contradittore a queſta giuſtiſſima regola „ ivi „ Et vere neminem „ contradicentem video, dum Persona apparet ex nomine, „ et Cognomine, seu ex duabus saltem demonſtrationibus *aut* „ *ex ſingulari nomine*, quia in his specibus omnes fatentur „ quod identitas satis etiam in paenalibus manet demontrata „ ſi non aperte conſtet alios fuiſſe eiusdem nominis, et cum „ iisdem demonſtrationibus „ bene ancora la *Ruota Romana coram Ratt. dec.* 226. *num.* 12. *et ſeq.* „ ivi „ Absque eo „ quod ad enervandam vim probationis, resultantis ex prae- „ dictis publicis Inſtrumentis, relevare potuerint plures exceptio- „ nes quas Ven-Linguae Defensores quaerentes nodum in scir- „ po, rigorosa nimis censura promovebant. Et quidem non „ officiebat, in gradu Americhetti pro comuni ſtipite praefixi, „ deficiat cognomen de Saracinis, ex quo inferebatur, quod „ ſtante poſſibili exiſtentia plurium personarum eiusdem no- „ minis *Americhetti* remaneat incertum, an Seracinus, et Tur- „ chius de Seracinis duos Controversos Columnellos effor- „ mantes, ſint Filii dicti Americhetti, de quo absque cogno- „ mini expreſſione loquitur Inſtrumentum Anni 1204. ultra „ quod enim anteactis saeculis, quibus in humanis degebat „ Americhettus, Familiarum cognomina non erant adhuc in „ usu, et non raro Nomen Patris tranſibat in Cognomen Fa- „ miliae, ut animadvertit *Rota etc.* adhuc removebatur diffi- „ cultas ex quo Fortunius ultimus Patronus descendens incon- „ trovertibiliter ab Americhetto, erat de Familia Saracina, ac „ propterea de eadem Familia Saracina dicendum eſt quod fue- „ rit Americhettus, a quo sumpſit originem descendentia „ Saracini, et Turchii. „

„ Praesertim quia pluralitati Personarum eiusdem nomi- „ nis adversatur contraria iuris praesumptio ut firmat deciſio, „ quae revidetur §. *Idque*, atque huiusmodi iuris praesumptio „ eo certius militare debet in praesenti hipoteſi, in qua tum „ nomen Americhetti Patris, tum nomina Filiorum, et Ne- „ potum videlicet *Saracino Ildobrandino Turchio Caponſacco*, „ sunt nomina ſingularia, quae nec obvia, nec de facili repe- „ riri poterant in alia Familia: Haec autem ſingularitas nomi- „ nis de per se sola excludit pluralitatem Personarum, et „ quoties conſtat, Turchium, Saracinum, et respective Nepo-

„ tes

„ tes Americhetti, et indubitanter fuiſſe de Familia Saracini,
„ toties eiusdem Familiae identitas verificata remanet in A-
„ merichetto, quia nomen quando eſt ſingulare, supplet vices
„ Cognominis, et alterius demonſtrationis, dum sub inuſitato
„ nomine non ita de facili contingere poteſt aequivocatio,
„ aut duplicatio Perſonarum, ut originaliter docet *Accur-*
„ *ſius etc.*

Dimoſtrazione che debbe ſpecialmente conſiderarſi, ed ammet-
terſi come una ſufficientiſſima prova di Identità, quan-
do trattaſi di cosa molto antica, ed al ſemplice e nudo
3 effetto di provare l'originaria Nobiltà, oggetto che non ri-
chiede una prova molto rigorosa, conforme bene conclude
Eſcobar. nella ſopracitata quaeſt. 16. §. 3. *num.* 42. *in fine*.

Nè potemmo valutare l'obietto ſtato propoſto che la Voce „ Coso „ altro non ſignifichi che il Nome proprio diminutivo, e ſincopato di „ Niccoloso „ Poichè oltre al non addurſi di queſta gratuita suppoſizione veruna prova, venivamo al contrario aſſicurati dalla coſtante aſſerzione dei predetti dotti antiquari Ducci, e Petraj nel loro Atteſtato di sopra indicato, che secondo il loro giudizio, e per la pratica che hanno degl'antichi docementi non è da crederſi che il Nome di „ Coso „ poſſa eſſere ſtato mai l'iſteſſo di quello di „ Niccoloso „ nè usato in modo di ſincope, e di abbreviatura invece del detto nome di „ *Niccoloso* „ credendo eglino che queſto Nome di Coso, qualunque ſia ſtata la sua derivazione ed etimologia, ſia sempre ſtato un Nome differente da quello di Niccoloso, e diſtintivo di un altra Persona affatto diversa. Facendo di più oſſervare che secondo gli antichi monumenti da loro veduti, ed in specie, secondo ciò, che in un antico Libro intitolato „ Nomi proprj 79. „ eſiſtente nel Pubblico Archivio delle Riformagioni, e contenente la serie de Nomi proprj delle Famiglie, trovaſi *a c.* 287. regiſtrato, queſto Nome Niccoloso comincia a vederſi soltanto usato nel principio del Secolo XIV. e nella sola Famiglia de Cambi Tigliambuſti, quando già eſiſteva fino da un Secolo precedente la Famiglie de Coſi derivante appunto da un Individuo denominato, e diſtinto con il Nome di Coso.

Un altro riscontro di queſta Identità ci veniva somminiſtrato dal vedere che Bartolommeo Padre di quel Pasquino nato e battezzato, conforme ſi è di sopra notatato, nell'anno 1562, non ſi contentò di far regiſtrare nel
Libro

Libro Battesimale il solo Nome suo, e di Pasquino suo Padre, ed Avo del Neonato, conforme suole regolarmente in simili descrizioni praticarsi, ma fu sollecito di far registrare i Nomi ancora di Pietro Proavo, e di Coso Abavo, conforme si è di sopra parimente accennato.

Questa straordinarissima diligenza non solita praticarsi nelle Famiglie anche più riguardevoli in tali circostanze, non che fra le Famiglie del basso Popolo dava tutto il luogo a credere, che il detto Bartolommeo, quale verisimilmente altro fine nel ciò fare aver non poteva, consapevole della Nobiltà originaria della antichissima sua prosapia, accortamente pensasse di lasciare con una tal distinta descrizione dei propri Antenati una sicura traccia che servir potesse presso ai Posteri di convincente riprova e dimostrazione della sua derivazione da Coso di Francesco della Famiglia de Cosi esistita con lustro in Firenze. Prova che viene confermata dalla proporzionata corrispondenza delle Epoche, e dalla distanza che passa fra il detto Coso di Francesco della di cui esistenza abbiamo memorie fino alla metà del Secolo decimo quinto, e la nascita di Pasquino suo Abnepote certamente seguita nell'anno 1562.

3

Una tal prova poi allegata nelle stessissime circostanze del caso di dovere giustificare l'Identità della Persona, e Famiglia, ricavata dal leggersi nei Libri Battesimali più moderni specificamente indicati i nomi degli Ascendenti più remoti del Battezzato, fu riconosciuta per legittima, e pienamente concludente, e più che bastante, per ammettere all'onore del Patriziato la Nobil Famiglia Griffoli originaria della Città di Siena, e da quattro Secoli indietro stabilita nella Terra di Lucignano di Val di Chiane.

Poichè avendo il Sig. Cavalier Felice del Sig. Iacopo Griffoli unico rampollo di quell' illustre famiglia fatta nell' anno 1778. la sua istanza alla Regia deputazione per il regolamento della Nobiltà per esser riconosciuto come descendente da un Messer Cristofano, di Giacomo, di Messer Griffolo quale riconosce per stipite della sua Prosapia: dopo aver giustificato con autentici Documenti che nell' anno 1441. esisteva in Siena un Messer Cristofano di Giacomo di Messer Griffolo, e che questi goduti avevano dei primi onori di quella repubblica, e che per causa delle Fazioni che quasi continovamente lacerarono quella infelice Città, detto Cristofano era stato da essa sbandito: per dimostrare

la sua

la sua provenienza dal detto Cristofano si valse delle fedi del Battesimo degli antenati suoi più recenti nelle quali il nome del detto Cristofono, leggevasi indicato.

Non potendo di fatto detto Sig. Cavaliere Felice produrre le fedi di Nascita dei Figli, Nipoti, e Pronipoti del detto Cristofano per la deficienza dei Libri Battesimali anteriori al Secolo decimo sesto, supplì ad una tal mancanza con produrre in quella vece diverse fedi autenticamente estratte dai Libri Battesimeli della insigne Collegiato di S. Michele Arcangiolo di detta terra di Lucignano, in una delle quali dell'anno 1554. trovavasi registrato il Battesimo „ di Girolamo Romolo Figlio di Felice, di Gio.
„ di Matteo, di Pietro di Cristofano „ ed in un'altra del dì
„ 4. Gennajo 1590. leggevasi il Nome di „ Verenzia Figlia
„ di Messer Pietro di Felice, di Momo Griffoli, la Madre,
„ Maria Gammilla donna di detto Messer Pietro di Lucigna-
„ no ambidue. „

Avendo pertanto detto Sig. Cavalier Griffoli per mezzo dei predetti autentici, ed irrefragabili documenti giustificato, che Girolamo Romolo uno dei sui Ascendenti figlio di Felice di Girolamo descendeva da un Cristofano, e che il sopraddetto Felice di Giomo, o sia di Momo, che vuol dire di Girolamo, giacchè come tutti sanno i primi due nomi non sono che una sincope, o abbreviatura del terzo Nome adottata dall'uso del volgo, ma suonano l'istesso, chiamavasi dei Griffoli niente dubitarono e giustamente credettero i meritissimi Signori della Deputazione composta allora dei soggetti riguardevoli per il sapere, fra i quali ci piace particolarmente di rammentare il chiarissimo Sig. Cavalier Prior Pier Francesco De Morelli uno degli Auditori della nostra Ruota, stato poi per i suoi meriti annoverato fra i Consiglieri di Grazia, e di Giustizia di S. A. R., credettero dico che restasse esuberantemente giustificata la descendenza del detto Sig. Cavaliere Felice Griffoli, e della sua Famiglia da quel Messer Cristofano di Giacomo di Messer Griffolo che goduti aveva gl'onori della Senese Repubblica, e che meritasse per ciò la predetta Famiglia Griffoli stabilita in Lucignano di esser riconosciuta come derivante dall'antica, e nobilissima Famiglia Griffoli di Siena, e registrata fra le Famiglie Patrizie Senesi: conforme lo fu per Decreto nell'anno 1778. dalla detta Deputazione proferito, e mandato ad esecuzione. Essendo stata la predetta di-

chia-

chiarazione applaudita dall' inclita Nobiltà Senese, la quale immediatamente ristabilì il predetto Sig. Cavalier Griffoli nel pieno possesso di tutte quelle onoranze che al tempo della Repubblica goduto avevano i di Lui Antenati nella Patria comune.

Gl' indicati riscontri da per se soli sembrar dovevano più che sufficienti per provare nelle Circostanze del Caso l' identità della Persona di Coso e della Famiglia de' Cosi, conforme tali reputati furono dalla Deputazione rispetto alla famiglia Grifoli. Ma non mancavano nel caso presente altri riscontri che sempre più confermar ci doveano nel sentimento che il Sig. Cavaliere Cosi avesse pienamente conclusa la prova del proprio assunto.

Poichè oltre all' osservazione, che verso quell' istesso tempo in cui non trovasi più memoria dell' esistenza di Coso di Francesco in Firenze, si trova esistito nel distretto del Ponte a Sieve Piero di Coso indubitato ascendente del predetto Sig. Cavalier Giovan Vincenzio; Oltre ad essere stato sufficientemente giustificato, che nella Famiglia Cosi è stata costante la tradizione dell' antica sua Origine dalla Città di Firenze, e del Lanificio in cui nel detto Paese del Ponte a Sieve si erano esercitati tanto il detto Piero, quanto i suoi Descendenti; Vi concorre ancora l' importantissima circostanza dell' Identità dell' Arme, o sia stemma Gentilizio, sempre usato dalla Famiglia Cosi esistente prima nel Ponte a Sieve, e stabilita di poi in Pisa, con quella che usava l' antica Famiglia Cosi in Firenze.

A tutti gl' Antiquarj, e Dilettanti della Scienza Araldica della nostra Città è notissimo lo stemma Gentilizio della Famiglia de' Cosi di Firenze, quale si trova registrato in tutti i Libri chiamati Prioristi della Città, ed in particolare in quello più celebre, e dei predetti Antiquari più stimato, che esisteva prima presso ai Padri Teatini, e che presentemente ritrovasi nella Libreria Magliabechiana: e che vedesi tutta via scolpito nel Chiostro vecchio del Convento di S. Maria Novella sopra al Sepolcro di Catalano di Ranieri di Testa de' Cosi, e dipinto in un' antica Tavola d' Altare della Chiesa di S. Marco.

Questa Arme medesima di forma molto antica, e dei remoti tempi nei quali esisteva nel ponte a Sieve la Famiglia Cosi scorgevasi scolpita in pietra nella Parete dell' Arco della Cappella maggiore della Chiesa di S. Michele Arcan-

Arcangelo di detta Terra, dell' istessa grandezza e figura
di quella della Famiglia da Filicaja Patrona della Chiesa
predetta; ove ora più non esiste per essere stata la detta
Arme levata pochi Anni indietro in occasione della restau-
razione fatta alla medesima Chiesa, conforme attesta il Ca-
po Maestro Muratore, che fece il detto lavoro, quale nel
suo attestato giurato depone d'averla benissimo veduta, e
ne fa in esso un'esattissima descrizione, aggiungendo ancora
che per non esister più in quel Paese al tempo del detto
lavoro fatto nella detta Chiesa veruno della Famiglia de'
Cosi che si prendesse il minimo pensiero, ed aver potesse
interesse di conservarla, fu fatta in pezzi per servire di
Cemento alle Fabbriche: ed è lo stesso Gentilizio Stemma che
ha sempre usato la Famiglia Cosi fino dal tempo che si
stabilì in Pisa, che vedesi dipinto nel Convento del Sacro
Militar' Ordine di S. Stefano nella stessa Città, ove veggonsi
le Armi di tutte le Famiglie insignite dell' abito di quell'
Ordine, e che tuttavia si ritiene, ed usa dal Sig. Cavalier
Giovan Vincenzio.

Una tale Identità, e l'uso antico dell' Arme istessa è stata
sempre per i soli effetti onorifici, e per provar la Nobiltà
riputata come un riscontro molto forte, atto a dimostrare l'
Identità delle due Famiglie che adoperarono lo stesso Stem-
ma, e bastante per trasfondere il peso della prova chiarissi-
5 ma in chi prendesse l'impegno di sostenere il contrario,
conforme fermano *Bartolus in leg. Tutelas ff. de Capit. di-
minut. Chassaneus in Catalog. Gloriae mundi part.* 1. *Concl.*
41. *Io. Vincentius de Anna Alleg.* 57. *num.* 3. *Fabius de
Anna Cons.* 88. *Vol.* 1., *et Cons.* 110. *Vol.* 2. *Molina de
Hispan. Primogenit. lib.* 2. *Cap.* 14. *num.* 6., *Mascard. de
Probat. Concl.* 1179. *num.* 24., *et* 25., *Pelaez. a Mierez.
de Majorat.* 2. *part. quaest.* 7. *num.* 88. *Capicius Latro
Consult.* 134. *num.* 56. *Escobar. de Puritat. et Nobilitat.
proband. quaest.* 16. §. 2. *num.* 8. „ ibi „ Quare secundum
„ regulam traditam in §. praecedenti qui Familiae Cognomen
„ aut Arma fert habet suam intentionem fundatam, nec plu-
„ ra probare tenetur, sed contrarium volens diversitatem agna-
„ tionis, et Familiae probare specifice debet secundum *Iason
ec. Hoepingius de Iure Insignium sive Armorum prisco, et
novo Cap.* 1. *num.* 55., *et* 56. „ ibi „ facit tamen haec In-
„ signium et nominis communis quasi possessio nullum habens

„ contradictorem quamdam Iuris praesumptionem, ut onus
„ probandi in Adversarium transferatur „ e lo stesso conferma sotto il num. 95. dello stesso Capitolo.

Or se giusta, e ragionevole è la regola comunemente stabilita dai Dottori, e ricevuta ne Tribunali che per concludere la prova dell'Identità di una Persona reputar debbesi sufficiente il nome unito a due altri segni qualunque sieno,
6 dedotti, dalla Patria, o dall'Arte, ò da qualunque altro accidente, come insegnano seguitando la dottrina del *Bartolo in Leg. Demonstratio falsa* 17. *ff. de Condition.*, *et Demonstrat. Menoch. de Praesumpt. lib.* 6. *Praesumpt.* 15. *num.* 40. *Capic. Latro. Consul.* 134. *num.* 53. *Rota Rom. cor. Buratto dec.* 633. *num.* 10., *et in Nuperrimis dec.* 120. *num.* 9. *et* 10., *Rota Flo. apud de Comitib. dec. Flo.* 27. *num.* 6. Molto più dir doveasi pienamente conclusa una tal prova nel nostro caso, in cui oltre al nome che serviva ancor di cognome agli Individui della Famiglia di cui si tratta, e che attesa la sua singolarità, questa sola, ed unica specialissima circostanza era stata sempre reputata bastante per determinare l'identità di una Persona esistita più di quattro Secoli indietro; Vi concorreva ancora l'esercizio dell'Ar-
7 te, e l'uso dello stesso Gentilizio Stemma, cose tutte che sempre più confermavano la detta prova, e la rendevano di quella morale o certezza, ò somma probabilità che sola può esigersi in cose così remote *Rota cor. Ratto dec.* 196. *num.* 3. *et* 4.

A tutti questi riscontri dell'originario lustro della Famiglia Cosi stabilita in Pisa aggiungeva a senso nostro un gran peso e forza, e meritar dovea molta considerazione il vedere che Piero Cosi Figlio di Domenico, e Nipote di quel Pasquino battezzato nel 1568., e di cui si è di sopra parlato immediatamente dopo la sua aggregazione alla Pisana Nobiltà contrasse Nobilissimi Parentadi, avendo maritata la propria Figlia Corinta al Sig. Paolo Incontri Patrizio Volterrano, ed il Fglio Giovan Vincenzio con Maria Lucrezia Rinaldi Dama Lucchese: essendo anche questa una buona riprova che fino di quel tempo la detta Famiglia era in molta stima. Non essendo niente verisimile che le predette due Famiglie Patrizie contrar volessero affinità, e paren-
8 tado con una Famiglia totalmente nuova, ed affatto oscura.

Ed

Ed esser anche questo uno dei più forti riscontri capaci di provar la Nobiltà lo fermò la Ruota nella *dec.* 504. *num.* 9. *part.* 1. *recen. e nella dec.* 440. *num.* 5. *cor. Cavalerio.*

In vista pertanto di tutte queste fortissime ragioni che ci sono sembrate più che bastanti per persuaderci della giustizia della domanda del Postulante, e non poteva fare alcuna amarezza l'Articolo quarto dell'Istruzione annessa alla venerarissima Legge sopra la Nobiltà nel primo Ottobre 1750. pubblicata. Perchè conforme si rileva dalle parole medesime dello stesso Articolo, la detta Istruzione non ha sicuramente inreso di prescrivere tassativamenre un certo, ed unico modo di far la prova, e quasi per una forma precisa, ed impreteribile, esclusiva di qualunque altro genere di prova equivalente, e di ragione permesso. Essendo Cosa chiara che la detta Istruzione non ha, nè può aver inteso di derogare a quei mezzi leggittimi che approvati si trovano dai Dottori, e canonizzati dai Tribunali, come parlando appunto della Interpetrazione da darsi alle Leggi, e Statuti disponenti sopra alle prove della Nobiltà, bene osservano
9 *Escobar. de Puritat., et Nobilitat. quaest.* 3. §. *Per tot.*, *e presso il Valenzuela Cons.* 90. *num.* 201. *et seq.* E questa è l'intelligenza della detta Istruzione che è stata addotta dalla Deputazione medesima conforme si è veduto di sopra nell' esame da essa fatto delle prove della Famiglia Grifsoli,

Non poteva neppure fare scrupolo l'oscurità in cui ritrovasi il predetto Sig. Cavaliere Cosi rispetto alle qualità, ed Esercizi degli Ascendenti più remoti dall' antico Coso di Francesco fino a Pietro che stabilì in Pisa la sua Famiglia, quasi che da questa nascer potesse il dubbio che i medesimi fatta avendo la loro dimora non in una illustre Città, ma in un piccolo Castello, con l'Esercizio d'Arti, e Professioni Vili, e meccaniche potessero aver perduta anche in pregiudizio dei Descendenti l'Originaria Nobiltà,

Poichè opportunamente consideravasi in primo luogo, che non essendovi verun riscontro dell' Esercizio di alcuno di Essi di Professioni Vili, e derogatorie, la Presunzione di ragione stava in contrario, e favoriva l'Attore, Ed in secondo luogo dicevasi, e con ragione, che in ogni peggior caso il fatto degl' Ascendenti intermedi pregiudicar non

poteva ai Descendenti, conforme con l'autorità di moltissimi Dottori puntualmente ferma la *Ruota Fiorentina presso al de Comitibus dec.* 88. ove dopo aver al num. 43. dichiarato che niente fa ostacolo ai successori, ed alla Famiglia, che i gradi intermedi non abbiano voluto esercitare gli Ufizi Nobili, al seguente Numero 24. così prosegue
„ Idque est adeo verum ut etiam si Pater, vel Avus ex-
„ presse nobilitati renunciasset, vel exercuisset Artes Viles
„ quod in praesenti Casu non evenit, ex hoc nullum prae-
„ iudicium inferretur Filijs, quando Nobilitas non fuit acqui-
„ sita a Patre vel Avo qui tales Artes exercuit, sed a ma-
„ joribus. „

Dileguate per tanto tutte quelle apparenti difficoltà, che contro la domanda del Sig. Cavalier Cosi potevano proporsi, e discusse maturamente le prove alle quali appoggiavansi con quella ragionevole discretezza, che dal comun sentimento dei Dottori, e dalla costante pratica dei Tribunali veniva proposta ed insinuata, siamo rimasti persuasi della giustizia, e ragionevolezza della domanda stessa, e ci siamo perciò creduti in dovere di approvarla, conforme l'abbiamo con la predetta nostra Sentenza pienamente approvata.

E così ec.

Cosimo Ulivelli Auditor di Ruota.

Guido Arrighi Aud. di Ruota e Relatore.

Tommaso Simonelli Auditor di Ruota.

DECISIO XLVI.

FICECLEN PRIMOGENITURAE.

Die 24. Martii 1790.

ARGUMENTUM.

Cum patentissime constare visum fuerit de Voluntate Disponentis in regulari Primogenitura ordinanda ; Excludendus decernitur Patruus , et e contra Nepos ex Fratre predefuncto admittendus , etsi hic remotior , ille vero Proximior ultimo Possidenti non ambigetur ; Negligendaque est tunc Praerogativa aetatis , cui semper praerogativa lineae antefertur ; Etsi Usus fuerit Testator voce Major natu, *hoc enim loco accipienda est uti Synonima Primogeniti .*

SMUMARIUM

1. *Qui pro se praerogativam habet lineae vincit omnes etsi proximiores gradu, cum agitur de regulari Primogenitura.*
2. *Primogenitus qui extitit , etsi primogenituram non possederit , attamen in omnes ex se derivantes primogenitos jus transmittit .*
3. *Aetatis praerogativam ex lineae praerogativa ex superari , proximiores que a remotioribus excludi , verum est non minus in Ascendentalibus , quam in Transversalibus primogenituris .*
4. *Verbum = Major natu = a Testatore adhibitum pro primogenito indicat majorem natu in jure non autem in facto .*

IL fu Sig. Dott. Mariano Conti nell' ultimo suo Testamento del dì 10. Ottobre 1717. rogato da Ser Pietro Bilanci, dopo avere istituiti Eredi tutti gli suoi Figliuoli da nascere, con avere ai medesimi sostituiti i loro Figli Maschi di Maschio, ed a detti Figli i loro Figli , e descendenti Maschi di Maschio in infinito fino a che durerà il Mondo, volgarmente , pupillarmente , e per Fidecommisso , nel più stretto modo che si possa interpetrare a favore della conservazione dei Beni nell' Agnazione, e Fa-

Famiglia di se Testatore, pensando al caso della mancanza in qualunque maniera della propria Linea Masculina, passò ad ordinare una perpetua Primogenitura a favore prima delle sue descendenti Femmine ò mediate, ò immediate, e descendenti da Esse, ed in mancanza di tutti questi a favore del Sig. Andrea d' Iacopo Conti, e dei di Lui descendenti Maschi di Maschio nella forma che appresso „ Ma se poi il caso si desse che mancasse la Li-
„ nea, e descendenza Masculina di Maschio del Sig. Testa-
„ tore all' ultimo moriente, allora ed in tal caso suo Erede
„ Universale instituì, sostituì, et esser volse, e di sua pro-
„ pria bocca nominò la sua Primogenita Figlia (ò quando
„ detto Testatore morisse con Figlie Femmine solamente)
„ dell' ultimo Maschio descendente di Maschio respettiva-
„ mente di esso Sig. Testatore, alla quale sostituì, e sostitui-
„ sce il Primogenito di Essa Figlia Femmina nata dal ma-
„ schio di Maschio discendente dal Signor Testatore, al qua-
„ le sostituì, e sostituisce il Primogenito della Figlia Fem-
„ mina sopraddetta in ordine successivo, e per Fidecommis-
„ so, e così si vada seguitando di Primogenito in Primoge-
„ nito fino a che sia al mondo la Linea, e descendenza Ma-
„ sculina di Maschio di detta Figlia Femmina descendente
„ dall' ultimo Maschio del Sig. Testatore, con obbligo tanto
„ all' una, che agli altri respettivamente di tenere, e inquar-
„ tate il Casato, et Arme del Sig. Testatore, e mancata la
„ Linea della detta Primogenitura, vuole che si faccia luogo
„ a quella della Secondagenita con l' istesso ordine, modo, e
„ forma, e così si vada continuando dell' altre Figlie quando
„ ne avesse come sopra più di una, di maggiornata, in mag-
„ giornata, ma finita la Linea di detto Maschio delle dette
„ Figlie Femmine descendenti da Maschio di detto Sig. Te-
„ statore, ò che morisse senza Figli, ò Figlie, ò loro descen-
„ denti, sostituì, e sostituisce in detta Primogenitura, e Fi-
„ decommisso, il Sig. Andrea di Iacopo Conti, e dopo di Es-
„ so il di Lui Figlio Maschio Primogenito, et ad esso il di
„ Lui pure Figlio Maschio Primogenito, e così si vada con-
„ tinuando di maggiornato in maggiornato fino a che vi sa-
„ rà al Mondo della Linea, e descendenza Mascolina di Ma-
„ schio di detto Sig. Andrea Conti „ Con avere in mancanza della predetta Linea, e descendenza Masculina del detto Andrea d' Iacopo Conti invitate precisamente colle stesse

parole

parole al godimento della sopradetta Primogenitura una dopo l'altra sette Famiglie con il medesimo ordine di Primogenitura per durante la linea, e descendenza Masculina di Maschio di ciasceduna di Esso.

Morì detto Testatore senza aver lasciata veruna descendenza, onde si fece luogo alla successione del Sig. Andrea d'Iacopo Conti, e suoi Figli e descendenti Maschio, ed essendo al tempo della detta morte superstiti due Figli del suddetto Andrea, uno chiamato Iacopo Antonio, e l'altro Gaspero, il detto Iacopo Antonio come Primogenito conseguì, e pacificamente ritenne fino a tantochè visse la detta Primogenitura. Ed essendo anche Esso mancato senza successione, passò la detta Primogenitura in detto Sig. Gaspero suo Fratello; Quale avendo generati due Figli Maschi il Primogenito chiamato Mariano, premorì al detto Sig. Gaspero suo Padre con aver lasciato a se sopravvivente un Figlio, e respettivamente Nipote del detto Sig. Gaspero chiamato Giuseppe, ed il secondogenito Zio del predetto Giuseppe chiamato Filippo tuttavia vivente.

Mancato, conforme si è detto, in vita del Padre il predetto Mariano, nacque controversia sopra alla futura successione nel godimento della detta Primogenitura, quando fosse per la futura morte del Sig. Gaspero attual Possessore del medesimo restata vacante, pretendendo il predetto Sig. Filippo di dover' esso succedere come maggiore di età, e più prossimo all'ultimo Possessore, e sostenendo all'incontro il Sig. Giuseppe che per esser' esso della Linea Primogeniale, attesa la prerogativa della Linea, ad esso dovevasi la preferenza.

Introdusse pertanto detto Sig. Giuseppe davanti al Sig. Vicario di Fucecchio un Giudizio preventivo sopra a tal' oggetto contro detto Sig. Filippo, facendo Istanza per la dichiarazione, che dopo la morte del Sig. Gaspero di Andrea Conti Avo Paterno, la successione nella predetta Primogenitura indotta dal fu Sig. Dottor Mariano Conti, ad esso come Figlio del Sig. Mariano Primogenito del detto Sig. Gaspero Conti si apparteneva, ad esclusione del predetto Sig. Filippo Figlio secondogenito dello stesso Sig. Gaspero.

Alla quale Istanza essendosi opposto il predetto Signore Filippo che pretendeva, e domandava anch'esso la preferenza, ed essendo rimasto in tal forma d'avanti al detto Sig. Vicario

cario contestato il Giudizio: restò questo con Sentenza del dì 13. Febbrajo 1789. proferita a favore del predetto Sig. Giuseppe pienamente decisa, e terminata.

Ma non essendosi alla predetta Sentenza il Sig. Filippo acquietato, ed avendone interposto l'Appello d'avanti al Magistrato de Pupilli; Ed essendo restata la Causa al nostro primo Turno Rotale commessa, dopo un conveniente esame è restata la Sentenza medesima a nostra Relazione in quest'oggi dal Magistrato medesimo pienamente confermata.

Poichè non potevasi mettere in dubbio nè la validità, nè la giustizia della predetta Sentenza, potendosi riconoscere manifestamente la prima con la semplice revoluzione degl' Atti, e saltando agl' occhi l'evidenza della seconda; senza aver bisogno di ulterior prova alla sola lettura delle parole del Testamento di sopra riportate.

Conciossiachè avendo il Testatore all' ultimo Maschio della propria Linea e descendenza masculina sostituita la di lui Figlia Primogenita ed a questa sostituito il di lei Figlio Primogenito con l' espressa dichiarazione che con ordine successivo si vada seguitando di Primogenito in Primogenito, fino che fosse durata la Linea e descendenza masculina di Maschio della Figlia dell' ultimo suo descendente Maschio di Maschio, ed in mancanza della Linea Masculina della Primogenita invitata, la secondo genita con l' istesso ordine, modo e forma, così continuando delle altre Figlie, quando ne esistessero più di una. Non potevasi revocare in dubbio una chiarissima, e litterale perpetua regolar Primogenitura a favore di tutti i discendenti Maschi delle Figlie dell' ultimo Individuo della Linea Masculina del Testatore.

Essendo di poi passato, nel caso della mancanza delle Linee Masculine di sopra invitate, a sostituire in detta Primogenitura e Fidecommisso il Sig. Andrea d' Iacopo Conti, e dopo di esso il di Lui Figlio Maschio Primogenito et ad esso il di Lui Figlio pure Primogenito, con aggiungere che così si vada continuando di maggiornato fino a che vi sarà al Mondo della Linea e descendenza Masculina di Maschio di detto Sig. Andrea Conti: una tal disposizione evidentemente dimostra la continuazione della voluta successione con l' ordine di propria e regolare Primogenitura anche nei discendenti Maschi di Maschio del Sig. Andrea Conti; Conforme fu di fatto praticato alla morte del predetto Sig. Andrea, a cui succedette nel godimento e

pos-

poſſeſſo di detta Primogenitura il Figlio solo Primogenito Iacopo Antonio ad escluſione del Fratello Gaspero secondo genito. Il qual Signor Gaspero Padre di Mariano e Filippo, ed Avo Paterno di Giuseppe entrò al poſſeſſo solamente dopo la morte del Fratello Iacopo Antonio mancato senza succeſſione.

Eſſendo pertanto manifeſta la Volontà del Teſtatore d' invitare, ed ammettere alla succeſſione dei propri Beni, i descendenti Maschi di Maschio con l' ordine di regolare Primogenitura, ne veniva per legittima conseguenza, che nelle queſtioni che nascer potevano rispetto alla succeſſione nella medeſima, ed alla prelazione di ragione dovuta ad alcuno degli Individui che ne aspiravano al poſſeſſo, ſi dovea procedere secondo le regole comunemente ſtabilite dai Dottori, e dai Tribonali approvate in ſimil materia.

La prima regola dà niun controversa è, che in primo luogo debbaſi attendere la prerogativa della linea, in secondo luogo quella del grado, in terzo luogo quella del seſſo, e nel quarto finalmente quella dell' età, onde, quando ſi tratta
1 di dover succedere in una Primogenitura, quello che può vantare in suo favore la prerogativa della linea quantunque più remoto debba preferirſi a qualunque altro benchè più proſſimo, come bene insegnano *Molin. de Primogenit. Hiſpaniae lib.* 3. *cap.* 4. *num.* 13. *et ſeqq. Giurba de ſucceſs. Feud.* §. 2. *in Gloſs.* 10. *num.* 12. *et ſeq. Covarruv. Practicar : quaeſt. cap.* 38. *num.* 10. *Caſtillo Controv. lib.* 5. *cap.* 95. *num.* 3. *et ſeqq.*, *et cap.* 91. *num.* 62., *Valenzuela conſ.* 97. *num.* 13, *et* 14. *Aponte de Poteſtate Pro regis tit.* 9 *num.* 30., *et* 42. *Amato reſolut.* 1. *num.* 32., *Tondut Reſolut. Civil. part.* 1. *cap.* 89. *num.* 4. *et ſeq. De Luc. de Feudis diſc.* 13. *num.* 28., *et de Fideicom. diſc.* 16 *n.* 5., *Deciſ. Siciliae penes de Luca de Feudis num.* 172. *Fontanell. dec.* 14. *num.* 2. *et per tot.*, *Rot. dec.* 346. *num.* 1. *part.* 11. *recen. Rota Flo. in Flo. Primogeniturae* 27. *Septem.* 1667. *penes Torre de Majorat. tom.* 3. *dec.* 2. *n.* 33., *et pluribus ſeqq.*, *e nella Flo. Primogenit. de Andreinis* 30. *Septem.* 1783. §. 8. *cor. Maggi*.

L' altra non meno ſicura regola è, che nelle Primogeniture per effetto d'acquiſtare il diritto di poter succedere mediante la prerogativa della Linea, baſta che quello che allega queſta prerogativa ſia Figlio di un Primogenito, ancorchè

il di lui Padre non abbia di fatto goduta la Primogenitura, bastando che detto suo Padre in qualità di Primogenito sia una volta esistito per l'effetto che i Figli, e descendenti tutti di esso abbiano acquistato il diritto della prelativa successione anche in concorso del Zio secondogenito, non ostante che questi sia più prossimo di un grado ò al Testatore, o all'ultimo moriente, e d'età maggiore, perchè, conforme si è di sopra dimostrato, la prerogativa del grado, e dell'età cedono, e restano superate dalla prerogativa della Linea. E ciò per la ragione, che nelle Primogeniture qualunque Figlio Primogenito dal momento stesso della sua nascita viene a formare una Linea, in cui include non me-
2 no se, che tutti i propri descendenti in infinito, la quale fintantochè dura, esclude dal godimento della Primogenitura medesima qualunque secondo, ò ulterior Genito, ò descendente da Esso, come senza contraddittore seguitando la magistral dottrina *del Baldo in leg. Cum antiquioribus Cod. de Iure Deliberandi num. 11. Versic. nono Quia Primogenitus*, *puntualmente fermano Castrens Cons.* 164. *num.* 4. *et* 5. *Volum.* 2. *Roland. Cons.* 39. *num.* 42. *lib.* 4. *Torr. de Majorat. part.* 1. *cap.* 5. §. 3. *num.* 31. *& seqq. et. cap.* 41. §. 7. *num.* 27., 30. 31. *Idem Torr. Variar. Quaestion. Tom.* 3. *tit.* 13. *Definit.* 40. *num.* 10. *Palma Nepot Allegat.* 84. *num.* 30. *& seq. & allegat.* 91. *num.* 3. *& seqq.*, *Carolus Antonius de Luca de Linea legali Artic.* 8. *num.* 43. *& n.* 52. *Cardinal De Luca de Fideicomm. disc.* 16. *num.* 6. *Decision. Siciliae post. de Luc. de feudis num.* 172. *Bousin de Iure Fideicom. tit.* 1. *Disput.* 52. *num.* 1. *&* 2., *Rota dec.* 451. *num.* 6. *part.* 19. *recen. & dec.* 687. *num.* 14. *cor. Molines*, *et dec.* 837. *num.* 17. *cor. eodem*, *Rot. Flo. decision. secunda post. Torr. De majorat. num.* 33. *et seq. e nella citata Flo. Primogeniturae de Andreinis* §. 7.

Con la scorra di queste sicurissime regole vedevasi a colpo di occhio la totale irragionevolezza della pretensione del Sig. Filippo quale essendo Figlio secondogenito del Signor Gaspero attual Possessore della Primogenitura, veniva a restare escluso non solo dal Sig. Mariano Fratello suo Primogenito, ma ancora da tutti, e singoli i di lui descendenti Maschi di Maschio, ed in conseguenza dal Signor Giuseppe Figlio del detto Sig. Mariano, quale aveva sempre il diritto di opporre alla di Lui pretensione la trita, e fa-

e fataliſſima eceezióne = habeas anteriorem in gradu = , ancorchè il Sig. Marino suo Padre prevenuto dalla morte non aveſſe potuto conseguire il poſſeſſo della Primogenitura medeſima.

Nè giovar poteva il dire, conforme facevaſi, che le sopradette veriſſime regole doveſſero aver luògo solamente nel Caso, in cui ſi trattaſſe fra i descendenti della succeſſione ad una primogenitnra fondata da un Ascendente. Poichè è propoſizione certiſſima, e non più controversa, che non nelle sole Primogeniture Ascendentali, ma generalmen-
5 te in tutte ancorchè fondate dai Traversali, o dai totalmente Eſtranei, hanno luogo le dette regole conforme fermano *Torr. de Primogenit. part.* 1. *cap.* 10. *num.* 34. *Rot. dec.* 8. *poſt. Turr. De Maiorat. tom.* 3. *num.* 31., *e più pienamente la deciſ.* 14. *num.* 24. *poſt. Torr. de Maiorat. Tom.* 3.

Nè parimente poteva fare amarezza che il Teſtatore dopo avere al Sig. Andrea Conti soſtituito il di Lui Figlio Maschio Primogenito, & ad eſſo il di Lui pure Figlio Maschio Primogenito, abbia aggiunte quelle parole „ E così „ ſi vadia continuando di Maggior nato, in maggior nato „ fino a che vi sarà al mondo della Linea, e descendenza „ Masculina di Maschio del predetto Sig. Andrea ec. „ Poichè le dette parole maggior nato prese in quel luogo dal
4 Teſtatore come ſinonime di Primogenito, debbono intenderſi non del maggior nato di fatto, cioè del maggiore di età, ma bensì del maggior nato di Ragione, di quello cioè che gode la prerogativa della linea, che è lo ſteſſo che dire di primogenito, in Primogenito, conforme bene oſſervano *Torr. De Majorat. cap.* 41. *n.* 6. *tom.* 1. *pienamente la Rot. cor. Molines dec.* 687. *num.* 5. *et num.* 30. *et.* 31. ove rispondendo all'obietto che deducevaſi dalle parole & alius Proximior & Major natu succedat, così ſi esprime „ ſi quidem cum idem Teſtator semper usus fuerit verbis de „ Primogenito in Primogenitum, utique ex dicto solo verbo „ *majoriſnatu* fortaſſe accidentaliter seu per errorem Notarii adjecto in parte inferiori, non ceſſetur mutatus ordo „ succedendi per primogenituram iuris in ordinem succedendi per majoratum facti, ſicque dictum verbum interpetrari debet de Maioratu iuris qui nihil aliud eſt quam ipsa „ Primogenitura *Theſaur. quaeſt. Foren. cap.* 35. *num.* 17. *lib.* 1.

„ *lib.* 1. *& in puncto explicat Decisio secunda num.* 7. *apud* „ *Torr. de Primogenit* „ *ubi* Quod unum verbum ambiguum „ existens in una parte testamenti intelligendum est secun- „ dum quod in alia parte Testamenti fuit explicite positum „ Mancando per tanto totalmente non solo di ogni fondamento, ma anche di ogni apparenza di ragione la chimerica pretensione del Sig. Filippo Conti, giustamente era stata con la Sentenza del Sig. Vicario di Fucecchio rigettata, ed ha meritata la Sentenza predetta una piena conferma.

E così ec.

Cosimo Ulivelli Auditor di Ruota.

Guido Arrighi Aud. di Ruota e Relatore.

Tommaso Simonelli Auditor di Ruota.

DECISIO XLVII.

FLORENTINA HYPHOTHECAE.

Die 30. Martii 1790.

ARGUMENTUM.

Confirmatoria praecedentis, praesens est Decisio, per quam constituitur deberi hypothecam legalem super bonis Procuratoris favore Mandantis, cui ille se fassus fuerit debitorem, vel cuius pecuniam receperit, vel exegerit; habita ratione Statuti Florentini Rub. 97. *lib.* 2., *ex qua hujusmodi, Hypotheca promanat. Quin oporteat intercessisse publicum Mandati Instrumentum ad hanc acquirendam Hypothecam. Publicum enim Instrumentum potius requiri ex Statuto videtur ad comprobandam receptionem, atque pecuniae exactionem. Proceditque statuti Dispositio etiamsi ex mandante ipso recepta fuerit pecunia a Procuratore, qui eam debeat. Hypotheca vero, de qua agitur, etiam damna ex receptione, habitione, atque exactione derivata comprehendit.*

SUM

S U M M A R I U M

1. *Hypotheca competit Mandanti super bonis Procuratoris recipientis, pecuniam, et eam* [redacted] *etiamsi Mandatum per publicum Instrumentum non fuerit explicitum.*
   „ *Rejcitur Florent. Hypothecae* 28. *Septemb.* 1781. *ad relat. Ill*[redacted]*i Dom. Aud. Simonelli, uti Casui minime consona. n.* 2.
   „ *Caeterae vero Decisiones expendantur, et conciliantur num.* 3.
   „ *Atque locum habet, haec propositio, etiamsi deficiat publicum receptionis pecuniae, vel confessionis Debiti instrumentum.* 4.
5. *Suspicio antidatae ex defectu vel publici Instrumenti, vel trium Testium dimanans* [redacted] *per aequipollentia, ac conjecturas.*
6. *Procurator differt a Ministro ac Nuncio.*
   „ *Uti genericum nomen sub se nuncios, administros atque organa includit. n.* 8.
   „ *Et extenditur a quibusdam ad Tutores, Aeconomos, ac Curatores. n.* 9.
7. *Hypotheca Statutaria concessa Mandanti competit contra Procuratorem, ministrum pariter ac Nuncium. num.* 11. *et* 13.
10. *Dispositio extenditur ad casus identitatem juris praeseferentes.*
12. *Procurator, dicitur is qui ex Mandato domini hujusce negotia gerit, etiam ex Statuti Florentini dispositione.*

LE due Sentenze conformi, che hanno dichiarato la Competenza dell' Ipoteca legale a favore del Signore F. S. sop[redacted]Beni del fu Dottor Anton Lorenzo G[redacted], in interpetrazione della Sanzione Municipale dello *Statuto Fiorentino nella Rubrica* 97. *del Libro* 2. sono appoggiate alle più giuste regole di ragione, da cui non potevamo Noi dipartirci, che abbiamo esaminato in seconda Istanza questa Causa, già decisa dal Ma[redacted] Supremo a relazione dei suoi Sig. Auditori.

La detta Decisione resa pubblica colle stampe, e distesa dal Sig.

Sig. Auditore Bartolommeo Raffaelli, porta la serie del fatto, e le sostanziali ragioni, le quali da Noi seguitate, ci hanno spinto a confermare il Giudicato di prima Istanza.

Era Procuratore del Signor F. S. di Pisa il Dottor Anton' Lorenzo G[redacted] inoggi defunto; ed occorrendo al Signore S. di pagare alla Signora Crestina Spadacci in estinzione d' un Cambio passivo la somma di scudi novecento in conto di frutti e di sorte, fece pervenire detta somma in mano del medesimo Signore G[redacted], e questi in vece di pagarla alla Creditrice la converti in proprio uso, e così defraudò le giuste intenzioni del debitore, il quale posteriormente scoprì non senza grave sua sorpresa, che la Sig. Spadacci non è stata pagata, che le ricevute ad esso fatte pervenire erano false, e che il Cambio era enormemente ricresciuto per i frutti, che di anno in anno andavano a suo pregiudizio decorrendo.

Il Dottore Antonio G[redacted] per liberarsi dalle conseguenze, che potevano procedere da questo suo irregolare contegno e per cui poteva essere giustamente addebitato di truffa, e di falsario presso dei Tribunali, che presiedono al criminale, con suo Chirografo de' 18. Dicembre 1782. confessò la sua mancanza, si obbligò alla restituzione del danaro carpito, e promesse al Signore S. di rilevarlo da tutti i danni, che potevano ad esso derivare per il non fatto pagamento del trasmesso denaro alla Sig. Spadacci.

Morto il detto G[redacted], e lasciata una grave mole di debiti cagionati per la massima parte dalla sua poco buona fede fu introdotto avanti il Magistrato Supremo un Giudizio di Concorso di Creditori, al quale dovette intervenire il medesimo Signore S. per riavere quei stessi denari, che alle sue mani aveva fatto pervenire per pagarli in di lui nome alla Sig. Spadacci.

Si fece contradittore alle sue giuste istanze il Procuratore deputato alla massa de' Creditori del Patrimonio G[redacted], e fu agitata la questione; Se al Signore S. competeva l' Ipoteca legale indotta dallo *Statuto Fiorentino* nell' enunciata *Rubrica* sopra gli altri Creditori, che avevano somministrato delle somme, o avevano obbligato il Patrimonio del Sig. G[redacted] posteriormente al danno ricevuto dal Sig. G[redacted], e mandatoli dal Signore S. per pagare, e dimettere la Signore Spadacci.

Fu

Fu dichiarata la competenza dell' Ipoteca nella Sentenza di prima Iſtanza, e queſta Sentenza riveduta per il ſolito rimedio della *reſtituzione in Integrum* avanti di Noi, fu pienamente confermata, coll' aggiunta, che il Signor Franceſco S. doveſſe eſſere graduato nella Sentenza graduatoria anche per il credito, che a lui ancora apparteneva per i danni patiti per il non fatto pagamento, in conformità del Chirografo, che aveva riportato, e con quella Ipoteca, che foſſe di ragione da determinarſi in altro congruo Giudizio.

Di queſta noſtra ulteriore dichiarazione neſſuna ragione ora renderemo, come quella, che puol riuſcire inane al Sig. S.; eſſendo impotente il Patrimonio G[redacted], a pagare i suoi Creditori in quel grado, che può competerli per queſto nuovo suo credito ma per quello, che riguarda il merito principale delle due conformi, la ragione di decidere naſce dallo ſtatuto ſteſſo di cui ci ſiamo valſi per la retta deciſione della preſente Cauſa.

Preſcrive lo *Statuto* nell'enunciata *Rubrica* tradotta in lingua Toſcana che „ Se alcun Procuratore in nome di Procuratore di un'altro che ha coſtituito eſſo per procuratore, o
„ che lo coſtituirà tale in avvenire, averà eſatti, ò averà avu-
„ to, ò averà finito, ò averà confeſſato alcuna quantità di
„ denaro, ò qualche altra coſa, lo ſteſſo Procuratore, o i di
„ lui Eredi ſi coartino, e ſi obblighino, ò con la Perſona, ò
„ con le coſe ſommariamente, quietamente, ſenza ſtrepito, e
„ gura di Giudizio, effettivamente, e ſenza preſtazione di al-
„ cuna domanda, e ſenza veruna ſolennità di diritto, e di ſta-
„ tuto alla reſtituzione di ciò che averà eſatto, avuto, finito,
„ e confeſſato, e che i Beni di un tal Procuratore s'intendi-
„ no, e ſiano obbligati allo ſteſſo Coſtituente per il ſuddetto
„ denaro o coſa eſatta, avuta, finita, e confeſſata, come ſe
„ ſteſſero al medeſimo eſpreſſamente obbligati per il detto
„ denaro, o coſa; e queſta obbligazione de' beni, principj da
„ quel dì nel quale ſarà ſtato eſatto il danaro, o avuto, per
„ il medeſimo ne foſſe fatta la confeſſione, e la quietanza
„ dello ſteſſo; e per la prova dell'eſazione, conſeguimento, o
„ ricevimento medeſimo baſti la confeſſione, o la quietanza
„ dello ſteſſo denaro, o coſa fatta per lo ſteſſo Procuratore
„ per pubblico Inſtrumento „ ivi „ *Et ad probationem exactio-*
„ *nis, habitionis vel receptionis praedictae ſufficiat confeſſio,*

„ *vel*

„ *vel finis ipsius pecuniae, vel rei facta per ipsum Procuratorem, per pubblicum Istrumentum*.

Parve ai passati Giudici, e comparì chiarissimamente a Noi stessi, che per l'applicazione di questa senzione al caso, due soli estremi dovessero giustificarsi dal Signore S.; Uno dei quali era, che il Sig. G[redacted], i di cui Beni venivano molestati in contradizione degli altrui creditori, fosse Procuratore al tempo dalla fatta esazione del Signore S., e che di fatto avesse ricevuto il denaro nei tempi, in cui è stato graduato con Ipoteca legale, dal medesimo Signore S.

E quì per quanta controversia si sia fatta nel precedente Giudizio sopra il concorso, e simultanea giustificazione di questi due estremi, non si potè negare nel Giudizio fatto avanti di Noi, che il G[redacted] fosse Procuratore del Signore S., e che nel dì 11. Novembre 1775. ricavasse la somma di scudi cinquecento, e nel dì 11. Novembre 1778. l'altra somma di scudi quattrocento, e così in tutto la somma di scudi novecento.

Tutto dunque il momento della questione fatta in questo secondo Giudizio si restrinse in vedere, se non essendo il G[redacted] costituito Procuratore per pubblico Istrumento, ma per qualunque altro mezzo lecito, e giustificante la fatta costituzione, competesse al costituente l'Ipoteca legale sopra i di lui Beni, per riavere le somme, che il Procuratore ha esatte da terzi o dal medesimo costituente, e se detto Dottore G[redacted] non avendo esatto *Procuratorio Nomine* dai Terzi debitori del costituente, ma dal medesimo costituente, fossimo nel caso, per cui lo Statuto accorda l'Ipoteca legale; e queste due Questioni furono da Noi affermativamente resolute in conferma della precedente Sentenza; dichiarando la competenza dell'Ipoteca a forma dell'enunciato Statuto, come intraprendiamo a dimostrare in illustrazione del medesimo Stetuto, nei seguenti due distinti Articoli.

ARTICOLO I.

Che per la Competenza dell' Ipoteca legale, non è necessario, che il Procuratore sia costituito per pubblico Istrumento.

TAnto è lontano, che lo Statuto richieda il pubblico Istrumento nella Sostituzione del Procuratore, che siamo tuttavia incerti, se il pubblico Istrumento enunciato in detto Statuto riguardi piuttosto la Costituzione del Procuratore o sivvero la prova della seguìta esazione del Denaro, che ha fatto il Procuratore costituito; potendo essere il pubblico Istrumento egualmente bene richiesto dallo Satuto, sì per la Costituzione del Procuratore, che per l'esazione dal medesimo fatta.

Ma qualora quest' Articolo dovesse risolversi, non potrebbe determinarsi, se non se per l'esazione del denaro dal medesimo fatta, in cui concorrerebbe, e la Lettera dello Statuto, e la giusta causa dei Statuenti, e l'osservanza della nostra Curia, la quale mai ha richiesto, che per la Costituzione del Procuratore si ricerchi il pubblico Istrumento.

Nessuna espressione contenendosi nell'enunciata Rubrica, che dimostri richiedersi il pubblico Istrumento per la Costituzione del Procuratore; ma enunciandosi questo pubblico Istrumento nell'esazione del denaro, che fa il Procuratore, la Lettera istessa dimostra che il pubblico Istrumento si richiede nell'esazione, e non nella costituzione dell'esattore.

E' regola di legittima interpetrazione, che le parole delle Leggi devono referirsi alle cose prossime, e non alle remote; dunque se il pubblico Istrumento è enunciato immediatamente all'esazione, ed è remoto e lontano alla costituzione del Procuratore conveniva credere, che il pubblico Istrumento si ricercasse dagli statuenti per prova dell'esazione, e non per la costituzione del Procuratore.

Questa interpetrazione prende forza e vigore contemplando lo spirito e il fine della Legge, la quale vuole che l'esazione sia fatta per un Procuratore e per un pubblico Istrumento. Se il pubblico Istrumento si richiedesse per la costituzione del Procuratore, nessuna verisimile ragione vi sarebbe di ciò ordinare, poichè tra il Mandante e il Mandatario, tra il Costituente, e il Procuratore, nessuno interesse poteva esservi per ricercare il pubblico Irumento,

quando senza la successiva intrapresa delle funzioni del suo ministero, a nessuna conseguenza poteva portare tra il Mandante, e il Mandatario, tra il Committente, e il Procuratore la semplice Costituzione del Committente e l'accettazione del Procuratore, se l'assunto Ufizio non è ridotto all' Atto.

Grande però è la ragione e il fine della Legge di richiedere che i fatti, e gli atti del Costituito Procuratore costino per pubblico Istrumento, o sia per una prova provata, la quale radichi l'Ipoteca per il fatto del Procuratore su i suoi Beni a favore del Costituente. Un'argumento indubitato e che non lascia luogo a dubitare in contrario, egli è che quell' Ipoteca che concede lo Statuto, trae il suo principio dal dì dell'esazione fatta dal Procuratore, e non mai dalla costituzione del medesimo, e qui è chiara la Lettera dello stesso Statuto senza farne ulterior prova, ordinando „ ivi „ *Quae bonorum obligatio incipiat ea die, qua dicta pecunia fuerit exacta, vel habita, vel per eum facta confessio vel finis de ea;* onde conveniva credere, che il pubblico Istrumento fosse desiderato dagli Statuenti per la prova dell'esazione, e non per la costituzione del Procuratore.

Nè poteva essere diversamente, perchè la costante consuetudine del nostro Foro mai ha richiesto il pubblico Istrumento per la Costituzione dei Procuratori: Anzi questi si presumono costituiti dal Costituente, quando intraprendono il maneggio degli altrui affari, massime nella curia Fiorentina, dove basta che il Procuratore comparisca nel foro in nome di chicchessìa per non impugnarli il suo carattere, e questa presunzione è talmente forte ed efficace, che non suole recedersi dalla medesima, se non per prove dimostrative, che concludano il contrario.

Di più Noi abbiamo una lunga serie di rejudicate dei nostri Tribunali, nei quali è stata sempre accordata l'Ipoteca per il fatto del Procuratore su i di lui Beni a favore del Costi-
1 tuente, senza che siasi mai opposto, che il Procuratore non fosse costituito per pubblico Istrumento; anzi quasi sempre alla Costituzione del Procuratore mancava il pubblico Istrumento.

La Decisione 51. *cor. Bonfin.* canonizza l'Ipoteca statutaria per crediti esatti prima, e dopo gl'Istrumenti di procura. *La Ruota Nostra nel Lib. Motivor.* 80. dichiarò non essere necessario l'Istrumento, e diede l'Ipoteca contro un Procuratore de-

re deputato per semplice Lettera a vendere Merci. La medesima *Ruota nel Lib. Motivor.* 82., e 85. dove leggonsi due Decisioni conformi nella Causa *Sforza* e *Zanchini* allegò, e seguitò la citata Decisione nel Lib. 80. la stessa *Ruota* nel *Lib. Motivor.* 106. dichiarò valida l'esecuzione fatta contro il Procuratore in ordine al citato Statuto, quantunque il mandato resultasse da semplice Lettera; e finalmente nella più moderna Sentenza emanata nella Causa *Salviati*, e creditori *Zambi* fu accordata l'Ipoteca per la semplice deputazione di un Fattore senza intervento di pubblico Istrumento, che mai si è usitato praticare per la deputazione dei fattori.

In vista dunque di queste *Rejudicate* che sono state discusse, ed esaminate colla massima contradizione delle Parti e colla concessione dell'Ipoteca statuaria a favore dei costituenti i Procuratori senza Istrumento pubblico, pongono in essere una consuetudine di Giudicare la quale senza la resistenza della Legge dovevamo seguitare, conforme è usitato nella Curia nostra senza fare qui una consarcinazione di autorità dei nostri Antichi, che non sono necessarie nelle Conclusioni ovvie ed usitate.

Questa stessa consuetudine di giudicare era quella, che non ci fece attendere le cose fermate ad ornato nella *Florent. seu Volaterrana Hipothecae die* 28. *Septembris* 1781., in cui oltre il Sig. Auditore *Simonelli*, che ne fu l'Estensore, decisero anche i Relatori della prima, o seconda Istanza nella presente Causa.

Non può negarsi, che il Signore Auditore *Simonelli* fermasse la proposizione, che per la Costituzione del Procuratore, richiedeva il pubblico Istrumento per conseguire l'Ipoteca statutaria a favore del Costituente, ed avvalorasse questa sua proposizione coll'allegazione di alcune altre Decisione della Curia nostra, dalle quali appariva che fosse adottata la medesima proposizione.

Ma questa non fu la questione, che si agitò principalmente in quella Causa. Due erano gli Articoli discussi in quel Giudizio. Riguardava il primo, se competesse l'Ipoteca ad un Volterrano, che costituì per suo Procuratore un'altro Volterrano quando lo Statuto di quella Città nulla ordinava sopra di questa Statutaria Ipoteca, ed il secondo se la disposizione *della Rubrica* 97. *del Lib.* 2. militasse nel caso in questione, perchè l'amministratore era iniziato agli ordini

dini sacri, perchè l'esazione non fosse provata per pubblico Istrumento, e perchè avesse amministrato i Beni che godeva in comune, e *pro indiviso* con gli amministrati, e qui avendo opinato Noi, che i Volterrani nei casi omessi dal loro proprio Statuto dovessero ricorrere allo *Statuto Fiorentino*; e che la disposizione di detto Statuto fosse applicabile ai termini di quel caso, dichiarammo la competenza della pretesa Ipoteca sopra i Beni del Procuratore, che indubitatamente era costituito per pubblico Istrumento.

Inoltre questa Decisione portata all'esame della *Ruota*, fu quella revocata per due conformi Decisioni la prima delle quali fu la *Volaterrana Concursus Creditorum quoad Hypothecam die* 27 *Septembris* 1782 *avanti i Sigg. Auditori Morelli Vinci, e Niccolò Salvetti, e la seconda* fu pure la *Volaterrana Concursus Creditorum quod Ipothecam die* 1. *Aprilis* 1783. *avanti gli Signori Auditori Ulivelli Vernarccini ed Arrighi*, avendo i Giudici dell'ulteriore Istanza dichiarato, che i Volterrani non dovessero regolarsi nei casi col ricorso allo *Statuto Fiorentino*.

Di più in richiamendo allo Scrutinio le Decisioni nell'allegata moderna Decisione citata, si trovò che esse incidentemente dicevano la proposizione; Ma però in sostanza esaminati i Casi in essa allegati si trovò, o che mancava la Costituzione del Procuratore per pubblico Istrumento, o
3 che i Giudici opinarono il contrario, a riserva di due sole Decisioni, che fermano essere necessario l'Istrumento *ad evitandam suspicionem antidatae*.

In fatti ci fecero osservare i valenti Difensori del Signore S., che la *Decisione* 85. *lib. Motivor. pag.* 301. emanata in Causa *Sforza, e Zanchini*, non poteva esaminare la questione della necessità del pubblico Istrumento, perchè tanto il Mandato, che l'esazione costavano per pubblico Istrumento. Fu solo dubitato, se potesse godere del benefizio dello statuto il Creditore che era forestiere, e fu risoluto affermativamente, perchè lo statuto, essendo stato creduto favorevole, era meritevole dell'estensione anche ai Forestieri. Del restante tuttociò che nella detta Decisione si legge di analogo alla nostra Questione, conferma maravigliosamente quello che è stato da noi stabilito dicendosi „ ivi „ *Nec nova fuit haec interpetratio, ex quo* „ *per Illustriss. Dominos Tres anni* 1597. *Similem hanc Sententiam, etiam in fortioribus terminis fuit judicatum, Ut*

„ *docent*

„ *docent eorum Motiva diei Junii eiusdem anni lib. Motiv.*
„ 80. *a car.* 212. *Agebatur enim in illa Causa de Man-*
„ *dato Vendendarum Mercium receptum extra domitivam &*
„ *quidem non per viam pubblici Instrumenti, sed privatarum*
„ *litterarum, & tamen in cuncursu plurium Creditorum te-*
„ *nuerunt Domini illa bona mandatarij pro pecuniis ex actis*
„ *in vim statuti sub rubr.* 97. *lib.* 2. *Mandanti fuisse Hypo-*
„ *thecata et tamen etiamsi eo in casu, & contractus, et exactio*
„ *facta fuerit extra Dominiam*. Neppure stabilisce la necessità dell' Istrumento pubblico la Decisione in *lib. Motiv.* 96. *a c.* 182. la quale non solo non parla di questa questione, ma neppure dalla medesima si rileva, ne come fosse concepito il Mandato, ne come seguisse l' esazione. La Decisione 51. *cor. Bonfini* pure citata non propone la questione se sia, o nò necessario l' Istrumento pubblico per acquistare questa Ipoteca statutaria, e di fatto non era la questione promovibile, perchè in quel caso il Procuratore era costituito per Istrumento pubblico. Nell' altra Decisione in *Lib. Motivor.* 81. *a car.* 327. dove si dice, che lo Statuto richiede, che debba costare del Mandato per pubblico Istrumento per la ragione, che nelle Scritture private può esservi il sospetto dell' antidata, non fu la mancanza del pubblico Istrumento la ragione di decidere, ma altri fondamenti più sostanziali, come rilevasi dalla Decisione medesima. *La Liburnen. Salviani* 16. *Aprilis* 1715. *cor. Scurtz e Novelli*, la quale richiede il pubblico Istrumento nella costituzione del Procuratore, ebbe più sostanziali fondamenti per la retta decisione della Causa, e nel fissare la proposizione suddetta si appoggia alla precedente Decisione di cui già si è visto il poco fondamento; e lo stesso Auditore *Sturtz*, che decisa in detta Causa glossando la nostra Rubrica 97. dopo aver riportata la detta Decisione da Lui medesimo distesa, così si esprime „ ivi „ *De*
„ *quo tamen dubito, & contrarium probant supradicta Moti-*
„ *va; quae loquuntur de Mandato ad exigendum, et exactio-*
„ *nem per literas, seu alias Scripturas privatas*.

E qui non giovava l' obiettare, che se l' Istrumento pubblico non si richiedeva per la costituzione del Procuratore, doveva almeno intervenire per giustificare, e provare la seguita esazione, dal di cui fatto ne nasceva l' Ipoteca a favore del costituente; onde anche l' esazione fatta dal Dottore G., essendo seguita senza l' intervento del pubblico Istrumento, non potesse per la mancanza dell' Istru-

mento

mento pubblico giuſtificante la esazione competere al Signore S. l' Ipoteca sopra i Beni del suo Procuratore; Avvegnachè ridotta la Causa riguardante questo Capo a queſto solo dubbio Noi ci persuasamo, che l' Iſtrumento
4 pubblico in tanto ſi richiedeſſe nell' atto dell' esazione, in quanto che poteva togliere qualunque sospetto di antidata, che poteſſe pregiudicare all' intereſſe degli altri Creditori; Ma qualora queſto sospetto, era lontano, perchè la prova dell' esazione era certa, ed indubitata egualmente, che se resultaſſe da Iſtrumento pubblico, non vi foſſe bisogno dell' intervento di detto Iſtrumento pubblico.

In fatti il sospetto dell' antidata per diſpoſizione del diritto Comune non solo ſi rimuove mediante la ſtipulazione dell' Iſtrumento pubblico, ma anche con la formazione di qualſiſia Scritta privata corredata dei requiſiti della *L. Scripturas Cod. qui potior in pignor.*, e quando queſti requiſiti interamente non intervenghino, perchè mancaſſe la soscri-
5 zione di qualche Teſtimone, in tal caso più volte è ſtato deciso, che poſſa supplirſi per prove equipollenti, e così per congetture, ed amminicoli, che equivalgano al difetto della soscrizione dei Teſtimoni, che devono trovarſi presenti all' Atto dell' esazione, come è ſtato fermato *nella Voalterrana Diviſionis die* 29. *Septembris* 1759. *pag.* 11. *verſ. Nihilominus cor. Aud. Baldigiani, de Riccis, & Meoli Relat.*, *e nella Pontremulen. Cenſuum de* 24. *Septemb.* 1760. *Art.* 1. *num.* 5. *avanti gli già Sigg. Baldigiani, Meoli, e Montordi Relat.*

Che poi nel Caso Noſtro non vi foſſe veruno sospetto di antidata, e che l' esazione delle due partite di danaro fossero fatte nei tempi dichiarati nella Sentenza, che ſi riveđeva, manifeſtamente lo dimoſtra la Deciſione caduta sotto il noſtro esame *al* §. *6.*, onde è, che neppure il Procuratore alla Maſſa dei Creditori, e il dotto loro Patrono più non inſiſtè se non sopra queſto difetto, convinti, che la prova dell' esazione poteſſe farſi per altri Documenti diverſi dall' Iſtrumento pubblico, i quali vanno esenti dal sospetto dell' Antidata, onde sopra di queſto Articolo nulla di più aggiungeremo a quello, che è ſtato detto.

ARTI-

ARTICOLO II.

Che lo Statuto comprende anche il Caso che il Procuratore esiga il denaro dallo stesso Costituente.

EGli era verissimo, che se il Caso da Noi esaminato non fosse compreso in Lettera nella Sanzione statutaria, cadendo sotto la disposizione del diritto Comune, non competesse veruna Ipoteca al Signore S., che fece pagare il suo proprio denaro al di lui Procuratore, perchè Egli poi con detto denaro soddisfacesse il Creditore del Costituente, ma poichè questo caso lo trovammo in Lettera compreso nel medesimo Statuto, parve a Noi una sottigliezza di pretendere che il Signor Dottor G. non fosse nel referito atto un vero Procuratore del Signore S. e che almeno non agisse *Nomine procuratorio*, ma un semplice Nunzio, un Mandatario, un Organo, o una lunga mano di cui si valse il Signore S. per pagare alla Signora Crestina S. il di lei Cambio.

Ammettendo ancora che il Procuratore in specie sia un' ufi-
zio diverso da quello, che fa le veci di Ministro, Nun-
6 zio, e lunga mano, come distinguono i Testi in *L.* 2. *ff.*
de Pact. L. 1. §. 1. *ff. Mandati*, *L.* 1. §. 2. *ff. de Contrahend.*
Empt. L. 7. *cod. si qui alteri vel sibi ec.* e che nel proposto
caso convenisse al Dottor G. il carattere più tosto di
lunga mano, che di vero Procuratore, pure non poteva
negarsi, che l'Ipoteca statuaria conferita al committente si
estendesse ancora sopra i Beni del Ministro, Nunzio, e lun-
gamano.

Per dimostrare questa proposizione, conviene avvertire primieramente, che quando lo Statuto non distingue la differente qualità dei Procuratori, sotto il Generico Nome di Procuratore, possono egualmente bene comprendersi li Ministri, gli Organi ed i lungamano, che i veri e propri procuratori *ad Negocia*, onde dovevamo credere che lo Statuto parlasse tanto degli uni, che degli altri per quel troppo ovvio legale principio, che deve la Legge non distingue, neppure al Giudice è data la facoltà di distinguere, e di sottrarre dalla disposizione della Legge l'Organo, il Nunzio, e la Lungamano, che vengono sotto la denominazione di Procuratore, conforme sul fondamento di detto principio

cipio, o regola legale, che *Ubi lex non distinguit, nec nos*
7 *distinguere debemus* fermò in punto dello Statuto dell'Arte
de' Medici, e Speziali di Firenze la *Praten. Nullitatis Sen-
tentiae die* 13. *Ianuarij* 1778. *pag.* 1. *verf. Ne credei avan-
ti il già Sig. Auditor Cavalier Pier Filippo De Morelli.*

Che poi il vocabolo Procuratore sia un Nome generico, e
indefinito, comprendente sotto di se tutti i Mandatarij,
Nunzij, Lunghemani ed altri simili è certo, ed indubitato,
8 come in ordine al *Testo in L.* 1. *ff. de procurat:* insegnano
Donell. de Iur. civ. lib. 13. *cap.* 11. *Num.* 1. *Decio. Conf.*
410. *num* 4. *e seq. Bald. consil.* 357. *num.* 2. *Card. Tusc.*
lit. P. *concluf.* 309. *num.* 1. *Card. de Luc. De relat. Rom.*
Cur. discurf. 46. *num.* 8. Anzi alcuni estendono questo vo-
cabolo alla comprenssione anche dei Sindaci degli Economi,
9 dei Tutori, e Curatori, ed altre simili Persone, come può
vedersi presso il *Golin de Procurat. part.* 1. *cap.* 1. *num.*
11., *e* 12., *e Polit. de Verbor. obligat. quaest.* 15. num. 50.

Dal che ne succede che tanto al committente, che al Com-
missionato, sì al mandante, che al mandatario competono
le medesime azioni dirette, e respettivamente contrarie con-
cesse dalle Leggi per la retta esecuzione dei mandati, lo
che caratterizza che tutte queste Persone siano comprese
sotto la medesima Categorìa di Procuratori; spiegando gli
effetti, la Natura, ed indole delle Cause da cui sono pro-
dotti, giusta il noto assioma legale.

In secondo luogo la *Rubr.* 97. comprendendo diversi casi non per
via di tassazione, ma per enunciazione non esclude, che an-
che il Nunzio, l'organo, e la Lungamano cadino sotto la
la disposizione dello Statuto giacchè è regola certa, che le
leggi quando enumerano, ed esemplificano i casi, nei quali
può entrarvi la loro disposizione, s'estendono anche alla
comprensione di quei casi, che non per estensione, ma
10 per identità di ragione possono cadere sotto la medesima
disposizione; conforme insegna il Salvi commentando la
stessa Rubrica al §. *Et praedicta omnia* „ ivi „ *Et videtur
extendi statutum ad eum casum uti est eadem ratio, Baldus.
dicens. quod ubi est eadem ratio non dicitur extensio, sed pro-
prius intellectus statuti.*

Posto ciò non poteva negarsi, che lo statuto parlasse enuncia-
tivamente e, non tassativamente, e militasse tanto nel caso
del Procuratore proprio, che del Lungamano, e di altri
che maneggino gli altrui affari, la medesima identità di ra-
gione;

gione; imperciocchè in quanto alla numerazion de casi non era la disposizione dello Statuto accompagnata da parole tassative e restrittive, come si richiede, ed in ordine all' identità di ragione militava lo stesso motivo di disporre tanto nel Caso del Procuratore vero, che del Lungamano.

Ma quello, che toglieva ogni amarezza sopra di questo secondo articolo egli era, che il Caso da Noi esaminato poteva dirsi in Lettera esser compreso sotto la disposizione dello Statuto; giacchè l'enunciata Rubrica dopo di avere riferito il Caso di quel Procuratore, che esige dai terzi aumentativamente ed aversativamente lo estende colla dizione *vel* alla comprensione del Caso, che il medesimo Procuratore riceva dal committente le somme, che ad esso sono state pagate; poichè mediante la Dizione *vel* apposta doppo la espressione *ad restitutionem quod exegerit*, che potrebbe appellare ai terzi, soggiunge, *vel habuerit*, *finiverit*, *vel confessus fuerit*, non potendosi negare senza lesione della verità, che l'espressione *habuerit* potesse riferirsi tanto a quel Procuratore, che ha esatto il Danaro dai terzi, che a quello che l'ha ricevuto dal medesimo costituente.

Nè quì valeva l'obiettare, che il Signor Dottore G. ricevendo il denaro dal Signore S. per pagarsi alla Signora S. non lo ricevesse *Nomine procuratorio* ma con tutt' altro Carattere e quindi nel Caso non fosse compreso sotto la disposizione dello Statuto, il quale vuole, che l'atto fatto dal Procuratore sia fatto *Nomine procuratorio*.

Poichè a questa difficoltà, che era l'unica che poteva proporsi, si rispondeva, che non poteva concepirsi, come il Dottore G. ricevesse il denaro di cui si è reso debitore se non col Nome di Procuratore, non avendo egli verun titolo di conseguire detto denaro, se non quello di Procuratore dello S. e qualora volesse dirsi, che lo ricevesse, come Nuncio, Organo, e Lungamano per passare detto denaro in mano della S. in sodisfazione del di Lei credito, giova avvertire, che questi facitori degli altrui Negozi, sebbene siano distinti in specie dal vero, e proprio Procuratore, essendo però compresi sotto il generico Nome del Procuratore non tralasciano di agere *Nomine Procuratorio*, a favore del Committente; e lo stesso *Castrense* che distinse il proprio Procuratore dal Nuncio, Lungamano, e altri simili Ministri, non ha però mai asserito che il Nuncio, e simili eseguendo le commissioni, che li vengono date, non

non l'eseguiscano, *Procuratorio Nomine*, che vuol dire in Nome, e in vece di quello che gli ha commesso di fare l'azione, che Essi hanno eseguito.

Avvalora questa intelligenza la circostanza, che gli statuenti si sono valsi nell'enunciata Rubrica del vocabolo *Procuratore* nella sua massima estensione, cioè in senso generico,
12 comprendente qualunque persona, che abbia il mandato di trattare alcun' interesse per altri, secondo la definizione legale del Procuratore, che si dice essere quella persona che amministra gli altrui affari per mandato del Padrone.

L' *Asinio* in fatti, che interpetrò il nostro Statuto nella sua pratica contenente l'Opera intitolata *ad Statut. Florentin. de modo proced. in civil. interpetration.* §. 28. *cap.* 4. *n.* 2. dice „ ivi „ *Procurator nempe est qui aliena negotia mandatò Domini administrat Il Cardinal. Tusco*, che fa tanta autorità in materia delle nostre Leggi Municipali in verbo *administrator. conclus.* 207. *num.* 5. scrive „ ivi „ Amplia quod Florentiae bona cujusque administratoris sunt obligata, et hypotecata pro administratione, vigore Statuti *sub Rubrica* 97., lo stesso afferma il Lenzoni, che è uno dei più antichi Glossatori del medesimo Statuto in *Apostilla ad Stat. civ. Florentiae ad Rubric.* 97. „ ivi „ *Hoc statutum tribuens hypothecam Domino super bonis sui Procuratoris habèt locum etiam in bonis cujuslibet alterius administratoris. Ed il Salvi* trovò tanto chiaro il termine di Procuratore comprendente qualunque Amministratore degli altrui affari che non credè di aggiungere cosa alcuna nell' Annotazione a detta *Rubrica* sopra di questo proposito, e lo stesso fece il Senatore *Geri Spini in aduotat. ad Statut. Civitatis Florentinae ec.*

Ora se intelligenza da Noi data allo Statuto è assistita dalla Lettera chiara ed incavillabile, la quale nominando in genere il Procuratore, comprende qualunque soggetto, che ha il mandato la Commissione di fare gli altrui interessi secondo la definizione legale del medesimo Procuratore, e la sostanza del suo Ufizio, e secondo il sentimento del *Castrense*, dell' *Asinio*, del *Tusco*, e del *Lenzonio* già riferiti di sopra non potevamo da questa intelligenza recedere, ed uniformemente alla costante osservanza della *Ruota nostra* la quale
13 rispose in *Lib. motivor.* 80. *pag.* 209. „ ivi „ *Quod illud quod non fuerat non expressa in scriptura aliqua hipotheca, respondebatur sufficere tacitam hipothecam contra aliena negotia administrantes, vel aliquid nomine alieno gerentes ec.*

Per

Per la qual cosa se il Nunzio, l'Organo, e la Lungamano amministrano gli altrui negozj come il vero, e proprio Procuratore, doveva credersi che ciò facessero *nomine Procuratorio*, e questo seguendo non andassero esenti della disposizione dello Statuto, ed in conseguenza rimanessero obbligati i loro Beni a favore di colui, per cui hanno prestato la loro Opera.

E così l'una, e l'altra parte informando, fu risoluto.

Anton' Maria Cerrignani Aud. di Ruota, e Potestà.

Gio. Bened. Brichieri Colombi Aud. di Ruota, e Relat.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

D E C I S I O XLVIII.

PONTIS AERAE SPONSALIUM.

Die 23. Aprils 1790.

ARGUMENTUM.

Poenam in Apocha Sponsalium etiamsi colorato refectionis damnorum titulo Inductam, ex Dispositione in Cap. Gemma *ec. nullatenus valere, et coarctari tantum ad domna, quae reapse alter ex sponsis pertulit ex injusto alterutrius recessu, Hujus Decisionis momentum est.*

S U M M A R I U M

1. *Solutio certae quantitatis in Apocha Sponsalium stipulata, et fucata titulo refectionis damnorum non tenet, uti fraenum libertati Matrimonii imponens.*
   „ *Praecipue, si solutio conventa, conditionalis sit nuptiis intra certum tempus cantrahendis; quo casu conventio dicenda est certissime poenalis. n. 2.*
   „ *Substineri valet haec conventio ob debitam Sponsae refectionem damnorum n. 3.*
   „ *Declara tamen, ubi summa quae in Contractum venit,*

sit aequa ac regularis, secus autem ubi de excessu pateat. n. 4.

5. *Refectioni damnorum quisque obligatur ex pacto, ac convento.*
6. *Recedens a perfectis Sponsalibus de iure tenetur ad refectionem damnorum favore non recedentis.*

PER un eccesso di semplicità, di poca esperienza, e per un vero trasporto di furor giovanile il Signor Vincenzio Luchini del comune di S. Prospero Territorio Pisano stipulò ne' 16. Febbrajo dell' anno 1788. una Scritta Matrimoniale colla Sig. Maria Teresa del fu Francesco Luigi Punta del Comune di Lajano, nella quale promesse di sposarla nel termine di mesi undici, e così per tutto il dì 16. Gennajo 1789. e per il caso che ciò non effettuasse dentro detto tempo, obbligò ancora di dargli la somma di Zecchini mille, sotto il titolo di rifacimento di danni, tenuta ferma l'obbligazione de'sponsali,

Le parole con cui fu concepito questo patto sono le seguenti: „ con patto espresso e stabilito, che qualora detto Sig. „ Vincenzio Luchini sposo a tutto il suddetto tempo convenuto non abbia effettuato quanto sopra, e dato l' anello „ Nunziale a detta Sposa Maria Teresa Punta in faccia della „ Chiesa, tenuta ferma l'obbligazione degli sponsali, ed il „ Vincolo già fissato, di modochè non possa mai restare sciolto senza il consenso reciproco dei contraenti il detto Sig. „ Sposo Vincenzio Luchini in contemplazione del pregiudizio „ che potesse avere arrecato alla detta Sposa Maria Teresa „ Punta nel non effettuato Matrimonio ed a titolo di refezione di danno, e per la perdita dell'occasione di collocarsi „ decentemente, come pure per qualunque altro giusto, ed „ onesto titolo, che possa essere di convenienza della detta sposa „ Maria Teresa, il suddetto Sig. Vincenzio Sposo Luchini promette, e si obbliga di dare, e pagare alla medesima la somma, e quantità di Zecchini mille „ Ipotecando per adempimento di questa sua obbligazione quella porzione di Beni che gli potesse toccare nelle divise nel comun Patrimonio.

Non effettuò il Sig. Luchini al tempo determinato il promesso Matrimonio, e la Sposa convolò al Tribunale del Sig. Vicario domandando che fosse condannato detto Sig. Luchini al pagamento della sopradetta somma di Zecchini mille in ordine alla surriferita sua obbligazione.

Con-

Conteſtato fra le Parti il Giudizio sopra di queſta domanda, oppose il Sig. Luchini, che il patto convenuto foſſe nullo e di neſſun' effetto per diſpoſizione tanto del diritto Civile, che del Diritto Canonico e perciò non eſſere tenuto al pagamento della convenuta somma.

Esaminata dal Sig. Vicario queſta Causa, credette Egli di risolverla a favore della Sposa, e perciò con sua Sentenza del dì 1. Agoſto 1789. condannò il Sig. Vincenzio Luchini a dare, e pagare alla Sig. Teresa Punta la convenuta somma di Zecchini mille con più le spese del Giudizio taſſate in lire cinquanta.

Portata dal succombente la Causa per via di Appello al Magiſtrato Supremo, e a Noi commeſſa in virtù del Turno competente, credemmo dopo di aver sentito sufficientemente le Parti, e loro respettivi Difensori, che la paſſata Sentenza doveſſe in parte confermaſi, ed in parte revocarſi, poichè apprendendo che la taſſa di Zecchini mille in cui ſi diceva eſſer ſtati liquidati i danni, ed intereſſi per il non effettuato Matrimonio, foſſe sommamente eccedente, credemmo che in queſto eccesso ſi ricopriſſe una pagliata penale, e perciò non doveſſe avere il suo effetto, onde dichiarammo, che il patto di dover pagare il Sig. Vincenzio Luchini alla predetta Sig. Teresa Punta la somma di Zecchini mille non foſſe di ragione eseguibile. Ma attesa la dichiarazione fatta da detto Sig. Vincenzio Luchini, pendente il presente Giudizio, di non volere più effettuare il promeſſo Matrimonio, eſſere eſſo tenuto a rifare alla medeſima tutti i danni ed intereſſi, che giuſtificherà aver risentito dal non avere detto Sig. Luchini seco effettuato il Matrimonio suddetto secondo la liquidazione da farsene.

Ed in quanto all' articolo delle spese tanto del presente, che paſſato Giudizio, credemmo due di Noi, diſſenziente l'altro noſtro rispettabiliſſimo Sig. Collega, che le spese suddette doveſſero in linea di danni comprenderſi in detta refezione, condannando però il Sig. Luchini al pagamento delle medeſime.

Eſſendo tre dunque i Capi della noſtra Sentenza che riforma, e in parte conferma quella di prima Iſtanza, converrà separatamente parlare di ciascheduno, che ha un diverso fondamento di decidere.

Per quel che riguarda il primo capo concernente il patto del pagamento di Zecchini mille da Noi dichiarato ineseguibile,

bile, e in cui la prima Sentenza discorda dalla nostra, egli è indubitato, che questo patto nella somma fissata non potendosi ricoprire sotto il velato titolo di refezione di danni, fosse una pena convenuta per la non effettuazione degli Sponsali nel tempo fissato dai Contraenti, e quindi cadendo questo patto in quanto può essere superiore alla giusta liquidazione dei pretesi danni ed interessi sotto la Censura tanto del dritto Civile, che del Gius Canonico fosse inseguibile, e di nessun valore.

Sono chiari i testi tanto dell' uno, che dell' altro Dritto per non potersi revocare in dubbio la ragione di decidere della
1 nostra Sentenza riformatoria, e revocatoria della precedente per rapporto a questo Capo, come può vedersi nella *Legge Titia* 134. *ff. de Verbor. obligat. nella leg. Mulier.* 3. *cod. de Nuptiis*, *e nella leg. libera* 2. *Cod. de inutil. stipulation.*, colle quali concorda la celebre *Decretale di Papa Gregorio IX. nel cap. Gemma* 29. *de Sponsalibus*, poichè tutte queste leggi collimano nella massima di reputare nulle, e di nessun valore tutte le promesse di pagare una certa somma all' altro contraente nel Caso di non effettuato Matrimonio, come quelle che sono dirette a porre un freno al pentimento degli Sposi, e a vincolare col timore di una grave perdita pecuniaria, la libertà del Matrimonio.

E questo pure è quello che riportando molte Decisioni della *Ruota Romana* anco in termini meno forti del nostro, stabilisce il moderno *Cosci de Sponsalibus Vot.* 6. *per tot. e specialmente sotto il num.* 140. *e* 146. alle quali possiamo aggiungere la *Ruot. Rom. nella Colonien. Sponsal.* 3. *Martii* 1752. *cor. Molines* §. 5. *nella Tulden. Matrimon.* 23. *Martij* 1756. *cor. Elephantutio* §. 8., e latamente esaminata la materia stessa Ruota per più conformi nella *Tulden. Sponsalium*, *ed in specie quella sub die* 21. *Martii* 1746. *cor. R. P. D. Caprara* §. 4.

E tanto più le cose fermate dal *Cosci* e dalle referite Decisioni dovevano procedere nel presente Caso, quanto che l' obbligazione di pagare gli Zecchini mille, sotto il colorato pretesto dell' Emenda dei danni ed interessi, era allegata non al discioglimento de Contratti Sponsali, ma al puro e semplice obbligo di dovere stipulare in faccia della Chiesa il promesso Matrimonio dentro il termine di undici mesi, e non ostante il pagamento di detta somma, dovea vegliare e sussistere fra le parti l' obbligazione di effet-

fettuare in altro tempo gli promeſſi Sponſali; poichè riflet-
2 tendo Noi a queſta convenzione potemmo ben conoſcere,
che la convenuta ſomma foſſe una vera e propria penale,
nè poteſſe caratterizzarſi una refezione di danni, ed intereſ-
ſi, i quali non poteva patire, nè avere la Spoſa, qualora
lo Spoſo fuori del tempo determinato aveſſe dempito alla
contratta obbligazione.

Nè queſto patto poteva eſimerſi dalla Cenſura dei sopradetti
Teſti, sul riſleſſo che aveſſe per ſcopo il rifacimento
dei danni, che la Spoſa poteva riſentire per il ritardato,
o non effettuato Matrimonio; nel qual caſo fu opinato che
3 la convenuta ſomma non doveſſe reputarſi una vera e pro-
pria penale, come chiaramente inſegnano *Bald. in leg. ultim.
cod. de Sponſalib. poſt. num.* 13. *Gonzalez. Tullez in Cap.
Gemma §. nec obſtat dubitandi ratio e Sanchez. de Matri-
mon. lib.* 1. *Diſput.* 30. *num.* 12.

Imperciocchè ſenza impugnare le autorità portate in obietto,
parve a Noi che poteſſero queſte autorità conciliarſi colle
precedenti, mediante il mezzo della diſtinzione, che paſſa
tra la liquidazione dei danni giuſta e regolare, dalla liqui-
dazione ingiuſta, ed eceſſiva; coſicchè eſſendo tenuto lo
Spoſo ad indennizzare la Spoſa nel caſo, che ſi ritiraſſe dall'
effettuazione del promeſſo matrimonio mediante una giuſta,
4 ed oneſta ſomma da pagarſegli per l'indennizzazione dei
danni, e intereſſi convenuta fin dal principio, deve in tal
caſo eſſer condannato all'adempimento della ſomma pro-
meſſa, conferma inſegnano le autorità propoſte obiette; ma
quando queſta taſſazione è eſorbitante, ed ingiuſta, non po-
tendoſi l'ecceſſo ricoprire col manto dell'indennizzazione
dei danni, ed intereſſi ricade detto ecceſſo ſotto la Catego-
ria di una convenuta pena, e queſta non può eſſere eſigi-
bile, e per i Teſti, e per le Deciſioni propoſte per fonda-
mento della ragione di decidere, ed in queſt'altro Caſo ſe
lo ſpoſo ſi ritira dal promeſſo Matrimonio, non deve eſſere
condannato al pagamento della pena a cui ſi è alloggettato
mentre ſi trova nello ſtato di debolezza.

Che poi queſta taſſazione di danni, ed intereſſi foſſe ecceſſiva
era un fatto, che ſaltava agli occhi di qualunque, avuto ri-
guardo alla condizione dello Spoſo, e quella della Spoſa.

E' veriſſimo che eſcono queſti da due Famiglie poſſidenti del-
la pianura di Piſa; Ma il Sig. Luchini non era primogeni-
to in ſua Caſa, aveva altri Fratelli, e precedentemente ai
contratti Sponſali aveva a loro fatta la renunzia dei ſuoi
pro-

propri Beni, onde un tenue trattamento poteva fare alla sua Sposa, conducendola in propria Casa.

La Punta poi non poteva avere una Dote, che oltrepassasse la somma di Scudi settecento, avuto riguardo al solito della Famiglia, e questo solito contro le regole desumendolo da un solo, ed unico Caso: Onde per il recesso dello sposo per i stipulati sponsali, non poteva da lui richiedere la somma di mille Zecchini che portava una manifesta Lesione nella medesima tassazione di detti danni ed interessi, la quale per sè sola bastava per riformarla, e ridurla all' eguaglianza; Tanto più che ogni piccolo eccesso era sufficiente per caratterizzare il di più, che era stato convenuto per una pena riprovata dalle Leggi.

E qui, passando a riferire i fondamenti del secondo Capo della nostra Sentenza nell' atto medesimo, che abbiamo dichiarato non avere effetto la convenzione fermata frà le parti nella somma fra i Contraenti convenuta, abbiamo però creduto, che non potesse sottrarsi il Sig. Luchini in vista della dichiarazione da Lui fatta, di non volere più portare ad effetto il convenuto Matrimonio, dal rifare alla sposa i danni, ed interessi, che sono di ragione, secondo la liquidazione da farsene avanti il Giudice competente.

Questa refezione di danni, ed interessi era dovuta alla Signora Punta dal Sig. Luchini in ordine alla Convenzione fra loro corsa, essendo ciascheduno tenuto all' adempimento delle
5 contratte obbligazioni, conforme coerentemente alla *L. Pacta novissima* 12. *ff. de Pactis* ferma *il Sanchez de Matrimonio Lib.* 10 *Disput. VII. num.* 3.

E perchè, quando ancora ciò non fosse stato pattuito, ritirandosi lo Sposo dall' effettuazione del promesso Matrimonio è obbligato di ragione a indennizzare la Sposa di tutti i dan-
6 ni, e interessi, che può avere patito per il non effettuato Matrimonio, in conformità di quanto insegnano *Gentil. de Donat. Cap.* 14. *e Gonzalez. Tellez. in Cap. Gemma* 29. *num.* 2. *D.*

E così l' una, e l'altra parte informando con il massimo calore ec.

Antonio Cercignani Aud., e Potestà.

Gio. Bened. Bricbieri Colombi Relat.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

DECISIO XLIX.

EADEM

SUPER REFECTIONE EXPENSARUM

DIE 23. APRILIS 1790.

ARGUMENTUM.

Expensas Litis, uti partem reficiendorum damnorum, a Sponso, stipulata Sponsalia nullo jure frangente persolvendas esse sponsae non recedenti hac Decisione constituitur; Etsi justam sponsus recedens causam habuerit jus suum experiundi super quantitate petita; Quum semper in eum debeat litis caussa quam Sponsa passa est, refundi.

SUMMARIUM

1. *In judicio damnorum refectionis, ut relevatio sit plena, etiam expensae venire debent.*
2. *Qui justum babet causam in judicium aliquem vocandi ab expensis est absolvendus.*
3. *Sponsus recedens a sponsalibus, etsi super qeantitate damnorum per Sponsam petita, justam habuerit caussam sistendi in judicinm, in expensas condamnandus est.*
4. *Nemo facti alieni damnum debet sentire.*

TRA la refezione dei danni e interessi, che ha sofferto la Signora Maria Teresa Punta per il recesso dai promessi Sponsali fatto dal Sig Vincenzio Luchini; Noi infrascritti col dissenso per altro del rispettabilissimo nostro Collega abbiamo creduto doversi comprendere anche le spese, che la medesima ha dovuto fare per ottenere la dichiarazione di questi danni, ed interessi tanto nel primo, che nel passato Giudizio.

Egli è di natura di tutti i Giudizi di refezione di danni, e d'interessi, che venghino anche le spese che si fanno per il conseguimento dei modesimi; altrimenti l'emenda non
1 sarebbe piena e giusta, ed il danno, ed interesse non sarebbe affatto ristaurato, ed indennizzato; conforme in ordine al *Testo in L. 3. ff. de Damn. infect.* ferma *Maurus*

de Fideiussor. part. 2. *Principal. num.* 1., *Sect.* 5. *cap.* 1. *num.* 13. *in fine Ansald. de Commerc. discur.* 62. *num.* 48. 49. 50. *e* 51. *Cobell. in Bul. bon. Regiminis. cap.* 34. *art.* 3. *num.* 6. *e la Rot. nostra in Florent. pecun. Magon. Ferri die* 13. *Iunij* 1687. *presso il Savelli in summa allegation. cap.* 9. *num.* 92. *tom.* 2., *da Noi infrascritti seguitata nella Florent. seu Vallis Arni Superioris refectionis damnorum*, *et Expensarum die* 31. *Augusti* 1784. *num.* 9. *relatore il Sig. Auditore Ignazio Maccioni*, il quale ripete il Testo, ed i Dottori confermanti questa invariabile regola di ragione.

Nè contro detta regola parve a Noi che meritasse riflesso veruno la circostanza di avere il Sig. Luchini nel presente Giudizio ottenuto la moderazione e riforma del precedente Giudicato, e quindi di avere avuto giusta causa di opporsi alla pretensione promossa dalla Sig. Maria Teresa Punta di ricevere dal medesimo la convenuta somma di Zecchini mille.

Poichè per quanto il riflesso possa essere valutabile a favore del Sig. Luchini per esimerlo dalla macchia di temerario
2 Litigante, e dalla refezione delle spese Giudiciali, alla quale mai si deve condannare chi ha giusta Causa di litigare la quale, è ammesso che sempre scusa dalle spese, conforme al *Test. in Auth. post. Iusiurandi cod. de Iudic. fermano Vin. in* §. *Ecce enim de Poenis. temere litig. num* 3., *Lodovis. decis.* 57. *num* 9. *e Mass. decis.* 19. *num.* 72.

Pure in linea di danni, non poteva il Sig. Luchini andare esente di rifare alla Signora Punta le spese, che ha dovuto soffrire per ottenere questa indennizzazione, e che a lei era dovuta, e per convenzione della parte, e per disposizione di ragione, tostochè all'improvviso, e senza il consenso dell' altra contraente si è ritirato dall' effettuazione dei promessi Sponsali.

E quì neppure doveva obiettarsi, che queste spese essendo cagionate da una ingiusta pretensione promossa dalla Signora Punta, non fosse stato di esse l' immediato Autore il Sig. Luchini, e quindi non fosse tenuto all'emenda del danno per le medesime derivato.

Poichè parve a noi sufficiente il riflesso di avere la Sposa do-
3 mandato i mille Zecchini convenuti in linea di refezione di danni ed interessi, e di avere il Sig. Luchini dato Causa a questa domanda e pretensione col suo recesso dal convenuto Matrimonio, senza del quale la Signora Sposa non poteva dimandare la refezione, nè in genere, nè in specie dei

dei convenuti e liquidati danni, onde non essendo dovere che del fatto altrui patisse essa la pena, e il danno con-
4 tro la regola dedotta dai Testi *in Leg. in Caussae ff. de Procurat.*, *in leg. non debet ff. de reg. Iur. in leg. si quis in suo §. legis. cod. de inoff. Testam. Surd. consil.* 173. *num.* 84. *et in Decis.* 102. *num.* 1. era un' atto di giustizia che dette spese gli fossero rifatte.

E così ambe le parti informando ec.

Gio. Bened. Bricbieri Colombi Aud. di Ruota e Relat.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

D E C I S I O L.

PETRASANTEN. PRAETENSAE DONATIONIS

DIE 4. MAII 1790.

A R G U M E N T U M.

Expiscata per Testes Donationis probatio luculentissime demonstranda, in casu minime visa est sufficere, quum Testes maximis essent obnoxii exceptionibus tum habita ratione personarum, eo quod abjectae essent conditionis, atque de tempore factae Testificationis ei famularentur, pro qua testantur; tum vero habita eorum dicti ratione, eo quod non recte Donationem inferat; Quum verba Donantis dubia ac minime Donationem importantia referant; Quum singulares extent in dictis, ac de auditu tantum referant vel ex Personis quae jam vita functae sunt vel ex ipsa Donataria. Refellitur autem objectio deducta ex fide & existimatione ipsius Donatariae cui inuri videbatur infamia rejiciendo ejus juramentum ante Iudicem admissum, & per eam praestitum. Iuramento vero locum non esse decernitur, cum deficiat semiplena probatio, agaturque de re maximi momenti, & deferendum sit super alienae voluntatis explicatione.

S U M M A R I U M

1. *Qui factum evenisse asserit, illud debet concludentissime probare.*
2. *Probationes facti quod in Scripturam minime redactam fuit, eo majores debent esse, quo contra factum stat juris praesumptio.*
3. *Donatio, quae non ex Scriptura scateat, sed aliis probationum fundamentis innitatur, uti quae exosa in jure est, patentissime debet demonstrari.*
4. *Humilis & abjecta conditio Testium efficit, ut per eos minime probetur contractus verbaliter stipulatus.*
   „ *Praecipue si de tempore Testificationis, ei famulabantur, cujus favore de Contractu deponunt n.* 5.
6. *Per testes, qui mercede conducti Donatariae, cujus favore testantur inserviunt, minime probatur Donatio.*
7. *Testium obscura, vagaque Testificatio minimi habetur.*
8. *Verbum* „ Prendere „ *suapte natura Dominii translationem non inducit.*
9. *Testium depositio quae non ad Donationem tantum, sed ad custodiam apocharum cambii, bene perpensis verbis referri potest, nullatenus admittenda est ad Donationem concludendam.*
10. *Quicumque possibilis Titulus, qui Donationis exclusionem suppeditet, potis est ad donationem rejiciendam.*
11. *Testes qui de re sensibus nullo pacto subjecta deponunt, de judicio quod de hac re conceperunt, vehementissimam reddere debent rationem.*
    „ *Si vero hanc rationem non reddant, spernenda est omnino eorum Testificatio. n.* 12.
    „ *Eo magis vero haec Testificatio erit negligenda, si de re per auditum tantum deponant. n.* 13.
    „ *Maxime vero si rem de qua testantur, ab Eo intellexerint, cujus favore testati sunt. n.* 14.
    „ *Hoc enim casu in id incideremus errorem, ut quae fides non esset praestanda fonti ex quo ea res hausta est, ea adhiberetur iis, qui ab hoc fonte notionem eruerant. n.* 15.
    „ *Testis unicus nil valet. n.* 16.
17. *Qui aegris operam praestant iis inserviendo facile decipiuntur in iis quae ad eorumdem aegrorum Uxoris favorem promovendum pertinent.*

18.

18. *Teſtis de re per alium qui jam vita ceſſit, audita, majorem fidem non meretur, eo quod qui locutus eſt obiit. Et num. 20.*
   „ *Praecipue cum poſſet recipi nec recepta eſt ejus teſtificatio, cum adhuc vita frueretur. n. 19.*
21. *Teſtes qui loco et tempore differunt, nullatenus jungendi ſunt, etiamſi de eadem re deponant, cum ſingularis uterque fiat.*
   „ *Etiamſi de facto vel dicto ex ſui natura renovabili teſtentur; Quum id admittendum ſit in Actibus tantum ſucceſſivis. n. 22.*
23. *Teſtis de facto in prejudicium Tertii, etiamſi probitate & exiſtimatione maxime ornatus nil probat, cum ſit unicus.*
24. *Ut Iuramentum ſuppletorium admittatur, duo oportet concurrant; Nempe ne agatur de re maximi pretii ac momenti, deinde ut adſit ſemiplena probatio.*
   „ *Nec admitti poteſt, quum is qui jurare debet, de voluntate aliena, de cujus interpretatione quaeſtio eſt atque ita de facto alieno, deberet teſtari. n. 25.*

NElla Causa vertente d'avanti all'Illuſtriſſimo e Clariſſimo Magiſtrato supremo in grado d'Appello da un Decreto del Sig. Vicario della Terra di Pietra Santa sotto dì 18. Giugno 1788. a favore della fu Signora Ippolita Galliani Vedova del Sig. Cavaliere Coſimo Carli proferito, ed interpoſto per la parte del Nobile Sig. Francesco Tomei Albiani come Padre e legittimo Amminiſtratore del Sig. Giuseppe Tomei Albiani Carli Erede Teſtamentario del fu Sig. Cavaliere Coſimo Carli, e dal detto Clariſſimo Magiſtrato secondo l'ordine del Turno a Noi commeſſa.

Dopo il più serio e maturo esame fatto della Causa, e delle ragioni che con sforzo d'ingegno da' valentiſſimi Difensori da ambe le Parti, ma in specie per la parte della Vedova Carli ſi portavano; abbiamo Noi infrascritti coſtantemente creduto di dover per giuſtizia referire, conforme abbiamo in queſt'oggi referito per l'aſſoluzione del predetto Sig. Giuseppe Tomei Albiani Erede Teſtamentario del predetto Sig. Cavalier Carli dalle pretenſioni promoſſe, e dalle cose contro domandate prima dalla detta Signora Ipolita, e dopo la di Lei morte, pendente Lite seguita, dal Sig. Cavalier Marzio Venturini Erede della medeſima: non oſtante il diſſenso del Veneratiſſimo Noſtro Sig. Collega, a cui pia-

piacque di manifestare il contrario suo sentimento, con firmare la Relazione al Magistrato trasmessa con la consueta pulita, e modesta formula „ In ossequio „.

Per una pienissima giustificazione di questo nostro sentimento sarà, se male non ci apponghiamo, più che bastante una semplice, e sincera esposizione del fatto che ha dato causa alla Lite insieme con tutte le sue circostanze resultanti dagli atti, e dalle pretese prove, con le quali creduto aveva la detta Vedova di poter giustificare la sua intenzione: che tutte in sostanza si raggiravano sopra alla semplice, e nuda propria asserzione; essendo troppo facile a comprendersi quanto questa reputar si dovesse insufficiente in una materia cotanto delicata, come era quella che cadeva in esame, e potendosi dire con tutta ragione nel caso presente che „ Ornari res ipsa negat contenta doceri „.

E dunque da sapersi che il Sig. Cavaliere Cosimo Carli nell' ultimo suo Testamento del dì 4. Luglio 1781. rogato da Ser Claudio Tolomei, dopo aver confessato in primo luogo il ricevuto pagamento della Dote promessagli dalla Signora Ippolita Galliani sua Moglie, ed ordinatane la restituzione, procedè a favorir la medesima con un pingue legato in piena proprietà di diversi stabili che egli possedeva nel Golfo della Spezia, e Porto Venere specialmente nel detto Testamento indicati, e con il lascito con lo stesso titolo di Legato del pieno ed universale usufrutto di tutta la sua Eredità, e della somma inoltre di Zecchini cento in contanti con l'espressa dichiarazione che di una tal somma come sua propria potesse la detta Signora valersi, e disporre anche per causa di morte a suo piacimento.

Dopo aver sodisfatto in così pingue maniera all'affetto, ed anche alla generosità coniugale, pensò ancora a dare una riprova, e lasciare una memoria di buon Patriottismo con destinare un fondo di Scudi ottomila, e più ancora, se maggiore bisognato fosse per assicurare l'annuo frutto di Scudi trecento da ricavarsi dal contante, riscossione di Crediti, e dal ritratto da farsi con la vendita delle Gioie, Argenti, Grasce, e Mobili, siccome ancora dei Bestiami Ereditarii; destinando la predetta annua somma per provvedere tre Giovani della Terra di Pietra Santa sua Patria che applicarsi dovessero agli Studi dai quindici ai venticinque Anni in qualchè Città conspicua della Toscana.

Pen-

Pensando finalmente di rinnuovare artificialmente la propria Famiglia che in Esso veniva ad estinguersi instituì suo Erede Universale il Sig. Giuseppe Figlio del Sig. Francesco Tomei Albiani suo più stretto Congiunto, con ordinare nella di Lui descendenza un progressivo e perpetuo Fidecommisso, con ingiungere al detto Erede l'obbligo non solo di assumere l'Arme, e Casato de' Carli, ma ancora di congiungersi in Matrimonio con Donna Nobile.

Mancato poco tempo dopo nel dì 21. Febbrajo 1782 il predetto Sig. Cavalier Carli, ed entrata al possesso della detta Eredità la Vedova Carli come usufruttuaria, manifestò la medesima al Padre dell'Erede Scritto l'animo che avea di ritener come proprie due Scritte cambiarie in sorte di Scudi tremila quattrocento che esistevano nella Eredità, cantanti contro del Sig. Cavaliere Aulla, supponendo di essergli state quelle dal defunto Marito privatamente donate.

Ma avendo il predetto Sig. Francesco, benchè con maniere molto pulite e convenienti alla sua nascita ed educazione, dimostrata la propria renitenza di aderire ad una tale pretensione, che non veniva con veruna legittima prova giustificata: Prese la detta vedova la strada, ed il compenso di ricorrere alla Sovrana Autorità, porgendo replicate Suppliche al Real Padrone in cui rappresentando come „trovandosi il „ suo Marito in letto aggravato dall'ultima malattìa, ma per „ altro in perfettissima cognizione, chiamata a se la Moglie „ ordinò con gran' premura, e replicatamente di prendere „ nel suo Scrittojo le due Cartelle di Cambio ad essa ben no- „ te, e di servirsi delle medesime a suo piacimento mentre „ glie ne faceva un dono „ e non avendo tutte quelle cogni- „ zioni che si richiedevano per i propri vantaggi non credè „ necessario ricercare altre formalità ricevendo il Dono per le „ mani dell'istesso suo Consorte „ Siccome ancora di „ non „ aver la Stessa avuta l'avvertenza di chiamare Persone atte a „ testificare detto dono, sopraffatta dal dolore per l'imminen- „ te perdita di suo Marito, mancante per tanto delle riflessio- „ ni necessarie giovevoli al suo interesse, ed in seguito di „ tempo non avendo avuto luogo di poter fare contestare dal- „ lo stesso quanto sopra „ supplicò perchè gli venisse accordata la grazia di „ approvare con sovrana autorità il gra- „ tuito dono delle sopraddette Cambiali, e per comprovare „ maggiormente la verità dell'esposto, si offerì la detta Sup- „ plicante pronta a prender giuramento d'avanti al Vicario

„ di

„ di Pietra Santa, o a qualunque altro Ministro da deputarsi, „ e di sottoporsi ai Sovrani voleri, ed alle Reali determinazioni „ Ma queste preci ebbero quell'esito che aver doveano, essendo stato rilasciato intieramente l'affare alla cognizione della ordinaria Giustizia.

Comparve in seguito d'avanti al Sig. Vicario di Pietra Santa la predetta Sig. Ipolita presentando sotto dì 3. Marzo 1788. una Scrittura di domanda, in cui faceva Istanza dichiararsi appartenersi ad essa in proprietà i predetti due Cambi mediante la vocale, e manual donazione fattagliene in vita dal suo defunto Marito, e non aver perciò sopra ai medesimi l'Erede scritto diritto alcuno capace di potergliene impedire l'acquisto, ed in seguito delle Eccezioni opposte ad una tale Istanza per la parte del detto Erede, in giustificazione del proprio assunto produsse diversi Attestati, della rilevanza dei quali sarà luogo di parlar più opportunamente in appresso, e finalmente sotto dì 5. Giugno fece Istanza di essere ammessa al giuramento suppletorio.

Si oppose virilmente ad una tal domanda il Sig. Tomei, ma non ostante una tale opposizione piacque a quel Sig. Vicario di esaudire la predetta Istanza con dichiarare con un Decreto da Esso chiamato Interlocutorio sotto dì 18. Giugno 1788. proferito „ doversi ammettere la detta Sig. Maria Ipolita Vedova Carli a giurare volendo per gli Atti del „ suo Tribunale la verità del fatto da essa asserito, e sotto- „ scritto come in Atti, per farsi poi del giuramento della „ medesima in Causam declarandam quel conto, e capitale „ che sarà creduto di Giustizia „ Conforme di fatto la predetta Sig. Galliani sotto di 2. Giugno dell'anno stesso procedè a prestare apud acta il predetto giuramento.

Fu da un tal Decreto per la parte del Sig. Tomei interposto l'Appello al supremo Magistrato da cui con Decreto sotto dì 6. Marzo 1789. alla concorde Relazione dell'intiero Turno Rotale, restò immediatamente dichiarato essere di ragione ammissibile il detto Appello, e perciò doversi procedere ad ulteriora nel merito d'avanti agli stessi Giudici Relatori.

Intrapresa per tanto una seria ed attenta discussione della Causa nel merito, fu da Noi in primo luogo opportunamente considerato, che quantunque vero sia che la perfezione e validità dei Contratti di qualunque specie, non escluse le Donazioni, unicamente dipende dalla volontà, e consenso dei Con-

Contraenti, baſtando che del medeſimo coſti o per la prova diretta per mezzo di un pubblico Iſtrumento, o di una privata Scrittura dalle Parti firmata che al Pubblico Iſtrumento equivaglia, o per una prova artificiale che conſiderar ſi poſſa come alla prova diretta equipollente, è per altro fuori d'ogni dubbio che chiunque pretende di ſoſtenere
1 in giudizio che ſia ſeguito un tal fatto dee concludentiſſimamente provarlo, come senza Contradittore fra gli altri molti opportunamente insegnano *Monſ. conſult.* 348. *n.* 18., *Conſult.* 366. *n.* 21. *Polit. de Detractionib. Diſſert.* 1. *n.* 57. *tom.* 1., *et de Dote Diſſert.* 10. *n.* 33. *tom.* 3. *Gob. conſ. Deciſiv.* 67. *n.* 10. *Rot. cor. Ubaldo dec.* 37. *n.* 8., *et. dec.* 343. *n.* 3. E chi vuol fondarſi nella ſuppoſta perfezione di un Contratto è nella precisa neceſſità di darne le più evidenti dimoſtrazioni *Append. ad Pacian. de Probat. ſect.* 1. *cap.* 4. *n.* 2. *Rota cor. Mantica dec.* 68. *n.* 1., *e più chiaramente cor Falconer. de Probat. dec.* 10. *n.* 1., *et ſeqq.*

Ed è certo altresì che tali dimoſtrazioni in mancanza della prova diretta della Scrittura ò pubblica ò privata debbono eſſere più efficaci, e superiori a qualunque eccezzione, quando trattaſi in specie di voler provare un fatto che ha contro di se la presunzione di ragione, come in termini ge-
2 nerali dichiarano *Pacian. de Probat. lib.* 1. *cap.* 51. *n.* 16. *et* 17. *Rota in recen. part.* 9. *tom.* 1. *dec.* 175., e più precisamente quando trattaſi di porre in eſſere una ſuppoſta
3 Donazione, che sono i termini del caso noſtro, nei quali doverſi abbracciare qualunque altra interpetrazione piuttoſto che quella della Donazione, che dai Dottori chiamaſi esosa, senza contradittore dopo il Teſto *in Leg. cum de Indebito ff. de Probat. fermano Fab. de Anna conſ.* 91. *n.* 45. *in fin. Surd. conſ.* 14. *n.* 10., *Riminald. Senior. conſ.* 30. *n.* 3. *lib.* 2., *Covarruv. in Rubr. de Teſtamentis part.* 2 *n.* 21. *Vaſquez de Succeſſion. lib.* 12. §. 28. *n.* 112. *bene Fontanella de Pactis Clauſul.* 4. *Gloſſ.* 9. *part.* 4. *n.* 203., *Rota dec.* 209. *n.* 23. *part.* 9. *tom.* 1., ottimamente la Rota noſtra parlando appunto precisamente negli ſteſſi noſtri termini di una pretesa Donazione, che dicevaſi fatta dal defunto Marito alla Moglie, e che dalla Ruota per la reſiſtenza della legal presunzione non fu creduto poterſi, nè doverſi ammettere *Dec.* 14. *n.* 94., *et* 95. *tom.* 1. *del Teſoro Ombroſiano.*

Per riconoscere se tali ſieno le prove che adducevanſi nella paſſata Istanza dalla defunta Vedova, conſiſtenti in quattro

diversi Attestati dalla medesima prodotti, ai quali dopo la morte della medesima ne è stato aggiunto un quinto nella presente Istanza dal di Lei Erede, basterà il richiamare i medesimi ad uno, ad uno diligentemente all'esame, poichè da una tale esatta discussione, chicchesia dovrà sicuramente restar persuaso della manifesta, e total loro irrelevanza.

Il primo di questi Attestati del dì 23. di Marzo 1784. è di un tale Antonio Mariani di Fivizzano Servitore attuale della Signora Carli, in cui viene asserito dal detto Fidefaciente, che essendo Egli al servizio, ed assistendo in qualità di Servitore al Cavalier Carli nel tempo dell'ultima sua malattìa si trovò presente; e sentì che detto Carli chiamata a se con gran premura la Moglie „ ordinò alla stessa istantemente *che prendesse quei Fogli che Essa sapeva, che gli riponesse, e conservasse appresso di se* „ e ciò gli replicò per più volte
„ inquietandosi ancora non vedendo in Lei risoluzione d'ese-
„ guire quanto Esso gl'imponeva, e non si pose in quiete fi-
„ no a tanto che non promesse detta Sig. che avrebbe esegui-
„ to ciocchè gli comandava; io „ soggiunge detto Testimone „
„ capij benissimo che fogli erano quei, che detto Sig. Carli
„ imponeva di prendere a detta sua Consorte, cioè due Car-
„ telle Cambiarie di somma non indifferente che detto Sig.
„ Cavalier Carli andava Creditore del Sig. Cavaliere Aulla
„ di Pisa, e maggiormente ebbi luogo di confermarmi esser
„ dette Cambiali, *avendo sentito asserirmi dalla bocca di detta*
„ *Sig. Ipolita Galliani Carli avere detto Sig. suo Consorte*
„ *donate le stesse a Lei medesima* „ Questo Attestato che è il più distinto e dettagliato non chiama verun conteste, e non è stato neppure giudicialmente recognito attesa la seguita morte del detto Mariani.

Il secondo è del dì 15. Maggio 1784. di un tale Agostino Ferretto Lavoratore di Campagna, quale depone „ come
„ assistendo all'ultima malattìa del Sig. Cavalier Carli sentì,
„ che ordinò con somma premura, ed inquietandosi ancora
„ alla di Lui Consorte Sig. Ipolita Galliani Carli *che pren-*
„ *desse quei Fogli che Essa sapeva*, e detta Sig. promesse di
„ far ciò, che detto Sig. Suo Consorte gli ordinava „ e lo stesso confermò nel suo giudiciale esame nominando in esso in conteste Antonio Mariani allora servitore.

Il terzo è del dì 21. Aprile dell'Anno predetto 1784. di una certa Sig. Francesca Bonsi Veneziana Vedova Del Moro abitante in Pietra Santa, la quale attesta di avere inteso più volte

volte dire dal molto Reverendo Padre Teofilo Zuffiletti di Pietra Santa Religioso Professo dei Minori Osservanti di S. Francesco suo stretto Parente „ che essendo detto Padre,
„ confessore del Sig. Cavaliere Carli ed essendo al suo Letto
„ nell' ultima sua Malattìa che ordinò alla Sig. Ipolita Gal-
„ liani Carli sua Consorte *di prendere quelle Cambiali che*
„ *Esso teneva in Credito contro del Sig. Cavalier Aulla di Pi-*
„ *sa, che le riponesse, e tenesse appresso di se che erano sue*,
„ ed Essa Sig. promesse d'adempire quanto gl'imponeva: ed
„ in appresso avendogli dimandato *se le avesse prese*, detta
„ Sig. abbassando il capo accennò al detto suo Consorte d'
„ averlo obbedito, e di averle prese „ E lo stesso conferma nel suo esame giudiciale rispondendo al 13. Interrogatorio dicendo che detto Padre Teofilo confidò che „ Sentì detto
„ Sig. Carli ordinare nella sua ultima malattìa alla Consorte
„ che prendesse *non già alcuni Fogli, ma le due Cartelle* con-
„ tro del Sig. Cavaliere Aulla di Pisa, quali cambiali lascia-
„ va propriamente a Lei perchè se ne servisse per i suoi bi-
„ sogni. „

Il quarto è del dì 2. Marzo del 1788. di una tal Caterina Gori in cui la medesima così si esprime „ Essendo al ser-
„ virzio del Sig. Cavaliere Carli, e trovatami alla ultima sua
„ malattìa, la *Sig. Ipolita Galliani Vedova Carli mi dichiarò,*
„ *e mi disse anche avanti* che morisse il prefato di Lei Con-
„ sorte che lo stesso avendola chiamata a se, gli avea ordina-
„ to di prendere quelle Cartelle Cambiarie che teneva con-
„ tro del Signor Cavalier Aulla, còn dirle che gliele dona-
„ va, e che se le riponesse, e che il medesimo non si era
„ posto in quiete fino a tanto che non gl' aveva promes-
„ so di eseguire la sua Volontà avendo Essa una tal quale
„ renitenza ad eseguir subito quanto gl'imponeva per non
„ dimostrarsi avida della di Lui roba, e per non cagionarli
„ nel medesimo tempo disturbo, con crederlo aggravato d'
„ una malattia mortale come tutto ciò mi asserì detta Sig. „ Aggiungendo inoltre la detta Testimone di aver sentito più volte asserire da Gio. Antonio Mariani Servitore, e da Agostino Ferretto altro Domestico, che il Cavalier Carli chiamata a se la moglie gli aveva ordinato premurosamente, ed inquietandosi ancora di *prendere quei Fogli che Essa sapeva*, e che Essa Signora gli aveva promesso di fare ciò che detto Signore gli ordinava, e che allora si pose in quiete, e aver sentito ancora dalla vedova del Moro che il

Padre Zuffilletti avea ad Essa confidato che „ Essendo as-
„ sistente come Confessore, e confidente del detto Carli all'
„ ultima sua malattìa sentì che il medesimo ordinò alla sua
„ Consorte che prendesse quelle Cambiali che teneva in Cre-
„ dito contro del Cavaliere Aulla che le riponesse, e tenesse
„ appresso di se, che se le prendesse perchè erano sue „ Aggiungendo in ultimo di potere attestare di essersi trovato presente quando la Sig. Ipolita dichiarò al Sig. Francesco Padre dell'Eerede scritto „ Che il dì Lei Consorte gli avea
„ donate le dette due Cambili, e che Esso gli replicò che
„ credeva benissimo a quanto Essa gli diceva, e che se ne sareb-
„ be potuto discorrere „ E l'istesso confermò nel suo giudiciale esame aggiungendo solo nella risposta all'interrogatorio 18. che detta confidenza gli fu fatta dalla detta Sig. Ipolita „ Nell'occasione che la medesima Sig. aveva le chia-
„ vi in mano dategli dal suo Marito per andare a prender
„ due Cartelle per appropiarsele, come gli avea ordinato il
„ predetto Sig. Cavaliere, *come Essa allora mi asserì* „ ed aggiungendo anche di più nella risposta al seguente Interrogatorio 19. che non solo avea sentiti dai predetti Domestici Mariani, e Ferretto i discorsi di sopra indicati, ma che ancora Essa medesima avea sentito, che il Cavalier Carli si era inquietato, perchè la Sig. Ipolita non pigliava le Cartelle, insistendo se le avea prese, e ordinandogli di prenderle: fatto e circostanza che non avea espressa nell' Attestato.

In aggiunta dei quali Attestati fu dal Sig. Cavalier Venturini Erede della predetta Vedova prodotta negli Atti altra Fede del dì 18. Agosto 1789. di un tal Sig. Tommaso Bresciani Genero della sopraccitata Vedova Del Moro, in cui detto Bresciani attesta „ di essere stato anche a Lui mede-
„ simo prima della morte del Carli confidato dal Padre Zuf-
„ filletti, che egli erasi ritrovato presente allor quando detto
„ Carli i primi giorni della sua malattìa per la quale se ne
„ morì disse alla Sig. Ipolita sua Moglie prendete quelle Cam-
„ biali, se volete altro parlate „ e che poteva ciò asserire
„ pericolo di potersi in veruna maniera ingannare, per aver-
„ ne certa, ed indubilata memoria non ostante sieno circa
„ anni sette che seguì quanto sopra „ con avere anche il detto Bresciani nella giudiciale recognizione fattane pienamente confermato il soraddetto deposto.

Queste sono le uniche prove, che per la parte della Sig. Carli e

li, e dopo la di Lei morte del suo Erede Venturini adducevansi per giustificare la controversa Donazione l'insufficienza delle quali, conforme osservavasi sul bel principio, bastantemente da per se stessa a colpo d'occhio manifestavasi sanza aver bisogno di un lungo discorso per dimostrarne la debolezza.

Perchè parlando dei deposti di Antonio Mariani, di Agostino Ferretto, e della Caterina Gori, salta in primo luogo agli occhi la viltà, e bassezza estrema della lor condizione, la quale fa si che non potrebbe neppure aversi in considerazione, e valutarsi per porre in essere qualunque altro Contratto anco meno pericoloso, e meno inverisimile di una Donazione, come dopo *il Barbosa Vot. Decis.* 98. *num* 21. *lib.* 3. *ferma la Rota in recen. dec.* 290. *num.* 1. *et* 2. *part.* 6., *dec.* 51. *num.* 26. *et num.* 27. *part.* 12., *dec.* 119. *n.* 1. *part.* 16., *et dec.* 289. *num.* 4. *part.* 17., *et cor Molin. dec.* 82. *num* 5., *e lo conferma anche la Rot. nostra in Flo. Praeten.* Crediti 10. *Gennajo* 1786. *cor. Simonelli* §. 21. *Vers. imperciocchè*.

Si aggiunge che i detti Testimoni oltre all'abietta loro condizione erano nell'Epoca del loro deposto al servizio della Signora Carli in favore di cui unicamente, e per di Lei asserzione depongono, eccezione fatale moltissimo valutabile per diminuire la fede al loro detto *Leg. etiam cod. de Testib. Mascard. de probat. Concl.* 758. *num.* 8. *Gabriel. de Testib. Concl.* 10. *num.* 4. *et num.* 18 *Rot. cor. Zarat dec.* 82. *num.* 14. *et in recen. dec.* 129. *num.* 16. *part.* 18. *tom.* 1. *et dec.* 73. *num.* 6. *part.* 19. *tom.* 1. *Rot. nostra in Thesaur. Ombros. dec.* 38. *num.* 8. *tom.* 1., *e più pienamente dec.* 48. *num.* 31. *tom.* 12.

Non potendo meritare alcun plauso la considerazione, che proponevasi per diminuire la forza di questa importantissima eccezione, che trattandosi, cioè di un fatto seguito fra le domestiche mura del supposto Donante, e dell'asserta Donataria non potevano verisimilmente esservi altri Testimonj informati, e che depor ne potessero fuori che gl'istessi Domestici, e le Persone di servizio. Poichè più ragionevole, ed opportuna apparir doveva l'altra considerazione, che trattandosi di un Cavaliere di una Famiglia delle più distinte nella sua Patria, gravemente Infermo, dovea come suol succedere in simili casi, la sua Casa esser continuamente affollata dalle Persone le più distinte, quali esser dovevano i Pa-

i' Parenti, e gli Amici, oltre ai Profeſſori di medicina, ed al Paroco in fine, al Confeſſore, ed a qualche altro Spiritual Direttore; quali, è cosa affatto improbabile, che foſſero reſtati all'oscuro della volontà dell'aſſerto Donante, se foſſe ſtata quale volevaſi far credere in contrario: Eppure niuna di queſte Persone rispettabiliſſime, ed aſſai più degne di Fede ha mai atteſtato neppure di un ombra, ò principio di volontà incoata per queſta sognata Donazione, non che di un Contratto manifeſto come poſto in eſſere, e perfezionato.

Siccome pertanto è certo, che Teſtimoni di una tal condizione non puonno concludere, secondo le più ricevute opinioni, neppure la prova di qualunque altro Contratto meno inveriſimile del Contratto di Donazione, che, conforme è notorio, ha sempre contro di se la reſiſtenza della legal presunzione: con più forte ragione dovevano reputarſi i sopraddetti Teſtimoni, avuto rifleſſo anche alle semplici loro qualità Personali, come affatto incapaci di poter concludere la tanto più delicata e difficil prova della pretesa Donazione di cui ſi tratta, per cui erano certamente indispensabili le Dimoſtrazioni le più concludenti, e le qualità più rispettabili ed immuni da qualunque eccezione nei Teſtimoni che ne depongono. Eſſendo queſto l'unico caso, in cui eſſer poſſa qualche volta permeſſo di credere voluta, e poſta in eſſere una Donazione anche in difetto della Scrittura. Poichè quantunque l'Iſtrumento, ò la Scrittura reputar non debbaſi di forma precisa, ed aſſolutamente neceſſaria per la prova della medeſima, è perciò fuori di dubbio altresì che è sempre aſſolutamente neceſſario, che la prova ne ſia univoca e concludente, e non architettata sul semplice depoſto di pochi miserabili, che unicamente riconoscono la ſtentata loro ſuſſiſtenza dalla mercede che ricevono dalla pre-
6 tesa Donataria: Come a propoſito in ſimili termini puntualmente conſiderano *de Luca de Donat. diſc.* 16. *num.* 2. *Rot. Lucens. inter Recollect. per Palm. dec.* 141 *numero* 14. *Rot. Rom. in recen. dec.* 420. *num.* 6. *et* 7. *part.* 5. *tom.* 2., *ed ottimamente la Rota noſtra in Theſaur. Ombros. dec.* 35. *num.* 2. *tom.* 2.

Ma non sono sole le personali eccezioni quelle, che togliere dovevano ogni credenza al depoſto degli allegati Teſtimoni, perchè aſſai più forti erano quelle che opponevanſi contro del loro detto, e ne dimoſtravano fuori di ogni dubbio la

total

totale irrilevanza. Conforme analizzando il deposto medesimo sarà facile di dimostrare.

Due soli infatti sono i Testimoni che asseriscono di aver sentito parlare il già Sig. Cavalier Carli nell'ultima sua malattìa, relativamente al preteso soggetto della nostra questione. Agostino Ferretto cioè Lavoratore di Campagna, e Antonio Mariani attual servitore, ed ambidue stipendiarj della supposta Denataria.

Dice il primo nel suo Attestato di aver sentito che il Cavalier Carli „ Ordinò con somma premura, ed inquietandosi „ ancora, alla di lui Consorte, che prendesse quei Fogli che „ Essa sapeva, e detta Signora promesse di far ciò che detto Sig. „ suo Consorte gl'ordinava „ e non dice niente di più tanto nell'Attestato medesimo, quanto nella recognizione fatta di esso nel giudicial' esame.

Dice il secondo nel suo Attestato che non è stato in veruna maniera recognito, di essersi trovato presente all'ultima malattìa del Cavalier Carli, e di poter con tutta la verità asserire come detto Cavalier Carli „ Un giorno chiamata a „ se con gran premura, e replicatamente la Signora Carli sua „ Consorte, ordinò alla stessa istantemente che prendesse quei „ Fogli che Essa sapeva, che gli riponesse e conservasse ap- „ presso di se, e ciò gli replicò per più volte inquietandosi „ ancora, non vedendo in Lei risoluzione di eseguire quanto „ esso gl'imponeva, e non si pose in quiete, fino a tanto che „ non promesse detta Signora che averebbe eseguito ciò cho „ gli comandava „ soggiungendo di più in detto suo Attestata le parole che appresso „ Io capii benissimo che fogli eran- „ quei che detto Sig. Carli imponeva di prendere a detta suo „ Consorte, cioè due Cartelle Cambiarie di somma non indif- „ ferente, che detto Sig. Carli andava creditore del Sig. Cava- „ lier' Aulla di Pisa, e maggiormente ebbi luogo di confer- „ marmi esser dette Cambiali, avendo sentito asserirmi dalla boc- „ ca di detta Signora Ipolita Galliani Carli aver detto suo „ Consorte donate le stesse a Lei medesima.

Non in altro pertanto sono fra di loro conformi i deposti dei sopraddetti Fidefacienti, che nell'asserire di aver sentito il gravemente Infermo Cavaliere ordinare alla moglie con somma premura, ed inquietandosi ancora „ che prendesse quei Fogli che Essa sapeva, e che Essa Signora promesse di far ciò che Esso gli ordinava „; Essendo solo il Mariani ad

at-

atteſtare della suppoſta renitenza moſtrata dalla Vedova di eseguire la detta commiſſione.

Ma supponendo ancora che un tal discorso che diceſi fatto dall' infermo Cavaliere alla Moglie reſtaſſe nella forma più autentica e più solenne fuori di ogni ombra di dubbio verificato, non era nè poſſibile, nè ragionevole che da queſte quanto generiche, altrettanto equivoche e dubbiose espreſſioni se ne poteſſe dedurre con quella ſicurezza che sarebbe ſtata in una così sospetta e delicata materia neceſſaria, la Donazione che pretendevaſi eſſendo comune l' insegnamento e coſtantiſſima la regola, che il depoſto dub-
7 bioso, oscuro, ed incerto, e che precisamente non conclude ciocchè si pretende, non merita veruna conſiderazione, nè debbe attenderſi *Bald. in Leg. cum antiquitas num.* 5. *C. de Teſtament. Riminald. Iun. conſ.* 554. *num.* 5. *lib* 5. *Alexand. conſ.* 152. *num.* 1. *Vol.* 5. *Maſcard. de Probat. conſ.* 1363. *n.* 6. *Farinacc. de Teſtib. quaeſt.*68. §. 1. *n.* 1. *Magon. Deciſ. Lucen. dec.* 12. *num.* 18., *et* 19., *Rot. cor. Mantic. dec.* 317. *num.* 8, *cor. Celſo dec.* 214. *num.* 8., *cor. Anſald. dec.* 651. *n.* 11.

Che poi un tal depoſto ſia troppo vago e generico, e perciò incapace di dimoſtrare la verità del fatto che ſi pretende, non ha bisogno di prova, poichè il vocabolo „prende-
8 dete„ non è di neceſſità induttivo, e dimoſtrativo della volontà di trasferire il dominio della Cosa da prenderſi, ma è di sua natura referibile ad infiniti altri oggetti troppo diverſi come ognun vede, da quello della traslazione del Dominio. E l'espreſſione di „Fogli„ è anch'eſſa troppo generica per poterne con ſicurezza reſtringere, e determinare l'intelligenza alle controverse Scritte Cambiarie, saltando agli occhi quanto sarebbe pesicoloso il dare a queſti depoſti quel preciso ſignificato, che voleva darsegli dalla Vedova contro alla ſicuriſſima regola di ragione, che non può attenderſi per quel determinato oggetto a cui vorrebbe referirlo l'inducente quel depoſto di Teſtimoni che può a più di un caso referirſi, come allegando al solito in gran numero i Concordanti prosegue il *Farinac. dicta quaeſt.* 68.
9 *de Teſtib. n.* 2. „ibi „dicitur autem dubia, et oscura depoſitio quando plures, et diversos continet intellectus, „quae pluribus modis intellligi, et interpetrari poteſt.„

Neſſun ſicuro riscontro derivante dal detto o dal fatto del suddetto Carli ſi può ricavare dall' indicato depoſto dei

sopra-

sopradetti Testimoni per determinare quali esser potessero i Fogli che confidar voleva il Marito alla Moglie: e la precisa volontà di fare ad Essa dei medesimi una libera Donazione, e l'aver taciuto in presenza dei Testimoni medesimi la loro specifica qualità con servirsi unicamente di quelle misteriose parole dirette alla Moglie „ prendete quei Fogli che sapete „ non solo non prova che i Fogli fossero le Cambiali, ma piuttosto escludono una tale intelligenza perchè non vi era motivo, nè ragione nessuna di astenersi dal disegnarle con una più chiara, e speciale indicazione, che non dasse luogo alcuno a dubbio sopra all' intelligenza della di Lui Volontà di fare una Donazione e del soggetto che intendeva di donare, e troppo era repugnante alla manifestazione della medesima il valersi di così generiche, equivoche, e misteriose espressioni.

E tanto più stata sarebbe necessaria nel caso di cui si tratta per assicurare l'interesse della diletta Consorte la precisa dichiarazione del dono delle Cambiali, poichè a differenza di quelle Cedole che senza Designazione del nome del Creditore formano un Documento di Debito, e respettivo Credito a favore del presentante qualunque siasi, trattandosi di Scritte di Cambio in cui viene precisamente indicato tanto il Nome del Debitore, quanto del Creditore, a cui debbe precisamente farsi il pagamento, non basta per l'esigenza che volesse farsi da un terzo del detto Credito il semplice materiale possesso del recapito, quando non vi sia la Cessione o la gira, o qualunque altro sicuro riscontro del Creditore, che dimostri chiaramente la precisa Volontà del medesimo di porre in suo luogo il detto possessore del Chirografo.

Ma riflettevasi anche di più, che l'ordine di prendere i detti Fogli anche nell'immaginato supposto, che per Fogli si dovessero intendere le Scritte Cambiarie, non potevasi considerare come un riscontro certo, ed indubitato di Donazione, perchè è manifesto che poteva anche referirsi ad una certa più accurata custodia, che dei detti Fogli, attesa la loro importanza, dall'Infermo Carli si desiderava, e più congruamente ancora si può referire a quel diritto ed interesse che avea in dette Scritte di Cambio la detta Vedova nella qualità di Usufruttuaria, a cui per ciò il predetto Carli ne raccomandava una più diligente custodia: alla quale intelligenza può molto contribuire ciocchè asserisce di più il

 Testi-

Testimone Mariani, cioè che quando il Sig. Carli ordinò alla Moglie di prendere quei Fogli che essa sapeva, aggiunse ancora che „ gli riponesse, e conservasse appresso di se „ senza per altro aggiunger parola alcuna che dimostrar potesse l'animo e volontà del medesimo, che la detta sua Moglie ne acquistasse il dominio, e ne potesse a proprio arbitrio disporre. E questa sola, e semplice possibilità di un titolo diverso da quello della supposta Donazione, obbliga di ra-
10 gione ad abbracciare qualunque altra intelligenza esclusiva della Donazione medesima come senza contradittore in termini simillissimo al caso di cui si tratta insegnano *Mantica de Tacit. et Ambig. Lib.* 13. *tit.* 5. *num.* 8. *Afflict. decis. Neapolit.* 44. *num.* 24., *ottimamente la Ruot. cor. Cerro dec.* 39. *num.* 4. *et seqq. et specialmente al num.* 24., *dec.* 41. *num.* 1. *et seqq. part.* 9. *tom.* 1., *e bene altresì la Rota nostra in Thesaur. Ombros. tom.* 1. *dec.* 14. *num.* 94.

Moltomeno poi meritava di essere atteso, ò poteva formare alcun grado di prova quello che aggiunge il Mariani, cioè che Egli capì benissimo che i Fogli dei quali intendeva parlare il Sig. Carli erano le controverse scritte di Cambio, perchè non deponendo egli in questo di una cosa che cadesse sotto i sensi, ma del solo proprio giudizio, e di una semplice sua illazione, e credulità non appoggiata a veruna plausibil ragione; disprezzabile affatto rendeasi un tal deposto, essendo certissima la regola di ragione che quando il Testimone depone di quelle cose che non cadono sotto qualchè senso
11 corporeo, ma si concepiscono per il solo giudizio dell'intelletto argomentando dalle cose e fatti estrinseci i sentimenti intrinseci o i fatti ignoti, debbono i Testimoni anche senza esserne interrogati rendere una concludente ragione di questo loro giudizio come ottimamente distinguendo caso da caso puntualmente fermano i Dottori per una intiera Colonna riportati dal *Farinacc. de Testib. quaest.* 70. *cap.* 1. *num.* 6., *Mascard. de Probat. Concl.* 1363. *in princip. et num.* 2., *Michalor. de Fratrib. part.* 2. *cap.* 19. *num.* 8.

Poichè altrimenti le semplici credulità, e l'illazioni dei Testimoni che altro non debbono referire, che il fatto a cui trovati si sono presenti, e che in questi soli deposti possono meritar qualche Fede, sono assolutamente dichiarate totalmente inattendibili dal sentimento comune dei Dottori,
12 e dei Tribunali, come oltre ai Dottori di sopra indicati ha

co-

costantemente più volte fermato la *Rota Romana, ed in spece nelle Recenziori dec.* 849. *num.* 34. *et dec.* 904. *num.* 30. *tom.* 3. *part.* 2., *et cor. Molinef. dec.* 439. *num.* 4. *tom.* 2.

Che se per ragione giustificativa del proprio Giudizio volesse considerarsi ciò, che egli soggiunge di avere avuto luogo di confermarsi in detta Credenza, per aver sentito asserire dalla bocca della Sig. Carli che il Marito gli aveva donato le
13 Scritte Cambiarie, la cosa si renderebbe sempre più degna di disprezzo, e di riso; perchè se secondo le trite regole di ragione poco debbonsi avere in considerazione i Testimoni che depongono de auditu, come seguitando *Testo in capite cum literis de Testib. et cap. Inquisitionis §. Quaesivisti de accusationibus ferma la Ruota cor. Emerix. Iunior. dec.* 987. *num.* 4. *et cor. Molinef. dec.* 1308. *num.* 9. *et cor. Ansaldo dec.* 345. *num.* 18. molto più sono disprezzabili quando hanno inteso ciò che depongono dalla bocca stessa della parte interessata. Nè questa regola infallibile dal semplice Lume Naturale, e dal buon senso dettata ha biso-
14 gno di gran prova. Poichè siccome sarebbe cosa di un esempio assai pernicioso, l'ammettere per prova di una pretensione qualunque, la semplice asserzione di colui che pretende secondo l' osservazione del *Testo nella Legge Exemplo perniciosum C. de probation.*, *e perciò niente si cura il detto dell' interessato medesimo dec. Flo. in Mutilianen. Pretensae Immissionis* 6. *Aprile* 1762. *pag.* 5. *vers. Imperciocchè un tal Bilancio etc. cor. Ombrof.* moltomeno debbono curarsi le asserzioni di coloro che altro non fanno che referire ciò che hanno attinto da una sorgente cotanto impu-
15 ra, per non dar luogo all' assurdo di mostrare di tener più conto, e fare maggiore stima della copia, che dell' Originale, come bene su tal proposito ragionano *Cravetta Consil.* 6. *num.* 67., *Caputaquens. dec.* 264. *num.* 8. *part.* 3., *Rot. cor. Ludovisio dec.* 570. *num.* 2. *cor. Molinef. dec.* 684. *num.* 21., *cor. Buratto dec.* 323. *num.* 18., *et cor. Ansaldo dec.* 174. *num.* 20.

L' istesse eccezioni militano non meno rispetto alla Persona, che rispetto al detto, e lo stesso giudizio debbe formarsi sopra la totale irrelevanza del deposto della Caterina Gori, quale conforme si è di sopra fatto osservare non fa altro in sostanza che referir ciò che dice di aver sentito dalla bocca della Sig. Ipolita sua Padrona, e da quella del Ferretro, e

 delle

del Mariani. Non potendo meritar maggior fede in quello che nella risposta all' Interrogatorio 19. dopo aver riferito ciò che dice di aver sentito dai sopradetti Domestici aggiunge di più come appresso „ ed io medesima sentij perchè la Sig. Ipolita non pigliava le dette Cartelle del Sig. „ Cavaliere Aulla, insistendo se le avea prese, e ordinandoli „ di prenderle „ Poichè niuno dei due Testimoni sopradetti Mariani, e Ferretto che depongono dell' ordine dato dal Cavalier Carlì alla Moglie di prender quei Fogli che Ella sapeva, che si chiamano fra di loro in contesti, ha nominata come conteste anche la detta Gori, siccome ancora niuno di Essi ha detto di aver sentite nominare dal
16 Carlì lo cartello del Sig. Cavaliere Aulla, onde in questa parte il suo deposto è certamente unico, e non merita perciò alcuna Fede per la trita regola che dictum unius dictum nullius *Iason. in Leg. cum Filius Familias col. pen. in Fine vers. Quia etiam Cardinali ff. de verb. Obligat.*, *Paris. Cons.* 136. *num.* 31. *Lib.* 4., *Rota cor Molines. dec.* 1300. *num.* 25., *et passim Doctores*.

Molto più facile resterà poi il dimostrare la totale irrelevanza degli altri due deposti di sopra riportati, l'uno cioè della Sig. Francesca Bonsi Vedova Del Moro prodotto dalla Sig. Ipolita, e l'altro del Sig. Tommaso Bresciani prodotto in questa seconda Istanza dal Sig. Cavalicre Venturini di Lei Erede. Quali benchè singolari, e fra di loro non contesti di luogo, e tempo concordano per altro nel loro deposto di aver sentito dire da un certo Padre Teofilo Zuffiletti Minore Osservante di essersi egli trovato presente, e di aver sentito quando il Sig. Cav. Carli a cui assisteva come Confessore nella ultima sua Malattia, ordinò alla Sig. Ipolita sua Moglie di prendere le Cambiali che Esso teneva in credito contro del Sig. Cavaliere Aulla, che le riponesse, e tenesse appresso di se che erano sue.

Poichè non facendo altro i detti Testimoni, che riportare ciò che dicono di avere da altri sentito; si è di sopra bastantemente dimostrato quanto poco capitale possa, e debba farsi di ragione di simili Testimoni di semplice Auditu, quando in specie depongono dopo la morte del preteso loro Autore, che non può in conseguenza più consultarsi.

Ed infatti troppo è facile l'ingannarsi nel determinare il giusto significato delle parole da altri proferite; ed in specie quando colui nel tempo che si dice che hà parlato trovavasi in

letto

letto oppresso da una gravissima malattia; potendo le parole dal medesimo proferite ricevere una sostanzialissima variazione nel passare di bocca in bocca, come la quotidiana esperienza ci dimostra; onde la prudenza c'insegna, che poco capitale debba farsi di simili relazioni, quando non può bene scandagliarsi la sorgente da cui diconsi derivate.

Erano senza dubbio le scritte di Cambio di cui si tratta comprese nel generale usufrutto lasciato alla Vedova, quale ne doveva durante la sua vita ritirare il profitto, onde niuno può assicurare, che tutte l'espressioni dell'Infermo Cavaliere relative alle medesime, anche suppor si volessero vere, non possino, o debbano referirsi al detto usufrutto, conforme non è impossibile. Bisognerebbe perciò per escludere un tal dubbio, che fossero espressamente manifestate le precise parole dal supposto Donante proferite, all'oggetto di riconoscerne l'efficacia; non essendo nè giusto, nè ragionevole di riposare alla cieca nel giudizio che sopra all'intelligenza di queste parole come concludenti una assoluta Donazione, viene asserito che ne formasse il detto Padre Teofilo.

E tanto più stato sarebbe necessario di potere interrogare direttamente il detto Padre Teofilo, perchè non è nuovo il caso che gl'istessi Sacerdoti destinati ad assistere i moribondi, facilmente s'ingannino nell'esporre le intenzioni dei
17 medesimi favorevoli alle proprie moglie, come un luminoso esempio ne somministra la *Ruota nostra in Thesaur. Ombros. dec.* 15. *num.* 28. *tom.* 9.

Che se la morte sopravvenuta del detto Padre Teofilo rende impossibile il consultarlo, ciò non accresce peso e valore al deposto della Vedova Del Moro, nè favorisce il contrario assunto; perchè anzi questa è quella circostanza appunto che rende maggiormente inattendibile l'Attestato della suddetta Del Moro; giacchè non può dubitarsi che il Padre Teofilo sopravvisse, come abbiamo premesso, quattordici
18 mesi al supposto Donante, e continuò ad esser confidente della Signora Avversaria fino al segno di trattenersi qualche volta a pranzo dalla medesima, onde se vero fosse stato quanto si asserisce che poteva deporre il detto Religioso, bisognava che la Signora Avversaria da Lui medesimo ne riportasse l'Attestato, ed avendo ciò omesso, con farlo poi parlare dopo morte per bocca di una Donna dava tutto il luogo a credere, che realmente, e di fatto non avesse il

detto

detto Padre Teofilo quelle notizie della ſuppoſta Donazione che gli ſi volevano attribuire.

Nè può ſupporſi, che queſta ſoſtanziale omiſſione della Signora Ipolita derivasse da ignoranza di quanto sapeva il Padre Teofilo: perche la Vedova Del Moro nella riſpoſta all' interrogatorio 15. depone, che poco dopo la morte del Sig. Cavalier Carli manifeſtò alla Signora Avverſaria la confidenza ricevuta dal Religioso, e lo ſteſſo conferma la Caterina Gori nella riſpoſta agl' Interrogatori 24. 25.

E molto meno toglievaſi la ſomma difficoltà derivante da queſto rifleſſo con la ſuppoſizione che proponevaſi in contrario, che cioè ſtata non foſſe ſollecitata la Signora Ipolita di procurarſi l' Atteſtato del Padre Teofilo, perchè il Sig. Franceſco Tomei Albiani le aveſſe proteſtato di credere alla di Lei aſſerzione per tutta prova della ſuppoſta Donazione.

Imperciocchè dieci meſi prima della morte del Padre Teofilo seguita come abbiamo premeſſo nel dì 17. Maggio 1783., confeſſa Ella ſteſſa nella Supplica umiliata al Real Trono nel dì 11. Luglio 1782. che avea dovuto deporre queſta credulità: e così era neceſſariſſimo che procurasse allora l' Atteſtato del Padre Teofilo per far meglio trionfare quella verità che supponeva eſſere nei ſuoi detti, e per convincere il Padre dell' Erede Teſtamentario che ingiuſtamente
19 avea diffidato delle di Lei aſſerzioni: ma ben lungi dal far tutto queſto che tanto era indiſpensabile, non meno per l' intereſſe, che per il decoro della Signora Avverſaria, ſi fa tacere per dieci meſi detto Padre Teofilo, e ſi fa poi parlare, quando è ridotto in polvere, colla voce di una Donna.

Nè al depoſto della sopraddetta Teſtimone può fare acquiſtare quella fede, che per ſe ſteſso per l'accennate conſiderazioni non merita, l'asserzione del Sig. Tommaso Bresciani che depone anch'eſſo di aver sentito fare dal Padre Teofilo un somigliante diſcorſo.

Perchè oltre all'eccezione della inammiſſibilità ſtata propoſta contro del detto Teſtimone, atteſa la troppo ſerotina ſua comparsa, e l' eſſere ſtato il medeſimo indotto ſopra alle ſteſſe coſe appunto contenute nei precedenti esami, ſtati molto tempo avanti reſi pubblici, e lungamente nel giudiciale eſame diſcuſſi, poteva avere anche luogo riſpetto ad eſſo un giuſto ſoſpetto che egli non foſſe troppo bene affetto al Sig. Tomei a motivo delle gravi controverſie ſo-

pra

pra a materie delicate, e che intereſſavano il decoro, ſtate
fra di loro in Paſſato, ed in Proceſſo giuſtificate.

Ma oltre a ciò militava anche contro di Eſſo la ſteſſa ecce-
zione ſtata accennata contro gli altri Teſtimoni, di eſſere
un semplice Teſtimone de Auditu, con la ſtessa aggravan-
te circoſtanza che milita contro al depoſto della Del Moro,
cioè di citare per autore del riportato Discorso un morto
20 che non può esaminarſi per riscontrare se detto discorso
confronti, ò nò con il depoſto del Teſtificante: nei qua-
termi il di lui depoſto non è atto a porre in essere nep-
pure un principio di prova, come oltre alle autorità di
sopra accennate ottimamente avverte *la Rot. dec.* 171. *n.*
16. *part.* 17. *Recen.*

Si aggiunge a tutto queſto l' essere egli un Teſtimone ſin-
golare, ed inattendibile anche per queſto lato, conforme
ſi è di sopra dimoſtrato.

Nè era luogo a poterſi ſoſtenere ciò che per la parte della
Vedova Albiani asserivaſi di doverſi congiungere il detto
di queſto Teſtimone con quello della Del Moro, e che
l' uno servisse reciprocamente di prova, e di conferma
dell' altro.

Essendo troppo nota la regola certa, ed indubitata, che tal
congiunzione può ammetterſi quando la ſingolarità è di-
verſificativa di luogo e tempo, per la convincente ragio-
ne, che allora i teſtimoni non depongono di un fatto iſteſ-
so, ma di fatti fra di loro diverſi, come in termini più
forti di Teſtimoni che deponevano de auditu proprio, e
21 non de Auditu da altri, esaminato magiſtralmente il punto,
fermò la *Deciſione* 52. *num.* 3. *& ſeq. part.* 15. *Recent.*

E ciò procede non oſtante che il suppoſto racconto del Pa-
dre Teofilo foſſe di sua natura atto reiterabile. Poichè la
congiunzione del detto dei Teſtimoni ſingolari, e fra di
loro non conteſti di luogo e tempo, può procedere sola-
mente quando ſi tratta di provare un diritto, o un fatto
che nasce appunto dalla diverſità di Atti succeſſivi della
medeſima specie, o da una perseveranza di tempo, come
22 sarebbe per esempio una Giurisdizione, una servitù, un
Poſſeſſo, e ſimili ma non mai ſi ammette, nè ſi valuta
negli Atti momentanei, benchè reiterabili, come bene pro-
segue la sopracitata *Deciſione* 52. *ai numeri* 7. 8. 10. *e* 12.

Ma quello che toglieva poi ogni ombra di dubbio, e dovea
persuader chiunque, che niuna fede meritar poteſſero i det-
ti

ti depofti, era la manifefta contradizione che saltava agl' occhi fra le afferzioni della fteffa Vedova Carli, e i depofti dei Teftimoni da Effa indotti.

Due sono i fatti che la Vedova ifteffa espone, e confeffa nella supplica da Effa presentata al Regio Trono, e rimessa sotto dì 11. Luglio 1782. al Vicario di Pietra Santa per Informazione.

L'uno è, che il Cavalier Carli di Lei Consorte nella sua ultima Infermità chiamatala a se „ Le ordinò con gran premura, e replicatamente di prendere nel suo Scrittojo le due „ Cartelle di Cambio ad Effa ben note, formanti in ambedue „ il Credito di Scudi tremila quattrocento, e di servirfi delle „ medefime a suo piacimento, mentre gne ne faceva un dono, *e non avendo avuto l'avvertenza di chiamare Perfone „ atte a teftificare detto dono* sopraffatta dal dolore. „

L'altro che „ in seguito di tempo non avendo avuto luogo „ di poter fare conteftare dallo Steffo quanto sopra, mentre „ colpito da qualche tocco di Apoplefia reftò fuori di se. „ Ed abbenchè in quei giorni che Effo viffe, deffe qualche segno d'effere in perfetta cognizione, non oftante in Giudizio sarebbe una difficil prova, abbenchè lo fteffo in quei „ pochi intervalli rammentaffe alla supplicante se avea eseguito i suoi ordini con prendere le dette Cartelle, e quefto lo potranno afferire le Persone che lo affiftevano, e „ non effendofi meffo in quiete fino a tanto che la supplicante non ebbe afficurato lo fteffo di averle prese, e tenerle „ appreffo di se. „

Da quefta dettagliata espofizione chiaramente rilevafi, che due soli furono i pretefi colloquj, che diconfi seguiti fra Marito e Moglie, nei quali fu parlato della suppofta Donazione.

Il primo tenuto avanti l'Accidente, quale è cosa chiara seguir dovette, secondo l'afferzione della Sig. Carli, fra detti Coniugi da solo, a sola, dicendo la medefima di non avere avuta l'avvertenza di chiamare Persone che poteffero teftificare dell'ordine datoli dal Marito di appropiarfi le Scritte Cambiarie, e di non avere avuto più luogo di fargli ratificare il sopraddetto suppofto dono. Dunque è affolutamente falso il racconto suppofto fatto dal Padre Teofilo alla Sig. Del Moro contenente, che il medefimo Padre detto avea di efferfi trovato presente all'ordine dato dal Carli alla Moglie di prendere le Scritte Cambiarie, e di

rite-

ritenerle perchè erano sue. Onde senza stare a ricercare se verisimile sia, che il detto Padre possa aver detto alla predetta Del Moro, ed al Bresciani una tal cosa, quando si sia, e siamo certi per la confessione medesima dell'interessata, che il fatto dai detti sospettissimi Testimoni attestato, non è assolutamente vero nella sua sostanza, inutile sarà il ricercare che fede meritar possano i Testimoni medesimi.

Il secondo colloquio posteriormente all' Accidente Apopletico tenuto fra detti Coniugi secondo la precisa esposizione che ne fa la medesima Sig. Carli, non contiene già che detto Cavaliere Infermo ordinasse alla Moglie „ di prender quei Fogli „ che Ella sapeva „ conforme attestano il Ferretto, ed il Mariani, che si citano come i soli Testimoni trovatisi presenti a questo Colloquio, e che non nominano mai per conteste il detto Padre Teofilo, ma dice solamente con tutta la chiarezza, e senza che possa nascer dubbio d'equivoco *che rammentò* ad Essa, se aveva eseguito i suoi ordini, con prendere le dette Cartelle, e non si messe in quiete fino a tanto che la supplicante non ebbe assicurato lo stesso di averle prese, e tenerle appresso di se.

L'esposizione per tanto della Sig. è manifestamente contraria al detto dei Testimoni, perchè secondo quella, l'interrogazione del Marito se aveva eseguiti gli ordini con prendere le Cartelle, e la risposta affermativa dalla Moglie, appellano ad un tempo passato, ed all'incontro i Testimoni asseriscono chiarissimamente di aver sentito dar l'ordine di prender quei Fogli che Ella sapeva, il che come ognun vede si referisce ad un tempo, e fatto futuro, dal che ne risulta, conforme osservasi una manifesta contradizione fra le sopradette asserzioni; che è da per se sola bastante per togliere alle medesime qualunque credenza.

Nella contradizione medesima con gli altri sopraddetti due Testimoni incorre il deposto della Cameriera, benchè più conforme all' esposizione fatta dalla Padrona, dicendo Essa nella risposta all' Interrogatosio 18. di averle la Padrona medesima confidato poco tempo dopo il principio del male del Marito l'ordine avuto dal medesimo di appropiarsi le Scritte di Cambio, e che questa confidenza glie la fece nell'atto che aveva in mano le Chiavi per andare a prenderle.

La parola confidare denota sicuramente un fatto segreto, e

non palesato avanti più Testimoni, perciò totalmente diverso dall'altro che si suppone di poi seguìto alla presenza del Ferretto, e dal Mariani, e come segreto e passato da solo a sola in principio della Malattìa, e prima che al Cavalier sopravvenisse l'accidente si rappresenta dalla Sig. Ipolita nella supplica.

Ciò posto se la Sig. quando confidò il segreto alla Cameriera, andò contemporaneamente ad impossessarsi delle Scritte, ne viene per necessaria conseguenza, che secondo il deposto di questa Donna, l'apprensione ed appropriazione delle medesime era di già seguita, allorquando il Sig. Cav. Carli ordinò alla Moglie di prendere i Fogli che Ella sapeva, alla presenza degli antedetti Testimoni.

Non era dunque possibile il non vedere che il detto dei Testimoni medesimi contenente, che la detta Sig. si mostrasse irresoluta ad accettare le Scritte, o Fogli a Lei noti per un ordine precedente, e che in ultimo si prestasse a promettere di prenderli, era totalmente in contradizione, ed affatto incociliabile col detto della Cameriera medesima, la quale depone che al suddetto primo ordine ricevuto da solo a sola, senza stare a farsi pregare le avea di già prese.

Saltando agli occhi di chicchessia la troppo manifesta irrelevanza di tutte queste inconcludentissime giustificazioni, e non potendo gli abilissimi Difensori della Vedova e del di Lei Erede non sentire, che tutto il momento della supposta prova posava in sostanza sopra al troppo debole fondamento della sola giurata asserzione della stessa supposta Donataria, procuravano di avvalorarla con un sottilissimo raziocinio, quale per altro quanto era atto a dimostrare l'acutezza dell'ingegno di chi lo aveva ad opportunità di causa immaginato, altrettanto appariva incapace di confermare l'arduo assunto, e di stabilire una massima cotanto al semplice Lume naturale, ed ai più ovvi principj della ragione repugnante: qual sarebbe quella di considerare, ed ammettere come una prova bastante per concludere una Donazione supposta fatta dal Marito defunto alla Moglie, da Esso nel Testamento pochi mesi avanti fatto generosamente provvista, gratificata di una somma assai rilevante tanto in riguardo della quantità del Patrimonio del Testatore, quanto in vista della destinazione che egli fatta avea del medesimo nel detto suo Testamento, l'asserzione benchè giurata fatta dopo la morte del Marito dalla pretesa Donataria.

Sup-

Supponendosi per tanto, come certo e non soggetto a dubbio alcuno il discorso tenuto dal Marito Infermo alla Moglie alla presenza de' due Domestici Ferretto e Mariani contenuto nell' Attestato fatto dai medesimi, e dal solo Ferretto autenticato col giuramento, e confermato nel giudiciale esame, circostanze importanti che non corrono ad avvalorare la semplice asserzione del Mariani dicevasi restare da un tal discorso provato, che antecedentemente i Coniugi avevano fra di loro parlato dei Fogli medesimi, qualunque questi si fossero. Or questo antecedente discorso tenuto da solo a sola di cui non si può dubitare che fosse seguito; poteva dalla Signora Ipolita manifestarsi. Onde avendo Ella, dopo il discorso secondo tenuto d'avanti ai Domestici, dichiarato che il primo indicato ragionamento conteneva una espressa, e perfetta Donazione fattale dal Marito delle Cambiali, e che queste erano quei Fogli che il medesimo alla presenza loro gli avea ordinato di prendere, e custodire come ne attesta il Mariani, e ne depone la Gori: dovevasi prestar fede alla di Lei asserzione: per esser di regola che quando non si tratta di provare, ed in tal forma porre in essere un fatto incerto e dubbioso, ma si tratta unicamente della semplice dichiarazione di un fatto certo, e del quale non vi è luogo a poter in veruna maniera dubitare, anche i riscontri verisimili, e le prove meno che perfette in tal caso reputansi sufficienti.

Ma questa regola, che va intesa con moltissima discrezione, e che può reputarsi per vera, ed ammissibile in quei soli pochi e rari casi nei quali viene dai Dottori proposta: può unicamente procedere, conforme viene di fatto ammessa rispetto a quei fatti nella principale loro essenza e sostanza certi ed indubitati, e nei quali nasca semplicemente il dubbio, e la dichiarazione solamente riguardi una qualche particolare circostanza che essenzialmente non alteri la loro sostanza. Ma nel caso presente altro non possiamo considerare come certo, se non che i Coniugi abbiano tenuti dei privati discorsi fra di loro, ed anche procedendo con il supposto più favorevole all'intenzione della Vedova potremmo figurarci ancor di più, ed immaginare come provato, che in questi discorsi fosse fatta menzione di Fogli noti; ma non abbiamo niente affatto che non solo possa persuaderci a credere, ma neppure moverci a dubitare, che i Fogli fossero le controverse cambiali, e i discorsi contenessero una perfetta,

 ed

ed assoluta Donazione delle medesime, nel che unicamente consiste e si sostanzia l'atto che cade in esame: ed è della ultima evidenza che della specifica Indicazione, ed identità dei fogli, e della Donazione supposta, non si adduce, ne addur si può altro riscontro, che quel solo della asserzione della Vedova interessata, dalle Leggi meritamente detestato, come quello che indurrebbe un perniciosissimo esempio.

E per questa stessa ragione del non ammissibile esempio, e di non deviare dalle regole più ovvie dettate dal lume naturale, e dalla retta ragione, ed adottate per massima costante ed impreteribile da tutti i Dottori e Tribunali non abbiamo creduto di dover tenere verun conto delle molte eloquenti, e replicatamente inculcate esagerazioni sopra alle stimabili qualità dell'animo, e riconosciuta probità della Sig. Ipolita, la quale si dovesse perciò reputare incapace di commettere una azione così abominevole, quale sarebbe stata il promovere, e confermare anche con solenne giuramento una pretensione destituta affatto di verità, e di ragione: e della massima inverisimiglianza che doveasi incontrare nella odiosa supposizione che tante Persone l'avessero insieme cospirato, e si fossero unite ad architettare e sostenere una simile macchinazione.

Conciosiachè per quello che riguarda la Persona della Signora Ipolita, siccome non è assolutamente impossibile che possa la medesima essersi di fatto innocentemente, e con scusabile errore ingannata nell' interpetrare troppo facilmente a proprio favore qualchè discorso da Essa tenuto con l' Infermo Marito, e che possa aver malamente apprese come contenenti una certa; ed assoluta donazione che ad Essa facevasi delle controverse Cambiali, le parole vaghe e generiche che possono essere state dal medesimo proferite, e che non è possibile di sapere con sicurezza, e precisione quali appunto possano essere state, perciò può aver la medesima con tutta l' innocenza potuto asserire anche con giuramento quello che Ella poteva aver creduto vero. Quando perciò i Giudici, e Tribunali stando rigorosamente attaccati alle regole ad essi loro prescritte di non avere in veruna considerazione le personali qualità e la riconosciuta probità dei Postulanti, ma di avere unicamente riguardo alla sola forza delle prove dai medesimi addotte, secondo le regole dalla disposizione delle Leggi stabilite, e dal costante consenso de' Dottori approvate, e comune-

men-

mente dai Tribunali oſſervate e quindi giudicare *ſecundum acta et probata*: altro non intendono di dichiarare, se non che quel tal fatto che è caduto in esame è, o non è rimaſto secondo le ricevute regole con le addotte prove baſtantemente provato; e neſſun torto fanno alla Persona del Poſtulante, e non offendono la giuſta eſtimazione che eſſer poſſa al medeſimo dovuta, quando dichiarano, che la di Lui aſſerzione, benchè giurata, non è una prova di ragione ammiſſibile per la neceſſaria giuſtificazione della sua domanda: come in termini aſſai meno duri, e di gran lunga più dubitabili di quelli nei quali Noi ci trovavamo, in termini cioè del detto d' un' unico Teſtimone riconosciuto di una specchiata probità che deponeva non
93 in Causa propria, ma nella Causa d' un terzo in cui Eſſo aver non poteva il minimo intereſſe, ha più volte opportunamente oſſervato la *Ruota cor. Molines dec.* 1300. *num.* 25. *et cor. Caprara dec.* 260. *num.* 6. „ ivi „ Sed haec Epi-
„ ſtola non continet niſi ſimplicem, et puram aſſertionem
„ Teſtis, cuius probitas egregia, et generosa Familiae Nobili-
„ tas non suffragatur in Iudicijs ubi agitur de praeiudicio
„ tertij, Capite &c. et in terminis fortioribus fidei iuratae co-
„ ram Notario, et Teſtibus viri undequaque summe conspi-
„ cui, et etiam Eminentiſſimi Dignitate Coruscantes *Addenle*:
„ ob illam universalem rationem quod qualitas, et Dignitas
„ Teſtis non operatur niſi praesumptionem majorem in Teſti-
„ monio quae non eſt satis in hac materia praeiudicialis ubi
„ probationes debent esse perfectae, et plenae „ Regola che come ognuno vede con più forte ragione procede, quando una tale pericolosa aſſerzione tende soltanto a provare un fatto di molta importanza; ed un' intereſſe non indifferente della Persona che aſſerisce; ottimamente la *Ruota dec.* 13. *num.* 4. *part.* 1. „ ivi „ Non obſtant deducta pro libertate Ec-
„ clesiae et per Iſtrumentum de Anno 1513. in quo Episco-
„ pus aſſerit proviſionem huius Eccleſiae tam de iure, quam
„ de antiqua consuetudine ad se pertinere, quia huic aſſertio-
„ ni Episcopi non eſt ſtandum, cum tractetur de eius commo-
„ do „ e concorda *in recen. dec.* 586. *num.* 5. *part.* 4. *tom.* 1. *dec.* 77. *num.* 10. *part.* 5. *tom.* 1. *Annot. ad dec.* 150. *num.* 88. *et ſeqq. part.* 9.

Per quello che riguarda poi le Persone dei tre Domeſtici Ferretto, Mariani, e Gori indotti per Teſtimoni, ſiccome non solo ſi è fatto vedere, che può giuſtamente dubitarſi se il loro

loro deposto considerar si debba di tutto quel peso che di ragione si richiede, stante la bassa e meschina loro condizione, e la qualità che in tutti concorreva di essere nel tempo che attestano, all'attual servizio della Vedova inducente, e stante la mancanza anche del giuramento rispetto al Mariani; ma si è di più dimostrato fino all'ultima evidenza, che quello che i medesimi asseriscono rispetto ai discorsi tenuti alla loro presenza dall'Infermo Cav. Carli con la Moglie come generici e vaghi niente concludono per provare la donazione delle Cambiali di cui non hanno sentito dal detto Infermo far parola; e che ciò che dicono di aver sentito dire dalla stessa Sig. Ipolita, a cui hanno forse troppo agevolmente prestata una piena credenza, non può constituire il minimo grado di prova. Ne viene da ciò per legittima, e necessaria conseguenza che il non credere provata per mezzo dei Loro Deposti la controversa Donazionon fa verun torto alla loro estimazione, e non procede dal sospetto che potesse essersi troppo facilmente concepito di malizia, e di colpevole falsità dei loro deposti: potendo star benissimo che onorati, e veridici sieno stati riputati i loro deposti quantunque non ostante la detta loro sincerità non sieno stati creduti bastanti per concludere la necessaria e desiderata prova.

Con le stesse considerazioni può in qualchè maniera salvarsi la buona Fede, e mettersi al coperto l'estimazione che possa esser dovuta agli altri due Fidefacienti che hanno deposto del discorso sentito dal Padre Teofilo. Perchè supposto anche vero, che il detto Religioso possa aver detto ai Testimoni tutto quello che eglino dicono d'aver sentito dalla sua bocca: il detto di questo Testimone unico, e non autenticato col giuramento, non poteva far prova alcuna in Giudizio, massimamente poi atteso l'esser direttamente e manifestamente contrario a ciò che ha asserito nella supplica la Sig. Ipolita.

Veniva per tanto a cessare affatto la tanto esagerata amarezza, potendosi secondo le stabilite regole di ragione anche senza concepire dei meno favorevoli sospetti sopra alla moral probità di tutti quelli che sono comparsi in scena nell'esame di questa Causa, giustamente opinare che mancasse alla Sig. Ipolita il più essenziale, e necessarissimo requisito della prova legale del suo assunto: e perciò non abbiamo creduto di deviare in veruna maniera dal giusto, e dalla

Civile

Civile Prudenza con ſtare coſtantemente attaccati alle regole ſuddette, e dichiarare che atteſa la decenza per la parte dell' Attrice della detta prova legale, dovea il Reo convenuto dalle coſe contro di Eſſo preteſe, e domandate reſtare pienamente aſſoluto: senza dare orecchio all' inopportune e meno giuſte declamazioni quanto atte a sedurre la volontà, altrettanto incapaci di persuadere l' intelletto.

Nè a queſta deficienza di prova ſupplire potevaſi dalla Sig. Ipolita con il solenne giuramento ultroneamente offerto, e troppo facilmente dal Giudice dalla paſſata Iſtanza accordato, e dalla medeſima preso. Perchè oltre la rilevantiſſima circoſtanza di trattarſi di una somma aſſai cospicua, qual' era quella che formava il ſoggetto della queſtione, mancava il troppo neceſſario concorso di una prova almeno semipiena, senza del quale eſſenzialiſſimo requiſito non può di ragione ammetterſi una prova cotanto privilegiata, e pericolosa; come riflettendo all' una ed all' altra circoſtanza,
24 ed esaminata pienamente la materia, ed allegando in gran numero i concordanti magiſtralmente ferma la *Rota noſtra nella dec.* 35. *del Tomo* 10. *del Teſoro Ombroſ. al num.* 66. *et ſeqq.* „ ivi „ Hinc praedictis in suo robore per manentibus, ac undequaque deficiente actore in probatione recurrendum non erat ad iuramentum suppletorium, de quo in hac eadem Theſi *Cephalus etc.* tum quia iſtud in Causa gravis momenti seu magnae summae Iudicis arbitrio librandae regulariter non datur, ut in specie firmant *Rubeus etc.* tam quia ubi deferri poteſt, concurrere debet plusquam semiplena probatio etc. una cum alijs argumentis, et coniecturis, quae omnia in presenti sunt in oppoſitum. „

E tanto più difficilmente sarebbeſi ancora dovuto ammettere nel presente caso l' offerto giuramento; perchè queſto non doveva prenderſi dall' Offerente sopra di un fatto proprio, circa del quale non poteſſe cader dubbio, che Ella non ſi foſſe potuta anche involontariamente in qualunque maniera ingannare; Ma dovea prenderlo all' incontro sopra al fatto altrui, sopra alla volontà cioè del defunto Marito, giacchè da queſta sola eſſer dovea proceduta, e poſta in eſſere la suppoſta Donazione: e così sarebbeſi il giuramento soſtanziato sopra al fatto alieno, cosa piena di pericolo, come con la scorta del
25 *Teſto nella Leg. Marcellus* 11. *ff. de act. rerum amotarum*, *e delle concordanti Autorità bene oſſerva la Ruota cor. Anſald. dec.*

24.

24. *num.* 21. *et* 22. „ ivi „ Iuramentum vero suppletorium
„ nullo modo poterat in praesenti casu adhiberi, quia iam ex
„ praemissis deficiebat penitus semiplena probatio, et ulterius
„ cum Ioannes Baptista cum quo, et a quo gesta apparebant
„ huiusmodi acta iamdiu obijsset, perperam Nicolaus satage-
„ bat sibi deferri iuramentum suppletorium de facto alieno:
„ per ea quae in terminis primae propositionis semiplenae
„ probationis communiter tradunt *Hermosilla etc.*, et in propo-
„ sito secundae Textus est in *Leg. Marcellus &c.* „

Nè poteva fare alcuna specie, nè riguardarsi come un esempio da seguitarsi nel presente caso la Decisione del Senato Mantovano riportata fra le raccolte dal *Palma nel Tom.* 3. *dec.* 254. che pretendevasi di allegare come puntuale in favore della Vedova, perchè la semplice lettura della Decisione medesima manifestamente dimostra la totale sua inapplicabilità al caso nostro, attesa la grande ed essenzialissima differenza delle forti ed importantissime circostanze che non solo rendevano sommamente verisimile, ma dimostravano ancora la verità della Donazione, che passava fra il caso in cui emanò la detta Decisione, ed il Caso presente. Poichè salta agli occhi che nell'affare Mantovano molte, e fortissime erano le ragioni nella Decisione medesima indicate che dimostravano la verità della controversa Donazione anche independentemente dalla giurata asserzione della Donataria; La quale potevasi forse anche considerare in quel caso come un augumento di prova niente necessaria, a differenza della supposta Donazione della quale si tratta in cui, conforme si è pienamente dimostrato, tutto il momento della supposta prova si raggirava in sostanza unicamente sopra alle replicate inutili, e niente di ragione valutabili asserzioni della Sig. Ipolita.

E così dopo la più matura considerazione abbiamo senza la minima titubanza referito, l'una, e l'altra parte vigorosamente informante.

Giudo Arrighi Aud. di Ruota, e Relatore.

Tommaso Simonelli Auditor di Ruota.

DECI-

D E C I S I O LI.

ARETINA, SEU FLORENTINA HYPOTHECAR

DIE 25. MAII 1790.

A R G U M E N T U M.

Bona quae Acquirentes in libris Aestimi uti propria inscribi, & sic ab ejus qui tradidit computo, in proprium converti neglexere, affecta manent Hypothecis quae in posterum Alienans contraxit ex constitutione Patriarum Legum Anni 1532. *et* 1694. *in detrimentum Ejus qui talia Bona acquisivit. Expenduntur fundamenta tum ex scientia secutae alienationis quoad eos qui cum Distrabente postea contraxerunt, tum ex retrotractione retardatae descriptionis, ad tempus quo vendita, aut in eum translata fuerint, tum quoque ex Declaratione ab alienante elicita se noluisse bona jam distracta coeteris contrahentibus in posterum obligare; Quae fundamenta certe perpensa in minimo habenda esse pretio constituitur.*

S U M M A R I U M

1. *Cum ex Lege peculiaris agendi ratio praescribitur, ea ad unguem servari debet.*
   „ *Et hoc procedit sive lex sit favorabilis, sive sit poenalis utriusque enim objectum est, communis utilitas. n.* 2.
   „ *Aliter enim omnes leges everterentur. n.* 3.
   „ *Et Iudex non juxta casum Legis, sed de lege deberet decernere. n.* 4.
5. *Emptore negligente Bona sibi vendita intra mensem in proprium computum transferri atque describi, Bona remanent affecta Hypothecis quae post factam Venditionem Venditor contraxit.*
   „ *Id suadente non tam Patriarum Legum Dispositione, quam inducta judicandi jam consuetudine. n.* 6.
   „ *Negligens hanc descriptionem fieri sicuti haec Lex poena-*

lis est, & juris communis correctoria, ex quacumque justa causa a poena excusatur. n. 8.

„ *Finis ac Caussa hujusce legis est publica fides, ne contrahentes Libris Estimi decipiantur. n.* 10.

„ *Cum contrahentium maxime intersit, cognoscere an bene in contrahendo de sua substantia caveatur. n.* 11.

„ *Descriptio Bonorum in proprium computum ab Emptore confecta post Tempus a Lege praestitutum retrotrahi nequit ad tempus factae Emptionis in praejudicium Tertii num.* 20.

„ *Nec prodest Emptori, poenam Legis vitare contendenti Scientia quam subsecuti Contrhaentes habuere jam factae alienationis; Alienatio enim praesumitur ficta ac simulata n.* 12.

7. *Indicandi consuetudo vel ex una, vel ex duabus saltem Decisionibus, in quibus res bene fuerit perpensa, constat.*

9. *Lex Clara, quae nullam admittit interpretrationem literaliter observanda est.*

13. *Ut alliciantur homines ad Contrahendum solent descripta retineri Bona in proprium computum, quae jam sunt distracta.*

„ *Ad evitandas fraudes statutum est, ut bona in alios clam translata absque ulla in Aestimum descriptione in faciem Emptoris restitutioni Dotis sint obnoxia. n.* 14.

„ *Rejiciuntur Auctoritates contra adlatae. n.* 15. *& seqq.*

17. *Forma a Lege praescripta nequit infringi, seu aliqua in parte variari.*

18. *Poena a Lege praescripta contra contemnentes publicari Donationes, Emancipationes, Repudiationes haereditatum procedit adversus Eos, etiamsi Contrahens posterior sciverit extitisse hunc Actum Donationis, Emancipationis, Accomanditae, Repudiationis, ac Publicationis, fideicommissorum.*

19. *Qui Legis praescripto non obtemperavit dolere nequit si praejudiciales omissionis effectus experiatur.*

21. *Ubi locum habet Veritas, fictio cessat.*

22. *Retrotractio laedere aut variare nequit jura per Tertios quaesita.*

23. *Declarationes Contractus Donationis variare nequeunt jura in Contractu qaaesita.*

Aven-

AVendo acquistato con legittimo titolo di compra, e respettiva vendita il Sig. Abate Giuseppe Feroci di Castiglione fino sotto dì 14. Ottobre 1768. dal Sig. Gio. Batista Rossi di Vitiano un pezzo di Terra lavorativa di Stiora uno, e Tavole dieci con più la metà di altro tenimento di Terra Olivata di Stiora tre, senza farseli voltare all'Estimo nei suoi congrui tempi prescritti nelle Leggi del 1532. del 1635. de 4. Maggio 1694. e dei 3. Agosto 1768. fu molestato nel possesso di detti Beni dai Signori Bernardo, e Francesco Rossi, i quali pure posteriormente acquistarono per titolo di compra dal medesimo Sig. Gio. Batista Rossi altri Beni, de' quali *vennero spogliati* da Creditori Ipotecarii del Patrimonio del Venditore, e i Secondi compratori intentarono una simile molestia sul fondamento, che trovandosi i Beni comprati dal Sig. Abate Feroci voltati tuttavia all'estimo del comun Venditore, rimanessero affetti ed obbligati per essere rilevati nel caso delle sofferte molestie.

Fù contestata dunque su di quest'articolo un' impegnosa Causa avanti il Sig. Vicario d'Arezzo fra i due Compratori, ed esaminata la disposizione delle enunciate Leggi veglianti circa la descrizione, e volture, dei Beni negli Estimi del distretto in faccia dei veri, e vivi Possessori, credè il Giudice di prima Istanza di esaudire il secondo Compratore, condannando il Sig. Abate Feroci a rilevarlo delle sofferte molestie con i beni da Esso precedentemente comprati.

Ripropostа in seconda Istanza la medesima controversia per via d'appello avanti al Magistrato Supremo, e quella a me commessa in virtù di Turno competente, fui di sentimento, che la precedente Sentenza dovesse in tutte le sue parti confermarsi, ma poichè il Sig. Feroci come Compratore anteriore poteva avere l'ipoteca su i beni posteriormente venduti ai Signori Rossi; così credetti ancora di riservare al medesimo le sue ragioni da esperimentarsi nel suo congruo giudizio per riavere almeno il prezzo, che Egli ha dovuto sborsare per il precedente acquisto.

Se vi è decisione, la quale abbia un giusto, e legale fondamento, e ragione di decidere certamente e la presente, la quale è fondata sopra la chiara dispositiva dalle enunciate Leggi, colle quali viene ordinato, e precisamente con quella de 4. Maggio 1694. §. volendo in oltre l'A. S. che dei *Beni non tirati ad Estimo* (dentro il termine di un mese dal giorno dell'acquisto) *l'acquirente mai ne acquisti il dominio, ma*

che restino affetti, ed obbligati a tutti i debiti, ed obbligazioni, che passato il detto mese facessero, quello, o quelli in testa dei quali posano detti beni come se mai fossero stati alienati in conformità del Bando, dell' anno 1635. *e altri ordini sopra di ciò emanati;* essendo proposizione elementare, che quando la legge espressamente prescrive una certa for-
1 ma, ed un singolar sistema d' agire, deve quello precisamente eseguirsi nel modo comandato, come opportunamente osservano dopo il Testo nella *L.* 3. *ff. de Ius. Iur, Surd. cons.* 318. *num.* 10. *Salgad. Labyrint. Credit. p.* 1. *cap. fin. num.* 133. *Rot, Rom. in rec. decis.* 38. *n.* 34. *p.* 4. *decis.* 85. *num.* 15. *& decis.* 355. *num.* 6. *part.* 10. *decis.* 78. *num.* 4. *p.* 18. *Tom.* 1. *decis.* 21. *n.* 19. *p.* 19. *et cor. Caprar. dec.* 75. *n.* 9. *E la Rot. nostra fra le raccolte in Thes. Ombr. tom.* 3. *decis.* 2. *n.* 1.

E questo preciso dovere che corre tanto ai privati, quanto particolarmente ai Giudici d'ubbidire alle Leggi, e osservarne precisamente, e *ad unguem* il loro disposto, quando principalmente è letterale, ed incavillabile ha luogo e procede non meno nelle Leggi favorevoli quanto anche nelle Leggi odiose e penali le quali tanto più devono essere rigorosamente
2 osservate, quanto che l' oggetto loro suol' essere diretto al pubblico vantaggio come precisamete osservano *Caball. cons. decis.* 7. *num.* 10. *lib.* 1. *Samminiat. controv.* 91. *num.* 23. *et.* 24. *Magon. decis. Lucen.* 94. *num.* 10. *et* 11. *Attolin. resolut.* 13. *num.* 5. *Adden. decis.* 67. *num. final p.* 9. *rec. et Constant. Vot. decis.* 463. *num.* 20. *et seq.*

Altrimenti con troppa facilità si sovvertirebbero tutte le Leggi
3 come saggiamente dopo *Neratio* Giureconsulto nella *Leg. et ideo* 21. *ff. de leg. avvertono Redenasc. cons.* 40. *num.* 27. *Cyriac. controv.* 386. *num.* 82. *Samminiat. controv.* 91. *num.* 22. *vers. ne alias, e la Rot. nostra presso il Palm. decis.* 283. *num.* 46., e non sarebbe più la parte del Giudice diretta
4 a giudicare del caso che cade in questione secondo la Legge, ma a giudicare della Legge medesima, diritto riservato al solo Legislatore conforme osserva la *Rota nostra in Thes. Ombr. tom.* 3. *decis.* 16. *num.* 8.

Infatti fu questo il sistema, che si è sempre usato e praticato nella Curia nostra, la quale non ha tralasciato più volte di dichiarare, che i beni stabili di nuovo acquisto non descritti alla decima, o all' Estimo dentro il termine prescritto dalle predette Leggi rimanessero affetti alle obbligazioni con-

trat-

tratte dai Venditori nel tempo intermedio fra la scadenza
del mese, e la posteriore fatta descrizione di detti beni all'
estimo, o alla decima, e così fu deciso nella *Flor.* 13. *Iun.*
5 1609. *cor. Curino Abati, et Sempronio lib. motiv.* 91. *a c.* 82.
in Flor. die 4. *Iunii* 1612. *cor. Monaco* §. *Nec obstat lib.
motiv.* 100. *a c.* 259. *Flor. praedii lanae* 8. *Martii* 1648.
cor. tribus Bronchella, Guccio, et Leonardo lib. motiv. 119.
a c. 310. *e nella Flor. executionis diei* 5. *Decembris* 1619.
cor. Bellutio. lib. motiv. 100. *a c.* 207. resultando chiaramente
dalla lettura di queste Decisioni emanate sopra l'enunciate
Leggi rigurdanti la voltura dei Beni in faccia e testa
dei veri e certi Possessori, che alle medesime Leggi è
stata data in ogni tempo la piena esecuzione; senza ammettere
contro di esse veruna benchè minima eccezione.

Ora quando la Legge non fosse chiara, come è incavillabile,
avendo Noi la consuetudine di giudicare di rimanere affetti,
ed obbligati alle ipoteche dei Creditori del Venditore
quei Beni che dopo il fatto acquisto non si sono voltati a
6 Decima non dovevo Io da questa consuetudine di giudicare
deviare, e recedere, avendo essa per se stessa forza e vigore
di Legge, come ultimamente fu detto nella *Cortonen. Pecuniaria
diei* 27. *Maij.* 1784. *num.* 7. *av. il Sig. Aud. Tommaso
Simonelli*, e questa consuetudine di giudicare non solo
si costituisce per tutte le riferite Decisioni, ma anche basterebbe
7 una, o due sole, quando sono state bene discusse,
ed esaminate conforme allegate le Autorità, e Decisioni
concordanri avvertì il già *Sig. Aud. Giuseppe Vernaccini
nella Fighinen praetensi retractus* 15. *Maij* 1781. *fra le raccolte
nel Tesor. Ombr. dec.* 50. *num.* 2. *Tom.* 8. *e nella Flor.
Cambiorum die veneris* 3. *Augusti* 1781 *pag.* 4. *vers. che il
defetto*.

Qui però non avevamo bisogno di ricorrere ad argomenti estrinseci,
quando le antiche municipali Leggi circa la descrizione,
e voltura de' Beni in faccia dei veri possessori erano state rinnovate,
e richiamate alla sua piena osservanza col più recente
Editto emanato li 3. Agosto 1768., in cui per il solo interesse
fu Fiscale, prorogaro il termine di mesi sei *Per chiunque
fosse tuttavìa contumace e non avesse fatta la voltura
in faccia propria di tutti, e singoli i Beni che avesse,
tenesse, o possedesse tanto liberi, che fittuarj, o livellari a
lungo tempo, o a vita, o col patto resolutivo, o per usufrutto,
o con altra condizione, o titolo, o chi in altro modo*

go-

*godesse, o possedesse, ancorchè tali Beni mai per alcun tempo
fossero stati descritti in faccia d'altri*, *poichè* se il Sovrano
Imperante ha dichiarato che l'antica Legge debba eseguirsi,
ed à affisso un determinato tempo perchè succeda l'ordi-
nata voltura per quelli che tuttavia si mantenevano con-
tumaci, è indubitata l'osservanza di detta Legge non solo
nella parte che riguarda l'interesse Fiscale quant'anche nell'
altra che concerne l'utile, e vantaggio dei Particolari.

Ma non ostante questo ben saldo fondamento della nostra De-
cisione si obiettava in primo luogo, che la medesima Legge
non dovesse attendersi, o quando l'interesse del Fisco era
rimasto cautelato, quando il secondo Compratore aveva
piena scienza delle precedenti vendite fatte da quello da cui
aveva acquistato i Beni, de' quali si tratta sul reflesso che
essendo dette Leggi correttorie del Gius comune dovessero
ricevere la più stretta intelligenza e per qualunque giusta
Causa Concorrente nell'acquirente, che non fa voltare in
8 sua faccia dentro il termine legale i Beni da Lui acquistati
dovesse essere scusato, e dovesse rimanere esente dall'incor-
so dell'Ipoteca a favore del secondo Compratore sopra det-
ti Beni come è stato fermato dalla *Rot. nostra nella Flor.
Domus Veneris* 26. *Ianuarii* 1748. *cor. Aud. Marco Fi-
lippo Bonfini num.* 27. *et seqq. nella Liburnen. Domus die*
13. *Iunij* 1760. *cor. Aud. Francesco Anton. Agnini, e nella
Flor. S. Petri in Balneo Praetensae relevationis die* 25. *Maij*
1782. §. *Non sarebbe av. il gia Sig. Aud. Giuseppe Vernac-
cini*.

Si rilevava in secondo luogo, che il Sig. Feroci avendo cor-
retto la sua omissione e fatta la ordinata voltura prima che
contro di Lui si fosse sperimentata alcuna azione dai secon-
di compratori Rossi, dovesse questa serotina voltura retrotar-
si al dì del fatto acquisto e perciò non rimanessero i Beni
da Lui acquistati effetti alle obbligazioni contratte dai ven-
ditori nel tempo intermedio fra il fatto acquisto, e la se-
guita voltura, giusta la censura dell'enunciate Leggi, che pre-
scrivono un qualche fatto non eseguito nei tempi prescritti
dalle medesime, ma adempito avanti le opposte eccezzioni
fu dichiarato, e così fu detto relativamente alle Leggi che
ordinano il pubblico registro in Gabella delle donazioni e
delle accomandite nel Tribunale esecutivo del Magistrato
de' Pupilli, e prima nel Tribunale di Mercanzia, alla Legge
Imperiale che comanda la pubblicazione dei Fidecommissi;

Agli

Agli Statuti delle Gabelle, li quali per la Causa Finale di precludere ogni adito a frodare il Regio Erario, dichiararono generalmente assolutamente nulle tutte le vendite fatte per Scritta privata: qualora le medesime non siano denunziate in Gabella dentro il prescritto termine di un Mese, ed alle Leggi che hanno prescritta la denunzia delle Vendite al vicino e la settennale intimazione al debitore Cambista, le quali tutte come quelle delle Decime essendo dirette a palesare, e render note le alienazioni, i Fidecommissi, i Contratti, i Cambi, e le accomandite in modo, che quando l'oggetto finale della scienza si è ottenuto anche senza l'intimazione, senza la formale denunzia, mai si è dubitato che mancata la ragione principale della Legge, cessar dovesse anche la pena prescritta in odio dei contravvenienti.

Ed in terzo luogo si allegava la dichiarazione fatta dal Rossi venditore, il quale si è protestato di non avere inteso d'ipotecare nel 1773. quei fondi che aveva fino del 1766. venduti al Sig. Feroci.

Prese però da Me sotto un rigoroso esame tutte queste difficoltà, sono rimasto viepiù convinto che il caso di cui si tratta, cadesse sotto la censura delle Leggi prescriventi il registro dei beni di nuovo acquisto ai Libri dell'Estimo dentro il mese, colla penale che ciò non facendosi, detti beni rimanessero affetti all'ipoteche che posteriormente potessero contrarsi dal venditore.

Oltre la troppo ovvia regola, che la Legge chiara ed incavil-
9 labile non è soggetta a veruna interpretazione e quella deve eseguirsi a lettera conforme per il testo in *L. Ancillae ed ivi la gloss. in verbo quaestio ed il Bald. in secund. notabil. cod. de furtis. fermano i Dottori* da me Allegati *nella Liburnen. Augmenti dotalis die* 5. *Augusti* 1783. §. *Imperocchè* emanata in dichiarazione della Legge dei Fidecommissi del 1747., avvertivo che non era primieramente vero, che le Leggi circa la descrizione e voltura dei beni in faccia dei veri, e vivi Possessori riguardassero il puro, e semplice interesse del Fisco, e non fossero attendibili, quando l'interesse stesso era
10 cautelato; Imperciocchè oltre l'interesse suddetto vien'anche quello della pubblica fede per i particolari all'effetto, che contraendo sotto la fede dei Libri della Decima non rimanessero ingannati, come piacque d'asserire alla *Rota nostra in Flor. executionis* 5. *Decembris* 1619. §. *sed et ratio cor.*

Dias-

Diaspinto lib. mot. 110. *a c.* 287. dovendo premere ai medesi-
mi di sapere i Beni che da ciascheduno si possedevano, per
conoscere se cautamente si contrattava, e quest'era il giusto
fine, il quale ha avuto la Legge 1532. la quale in pena di
aver lasciato descritti i Beni di nuovo acquisto in faccia de-
gli antichi Padroni ha determinato, che essi rimanessero sog-
getti, continuando la detta descrizione, a tutte le obbliga-
zioni, le quali il venditore avrebbe contratto dopo la se-
11 guìta alienazione, all'effetto che si togliessero queste descri-
zioni, e i beni si descrivessero in faccia dei veri Padroni, e Pos-
sori conforme fu avvertito nella *Flor. Pecuniaria super rele-
vatione diei* 1. *Febbrajo* 1734. *ab Inc. pag.* 28. *vers. Responsum
namque cor. Aud. Hyeronimo Finetti, et Hyeronimo Vieri.*

Ed in vero come poteva mai sostenersi, che la causa delle Leggi enunciate fosse l'unico interesse del Fisco, e non piuttosto il pubblico favore, che non restino defraudati i terzi dai pubblici Libri quando sino dalla prima erezione della Decima, si vede ordinato, che i Beni non potessero voltarsi in faccia di alcuno senza le legali prove del legittimo acquisto, come fu prescritto nelle Leggi del 1444. e 1520. dalla Repubblica Fiorentina.

Nè per dimostrare l'insussistenza di questo interesse, era attendibile la scienza dei Sigg. Fratelli Rossi secondi Compratori, d'aver cioè il Sig. Feroci acquistato l'affetto sopra di cui in oggi vorrebbero esercitare le loro Ipoteche, avvengachè questa scienza anche specifica del seguìto contratto, e dell'acquisto dei Beni molestati, non rimuoveva il total dubbio, che l'apparente contratto e il successivo acquisto da esso resultante non potesse essere simulato, e finto, come verisimilmente poteva credersi, quando il Sig. Feroci dopo il fatto acquisto omesse di farne la descrizione al Libro degli Estimi, e lasciò che i secondi Compratori conseguissero l'Ipoteche sopra gli effetti medesimi, onde quando la scienza dei Sigg. Rossi secondi Compratori non era capace a rimuovere il totale dubbio della lealità del fatto acquisto, non suffragava al Sig. Feroci per scaricare i Beni dal medesimo comprati da quelle Ipoteche, che poteva sopra di essi contrarre il Venditore nei tempi successivi, perchè non solo si richiedeva la dimostranza della scienza dedotta da certe e sicure prove del fatto contratto, ma era necessaria la certezza, che il contratto fosse vero, e non apparente, e simulato dovendosi le scienza provare con tut-

te le

12 te le sue qualità, e non suffragando la scienza in genere, e conforme in ordine alla *Gloſſ. in cap. Conteſtationi Verb. ſciverit. de appellat. in 6. fermano Alex conſ* 114. *num.* 4. *lib.* 1. *Ladercb. conſ.* 180. *in fin. Surd. conſ.* 189. *num.* 49. *Lancellot. de attentat. cap.* 12. *ampliat.* 14. *num.* 16. *e Aſaſ. deciſ Pedemont.* 176. *num.* 8.

E ſiccome ſoleva ordinariamente praticarſi per muovere, e ſpingere gli altri a contrarre di ritenere in faccia propria deſcritti i Beni, che in altri ſono ſtati alienati per apparire d'avere un più pingue Patrimonio, e far trapelare una mo-
13 rale ſicurezza a favor di quelli che voleſſero contrattare conforme avverte *Vincent. de Franchis deciſ.* 205. *num.* 2. *e* 3. ed in ſpecie ciò facevaſi in verſo dei Figli ai quali ſi facevano delle apparenti donazioni, perchè compariſſero in faccia del Mondo ricchi, e poteſſero contrarre Nozze di maggior vantaggio, e comodo, e non con vero animo di do-
14 nare, così per evitare ſimili frodi hanno fermato i Dottori, che tali Beni fintamente donati rimaneſſero non oſtante obbligati per la reſtituzione della Dote conforme dopo il *Bald. in L. ſi Praeſeſ. Cod. de donationib. ferma Merlin. Pignattell. Centur.* 2. *cap.* 34. *num.* 1. *e* 2. *e* 34. *in fin.*

Le deciſioni poi della *Rota noſtra* allegate in contrario come magiſtrali non oſtavano, poichè in riguardo alla prima la
15 quale poſava la Cauſa finale della Legge principalmente nel ben pubblico, fu detto che i Beni donati non rimaneſſero ſoggetti all'Ipoteche paſſivamente contratte dal Donante, prima che il Dotatario ſe li rivoltaſſe in ſua faccia, perchè il donante eſſendoſi riservato ſopra di Eſſi l'uſufrutto
16 non correva ancora il carico al donatario di rivoltarſeli in ſua faccia, e il Donante non li riteneva indebitamente, eſtremo che deve provarſi come avverte la citata Deciſione 33. *et ſeqq.*

Per quel che riguarda la Deciſione nella *Liburnen. Domus*, ricorrono le ſeguenti tre repliche, che diſtruggevano ogni ſua forza, e ſono primo poichè eſſendo ſtata la medeſima Deciſione proferita ſotto dì 13. Giugno 1764. e così antecedentemente alla promulgazione dell'ultima Sovrana Legge del 1768., non può nè potrà mai allegarſi per interpetrare la detta ultima Sovrana Legge; ſecondo perchè quanto fu in detta Deciſione ſtabilito non può applicarſi a queſto caſo avendo la Deciſione intanto dichiarato non eſſer luogo al diſpoſto delle Leggi del 1532. e dell'altre ſucceſſive, in

quanto che il Sig. Cartoni non era ſtato mai il vero possessore di quella Casa la quale unicamente doveva voltare in sua teſta, come asserisce detta decisione al §. *attesa pertanto pag.* 8., e terzo perchè la suddetta Decisione fu come ingiuſta revocata successivamente dalla *Rot. Fior. ſotto di* 27. *Settembre* 1764. *a relazione degli Auditori Baldigiani*, *Bizzarrini*, *e Marchi*.

Molto meno poteva allegarſi l' altra Deciſione del Auditor Vernaccini, poichè in detta Deciſione fu esaminato, e deciso un caso totalmente diverso dal noſtro.

Si pretendeva in quel caso, che per essere ſtata impoſta in faccia, e conto del Sig. Bernardo Fagnoli una maggior rata di Casa di quella che gli era ſteta assegnata, dovesse queſta maggior rata esser affetta ed obbligata per la reſtituzione delle doti della Sig. Francesca Froſini per trovarſi queſta maggiore rata cantante in faccia del Froſini al giorno del pagamento della dote, come da detta Deciſione al §. *da queſta Sentenza*.

E di più è da osservarſi, che la Casa sopra della quale cadeva la queſtione era sottopoſta per la somma, e quantità di Scudi 430. al Fidecommiſſo del Prete Carlo Carboni, e per ogni reſtante fino alla concorrente quantità di Sc. 885. era libera e perciò essendo pervenuta detta Casa nei Sigg. Fratelli Tognoni tanto per la porzione libera che per la Fidecommiſſaria, ſi ſtimarono detti Sigg. Cartoni autorizzati a poterla vendere; e ſiccome la ſtima era di Scudi 885. e così Scudi 234. più di quello era ſtata valutata in occaſione dell' acquiſto, che ne fece il Prete Carlo Cartoni; Così i Sigg. Fagnoni credettero di tener ferma a favore del Fidecommiſſo indotto da detto Prete Cartoni la sola rata di detta Casa corrispondente al al prezzo di Sc. 450., ed ogni rimanente fino al totale compimento del medeſimo prezzo credevano di doverlo assegnare alla porzione libera, e conseguentemente per il prezzo di queſta rata cadura allora unicamente in Contratto, ritirarono dal Sig. Fagnoni compratore la somma di Scudi 335.

In oltre queſta deciſione egualmente della precedente non era applicabile al caso noſtro per tre pure soſtanziali circoſtanze che sono, primo perchè nel caso di detta deciſione il Sig. Fagnoli reteneva sempre il possesso ancora di quella porzione di casa che ſi voleva obbligata per non essere ſtata voltata all' Eſtimo; secondo perchè detta deciſione ſi fonda special-

men-

mente sopra il vincolo del Fidecommiſſo, a cui rimaneva soggetta detta casa, il quale Fidecommiſſo non rimase ne tolto, ne abolito dalle Leggi ordinanti la voltura dei Beni di nuovo acquiſto in faccia del Sig. Fagnoli una porzione di detta casa superiore a quella che ſi apparteneva, e che ne aveſſero lasciato in conto proprio una porzione minore di quello che ad Eſſi toccava; onde la Legge non permettendo che reſti ingannato chi contratta poteva la Signora Frosini col riscontro dell'Iſtrumento di vendita allegato dai libri della Decima riconoscere, se di fatto era ſtata in ordine a detto Iſtrumento bene eseguita la voltura.

Non solo erano inapplicabili le oppoſte deciſioni per le cose fin quì riferite, ne anche nulla suffragava, che il Sig. Feroci colla fatta voltura fuori di tempo aveſſe sodisfatto al dovere che gli correva per rapporto all'intereſſe del Fisco, perchè nel tempo intermedio, cioè quello che decorse infra il fatto acquiſto, e detta voltura eſſendo seguita la seconda compra fatta dai Sigg. Roſſi, sarebbero queſti rimaſti defraudati di quell'Ipoteca che a Loro competeva in caso di sofferta evizione sopra i beni del Venditore, e che espressamente gli hanno preservato l'enunciate Leggi sopra la descrizione dei fondi di nuovo acquiſto ai libri dell'Eſtimo, giacchè tutte le Leggi animate dallo Spirito di preservare l'intereſſe dei privati, quando sono ſtate pubblicate e ne è ordinata l'inviolabile oſſervanza, devono avere la sua piena esecuzione, e l'uffizio del Giudice non permette, che per mezzo di ſtorte interpretrazioni ſia defraudata l'intenzione del Sovrano Legislatore.

Ma accordando ancora per un momento, che queſte Leggi foſsero animate dall'unico oggetto finale di provvedere al solo intereſſe del Fisco non potrà mai per altro a buona ragione ammetterſi, che per queſto la Legge generale ed indiſtinta non deva aver luogo, e non debba oſſervarſi in tutti quei caſi nei quali, o per la qualità dei contraenti, o per le specialità delle circoſtanze ſiano venuti a mancare di fatto i termini abili dell'inganno, e della frode; eſſendo massima elementare, che quando la Legge prescrive una forma
17 ed un ſiſtema, deve precisamente eseguirſi non oſtante tal rifleſſione, conforme avverte con l'allegazione d'infiniti concordanti la *Rot. noſtra tra le raccolte nel Teſoro Ombroſ. deciſ. 2. n. 1. Tom 3.*

E queſta è l'intelligenza che sempre hanno avuta le Leggi

 pro-

proposte in obietto. Infatti la Legge dell'anno 1551, che prescrive il registro delle detrazioni colla comminazione, che non essendo registrate s'abbiano per non fatte quanto all'interesse dei terzi Creditori, sebbene abbia ordinato detto registro all'unico e finale oggetto di favorire i privati, e per indurre la scienza delle donazioni medesime nei Terzi che posteriormente contrattano col donante, pure nelle tante decisioni emanate sopra l'interpretazione di detta Legge non è stato nemmeno proposto non che deciso, che la donazione non registrata secondo il prescritto della Legge suddetta potesse pregiudicare ai terzi Creditori del donante, ancorchè si giustificasse pienamente avere i medesimi avuta la più precisa, ed indubitata Scienza della seguita donazione, lo stesso succede per rapporto alle Leggi che prescrivono la pubblicazione dell'emancipazione, delle repudie d'Eredità, e simili, giacchè anche in rapporto a dette Leggi, nessuno à mai ardito di sostenere, che dette Leggi non procedessero, quando chi si fonda nelle medesime fosse stato altronde informato dell'emancipazione, e respettivamente della repudia dell'Eredità, altrettanto fu avvertito in riguardo alle

18 le Leggi, chi prescrivono il pubblico registro delle Scritte di accomandita, perchè mai alla mancanza dell'effettivo registro delle medesime ha supplito la precisa e positiva scienza di dette accomandite conseguita per altri mezzi: alla Legge in fine sopra i fidecommissi non pubblicati non devano attendersi inquanto all'interesse dei terzi, non è mai stato supplito per equipollenti, nessuno avendo giammai asserito, che i fidecommissi non registrati potessero pregiudicare a detti terzi, perchè aliunde avessero scienza di detti fidecommissi, e così deve dirsi di tutte le altre Leggi ordinanti una norma ed una regola certa per rendere pubblico, e notorio il fatto seguito, perchè tutte le Leggi che non distinguono, e che per l'oggetto di provvedere all'interesse dei privati, e alla pubblica utilità prescrivono una qualche

19 cosa, deve questa tal cosa indistintamente eseguirsi; è chiunque non si è uniformato al disposto della Legge non può dolersi, se rimane soggetto alle pregiudiciali conseguenze della sua inosservanza, e contumacia, come fu deciso in termini appunto delle Leggi delle volture dalla *Rot. nostra lib. mot.* 200. *a t.* 159. „ ivi „ Igitur, cum bona de quibus agi-
„ tur reperiantur ad decimam sub nomine Francisci de Ughis,
„ qui pro dicta evictione tenetur, sequitur, ut illa sint ex cla-
„ ta

„ ra Legis sanctione obnoxia dicti Alexandri haeredis hypothecis „ uti enim adest casus legis, ibi non est ulterius quaerendi nec „ dubitandi ratio Glossa in *L. ancillae et in lib. mot.* 119. *a t.* 310.

E quì passando a replicare al secondo objetto dedotto dalla retrotrazione, mediante la quale il Sig. Feroci voleva retrotrarre la voltura fatta nel 1775. al dì dell'acquisto dei
20 fondi in controversia seguito nel 1768., avvertivo che non poteva giovargli il benefizio suddetto, sì perchè è incongruo che i fatti si retrotraggono a quella voltura, che è fatta in un tempo posteriore, fingersi esser seguita in un tempo anteriore, cessando la finzione dove ha luogo la
21 verità conforme ad esclusione di detto benefizio nelle cose di sempliee fatto insegnano in ordine ai *Testi in Leg.* 2. §. 1. *ff.* Soluto Matrimonio e l' ultim. *cod. de pact. convent. Ias. in* §. *fuerat num.* 54. *Instit. de Act. & Cost. in Prax. convent. p.* 1. *num.* 300. sì perchè in ogni caso la retrotrazione non può mai alterare il gius quesito a favore di quelli che lo hanno acquistato nel tempo interme-
22 dio, conforme generalmente dopo il *Testo nella L. Bonorum ff. rem. rat. hab. fermano Altograd. Sen. cons.* 119. *n.* 41. *& seqq. Costa de retrotractione cap.* 8. *cas.* 2. *n.* 11. *Merlin. de Pignor. lib.* 4. *quaest.* 22. *num.* 71., *et seq. Palm. decis.* 283. *num.* 16. *Rot. Rom. decis.* 127. *n.* 9. *p.* 12. *rec. e la Rota nostra nella Flor. Emphit. del dì* 5. *Feb.* 1782. *avant. il già Sig. Aud. Morelli* §. *Questa nullità*, *e nella Pistorien. Beneficii die* 24. *Maii* 1784. *art.* 3. *num.* 89. *et per tot. avant. il Sig. Avvocato Frullani*.

Non rilevava in fine l' ultimo objetto dedotto dalla dichiarazione fatta dai Rossi Venditori, i quali dichiararono, mentre pendeva la presente Causa, che non avevano inteso d' ipotecare nel 1773. quei fondi, che avevano fino dal 1766. venduti al Sig. Feroci poichè essendo questa un Ipoteca che nasce indipendentemente dall' espressa volontà dei Contraenti, dalla disposizione della Legge, ne avviene che tosto che i Contraenti hanno obbligato i loro beni sono immediatamente soggetti all' Ipoteca Legale che non può cancellarsi per la stessa convenzione delle Parti, quando l' avessero espressamente fatto; e di più le dichiarazioni fatte nel tempo posteriore allo stabilito Contratto, non possono
23 arrecare pregiudizio a quelli i quali dal Contratto medesimo riconoscono i loro diritti, nè vagliono ad abolire il gius quesito ai terzi, conforme in punto di donazione dichiarata dal

ta dal Donante in pregiudizio del Donatario, è chiaro il Testo in *Leg. perfecta cod. de Donatione quae sub modo*, e *fermano de Luc. de donat. disc.* 25. *num.* 12. *de Valent. de contract. Vot.* 12. *num.* 48. *Rot. Rom. cor. Caunitz. decis.* 137. *num.* 5. *e la Rot. nostr. nella Seravitien. donat. del dì* 22. *Agosto* 1777. §. 26. *avant. il già Sigore Audit. Vinci*, *e nella Pistorien. praetensi regressus diei* 31. *Ian.* 1784. *n.* 7. *avanti il Sig. And. Bartolommeo Raffaelli*.

E così ambe le parti informando col maggior calore ec.

Gio. Bened. Brichieri Colombi Aud. di Ruota.

DECISIO LII.

ARRETINA BENEFICII.

Die 4. Iunii 1790.

ARGUMENTUM.

Patronus, qui ad Beneficium Ecclesiasticum praesentaverat Extraneum contra Legem fundationis quae juspatronatus passivum favore Descendentium ex Testatoris familia reservavit, electionem intra Quadrimestre commutare potest; Caussa decidendi ea est in casu, quia etiamsi DD. disceptarint super facultate indignum intra Quadrimestre variandi; Attamen extraneus inter Personas indignas nequit recenseri, cum haec qualitas non Ecclesiae favorem, sed privatum Fundatoris commodum spectet; Et haec praesentatio fieri potest etiamsi Patronus in Manus jam Ordinarii beneficio se abdicaverit, ex hac enim renunciatione novos eos non amittit titulos, per quos vel institutionem consequi, vel praesentationem exercere valeat.

SUMMARIUM

1. *Praeferenda est praesentatio ad Beneficium quae fiat ab Eo, qui qualitatem habet a Testatore in Iurepatrenatu activo requisitam.*
2. *Cum ex lege Fundationis descendentes vocati ad juspatronatus passivum non directam sed mediatam habent vocationem, remotior in Concursu Proximioris eligi potest.*

3 *Qui extraneum ad Beneficium praesentat, cum ex lege fundationis descendentem ex Familia praesentare debuerat, ab jure praesentationis, quae devolvitur, ea vice decidit.*

„ Cap. Cum in Cunctis §. Clerici. De Electione *Etsi electionem respiciat, ad praesentationem indigni a Patrono laico factam extenditur. n.* 4.

„ *Varie tamen Doctores hac in re sunt opinati. n.* 6.

„ *Multi enim senserunt posse intra Quadrimestre Electionem de indigno factam a Patrono variari. n.* 7.

„ *Quis autem ad hunc effectum dicendus sit indignus remissive ad n.* 8. *ac seqq.*

5. *Qui Beneficio Ecclesiastico sponte renunciavit in manus Ordinarii ab jure illud amplius consequendi ita decidit, ut mortuus habeatur.*

„ *Limita, ubi novus accedat titulus illud consequendi, vel praesentationem conficiendi, qui numquam praecluditur. num.* 13

9. *Praesentatus non dicitur indignus, eo quod destitutus qualitate in jure patronatus passivo per fundatorem expetita; Etenim hac deficientia non obstante efficax fieri potest praesentatio, vel quod inter Descendentes nemo idoneus reperiatur, vel quod nemo intra debitum tempus se offerat praesentationi. Et n.* 10. *ac* 12.

„ *Ut enim quis indignus dicatur, defectus qualitatis, favorem Ecclesiae debet respicere, non autem commodum ac Voluntatem fundatoris. n.* 11.

„ *Extraneo enim praesentato intra debitum tempus se apud Ordinarium sistenti, tenetur iste institutionem conferre n.* 12.

1. SOttoposta ad esame in terza Istanza avanti di mè la Controversia agitata fra il Sacerdote Luca Cassi, e l'altro Sacerdote Santi Ferrini, ciascuno dei quali sosteneva, che gli fosse dovuta l'istituzione al semplice Benefizio eretto nella Chiesa Parrocchiale di Pontenano Diocesi Aretina sotto il titolo dei SS. Caterina, e Ubaldo, ho creduto, che dovesse rispondersi a favore del secondo dei mentovati Litiganti, conforme previa la revoca della Sentenza del Sig. Potestà di Raffina de' 27. Settembre 1787. era stato dichiarato dal Clarissimo Magistrato Supremo sotto dì 31. Luglio 1789. a relazione del meritissimo Sig: Auditore di questa Ruota An-

Antonio Maria Cercignani, e che perciò dovesse confermarsi questa seconda Sentenza; E così ho riferito in questo giorno al Magistrato medesimo.

II. E ciò perchè risultando dall'Istrumento di Fondazione de' 2. Settembre 1642. il riservo del Patronato attivo a favore del Seniore dei Figli e Descendenti maschi per Linea mascolina delle Figlie di Eufrasio Fabbri Fondatore, e non controvertendosi, che questa qualità si verificasse in Domenico di Alessandro Ferrini come descendente dalla Francesca Figlia del mentovato Eufrasio Fabbri, ne seguiva necessariamente, che la presentazione, che del Sacerdote Luca Cassi era stata fatta da altro Domenico di Eufrasio Fer-
1 rini descendente anch'Esso dalla Francesca Fabbri ed esistente nel medesimo grado di Domenico d'Alessandro, ma destituto della qualità di servire, l'istituzione fosse dovuta al Sig. Don Santi Ferrini stato dentro il quadrimestre presentato dal suddetto Domenico di Alessandro, al quale spettava l'esercizio del diritto patronale *Piton. de concrov. Patron. alleg.* 77. *num.* 1. *Rot. Rom. in rec. decis.* 337. *num.* 1. *part.* 2. *decis.* 136. *num.* 24. *cor. Priolo*, e più precisamente *cor. Falconer. tit. de jurepatronat. decis.* 44. *sotto il num.* 5.

III. Ne faceva ostacolo, che nell'Istrumento di Fondazione si leggesse riservato il Patronato Passivo a favore della Linea e descendenza delle Figlie del Fondatore: Imperocchè sia ammesso anche senza pregiudizio del vero, che dal Sacerdote Luca Cassi fosse stata bastantemente conclusa la prova della sua descendenza delle medesime, egli era egualmente certo e non controverso, che questa stessa qualità descendentale coccorreva egualmente nel suo Competitore D. Santi Ferrini, e che anzi in questi si verificava una maggiore prossimità. Dimanierachè sebbene la lettera della Fondazione mostrasse chiaramente, che gli invitati al Pa-
2 tronato passivo avevano non una vocazione diretta, ma soltanto una vocazione mediata, e che in conseguenza era permesso al Patrono di eleggere anche il remoziore in vece del Prossimiore, come insegnano *Mantic. de conjectur. lib.* 8. *tit.* 12. *num.* 15. *de Luca de Linea Leg. art.* 24. *num.* 16. *lib.* 1. *Piton. discep. Eccles. part.* 2. *in Parerg. num.* 12. *et de controv. patron allegat.* 1. *num.* 4. *et* 5. pure cessava anche questa Ispezione nel caso presente, per la circostanza di verificarsi, come ho detto, questa qualità di prossimiore nella stessa persona del Sacerdote Santi Ferrini.

IV. A

IV. A due Punti pertanto ristrinsero le loro eccezioni i Di-
fensori del Sig. Caffi. Dicevano in primo luogo, che nul-
la poteva valutarsi la presentazione fatta da Domenico di
Alessandro Ferrini nella Persona del Sig. D. Santi, atteso-
chè avendo egli in avanti presentato il Cherico Caffarelli
totalmente estraneo, senza curare dell' esistenza delle Perso-
ne invitate al Patronato passivo, fosse perciò venuto a de-
cadere dal diritto di novamente presentare in questa vacan-
3 za, e perciò l' esercizio del Patronato attivo si fosse devo-
luto a favore dell' altro Domenico di Eufrasio Ferrini in
forza della disposizione del Testo *nel cap. cum in cunctis*
§. Clerici de election. il quale sebbene parli nei termini di
4 elezione, pure debba estendersi ancora al caso della presen-
tazione di un soggetto o indegno, o incapace, che venga
fatta dal Patrono Laico, secondo ciò che stabiliscono
Lambertin. de Iurepatronat. art. 4. quaest. princip. 10. part.
1. lib. 2. pag. 109. num. 17. Barbos. de potest. Episc. part.
3. alleg. 72. num. 105 De Luca de Iurepratronat. disc. 47.
num. 2. Piton de controv. patron. allegat. 81. per tot. adden.
ad Ansald. decis. 72. num. 26. Rot. Rom. cor. Crescent. tit.
de Iurepatronat. decis. 11. alias 41. lib. 2. et in rec. decis.
216. *num. 6. part. 2.*

V. Ed in secondo luogo sostenevano, che tanto meno fosse
da aversi in considerazione la presentazione stata fatta nel-
la persona del Sig. D. Santi, in quanto la vacanza del Be-
nefizio era appunto avvenuta per la di lui volontaria re-
nunzia nelle mani dell' Ordinario Aretino, in conseguenza
della quale pretendevano, che egli non potesse più aspirare
al Benefizio stesso, ma dovesse quanto al medesimo consi-
5 derarsi come morto a tutti gli effetti di ragione, giusta ciò
che osservano *Lambertin. de Iurepatronat. part. 1. lib. 2.*
quaest. 6. art. 3. num. 1. Paris. de resignat. lib. 1. cap. 5.
num. 1. et seqq. Vivian. de jurepatronat. lib. 13. cap. 10.
num. 16. et 17.

VI. Fatta però seria riflessione sopra le proposte difficoltà, mi
sembrarono le medesime di una facile risoluzione, come
fondate nei più patenti equivoci. E quanto alla prima, tra-
lasciata la questione stata lungamente agitata fra i Dottori,
se il disposto del Testo nel *Cap. cum in cunctis* sia applica-
bile ai termini della presentazione dell' incapace, o dell' in-
degno fatta dal Patrono Laico al duro effetto di togliere
al medesimo quella facoltà di variare dentro il quadrimestre,

6 mestre, che dalle Canoniche Costituzioni gli viene generalmente accordata secondo i Testi nel *Cap. quod. autem* 5., *nel cap. cum autem* 24., *e nel cap. Pastoralis* 29. *Iur. Patronat.* questione nella quale molti gravissimi Dottori sostennero l'opinione negativa, rilevando che allora soltanto

7 possa farsi luogo alla devoluzione a favore dell' Ordinario, o degli altri Compatroni, quando dal Patrono Laico non siasi dentro il quadrimestere proceduto ad una nuova presentazione di un soggetto degno, e capace come in specie magistralmente esaminata la materia risolvono *Fagnan. nei Commentarj al cap. cum vos. de offic. Ordinar. dal num.* 34. *fino al fine*, *e il Fargna de Iur. Patronat. part.* 2. *Canon.* 3. *cas.* 3. *per tot*, e si ammette dalla *Rot. Rom. cor. Cavaler. decis.* 231. *num.* 3. §. *Praeterea &c.*, *e nella decis.* 52. *num.* 8. *cor Ansald.*, *e nella Bacchinonen Beneficii* 20. *Iunii* 1701. *cor. Priol.* §. *quae sane correctio impressa dopo il Fargna de Iur. Patronat. detto cas.* 3. *num.* 17.

Tralasciata dissi questa questione, mi persuasi agevolmente, che mancavano i termini abili per riporla, giacchè non solamente non si verificava, che il Cherico Caffarelli stato presentato in primo luogo da Domenico di Alessandro Fer-

8 rini potesse dirsi indegno del Benefizio controverso, lo che non si pretendeva neppure dai Difensori del Sig. Luca Cassi, ma nemmeno si verificava, che egli fosse incapace del medesimo, e costava in conseguenza col fatto quella prima eccezione, che con lungo apparato di Autorità veniva proposta.

VII. Deducevasi infatti la pretesa incapacità del Cherico Caffarelli non dal difetto di alcuno dei requisiti voluti dalle Leggi per conseguire i Benefizj semplici, ma dalla sola mancanza della qualità di descendente dalle Figlie del Fondatore, dalla quale nasceva la vocazione al Patronato passivo, Egli è poi tanto lontano che questa circostanza possa produrre l' effetto di doversi dichiarare il Cherico Caffarelli assolutamente incapace di conseguire il mentovato Benefizio, quanto è

9 anzi certissimo, che possono legittimamente essere presentati, ed istituiti gli Estranei, tanto nel caso della mancanza di soggetti abili invitati al Patronato passivo, come formano *Gratian. decis march.* 198. *in addition n.* 3. *Gonzalez. ad regul.* 8. *Cancell. Gloss.* 5. *num.* 127. *in fin. Pac. Iordan. Lucubrat*; *Tom.* 2. *libr.* 10. *articolo* 27. *num.* 24. *Amostaz. de Caus. Piis Libr.* 3. *cap.* 8. *num.* 74. *Piton. de controv. Patronor.*

tronor. allegat. 24. *n.* 3. *la Rot. Rom. cor. Caprar. decis.* 335. *n.* 6. *e dopo il De Luc. in mantiss. libr.* 13. *dec.* 6. *n.* 17., quanto ancora nell' altro caso, che i medesimi esistano, ma non compariscano nel debito tempo a domandare l' Istituzione del Benefizio, essendo indubitato anche in questi termini, che mentre almeno non provino un giusto e legitti-
10 mo impedimento, l' Istituzione, o la Collazione, che venga fatta in persona Estranea rimane valida, ed efficace, e non è ritrattabile, giusta ciò che avvertono *Gonzalez. ad regul.* 8. *Cancell. Gloss.* 56. *n.* 88. *Garzìa de Benefici. part.* 7. *cap.* 15. *n.* 7. *Corrad. in Prax. Beneficior. libr.* 2. *cap.* 10. *n.* 67. *et seqq. Card. de Luc. de Iur. Patronat. disc.* 89. *n.* 4. *Rot. Roman. cor. Caprar. decis.* 575. *n.* 24.

VIII. Imperocchè tra le qualità che talvolta s'incontrano volute dai Pii Fondatori dei Benefizi Ecclesiastici, alrre sono quelle, che riguardano il favore della Chiesa, e sono dirette all' oggetto, che i Benefizi stessi vengano conferiti a Persone più idonee e più degne, quali sono per esempio le qualità di Dottore, di Teologo, di Sacerdote, e altre simili, che siano richieste nell' Istrumento di Fondazione; Altre poi sono quelle, che riguardano unicamente il favore di certe determinate Persone e Famiglie, conforme avviene appunto nella prelazione accordata dal Fondatore ai suoi consanguinei, ò agli individui di altre descendenze a lui predilette. Quanto alle prime è verissimo, che debbono necessariamente concorrere nei Soggetti da provvedersi del Benefizio, e la mancanza di esse produce la vera ed assoluta in-
11 capacità per conseguirle, salva soltanto la subalterna distinzione, che cade frequentemente in queste materie fra le qualità volute in arto, e quelle richieste semplicemente in abiro, ed in potenza di cui trattano *Piton. de Controv. Patronor. Allegat.* 17. *n.* 5. *et seqq. Fargna de Iur. Patronat. part.* 2. *Canon.* 27. *cas.* 14. *num.* 9. *et seqq.*, *et part.* 5. *Canon.* 7. *cas.* 4. *per tot.* Ma quanto alle seconde, comecchè sono dirette non a determinare la capacità intrinseca delle Persone eligibili, ma soltanto a dare un diritto di prelazione ai soggetti qualificati; il concorso delle medesime non è di una precisa ed assoluta necessità, onde l' istituzione o la collazione, che venga fatta a Persone non aventi le dette qualità rimane di tutta l' efficacia e valore, qualunque volta la
12 non esistenza, o la negligenza dei soggetti qualificati renda trascurabile il Gius di prelazione ad essi accordato dal Fon-

datore come bene distinguono *Garzia de Benefic. part.* 7.
cap. 15. *n.* 10., *e* 11., e con altri Concordanti magistral-
men il *Piton. discept. Eccles.* 22. *n.* 39. *Tom.* 1.

IX. Quindi la questione, che anche il Patrono Laico per la
presentazione fatta di una Persona incapace stante il difetto
delle qualità volute dalla Legge di Fondazione, decada per
quella volta dal diritto di presentare, il quale perciò si de-
volva agl'altri Compatroni, o respettivamente spetti la col-
lazione all'Ordinario, tale questione dico ha potuto essere
proposta, sebbene con varietà di opinioni, allora soltanto
quando si è trattato del difetto di quelle qualità, che riguar-
dano il favore della chiesa, e del Benefizio, la mancanza
delle quali produce quella vera ed assoluta incapacità, che
annulla, ed invalida l'Istituzione, e la Collazione; E que-
sti infatti sono i termini delle autorità, che si allegavano
dai Difensori del Sig. Cassi, parlando tutte del caso, che
nell'Istrumento di Fondazione fosse richiesta la qualità di
Dottore, di Sacerdote, o di altre simili, senza che sia loro
stato mai possibile di trovare alcun Dottore, che abbia az-
zardata la stessa proposizione nei diversi termini della pre-
sentazione fatta dal Patrono nella Persona di un' Estraneo,
non ostante l'esistenza dei consanguinei, o altri soggetti di
una certa determinata Famiglia, o descendenza invitata al
12 Patronato Passivo, al diritto dei quali resta bastantemente
provveduto mediante la necessità, in cui è l'Ordinario di
dargli l'Istituzione, semprechè compariscano nel debito tem-
po a domandarla, conforme è notorio, e bene lo avvertono
Rocc. disput. Select. cap. 190. *n.* 21. *Card. de Luc de Iur.
Patronat. disc.* 20. *n.* 7. *Piton. de controv. Patronor. allegat.*
17. *n.* 12., *et allegat.* 68. *n.* 10. *Rot. Roman. cor. Pamphil.
decis.* 99. *n.* 2., *e* 3. *et cor. Molin. decis.* 690. *n.* 1.

X. E però ogni qualvolta era fuori di controversia, che il
diritto di presentare nello attuale vacanza spettava secondo
la Legge della Fondazione a Domenico di Alessandro Ferri-
ni, e quando di fatto egli aveva dentro il quadrimestre pre-
sentato il Sacerdote Domenico Santi Ferrini, nel quale con-
correva la qualità di descendente per Linea mascolina dal-
la Francesca Figlia di Eufrasio Fabbri Fondatore; ed era
perciò dei compresi nel riservo del Patronato Passivo, all'
oggetto di rendere inefficace la suddetta Presentazione inu-
tilmente si ricorreva dal Sacerdote Luca Cassi ad allegare
la caducità di Domenico di Alessandro Ferrini dal suo in-

con-

contrastabile diritto, per la sola circostanza di avere esso in primo luogo presentato un' Estraneo, quando tal pretensione non aveva l' appoggio di alcuna autorità, ed era contraria alle proposizioni nella soggetta materia comunemente adottate, conforme hò dimostrato.

Più facile poi è la replica alla seconda eccezione dedotta contro il Sacerdote Ferrini dalla volontaria renunzia da lui fatta di questo stesso Benefizio nelle mani dell'Ordinario, giacchè quantunque sia vero, che in conseguenza della medesima niun diritto egli potrà desumere dalla precedente sua Istituzione, e che la renunzia stessa produceva l'effetto della vacanza, come lo avrebbe prodotto la morte sua naturale; Contuttociò è altrettanto certissimo, che egli non resta
13 impedito di tornare a conseguire l'Istituzione del medesimo Benefizio in forza di un nuovo titolo, o sia di una nuova presentazione, come provano i Testi nel *cap. Per tuas* 10. *de voto, et voti redempt. e nel cap. quod Dei Timorem* 5. *de Stat. monachor. la Gloss. nel cap. Suggestum* 6. §. *si duo verb. non morte de rescript. in* 6. *Paris. de resignat. Beneficior. lib.* 1. *quest.* 14. *num.* 20. *Leuren. For. Beneficial. Tom.* 3. *Sect.* 1. *cap.* 4. *quaest.* 275. *n.* 1.

E così ec.

Tommaso Simonelli Auditor di Ruota.

DECISIO LIII.

ARETINA CREDITI.

Die 18. Iunii 1790.

ARGUMENTUM.

Contra Possessorem Bonorum, favore in Iudicium Eum vocantis decernitur, ut Bona Hypothecae vinculo affecta pro quantitate relevationis ab ejusdem Auctore promissa praestentur. Lance autem expenduntur ea, quae Creditum relevationis constituunt; Hac de Causa pretium Bonorum Creditori adjudicatorum

rum conficienda destitutum; Idcirco in discrimen adducuntur alimenta dotalia quae nec constante matrimonio, nec post ejus solutionem fuere praestita, & disceptatur, an hypoteca eorumdem, dotali aequiparetur; Quaestio tamen favore Creditoris alimentorum attenta cum Aretini statuti, tum Partium Speciali Sanctione resolvitur. Denique solutionem in caussam fructuum prius, deinde in caussam sortis etiam contra Fidejussorem cedere non tam ex jure, quam ex pacto judicatur.

SUMMARIUM

1. *Possessor Bonorum ad eum jam spectantium, qui relevationem fuerat pollicitus, cum casus relevationis evenerit, evictionem patiatur necesse est.*
2. *Qui defendere seipsum ab evictione intentata nititur eo fundamento innixus, quod Creditores fuerint dimissi, concludentissime id probare debet.*
3. *Sententia quae eum affligit, qui nunquam citatus est, semper reclamari potest.*
4. *Ut adjudicatio concedatur, quae concurrere debeant; Remissive.*
   „ *Haec materia Iudicis arbitrio potissimum committitur.* num. 5
   „ *Iustum pretium adjudicandorum Bonorum ab Iudice est praescribendum.* n. 6.
   „ *Peritia Iudiciali opus est ad recte dignoscendum valorem Bonorum adjudicandorum.* n. 7.
8. *Alimenta a Viro Uxori praestita non praesumuntur, quum non concurrat cohabitatio, sufficientia Bonorum ad ea praestanda, & e contra Uxor ad consanguineorum Subsidium confugerit.*
9. *Alimenta praeterita ex die factae postulationis, ut futura habentur.*
10. *Hypotheca pro alimentis Doti correspectivis, eadem, quae pro dote, competit.*
   „ *Viduili, annulo Nuptiali, ac Lucro Dotali eadem Hypoteca tribuitur, quae doti debetur.* n. 11. & 12.
13. *An fructuum Dotalium per mortem viri, Viduae debitorum hypoteca initium sumat a dei constitutionis in mora, interpellatione intercedente, varia est opinio.*
   „ Rot. Rom. *arbitrata est aliquando eamdem pro fructibus*

bus quae pro dotis restitutione competit hypothecam deberi n. 14. *&* 15.

„ *Ubi vero Statutum locale Haeredes ad restitutionem dotis aeque ac ad alimenta obliget, horum hypothecam Dotali equiparari indubium est. n.* 16.

„ *Praecipue si in Apocha nuptiali Partes convenerint de restitutione Dotis ob solutum matrimonium se referendo ad Statutum Locale, in quo expresse constat de obligatione Haeredum ad alimenta n.* 17.

18. *Fidejussio pro dote cum certam non contineat quantitatem, extenditur quoque ad fructus.*

19. *Solutio cedit prius in Causam fructuum, deinceps in Causam sortis.*

„ *Et haec regula servatur etia contra Fidejussorem tantum pro sorte. n.* 20.

„ *Potissimum vero si haec lex adjecta fuerit Partium conventioni, quae una praevalet in materia imputationis. num.* 21.

I. NELL' occasione degli Sponsali contratti fra gli Nobili Sig. Cav. Giov. Girolamo Fratelli, e Colonna, Pezzoni d'Arezzo per apoca privata, de' 24. Agosto 1709. fu convenuta la dote in somma di Scudi 1900., che fu poi pagata dalla Famiglia Dotante agli Signori Filippo Tommaso, e Canonico Antonio Francesco Tortelli Padre, e Zio respettivamente, di detto Sig. Cav. Gio. Girolamo, i quali ne promessero la restituzione alla Sig. Colonna Pezzoni tanto costante che sciolto il Matrimonio con ogni Lucro Dotale ed altro dovutole, in ordine alla dispozione degli Statuti d' Arezzo.

II. Trovavasi nell'anno 1727. la Famiglia Tortelli aggravata da molti Debiti per la dimissione dei quali aveva stabilito il Canonico Anton Francesco sopravvissuto a Filippo Tommaso suo Fratello di vendere al Sig. Marchese Cosimo Riccardi un Podere posto a Montagnano per il prezzo di Scudi 2855. 1. 1. Richiedeva però il Compratore per sua maggiore cautela, e sicurezza la mallevadorìa e obbligazione solidale della Sig. Colonna, e la renunzia della medesima a tutte le ragioni, che sopra detto Podere le fossero potute competere per le di Lei Doti, e questa all' incontro difficoltava di devenire a tali Atti sul timore di poterne risentirne pregiudizio, tanto più che dubitava, che il prezzo di detto Podere

re

re non fosse per esser sufficiente alla sodisfazione di tutti i Debiti anteriori alle sue ragioni Dotali.

III. Essendo le cose in questa situazione, fu celebrato sotto dì 25. Aprile 1727. per i Rogiti di Sr. Angiolo Lorenzo Bruni un Pubblico Istrumento, nel quale narrato quanto sopra, ed esposto ancora che il Sig. Giuseppe Maria Bonucci per far cosa grata al Sig. Canonico Antonio Francesco Tortelli suo Parente aveva pregata la stessa Sig. Colonna a procedere agl'Atti predetti con offerirsi suo rilevatore, fu di fatto stipulata l'obbligazione del Sig. Bonucci per la rilevazione della Sig. Colonna, da ogni danno e pregiudizio che fosse stata per risentire sopra quella metà delle Doti, che essa validamente poteva obbligare, con essersi inoltre il medesimo Sig. Bonucci assunto il peso d'invigilare alla pronta sodisfazione dei Creditori anteriori alle ragioni Dotali della Sig. Colonna e con il patto, che la di Lui obbligazione e mallevadorìa dovesse cessare e risolversi, subito che fossero stati dimessi tutti i Creditori predetti, e fosse dal Sig. Cav. Gio. Girolamo Tortelli stata assicurata la Dote di detta Sig. Colonna sua Consorte in tanti Beni stabili cauti, e sicuri.

IV. E siccome si dubitava, che il prezzo del Podere da vendersi al Sig. Marchese Riccardi non potesse bastare alla totale sodisfazione degli enunciati debiti, perciò all'oggetto di maggiormente facilitare l'assicurazione della Dote della Sig. Colonna, e la liberazione del Sig. Bonucci dalla sua mallevadorìa, fu convenuto nello stesso Istrumento, che nel suddetto caso della insufficienza del mentovato prezzo, la Sig. Chiara Maria Ottaviani Vedova lasciata dal Sig. Filippo Tommaso Tortelli, e Madre respettivamente del Sig. Cav. Giov. Girolamo dovesse alienare tanta rata de suoi Beni Dotali, quanta fosse sufficiente all'intiero pagamento di detti debiti, conforme in fatti la medesima Sig. Chiara Maria promesse, e si obbligò coll'intervento delle necessarie solennità di procedere a tale alienazione.

V. Superate in questa guisa tutte le difficoltà, devenne il Canonico Antonio Francesco Tortelli alla vendita del Podere di Montagnano per Istrumento de' 30. Aprile 1727. rogato dal Notaro Mss. Giacinto Bruni, con avere le prefate Sigg. Chiara, Maria Ottaviani, e Colonna Pezzoni, ed il Sig. Cav. Giov. Girolamo Tortelli prestata la loro mallevadorìa a favore del Sig. Marchese Cosimo Riccardi compratore,

che

che ne sborsò il prezzo in somma di Sc. 2855. 1. 1. nelle mani del suddetto Sig. Cav. Giov. Girolamo intervenuto alla celebrazione del detto Istrumento nel Carattere di Procuratore del prefato Sig. Canonico Antonio Francesco suo Zio. Non è noto in quali Cause precisamente fosse erogato prezzo, e solamente risulta dagli atti, che nell'anno 1739. fu introdotto il giudizio di concorso de' Creditori dello stesso Sig. Cav. Giov. Girolamo d'avanti al Magistrato de' Pupilli, ove essendo comparsa ancora la Sig. Colonna Pezzoni ottenne nella Sentenza Graudatoria de' 20. Maggio 1744. il settimo luogo, con essere stati graduati avanti di Lei diversi altri Creditori per il Capitale fra tutti di Sc. 1290. con più i frutti.

VI. Prima però della emanazione di detta sentenza, e fin dal principio della introduzione del Giudizio di concorso fu sollecita la Sig. Colonna con sua Scrittura de' 19. Settembre 1739. di domandare, che le fossero assegnati gli alimenti, e con Decreto de 21. Gennaro 1739. ottenne, che provvisionalmente le fossero dati a sfruttare alcuni Beni posti nel Comune di S. Polo cioè la Villa con i Terreni adiacenti, ed il Podere del Fondaco, per dover poi stare al Calcolo dei Frutti di detti Beni con i frutti Dotali. E nello stesso Decreto furono parimente per modo di provvisione assegnati al Sig. Cavaliere Gio. Girolamo per i di Lui alimenti i frutti di altri quattro Poderi posto in luogo detto *Radicata* di diretto Dominio del Capitolo della Cattedrale Aretina, con il peso però al detto Sig. Cav. del pagamento degli annui Canoni.

VII. Nel dì 7. Ottobre 1750. Stile Comune passò all'altra vita il mentovato Sig. Cavaliere Gio. Girolamo Tortelli, onde la Sig. Colonna comparve di nuovo avanti il Magistrato dei Pupilli, dal quale ottenne diverse dichiarazioni, che canonizzarono i di Lei crediti dipendenti dalla Dote, e altre appendici dotali, dagli alimenti ad essa dovuti costante matrimonio, e dai frutti della Dote decorsi dopo la morte del marito siccome ancora dalle spese dei Giudizi, ed avendo Essa all'incontro reso conto per mezzo di una notula da Lei giurata dei Frutti dei Beni, che gli erano stati provvisionalmente assegnati con il mentovato Decreto de 21. Gennaio 1739.; ed impurato inoltre il valore dei Beni medesimi, e di altri che le erano stati aggiudicati in Conto dei di Lei Crediti, siccome ancora alcune somme ricevute in

contanti, fu formato il Calcolo di dare, e avere stato approvato con Decreto del medesimo Magistrato de' Pupilli del primo Agosto 1753, in ordine al quale a tutto il dì 7. Luglio di detto anno essa resultò Creditrice della somma di Sc. 903. 4. 6. 4.

VIII. Per il conseguimento di questo Credito comparve nel dì primo Febbraio 1787. nel Tribunale del Sig. Vicario Regio di Arezzo il Sig. Canonico Penitenziere Filippo Neri Tortelli come Tutore del Sig. Francesco Tortelli suo Nipote, ed Erede mediato della Sig. Colonna Pezzoni, dirigendo le molestie contro il Patrimonio Ecclesiastico di Arezzo, nel quale erano passati i Beni procedenti da quel Sig. Giuseppe Maria Bonucci, che nella occasione della Vendita del Podere di Montagnano promesse la rilevazione alla detta Signora Colonna (§. 3.). Nel decorso della Causa pretese inoltre l'attore di dovere essere indennizzato di altri danni e pregiudizj, che la stessa Sig. Colonna, e suoi Eredi avevano sofferti in conseguenza di diverse molestie loro inferite dai Creditori Tortelli, e dopo un lungo Giudizio con sentenza di detto Sig. Vicario Regio de 16. Luglio 1788. „ ottenne quanto al primo Capo una favorevole dichiarazione con essergli state riservate le ragioni quanto al secondo.

IX. Appellò da questa sentenza al Magistrato Supremo il Regio Amministratore Generale del Patrimonio Ecclesiastico, ed essendo stato a noi commesso il nuovo esame di questa Causa, venemmo nel sentimento, che la precedente sentenza dovesse soltanto moderarsi quanto ad una Partita, che concorreva a formare il preteso Credito della Sig. Colonna Pezzoni con tener ferma la detta Sentenza quanto al rimanente, e con tenere parimente fermi i riservi contenuti nella medesima, come più estesamente risulta dalla Relazione da noi rimessa al predetto Clarissimo Magistrato.

X. Somministrò la ragione di così decedere il Pubblico Istrumento de 25. Aprile 1727. , di cui abbiamo fatta menzione al §. 3. mediante il quale il Sig. Giuseppe Maria Bonucci, si obbligò a favore della Sig. Colonna Pezzoni nel modo, e forma che appresso „ ivi „ Costituito personalmente avan-
„ ti di me ec. il sopraddetto Sig. Giuseppe Maria Bonucci,
„ sapendo non esser tenuto ec. ma volendo ec. spontaneamen-
„ te per se, e suoi Eredi, e Beni de suoi Eredi presenti, e
„ futuri, si obbligò, e obbliga di rilevare onninamente inden-

„ ne,

„ ne, e senza alcun danno detta Sig. Colonna Pezzoni Tor-
„ telli presente, e accettante da ogni, e qualunque danno e
„ molestia, che Ella patir potesse per alcun tempo, e sentire
„ sopra la predetta metà della sua Dote, la quale come sopra
„ si è detto puole dalla medesima restare legalmente, e vali-
„ damente obbligata, stando perciò a favore della medesima
„ mallevadore, e in solidum obbligato per l'effetto predetto,
„ con dichiarazione però che tale obbligazione e Mallevado-
„ rìa di detto Sig. Bonucci s'intenda fatta, e prestata fino a
„ tanto che restino pagati, e soddisfatti tutti gli creditori del
„ precitato Sig. Gio. Girolamo Tortelli anteriori alle ragioni
„ Dotali di essa Sig. Colonna, al pagamento e soddisfazione
„ dei quali deva il medesimo Sig. Bonucci invigilare, e pro-
„ curare, che sia ciò quanto prima mandato ad esecuzione,
„ il che venendo eseguito, e restando da detto Sig. Cav. Tor-
„ telli assicurata la Dote della prefata sua Sig. Consorte in
„ tanti Beni stabili cauti, e sicuri, allora, e in tal caso s'
„ intenda essere cessata e risoluta la predetta mallevadorìa e
„ obbligazione al prefato Sig. Bonucci, come se fatta non
„ fosse, che così ec. detta Sig. Colonna, presente aderì, e a-
„ derisce, si contentò, e contenta in ogni ec.

XI. Due furono pertanto le obbligazioni, che il Sig. Bonucci si assunse. Una di rilevare indenne la Sig. Colonna da ogni danno, e molestia, che avesse potuto soffrire sopra quella metà di Dote, che essa poteva validamente obbligare; l'altra d'invigilare che fossero dimessi i Creditori anteriori alle di lei ragioni dotali.

XII. Quindi sempre che risultasse dagli Atti, che la Signora Colonna fosse rimasta allo scoperto per una porzione della di Lei Dote, veniva a verificarsi quel danno alla rilevazione del quale erasi obbligato il Sig. Bonucci, e che essa non averebbe sofferto quando in vista appunto delle di Lui obbligazioni non si fosse spogliata di quelle ragioni, che le competevano sopra il Podere di Montagnano, e facevasi perciò luogo a condannare il Patrimonio Ecclesiastico come rappresentante il prefato Sig. Bonucci alla promessa rilevazione *L. Lucius Titius 38. ff. mandati L. Fideiussor. 45. ff. de Fideiussor Gratian. discept. 149. n. 16. Rot. Roman. decis. 194. num. 2. cor. Buratt., et in recent. decis. 270. num. 9. part. 11. et decis. 251. num. 11. part. 15.*

XIII. Tanto più che ai Difensori dello stesso Patrimonio Ecclesiastico non fu mai possibile di giustificare, che il prezzo del

 Pode-

Podere di Montagnano fosse stato erogato nella soddisfazione dei Creditori anteriori alla Dote della Sig. Colonna vedendosi anzi, che detto prezzo fu pagato nelle mani del Sig. Cav. Giov. Girolamo Tortelli, e che al tempo della Sentenza Graduatoria emanata molti anni dopo esistevano tuttavia di questi Creditori anteriori fino alla somma di Scudi 1290. per il solo Capitale, e senza calcolare i frutti §. 5. . E quantunque si raccolga dallo stesso Istrumento de' 25. Aprile 1727., che anche di quel tempo dubitava la Sig. Colonna Pezzoni, che il Prezzo di detto Podere potesse non essere sufficiente alla soddisfazione di tutti i Creditori anteriori; Ciò per altro servirà solamente a rendere verisimile, che una porzione di esso fosse di fatto erogata in questa Causa, ma non potrà mai giustificar nè l'erogazione totale, perchè anzi la stessa maniera dubitativa con la quale fu parlato della possibile insufficienza di questo prezzo all'intièro pagamento di detti debiti, dimostra che il divario non dovesse essere tanto grande da rimanervi un vuoto di Sc. 1290. di solo Capitale aumentabile a proporzione del Cumulo dei Frutti.

XIV. E quando il Patrimonio Ecclesiastico avesse voluto fondare la sua difesa nella circostanza di esse stati con il prezzo del Podere di Montagnano dimessi altrettanti Creditori
2 anteriori alle doti della Sig. Colonna, sarebbe stato in dovere di addurre le prove certe, e concludenti come assegnano i Testi nella *L.* 1. *ff. except. Rot. Rom. in recen decis.* 242. *num.* 4. *part.* 10. *et decis.* 400. *num.* 11. *part.* 19. *tom.* 1. *Costantin. Vot. decis.* 437. *num.* 82. *tom.* 3.

XV. Il dubbio per tanto ristringevasi ad esaminare se veramente la Sig. Colonna fosse rimasta allo scoperto delle sue Doti per la somma di Sc. 903. 4. 6. 4., come veniva asserito per la parte del Pupillo Tortelli, giacchè sebbene tale asserzione avesse l'appoggio della Sentenza del Magistrato dei Pupilli del 1. Agosto 1753. e di diversi altri precedenti Decreti di detto Magistrato; dai quali furono canonizzate le diverse Partite, che concorsero a formare il calcolo di dare ed avere della Sig. Colonna stato approvato con la suddetta Sentenza, con tutto ciò si osservava, che a queste dichiarazioni non era mai stato citato il Sig. Giuseppe Maria Bonucci, ed in conse-
3 guenza non poteva impedirsi al Patrimonio Ecclesiastico di sottoporre le medesime ad un nuovo esame per l'effetto di dimo-

dimoſtrarne l'ingiuſtizia *L. 1. et tot. tit. Cod. Res inter alios acta Rot. Roman. cor. Coccin. deciſ.* 1055. *num.* 8. *cor. Dunoz. Iun. deciſ.* 362. *num.* 10., *in recent. deciſ.* 140. *num.* 4. *part.* 19. *tom.* 1. *et in nuperrim deciſ.* 211. *num.* 11. *et deciſ.* 333. *num.* 17. *tom.* 1.

XVI. Nella discuſſione delle diverse Partite ſtate controverse dai Difensori dal Patrimonio Eccleſiaſtico furono da Noi creduti giuſti i loro reclami quanto à quella riguardante l' aggiudicazione di alcuni Beni ſtata fatta alla Sig. Colonna in conto dei di Lei Crediti per Decreto di detto Magiſtrato de' 20. Luglio 1753. Imperocchè dalle ſtime giudiciali, che precedentemente alla detta aggiudicazione cioè nell'anno 1751. erano ſtate fatte dai Periti Capitano Bernardino Cicatti e Gio. Batiſta Tantari appariva, che i Beni predetti erano ſtati giudicati del Valore di Scudi 2006. a spese, e gabelle comuni; ed all'incontro nel mentovato decreto de' 20. Luglio 1753. vedevanſi aggiudicati alla Sig. Colonna per soli Sc. 1200. --. a tutte di Lei spese e intiera Gabella; Quindi avendo oſſervato, che valutata la differenza, che nasceva, da portarſi le spese e Gabella intieramente a carico della Sig. Colonna, e detratto parimente dalle ſtime l'Importare degli sbaſſi tanto ordinarj, che ſtraordinarj alla ragione di S. 25. per cento; reſtava ciò non oſtante il valore di detti Beni superiore per la somma di Sc. 257. a quello ſtabilito nel Decreto di aggiudicazione, fummo di sentimento, che per la detta somma doveſſe aumentarſi il prezzo dei Beni aggiudicati, con ſtabilire perciò il medeſimo in Scudi 1457. a spese, e Gabella della prefata Sig. Colonna.

XVII. In fatti nella Circoſtanza di non eſſerſi trovato alcuno oblatore ai detti Beni nei replicati Incanti, e di non eſservi altro Patrimonio per soddisfare i Crediti della Sig. Colonna, eſſendo la medeſima coſtretta a ricevere gli ſteſſi beni in aggiudicazione a forma del diſpoſto della *Autentic. hoc niſi Cod. de Solut.* tre sono le opinioni dei Dottori per determinare in tal caso il prezzo dell'aggiudicazione, come avvertì il già *Audit. Franceſco Antonio Bonſini nella*
4 *magiſtrale Deciſione* 49. *dal n.* 22. *e più ſeg.*, Una, che l' aggiudicazione debba farſi per il prezzo diminuito da tutti gli sbaſſi, acciò il Creditore aggiudicatario io non ſia di peggior condizione di qualunque eſtraneo oblatore: L' altra, che debba tenerſi fermo il prezzo ſtabilito dai Periti:

E la

E la terza, che debbasi procedere ad una nuova stima, e non trovandosi oblatore sopra di essa dopo due Sbassi facciasi luogo alla aggiudicazione per il prezzo fissato da nuovi Periti.

XVIII. E se alcuna di queste opinioni fosse stata nel caso di cui trattiamo seguitata dal Magistrato, difficilmente ci sarebbamo indotti a recedere dalle prese determinazioni, persuasi che la soggetta questione molto dipenda dal prudente arbitrio del Giudice, come riflette il lodato *Auditore*
5 *Bonfini nella detta decis.* 49. *al num.* 26. Ma non potemmo poi convenire nel Decreto che fu emanato su questo proposito, che recedendo da tutte le accennate opinioni, e seguitando un metodo affatto nuovo e diverso aggiudicò i Beni alla Sig. Colonna per un prezzo tanto inferiore alle stime, ancorchè si considerino diminuite da tutti gli sbassi, attendendo unicamente l' offerta fatta dalla Sig. Colonna per l' enunciata somma di Sc. 1200. a tutte di Lei spese e Gabella.

XIX. Più fortemente perchè l'ingiustizia del prezzo stato stabilito con il suddetto Decreto risultava ancora da un altro molto valutabile riscontro, quale era quello della vendita, che solo otto anni dopo era stata fatta dei medesimi Beni per il prezzo in tutto di Sc. 1615. a spese e Gabella comuni: a fronte della quale circostanza unita all'altra delle precedenti stime Giudiciali di due Periti concordi ascendenti, come abbiamo detto alla somma di Sc. 2006., non potevasi dubitare, che nella mentovata aggiudicazione fosse stato tenuto un sistema non solamente irregolare, ma anche pregiudiciale al patrimonio Tortelli, e a chi vi aveva interesse.

XX. Nè era valutabile il riflesso, che il Magistrato dei Pupilli dopo la suddetta offerta stata fatta dalla Sig. Colonna avesse di nuovo fatto esporre i Beni all'incanto sopra della medesima, e che ciò non ostante non si fosse trovato alcuno oblatore. Imperocchè questa mancanza di offerte è un'argumento di per se stesso molto equivoco, ed insufficiente a provare la giustizia del prezzo, e nulla poi conclude in confronto delle altre Giustificazioni in contrario risultanti dalle stime, e dalla vendita successiva. E quanto è certo, che il difetto degli estranei Oblatori è appunto uno dei requisiti necessari a verificarsi, affinchè il Creditore possa essere astretto a ricevere i Beni in soddisfazione del suo credito, altrettanto è indubitato, che ciò non ostante deesi far tale

aggiu-

aggiudicazione per il giuſto prezzo da determinarſi dal Giudice, come preſcrive la ſteſſa *Auth. hoc niſi Cod. de ſolut.*, *e*
6 *bene lo avvertono Cyriac. controv.* 393. *num.* 27. *et ſeqq. Ludoviſ. deciſ. Peruſin.* 64. *num.* 18., *et deciſ.* 65. *num.* 10. *et ſeqq.*, *e con altri Concordanti il Bonſin. nella citata deciſ.* 49. *num.* 9.

XXI. In queſte circoſtanze adunque rifletendo che dopo il laſſo di tanto tempo, malagevole impreſa ſtata sarebbe il ricercare il giuſto valore dei Beni in queſtione per mezzo di nuove ſtime, lo determinammo sul piede della perizia Giudiciale rammentata di sopra, con detrarre però gli sbaſſi
7 ordinari, e ſtraordinari alla ragione del 25. per cento, seguitando così tra le diverſe opinioni dei Dottori quella che ci sembrò più confaciente ai termini del caſo noſtro, e che anche in aſtratto è forſe la più vera, giuſta il sentimento del medeſimo Auditore Bonſini nella *deciſ.* 49. *al num.* 26.

XXII. Siccome però non oſtante queſta dichiarazione, reſtava sempre la Sig. Colonna Creditrice di una somma non indifferente a forma del calcolo ſtato approvato con la Sentenza del Magiſtrato de' Pupilli del primo Agoſto 1753., così i difenſori del Patrimonio Eccleſiaſtico per liberarſi totalmente dalla modeſtia che soffrivano in queſto Giudizio, aſſunsero l'esame ancora di altre partite ſtate abbuonate nel calcolo predetto, luſingandoſi di dimoſtrare che la Sig. Colonna non reſtaſſe veramente Creditrice di alcuna somma, o che almeno il di Lei credito reſiduale non dipendeſſe dal Capitale della Dote, al quale unicamente dicevano doverſi riſtringere, la mallevadorìa del Sig. Giuseppe Maria Bonucci, ma da altri titoli e cauſe, alle quali non poteſſe la medeſima eſtenderſi.

XXIII. Le Partite in queſtione erano le seguenti; la prima di Sc. 695. 3. 2. 8. ſtati dichiarati a favore della Sig. Colonna con Decreto di detto Magiſtrato de' 19. Giugno 1752. per gli alimenti ad eſſa dovuti fino al dì 7. Ottobre 1750. ſtile comune, giorno della morte del Sig. Cav. Giov. Girolamo Torelli di Lei Marito: la seconda di S. 209. ſtati parimente ad eſſa abbuonati per i frutti dotali alla ragione di Sc. 4. per cento dal dì della Morte di detto suo Marito a tutto il dì 7. Luglio 1753. E la terza d Sc. 149. 1. 3. 4. Importare del lucro Dotale, Vedovile, ed Anello nunziale, qual somma parimente era ſtata poſta in Lei credito nel sud-

suddetto calcolo coerentemente al Decreto del medeſimo Magiſtrato de' 30. Settembre 1751.

XXIV. Soſtenevano per tanto i difensori del Patrimonio Eccleſiaſtico, che tutte le sudddtte Partite di credito aveſſero una Ipoteca poſteriore a quella del Capitale della dote, che in conseguenza di ciò tanto il prezzo dei Beni aggiudicati alla Sig. Colonna, quanto gli altri pagamenti, che ad eſſa erano ſtati fatti doveſſero imputarſi nel Capitale predetto, onde il credito dipendente dal medeſimo foſſe rimaſto già pagato, ed eſtinto; anzi impugnavano anche totalmente la prima Partita degli alimenti, ſostenendo, che trattandoſi di alimenti preteriti dovuti solamente Officio iudicis non potessero far credito alla Sig. Colonna, se non in quanto foſſe ſtato provato aver essa dovuto contrarre dei debiti per alimentarſi, e che in oltre doveſſe presumerſi, che eſſa gli aveſſe ricevuti dal Marito.

XXV. Noi però non reſtammo persuaſi della ſuſſiſtenza delle pretenſioni predette. In fatti cominciando dalla Partita degli alimenti, che dalla Sentenza de 19. Giugno 1752. erano ſtati taſſati alla ragione del frutto Dotale ſtabilito dagli Statuti d' Arezzo, non potevaſi ammettere, che dopo l'introduzione del Giudizio di concorso gli aveſſe la Sig. Colonna ricevuti dal Marito, quando non era provata la ſucceſſiva continua coabitazione di detti Coniugi, e reſtava anzi piuttoſto esclusa dai Depoſti dei Teſtimoni ſtati esaminati nella presente Iſtanza, quando fino del tempo in cui emanò la suddetta sentenza vedevanſi prodotte dalla Sig. Colonna delle Giuſtificazioni tendenti a provare, che eſſa avea dovuto ricorrere ai ſoccorſi dei di Lei Congiunti per provvedere ai di Lei alimenti, quando lo ſteſſo Decreto provviſionale de 21. Gennaio 1739. diſtinse, e separò l'aſſegnamento fatto alla Sig. Colonna da quello che fu parimente fatto al di Lei marito (§. 6.) e quando finalmente queſta ſteſſa provviſionale aſſegna ſtata fatta al Cavalier Gio Girolamo Tortelli compariva molto tenue, e li-
8 mitata ed incapace di supplire al ſoſtentamento ancora della Moglie come nel concorso di ſimili circoſtanze concluse la *Rot. Rom. cor. Bich. deciſ.* 250. *num.* 24. *et ſeqq.*

XXVI. Ceſſava poi col fatto, che ſi trattaſſe di alimenti preteriti perchè la Sig. Colonna, alla quale queſti alimenti erano, dovuti in correſpettività della Dote coſtituita, e pagata, gli avea domandati fine de' 19. Settembre 1739. e così da quel

quel tempo in poi dovevano considerarsi come futuri, quantunque ne fosse stata differita la tassazione fino all'anno 1752.,
9 nè per conseguirgli aveva bisogno di giustificare di aver contratto dei debiti, conforme insegnano *Franch. decis.* 605. *num.* 2. *et seqq. Rot. Roman. in Recent. Decis.* 399. *n.* 25. *et seqq. part.* 9. *Rota nostr. in Thesaur. Ombros. decis.* 17. *n.* 15. *et seqq. Tom.* 12.

XXVII. Nè sussisteva, che alle controverse partite di credito dovesse assegnarsi un'Ipoteca posteriore a quella compotente per il Capitale della Dote; Perchè se si parla della Partita degli alimenti, essendo questi come abbiamo detto dovuti in correspettività della Dote, vi ha luogo la stessa tacita Ipote-
10 ca legale, che compete per la Dote medesima, secondo la più comune, e più ricevuta opinione, e di cui attestano *Pacific. de salvian. Inspect.* 3. *cap.* 4. *n.* 170. *Salgad. Labyrinth. Credit. part.* 1. *cap.* 24. *num.* 91. *et seqq. Rot. Roman. cor. Bich. decis.* 250. *num.* 40. *et seqq. Rot. nostr. cor. Accaris. decis.* 52. *num.* 5. *et* 6. *cor. de Comitib. decis.* 48. *num.* 31., *et in Thesaur. Ombros. decis.* 17. *num.* 12, *et* 13. *Tom.* 12. E lo stesso procede tanto rispetto al Vedovile ed anello Nuziale, come fu pienamente fermato dalla *Rot. nostr. in*
11 *Thesaur. Ombros. Decis.* 23. *per tot. Tom.* 1., quanto ancora relativamente al lucro dotale dovuto alla Donna in forza
12 dello Statuto, conforme insegnano *Merlin. de Pignor. Lib.* 3. *quaest.* 50. *num.* 7. *Constantin. ad Stat. urb. annotat.* 33. *artic. num.* 45. *Rot. Roman. in recent. decis.* 383. *num.* 13. *part.* 5., *et in Thesaur. Ombros. detta decis.* 23. *numero* 5. *Tomo I.*

XXVIII. Qualche maggior difficoltà avrebbe potuto incontrarsi in astratto sulla partita dei frutti dotali dopo la morte del Marito, stati dichiarati a favore della Sig. Colonna nella somma di Scudi 209., giacchè veramente è stata questione fra i Dottori, se per il conseguimento dei medesimi debba concedersi alla Donna quella stessa Ipoteca ed anteriorità, che di ragione le spetta per la restituzione della sua Dote, o se piuttosto debba tale Ipoteca avere il suo nascimento dal tempo soltanto in cui gli Eredi del Marito siano stati costituiti in mora per mezzo dell'interpellazione, o se fi-
13 nalmente debba assolutamente negarsi la competenza della Ipoteca legale per questi frutti, secondo le diverse opinioni che possono vedersi presso il *Castren. Cons.* 40. *Vol.* 3. *Negusant. de Pignor. part.* 2. *membr.* 4. *num.* 47. *et seqq.*, *Surd. de* ali-

aliment. Privileg. 49. *sub. num.* 2. *Guttierez. de Jurament. confirmat. part.* 1. *quaest.* 46. *num.* 5., *Mart Medic. examinat.* 48. *num.* 6. *et seqq.*, nella quale controversia variò la Rota Romana, avendo adottata la prima opinione più fa-
14 vorevole alla Donna nella *Dec.* 383. *n.* 12. *part.* 5. *Tom.* 1. *Rec.*, *e nella decis.* 250. *num.* 40. *et seqq. cor. Bich.* Ed avendo all' incontro dichiarata l' anteriorità per il Credito dei
15 frutti dal giorno dell' Interpellazione in due Decisioni emanate nella *Romana Dotis* 16. *Februarii*, *et* 18. *Junii* 1685. *cor. Paulutio* fra le impresse nelle *nuperrim. Decis.* 146. *num.* 19. *et seqq. et decis.* 210. *num.* 8., *et seq. Tom. I.*

XXIX. Ma questa difficoltà veniva a cessare nel concreto del caso nostro: Perchè in primo luogo l' opinione più modernamente abbracciata dalla Rota Romana nelle allegate Decisioni ai termini dello Statuto di Roma, che per il corso dei frutti dotali a favore della Vedova ricerca il requisito della Interpellazione, e respettivamente della mora incorsa dagli Eredi del Marito alla restituzione della Dote, sembrava non potersi applicare alla diversa disposizione dello Statuto di Arezzo *Libr.* 2. *rubr.* 69. *de Dotis promissione*, *ac restitutione*, che impone un obbligo assoluto agli Eredi del Marito, o altri Debitori della Dote, a prestare gli alimenti alla Vedova fino all' attuale restituzione di essa „ ivi „ In-
„ super obligati ad Dotis restitutionem, et ejus haeredes alere
„ dictam uxorem etiam extra eorum domum si voluerit,
„ et etiam si aliunde habet, unde se alat, teneantur, donec
„ cum offectu Dos ipsa fuerit restituta et pro dictis alimentis,
„ et suo interesse tanti aestimato per nos, ut supra teneantur
„ dicti haeredes quolibet anno ad rationem quinque pro quo-
„ libet Centenario dotis solutae, vel pro soluta habitae, vel
„ confessata, et sic pro rata Florenorum quinque pro Cente-
„ nario pro quacumque summa dotis, ut supra „; onde non curata, la terza opinione accennata di sopra, che non ha avuto plauso nei Tribunali, pareva doversi stabilire nel caso di questo Statuto, che i Frutti Dotali, o siano gli alimenti dovuti alla Vedova avessero la stessa ipoteca, ed an-
16 teriorità, che ha luogo per la Dote, come in fatti nei termini di altro Statuto simile fu deciso dalla *Rota nostra cor. Accaris. decis.* 52. *n.* 7. *et seqq.*, e conciliando le discordanti opinioni bene lo avverte *Merlin. de Pignor. Lib.* 3. *quaest.* 51. *n.* 40.

XXX. Ma a rimuovere qualunque dubbio tanto sopra questa, che

che sopra le altre Partite controverse concorreva la circostanza di avere gli Sigg. Filippo Tommaso, e Canonico Anton Francesco Tortelli Padre, e Zio respettivamente del Sig. Cavalier Giov. Girolamo espressamente promessa sotto la generale obbligazione dei Beni la restituzione della Dote della Sig. Colonna *tanto costante, che sciolto il matrimonio con ogni lucro Dotale, ed altro dovutoli in ordine alla disposizione Statuaria Aretina*: Stante la quale convenzione, che per l'espressa relazione avuta allo Statuto di Arezzo abbraccia oltre ai lucri Dotali anche i Frutti, o siano gli alimenti, il vedovile e quant' altro a forma di detto Statuto

17 potesse spettare alla Sig. Colonna tanto costante, che sciolto il Matrimonio, bisognava concludere che per questi diversi di Lei Crediti militava la stessa convenzionale Ipoteca, e quella medesima anteriorità, che competeva al Capitale della Dote come recedendo per questo fondamento dalle precedenti resoluzioni stabilì la Rota di Roma nella stessa Causa *Romana Dotis*, & impressa *nelle nuperrim. Tom.* 1. *decis.* 290. *dal num.* 5. *al num.* 34.

XXXI. Insistevano ciò non ostante i Difensori del Patrimonio Ecclesiastico per la imputazione dei pagamenti nel capitale della Dote, sul fondamento, che a questo fosse ristretta la mallevadorìa del Sig. Giuseppe Maria Bonucci, e dovesse perciò dirsi il Debito più duro, secondo la regola che in questa materia di Imputazione viene prescritta dai Testi nella *L.* 1. *nella L.* 4. *nella L.* 5. *ff. de solut.* Ma senza bisogno di assumere l'esame della questione, se l'enunciata mallevadorìa interposta semplicemente, e non ristretta ad

18 una determinata quantità, potesse estendersi anche ai frutti nell'azione della Dote, come sostiene il *Negusant. de Pignor. part.* 2. *membr.* 4. *num.* 55. *et seqq.*, si toglieva l'obietto con più risposte. Primieramente con la regola generale, che i pagamenti debbono cedere prima nella Causa dei Frutti e poi in quella della Sorte *L. in iis* §. *Impera-*

19 *rator, et* §. *apud Marcellum ff. del Solut. L.* 1. *Cod. eod. Rot. Roman. cor. Falconer. tit. de Censib. decis.* 15. *num.* 11., *e la Rot. nostra cor. de Comitib. decis. Florent.* 51. *num.* 18., *et* 19., regola che procede, anche allor quando sia intervenuto il Mallevadore per la sorte solamente, e non per i frutti, come determina il Testo letterale nella *Fidejussores Magistratuum* 69. §. *pro Aurelio ff. de Fideiussorib.*, *et ivi nota il Bruneman. al num.* 2.

XXXII. Ed in secondo luogo, perchè nell'Istrumento del dì 11. Agosto 1753. rogato Ser. Giov. Gristofano Dini stato celebrato nell'occasione della aggiudicazione dei Beni di S. Polo fatta alla detta Sig. Colonna, di cui abbiamo latamente ragionato di sopra, fu espressamente convenuto, che il prezzo dei medesimi dovesse cedere *prima in conto di spese, poi dei frutti e lucro dotale, ed in ultimo luogo in diminuzione del Capitale della Dote*. E siccome fatta l'imputazione di detto prezzo nella maniera convenuta nel Istrumento veniva a mancare il soggetto della questione, per essere il prezzo medesimo superiore al totale importare delle Partite controverse, così cessava ogni dubbio nel concorso della riferita convenzione, che nella soggetta materia d'
21 imputazione prevale ad ogni altra regola generale, e deesi principalmente attendere, come insegnano i Testi nella *L. 1. e nella 4. ff. de solut. Maur. de solut. cap. 9. num. 7. Marta Vot. Pisan.* 51. *num.* 5. *e con molti Concordanti l'Aud. Conti decis. Senen.* 23. *num.* 24.

XXXIII. Dicemmo però doversi imputare in diminuzione del Credito del Pupillo Tortelli la somma di Sc. 120., prezzo di una Casa, di cui gli Eredi della Sig. Colonna con le ragioni dotali della medesima spogliarono il Marmeggi, ed il valore di alcuni beni derivanti dal Canonico Antonio Francesco Tortelli, ed attualmente posseduti dal Sig. Lodoviso Stefano Ruscelli, con deduzione però dei miglioramenti che potessero esservi stati fatti, uniformandoci anche in questa parte alle dichiarazioni contenute nella Sentenza proferita dal Sig. vicario Regio di Arezzo, contro le quali niuna opposizione fu proposta da Difensori di detto Pupillo: Ed all'incontro tenemmo fermi a favore del medesimo i riservi già fatti nella stessa Sentenza per quelle diverse evizioni e molestie, che diceva di aver sofferte, e in conseguenza delle quali pretendeva, che il di Lui Credito dovesse notabilmente aumentarsi.

E così &c.

Cosimo Ulivelli Auditor di Rota.

Guido Arrighi Aud. di Ruota.

Tommaso Simonelli Aud. di Ruota, e Relatore.

DECI-

DECISIO LIV.

LUCANA SEU FLORENTINA PRAETENSI REGRESSUS.

Die 18. Iunii 1790.

ARGUMENTUM.

Pactum reversivum inhaerens Donationi, quae perantiquis usque temporibus a Manu Mortua in alteram Manum mortuam ad promovendum Divinum cultum atque honorem collata fuerat, & alligatum conditioni recessus hujusce Manus mortuae Donatariae a loco in donatione contemplato inefficax atque irritum redditur per patriam Amortizationis legem anno 1751. *in Hetruria latam post cujus rogationem casus reversionis per coactum Donatariae recessum ex loco Donato evenerit. Literalis Legis Dispositio quae probibet, ne Manus Mortae bona amplius acquirant, atque Pacti reversivi natura, quod minime abborret a translatione Dominii in Donatarium, nullum ambiguitati locum relinquunt. Minimi autem ducitur circumstantia Donationis, quam de hisce Bonis fecit Princeps, qui tempore recessus eadem arripuit, atque in alteram manum mortuam transtulit, ex qua circumstantia inferebatur, legis Dispositionem sibi locum non obtinere attento duarum Manuum mortuarum concursu, per quem bonorum amortizatorum quantitas in reversione haud augeretur. Postremo ad infringendam Donantis actionem accedit superexistentia Causae quae ad donandum impulerat quae in tultu, & Divino honore reponitur, & quae Bonorum reversionem omnino impedit.*

SUMMARIUM

1. *Ab Actore prae coeteris propria persona est legitimanda.*
   „ *Aliter enim actio intentata omnino rejicitur.* n. 2.
3. *Manus Mortua nequit regredi ad possessionem eorum bonorum*

rum, quae ante latam Amortizationis Legem ab Alio, Donationis titulo possidebantur, & quae ob purificatam conditionem in eam reverti debuerant, nisi Regius intercedat assensus. Et *n.* 5. *at* 13.
„ *Praecipue si pactum reversionis, sub quo translata fuerunt bona non prohibuit, ne translatarius dominium Bonorum assequeretur. n.* 7.

4. *Tempus successionis attendendum, ut capacitas vel incapacitas succedentis dimetiatur.*
6. *Lex quae probibet acquisitionem Bonorum non probibet Bona antea quaesita retinere; Et n.* 12.
8. *Pactum Reversivum aut resolutivum Translationem Dominii in Donatario non impedit.*
„ *Eveniente autem Casu reversionis Bona in Donantem revertuntur n.* 9.
„ *Haec autem Reversio vim acquirit ex tempore purificatae conditionis. n.* 10.
11. *Retrotraatio fieri nequit, quum Extrema duorum terminorum* a quo et ad quem *nequeunt coniungi obstante Legis impedimento, quod tempore intermedio accessit.*
14. *Bona Amortizata jure transferuntur in vim pacti reversivi in Laicos. Non autem e contra.*
15. *Detrimentum privatum publica compensatur utilitate.*
16. *Bona Amortizata, quae regredi nequeunt in Manum mortuam obstante Lege anni* 1751. *Vacantia fiunt, & Principi acquiruntur.*
„ *Vacantia autem dicuntur, cum deficiat, qui jus ea recuperandi habet. n.* 17.
„ *Et Princeps Eorum dicitur haeres Anomalus. n.* 18.
„ *Et in Eum eadem transferuntur jura, quae Manuimortuae competebant. n.* 19.
20. *Clausulae praeservativae jura existentia praeservant, jura autem extincta haud amplius excitant.*
21. *Manus mortua nova acquirere probibetur.*
22. *Bona Amortizata, quae non augent Hujuscemodi bonorum quantitatem in Manum mortuam regredi possunt.*
„ *Ex ea ratione quia cessante causa dispositionis, cessat Dispositio. n.* 23.
„ *Limita tamen, ubi antequam Bona in Manum mortuam reverterentur, naturam Bonorum Amortizatorum amiserint. n.* 24.

„ *Et*

„ *Et idcirco si rursus in Manum mortuam transferantur, rursus etiam amortizantur, cum antea talia non essent. n.* 25.

„ *Praecipue si haec translatio fiat per supremum Imperantem, qui dicitur Manus Laica. n.* 29.

26. *Contractus inter Manus mortuas permittuntur.*

„ *Non autem permittitur Manum mortuam successionem favore alterius Manus morte declarare. n.* 27.

28. *Princeps non solet impertiri gratiam Morticinii, nisi quatenus publicae utilitatis intersit.*

30. *Principis* est ea *quae ad publicam Oeconomiam pertinent, determinare.*

31. *Ut duae manus mortuae concurrere dicantur, ambae opus est existant, ad eum finem ut ex altera in alteram Bona non obstante Amortizationis Lege transferantur.*

32. *Donatio ad aliquam finem obtinendum ordinata, permanente semper caussa permanere dicenda est.*

„ *Praecipue si haec Caussa adhuc permanens ex proemiali parte Istrumenti colligatur. n.* 33.

34. *Ex parte proemiali caussa Finalis Donationis recte desumitur.*

35. *Quum Donatio fit in aliquem Christianae Pietatis usum, Caussa Finalis Donationis est Honos Dei, et Animarum salus.*

36. *Dictio* „ Cum Ergo „ *aequivalet verbis* ideo „ propterea „ itaque „ *et supra expressa fundamenta colligit, atque concludit.*

37. *Quum finis exoptatus obtinetur, per quae media eum attingamus parvipendendum est.*

38. *Donatio ad Divina officia et cultum promovendum in certas Personas collata, permutatis personis adhuc durare dicitur.*

39. *Dignius Objectum Causa praecipua ac finalis Donationis esse censetur.*

„ *Pariter commodum quod a Donante recipitur, specialiter in Donatione contemplatum habetur.*

40. *Ex duabus Caussis, quibus innititur Donatio, una tantum superfit, sufficit, ut extare adhuc Donatio valeat.*

41. *Donatio conditionalis Recessui Fratrum ex loco Religioso non comprehendit recessum a Principe Iussum*

„ *Id-*

„ *Idque procedit, etiamsi Pactum reversivum effraenatis verbis fuerit conceptum n.* 42.

L'Abbazzìa di S. Salvadore di Fucecchio, che riconosceva la sua Fondazione fino dal secolo X., passata dipoi nei Monaci Valombrosani, celebre Abitazione di Uomini illustri per santità, essendo decaduta dal suo antico splendore meritò di essere soppressa per Sentenza dei Giudici Delegati dal Papa Alessandro IV. nell'anno 1257, con essere stati trasferiti i Beni di essa nel Convento delle Monache di S. Chiara di Lucca dette di Gattajola, *Wadding. Annal. Francescan. tom.* 4. *pag.* 463.; Queste non permettendo che quel Santuario in un tempo così famoso fosse defraudato del Divin Culto, e dall'altro canto conoscendo la loro impotenza di promovere in quel Luogo il desiderato accrescimento della devozione del Popolo e della salute delle Anime, risolverono di chiamarvi i PP. Minori Conventuali di S. Francesco, i quali in quei tempi della recente Fondazione del loro Istituto professavano vita austera, e fiorivano ancora in Dottrina: Donarono perciò ad Essi, ed al loro Sindaco ed Amministratore quella estensione di Terreno, ove era situata l'Abbazzìa di S. Salvadore, la Chiesa, il Cimitero con Piazza e Case ad essa appartenenti, perchè vi facessero fabbricare il loro Convento, ivi abitassero per celebrare i Divini Uffizi, ed eseguissero tutte quelle incumbenze. che si praticavano nell'altre Chiese e Luoghi del detto Ordine „ ut dicti Fratres secundum eorum exigentiam,
„ ibi locum aedificent, et aedificari faciant, et inhabitent, et mo-
„ rentur ad Divina Officia celebranda, et alia libere peragenda,
„ sicut in coeteris Ecclesiis, et Locis Ordinis supradicti „ come resultava *dall' Istrumento del dì* 23. *Dicembre* 1299. *rogato dal Notaro Imperiale Niccolò Viviani*.

Niuna formale solennità ed avvertenza mancava a quest' atto di Donazione per dichiararla compita con ogni maturità di consiglio; Vedevasi fatta con previa partecipazione ed assenso del Cardinal Protettore „ A Venerabili R. Dom.
„ Mattheo Rubeo S. Mariae in Porticu Diacono Cardinali
„ ipsius Monasterii, et Ordinis Protectore, primo de infras-
„ criptis obtenta licentia „: Era nell' Istrumento estesamente espressa la causa di donare ai PP. Minoriti di S. Frances-

co

co „ *Nolentes quod Abbatia infrascripta in spiritualibus de-*
„ *fraudaretur, ne sine Divino Cultu tanquam ager incultus e-*
„ *xistat, cum dictus Locus Abbatiae fuerit quondam celeber, ho-*
„ *norabilis, & famosus, sed cupientes quod Divina Laus, de-*
„ *votio Populi, & salutaris Animarum informatio ibidem aug-*
„ *mentetur, & crescat* „ E questa causa immaginarono le Donanti che fosse utile anco a loro stesse „ ivi „ *Habito su-*
„ *per his quoque pro utilitate ipsius Monasterii diligenti tra-*
„ *ctatu* „; Perchè essendosi riservate la proprietà, e dominio di tutti li altri Beni, dei quali era dotata la suddetta Abbazìa „ *reservato etiam dicto Monasterio iure proprietatis,*
„ *et dominii in omnibus aliis Possessionibus, et Juribus etiam*
„ *temporalibus, tam in aliis Ecclesiis, quam in aliis Locis* „ si combinava in tal guisa, che la causa di donare consistesse nella continuazione del Divin Culto desiderata in quel venerabil Ritiro, ed insieme che per ottenere la medesima non molto profusa fosse la Donazione per lo stabilimento di quei Religiosi, che professavano una rigorosa mendaeità, e vivevano colle questue, il che era vantaggioso anche alle medesime, perchè si liberavano dalla dotazione, e mantenimento di quel Luogo, che era in sommo credito e rispetto presso il comune di Fucecchio.

Di fatto resultava ancora da quell'Istrumento, che le Monache si fecero un dovere di provvedere quei Mendicanti di capitali, onde potessero unicamente fabbricarsi le Abitazioni comode e decenti al loro stato, perchè comprassero Libri, tanto per loro uso, che per la celebrazione dei Divini Uffizi, e per rilevarli dalle altre loro necessità, conforme chiaramente si espressero „ ivi „ *Et in alia parte cum*
„ *dicta Abbatia de Ficeclo Domos sufficientes, & ordinatas non*
„ *habeat iuxta commodum, & decentiam status dictorum Fra-*
„ *trum commorantium ibidem; volentes dicto eorum incommodo,*
„ *& indecentiae providere in adiutorium aedificationis Domorum*
„ *in Manso dictae Abbatiae aedificandarum per Fratres superius*
„ *nominatos, et etiam pro Libris scribendis, emendis, & haben-*
„ *dis ad usum dictorum Fratrum, et opportunis ibidem ad Of-*
„ *ficia celebranda Divina, et pro aliis eorum necessitatibus re-*
„ *levandis donaverunt suprascripto modo Sindico, et Oeconomo*
„ *suprascripto praesenti, stipulanti, et recipienti suprascripto*
„ *modo, et nomine infrascriptas Possessiones usque ad Bene-*
„ *placitum Ministri, qui pro tempore fuerit, videlicet* „ e quì si proseguiva la enumerazione delle Possessioni e dei Fon-

di che erano compresi nella Donazione, la quale fu fatta „ *cum omni iure, actione, ratione, proprietate, ac pertinentiis* „ *suis*. „

E finalmente inserirono nell'Istrumento la dichiarazione ed il patto, da cui aveva origine la Controversia presente „ „ *Quod si contingeret dictos Fratres exhabitare, dimittere, et* „ *relaxare aliquo tempore Locum, sive Mansum Abbatiae praedi-* „ *ctae, quod eo casu omnia supradicta donata, cessa, et conces-* „ *sa supradicto Sindico, et Fratribus supradictis, eo modo ut* „ *dictum est, ad dominium, et possessionem supradictarum Ab-* „ *batissae, et eius Sororum pro dicto Monasterio, et dicti Mo-* „ *nasterii transferantur, et ad pristinum statum revertantur,* „ *et praedicta omnia, et singula, et hic contractus nihil va-* „ *leant, vel teneant, ac si praesens Donatio facta non esset;* „ *Reservato etiam dicto Monasterio iure proprietatis, et dominii* „ *in omnibus aliis Possessionibus, et Iuribus etiam temporalibus,* „ *tam in aliis Ecclesiis, quam in aliis Locis*. „

Fu abitato quel Luogo dai Religiosi Minori Conventuali di S. Francesco fino al 1784, nel qual'anno fu con Real Motuproprio ordinata la soppressione dei due loro Conventi di *Certomondo* e di *Fucecchio*, e consegnati quei due Patrimonj al Padre Guardiano del Convento dei PP. di S. Croce di questa Città di Firenze, perchè prontamente supplisse alle spese di quella grandiosa Fabbrica, per non sottoporsi a qualche impensata ed improvvisa rovina; Ma per l'oggetto che si continuasse il Divin Culto in quei Luoghi, furono dalla Provvidenza Sovrana preservate le Chiese, ed assegnati ad Esse tanti Capitali e Fondi convenienti non solo per la sussistenza, e mantenimento di Sacerdoti Secolari eletti a proseguire gli esercizi di pietà e le spirituali assistenze, ma ancora per provvedere al bisogno ed alle occorrenze dei sacri Arredi, e di tutt'altro che fosse necessario per la decente osservanza, e conservazione del Culto Divino.

Per tale avvenimento, per cui furono obbligati i Minoriti di S. Francesco di abbandonare il Convento di S. Salvadore di Fucecchio, crederono le Monache di S. Chiara di Lucca esser venuto il caso del ritorno al loro Monastero dei Beni donati a quello stesso Convento, perciò domandarono con loro istanza prodotta negli atti sotto dì 19. Luglio 1785. avanti il Clarissimo Magistrato Supremo di essere immesse e reintegrate al possesso di quelle Case, e di

quelli

quelli Appezzamenti di Terra descritti nell'Istrumento del dì 23. Dicembre 1299., del quale produssero Copia in cartapecora estratta e collazionata da quattro Notari Imperiali con presenza del Potestà del Comune di Fucecchio, e di più Testimoni l'anno 1338., e rimuoversi dal possesso di detti Beni i PP. di S. Croce. Molti furono gli atti, che seguirono tale istanza, rispetto alla quale non essendo stata mai fatta dalle Monache Attrici prova alcuna riguardante l'identità dei Beni descritti nella Donazione, e che si possedessero dal Convento di S. Salvadore di Fucecchio nel tempo in cui fu soppresso, fu ottenuta da Esse la commissione di esaminare la Causa sopra il solo diritto, che alle medesime fosse appartenuto sul Petitorio, che per altro rimaneva inutile, e senza alcun frutto: mentre ancorchè fosse conosciuta la giustizia dell'azione fondata nel patto espresso nell'enunciato Istrumento di Donazione de' 23. Dicembre 1299., non potevano ottenere il possesso dei Beni in esso descritti, senza un più lungo e dispendioso Giudizio riguardante l'identità, che dopo il corso di quasi cinque secoli, particolarmente nelle circostanze del caso, era di una giustificazione estremamente difficile, e poteva dirsi quasi disperata.

Dopo questo esame pertanto del solo Petitorio contrastato dai Padri di S. Croce Rei convenuti con molto gravi eccezioni, ottennero le Monache Attrici la favorevole risoluzione con Sentenza del Magistrato Supremo del dì 23. Febbraio 1787. in cui fu deciso, che attesa la soppressione del Convento dei PP. Minoriti di S. Francesco di Fucecchio, in vigore del patto convenuto nell'Istrumento di Donazione del dì 23. Dicembre 1299. si era fatto luogo alla reversione a favore delle Monache di S. Chiara di Lucca dei Beni descritti nel suddetto Istrumento incorporati nel Patrimonio di detto soppresso Convento assegnato ai PP. di S. Croce di questa Città di Firenze, con dichiarazione però „ *Che* „ *non s' intenda acquistato alle dette Monache alcun diritto* „ *all' effettivo possesso dei Beni, se non dopo la grazia da impetrarsi per mezzo della Segreterìa del Regio Diritto.* „

Non si acquietarono i PP. di S. Croce a tal Giudicato, che in sostanza favoriva l'azione, e il diritto delle Monache di S. Chiara; e neppure a queste piacque quella dichiarazione di non potere acquistare diritto alcuno al possesso effettivo dei Beni, senza averne impetrata la Grazia, sicchè

aderirono Esse in questa parte alla restituzione in integrum domandata dai PP. di S. Croce contro la divisata Sentenza; Onde commessa la Causa al Primo Turno di questa Ruota, fu di nuovo opposta con ogni insistenza l'eccezione della mancanza di prova dell'identità dei Beni già donati dalle Monache di S. Chiara di Lucca ai PP. Minori Conventuali di Fucecchio, e di quelli trasferiti nel Convento dei PP. di S. Croce di Firenze; Ma tal eccezione essendo stata tolta dipoi dal consenso dei Difensori dei PP. di S. Croce, i quali accordarono doversi procedere avanti in Causa, senza però il minimo pregiudizio delle ragioni, che avevano per controvertere ed impugnare il possesso appresso di loro dei Beni pretesi da dette Monache, fu intrapresa la nuova discussione in quel grado, nel quale era stata disputata la Causa nel primo Giudizio, e dopo un lungo contrasto fu riferito al Clarissimo Magistrato sotto di 8. Agosto 1788. dal Primo Turno Rotale „ essere costa-
„ to, e costare delle cause della restituzione in integrum do-
„ mandata dai Padri di S. Croce in conseguenza di che fu dichiarato non essersi potuto, nè potersi dalle Monache di S. Chiara di Lucca in vigore del patto contenuto nell'Istrumento di Donazione del dì 23. Dicembre 1299. esercitare il diritto di reversione ai Beni descritti nell'enunciato Istrumento stati assegnati al Convento dei Padri Minori di S. Francesco di Fucecchio, e perciò doversi assolvere i Padri di S. Croce dalle pretensioni contro di Essi promosse dalle Monache di S. Chiara di Lucca.

Non ebbe il suo termine dopo un tal Giudicato questa celebre Causa; Ma sebbene le precedenti Sentenze fossero in sostanza state conformi nel dichiarare la incompetenza del diritto preteso da dette Monache all'effettivo possesso dei Beni, se non dopo aver ottenuta la Grazia da impetrarsi per mezzo della Segreteria del Regio Diritto; Nondimeno reclamando Esse contro l'ultima precedente Sentenza Rotale, ritornarono a sostenere, che per la soppressione del Convento dei Minoriti Francescani di Fucecchio anco senza bisogno di alcuna Grazia, in vigore del patto inserito nell'enunciato Istrumento di Donazione del dì 23. Dicembre 1299., erasi a loro medesime, e non ai Padri di S. Croce deferito l'acquisto del Patrimonio del Convento soppresso; Sicchè diretta a Noi la nuova commissione di esaminare questa Causa, si risvegliarono con gran vigore le

molte

molte questioni agitate nelle numerose Allegazioni dei dotti Difensori dell'una e dell'altra Parte nei passati Giudizi, le quali dopo essere state da Noi tutte ponderate colla più diligente e matura considerazione, si credè opportuno di separare quell'eccezioni che meritavano maggiore discussione, dall'altre che ci parvero sicuramente decisive della Controversia presente, e sulle quali poteva stabilirsi con invincibile fermezza il fondamento della nostra Relazione trasmessa al Magistrato Supremo, in cui abbiamo dichiarato „ non esser costato, nè costare delle cause della
„ restituzione in integrum domandata per parte delle RR.
„ Monache di S. Chiara di Lucca contro la Sentenza del
„ Magistrato Supremo del dì 8. Agosto 1788. proferita a fa-
„ vore dei Padri Minori Conventuali di S. Croce di questa
„ Città, e perciò doversi confermare, ed approvare la detta
„ Sentenza &c. „

Il fondamento della nostra Relazione fu stabilito nella massima e nel principio invariabile, per cui è noto, che in ogni Giudizio deve legittimarsi dall'Attore la sua Persona; Questa è la prima avvertenza, che deve aversi e la preliminare discussione, che deve esser fatta prima di proporre qualunque altra ragione da esaminarsi dal Giudice, secondo l'avvertimento più volte inculcato dai *Testi nella Leg. quidam referunt ff. de iur codicillor* „ ivi „ ne antea iuris
1 „ ratio quam persona quaeratur „ *nella Leg. ille a quo §. si de testamento*, *ed ivi gl' Interpetri ff. ad trebell. nella Leg. si quaeramus* 4. *ff. de testament. et qui test. fac poss. nella Leg. non ignorat Cod. de his qui accusare non poss.*; Poichè quando manca la necessaria legittimazione della persona,
2 deve senza dubbio rigettarsi la pretensione dell'Attore, conforme insegnano *Cravett. cons.* 104. *num.* 1. *Menoch. de adipiscend. possess. remed.* 4. *num.* 441. *et de recuperan. possess. remed.* 15. *num.* 272. *ove molti altri Dottori*, *Argel. de legit. contradictor. quaest.* 10. *num.* 218 *et quaest.* 11. *art.* 3. *num.* 42. *Botà nostra fra le raccolte dal Conti de fideicomm. tom.* 2 *decis.* 206. *num.* 2. *Constantin. vot.* 205. *num.* 2. *et ad Statut. Urb. annot.* 15. *num.* 127. *et seqq. Rot. Roman. coram Merlin. decis.* 553. *num.* 15. *et decis.* 535. *num.* 1. *e* 2. *part.* 14. *recent. Polit. different.* 15. *num.* 3. *in tit. de miscellan. tom.* 5., ed è una cosa istessa il non legittimare la persona, e l'esser destituto di azione per comparire in Giudizio.

Fu

Fu impedita, e tolta alle Attrici la prova di questo essenzial requisito dalle *nostre Leggi di Amortizazione*, nella prima delle quali *del dì* 11. *Marzo* 1751. fu comandato, che qualunque atto, o disposizione ordinata a trasferire *in Mani morte* il dominio, il possesso, comodo, uso, usufrutto, e servitù di Beni ricerchi per solennità sostanziale la licenza, o *Decreto di Amortizzazione*, senza di cui sia nullo ed ineseguibile qualunque atto, *ancorchè si tratti di Disposizione anteriore alla detta Legge, e che fosse rimasta pendente per qualche condizione non per anche purificata*, come espressamente si dichiara ivi §. I. II. III.; Nella seconda del dì 2. Marzo 1769. fu ordinata l'esecuzione della Legge Imperiale Paterna in tutto ciò che fu in essa espresso rispetto al passaggio dei Beni *in Mani Morte*, ed in tutti gli altri Articoli non contrarj, ed opposti al disposto di detta Legge, conforme ivi si prescrive al §. XXXIX. In conseguenza delle quali Sovrane Ordinazioni quando le Monache di S. Chiara di Lucca per legittimare la persona all'oggetto
3 di ottenere il Patrimonio del soppresso Convento dei Padri Francescani di Fucecchio si fondavano nel patto di reversione dei Beni donati espresso nel sopra riferito Istrumento di Donazione del 1299., ostava a tal pretensione la loro qualità di Mano morta, che per essere mancante del Regio Assenso le allontanava, e le rigettava dal possesso de' Beni; giacchè è fuori di controversia, che la capacità, o incapacità di alcuno a succedere, deve misurarsi dal tempo
4 dell'aperta successione, conforme rispose il Giureconsulto nella *Leg. non oportet* 54. *ff. de legat.* 2. „ ivi „ non oportet prius de conditione cuiusquam quaeri, quam ad eum „ haereditas, legarumve perveniat „ ed ivi la *Gloss.* „ debemus inspicere tempus quo possit ad eum pertinere haereditas, vel legarum „ e dopo altre Leggi connesse *Corn. cons.* 74. *num.* 7. „ ivi „ utrum autem quis admittatur, vel excludatur, inspicitur tempus in quo defertur haereditas „ *Molina de primogenit. Hispan. libr.* 1. *cap.* 13. *num.* 37. *Rot. decis.* 112. *num.* 1 *& seqq. part.* 15. *recent. coram Falconer. decis.* 58. *num.* 2. *tit. de fideicomm. coram Ansald. dec.* 100. *num.* 7. *Rota nostra in Thesaur Ombrosian. decis.* 15. *num.* 10., e nei termini appunto delle nostre Leggi di Amortizzazione fu fermato nella *Florentina Fideicommissi* 28. *Luglio* 1761. *avanti gli Auditori Bizzarrini, e Pellegrini, e Canc. Montordi artic.* 3. §. 52., *nella Piscien. Fideicommissi super*

renun-

renunciatione 16. *Maii* 1775. *avanti gli Sigg. Auditori Salvetti, Ulivelli, e Bizzarrini Relatore verſic. ſi igitur profeſſio religioſa*.

Queſte maſſime di ragione eſſendo immutabili e fiſſe, conveniva di esaminare solamente se ſi adattavano al caso di cui ſi trattava; E per conoscerle deciſive della queſtione baſtava avvertire, che la speſſo nominata Donazione del 1299. fu dalle Monache fatta ai Padri Francescani di Fucecchio con piena traslazione di dominio in Eſſi dei Fondi compreſi nell' Iſtrumento „ ivi „ *cum omni iure, actione,* „ *ratione, & proprtietate* „ e col patto di reverſione quando avveniſſe il caso, che i Donatori partiſſero da quel Luogo: Pertanto avendo avuto l' intiero suo compimento il Contratto di Donazione, in modo che niun diritto rimase alle Monache sopra gli effetti donati, era evidente che al tempo della resoluzione del Contratto per la partenza dei Religioſi, la Legge di Amortizzazione che sopravvenne, impedì ed oſtò alla reverſione, ed al nuovo paſſaggio dei Beni all' iſteſſe Donanti, così che il patto non potè avere
5 la sua esecuzione, mentre nel tempo della condizione purificata le Monache erano rese incapaci di alcun acquiſto, come espreſſamente ordinò la *Legge di Amortizzazione del* 1751. *all' Artic. III.* „ ivi „ Il che dovrà aver luogo non „ solo rispetto agli atti e diſpoſizioni da farſi, ma eziandio „ rispetto alla già fatte, *che ſono rimaſte pendenti* finora per „ qualche condizione non per anche purificata; volendo Noi, „ che anche per queſte, qualora ſi purifichi la condizione ſi „ ricerchi la noſtra licenza, acciò abbiano il loro effetto, ed „ esecuzione „; Tanto è vero, che la qualità abilitante all' acquiſto deve conoscere, e giuſtificarſi nel tempo preciso in cui ſi deferisce l' acquiſto medeſimo; ed all' incontro
6 quando la Legge proibisce ad alcuno di acquiſtare non li vieta di ritenere ciò che aveva per l' avanti acquiſtato, secondo la Sentenza di *Giaſone nella Leg.* 1. §. *veteres n.* 32. *e* 33. *ff. de acquirend. poſſeſſ.*

Siccome pertanto non poteva queſtionarſi nel noſtro caso, che le Monache di S. Chiara avevano alienati e donati, e non più ritenevano al tempo in cui emanarono le Leggi di Amortizzazione in Toscana, i Beni che pretesero di riacquiſtare, così tutta la controverſia ſi riduceva all' esame, se poteſſero ricavare alcun vantaggio dal patto di reverſione inscrito nell' Iſtrumento „ Quod ſi contingeret di-

„ ctos

„ cros Fratres exhibitare, dimitrere, ac relaxare aliquo tem-
„ pore Locum, five Mansum Abbatiae praedictae, *quod eo ca-*
„ *su omnia supradicta donata, cessa, et concessa etc. ad domi-*
„ *nium, et possessionem Abbatiae, et eius Sororum etc., tran-*
„ *sferantur, et revertantur, et praedicta omnia, et singula,*
„ *et hic contractus nihil valeant, vel teneant, ac si praesens*
„ *Donatio facta non esset* „ dalle quali espressioni pretendevano i dotti Difensori delle stesse Monache di dedurre, che se avanti la promulgazione delle Leggi di Amortizzazione ritenevano, e possedevano il diritto di reversione dei Beni, era perciò necessario che in forza del patto, seguita la soppressione del Convento di Fucecchio, si operasse nell'istante e nel momento la reversione alle Donanti, non consentendo le Leggi, che il Proprietario che con certe condizioni si è spogliato dei Beni, verificate che siano, deva essere privato del diritto di recuperarli, sopra di che si allegavano molti Dottori per sostenere che la retrotraslazione del dominio nelle Monache seguì *ipso iure:* e nel momento della soppressione del Convento di Fucecchio.

Ma senza che s' impugnasse questa proposizione mostrava il fatto, che non poteva adattarsi alla controversia presente; Poichè il patto di reversione non aveva impedita la traslazione del dominio degli Effetti nei Donatarj, onde nel momento che doveva operarsi la resoluzione del Contratto di
7 Donazione, si sarebbe formato per necessità *un nuovo acquisto* a favore delle Monache Donanti, e questo era invincibilmente impedito dalla sopra riferita disposizione della *Legge del* 1751. §. *III.*; E per verità quanto è vera la proposizione di ragione, che il patto reversivo, o resolutivo
8 non impedisce la traslazione del dominio nel Donatario, *De Luc. de usur. disc.* 8. *num.* 3. *Rot. coram Buratt. decis.* 677. *num.* 1. e con altri *coram Ansald. decis.* 112. *num.* 21. *Gamm. decis. Lusitan.* 51. *num.* 13. *et num.* 63., e che allor
9 quando avviene il caso contemplato della reversione, o della resoluzione del contratto ritornano i Beni al Donante, come osservano *Roland. a Vall. cons.* 62. *num.* 19. *et seqq. libr.* 2. *Vela dissert.* 30. *num.* 30. *libr.* 1. *Rot. Roman. coram Bich. decis.* 52. *num.* 18. *coram. Rezzonic. decis.* 154. *num.* 4. *ed altri Dottori*, altrettanto è certo, che tal reversione in forza del patto si opera nel tempo e nel momento in cui si verifica la condizione resolutiva, e come dicono i nostri
10 Dottori *ex nunc*, non già *ex tunc*, conforme avvertono *Tiraquell.*

raquell. ad Leg. si unquam Cod. de revocand. donat. in verb. revertatur num 280. *Gamm. decis. Lusitan.* 51. *num.* 13. *et num.* 63. „ *Donator reacquirit dominum pront ex nunc* „ *Mans. consult.* 101. *num.* 39. *et seqq. De Valentib de contract. vol.* 11. *num.* 20. *Rot. Nostr. in Thesaur. Ombros. dec.* 25. *num.* 5. *et* 6. *tom.* 2., sicchè era impossibile, che nel tempo in cui avvenne la resoluzione del contratto si facesse il nuovo acquisto dei Beni alla Mano morta, mentre a tal reversione si opponeva il potentissimo ostacolo della Legge; E per la stessa ragione rimaneva il patto inefficace
11 ad operare la nuova traslazione del dominio in forza della retrotrazione; Poichè l'impedimento della Legge sopravvenuto toglieva il concorso e l'abilità dei due estremi *a quo*, e *ad quem*, senza la congiunzione dei quali non può aver luogo questa finzione della Legge, come osservano *Honded. cons.* 18. *num.* 67. *libr.* 2. *Altograd. cons.* 13. *num.* 25 *et seqq. Costa de retrotraction. cap.* 7. *num.* 1. *et seqq. Rot. decis.* 440. *num.* 33. *part.* 9. *tom.* 2. *rec. et coram Crescent. sen. decis.* 209. *num.* 3. *coram Falconer decis.* 5. *n.* 17. *tit. de dot. e tutti i DD.*

Adunque il patto reversivo inserito nell'Istrumento di Donazione del 1299. non apprestava alcun vantaggio alle Monache di S. Chiara, nè poteva dirsi, che in forza di quella convenzione ritenessero quei Beni che prima avevano, on-
12 de non li potessero esser tolti dalla Legge sopravvenuta, secondo che osserva *Giason. nella Leg.* 1. §. *veteres num.* 33. *ff. de acquirend. possess.*, che anzi si dimostrava, che le Monache essendosi spogliare di detti Beni pretendevano al nuovo acquisto di essi dalle nostre Leggi vietato; E per quanto fosse chiaro e litterale il patto reversivo, non poteva aver subito la sua esecuzione, quando ostava la Legge, che impediva il trapasso dei Beni.

E qui inutilmente insistevasi sopra l'attività ed efficacia del detto patto, pretendendosi di sostenere, che non fosse tolto e abolito *dal Motuproprio di soppressione del Convento di Fucecchio* il Gius che si erano riservate le Monache, che fin allora giaceva sopito, aspettando di essere risvegliato dal recesso, o volontario, o coatto dei Donatarj, giacchè il Principe giammai non toglie, nè pregiudica il diritto dei Terzi, e molto meno quando non gli era cognito, Imperciocchè compariva manifesta la fallacia dell'argomento coll'osservare, che non già *il Motuproprio di sop-*

pressione operò contro la forza del patto reversivo, ma essendo il medesimo apposto a favore *di Mano morta*, fu reso inefficace, e fu abolito dalla precedente Legge dell'an-
13 no 1751., la quale al §. III. rese inutili tutti quelli atti e disposizioni *già fatte e che erano rimaste pendenti per qualche condizione non per anche purificata*. Onde non fu mai preteso, che la Suprema Intelligenza del Principe coll' atto di soppressione togliesse, o diminuisse i diritti dei Terzi., ma si sosteneva, che lasciando quelli nel suo essere e nel suo vigore che avevano a favore di Persone Laiche, fossero bensì resi dalla Legge inefficaci ed inutili, allorchè in Mani morte dovevano operare il passaggio dei Beni: Di fatto non mancavano esempi di soppressioni di Conventi, per le quali i Beni con tutta giustizia trapassarono in Mani lai-
14 che in forza del patto, come oltre molti altri casi, fu risoluto dalla *nostra Ruota nella Liburnen. Pacti reversivi, & praet. Successionis de Vincentis* 24. *Marzo* 1775. *avanti li già Sigg. Auditori Morelli, Brogiani, e Buratti, e nella Pistorien Regressus* 24. *Settembre* 1785. *avanti il Primo Turno Rotale*; Ed all' incontro niun caso simile poteva allegarsi a favore di Mani morte: E quì si osservava la grave importanza di questa Legge, che pone il confine agli acquisti, col togliere alle Mani morte anche i diritti condizionali;
15 Che se reca alle medesime un qualche pregiudizio particolare, resta questo compensato dalla pubblica utilità, conforme dopo la Sentenza di *Tacit. Hystoriar. libr.* 2. *cap.* 3. „ ivi „ *Omne magnum habet aliquid ex iniquo, privata enim* „ *injuria utilitate publica compensatur* „ avverte *Campomanes Trattato della Regalia cap.* 20. *num.* 29., puntualmente *Gregor. Tolosan. de Republic. libr.* 3. *cap.* 3. *num.* 18. *e* 19. ove riporta le antiche Leggi di Francia, *Anton Fabro in Codic. liber.* 1. *tit. de Sacrosanct. Eccles. definit.* 44. *in fin.* ove conclude „ Nam, & eadem fere ratione fit, ut Bonorum feu„ dalium, aut emphyteuticorum acquisitio etiam ex contra„ ctu, non solum Monasteriis, sed etiam Collegiis omnibus „ interdicta sit, ni *suae incapacitatis* poenam luant, quam nos „ *Amortizationem* appellamus.

Stabilita pertanto l' incapacità delle Monache di S. Chiara di esercitare il diritto di nuovo acquisto, e di reversione de' Beni pretesi a loro devoluti per la soppressione del Convento dei Minoriti di S. Francesco, era facile di concludere, che estinto in forza del Real Motuproprio il detto Conven-

vento, i Beni che da esso si possedevano divennero vacanti, e passarono all' amministrazione del Principe, confor-
16 me insegnano in simil caso *Bartol. in Leg.* 4. *ff. de colleg. illicit. num.* 22. „ sunt enim bona vacantia, et sic debentur „ Fisco „ *Zasio in tit. ff. quod cuiusque univers. nom. num.* 3. *Antunez de donat. reg. tom.* 2. *libr.* 3. *cap.* 14. *num.* 1. *vers.* „ *vacantia bona inter iura regalia connumerantur, et ad Prin-* „ *cipem pertinent* „ *Faiard. allegat. Fiscal. parte* 2. *allegat.* 45. *num.* 6. opportunamente la *Rot. Roman. coram Lancett. dec.* 96. *num.* 31. *e* 32. *eadem Rot. coram Ioann. Emerix seniore decis.* 123. *num.* 2., dove moltissimi concordanti; e dovevano appunto dirsi vacanti, perchè mancavano del Proprieta-
17 rio, e di chi con azione legittima avesse il diritto di recuperarli nell' atto, in cui si fece luogo alla successione, secondo la definizione del *Peregrin. de iur. fisc. libr.* 4. *tit.* 3. *num.* 1. *e* 2.; E tal qualità di Beni vacanti portava l' effetto e la conseguenza, che nel Principe si trasferisse l' intiero Patrimonio ed universalità dei Beni nel modo stes-
18 so, che se egli fosse stato l' Erede, conforme si chiama Erede anomalo il Fisco, al quale compete l' azione utile della petizione dell' Eredità, *Tiraquell. in tractat. le mort Saisit le vivf tit.* 3. *num.* 24. *declarat.* 15. *num.* 14. *Peregr. de iur. fisc. libr.* 4. *tit.* 3. *num.* 24. *Fermosill. allegat. fiscal. tit. de confiscat. bon. allegat* 62. *num.* 14.; Per il che nel dominio del Principe universal successore passarono tutte
19 le azioni, e quelle specie ancora che per modo di semplice detenzione appartenevano al Patrimonio del Convento soppresso, e che dovevano dal medesimo conservarsi, *Donell. in commentar. iur. civil. tom.* 2. *libr.* 19. *cap.* 13. *versic. cum sit autem haereditatis successio, Tusch. litt. H. conclus.* 34. *num.* 7. *De Comitib. ad Ornat. de fideicomm. decis.* 12. *n.* 1.; Onde non era luogo di dubitare, che colla universalità del Patrimonio dei Minori Francescani di Fucecchio passasse nel dominio del Principe ancora quella porzione di Beni, che si godevano da Essi per la Donazione del 1299. fattali dalle Monache di Lucca col soprariferito patto di reversione.

Non poteva dunque avere alcuna istantanea esecuzione l' antico patto reversivo stipulato a favore delle Monache di S. Chiara, ma soppresso il Convento di Fucecchio e passati in conseguenza i Beni nel Principe, potevano le medesime incapaci di successione e di far nuovi acquisti porger sup-

pliche al Regio Trono per domandare il regreſſo ai Beni donati, conforme fecero, ma le loro Preci essendo ſtate segnate col Rescritto Sovrano „ *Agli ordini di buona Giuſtizia* „ rimasero le supplicanti nella loro incapacità di succedere, attesochè la giuſtizia delle Leggi Toscane, non solo non permette alle Mani morte le succeſſioni, ma dichiara ancora ineseguibile qualunque atto, e diſpoſizione anteriore rimaſta pendente per condizioni non per anche purificate, e tale eſſere la forza e l'intelligenza del suddetto Rescritto, che ſignifica doverſi amminiſtrare la giuſtizia secondo le Leggi, che riguardano la qualità delle Persone, e dei Beni, dichiarò *il Conſiglio di Stato nel Biglietto diretto al già Sig. Conte Roberto Pandolfini ſotto dì* 26. *Aprile* 1757. „ ivi „ Il Rescritto *Agli Ordini di buona Giuſtizia*, e ſimili „ dovrà intenderſi relativamente alla Legge in tutto ciò, che „ ella dispone indipendentemente dalla Grazia, ed in conse„ guenza potranno risolverſi tutti gli articoli che vi cadono, „ sì rispetto alla qualità delle persone e dei Beni, alla suc„ ceſſione, alla validità, e invalidità dei Teſtamenti, o altri „ atti civili relativamente alle solennità volute dalla Legge „ per forma dell' atto.

Inutilmente ſi aſſeriva pertanto, che nell' atto dell' eſtinzione del Convento di Fucecchio tornaſſe a rivivere il gius delle Monache di Lucca. Se si foſſe trattato di Mano laica, la pretenſione poteva eſſer giuſta; Ma trattandoſi di *Mano morta*, il diritto di reverſione era impedito di esercitarſi dalle Leggi di Amortizzazione, e tale impedimento era sopravvenuto alle dette Monache di Lucca, egualmente che a qualunque *Mano morta* Toscana, avanti che il Convento di Fucecchio foſſe soppreſſo; Per il che l' iſteſsa esclusione da Noi creduta *delle Mani morte Lucchesi*, che in ſimil queſtione pretendevano di acquiſtar Beni in Toscana, non abbiamo dubitato, che sarebbe ſtata decretata nel caso che *Mani morte Toscane* aveſſero preteso di acquiſtar Beni nel Territorio Lucchese, vegliando anco in quella Sereniſſima Repubblica la Legge delle Mani morte del dì 10. Settembre 1764. nella quale ſi ordina „ Che la „ presente Legge riguardi non solo le diſpoſizioni fra i vivi, „ o per ultima volontà da farſi in avvenire, ma comprenda „ ancora le già fatte, *e non per anche giuſtificate*, per difetto „ di purificata condizione. „

Dal detto fin qui discendeva ancora la replica all' oppoſizione

ne che ſi faceva, con dire che doveva intenderſi preſervato nell'atto della ſoppreſſione il diritto che competeva alle Monache, derivante dal patto di reverſione, non eſſendo ſolito il Principe di derogare al diritto dei Terzi; Imperocchè per quanto ſia vera tal propoſizione, era mamanifeſto, che non ſi adattava alla preſente ipoteſi, mentre la Legge tolse, ed abolì il diritto che le Monache avevano di riacquiſtare gli Effetti donati, onde nell'atto dell'eſtinzione del Convento di Fucecchio non poteva immaginarſi preſervato alle dette Monache un diritto che più non ave-
20 vano, eſſendo proprio di tutte le clauſule preſervative di laſciare intatti ed illeſi i diritti già eſiſtenti, non già di risvegliare quegli già tolti, ed eſtinti, *De Luc. de benefic. diſc.* 52. *num.* 13. *Rot. coram Emerix deciſ.* 57. *num.* 17. *coram Falconer. dec.* 4. *num.* 9. *tit. de union. benefic.* Ed inoltre il diritto che pretendevaſi riſervato alle Monache non era già derivante da un Livello, in cui aveſſe luogo la Legge del 1769., oppure da Pegno, Commodato, o Depoſito, che dall'Erede anomalo quale è il Fiſco, deve re-
21 ſtituirſi al Padrone, conforme opponevaſi; ma dipendeva da una pretenſione di nuovo acquiſto, che dalle noſtre Leggi è vietato, conforme avvertì diſtinguendo la *Volaterrana Locatianis quoad praetenſam allodialitat.* 20. *Iunii* 1775. *avanti gli Auditori Luci, Vinci, e Manſilli Relatore* §. *di più pag.* 21.

Non potendoſi controvertere, che i Beni dell'eſtinto Convento di Fucecchio aſſumeſſero la qualità di Beni vacanti, la ſucceſſione univerſale dei quali paſſò nel Sommo Imperante, tutto lo sforzo dei dotti Difensori delle Monache di S. Chiara ſi riduſſe a pretendere, che i Beni che ſi recla-
22 mavano, non aveſſero perduto la loro qualità di Beni ammortizzati: Qualità che non aumentando la maſſa dei Beni apparrenenti a Mani morte in pregiudizio dei Laici, fa sì
23 che manchi la ragione della Legge e la sua diſpoſizione, secondo l'autorità del *Molineo ad Conſuetud. Pariſienſ. tit.* 1. *de feud.* §. 1. *gloſſ.* 2. *num.* 96. „ ivi „ non intereſt Regi cum redditum, vel praedium eſt debite amortizzatum in aliam Eccleſiam transfertur „ e del *Peck de amortiz. bonor. cap.* 35. *num.* 2. „ Quoniam ceſſante causa Legis, & Conſtitutionis ceſſat Lex, & Conſtitutio „ alle quali autorità ſi aggiungevano i *Sovrani Reſcritti del dì* 11. *Luglio* 1757.,

e del

e del dì 6. *Marzo* 1760., con alcune Sentenze, che si dicevano analoghe alla Controversia presente.

Tale opposizione però, a cui tutto si ridusse il momento di questa Causa, si scioglieva con ogni facilità dalle proposizioni di ragione stabilite fin quì; Poichè non potendosi controvertere, che i Beni dell'estinto Convento di Fucecchio assumessero la qualità di vacanti, e passassero con tal titolo nel Sommo Imperante, rimase estinta nella soppressione, e cancellata la qualità di Beni amortizzati, che avevano quando erano posseduti dal Convento soppresso, e
24 divennero alla libera disposizione del Principe, alla di cui Provvidenza apparteneva il disporne in altri usi di pietà pubblica, conforme fece, e tale essere il costume attesta il *De Luca de regular. disc.* 35. *sub num.* 8. dove che „ Arbitrio Papae applicantur Bona aliis piis usibus, ac operibus „ iuxta Locorum indigentias, et opportunitates Ecclesiis Parrochialibus, vel Seminario, et quandoque eriguuntur Beneficia collativa saecularia „ *Rot. decis.* 363. *num.* 4. *part.* 14. *recent.*, *in Florentina*, *seu Liburnen. Pacti reversivi*, *et praetensae Successionis de Vincentis* 24. *Martii* 1775. *avanti i già Sigg. Auditori Morelli Relatore*, *Brogiani*, *e Buratti* §. *Imperocchè &c.*; Sicchè per quanto il Sommo Imperante renda di nuovo amortizzati i Beni del Convento soppresso, con trasferirli in altra mano morta, questa però non li riceve dal Convento già estinto, ma dalla liberalità e beneficenza Sovrana; Onde non potè esser vero, che nell'istante della soppressione i Beni passassero da una *Mano morta* in altra *Mano morta*, mentre l'intermedio Successore universale fu il Principe, il quale assegnò i Beni all'Opera d' Padri di S. Croce; E dall'altro canto non può dubitarsi, che il Principe certamente sia Mano laica, da cui i
25 Padri di S. Croce riceverono i Beni; Per la qual cosa erano estranee dalla figurazione del nostro caso le autorità del *Molineo ad Consuetud. Parisiens. tit.* 1. *de feud.* §. 1. *gloss.* 2. *num.* 96. *e dal Peck. de amortizat. bonor. cap.* 35. *num.* 2. Poichè queste parlano in tutti quei casi, nei quali una Mano morta acquisti da un' altra simile, per la ragione addotta dal *Molineo* „ Quia tunc non interest Regi cum praedium est debite amortizzatum in aliam Ecclesiam transfertur „ ed osserva parimente il *Peck. loc. cit.* che „ cessante „ causa Legis et Constitutionis, cessat Lex, et Constitutio: „ Quando Manus mortua rem aliquam *Manui mortuae vendit*, „ *tradit*,

„ *tradit*, *aut donat* „ e ne rende la ragione „ semel enim
„ praeceſſit amortizzatio, nec qualitas rei alienatae, AUT PER-
„ SONÆ ACQUIRENTIS DEMUTABATUR „ il che non poteva dirſi
nel noſtro caso in cui era cangiata la persona dell'Acqui-
rente, che fu il Principe: E nell'ipoteſi ſoltanto in cui ſi
tratti di contratto, che ſi celebri fra Mano morta, ed al-
26 tra Mano morta può ceſſare la ragione della Legge, perchè
in tal caso i Beni non diventano di peggior condizione ri-
spetto allo ſtato, conforme riflette *Campomanes della Rega-
lia cap.* 19. §. 10.
Nè era luogo di obiettare il *Reſcritto del dì* 11. *Luglio* 1757.
col quale fu ordinato „ Che in avvenire ſi facciano le vol-
„ ture de' Monti senza altro Decreto di Amortizzazione,
„ tutte le volte che la contrattazione è tra Mani morte, e
„ Mani morte „ e l'altro *del dì* 6. *Marzo* 1760. col quale
fu dichiarato „ Che i contratti fra Mano morta, e Mano
„ morta non sono compreſi nella Legge del 1751. „ Poichè
da queſti piuttoſto ſi confermavano con ſicurezza le pro-
poſizioni di ragione da Noi ſtabilite; Tali Regie Ordina-
zioni non accordarono già le succeſſioni di Mani morte a fa-
vore di altre ſimili Mani morte, ma permeſſero solamente
tra eſſe le compre e vendite, e ſimili contrattazioni:
27 Troppo è patente la ragione della differenza da un caso
all'altro, onde non ſi deva tornare a ripeterne i fonda-
menti addotti dal *Campomanes della Regalia cap.* 19. §. 10.,
ed oltre a ciò serviva per tutta replica il solo riflettere all'
oggetto che fu contemplato dalle noſtre Leggi di Amortiz-
zazione del 1751. e 1769, la quale al §. 35. ordina per
modo di regola, che „ *tutte le parole diſpoſitive di dette*
„ *Leggi debbano ſempre prenderſi nel ſignificato più naturale*
„ *e conveniente allo ſpirito della Legge, e più uniforme all'og-*
„ *getto politico che ci ſiamo prefiſſi* „ eſſendo certo, che il
28 Principe non suol concedere la Grazia di Amortizzazione,
quando non lo permette l'intereſſe e la ragione pubblica
dello Stato, conforme fu oſſervato nel caso presente, in
cui le Preci delle Monache tornarono rescritte „ *Agli Or-*
„ *dini di buona Giuſtizia* „ e che tale ſia la pratica ed il
coſtume in ſimili caſi lo atteſta *Giovanni Papon. Commen-
tar. in Burbon. Conſuet.* §. 25. *in verb. Main Mort.* „ *ivi* „
„ Quae conceſſio solet intelligi quatenus ipsius Principis inte-
„ reſt „ et §. 479. „ ivi „ Immo nec Princeps solet privile-
„ gium id Morticinii concedere, niſi quatenus eius intereſt „
Gregor.

Gregor. Tolosan. de Republic. libr. 3. cap. 7. num. 40. „ ivi „
„ Quod intellige nisi ius Morticinj, seu Amortiazazionis impetraverint a Rege, cuius interest bona temporalia ad Ecclesiam, vel Capitula, vel alias Personas, vel Loca, quae dicuntur *Manus mortuae* transferri, quia inde minui possunt vires Regni transeuntibus rebus iure perpetuo ad personas, quae vivere censentur perpetuo etc., nec odio Ecclesiae inducta est constitutio prohibitionis, sed bono publico. „

Minore ostacolo facevano le due Sentenze, la prima proferita a relazione del *Sig. Auditore Ubaldo Maggi* sotto dì 8. Luglio 1786. dal Magistrato supremo a favore de' Padri Agostiniani di S. Spirito, l'altra del dì 9. Gennaio 1787. del medesimo Magistrato a relazione del *Sig. Auditore Bartolommeo Raffaelli*; Imperocchè dalla diversità di quei casi venivasi in chiara cognizione, che quelli illuminatissimi Giudici non deviarono punto dalle massime da Noi stabilite sul fondamento di nostre Leggi: Nella prima emanata a favore dei Padri Agostiniani di S. Spirito di questa Città fu decretata la sola e semplice concessione dell' uso della Chiesa di S. Antonio nel Popolo della Pieve di S. Donato in Poggio a comodo di una Congregazione per ivi adunarsi, e celebrare le Sacre Funzioni; Non vi fu traslazione di dominio utile, possesso, del quale non furono spogliati i Padri Agostiniani; Soppressa dipoi la Congregazione cessò ad essa quell' uso cedutogli, e niente venne a passare nei Laici, ma le cose rimasero nello stato primiero; Nella seconda Sentenza pronunziata a favore delle Monache di S. Caterina del Borgo S. Lorenzo si trattava di una semplice concessione di Livello fatta da dette Monache a favore dei Fratelli della Compagnia della Misericordia; conteneva la traslazione del dominio utile di una Chiesa con casa contigua, e di alcuni pezzi di terra con canone di staia trenta di grano e due libbre di cera, coll' obbligo ai Livellari di celebrare a loro spese alcune Feste dell' anno. Era certo pertanto che rimase nelle Monache Locatrici il diretto dominio, e che tal concessione livellaria era autorizzata dalla Legge delle Mani morte, ove si determina la reversione del dominio diretto alla *Mano morta* quando mancano i Conduttori, previa la Grazia da impetrarsi, e con obbligo di concedere a Persone laiche gli Effetti, che ritornarono al Concedente, come si ordina nella *Legge del* 1769. §. XVIII., Onde la detta Sentenza fu conforme

alla

alla detta Legge, come quella che accorda alle Mani morte la riconsolidazione del dominio utile col diretto, il che non poteva dirsi nella Controversia presente, nella quale, come abbiamo veduto, le Monache si erano spogliate di qualunque diritto sopra i Beni donati, e trattavano di fare dei medesimi un nuovo acquisto impeditoli dalla Legge del 1751.

Dalle riprove addotte fin quì rimaneva manifesto ancora, che non trattavasi nella presente Causa di un' interesse vertente fra *Mano morta* e *Mano morta*, conforme insistevasi; Poichè nell' estinzione del Convento di Fucecchio, i Beni essendo divenuti vacanti, fu tolta ad essi la qualità ed il carattere di *amortizzati*, onde non poterono tornare alle Monache di S. Chiara incapaci in quel tempo di fare il nuovo acquisto, che dipendeva dal re-
29 cesso dei Minoriti; Dovevano passare bensì nell' amministrazione del Principe, da cui furono assegnati ai Padri di S. Croce; E se questi gli riceverono da Mano laica, quale deve reputarsi il Sommo Imperante, come fu detto nella *Florentina Successionis* 23. *Febbrajo* 1770. *avanti gli Sigg. Auditori Meoli e Vinci*, era impossibile, che si verificasse la supposta vertenza della Controversia fra *Mano morta*, e *Mano morta*, onde potessero allegarsi le proposizioni, nelle quali si fondavano le Monache, del *Peckio*, e del *Molineo* nei luoghi riferiti di sopra. Quando poi era innegabile, che i Beni dell' estinto Convento si erano nell' atto della soppressione trasferiti nel Principe, era un far troppo conto dell' accidentale circostanza ricavata dall' essere i medesimi stati donati per motivi sommamente plausibili e commendabili anco ad altra Mano morta, mentre era in facoltà dello stesso Principe di alienarli, ed erogarne il ritratto in qualunque altro uso di pietà connaturale alla sua Paterna Beneficenza, giacchè al medesimo
30 appartiene il determinare ciò che meglio convenga alla pubblica Economìa, *Kloch. de Aerar. lib.* 2. *cap.* 49. *num.* 1. *& seqq.*, e con molti altri la *Nostra Ruota fra le Raccolte nel Tesor. Ombros. dec.* 46. *n.* 12. *tom.* 8.

Derivava inoltre dalle premesse proposizioni la replica all' immaginata indivisibilità del momento, in cui si figurava fatto il ritorno dei Beni nel Convento di S. Chiara per lo scioglimento del Corpo morale dei Minoriti di Fucecchio, onde nello stesso momento si operasse il passag-

gio dei Beni da una *Mano morta* in altra simile *Mano morta*; Imperocchè conveniva ripetere, che era immaginario il supposto concorso di due Mani morte; A persuadersi di ciò bastava osservare, che nel tempo in cui era vivo e sussistente il Convento di Fucecchio, niun diritto avevano le Monache per recuperare quei Beni che li avevano donati; Quando poi fu soppresso, ed estinto il detto Convento di Fucecchio, cessò certamente il concorso di esso colle Monache di S. Chiara, le quali non potevano concorrere con una Persona morale, che più non esisteva, e non era tra i Viventi; Essendo certo, che il concorso di due *Mani morte* suppone, che ambedue siano esistenti, e quando una di esse rimase estinta,
31 è impossibile che concorressero insieme; Sicchè non poteva avèr luogo l' identità del momento, in cui si operasse il passaggio dei Beni *da una Mano morta in altra Mano morta*, e ritornavano contro tal pretensione i riflessi addotti di sopra, e quanto fu osservato ancora nella *passata Decisione Rotale* §. 34. *et seqq.*

Minore impressione facevano gli esempi, che si volevano adattare al caso presente del patto *di retrovendita*, *e della Legge Commissoria*, i quali non ostante le Leggi di Amortizzazione, si pretendeva che somministrassero alle Mani morte un' azione esercibile; Imperocchè trattandosi di fare nuovi acquisti, anche in quei casi doveva aver luogo la censura di dette Leggi, le quali resistono a qualunque disposizione anteriore ordinata ad una nuova traslazione di dominio, onde simili esempi rimanevano affatto inutili, e non toglievano la controversia. Quindi esaminate per ogni parte, e col più stretto rigore di giustizia le pretensioni delle Monache di S. Chiara di Lucca, si ravvisò, che niun' altro fondamento gli rimaneva per sostenere gli asserti loro diritti, e per ottenere in questo Giudizio, che quello di proporre la loro qualità di Forensi non soggette alle Leggi Toscane; Ma richiamati anco a tal discussione, avendo i dotti Difensori delle Monache di S. Chiara sentite le repliche opposte per parte dei Padri di S. Croce, fondati specialmente sopra la qualità della Legge Reale, non solamente non insisterono in tale eccezione, ma anzi accordarono con ogni ingenuità „ non potersi proporre alcuna differenza fra Ma-
» no morta estera e suddita, perchè le Leggi di Amortiz-
zazione

„ zazione, lungi dall'appoggiare una tal distinzione, com-
„ prendono indubitatamente e l'une, e l'altre „ Ed accertavasi ancora la stessa proposizione dall' asserzione autorevole *del Sig. Segretario del Regio Diritto* fatta sotto dì 28. Aprile 1786. in una Informazione diretta a S. A. R., copia di cui esisteva negli atti, ove dichiarò quell' illuminato Ministro „ Nè si è fatta finora veruna distinzio-
„ ne fra Mani morte Suddite e Forestiere, ma si sono con-
„ siderate quanto alle Leggi di Amortizzazione, ed i Beni
„ esistenti in Toscana, tutte in egual grado. „

Non era però sola quella incapacità sopravvenuta alle Monache di S. Chiara, che l'escludeva dal tornare al possesso dei Beni donati, e che toglieva la legittimazione della Persona, requisito necessario per comparire in Giudizio; Il tenore ancora della stessa loro Donazione le allontanava da tale acquisto, e come quella ebbe per primo scopo la Cristiana Pietà, la continuazione del Divin Culto in quel Luogo una volta sì celebre, la santa Istruzione del Popolo, e la salute dell'Anime, così quando non era cessata, ma sussisteva tuttora, ed era permanente e durevole quella
32 causa, da cui fu animata la Donazione, non poteva dirsi mai risoluta; Poichè quando una disposizione è preordinata a conseguire un fine desiderato, niente devono curarsi i mezzi, perchè si ottenga la conseguenza e l'effetto, come fermano senza contrasto *Surd. consf.* 302. *num.* 34. *Mantic. de tacit. lib.* 14. *tit.* 43. *num.* 9. *e* 10. *Torr. variar. tom.* 2. *tit.* 7. *quaest.* 14. *num.* 26. *Mansf. consult.* 767. *num.* 1. *Rot. coram Bich. decis.* 196. *num.* 13. e con altri la detta *Rot. in Nuperrim. dec.* 63. *n.* 6. *tom.* 7.

Il fatto era così evidente, che non permetteva d'indagare mendicando da presunzioni e da congetture, qual fosse il primario fine ed oggetto contemplato nella Donazione, mentre leggevasi erpresso nell'Istrumento con ogni chiarezza „ ivi „ *Nolentes quod Abbatia infrascripta de Ficeclo,*
„ *quam eidem Monasterio Dom. Alexander Papa IV. ad sub-*
„ *levandam earumdem corporalem inopiam, concessit in spiri-*
„ *tualibus, defraudetur, ne fine Divino Cultu, tanquam ager*
„ *incultus existat, cum dictus Locus Abbatiae fuerit quondam*
„ *celeber, honorabilis et famosus, sed cupientes quod Divi-*
„ *na Laus, devotio Populi, et salutaris Animarum informa-*
„ *tio ibidem augmentetur, et crescat, quod quidem per se ipsas*
„ *facere nequeunt per alios fieri curaverunt* „ così che per

33 quanto siano consuete ed usuali le dispute, e le interpetrazioni per ricercare qual sia la causa finale di un' atto, cessava nel nostro caso ogni dubbio, subito che ne avevamo estesa la dichiarazione delle Donanti contenuta nel proemio dell' Istrumento, dalla qual parte con sicurezza si viene in chiaro del fine e dell' oggetto di qualunque disposizione, secondo il consentimento universale
34 dei Dottori, fra i quali omessi i più antichi, *Gratian. disceptat. forens. cap.* 96. *num.* 19. *versic. ex cuius proemii forma colligitur causa finalis*, *Mantic. de tacit. lib.* 3. *tit.* 12. *num.* 30. ove pienamente i concordanti, *Rot. coram Ottbobon. decis.* 229. *num.* 15. *coram Molines decis.* 719. *num.* 21. *tom.* 3. *part.* 1. *et decis.* 1003. *num.* 2. *tom.* 4. *Rota nostra in Thesaur. Ombrosian. decis.* 30. *num.* 15. *tom.* 3. *et decis.* 12. *num.* 2. *tom.* 5. *et dec.* 33. *num.* 7. *tom.* 9. *et num.* 17. ove „ appunto dal proemio la causa rilevasi, ed il fine „ avuto in mira dai Contraenti per determinarsi all'atto. „

Combinavasi inoltre, che si trattava di liberalità conferita ad un' uso di Cristiana Pietà, nel qual caso l' Onore di Dio, e la salute dell' Anime sempre si reputano il finale
35 oggetto della Donazione, conforme insegnano *Amostaz. de caus. piis cap.* 4. *num.* 10. *lib.* 1. *Gratian. disceptat. forens. cap.* 803. *num.* 11. *versic. quorum ratio est*, *quia in Donatione facta Ecclesiae liberalitas collata in pium usum censetur causa finalis*, *Polit de donat. dissert.* 11. *num.* 26. *tom.* 3. *e nella Pistorien. praetensi Regressus* 31. *Gennaio* 1784. §. 10. *av. l' Illustriss. Sig. Aud. Raffaelli*.

Nè mancavano altre evidenti riprove di tal volontà determinata a donare per l' unica conservazione ed accrescimento del Divin Culto: Erano in quel tempo le Monache di S. Chiara scarse di assegnamenti, mentre il Papa Alessandro IV. donò ad Esse il Patrimonio dei Valombrosani *ad sublevandam earum corporalem inopiam*, conobbero la loro incapacità di continuare in quel Sacro Ritiro quegli esercizi di pietà, che per vantaggio spirituale del Popolo prima si frequentavano, onde procurarono, che si proseguissero per mezzo di altri „ *quod per se ipsas facere nequeunt*, *per alios fieri curaverunt* „ crederono utile anche al loro Monastero la Donazione, quando ottenevano il fine desiderato, al quale oggetto furono autorizzate dal loro Cardinale Protettore „ *habito quoque super his pro utilitate ipsius Monasterii diligenti tractatu* „ si riservarono

rono

rono, e ritennero la proprietà e il dominio di tutti gli altri Beni, dei quali era dotata l'Abbazìa di S. Salvadore, destinandone solo una parte alla spesa per il dovuto Culto di quella Chiesa, assicurandosi il possesso del rimanente „ *reservato etiam iure proprietatis, & dominii in* „ *omnibus aliis Possessionibus, & Iuribus* „ E finalmente osservarono, che per conseguire il loro finale intento, il mezzo più adattato, e più congruo, era quello di provvedere di sufficiente comodo i Mendicanti di S. Francesco, che erano in molta reputazione di Santità e di Dottrina, e che si mantenevano con le Limosine „ *Cum ergo Fratres Mi-* „ *nores circa Divinum Officium inter alios Religiosos, & Clericos* „ *diligentiam, & sollicitudinem habeant, & in vita pariter* „ *floreant, et doctrina, quare de eis plenarie confidentes* „ ; Il complesso delle quali circostanze verificate dall'istesso Istrumento di Donazione, compiva le dimostrazioni della causa finale riposta nella voluta conservazione ed aumento del Culto Divino, nello spirituale vantaggio de' Popoli circonvicini, unito all'utilità, e interesse delle stesse Donanti, che fu la causa motrice spiegata colle dizioni „ *cum*
36 *ergo* „ le quali significano lo stesso che le parole „ *ideo* „ *propterea* „ *itaque* „ adattate a concludere, ed epilogare le cause, e le ragioni di sopra espresse, come spiega il *Barbos de diction. usufrequent. diction.* 144. *num.* 3. *& seqq. Rot. decis.* 323. *num.* 59. *par.* 6. *et decis.* 154. *num.* 28. *part.* 17. *recent.*

Quando pertanto era certo dall'altra parte, che la Provvidenza Sovrana nella soppressione del Convento dei Minoriti di Fucecchio aveva procurata la maniera, che si conservassero in quel Luogo i santi Esercizi di Pietà e di Religione Cristiana, che si continuassero le Sacre Funzioni, che vi si tenevano, che fosse provveduto di Sacri Ministri, e di congrue rendite destinate al loro mantenimento, e che non fu permesso giammai che quel Luogo celebre „ *Ager incultus remaneat* „ vedevasi intieramente adempito il desiderio delle Donanti, ed era tuttora persistente e durevole quella causa da cui fu animata la Do-
37 nazione, la quale non può mai dirsi risoluta, quando non cessò quella causa motrice per cui fu celebrata, ma furono solamente variati i mezzi, onde ottenevasi il fine, e lo scopo che si ebbe in mira, come fu risoluto nella *Florentina, seu Liburnen. Pacti Reversivi, et praeten-*

sae

sae Successionis de Vincentis 24. *Aprile* 1775. §. *Imperocchè*
dal Pontefice Innocenzio X. avanti gli Auditori Morelli, *Bro-*
giani, *e Buratti;* e qualora si conseguiva in altra manie-
ra l' intento, non si poteva dire sciolto il contratto per
38 il cambiamento delle Persone destinate dal Principe ad
esercitare quelli Offizi che erano ingiunti ai Minoriti,
Castill. controv. lib. 3. *cap.* 28. *num.* 2. *& seqq. et sub. n.*
8. *et* 11. *versic. quoties Princeps*, *Polit. de renunciat. disser.*
5. *num.* 33. *e* 34. *tom.* 3.

Nè la prova della causa finale brevemente dimostrata fin
quì, rimaneva punto intorbidata dal supposto di uno spe-
ciale riguardo avuto dalle Donanti verso i Minori Conven-
tuali, e di una particolare contemplazione e favore, col
quale furono chiamati ad abitare quel Luogo, onde cessata
la loro dimora, dovesse dirsi risoluta la Donazione.

Imperocchè tale opposizione supponeva, che non il più de-
gno oggetto, quale è l' Onore e la Gloria di Dio, e
la salute spirituale del Popolo, ma il favore speciale ver-
39 so dei Minoriti fosse la causa finale della detta Donazio-
ne, contro ciò che fu fermato *dall' Illustris. Sig. Audi-*
tor Raffaelli nella Pistorien. praetensi Regressus 31. *Gennaio*
1784. §. 10. e con esso comunemente i Dottori, il che
era un' assurdo; molto più perchè dall' altra parte vede-
vasi, che i Conventuali nominati nell' Istrumento furono
scelti per puro mezzo di ottenere quel fine, che le Do-
nanti protestarono di avere in mira, perchè riconobbe-
ro la loro incapacità di contribuire agli spirituali van-
taggi del Popolo, conforme espressamente si dichiararono
„ ivi „ *quod quidem per se ipsas facere nequeunt*, *per a-*
„ *lios fieri curaverunt* „ la qual dichiarazione dimostrava,
che i Conventuali di S. Francesco non si ebbero in mi-
ra per uno speciale attaccamento, ma perchè furono cre-
duti capaci, ed opportuni per eseguire quelle incumben-
ze, alle quali non potevano attendere le Monache: Laon-
de quanto poteva esser vero, che i Religiosi di S. Fran-
cesco fossero chiamati a quel Luogo per il compenso più
adattato a conseguire l' intento di operare per la salute
dell' Anime, altrettanto non poteva dirsi, che la benevo-
lenza, ed il favore speciale verso i medesimi fossero la
causa motrice della Donazione; E per verità vivendo
Essi di Questue, nè essendo il loro mantenimento a ca-
rico delle Monache, diventavano l' espediente più utile,
ed

ed economico per conseguire il fine di conservare lo splendore della Chiesa, ed accrescere il Divin culto; quindi doveva reputarsi finale quella causa che conteneva il co-
39 modo, ed il vantaggio risentito dalle Donanti, non già la mera liberalità, ed il favore verso dei Donatarj, conforme argomentano nel caso, che la causa sia annessa alla Donazione, o al Legato, *Cravett. consult.* 243. *num.* 3. *Mantic. de coniectur. ultim. volunt. libr.* 6. *tit.* 14. *num.* 14. *Mans. consult.* 453. *sub num.* 17. *versic. ubi quod dum causa est obligatoria*.

L' esser poi stata stipulata dal Sindaco l' erogazione delle rendite dei beni donati „ *pro usu, et utilitate Fratrum* „ *suprascriptorum* „ erano un' argomento troppo equivoco per indurre, che la causa finale della Donazione consistesse nella speciale contemplazione, e riflesso verso quei Religiosi; Poichè nulla vi era di più doveroso, e più giusto, che allor quando i medesimi furono chiamati a celebrare i Divini Offizi in quel Luogo, fossero provveduti ancora delle comodità necessarie: Quindi vedevasi, che per tal motivo, non già per una Causa finale, o per una speciale liberalità verso i medesimi, fu stipulata dal Sindaco l' erogazione delle rendite per loro uso, e vantaggio „ „ *ut dicti Fratres secundum eorum exigentiam locum aedificent*, „ *& inhabitent, & moreutur ad Divina Officia celebranda, sicut in coeteris Ecclesiis, et Locis Ordinis suprascripti* „

Inoltre comprendeva la Donazione diversi Appezzamenti di terra per riparare ai loro incomodi, ed indigenze, e per supplire alla Fabbrica delle Case „ *et in alia parte cum* „ *dicta Abbatia de Ficeclo Domos sufficientes, et ordinatas* „ *non habeat iuxta commodum, et decentiam status Fratrum* „ *commorantium ibidem, volentes dicto eorum incommodo, et* „ *indigentiae providere, in adjutorium aedificationis Domorum* „ *in Manso dictae Abbatiae aedificandarum, et etiam pro libris* „ *scribendis donaverunt etc.* „ Tutte queste provvidenze però non dimostravano uno speciale riguardo, ed intuito di favorire quei Religiosi, ma portavano un' evidente riscontro, che se i medesimi erano stati invitati in quel Luogo per ottenere la conservazione e l' accrescimento del Culto Divino, dovevano anche ivi esser collocati col comodo e colla necessaria decenza, onde potesse ottenersi l' intento finale esposto colla più luminosa chiarezza in quelle parole „ *cupientes quod Divina Laus, devotio Po-* „ *puli*

„ *puli, et salutaris Animarum informatio ibidem augmentetur, et crescat* „: E niuna ragione poteva allegarsi per credere, che le stesse comodità non fossero state dalle Monache procurate nelle loro circostanze a qualunque altro Ordine di Religiosi, che avessero chiamato ad uffiziare in quell' Abbazìa. In ogni caso poi siccome al compenso economico era unita, e connessa anche l' utilità del loro Monastero, al quale oggetto furono dal loro Cardinale Protettore autorizzate a donare „ *pro utilitate ipsius* „ *Monasterii* „ era tutt' ora perseverante e durevole il loro vantaggio, mentre senza verun loro aggravio erano stati dati dalla Pietà ed Intelligenza Sovrana gli opportuni provvedimenti per supplire alle spese dei Sacri Ministri inservienti alla Chiesa, e per il mantenimento dei Sacri
40 Arredi. Ma quando la causa finale fosse ancora consistita nel vantaggio, e parzialità verso i Minori Conventuali di S. Francesco, bastava, che delle due cause una ancor sussistesse, perchè non potesse dirsi risoluto il contratto: conforme stabiliscono *Polit. de renunciat. dissert.* 2. *num.* 26. *tom.* 3. ove molti altri Dottori, *Rota coram Merlin. decis.* 392. *num.* 12. *coram Emerix decis.* 119. *num.* 14. *Rota nostra fra le raccolte nel Tesor. Ombrosian. decis.* 41. *num.* 16. *tom.* 8.

Da quanto abbiamo osservato fin quì, s' intendeva bene il motivo, per cui fu pattuito dalle Monache il ritorno dei Beni al loro Monastero, qualora partissero i Minoriti: Vollero, che ad Esse in quel caso appartenesse il pensiero di dare un nuovo sistema economico al provvedimento dell' Abbazìa, e per avere anco allora la facoltà di prendere quell' espediente, che credessero più vantaggioso, salva sempre la causa finale esposta con tanta energìa nell' Istrumento di Donazione. Ma qualunque fosse il motivo del convenuto ritorno dei Beni colle generiche ed indistinte parole „ Si contingeret dictos Fratres exhabi-„ tare, dimittere, et relaxare aliquo tempore Locum, sive „ Mansum Abbatiae praedictae, quod eo casu omnia supra-„ scripta donata, cessa, et concessa ad dominium et pos-„ sessionem suprascriptarum Abbatissae, et eius Sororum „ transferantur, et praedicta omnia, et singula nihil valeant, „ vel teneant ullo modo, ac si praesens donatio facta non „ esset „; Questa generalità di espressioni sebbene capaci di comprendere, tanto la volontaria partenza dei Minoriti dall'

dall' Abbazìa, quanto la necessaria e coatta, era però sempre limitata dalla distinzione, che in termini similissimi
41 al nostro caso è stata ricevuta costantemente, con la quale fu stabilito, che i privati Paciscenti non abbiano inteso, nè voluto comprendere nel patto quel necessario recesso dei Religiosi, che deriva dal supremo comando del Principe; così fermò il *Fagnan. in cap. relatum ne Clerici, vel Monac. num.* 37., e dell'osservanza di tal sentimento anche in pratica attesta il *De Luc. de donation. disc.* 12. *num.* 4., ed ammesse tal distinzione la *nostra Rota nella Florentina, seu Liburnen. Pacti reversivi avanti gli Sigg. Auditori Merelli, Brogiani, e Buratti* §. *Ma per quanto versic.* „ anzi dovea star ferma la distinzione suddetta. „

Non era poi luogo di controvertere, che necessaria e coatta, non già volontaria dovesse dirsi la partenza dei Minori Conventuali dalla Chiesa di S. Salvadore; Poichè oltre il non essere stato dato negli atti verun riscontro, che i medesimi spontaneamente l'abbandonassero, oppure avessero dato alcun motivo della soppressione di quel Convento, era giustificato tutto il contrario dalla voluminosa lettura dei Fogli che precederono la soppressione, stati esibiti in autentica forma in quest' ultima Istanza, in conseguenza dei quali per *Biglietto di Segreterìa del Regio Diritto del dì* 10. *Maggio* 1784. fu partecipato per Sovrano Comando al Padre Provinciale de' Padri di S. Croce, che senza ritardo facesse consegnare a quel Convento il Patrimonio *de' due Conventi soppressi di Certomondo, e Fucecchio*, onde la generalità dell' espressioni del patto era
42 incapace di restringere la Sovrana autorità, che s' intende eccettuata dalla privata disposizione, come prosegue lo stesso *Fagnan. loc. citat.* „ *Adde, quod in tali dispositio-* „ *ne intelligitur excepta auctoritas Papae, cap. etc. et pactum* „ *resolutivum intrat solum quando Fratres recedunt facto suo,* „ *non autem quando recedunt facto, vel iussu Principis* „ ed aveva luogo ancora quanto fu fermato dalla *Rot. Roman. decis.* 124. *num.* 5. *coram Emerix senior.*, dove che simili patti non possano aver luogo nel caso di soppressione avvenuta per comando del Principe, perchè in tal caso i Beni si deferiscono al Fisco, *ibidem num.* 2.

Minore ostacolo ci recava per questo oggetto la *Decisione della nostra Ruota nella Liburnen. Cappellaniae de'* 23. *Maggio* 1777. *avanti il Sig. Auditor Buratti*; Poichè anco in

quella ſi credè giuſta e ben fondata la diſtinzione del *Fagnano*, conforme oſſervavaſi al §. *Nè in queſti termini*; e sebbene ivi ſi aggiunga, che non ha luogo, quando i Beni devono paſſare in altro Luogo Pio, queſta asserzione però non ha corredo di alcun Dottore che la confermi, e non aveva neppur luogo nel caso di quella medeſima Deciſione; Oltredichè, se per la soppreſſione di un Convento, i Beni (come abbiamo oſſervato a suo luogo) diventano vacanti, non potevano mai ritornare alle Monache di Lucca sebbene Luogo Pio, mentre la condizione del regreſſo ſi purificò in tempo, in cui erano rese incapaci di profittarne.

Con eguale inutilità ſi allegava ancora la *Cortonen Suppreſſionis Conventus coram Emerix ſenior.*, *regiſtrata nella part.* 14. *recent. deciſ.* 231., ove fu fermato, che i Beni del Convento soppreſſo ritornaſſero ai Chiamati nel caso di soppreſſione; Poichè senze bisogno di quì riferire le circoſtanze, che rendevano eſtranea dal noſtro caso la detta Deciſione, baſtava oſſervare, che per gli iſteſſi principj di ragione da Noi ſtabiliti, fu revocata avanti lo ſteſſo *Emerix ſenior.*, come vedevaſi fra le raccolte *deciſ.* 123.

Tralasciata la discuſſione dell'altre eccezioni oppoſte dai Padri di S. Croce alle pretenſioni delle Monache di S. Chiara di Lucca, quanto abbiamo dedotto fin quì ci baſtò per credere ſtabilmente fondata nella Giuſtizia la noſtra Resoluzione, l'una e l'altra Parte col più vivo impegno informando &c.

Anton M. Cercignani Aud. di Ruota, e Poteſtà.

Gio. Bened. Brichieri Colombi Aud. di Ruota.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota, e Relatore.

DECI-

D E C I S I O LV.

MONTIS SUMMANI RENOVATIONIS.

DIE 19. IUNII 1790.

ARGUMENTUM.

Praejudiciali Huiusce Decisionis articulo caussam dabat Dubitatio, utrum mors ultimi Emphiteusis Possessoris vere intercessisset; Haec tamen Dubitatio penitus removetur per Probationes adductas, quae patentissime mortem evenisse confirmant. Disceptabatur deinde an Clausula „ ad Habendum „ in Instrumento Concessionis in parte Dispositiva apposita in Possessores Emphiteusis pactionatae jus de ea disponendi transfunderet, quod potissimum inficiatur Decisio, praecipue quum in Instrumento expresse denegata legatur Alienationis facultas; Denique firmatur, Cessionem Emphiteusis ab estremo ex Vocatis Possessore favore Extranei factam, nullum afferre detrimentum Proximioribus, quibus ex aequitate Bartoli Ius renovandi competebat: Ex fundamento, quod in subiecto Casu de Emphiteusi non alienabili aut ex lege, aut ex consuetudine ageretur; et omnino deficeret Domini Directi consensus, qui necessario debet ab ultimo Possessore vita adhuc fruente, ut valide cedat Extraneo, reportari.

S U M M A R I U M

1. *Proximior ultimo Emphiteusim possidenti ius renovationis habet iuxta aequitatem Bartoli.*
   „ Idque Sive Masculi sive foeminae sint proximiores, sive in Emphiteusi comprehensae, sive ab ea sint exclusae. n. 2.
3. *Probatio mortis Actori incumbit, qui hoc Fundamento innixus Possessorem spoliare praesumit.*
   „ Ex quibus dicatur Conclusa hujuscemodi probatio. n. 4. *ac seqq.*
   „ Admissio vero hujus Probationis Prudenti semper Iudicis arbitrio permittitur. n. 4.
5. *Major Probatio non datur ea quae ex Adversarii confessione desumitur.*

6. *Ini-*

6. *Iniquum est propriam impugnare confessionem.*
7. *Confessione Adversarii optime justificatur, controversam mortem intervenisse.*
„ *Item justificatur ex Fide Paroci. n.* 8.
„ *Idque etiamsi deficiat in fide Cognomen, quum justificetur neminem esse alium hujusce nominis atque aetatis, qui tali tempore obire potuerit. n.* 9.
10. *Quum nomen et Patria conveniat, defectus cognominis identitatem Personae non excludit.*
11. *Clausula „ Ad habendum „ In Istrumento Emphiteusis apposita cum agatur de Emphiteusi pactionata, non dat facultatem alienandi in Extraneos jus Emphiteuticum in detrimentum vocatorum, etiamsi haec clausula non inter caeteratas, sed in Ventre Instrumenti reperiatur.*
„ *Praecipue si in Istrumento Scripta fuerit Probibitio alienandi, quae praevalet Clausulae. n.* 12.
„ *Hujusmodi enim Clausula intelligenda est Actui inserviens, et cum ipso compatibilis. n.* 13.
„ *Praeceptum alienationem probibens per 'dictionem negativam explicitum quamcumque difficultatem removet super Facultate, quae per Clausulam hanc induceretur. n.* 15.
14. *Formularium Senense a Viris doctissimis extensum vim legis acquisivit.*
16. *Ultimus Possessor Emphiteusis, qui in Extraneos Emphitheusim cedit, prejudicium infert Proximioribus, quibus jus renovationis competeret.*
„ *Declara tamen ubi Consensus Domini Directi debito tempore, scilicet in vita alienantis accessit. n.* 17. 18. 19. 20.
„ *Secus vero ubi consensus post mortem ultimi Possessoris alienantis intervenerit. n.* 22. 25. *et* 26.
„ *Primo enim casu adimitur jus tantum quaerendum, altero vero casu jus quaesitum n.* 21.
„ *Hoc tamen intelligendum de Emphitheusi pactionata, secus fortasse dicendum foret in poene Allodialibus. n.* 23.
„ *Qua de Causa Remissive ad n.* 24.

TRE Livelli godeva Giuseppe di Pasquino Mariotti, quali dopo la morte del detto Giuseppe passarono in possesso di Pietro unico suo Figlio Maschio. Uno di questi era di diretto dominio della Cappella dei Santi Michele, e Lucìa situata nella Chiesa Parrocchiale di Monsummano, di poi passato nelle Monache di Vellano, e di presente riunito alla

alla Regia Cassa del Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi di Pescia, condotto a Livello da un certo Pasquale di Domenico Mariotti uno degli ascendenti del detto Giuseppe a terza generazione masculina, non compreso il conduttore per contratto del dì 10. Agosto 1646. a rogito di Ser Giuliano Ceci e gli altri due di diretto Dominio della Comunità predetta di Monsummano condotti a Livello dallo stesso Giuseppe ambidue a terza Generazione masculina non compreso il Conduttore, ed escluse onninamente le Femmine; Il primo „ con l'espressa condizione, che i chiamati al det-
„ to Livello non possino vendere, ne alienare l'effetto Livel-
„ lario senza espressa licenza della predetta Comunità con-
„ cedente „ conforme resulta dall'Istrumento di detta Concessione Livellaria del dì 8. Marzo 1737. per rogito di Ser Antonio Martini. Ed il secondo „ colla espressa condizione
„ che non possa, nè possino cedere, nè vendere ad altri, detti
„ Beni Livellari, eccetto che fra di loro compresi, e chia-
„ mati „ conforme leggesi nell'Istrumento di detta Concessione celebrato sotto dì 11. Luglio 1740. a rogito di Ser Luca Antonio Porciani.

Succeduto, conforme si è detto per la morte di Giuseppe suo Padre al godimento dei tre Livelli predetti Pietro Mariotti, si determinò il medesimo di fare, conforme fece per Scritta privata del dì 19. Febbrajo 1768. una libera ed assoluta cessione irrevocabile per se e suoi di tutte le sue ragioni ed Ipoteche che gli competevano, e competer potevano per ragione dei detti Livelli a favore del Sig. Dottor Niccolao Martini accettante e stipulante per se, e suoi Zii, e Fratello, con diversi patti assai favorevoli, ed al detto Cessionario vantaggiosi, e con la sola condizione in favore del Cedente che si intendesse addossata al detto Sig. Martini l'obbligazione di pagare annualmente i respettivi canoni dovuti ai Padroni diretti, e tutte le annue gravezze tanto imposte, che da imporsi sopra ai detti Beni, e di pagare al predetto Pietro Mariotti sua vita naturale durante l'annua somma di lire ventuna, soldi quattordici, e Danari otto.

Stipulata la detta Scritta entrò detto Martini immediatamente al possesso dei predetti Livelli, che sempre si è tenuto, ed all' incontro il detto Pietro Mariotti abbandonò nel tempo istesso il paese per portarsi in maremma di dove non è mai più ritornato.

Con-

Continuò detto Martini a godere pacificamente, e tirare il frutto dei predetti Beni Livellari, senza prendersi neppure verun pensiero del pagamento dell'annua prestazione al predetto Pietro promessa, che da niuno veniva ad Esso richiesta, sino all'anno 1774., in cui essendosi sparsa in Monsummano la voce della seguita morte del Mariotti, la Maria Lucia ed Anna di Lui Sorelle porsero preci a S. A. R. nostro clementissimo Signore chiedendo la grazia di poter succedere nei Livelli di diretto dominio delle Comunità condotti da Giuseppe Padre, e dopo la di lui morte goduti da Pietro suo Fratello Germano.

Partecipata una tal supplica ai Rappresentanti, ed al general Consiglio della Comunità di Monsummano, fu da questi considerato, che non essendo per anche certa la morte di Pietro non pareva che non fosse luogo a poter domandare la detta Grazia. Fu parimente nel detto Consiglio rilevato che attesa la povertà delle dette supplicanti non credevansi le medesime in grado di poter conservare, non che migliorare i detti Beni, e perciò fu creduto che sarebbe stato di maggior vantaggio della Comunità, nel caso che si accertasse la detta mancanza del Mariotti l'esporre i detti Beni a nuovo incanto, e girato il partito restò approvata l'esclusiva della domanda.

Ed in seguito avendo contemporaneamente il Sig. Martini ai predetti Rappresentanti, e Consiglio partecipata in voce la Cessione da Esso Lui riportata dal detto Mariotti per mezzo della enunciata Scritta privata de' 19. Febbrajo 1768. e fatta personalmente Istanza, perchè restasse quella approvata i predetti Adunati senza curarsi di vedere la detta Scritta, e di esaminare come forse sarebbesi dovuto fare, più maturamente l'affare, *in arena* come suol dirsi, e con la massima correntezza „ ratificarono, e confermarono per quanto
„ loro si aspettava la medesima renunzia fatta da detto Pietro
;, Mariotti all'istesso Sig. Martini in tutte le sue parti per es-
„ ser di maggiore profitto, e vantaggio della Comunità me-
„ desima, tanto per migliorare gli Effetti dei quali si tratta,
„ quanto per la sicurezza del Pagamento dell'annuo Canone,
„ con loro legittimo partito di Voti ventiquattro favorevoli ne-
„ ri per il si, e contrari due non ostante per il nò „ conforme costa dal detto Partito del dì 6. Giugno 1774. nei pubblici Libri di quella Cancelleria registrato.

Restò

Restò in questo stato sospeso l'affare fino all'anno 1778, in cui il Sig. Dottor Martini per assicurare sempre più il Possesso che continuava a ritenere dei detti Beni ricorse al Regio Trono esponendo, che per la Morte di già seguita di Pietro Mariotti mancato senza successione erano restati vacanti i detti Livelli, ed allegando la Cessione irrevocabile delle proprie ragioni sopra ai medesimi da Esso riportata dal detto Pietro; In conseguenza della qual cessione dai rappresentanti, e Pubblico consiglio della Comunità Padrona diretta approvata, domandava la Sovrana approvazione per poter devenire alla stipulazione dell' Istrumento di Rinnovazione.

Ma essendo stata questa Supplica rimessa per informazione al Sig. Soprassindaco, fu da questi rappresentato „ Che nè la „ Cessione fatta al supplicante dal Mariotti, nè il Partito di quel Generale Consiglio de' 6. Giugno 1774. che approva una tal Cessione, danno alcuno diritto all' Oratore per ottenere la Sovrana approvazione, e dal medesimo fu proposto di ordinare, che si esponessero le dette Terre all'Asta per rilasciarsi a Livello al maggior' Oblatore: conforme per rescritto de' 9. Marzo 1778. fu ordinato eseguirsi, benchè di fatto ciò poi non restasse effettuato, perchè quando un tal ordine fu ai Rappresentanti partecipato, Domenico Gentili uno del numero di essi espose di avere da un Passeggiere di Montagna, di cui non indicò il nome, nè si prese il pensiero di quello descrivere in altra più specifica forma, ed in maniera da poterlo ritrovare, sentito che detto Pietro Mariotti era tuttavia vivo nelle parti di Grosseto: onde su questa incertezza della vita, o della morte del medesimo il Magistrato comunitativo credè proprio di sospendere gl' Incanti.

Non contento l' instancabile Sig. Martini della sopradetta resoluzione, per quanto in conseguenza della medesima egli continuasse a mantenersi nel contrastato Possesso; ed intimamente persuaso altresì che il predetto Pietro fosse di già morto da lungo tempo, con l' idea di acquistare delle nuove ragioni, architettò di procedere alla celebrazione di un' strumento di Rinnovazione, e Recognizione in Dominum della Comunità di Mossummano, quale fu di fatto stipulato nella Residenza del Magistrato Comunitativo di Mossummano, e Rogato dal Dott. Giov. Carlo Massi Cancelliere in quel tempo della detta Comunità sotto dì 4. Luglio

Luglio 1780., in cui in sostanza dicesi, come trovandosi il detto Martini attualmente in Possesso di alcuni Beni Livellari di diretto Dominio della Comunità di Monsummano, intende ed è determinato di procedere alla rinnovazione dei detti Livelli, con l' opportuna recognizione in Dominum, e perciò „ non tanto in nome proprio che del
„ Reverendo Sig. Don Domenico Martini di Lui fratello as-
„ sente, e del Reverendo Sig. Don Cesare Martini di lui
„ Zio Paterno, per i quali promesse de rato, alias del pro-
„ prio confessò e confessa avere e ritenere gl' infrascritti
„ Beni spettanti per ragione di diritto Dominio agl' infra-
„ scritti Corpi di azzienda compresi nel dipartimento della
„ Comunità di Mossummano, e Terre annesse, per i quali
„ beni promesse di pagare a tempo debito i respettivi Cano-
„ ni, promettendo piottosto di migliorare, che deteriorare i
„ detti Beni, e di quelli servirsi ad uso di buono, e fedele
„ Livellario. E per detta Comunità, e Luogo Pio dalla me-
„ desima dipendente gli Sigg. Pietro Mariotti, e Vincenzo
„ Guerresi due del numero dell' attuale Magistratura presen-
„ ti, accettanti, e riceventi ne' nomi suddetti, e senza pre-
„ giudizio di detti respettivi Corpi di azzienda. „

Un' atto cotanto irregolare, ed incapace di meritarsi veruna considerazione, e di produrre alcun' Effetto fu meritamente disprezzato, conforme doveva esserlo tanto dai successivi Rappresentanti della Comunità, quanto dal Sig. Soprassindaco della Camera delle Comunità. Poichè avendo nuovamente le predette Sorelle supplicato S. A. R. per ottenere dal medesimo la grazia di essere ammesse alla rinnuovazione dei Livelli, ed essendo questa Supplica stata rimessa dal detto Sig. Soprassindaco al Magistrato Comunitativo, i Componenti del Magistrato medesimo, senza curare le pretensioni del Sig. Martini con loro Partito del dì 18. Luglio 1785. prestarono concordemente il loro consenso per la concessione della domandata grazia. E il detto Sig. Soprassindaco in una sua ben dettagliata Informazione fatta sopra a quest' affare al Sovrano dopo aver rappresentato la Cessione dal Dottore Martini riportata da Piero Mariotti, e l' approvazione della medesima statane fatta dal Consiglio di Mossummano ne' 6. Giugno 1774., il susseguente Rescritto del dì 9. Marzo 1778. emanato in conseguenza delle Preci del Dott. Martini, in cui rigettata la domanda da Esso fatta della conferma della Cessione riportata dal Mariotti

Mariotti, e della approvazione della medesima ottenuta dal Magistrato e Consiglio Comunitativo, fu non ostante in quella vece ordinato esporsi i detti Livelli all' Asta Pubblica, e finalmente l' Istrumento di Rinnuovazione dal detto Martini celebrato nel dì 4. Luglio 1780. propose, che si rimettesse l' esame dell' affare senza strepito di Giudizio al Giusdicente Locale, per non recare delle inutili spese alle Supplicanti. E questa savia proposizione restò pienamente approvata con Rescritto del dì 23. Luglio 1785. del seguente tenore „ Quanto all' Istanza delle Supplicanti Lucia
„ ed Anna Sorelle Mariotti, il Potestà di Monte Catini di
„ Valdinievole sentite le Parti, e chi altri occorre faccia
„ sommariamente, e senza strepito e figura di Giudizio quel-
„ le dichiarazioni che convengono alla buona Giustizia. „ Ed avendo in seguito del detto Rescritto le predette Sorelle introdotto d' avanti al detto Sig. Potestà il Giudizio in Contradittorio del detto Sig. Martini, fu dal medesimo nel dì 22. Novembre 1788. proferita la sua Sentenza, in cui restò dichiarato, che stante il costare concludentemente in Atti della morte di Pietro del fu Giuseppe Mariotti Fratello delle nominate Lucia ed Anna Mariotti senza aver lasciata veruna successione, essersi competuto e competersi alle medesime, ad esclusione del Sig. Dottore Niccolao Martini la rinnovazione del Contratto de' due Livelli di diretto Dominio della Comunità di Monsummano, e dalla Comunità predetta dati a Livello a Giuseppe Mariotti loro Padre. E relativamente all' altro Livello di diretto Dominio del Monastero di Vellano in oggi soppresso condotto da Pasquino Mariotti Autore del nominato Giuseppe Padre di Pietro, con la facoltà di poter quello affrancare, restò dichiarato, che attesa la Cessione stata fatta di tutti e singoli i diritti di detto Livello dal nominato Pietro Mariotti a favore del Sig. Dottor Martini essersi trasferito il dominio utile nel medesimo Sig. Martini, e per ciò ad Esso essersi competuto, e competersi larinnovazione del predetto Livello.

Non essendosi veruna delle Parti appagata della predetta Sentenza, ed avendo ambedue interposto l' Appello davanti al Magistrato de Pupilli; Ed essendo restata a noi commessa la cognizione di questa Causa da valentissimi Difensori da ambedue le Parti sostenuta, e difesa, dopo la più seria e matura discussione siamo venuti nel concorde sentimento

di dovere per giustizia referire, conforme abbiamo fatto, per la correzione e revoca in parte della predetta sentenza, essendo rimasti pienamente persuasi, che alle Sorelle predette unicamente si competa e sia dovuta la rinnovazione sopra a tutti tre i sopraddetti Livelli, e che niuna ragione all' incontro sia mai competuta, e si competa al detto Sig. Martini di poter quella domandare sopra a verun di essi, per le ragioni, che brevemente accenneremo in appresso.

Siccome non era, nè esser poteva soggetto di disputa, se alla morte del detto Pietro Mariotti senza successione competer potesse di ragione alle di lui Sorelle Germane, come senza dubbio prossimiori di sangue al medesimo, il benefizio della rinnovazione sopra i Livelli rimasti per la di lui morte
1 vacanti, ai termini della equità del *Bartolo nella Legge prima §. Praemittitur ff. de aqua quotidiana, et aestiva*, comunemente ricevuta fra i Dottori, e praticata dai Tribunali rispetto ai Livelli Pazionati non meno Ecclesiastici, che Laicali, anche a favore delle Donne quantunque non com-
2 prese, ed anche litteralmente escluse nella primiera concessione, perciò prima di passare all' esame della questione che proponevasi, cioè che per la sopraddetta irrevocabile Cessione fatta in Vita da Pietro de proprj diritti sopra ai controversi Livelli, fosse venuto a cessare nei prossimiori il diritto di poter domandare la rinnovazione, rendevasi necessario il determinare in primo luogo, se costava, o nò della morte del detto Pietro, ed il vedere a chi veramente spettasse il peso della prova di detta morte, e se questa prova fosse stata nel caso presente posta in essere bastantemente.

Ma quantunque non si dubitasse, ed andassimo d' accordo con il Sig. Martini che il Peso di una tal prova di ragione incombesse alle Donne Attrici che trattavano spogliare del Possesso in cui trovavasi il Sig. Martini medesimo Reo con-
3 venuto, secondo la regola più comunemente fra i Dottori fermata, ed in specie dal *Mascardo de Probat. Columm.* 1073. *n.* 1. *et. seqq. Vol.* 2. *Tusch. litt. M. Concl.* 400. *Rot. cor. Ludovis. dec.* 222. *per tot. Rot. Flo. in Thesaur. tom.* 6. *dec.* 24. *n.* 5. *et. seq.* abbiamo per altro costantemente creduto che nelle circostanze del caso presente una tal prova, che secondo il costante sentimento de' Dottori è ri-
4 messa al prudente arbitrio del Giudice *Menoch. de praesumpt. lib.* 6. *Praesumpt.* 49. *n.* 28. *Guttierez pract. quaest. lib.* 2. *quaest.*

quaest. 8. *num.* 9., *Sanchez. de Matrimon. lib.* 2. *disput.* 46.
n. 7, sia rimasta bastantemente conclusa.
Il primo validissimo riscontro di verità di questa morte ce
lo somministrava la chiara ed espressa confessione fattane
dallo stesso Sig. Martini nella supplica da esso portata al So-
vrano nell'Anno 1778. nell'atto di chiedere in conseguen-
za della morte medesima la rinnovazione a suo favore dei
5 detti Livelli rimasti vacanti; non potendosi desiderare una
prova maggiore di quella che si hà dalla Confessione dell'
Avversario come bene osserva il *Politi de Dote dissert.* 15.
n. 50. a cui non è regolarmenre, e senza fortissime, ed e-
6 videnti ragioni permesso d'impugnarla; reputandosi cosa
indegna in esso il volere impugnare la propria confessione
giusta l'insegnamento del *Testo in Leg.* 13 *Cod. de non nu-
merata Pecunia* „ *ibi* „ Nimis enim indignum iudicamus
„ ut quod sua quisque voce dilucide protestatus est id in eum-
„ dem casum infirmare, Testimonioque proprio resistere „ e
nei precisi nostri termini che la confessione dell'avversario
7 sia una prova bastante per giustificare la morte di una qual-
che Persona lo ha più volte deciso la *Ruota Romana*, *ed
in specie nella Dec.* 343. *n.* 3. *part.* 4. *tom.* 1. *dec.* 618. *n.* 9.
part. 4. *tom.* 3. *dec.* 174. *n.* 4. *part.* 16., *dec.* 667. *n.* 1.
part. 18. *recen. cor. Falconer. de Dote dec.* 4. *n.* 7. *Rot.
Flo. in Thesaur. dec.* 1. *n.* 3. *tom.* 5.
Un altro egualmente certo riscontro di questa morte rilevasi
dalla Fede legalmente estratta dai Libri mortuarj della Chie-
sa Propositura di S. Lorenzo Martire di Campiglia soscrit-
ta di propria mano del Sig. Proposto Galgano Papi, da cui
anche rilevasi il tempo preciso della morte medesima del
seguente tenore „ A di 8. Agosto 1768. Pietro ....di
„ Monsummano di anni trenta in circa fu trovato morto nel-
„ la Capanna del Campo alla croce, e per il gran fetore non
„ essendosi trovato chi lo porti al Cimitero, dopo benedetto
„ il terreno gli furono fatte l'Esequie ec. e fu sepolto presso
„ detta Capanna „ Essendo regola costante, e da nessun con-
troversa, che la morte si prova dal libro del Paroco in cui
vengono descritti i morti, e con la partita del detto libro
8 dal Paroco medesimo legalmente estratta, come ha parimen-
te fermato più volte la *Ruota ed in specie la dec.* 321. *n.* 3.
dec. 572. *n.* 1. *par.* 1. *dec.* 98. *num.* 9. *part.* 16. *recen. et
passim.*

Nè poteva fare amarezza, che in detta Fede manchi, e non sia stato espresso il Casato de' Mariotti, quale per essere ignorato dal Paroco nel tempo che scriveva al libro la detta morte, fu accortamente dal Paroco medesimo lasciato nello scrivere al proprio Libro la detta Partita lo spazio in bianco sul Libro medesimo per l'effetto di potervi notare anche il Casato quando avesse potuto ritrovarlo con sicurezza. Poichè più sono le dimostrazioni, ed i riscontri che ci assicuravano, e persuader ci dovevano che questo Pietro era quello stesso Mariotti del quale si cerca. Giacchè non solo è stato provato in Processo col deposto di più Testimoni detto Pietro Mariotti nel tempo della fatta Cessione ritrovarsi in cattivo stato di salute, e che poco tempo dopo, nel mezzo cioè del medesimo anno 1768. andò in maremma; ne è stato dato il minimo riscontro che
9 in detto anno 1768. vi fosse altra Persona in Monsummano con il detto nome di Pietro che andasse in Maremma: Ma molto più perchè essendo stato fatto un diligente spoglio sopra ai Libri Battesimali della Chiesa di Monsummano, e fatto sopra di Essi il riscontro di tutti quelli che oltre a Pietro di Giuseppe Mariotti sono stati battezzati verso i tempi dei quali si tratta dall'anno cioè 1742. fino all'anno 1761 con il detto nome di Pietro, di tutti gli altri si è ritrovata e giustificata la morte per mezzo dei libri medesimi Parrocchiali alla riserva di quella di Pietro di Giuseppe Mariotti, dal che manifestamente rilevasi, che Pietro da Monsummano, morto e sepolto nel 1768. nel Territorio di Campiglia non può essere stato altri che detto Pietro di Giuseppe Mariotti. Essendo comunemente ricevuto, che l'omissione del cognome, non esclude l'identità della Persona, quando le altre dimostrazioni del nome, e della Patria convengono, conforme esser tale lo stile, e
10 consuetudine della Curia Romana attesta la *Ruota nella dec. 184. della parte 6. delle recenziori al num. 29. e 30.* ove rispondendo alla difficoltà che proponevasi per escludere l'Identità della Persona della Mancanza del Cognome così si esprime „ Pro responsione considerabant Domini
„ quod cum verba „ *de Columna* „ designent nomen ipsius,
„ illius omissio dum caeterae demonstrationes nominis, et pa-
„ triae conveniant non praejudicat identitati Personae, quod
„ maxime procedit ex stilo, et consuetudine Curiae cuius u-

„ su

„ su admittis ut omiſſo cognomine desumantur Personae demon-
„ ſtrationes a solo nomine, et Patria. „

Queſto evidente riscontro reſta anche di più amminicolato non solo dal non eſſere tornato il detto Mariotti nell' eſtate alla Patria, come sogliono regolarmente fare quelli che vanno a lavorare in maremma nell'Inverno; Ma molto più dal non eſſere mai più il medeſimo, nè altri in suo nome comparso a domandare al Sig. Martini il pagamento della annua preſtazione convenuta. Eſſendo troppo inveriſimile che se detto Mariotti ſi foſſe conservato in vita, nel deplorabile ſtato di salute, e di aſſegnamenti in cui trovavaſi, non aveſſe fatto ricerca di quello che gli era dovuto, e che tanto gli era neceſſario per il suo misero ſoſtentamento.

Ed a tutto queſto ſi aggiunge la pubblica voce, e fama della di Lui morte sparsa per il Paese che resulta dalle diverse premure fatte prima dalle Sorelle, e poi dal Martini per ottenere queſti Livelli, e dal non avere il Sig. Martini medeſimo che aveva tanto intereſſe di giuſtificare il contrario per mantenerſi nel poſſeſſo in vigore della riportata Ceſſione, potuto dare il minimo riscontro che poteſſe, neppure far nascere sopra di ciò un ragionevole dubbio.

Venendo da tanti riscontri confermata la verità della seguìta morte di Pietro Mariotti con tutta la ſincerità ed a buona Fede dal Sig. Dottore Martini nelle sue preci porte al Sovrano confeſſata, benchè poi per solo comodo di difesa impugnata; Nè potendoſi più quella revocare in dubbio: proposero gli abiliſſimi Difensori del detto Martini in primo luogo un' altro fondamento da eſſi creduto capace di escludere le Sorelle dal conseguimento della domandata rinnovazione rilevato dalla Clausula *ad habendum*, pretendendo di poter soſtenere che ſtante la detta Clausula *ad habendum*, contenuta non già in fine e fra le altre Clausole esecutive, ma bensì regiſtrata nel corpo, e nella parte dispoſitiva de respettivi Iſtrumenti portaſſe la permiſſione di poter liberamente disporre a favore ancora degli eſtranei nella Conceſſione non compreſi, tanto per Contratto, quanto per ultima volontà dei Beni acquiſtati a Livello, o ſia Enfiteuſi Pazionata a favore dei propri Descendenti, o d'altri espreſſamente chiamati, permiſſione e facoltà che viene di ragione accordata al solo primo acquirente, debbaſi credere eſtesa, ed accordata per volontà dei Contraenti, ed in specie

cie

cie dello stesso Padrone diretto Concedente a favore anche di ciaschedun degli ulteriori chiamati.

Ma per quanto vero sia, che una tale proposizione sia stata qualchè volta avanzata, e da qualchè Dottore sostenuta, certissimo è per altro che quantunque possa la medesima ammettersi, quando trattasi o di Livelli assolutamente Ereditarj di Beni Enfiteotici, quali abbenchè sieno stati conceduti a Livello Pazionato in favore di certe, sole, e determinate Persone, o per disposizione di ragione o per consuetudine locale legittimamente introdotta, o per espressa condizione contenuta nel contratto per l'effetto dell'alienabilità in Persone estranee, debbano considerarsi come se fossero Beni Allodiali, conforme sono fra Noi i Beni della Mensa Pisana, e quelli della Mensa Fiorentina, e simili, che sono i termini nei quali produr potevano le autorità che per sostenere la sopradetta porzione allegavansi, è fuori di dubbio che il sentimento più vero, e più comunemente dai Dottori sostenuto, e dai Tribunali abbracciato è assolutamente il contrario: cioè che non ostante la sopradetta Clausula *ad habendum* non solamente ceterata, ma anche estesa in tutta la sua ampiezza nel corpo, e nella parte dispositiva dell' Istrumento, quando trattasi di Livello certamente Pazionato a favore di certe determinate
11 Generazioni, non è permesso, non ostante la detta Clausula, agli ulteriori invitati di disporne in pregiudizio dei chiamati medesimi, in favore degli estranei, conforme riportati moltissimi concordanti fermano *Bonfin. de Fideicomm. disput.* 95. *num.* 27. *Mans. consult.* 194. *n.* 7. *&* 8., *Boscolo in Respons.* 2. *post Torr. de Majorat. tom.* 2. *n.* 180. Ed in specie quando alla detta Clausula „ ad avere, e possedere ec. „ vedesi aggiunta nell' Investitura quella espressa proibizione dell' alienazione che leggesi negl' Istrumenti di Cessione, dei quali si tratta: la qual proibizione apposta con maturo consiglio merita maggior considerazione di qualunque Clausula generale, e ristringe l' ampiezza, e generalità della Clausula „ *ad habendum* „ alla facoltà di poter disporre dei Beni Livellari fra i soli compresi nell' Inve-
12 stitura, ma non già negli estranei, come ben riflette *la Ruota cor. Cerro dec.* 222. *num.* 16.

E la ragione si è, che nei Contratti di concessione fatti a favore di certe determinate Persone, e Generazioni, che chiamansi Pazionati, una simil Clausula „ *ad avere &c.* come inser-

13 inserviente all' atto debbesi intendere apposta compatibilmente alla natura del medesimo, ed accordata al Concessionario solamente come Livellario, e per servirsene come tale e non più oltre, come bene spiega il Formulario Senese, quale per essere stato disteso da Valentissimi Uomini
14 nella Curia di Siena ha meritato di acquistar forza di Legge, conforme ne attesta *de Comitibus de Senen.* 3. *num.* 42., nella formula che propone dell' Istrumento Enfiteotico, ò Livellario celebrato per se, e per i propri descendenti fino a terza Generazione „ Mihi pagina 105. „ ibi „ Dominus N &c. dedit et concessit Domino N. praesenti et recipienti pro se suisque descendentibus usque in tertiam ipsi-
„ us Generationem inclusive &c. Domino &c. ad habendum
„ tenendum, et possidendum dicto iure Emphiteotico, et quid-
„ quid dicto N. dictisque discendentibus usque in dictam ter-
„ tiam Generationem tamquam Emphiteotis deinceps placue-
„ rit, perpetuo faciendum. „

E più specialmente quando l' espressa proibizione dell' alienazione non si legge concepita per mezzo di due dizioni negative, come sarebbe per esempio, se nell' Istrumento fosse stato detto „ Che i Conduttori non possino vendere, nè alienare, se non con licenza della Comunità „ le quali due dizioni negative potrebbero risolversi in una dizione affermativa, ed importare positiva ed assoluta facoltà di alienare anche in favore degl' estranei, ma tutto all' opposto si legge concepita per mezzo di una sola dizione negativa „ ivi „ I Conduttori non possino cedere nè alienare senza licenza della Comunità, poichè questa sola dizione negativa, è fuori di ogni dubbio che rende certa la proibizione, ed importa un precetto assolutamente impeditivo dell' alienazione, onde a questo precetto cederebbe qualunque altra Clausula, che potesse in qualunque modo far dubitare se potesse dirsi accordata la facoltà di alienare in favore degli estranei,
15 conforme laramente prova *Bosculus post. Torr. de maiorat. tom.* 2. *Respons.* 2. *n.* 182. *et* 183. *Rot. cor. Cerro dec.* 226. *n.* 20. *cor. Bichio dec.* 483. *n.* 13. *et in ejus Confirmatoria dec.* 517. *n.* 18; *ed in* questi precisi termini ne conviene anche la *dec.* 21. *n.* 11. *riportata nel Tesoro Ombrosiano tom.* 6. quantunque la detta decisione sostenga nel suo caso l' alienabilità in virtù della clausola predetta.

Dicevasi in secondo luogo, ed era questo il principal fondamento sopra del quale insistevasi con il maggior impegno

dagli

dagli abilissimi difensori del Sig. Martini, che attesa la cessione irrevocabile fatta in vita al medesimo dal Mariotti delle ragioni Livellarie, al detto Mariotti in qualunque maniera appartenenti, stata dipoi dal Consiglio e Magistratura rappresentante la Comunità Padrona diretta de' controversi livelli approvata: avessero le di lui Sorelle perduto quel diritto di rinnovazione, che come prossimiori sarebbe ad esse loro competute nel Caso che i Livelli fossero stati sempre durante la di Lui vita nel possesso di Pietro ultimo della

16 la descendenza invitata, e per la sua morte ricaduti fossero al Padron diretto: ed allegavansi in prova di un tale assunto come puntuali le autorità del *Ruino Cons.* 45. *num.* 20. *seguitate da Girolamo Gabriel. Cons.* 30. *num.* 10. *Vol.* 1., *et Cons.* 78. *num.* 2. *da Antonio Gabriel Comm. Concl. tit. de Iure Emphiteut. Concl.* 1. *num.* 26., *del Caldas De Renovation. Emphit. lib.* 1. *quaest.* 9. *n.* 1. *et* 2. *et n.* 14. *riportate*, *e seguitate dalla Ruota Rom. nella dec.* 230. *n.* 18; *et nella dec.* 357. *n.*87. *della parte* 11. *delle recen.*

Ma neppure questa difesa ha potuto giovare al Sig. Martini, nè potevano fare amarezza, ed indebolire le validissime ragioni che assistevano alle Sorelle Mariotti, le sopraddette autorità: le quali parlando in casi dal nostro totalmente diversi, nei quali poteva apparir giusta e ragionevole la proposizione dal Caldas, dai due Gabrieli, e dalla Ruota abbracciata, non erano allegabili nel caso nostro essenzialmente da quelli diverso, ed in cui non concorrono quelle ragioni stesse, che in conferma della proposizione medesima sono da predetti Dottori considerate.

Poichè per quanto conveniamo di buona voglia con il dotto Sig. Scrivente nei principj da Esso proposti, cioè che la rinnovazione di cui si tratta, come quella che non si stacca da veruna Legge scritta, ed è unicamente fondata sopra ad una certa equità dal Bartolo considerata, e dopo di Esso dai Dottori approvata, e dai Tribunali abbracciata, e viene in qualche modo a ristringere e diminuire, benchè in piccola parte la pienezza del diritto di proprietà, debbe essere strettamente intesa, nè merita di essere ampliata oltre a quei termini nei quali è stata dai Dottori e Tribunali ricevuta, e perciò essendo stato dal Bartolo proposto un tale equitativo benefizio a favore del prossimiore nel solo caso dell' Enfiteusi rimasta vacante per la mancanza della generazione contemplata, non debba una tal facoltà estendersi, ed il mede-

medesimo intendersi accordato anche nel caso affatto diverso, o della refutazione fatta dall'ultimo investito nelle mani del Padrone diretto, o liberamente, sicchè egli ne possa anche in favore di chicchessia a suo piacere disporre, o in favore di un' estraneo a cui si debba accordare la rinnovazione o sivvero dell'alienazione fatta in vita dall'ultimo della linea a favore parimente di un' estraneo con intervento della licenza, ovvero approvazione e consenso prestato dal Padrone diretto in tempo debito ed in forma valida di ragione, in vita cioè dell'alienante; che sono i
17 termini nei quali procedono per la maggior parte, o proceder possono secondo i più ricevuti principj le proposizioni fermate dagli accennati Dottori.

In fatti il Caldas che fondatamente esamina la materia nella citata *questione* 9. *del libro* 1. *al num.* 1. così si esprime „ Bartolus solum loquitur, quando Emphiteusis per mortem „ ultimi possessoris vacat, in quo casu probat Emphiteuticam „ concessionem descendentibus, seu proximioribus agnatis re„ novandam fore: et sic quando nihil in vita de Emphiteusi „ possessor disposuit. Quod si primus vel secundus, vel ulti„ mus Possessor de ea aliter disposuerit, dominusque directus refutationi, seu renuntiationi in *alterius etiam penitus ex„ stranei favorem* consensum adhibuerit; eo casu nullus ex „ Auctoribus, quos viderim, scripsit descendentibus, seu proxi„ mioribus agnatis ultimi morientis competere renovationem „ aut illis pro renovationis iure ullam querelam superesse. „ Diversum enim est hic vacationis, seu extinctionis modus, „ quare diversa omnimodo debet esse iuris dispositio „ *ed al num.* 14. spiegando in quali termini procedono *Girolamo Gabriel*, *ed il Ruino* nei Luoghi citati così prosegue „ Ad„ do hoc ius renovationis considerabile non esse antequam „ Emphiteusis per generationem extinguatur. Coeterum antequam „ ultimus Emphiiteuta, seu Possessor vita decedat *potest Domi„ nus* de illius consensu Emphiteusim in alium extraneum „ transferre *Gabriel Cons.* 30. *num.* 10. ubi loquitur in eo qui „ non habebat legitimos descendentes, et ne Emphiteusis „ extingueretur, fecit naturalem filium legitimari. Quare re„ spondent eam legitimationem agnatis nocere in jure peten„ di renovationem, quia inquit tempore legitimationis adhuc „ non competebat, quare non est in consideratione. Quo ar„ gumento inquit *Gabriel num.* 11. iure renovandi privantur

„ agnati, quando ultimus Possessor de *consensu* Domini rem „ Emphiiteuticam in extraneum alienavit *Ruin. Conf.* 45. *col.* „ *fin. Vol.* 1. „ E negli stessi termini procede anche l'altro *Gabriel* nel luogo citato.

La *Dec.* 230. *della parte* 11. *della recen.* parla di una vendita fatta con il consenso dell'Ordinario da cui immediatamen-
18 te, e prima della morte del venditore avea il Compratore estraneo ottenuta la nuova investitura, come leggesi nella Fattispecie „ ivi „ dicta domus pervenit ad Ioannem Fran- „ ciscum, qui anno 1600. de consensu Episcopi vendidit Domi- „ nis de Bandis qui novam investituram obtinuerunt: De- „ functo postmodum dicto Ioanne Francisco etc. „ e passan- „ do *al n.* 18. ad esaminare la difficoltà, che poteva rilevarsi sopra alla legittimità della nuova investitura, atteso il pregiudizio che la medesima veniva a recare agli Agnati, quali venivano a perdere la speranza di poter conseguire a suo tempo per la cessazione della Linea la rinnovazione, dice che la vendita si sostiene, perchè non si tratta di togliere un gius quesito, ma una semplice speranza, ed un gius querendo, che per l'effetto suddetto non si ha in considerazione „ ivi „ nec etiam obstat dictam alienationem, prout „ etiam novam investituram non potuisse valide fieri in prae- „ judicium nepotum ex propriis eorum personis vocatorum: „ quia quid dici posset respectu comprehensorum, tamen respe- „ ctu agnatorum, qui lapso tempore renovationem ex aequi- „ tate praetendunt alienatio substineri videtur quia nullum „ Ius quaesitum habent in re, sed tantum in spe, quod ad „ hunc effectum non censetur considerabile. „

La Decisione poi 357. *della stessa parte* 11. *al num.* 59. *e seguenti* parla di una espressa renunzia fatta in mano del Sommo Pontefice, da cui come Principe supremo che ha
19 potuto e voluto derogare anche al gius del Terzo era stato accordata la nuova Investitura agli estranei.

Ma per quanto convenissimo nelle sopraddette proposizioni, eravamo per altro egualmente a pieno persuasi che per render valida l'alienazione fatta del Possessor ultimo chiamato del Livello. Pazionato per l'effetto di togliere ai prossimiori l'equitativo diritto che gli compete della rinnovazione dopo la di Lui morte è assolutamente necessario, che il consenso del Padron diretto che può in qualche caso render valida l'alienazione, che senza questo sarebbe assolutamente nulle

20 nulla, e di niun valore, come riportati moltissimi concordanti ottimamente dichiara *Corbolus de Causis ex quibus Emphiteuta iure suo privatur*, *titulo de Causis privationis*, *ob alienationem quaest.* 1. *num.* 1. *et seqq. et num.* 78. „ ibi „
„ Emphiteutis concessa ad certam lineam finitur deficiente
„ Linea, etiam quod Emphiteuta alteri illam locaverit ad lon-
„ gum tempus vel in Emphiteusim concesserit, quia resoluto
„ iure primi resolvitur ius secundi Emphiteutae „ e che detto consenso, dissi, intervenga in tempo opportuno in vita cioè detto ultimo Possessore, tempo in cui non trattandosi di togliere un gius perfettamente acquistato, ma un gius querendo, ed una semplice speranza, non si viene a recare
21 al Prossimiore un pregiudizio, che debbe aversi in considerazione: conforme osserva la *Ruota nella dec.* 230. *della parte* 11. di sopra riportata. Poichè nel caso contrario del consenso cioè prestato dal Padron diretto, dopo che per la morte dell'ultimo Possessore si è acquistato un gius perfetto al Prossimiore per ottenere la rinnovazione; questo gius non può restare leso dal successivo consenso del Padron diretto, quale verrebbe a disporre non più di quello che era in possesso dell'Alienante, ma bensì di quello che per disposizione di ragione si è pienamente al Prossimiore acquistato, conforme in termini analoghi, e perfettamente simi-
22 li, e nei quali non può rilevarsi la minima differenza di ragione, esaminato magistralmente l'articolo prova il *Surd. cons.* 382. *num.* 71. *et plurib. seqq. usque in fin.* con cui concordano *Bursatt. cons.* 49. *num.* 25. *cons.* 89. *num.* 29. *et cons.* 165. *num.* 47. *Bardellon. cons.* 93. *num.* 83., *Marta de succession. Legali part.* 4. *quaest.* 4. *artic.* 4. *num.* 19 *et seqq. Molin. de Primogenit. lib.* 2. *cap.* 7. *num.* 20., *e pienissimamente Gobius de permissa Feudi*, *et Emphiteus. alienation. quaest.* 3. *num.* 49. ove sono riportati in grandissimo numero altri concordanti. E così è stato parimente fermato e deciso dalla Ruota nostra Fiorentina nella celebre *Pisana Emphiteusis* 4. *Septem.* 1696. *cor. Venturini* §. *Etenim ducitur pag.* 21. „ ibi „ Etenim ducitur haec opi-
„ nio ab ea irrefragabili ratione quae est quod post mortem a-
„ lienantis qui minus Valide fecit irrequisito domino, cum
„ statim dominium sit delatum Agnatis qui ex lege investitu-
„ re successionem haberent, ille consensus non est accommoda-

„ bilis super re, quae non est amplius defuncti sed alterius ve-
„ luti per hanc rationem, quod assensus Domini post ius, quae-
„ situm, vel delatum Agnatis per mortem alienantis accedere
„ nequeat in eorum preiudicium quidquid secus sit in praeiu-
„ dicium concedenti unanimi voto magis communiter conclu-
„ dunt Doctores etc. „ rispondendo in seguito agli obietti che portavansi in contrario. E lo stesso fu parimente deciso in *Flo. Restitut. in Integrum* 26. *Ianuarij* 1723. §. *Et merito quidem pag.* 9. *et plurib. seqq. cor. Buonamici*.

E quantunque vero sia, che in ambedue le Cause sopraddette vi seguisse scissura, e rispetto alla prima leggasi il voto di Scissura dell'Auditor Alessandro Belluzzi riportato nel *Tomo* 6. *del Tesoro dec.* 21. lo che potrebbe fare in qualche modo apparir dubbia la detta proposizione; ciò per altro non poteva fare amarezza: perchè qualunque ombra di dubbio restava nel nostro Caso intieramente dileguata dalla semplice considerazione della essenzialissima differenza che passa; e dalla distinzione che debbe farsi fra i Livelli resi alienabili, e come appodiati, e ridotti ad „ *instar Allodialium* „ per Legge Scritta, o per consuetudine legittimamente introdotta, ed i Livelli propriamente pazionati, che ritengono la loro regolare natura di essere inalienabili rispetto agli ulteriori chiamati, e che non sono ad una simil Legge, e consuetudine soggetti: poichè rispetto a quei soli della prima specie può aver luogo il dubbio, se l'assenso sopravvenuto dopo la morte dell'alienante pregiudicar possa ai successori, e debba reputarsi valevole per togliere ai medesimi il diritto ad essi loro per detta morte pienamente acquistato; come in effetto sopra alla validità, o invalidità dell'alienazione di Livelli di simil natura fatta senza l'assenso so-
23 pravvenuto poi dopo la morte dell'alienante, fu accerrimamente disputato, e risoluto poi per la nullità della medesima nelle sopracitate due decisioni, quantunque in ciascheduna di esse uno dei Giudici diversamente opinasse.

Manifestissima è poi la ragione della predetta differenza, che può lasciar luogo a qualche dubbio, o rispetto all'alienazione dei Livelli della prima specie, dubbio che non può mai aver luogo, quando trattasi di alienazione di Livelli della seconda specie affatto da quelli della prima diversa.

Poichè siccome trattandosi dei Livelli della prima specie son questi

questi di lor natura alienabili, e l'alienabilità e validità dell' alienazione dei medesimi non si sostanzia nel consenso del
24 Padrone diretto, nè dal consenso medesimo, che è unicamente diretto a mettere al coperto ed a salvare da qualunque pregiudizio l'interesse del detto Padrone, procede, e prende l'esser suo; Ma ripete la sua origine dalla stessa consuetudine: non è perciò da recar maraviglia, che sia stato da qualcheduno opinato, che l'assenso del Padrone diretto quantunque sopraggiunto dopo la morte dell'alienante in pregiudizio o dei Chiamati, o di quegli per la cessazione della Linea averebbero un diritto alla rinnovazione, possa essere stato reputato efficace ed operativo. Questione, che per non interessare la presente Causa non ci ha impegnati ad un più maturo esame, et ad una formal decisione, mà nel caso diverso di trattarsi di Livelli della seconda specie, richiedendosi l'assenso per via di condizione, dall'adempimento della quale unicamente la mutazione della natura, e l'alienabilità dei medesimi dipende, e rispetto ai quali debbesi perciò reputar' il detto assenso come integrativo, e di forma, è fuori di dubbio che un tal assenso per l'affetto di essere operativo debbe intervenir prima che per la morte dell'alienante siasi per operazione della Legge fatto luogo, e per l'agnizione fattane siasi acquistato perfettamente il diritto a favore ò degli ulteriori chiamati per la successione,
25 ò dei Prossimiori per la rinnovazione, come latamente con la sopraddetta distinzione da Caso a Caso fermò la *Ruota nostra nella dec. 56. art. 2. pet. tot. riportata nel Tomo 6. del Tesoro.*

Essendo pertanto fuori di Controversia, che i Livelli di diretto dominio della Comunità di Monsummano, e della Chiesa ad essa aggregata, sono della seconda specie; e che non veglia in detto luogo la consuetudine che renda i medesimi alienabili a piacere del Possessore; Ed essendo certo altresì per le cose dette di sopra che la Cessione irrevocabile de propri diritti fu fatta da Pietro Mariotti a favore del Sig. Niccolao Martini senza scienza, approvazione, ed assenso di quella Comunità, e suoi rappresentanti: e che questo assenso sopravvenne poi molto tempo dopo la morte del Mariotti, e dopo che le Sorelle del medesimo avevano agnito il gius di rinnovazione che competevagli, e manifestato l'enimo determinato di volersene valere con la sup-

plica

plica porta al Sovrano: reſtava fuori di ogni dubbio, e fino all'utima evidenza dimoſtrato, che una tale troppo tarda approvazione non aveva potuto neppure in minima parte pregiudicare al diritto pienamente dalle Sorelle acquiſtato. Come ragionando in un caso intieramente ſimile al noſtro tanto per trattarſi anche in quello di beni Livellari non reſi alienabili dalla consuetudine, ma ſoggetti come quelli dei quali trattiamo alla ſola diſpoſizione del Giuscomune, ſtati alienati dall'utimo compreso nella Conceſſione ſenza licenza, ed aſſenso del Padrone diretto, e dei quali doman-
26 davaſi dai Proſſimiori la rinnovazione, ottimamente conclude il *Cirocco Diſcept.* 62. *n.* 46. che l'aſſenso del Veſcovo rappresentante la Chieſa Padrona diretta per eſſere sopravvenuto dopo la morte dell'alienante, e dopo il Gius acquiſtato dai Proſſimiori, niente pregiudica ai Proſſimiori medeſimi, ai quali non oſtante un tale aſſenso, accordar debbeſi la rinnovazione „ ivi „ Praeterea, et quando Episco-
„ pus mortuo tunc D. Fabritio alienationi expreſſe consenſis-
„ set inveſtiendo emptorem dicta Emphitheuſi non haeredi-
„ taria, ſed ex pacto, et providentia ex illa praeambula ven-
„ ditione adhuc non nocere D. Vitelleſco, quia talis conſen-
„ ſus eſſet tardus, et re non integra utpote poſt ius quaeſi-
„ tum D. Vitelleſco vigore ſtipulationis, et conceſſionis factae
„ primo inveſtito argum. *L. bonorum ff. rem ratam* haberi, et
„ de ratihabitione etc. „ ita respondent *Cravett.* et in termi-
„ nis Emphiteuſis tradunt *Oſaſc. dec.* 119. *n.* 26., *Roland. a*
„ *Valle Cons.* 63. *n.* 52. *lib.* 4. *Corbul. de Iure Emphiteut. tit. de Cauſis privat. ob alienat. irrequiſito Domino factam limit.* 13. *n.* 8. *et* 9. *Cephal. Conſ.* 118. *per tot.*, *Menoch. Conſ.* 89. *n.* 75. *conſ.* 161. *n.* 53., *Capic. dec.* 115. *n.* 4. *nec in contrarium faciunt Gratian. Diſcept.* 88. *n.* 43., *Gabriel conſ.* 78. *per tot. lib.* 2. „ quia loquuntur in alienatione a primo
„ acquirente valente libere diſponere circa renovationem em-
„ phiiteuſis emanata; continente claram illius voluntatem re-
„ pugnantem renovationi in Agnatos faciendae, quae propte-
„ rea denegat ut ponderant praecitati Doctores: quod valdè
„ differt a caſu alienationis factae ab ultimo emphiteuta hanc
„ liberam diſponendi facultatem quoad hanc renovationem non
„ habente. Et ob dictam rationem non etiam obeſt Ruinus
„ loquens in Feudo, de quo alienans libere diſponere poterat
„ *conſ.* 45. *lib.* 1. quem refert et ſequitur in terminis emphi-
„ iteuſis

„ iteufis „ *Gabriel com. concl. de Iure emphiiteut. concl.* 1. *n.* 26. E così dopo acerrimo contrasto ambe le Parti vigorosamente informanti è stato anche da Noi giudicato. ec.

Cosimo Ulivelli Auditor di Ruota.

Guido Arrighi Aud. di Ruota e Relatore.

Tommaso Simonelli Aud. di Ruota.

DECISIO LVI.

PECCIOLEN. VIAE VICINALIS.

Die 22. Iunii 1790.

ARGUMENTUM.

Destruenti Viam Vicinalem, quae per Vicinorum fundos progreditur, onus incumbit eam instaurandi tam ex Iuris Communis Dispositione, quam ex Literali statuti localis praescripto. Obiter agitur de denegando in faciem loci Accessu, qui cum jam in prima Causae instantia fuerit confectus, Iudicem in ulteriori istantia ad adhibendam eidem fidem adigit. Fundamenta exponuntur, ex quibus de qualitate viae vicinalis luculentissime constat.

SUMMARIUM

1. *Accessus in faciem loci ab Iudice primae Instantiae factus procul dubio servari debet.*
„ *Praecipue cum alter accessus gravem collitigantibus afferret impensam. n.* 2.
„ *Descriptioni in accessu Iudicis facta plena fides praestanda est. n.* 3.
4. *Via Vicinalis, communis est omnibus iis per quorum fundos transit.* „ *Nec*

„ Nec ejus statum nemini licet commutare in aliorum consociorum detrimentum. n. 5.

„ Ideoque omnino restauranda est ab Eo, qui hanc evertit. n. 6.

„ Praecipue si Iuris Communis Dispositio sanctio municipalis accedat. n. 7.

8. *Quum Casus in lege comprehenditur, haec ad unguem ac literaliter servanda est.*
9. *Mappae omnino consonae iis rebus, quae ex actibus constant, deferendum.*
10. *Accessus Iudicis patentissimam infert probationem, de quo desceptatur.*
11. *Ex publico Catastro qualitas Viae Vicinalis bene desumitur.*

    „ Pariter colligitur ex Testium depositione. n. 13.
12. *Libri Oestimi de veritate rerum in iis descriptarum etiam contra Tertios perfectam constituunt probationem.*
14. *Probatio, quae ex plurimis contestibus Testibus constituitur, vehementissima est.*

    „ Major enim numerus quamcumque exceptionem quam hi habere possent, adimit. n. 15.
16. *Via quae per vicinorum fundos iter facit, & aliquo tendit, Vicinalis imo publica est dicenda.*
17. *Viae Vicinales non constituunt tertiam speciem, sed quiddam medium sunt inter publicas & privatas.*
18. *Confinatio inter Alios acta Possessori Praedii nocere haud potest.*
19. *In Instrumento omnes ii Confines repetiti intelliguntur, qui insunt in Libris Aestimi ad quos habita est relatio.*

LA Via Vicinale denominata *Fonte Paoli*, che conduce alla Chiesa della Madonna del Fosso posta nel Comune di Peccioli, essendo stata guastata, ed alterata nei punti scritti nell' Accesso fatto dal Sig. Potestà di Peccioli sotto dì 15. Aprile 1788. per parte dei Sigg. Giuseppe, e Francesco Lupi, ha eccitato una grave, ed impegnosa Causa tra i Sigg. Giuliano Damiani, Francesco del Rosso, e Francesco Collavoli da una, e detti Sigg. Giuseppe, e Francesco Lupi dall' altra parte; Pretesero i primi, che i Signori Lupi dovessero ristaurare, e ridurre nel pristino stato la detta Via Vicinale, e per il contrario sostennero i secondi, che i Lavori da Loro fatti fare, non abbino appor-

por-

portato alcun pregiudizio alla controversa ſtrada, dichiarandoſi di sottoporre perciò il proprio fatto all' Esame e Perizia di due Periti da eleggerſi uno per parte.

Non curato il suſſidiario rimedio della Perizia, perchè fatta senza risponderſi ai queſiti contenuti nelle Iſtruzioni comunicateli dalle Parti, il Giudice di prima Iſtanza, attendendo il puro fatto del devaſtamento di detta ſtrada causato dai Sigg. Lupi con sua Sentenza del dì 9. Gennajo 1789., previa la dichiarazione di non doverſi attendere la Perizia ſtata fatta dai Sigg. Gio. Domenico Ricetti, e Luigi Pieri nei 22. Settembre 1788., condannò i Sigg. Giuseppe, e Lorenzo Fratelli Lupi a rimettere nel suo primiero ſtato la Srada Vicinale detta di *Fonte Paoli* dentro il termine di giorni dieci: ed in caso di loro contumacia diede facoltà ai divisati Sigg. Damiani, Del Roſſo, e Collavoli ne' nomi di farla reſtaurare a tutte spese di detti Sigg. Fratelli Lupi, quali di più furono condannati nelle spese di quel Giudizio.

Oltre il riferito fatto arbitrario, detti Sigg. Fratelli Lupi ſi resero contumaci alla pronta esecuzione degli Ordini del Sig. Poteſtà prescritti nella Sentenza suddetta, e quell' appello, che interposero dalla precedente Sentenza, non più proseguito in tempo debito venne dichiarato deserto con altro di detto Sig. Poteſtà de' 28. Febbrajo 1789. in virtù della Legge di S. M. A. noſtro Signore degli 11. Marzo 1789. la quale prescrive, che non eſſendo l' Appello proseguito nel termine di giorni quaranta, non deva aver più luogo un tal rimedio, e la Sentenza deva avere la sua esecuzione, come se foſſe paſſata in cosa Giudicata.

In conseguenza di queſto Decreto avendo fatto la prima Sentenza paſſaggio in cosa giudicata, rimasero autorizzati il Sig. Damiani, e Consorti di Lite a reſtaurare Eſſi per i Sigg. Lupi l' alterata e rovinata Srada, ed avendo ciò eseguito, pretesero i Contumaci et inſieme appellanti, che foſſe seguito dell' ecceſſo nella reſtaurazione di detta Strada, onde portate queſte due Ispezioni all' Esame del Magiſtrato Supremo, fu tutta la Causa a me commeſſa in virtù di Turno Competente, e perciò dovevo io conoscere non solo della suſſiſtenza di detto Appello, quant' anche dovevo esaminare l' articolo del preteso ecceſſo seguito nell' esecuzione di detta Sentenza.

Era deſiderabile, che l' una e l' altra Ispezione ſi foſſe poſſuta decidere contemporaneamente, e volentieri l' averei fat-

to, se i Difensori dei Sigg. Lupi armati di buone ragioni,
avessero potuto sostenere il punto principale, che riguardava
la giustificazione del loro fatto arbitrario; Ma poichè
in questo Articolo li trovai destituti di quell'appoggio di
ragione, che doveva rendere plausibile la sostentazione della
loro difesa; Così sentite le Parti, ed esaminata la disposizione
di ragione, credetti, che la precedente Sentenza meritasse
la sua piena conferma, rigettata prima la domanda
di un nuovo accesso del Giudice al luogo della Controversia,
il qual'accesso credetti, che non si dovesse accordare,
1 quando in atti avevamo la descrizione del *Visum*, *et Refertum*
fatta in occasione dell'accesso del Giudice di prima
Istanza, che metteva in chiaro il seguito fato arbitrario, come
dopo il *Posch. de manutent. observat.* 101. *num.* 5. *Mascard.
de Probat. tom.* 1. *quaest.* 8. *num.* 4. *e seqq.*, *e quaest.*
17. *num.* 58. *Ninot. dec.* 58. *num.* 23. *Costant. ad Statut. Urbis
adnotat.* 42. *num.* 24. *Emerix decis.* 1103. *num.* 11. *e
la Ruot. nostra lib. motivorum* 89. *carte* 311., *e nel Tesor.
Ombros. tom.* 8. *decis.* 17. *num.* 34. fu fermato nella *Florentina
Legati super Villa suburbana diei* 15. *Iulii* 1783.
pag. 10. *vers. Il principale fondamento* avanti li moderni Sigg.
Auditori Raffaelli, *Simonelli*, *e Maggi*, e quando per fare
2 questo nuovo accesso dovevano le parti soccombere ad una
grave spesa: circostanza, per la quale devono i Giudici essere
riguardati di non aggravare le Parti fuori del dovere,
conforme avverte il *De Luca de Iudic. Discurs.* 24. *per tot.
tom.* 15.

Ed infatti, che bisogno vi era di accedere al luogo della Controversia.
Se questo luogo, ed il fatto arbitrario erano stati
descritti colla massima precisione nell'accesso fatto dal Giudice
di prima Istanza, da cui resultava, che i Sigg. Lupi
si erano fatti lecito di alterare e variare la faccia della
3 Strada vicinale nei luoghi descritti in detto accesso, e se a
questa descrizione deve il Giudice pienamente deferire? come
avverte la *Florent. seu Pistorien. Canonum Martis.* 19.
Ianuarij 1779. *pag.* 7. *vers.*, *e molto maggiormente avanti
il Sig. Auditore*, *Cosimo Ulivelli*.

Venendo ora a rendere ragione della Decisione della Causa
sul merito, trovai ben fondata la Sentenza del Giudice di
prima Istanza da me pienamente confermata, perchè posava
essa non meno sopra la Disposizione di ragion comune, che
sopra lo Statuto Locale, e la Legge de'22. Aprile 1788.,
proi-

proibendo tanto il Gius Civile, che il Diritto Municipale a chicchessia l'alterare, e variare le Strade vicinali.

E'. proposizione oramai non più Controversa nel diritto Comune, che le Strade vicinali sono comuni a quei vicini, che sono possessori dei luoghi per i quali traversano dette Strade, come quelle, che sono costruite per consenso dei medesimi Vicini nei loro proprj Beni; ed in fatti così si
4 definiscono le Strade vicinali da *Ulpiano in L. Viae Vicinales ff. de Locis., et itineribus publici.* „ *ivi* „ *Viae Vicinales, quae ex agris privatorum collatis factae sunt, quarum memoria non extat, publicarum Viarum numero sunt;* Onde è, che non è lecito a verun privato il variare ed alterare la
5 Strada, di cui ne ritiene il Condominio cogli altri vicini, conforme in ordine al Testo *in Leg. in loco* 2. §. *Vicinales ff. Ne quid in loco Publico, vel itinere fiat, insegnano Conciol. ad Statut. Eugub. adnotat. ad Rubric.* 17. *num.* 5. *pag.* 286. *Sabell. in summa, tom.* 4. §. 12. *pag.* 36. *Rot. Senen. cor. de comitib. dec.* 10. *num.* 4., *et Rot. nostra cor. Neri Bad. decis.* 3. *num.* 25., *e nella Miniaten Turbatae Possessionis die* 22. *Aprilis* 1755. *pag.* 20. *vers. senza, e seqq. avanti il Sig. Giudice Gio. Marco Cosci.*

A queste precise autorità fra loro concordanti si aggiunge un
6 caso consimile al nostro deciso con due Sentenze conformi riferito presso il *Costantin. fra i suoi Voti decisivi Vot.* 373. *n.* 1. *e seq. tom.* 4., il qual Costantino non a sola difesa della Causa, ma per la pura e semplice verità riporta i più saldi, ed irrefragabili fondamenti per la restaurazione, e reintegrazione della Strada Vicinale, che in detto Caso fu guasta ed alterata.

Oltre il Disposto della ragione comune, a seconda della quale doveva decidersi, e risolversi la presente Controversia, concorreva anche la disposizione tanto del Dritto Munici-
7 pale, che della Legge Granducale, le quali seguitando l'interdetto proibitorio del Diritto Comune prescrivono, che le Vie Vicinali, qualunque esse siano, o pubbliche, o private non possono alterarsi, e variarsi da veruno.

Lo Statuto di Peccioli nella Rubrica 11. intitolata del *Mantenimento delle Vie pubbliche*, prescrive, quant'appresso „ Per „ ogni buon Governo, ed acciò le Vie pubbliche si mantenghino, e conservino, siccome le Vie Vicinali non si guastino, nè si faccino guastare, come talvolta succede, statuirono, e deliberorono, che ogni Padrone delle Terre convici-

„ ne deva mantenere li suoi Effetti, Attenenze, Usi, e Ser-
„ vitù, altrimenti occorrendo, che per dato e fatto di qual-
„ cheduno resti guastata qualche Strada pubblica o vicinale,
„ sia tenuto il Causante a rimediare al danno a proprie spese,
„ e di più cada in pena di lire dieci ec. „

Volendo dunque, e comandando li Statuenti in questa Letterale espressa ed incavillabile Sanzione e Legge, tanto nel proemio, quanto nel contenuto della medesima a tutti sottoposti al detto Statuto, la conservazione e mantenimento non tanto delle Strade pubbliche, che delle Strade vicinali, e prescrivendo, che qualora venghino guastate, il Causante o sia l'Autore del guastamento, sia tenuto a rimediare al danno a proprie spese, e di più cada in pena di Lire dieci da applicarsi ai Signori Capitani di Parte di Firenze; Cadeva il caso nostro sotto la disposizione di detta Legge, onde non poteva farsi a meno di confermare quella Sentenza, che in conseguenza di detta Legge ha condannato i Signori Lupi a correggere il danno fatto alla Via Vicinale, e rimettere quella nel suo primiero grado; poichè quando il caso è compreso sotto la disposizione della Legge, e specialmente del Diritto Municipale, che è la Legge particolare del luogo, è tolto qualunque soggetto a veruna disputa, e la Legge stessa senza verun'altra interpetrazione deve eseguirsi a lettera, conforme in ordine al *Testo in Leg. Ancillae* 12. *et ivi la Glossa in verb. quaestio Cod. de Furtis*, *& Servo corrupto*, ultimamente fermai nell' *Aretina*, *seu Florent. Hypothecae die* 25. *Maii* 1790. §. *Oltre la troppo ovvia regola*.

8 Ma l'affare giungeva a piena dimostrazione, tosto che in soccorso del Diritto Comune e del Diritto Municipale, concorreva la Legge Granducale pubblicata con Notificazione del soppresso Auditore delle Regalle del dì 22. Aprile 1788. Questa Legge al §. 9. dispone precisamente in rapporto alle Vie Vicinali quant'appresso „ Ai medesimi Consigli Ge-
„ nerali parimente apparterrà il renunziare e recedere con
„ quelle condizioni, che crederanno convenienti, alle servitù
„ stabilite a favore del Pubblico sulle Strade Vicinali, e do-
„ vranno tali deliberazioni eseguirsi senza l'intervento di al-
„ cun'altra solennità „ inferendosi da questa disposizione in primo luogo, che non sia derogato in veruna benchè minima parte alla Legge Municipale, che ha comandato il mantenimento e conservazione di tali Strade Vicinali, e che

che perciò è restata e resta nel suo pieno vigore, quando dal Consiglio Generale della Comunità di Peccioli non è stato derogato, e renunziato alla Via di *Fonte Paoli*, che conduce alla Chiesa della Madonna del Fosso.

Ed in secondo luogo se ne deduceva, che qualunque novità si fosse voluta fare in detta Via, non poteva farla un solo Privato, ma bensì richiedevasi il Consenso, e Beneplacito del Consiglio Generale di tutto il Comune, e questo nulla avendo ordinato sopra la Via in controversia, ed il Guastamento essendo tutto arbitrario dei Sigg. Lupi, conveniva quello riformarsi per impedire, che i Particolari non si arrogassero l'autorità e facoltà, che il sommo Imperante ha creduto d'accordare al discreto arbitrio dell'intero Consiglio del Comune.

In vista ora di questi tre fondamenti che sono serviti di stabile base alla mia Decisione, e che il valente Difensore dei Sigg. Damiani e Consorti di Lite, mi ha quasi dimostrato a dito, ho creduto insussistenti le difficoltà dall'altro pure valente Difensore dei Sigg. Lupi promosse, per intorbidare e procrastinare la spedizione della Causa, la quale mai deve ritardare il Giudice, quando ritrova ben fondata la ragione di decidere.

Primieramente mi faceva osservare, che non costasse della qualità di Via Vicinale attribuita alla Strada di *Fonte Paoli*, e che in conseguenza non fossero applicabili alla medesima le chiare, ed incavillabili Sanzioni tanto del Dritto Comune, che della Legge Municipale.

In secondo luogo mediante un Concordato d'Istrumento pubblico di Compra di certi Effetti, fatta dai Sigg. Lupi dai Regj Spedali riuniti del dì 18. Gennajo 1785. rogato Ms. Francesco Arrigo Casali, si diceva, che dovendo i Compratori arrivare con il loro Confine ai Beni del Sig. Giuliano Damiani ed a quelli dei Sigg. Antonio e Francesco Rossi, fosse lecito inferirne, o che detta Strada non esistesse più, o che fosse compresa nella loro compra.

Ed in fine, verisimilmente collo spirito di procrastinare la spedizione della Causa, si domandò in *limine ferendae Sententiae*, che il Giudice dovesse portarsi a visitare la Strada suddetta per vedere coll'ispezione oculare, se si verificavano in essa gli estremi costituenti la Via Vicinale.

Ma a questo nuovo esperimento io ho creduto di non dovere soggettare le Parti. Già riportai in principio di questa Decisione

ſione le ragioni, per cui il Giudice non doveva rinnovare un' Acceſſo, che già era ſtato fatto, e mi perſuaſi, che gli Atti conteneſſero gli eſtremi coſtituenti la qualità di Via Vicinale competente alla Strada di *Fonte Paoli*.

Di più colle reſultanze di detti Atti ſi evacuava intieramente la prima difficoltà.

Era vero, che io non dovevo deferire alla Mappa preſentatami ſotto gli occhi dalla Parte, perchè queſta non era concordata dall'altra Parte, nè eſibita in Atti, ma quando la delneazione della Strada in eſſa espreſſa reſultava dagli Atti, anche a queſta Mappa dovevo referire, qual referente,
9 che contiene il ſuo relato, conforme fu avvertito referibilmente a ſimili Mappe nella *Florent. Primogeniturae De Squarcialupis ſuper Immiſſione Die Veneris* 13. *Auguſti* 1728. *pag.* 9. *verſ. Nec ſubſiſtit. et pag.* 22. *verſ. hic tamen cor. DD. Aud. Hyeronimo Vieri*, *Martio Venturini*, *et Antonio Graffioni Relat.*

L'Acceſſo fatto dal Giudice di prima Iſtanza portava l'eſiſtenza di una Strada denominata la *Via Vicinale di Fonte Paoli* nel controverſo luogo, e la repetizione di queſta ſteſſa Strada fatta in un' atto così proporzionato, toglieva ogni dubbio ſopra la di lei eſiſtenza, coſtituendo l'Acceſſo del Giudice una evidentiſſima prova di quello, che è in queſtione,
10 ſomminiſtrando il mezzo più ſicuro di trovare la verità di ſimili diſpute, come avvertono i moltiſſimi Autori allegati nella *Florent. Inciſionis Nemoris die* 30. *Septembris* 1760. *n.* 4. *avanti il già Sig. Audit. Gio. Paolo Ombroſi.*

Inoltre l'eſiſtenza di queſta Strada per la linea determinata nella Mappa Stragiudiciale, e la ſua qualità di Via Vicinale, reſultava dal pubblico Cataſtro vegliante, che fu compilato Centoseſſantotto anni fa, e così nel 1622. eſibito in atti, e portante la deſcrizione, e Confinazione dei Beni dei
11 Sigg. Damiani, e Conſorti di lite mentre ſi legge in detto Cataſtro „ Un pezzo di terra lavorativa ulivata, e parte pro-
„ data, e vignata luogo detto *Fonte Paoli*, *a primo Via Vici-*
„ *nale* „ poichè eſſendo queſto Cataſtro antico, fatto per ordine Sovrano, e conſervato da Pubblico Miniſtro, non ſolo fa una prova preſuntiva di ciò, che ſi trova in eſſo de-
12 ſcritto, ma ancora coſtituiſce una prova concludente pure contro dei Terzi, come fermò la *Ruota Romana Deciſ.* 227. *num.* 13. *Part.* 8., *e Deciſ.* 151. *num.* 3. *Part.* 19. *Tom.* 1. *Recent.*

Ma

Ma ciò che toglieva qualunque amarezza sopra l'esistenza, e qualità di questa strada, era la deposizione concorde di cinque Testimoni contesti, e Giudicialmente esaminati sopra Ventuno Capitoli prodotti dalla Parte, e sulla faccia del
13 luogo dal Medesimo Sig. Potestà di Peccioli, che fu il Giudice della Causa in prima Istanza, i quali tutti concordemente asseriscono, che esiste la Via Vicinale fra i Beni dei Sigg. Lupi, e dei Sigg. Damiani, Rossi, e Collavoli, costituendo il loro Deposto una prova superlativa, ed evidente dell'esistenza di detta Strada, e della sua qualità di Via Vicinale, poichè se due soli Testimoni contesti di luogo, e tempo servono per fare una prova diretta *ex vulgatis Iuribus*, tantopiù deve essere efficace quella, che resulta dal
14 maggior numero dei Testimonj, conforme avverte *la Ruot. Rom. Decis.* 86. *num.* 10. *Part.* 17. *recent.* supplendo il maggior numero dei Testimoni a quei difetti, che potrebbero
15 essi avere, e rendendoli superiori ad ogni eccezione, conforme prosegue la *Ruota stessa Decis.* 214. *num.* 16. *part.* 10. *e Decis.* 173. *num.* 19. *part.* 12. *Recent.*

Ed in fatti la Via di Fonte Paoli passando tramezzo ai Poderi dei Vicini, e conducendosi alla Chiesa della Madonna del Fosso, aveva tutti i Caratteristici, che a forma della Disposizione Civile si richiedono per reputarla vera, e pro-
16 pria Via Vicinale, anzi doveva dirsi strada pubblica, come dopo *Ulpiano in lib.* 33. *ad Sabinum*, *insegnano Coepolla De Servit. Rust. cap.* 3. *num.* 17. *Menoch.* 448. *num.* 13.. *e Bruneman. in Comment. ad Pandect. lib.* 43. *tit.* 7. *L.* 3. *n.* 1. *e seqq.*, il quale inoltre insegna, che le Vie Vicinali non costituiscono una terza specie di Strade, e soltanto siano un *quid medium* tra la Via pubblica e la privata, come
17 comprova coll'autorità del *Molin. De Iust. et Iur. tom.* 2. *D.* 767. *num* 4. *Surd. decis.* 42. *num.* 1. *Ulivus decis.* 488. *e Thom. a Sand. in decis. Frisiae lib.* 5. *tit.* 5. *Definit. unic.*

Questi stessi riscontri di fatto, e queste regole di ragione sono quelle, che rispondono al secondo obietto dedotto dall' Istrumento di Compra e respettiva Vendita fatto e stipulato tra i Sigg. Lupi, ed il Sig. Commissario dei Regii Spedali riuniti di Pisa, poichè la confinazione dei Beni fatta in detto Istrumento non contenente la Via Vicinale di *Fonte Paoli* non può nuocere ai Sigg. Damiani, e Consorti di Lite per più ragioni, e primieramente perchè i medesimi non essendo intervenuti, nè avendo acconsentito a detta con-

ta confinazione, non ha essa potuto nè può affliggere, nè fare stato, nè nocumento olcuno contro di loro per il no-
18 tissimo Assioma legale, che *res inter alios acta aliis nocere non debet*, *e per i Testi*, *e Dottori allegati dal Barbosa D. Axiomat.* 199. *n.* 11.

In secondo luogo la descrizione suddetta era defettiva, e mancante dei più veri Confini, che le Parti Contraenti non si presero veruna cura di riscontrare, ed il Notaro deferì alla descrizione, che gli fu fatta dalle Parti, circostanza, per la quale i Notari più pratici a scanso degli errori, che sogliono commettersi sopra la Confinazione, che fanno degli Istrumenti da loro rogati, senza vedere il luogo, e sentire gl' interessati, appongono sempre la Clausula preservativa, *salvi altri più veri*, *e noti Vocaboli*, *e confini*, conforme prescrive *il Formulario Fiorentino*.

Si faceva osservare in terzo luogo, che l' opposto Istrumento rimettendosi in quanto alla descrizione dei suddetti Confini ai pubblici Catastri, e Libri veglianti dell' Estimo del Comune di Peccioli, e questi contenendo la Via Vicinale, detta di *Fonte Paoli*, era necessario di leggere anche in
19 detto Istrumento il medesimo Confine contenendo il referente il relato nella sua totale estensione per la nota regola dedotta dal Testo in *L. Asse toto ff. de haered. Instituendis*, come per la retta interpetrazione dell' Istrumento, che in lettera si referisce agli Statuti, fermano *Dec. cons.* 63. *n.* 6. *Rot. decis.* 429. *n.* 1. *part.* 2. *decis.* 752. *num.* 4. *part.* 3., *e decis.* 35. *n.* 9. *part.* 13 *Recent.*, *e la Ruota nostra nella Florent. seu Bargen. Praetensae nullitatis Contractus diei* 30. *Septemb.* 1783. *n.* 69. *avanti gl' Illustriss. Sigg. Aud. Bartolommeo Raffaelli*, *Tommaso Simonelli Relat.*, *e Ubaldo Maggi.*

Ed in fine si rileva il totale scioglimento del dubbio, che al predetto Estimo, e Catastro i Sigg. Lupi fecero descrivere il controverso pezzo Terra in due partite sotto il Vocabolo di *Fonte Paoli*, ed alla prima partita si trova per Confine la Via Vicinale, onde avendo il Nomignolo del luogo, non era luogo a controvertersi, che mancasse il Confine della Via Vicinale detta di Fonte Paoli.

E così sciolte tutte le difficoltà, che venivano promosse, fu confermata la precedente sentenza.

Gio. Bened. Brichieri Colombi Aud. di Ruota.

DECI-

DECISIO LVII.

ARETINA INTERDICTI RESTITUTORII.

DIE 31. IULII 1790.

ARGUMENTUM.

Quum deterior facta fuerit Via pubblica, non minus Ei, qui detrimentum transitui atque usui passus est, quam cuicumque ex populo fas est actionem ex Interdicto Restitutorio nascentem intentare, per quod via in pristinum statum restituenda statuitur.

SUMMARIUM

1. *Viarum Urbanarum Cura apud Romanos Aedilibus Curulibus demandata erat.*
2. *Publicam Viam deteriorem facere nemini fas est.*
   „ *Ideoque quidquid immissum est, vel remotum, ex quo deterior facta est Via, restitaendum n. 3.*
   „ *Deterior fit Via, quum ob nonnullum Opus manufactum, transitus atque viae usus corrumpitur. n. 4.*
   „ *Quod absque praecedenti facultate, atque venia nullo pacto permittitur. n. 5.*
   „ *Ideoque in pristinum restituenda est via, etiamsi opus hoc confectum fuerit causa rus ingrediendi n. 6.*
   „ *Nec hac de causa restitutionem petenti probandum est detrimentum. n. 7. 9.*
   „ *Actio enim haec cuicumque ex Populo competit. n. 8.*
   „ *Interdictum viae restitutorium perpetuum est, non temporarium n. 11.*
   „ *Et in hoc differt ab Actionibus popularibus quae praeter annum non durant. n. 12.*
10. *Non usus viae nemini adimit naturalem per eam transeundi facultatem.*
13. *Iudici licet arbitrio Rei permittere, eam viam deligere, quae aequalem Actori affert utilitatem.*

I. IL Sig. Marchese Angiolo Albergotti Possessore di una Villa, e di altri Beni posti nel Comune di Gragnone, Vicariato di Arezzo, credendo di risentire Incomodo, e pregiudizio dai Lavori stati già fatti, e da altri che si andavano facendo per parte delle Sigg. Contesse Anna ed Eleonora, Figlie Pupille lasciate dal già Sig. Conte Angiolo Pandolfini Possessore anch'Esso di una Villa contigua alla prima, e di altri Beni annessi, dopo di aver trasmesse per mezzo del Tribunale di Arezzo diverse intimazioni al loro agente Sig. Antonio Dei, domandò, che si devenisse all'accesso sulla faccia del luogo, quale fu di fatto eseguito sotto dì 18. Agosto 1789. dal Sig. Vicario Regio di Arezzo coll'intervento dei Sig. Giuseppe Tantari, e Francesco Sarri Periti eletti dalle respettive parti.

II. In seguito delle osservazioni fatte nelle occasioni dell'accesso comparve il Sig. Marchese Albergotti con sua Scrittura del dì 11. Settembre 1789. e rilevando non aver potuto le Sigg. Contesse Pandolfini occupare la via denominata dei *Mulini* nè collo sdrucciolo della nuova loro Cappella, nè mediante una Colonna di mattoni esistente in faccia al Cancello principale della sua Villa, dichiarò, che per allora ristringeva le sue Istanze alla remozione di ogni ostacolo, per cui restasse impedito di passare con Bestie, Carri, e Carrozza dal mentovato suo principale Cancello.

III. Mentre le Parti andavano compilando il Processo, il Sig. Vicario di Arezzo aderendo alle Istanze del Sig. Marchese Albergotti ordinò con suo decreto de 25. Settembre 1789, che provvisionalmente, e senza pregiudizio delle ragioni respettivamente competenti nel merito principale della Causa dovesse l'agente delle Sigg. Contesse Pandolfini rendere amovibile la Catena posta in fondo al loro Viale, affinchè il Sig. Marchese Albergotti potesse da quella parte avere l'ingresso al suo Cancello con Carro e Baroccio.

IV. Appellarono da questo Decreto una *cum toto negocio* le Sigg. Contesse Pandolfini, e in questo stato fu a me commesso dal Magistrato dei Pupilli l'esame della Causa, nella quale dopo avere bastantemente sentiti i difensori delle Parti abbracciando il merito principale di essa; dichiarai le dette Sigg. Pandolfini essere tenute a demolire lo sdrucciolo della nuova loro Cappella per tutto quel tratto, che occupa la Via dei *Mulini*, ò sivvero a permettere, e lasciar libero il

il passo per il loro Viale con Carri; e Barocci al Sig. Marchese Albergotti, e suoi Lavoratori dando perciò facoltà al medesimo di far rimuovere il suddetto sdrucciolo a tutte spese delle stesse Sigg. Pandolfini, mentre nel termine di giorni otto non avessero dichiarato negli Atti di permettergli il Passo per il detto loro Viale, e riservai inoltre al mentovato Sig. Albergotti le ragioni tali quali fossero ad Esso potute competere per la pretesa remozione delle Colonne esistenti in piè del Viale predetto.

V. Poche osservazioni di puro fatto risultanti dall'accesso Giudiciale stato eseguito dal Sig. Vicario Regio di Arezzo, e da altro successivo degli stessi Periti Tantari, e Sarri stato loro a mia relazione commesso con Decreto del Magistrato dei Pupilli de' 9. Giugno 1790. pongono nella più chiara luce la giustizia di questa Sentenza. Le Sigg. Contesse Pandolfini, o i loro Autori costituirono nell'anno 1779. la nuova Cappella in luogo molto diverso da quello, ove esisteva l'antica, e alla distanza di poche braccia dal Cancello principale del Sig. Marchese Albergotti, e mediante lo Sdrucciolo, o sia Scalinata di detta Cappella occuparono per il tratto di braccia tre, e un quarto la Via de' *Mulini*, che senza tale ingombramento avrebbe in quel sito la larghezza di braccia undici, e soldi diciotto. Esiste di più quasi in faccia al suddetto Cancello una delle Colonne del Viale delle Sigg. Pandolfini, stante la quale la Via de *Mulini* non ha in quel punto altra larghezza, che di braccia cinque, e cinque sesti. In conseguenza di ciò il Sig. Marchese Albergotti, quantunque abbia l'ingresso principale alla sua Villa dalla parte della Via *dei Mulini* per mezzo del mentovato Cancello, che risponde sopra la medesima, non può più valersene per il transito dei Carri e Barocci, e molto meno della Carrozza, stante l'impedimento, che gli arrecano la Colonna del Viale da una parte, e lo Sdrucciolo della nuova Cappella dall'altra.

VI. In queste circostanze Egli domandava la remozione dell'uno e dell'altro impedimento, con il supposto che in ambedue i siti fosse stata dalla Famiglia Pandolfini occupata una porzione della Via de' *Mulini*, che non si controverteva esser strada pubblica; Ma tale occupazione per quanto fosse certa rispetto allo Sdrucciolo della Cappella, non era bastantemente giustificata per rapporto alle Colonne del

Viale, onde quanto era coerente alla Giustizia, che il Sig. Marchese Albergotti restasse esaudito in ordine al primo, altrettanto la Giustizia stessa esigeva, che egli non potesse ottenere rispetto alle seconde, finchè almeno non avesse anche in questa parte concludentemente provato il fondamento della sua intenzione, che fu il Motivo, per il quale feci su questo punto a favore di esso un semplice riservo di di ragioni.

VII. Ristringendomi pertanto a parlare della remozione dello Sdrucciolo della Cappella, molti sono i provvedimenti, che nel Corpo delle Romane Leggi s' incontrano, diretti alla Conservazione delle pubbliche strade, ed a mantenere libero ed esente da qualunque impedimento l' uso delle medesi-
1 me. E tralasciando di ragionare delle Strade urbane, la custodia delle quali fu commessa alla vigilanza degli Edili Curuli, come si ha dalla *L. unic. ff. de Via publica, et si quid in ea factum esse dicetur*, perciocchè riguarda le vie rustiche, e la soggetta nostra questione, giova rammentare i due Interdetti, che furono stabiliti dal Pretore. Il primo proibitorio ordinato all'oggetto d'impedire, che alcuno de-
2 teriorasse le Strade pubbliche, di cui parla Ulpiano nella *L. 2. §. ait Praetor. 15. ff. nequid in loco publ. vel itin. fiat.* „ ivi „ ait Praetor. In via publica vel itinere publico facere, „ immittere quid, quo ea via, iterve deterius sit, fiat veto „ Ed il restitutorio diretto ad ottenere la remozione di ciò
3 che fosse stato già fatto, o posto in detrimento della pubblica Strada; E di questo pure si fa menzione nella citata *L. 2. §. Praetor ait 29.* „ ivi „ Pretor ait; Quod in via publica, itinereve publico factum immissumve habes, quo ea via, „ idve iter deterius sit, fiat restituas. „

VIII. Dicesi fatta deteriore la strada Pubblica, ed ha luogo perciò l'Interdetto restitutorio, anche allorquado per mezzo di un' opera qualunque manufatta sia stata resa più angusta, o in altra maniera meno comoda al transito degli Uomini, e
4 degli Animali: Così determina la stessa *L. 2. §. Deteriorem* „ ivi „ Deteriorem autem viam fieri sic accipendum est, si „ usus eius ad commeandum corrumpatur, hoc est ad eundum, „ vel agendum, ut cum plena fuerit, clivosa fiat, vel ex molli aspera, aut angustior ex latiore, aut palustris ex sicca „ *Constant. Vot. decisiv. 473. num. 41. tom. 4.*

IX.

IX. Questi appunto sono termini del caso nostro, perchè la Famiglia Pandolfini con lo Sdrucciolo della nuova Cappella ha occupata la via pubblica dei Mulini per lo spazio di tre braccia e un quarto, ed in tal forma ne ha reso più angusto e più difficile il passo, senza che sia stata in grado di giustificare di averne ottenuta la preventiva licenza,
5 quale essere necessaria lo stabilisce il Testo nella detta *L. 2. in princip. ff. nè quid in loco publico*, *Constantin. ad Statut. urb. adnotat. 22. num. 64. Palm. decis.* 403. *num. 6. tom. 5.* e si fa luogo in conseguenza all'Interdetto restitutorio, non ostantechè il mentovato Sdrucciolo sia diretto a facilitare alle Sigg. Pandolfini l'ingresso nella nuova loro Cappella,
6 perchè anche simili opere, e lavori cadono sotto la Censura dell'Editto Pretorio, come osservano *Cepoll. de Servit. urb. Praed. cap.* 54. *n.* 6. *Sabell. in summ.* §. *Via n.* 1. *versic. quod non possit etc. Antunez. de donat. reg. libr.* 3. *cap.* 3. *n.* 47., *Polit. de nov. Op. nunciat. quaest.* 11. *n.* 9. *Palm. decis.* 403. *n.* 16., *et* 17.

X. Nè potevano meritare attenzione le diverse eccezioni che si andavano proponendo per parte delle Sigg. Contesse Pandolfini: Non la prima, che non fosse luogo a conoscere in questo Giudizio della remozione della Cappella, quando il Decreto del Sig. Vicario Regio di Arezzo, dal quale era stato interposto l'appello, aveva soltanto provvisionalmente che fosse resa amovibile la Catena posta all'Ingresso del viale (§. 3.). Imperocchè avendo le Sigg. Pandolfini appellato da questo Decreto *una cum toto negocio* (§. 4.). Si era devoluta al Magistrato de' Pupilli la cognizione del merito principale della Causa, che a forma delle domande fatte dal Sig. Marchese Albergotti avanti il Tribunale di Arezzo riguardava precisamente anche la remozione dello Sdrucciolo della Cappella (§. 2.), di maniera che veniva ad essere regolare, o piuttosto necessaria la decisione di questo articolo.

XI. Non la seconda, che il mentovato Sdrucciolo non recasse alcun pregiudizio al Sig. Marchese Albergotti: Perchè in primo luogo resultava tutto l'opposto dalla relazione dei Periti Tantari, e Sarri de 14. Giugno 1790., la quale dimostrava in sostanza, che remosso il suddetto Impedimento, avrebbero i Lavoratori del Sig. Marchese Albergotti non comodamente, ma con qualchè diligenza potuto passare

con

7 con Carri, e Barocci dal Cancello principale: Ed in secondo luogo perchè all' oggetto di ammettere l' Interdetto restitutorio contro chi abbia ingombrata, e resa deteriore la Strada Pubblica, non è precisamente necessario, che l' Attore risenta un pregiudizio; essendo questo un rimedio,
8 che può da chiunque del Popolo sperimentarsi *L. licet ff. de Procurat. Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 104. *n.* 6. *Sixtin. de regalib. lib.* 2. *cap.* 2. *n.* 26., *Constantin. Vot. decisiv.* 473. *n.* 42. *Tom.* 4., e restando vietata l'occupazione della
9 Via pubblica anche nel caso che non arrechi danno ad alcuno *Cepoll. de servit. rustic. Praed. cap.* 3. *num.* 26. *Mans. Consult.* 228. *num.* 10. *Constantin. ad Statut. Urb. adnotat.* 22. *num.* 71. *Palm. decis.* 403. *num.* 7.

XII. Non la terza, che la Famiglia Albergotti non fosse mai stato solita di passare per la Via de *Mulini*, per il mentovato Cancello con Carri, e Barocci, ma solesse valersi di un Ingresso diverso. Perchè primieramente risultava il Contrario dai Deposti degli stessi Testimoni indotti per parte delle Sigg. Pandolfini, e segnatamente di Giuseppe Bonci stato per molto tempo Fattore alla Villa di Gragnone nelle risposte agl' Interrogatori 17., e 21. E perchè in ogni caso ciò nulla concluderebbe, mentre il non uso della strada Pubblica anche continuato per un lunghissimo corso di tempo non toglie quella naturale facoltà, che ha ciasche-
10 duno del Popolo di transitarvi *L. Viam Publicam* 2. *ff. de Via Publ. & itin. pub. reficiend. Heinec. ad Pandect. libr.* 43. *tit.* 7. §. 300., *Riminald. Iun. cons.* 626. *num.* 23. *e* 33. *Cyriac. Controv.* 667. *num.* 32. *Caball. consil. decisiv.* 111. *num.* 27. *tom.* 2., *Constant. ad statut. Urb. adnotat.* 22. *num.* 140.

XIII. Non finalmente la quarta di essere oramai scorso molto tempo, da che è stato costruito il controverso Sdrucciolo della Cappella. Perchè in mancanza di altre prove in contrario, non altra epoca può assegnarsi alla costruzione del medesimo, se non che quella stessa della edificazione della detta Cappella, che non oltrepassa l'anno 1779. E questo lasso di tempo non può produrre alcuna conseguenza favorevole alle Sigg. Pandolfini, perchè tanto l' Interdetto proibitorio, quanto l'altro restitutorio nei termini dei quali trattiamo, non sono temporarj, ma perpetui, come si ha dal
11 Testo nella lodata *L.* 2. *ff. nè quid in loc. public.*, cioè quanto al primo §. 28. „ ivi „ hoc Interdictum perpetuum

„ est

„ eſt, et populare „ e quanto al secondo nel §. *penult.* „ ivi „ „ Interdictum hoc non eſſe temporarium sciendum eſt, per- „ tinet enim ad publicam utilitatem „ a differenza delle azioni popolari, che non durano oltre l'anno, come bene av-
12 vertendo la diverſità notò il *Cujac. in libr.* 1. *Paul. ad Edict. ad L.* 2. *de Popular. action. ſecondo la moderna Edizione di Napoli tom.* 5. *Col.* 14. *Litt. D.*

XIV. Nulla per tanto ſi proponeva, che poteſſe fare oſtacolo alla domanda del Sig. Marchese Albergotti. Ma ſiccome l' oggetto della medeſima, altro non era che quello di poterſi valere della Via *de' Mulini* per paſſare dal Cancello principale dalla sua Villa con Carri e Barocci, e queſto comodo poteva eſſergli appreſtato dalle Sigg. Conteſſe Pandolfini anche senza la demolizione del suddetto Sdrucciolo, con permettergli liberamente il Paſſo per il loro Viale, così lasciai in libertà delle medeſime di adottare l'uno o
13 l'altro ſiſtema, giacchè l'uno e l'alrro provvedeva egualmente all'intereſſe dell'Attore, e ſimile temperamento vedeſi approvato dai DD. allegati, seguitati dal *Cyriac. controv.* 667. *num.* 30., *e* 31.

E così &c.

Tommaſo Simonelli Aud. di Ruota.

D E C I S I O LVIII.

LYCINIANEN. RELEVATIONIS ET INDEBITI SUPER PRAETENSIS RECAMBIIS.

Diei 24. Iunii 1790.

ARGUMENTUM.

Praetenſa Recambiorum Solutio quae per Fidejuſſorem adverſus proprios Relevatores expetebatur in vim Ceſſionis, quam a Creditore reportaverat momento Temporis, quo ipſi Satisfactum eſt per Eumdem de Credito ſortis ac Fructuum, contra praecipuum Debitorem

rem decursorum minime competere judicatur. Recambia minime, per Fidejussorem Creditori, haud Soluta fuisse, ex facto constat. Ideoque etiamsi Fidejussoris ac Cessionarii duplicem assumpserit charactherem, nihilominus hoc jure carere manifestissime patet.

S U M M A R I U M

1. *Nulla Actio acquiri potest a Creditore contra Relevatorem qui pactus est fidejussorem indemnem servare.*
2. *Cessio jurium quae minime competebant Cedenti, prorsus inefficax est.*
3. *Relevator nequit cogi ad solutionem damnornm, quam non fuerit passus is, qui sibi Relevationem stipulavit.*
4. *Actio Fidejussori competens in Debitorem, intra Cancellos refectionis damnorum coarctatur.*
5. *Fructus Quantitatis solutae, qui tamquam accessio habentur, parere nequeunt novum fructum, ut Superfoetatio evitetur.*
6. *Sententia unica et patenter erronea, veritatem facti non valet immutare.*
7. *Quantitates solutae in vim tituli erronei, tamquam indebitae, bene repetuntur.*
8. *Quantitas exsoluta a Fidejussore Creditori ratione fructuum, quoad illum qualitatem sortis induit.*

PER riparare ad una urgente sua necessità il Sig. D. Giov. Batista Tubi del Monte S. Savino sotto dì 9. Ottobre 1751. prese a Cambio e ricambio dal Nobile Sig. Francesco Griffoli di Lucignano la somma di scudi quattromila, con essere stato convenuto il Cambio alla ragione del cinque per cento, col peso al Debitore di mandare il Conto in Fiera, e con tutti gli altri patti soliti apporsi nelle Scritte stampate, e con essere intervenuto come Mallevadore solidale a favore di detto Sig. Griffoli il Sig. Cancelliare Gio. Matteo Dini.

II. Siccome però il Sig. Dini non voleva in sostanza correre la fede del Debitore principale, ed inoltre aveva nel giorno precedente sommistrata al medesimo Debitore la somma di scudi trecento a titolo d'imprestito, con più alcuni Argenti, e un'Anello di Diamanti del valore in tutto di altri

altri Scudi cento, con l'obbligo della restituzione nel termine di mesi due, perciò nello stesso dì 9. Ottobre 1751. vedesi celebrata altra Scritta senza l'Intervento del menzovato Sig. Francesco Griffoli, con la quale per cautela e sicurezza di detto Sig. Cancelliere Dini, stiedero Mallevadori a di lui favore insieme ed in solidum li Sigg. Raffaello Ciaperoni, Gio. Maria Cantelli, Angiolo Maria Galletti, e diversi altri firmati nella detta Scritta, promettendo di rilevare indenne il medesimo Sig. Dini da ogni danno e molestia che potesse patire, e venirgli inferita per causa della Mallevadorìa prestata a favore del Sig. Griffoli, e promettendo inoltre, che nel termine di un'Anno sarebbe stato restituito il suddetto Cambio, e li altri scudi quattrocento fra contanti, e Gioje nel termine convenuto dei mesi due con dovere altrimenti detti Rilevatori essere tenuti del proprio alle restituzioni predette.

III. In sequela di queste obbligazioni fu disputato avanti il Sig. Potestà di Lucignano, se essendo stato estinto il Credito Cambiario del Sig. Griffoli sotto dì 11. Maggio 1753. dal medesimo Sig. Cancelliere Dini con i proprj denari, ed avendo questi riportata dal Creditor dimesso la cessione delle di lui ragioni potesse domandare ai Sigg. Ciaperoni, e altri suoi Rilevatori e Consorti di Lite il pagamento non solo della sorte, e frutti alla ragione del cinque per cento, ma anche il frutto del frutto, e con Sentenza di detto Sig. Potestà de'23. Luglio 1789. proferita col Voto di un meritissimo Giudice Consultore fu risposto negativamente, e fu condannato detto Sig. Dini alla restituzione o imputazione di quelle somme, che dalla calcolazione da farsi fosse resultato aver' Egli riscosse sotto il titolo di ricambio.

IV. Reclamato avendo il Sig. Dini da questa Sentenza al Magistrato de' Pupilli, e commessa al nostro primo Turno Ruotale la nuova cognizione della Causa fu nel decorso della medesima giustificato avanti di noi, che quantunque il Sig. Dini riportasse nel dì 11. Maggio 1753. la cessione delle ragioni dal Sig. Griffoli, di fatto però non lo rimborsò dell' Importare del Cambio, ma solo se ne fece Debitore in proprio e lo estinse poi successivamente con diversi pagamenti fatti in Epoche diverse, con i quali venne a compire il saldo nell'anno 1768. Fu provato ancora, che i Pagamenti fatti dal Sig. Dini furono per la massima parte eseguiti con

i denari, che di mano in mano andò ritirando dai Signori Ciaperoni e Consorti di Lite, in conseguenza dell'Obbligazione da loro contratta; e fu finalmente dimostrato, che il Sig. Griffoli quantunque avesse fatto il saldo al Sig. Dini non aveva però giammai esatto, nè preteso di esigere alcuna somma dal medesimo per il Titolo dei Ricambi.

V. Compite essendo queste prove, noi non esitammo, non ostante il dissenso del Veneratissimo nostro Sig. Collega, a rispondere per la conferma della precedente Sentenza, salva soltanto una dichiarazione di cui parleremo in appresso, essendo rimasti persuasi, che il Sig. Dini per l'esazione dei pretesi Ricambi inutilmente si fondasse, tanto nella Cessione delle ragioni che Egli aveva ottenuta dal Sig. Griffoli: quanto nell' Obbligazione che Egli aveva riportata a suo favore dai Sigg. Ciaperoni, e Consorti di Lite,

VI. Il Sig. Griffoli non intervenne alla Scritta, nella quale i Sigg. Ciaperoni e Consorti di Lite si obbligarono di rilevare il Sig. Cancelliere Dini, e questi egualmente non intervennero all' Apoca Cambiaria celebrata fra il Sig. Griffoli, ed i Sigg. Tubi e Dini, talmente che niun Conrratto seguì fra i predetti Sigg. Ciaperoni e Consorti di Lite, ed il Sig. Griffoli, ed in conseguenza niuna azione, e obbligazione potè nascere fra di loro, non essendo capace a porla
1 in essere quel diverso Contratto che tra i primi, ed il Sig. Dini era stato celebrato, per l'oggetto di garantire al medesimo la sua indennità, come precisamente avvertono *Alex. Cons.* 114. *in princip. Lib.* 3. *Rot. Rom. cor. Cerr. decis.* 722. *n.* 2. *et in recent. decis.* 251. *n.* 18. *part.* 6 *& decis.* 649. *n.* 9. *part.* 19. *Tom.* 2. Quindi se il Sig. Griffoli non aveva alcuna azione contro i Sigg. Ciaperoni e Consorti di Lite, nulla poteva giovare al Sig. Dini per l'effetto di cui
2 trattavasi, la Cessione delle ragioni che dal medesimo aveva riportata, essendo questa inefficace a trasferirire nel Cessionario dei diritti e delle ragioni che non competevano al Cedente *L. Nemo plus. ff. de reg. Iur. Natt. Cons.* 398. *n.* 3. *Rot. nostr. in Thes. Ombros. decis.* 38. *n.* 64. *Tom.* 8. *& decis.* 2. *n.* 32. *Tom.* 12.

VII. Egualmente insignificante per l'oggetto di astringere i Sigg. Ciaperoni, e Consorti di Lite al pagamento dei pretesi Ricambi era l'obbligazione della Rilevazione, che questi si assunsero a favore del Sig. Dini, perchè quando era certo,

e non

e non s'impugnava neppure dai Difensori del medesimo, che egli non aveva pagati i Ricambi al Sig. Griffoli, veniva in questa parte a mancare il soggetto della promessa Rilevazione, nè i Rilevatori potevano astringersi a resarcire il
3 Sig. Dini di un danno che Egli non aveva sofferto, e che non era più in grado di soffrire in conseguenza del saldo riportato dal principal creditore *Gratian. discept. for.* 549. *n.* 5. *Costa de ration. reddit. Tom.* 2. *quaest.* 231. *n.* 3. *Rot. Rom. in recent. decis.* 268. *n.* 1. *part.* 16. *cor. Seraphin decis.* 593. *n.* 2. *& decis.* 1024. *n.* 2. *cor. Cerro. decis.* 722. *n.* 9. *et cor. Falconer. tit. de fid. Instrument. decis.* 10. *n.* 2.

VIII. Contro questo semplicissimo discorso molti erano i raziocinii che si proponevano dai Difensori del Sig. Dini, ma tralasciando di far menzione di quelli, dei quali era evidente l'inconcludenza, ciò che sembrò fare impressione al meritissimo Sig. Collega, che andò nel contrario sentimento fu il riflesso, che avendo il Sig. D. Gio. Batista Tubi principal Debitore promesso nella Scritta Cambiaria il pagamento ancora per il conseguimento dei medesimi: onde potesse egualmente agere per il medesimo oggetto contro i Sigg. Ciaperoni, e Consorti di Lite, o sia perchè questi si fossero assunti tutte le obbligazioni del Sig. Tubi, o perchè l'insolvenza del medesimo rendendo inutile contro di lui l'Azione del Sig. Dini, venisse con ciò a verificarsi rispetto a questi un danno, alla refezione del quale dovessero essere obbligati i di lui Rilevatori.

IX. Per dileguare gli equivoci, che si contenevano in questo Argomento bisogna tornare a considerare il doppio Carattere che concorreva nel Sig. Dini, quello cioè di cessionario del Sig. Griffoli, e l'altro di Mallevadore. Nella qualità di Cessionario, essendo subentrato nella Rappresentanza del Cedente, e nelle ragioni che al medesimo competevano, poteva forse esser vero, che il Sig. Dini avesse diritto di pretendere i Ricambj dal Sig. Tubi, sebbene anche ciò si negava dai Difensori della parte vincitrice sul riflesso specialmente, che il Sig. Griffoli quantunque nella creazione dei Cambj solesse valersi delle Scritte stampate, nelle quali si conviene l'obbligo al Debitore del pagamento ancora dei Ricambj, non fosse però stato mai solito di esigerli, come realmente nel caso, di cui trattiamo, non gli aveva esatti neppure dal Signor Dini. Ma ciò che sia di questo, ed ammettendo an-

che senza pregiudizio del vero il contrario supposto, non ne seguiva da ciò, che il Sig. Dini potesse sperimentare contro i suoi Rilevatori queste medesime azioni, che nel carattere di Cessionario del Sig. Griffoli gli sarebbero potute competere contro il Signor Tubi; e ciò perchè questa Cessione delle ragioni, quanto era utile contro il principal Debitor del cedente, altrettanto era insignificante contro i Rilevatori del Sig. Dini, rispetto ai quali, come abbiamo veduto, non aveva il Cedente azione e diritto alcuno da trasferire nel suo Cessionario (§. 6.).

X. Se poi si consideri il Sig. Dini nell'altro Carattere di Mallevadore intervenuto a favore del Sig. Griffoli, che era quello, in vista del quale i Signori Ciaperoni, e Consorti di Lite gli avevano promessa la sua rilevazione; E in questa semplice qualità egli è certissimo, che non poteva pretendere il pagamento dei Ricambi neppure dal Sig. Tubi, appunto perchè neppur'esso gli aveva pagati al Sig. Griffoli,
4 essendo notorio, che l'azione competente al Mallevadore contro il principal Debitore non eccede i termini della propria indennizzazione *L. inter causas §. praeterea ff. Mandati L. Mandati cod. de Fidejussor. Hering. de Fidejussor. cap. 26. n. 4. Rot. Roman. in Recent. decis. 222. n. 6. et n. 9. par. 6.*

XI. E sebbene con questa azione della indennizzazione possa il Mallevadore esigere dal principal Debitore anche il frutto dei suoi disborsi per il titolo del lucro cessante, contuttociò questo frutto che non ha il carattere di Capitale, ma rimane nei termini di una accessione non è capace di produrre un nuovo frutto, perchè questa sarebbe una ille-
5 cita superfetazione onninamente riprovata dalle Leggi *Leg. si non sortem in princip. ff. de condict. Indeb. L. ut nullo modo 28. Cod. de Usur. Leotard. de Usur. quaest. 86. per tot. Card. de Luc. de Usur. in Summ. n. 19. Palm. Nep. Allegat. 259. n. 1. et seqq. et Allegat. 288. n. 1. et segg. Rot. Roman. in recent. decis. 301. part. 5. Tom. 1. n. 1. et seqq., et per tot. decis. 389. n. 4. part. 15. decis 113. n. 6. et decis. 342. n. 8. part. 17., et cor. Dunozet. Jun. decis. 420. n. 12.*

XII. Se dunque in rapporto ai Sigg. Ciaperoni e Consorti di Lite non era valutabile la Cessione delle ragioni, che il Sig. Dini aveva ottenuta dal Sig. Griffoli, nè quella Rappre-

presentanza nel Creditor principale, che in esso si era trasfusa, mediante la suddetta Cessione; se rispetto ai medesimi potevasi soltanto avere in considerazione la qualità di Mallevadore, nella quale il Sig. Dini era intervenuto al Contratto di Cambio, e in vista della quale i prefati Sigg. Ciaperoni e Consorti di Lite gli avevano promessa la sua rilevazione; E se in questa semplice qualità non poteva il Sig. Dini pretendere contro il Sig. Tubi principal Debitore che il frutto delle somme, delle quali apparisse in disborso, fosse produttivo di un nuovo frutto; ne segue di tutto ciò, che non potesse portarsi a carico dei predetti Rilevatori quel supposto danno del Sig. Dini, che si deduceva dalla impossibilità, nella quale Egli trovavasi di esigere questo nuovo frutto dal Sig. Tubi stante la di lui insolvenza, giacchè questo danno, quando voglia ammettersi per vero, Egli non lo risentiva nella divisata qualità di Mallevadore, ma nell'altro diverso Carattere di Creditor principal di cui si rivestiva in conseguenza della Cessione riportata dal Signor Griffoli.

XIII. Nè sussisteva, che i Sigg. Ciaperoni e Consorti di Lite si fossero assunti tutte le obbligazioni del Sig. Tubi, perchè la lettera del Chirografo da essi firmato non eccedeva i termini di una pura promessa di rilevazione a favore del Sig. Dini, ed anche qualora fosse piaciuto di dargli una più estesa intelligenza, Egli era almeno incontrovertibile, che non trasfondeva in essi le obbligazioni contratte dal Debitore relativamente al Sig. Griffoli, che era ciò di cui abbisognava il Sig. Dini per rendere plausibile la sua pretensione.

XIV. Nemmeno per legittimare questo pretto Anatocismo, che erroneamente si voleva coonestare con il Vocabolo di *Ricambio*, giovar poteva il ricorrere alle diverse Sentenze, che in altri Giudizj erano emanate fra il Sig. Dini e i predetti suoi Rilevatori, giacchè niuna di esse aveva dichiarato, che questi dovessero pagare anche i frutti dei frutti, se si eccettui quella del Magistrato Supremo de' 30. Luglio 1773., la quale poteva dirsi, che implicitamente contenesse questa dichiarazione, avendo approvata una dimostrazione del Perito Calcolatore, che aveva dato Credito al Sig. Dini dei Cambj e Ricambj, e questa Sentenza unica
6 e manifestamente erronea, emanata in un Giudizio di Liquidazione, nel quale niun riscontro vi era che fosse stato

esa-

esaminato l'Articolo dei pretesi Ricambj, non poteva alterare la verità del fatto, nè meritava di essere attesa *L. unic. Cod. de Error. Calcul. L. cum quaeritur ff. de except. rei judic. Rot. cor. Bich. decis.* 162. *n.* 23. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. decs.* 20. *n.* 28. *et seqq. tom.* 12.

XV. Quindi esigeva la Giustizia, che i Sigg. Ciaperoni, e Consorti di Lite fossero assoluti dal pagamento dei mentovati Ricambj, e fosse inoltre condannato il Sig. Dini a rimborsare i medesimi di tutte quelle somme, che dall'esatta Calcolazione da farsi fosse per risultare essere già state da loro sborsatate per il divisato Titolo non sussistente ed er-
7 roneo, conforme avea dichiarato la Sentenza che si rivedeva, e come essere di ragione bene stabiliscono nei nosstri termini *Alexand. cons.* 80. *n.* 11. *et segg. Lib.* 3. *Riminald. Jun. cons.* 399. *n.* 71. *Gratian. discept. Forens.* 911. *n.* 13. *Rot. Roman. decs.* 291. *n.* 6. *part.* 4. *diversor. et in Recentior. decis.* 301. *n.* 26. *et segg. part.* 5. *Tom. I.*

XVI. Siccome però non veniva impugnato, che il Sig. Dini dovesse conseguire per ragione di lucro cessante il frutto di quelle somme, delle quali detratto il percetto dai predetti suoi Rilevatori, Egli fosse di tempo in tempo rimasto in disborso, e poteva avvenire che tali disborsi si verificassero anche in ordine a' pagamenti, che egli avesse fatti al Sig. Griffoli in conto di frutti; Perciò fu da noi dichiarato, che anche su questi se gli dovesse abbuonare il medesimo frutto per ragione di Lucro cessante, giacchè tali pagamen-
8 ti e respettivi disborsi per quanto relativamente al Sig. Griffoli cedano in conto di frutti, per rapporto però al Sig. Dini sono un vero ed effettivo Capitale, come giustamente riflettono *Leotard. de Usur. quaest.* 87. *n.* 11. *Mart. Medic. examinat.* 7. *n.* 83.

E così &c.

Guido Arrighi Aud. di Ruota.

Tommaso Simonelli Aud. di Ruota. ed Estensore.

DECI-

DECISIO LIX.

PISANA, SEU CASCINEN.
EMPHITEUSIS QUOAD RENOVATIONEM.

Diei 14. Augusti 1790.

ARGUMENTUM.

Fortissimis infringitur argumentis opposita Cessionis Validitas de Iure renovationis, quod Proximiori juxta notam Bartoli Aequitatem competit, ex Patria Legis Amortizationis Dispositione desumpta. Huyuscemodi juris natura atque Characther enucleatur, & tamquam Personae inhaerens, in alium transferri aut cedi nequit, sicuti cedi aut transferri non valet personalis qualitas; Lex Amortizationis expenditur, & hoc jus nullo pacto imminuisse, imo literaliter inter coetera Jura vocatis competentia illud praeservasse propugnatur. Discrimen autem inter facultatem alienandi Bona ex Lege Vocatis concessam, & hujus juris alienationem intercedere in comperto est, nec rationis identitas, Legis causae finali potest inniti quae optime disparitate inter utrumque jus servata obtinetur. Examini vero subjicitur, utrum cessio haec uti ab Auctore facta, ab Haerede posset impugnari. Attamen haec qualitas accedente tacita Repudiatione paternae Haereditatis quae post elapsum longum temporis spatium retractari haud poterat, & Emancipatione mediante, quae in Haerede qualitatem haeredis sui *deleverat, non amplius locum assequi comperitur.*

SUMMARIUM

1. *In Emphiteusi pactionata jus ad renovationem desumitur ex proximitate, non autem ex qualitate Haeredis.*
„ *Ea de Causa, quia Renovatio uti progressio ipsius Emphitheusis, ejus qualitates imbuit.*
„ *Hoc autem jus in eo casu separari nequit a Persona Proximioris. n. 3. Videas Rationem. n. 29.*

„ *Et*

„ *Et ficuti innixum est qualitati personali, nequit in alium cedi atque transferri n.* 4., *&* n. 13.
„ *Nec ex Lege Amortizationis patria cessibile factum est. n.* 7., *&* 21. *Et qua de Causa vid. n.* 30.

5. *Ius Retractus favore Agnatorum reservatum, cedi aut trasferri non poterat in Extraneos.*

6. *Iura ex qualitate personali dependentia cedi, aut in alios transferri non possunt. Et n.* 22.
„ *Si autem hoc jus spectet Personis quoad res, etsi cedi nequeat jus, transit autem cum Bonis in Alienatarios n.* 28.

8. *Bona Emphiteutica Ecclesiastica vigore Legis Amortizationis, alienationi obnoxia facta sunt in praejudicium Vocatorum, sed si Possessor facultate non fuerit usus, Bona transeunt in Vocatos, baud vero in Haeredes Bonorum.*
„ *Et casu quo Possessor de suis Bonis dispofuerit, Ius renovationis, sicuti Bona ipsa, transfunditur in Haeredes, seu in Alienatarios. n.* 9.
„ *Contrario vero casu, jus renovationis integrum manet favore Proximiorum, quibus illud experiundi facultas est. n.* 10., *et* 11.
„ *Praecipue ex patriae Legis dispositione, quae illesa vocatis Iura literaliter praeservavit. n.* 12.
„ *Alienandi facultas, quae possessori inhaeret quoad Bona, non procedit quoad jus renovandi ex paritate rationis. u.* 14.
„ *Contrariae vevo Auctoritates refelluntur. n.* 13.

16. *Paritatis illatio deduci nequit ex rebus inter se disparatis.*

17. *Les amortizationis qualitatem Allodii in Bonis Ecclesiasticis Emphitheusi subjectis non induxit, at facultatem de iis disponendi, possessori est imperitita,*
„ *Erraverunt autem, qui hanc Distinctionem non animadverterunt. n.* 18.

19. *Habens jus quaesitum ad fundum adipiscendum, par fit possidenti fundum.*

20. *Petens renovationem ex nota Bartoli Aequitate, non habet nisi jus personale, ut Dominum directum cogat ad fundum sibimet relinquendum.*

22. *Reservationis natura est, ut novam non inducat dispositionem.*

23. *Ex Iura praelationis, retractus etc. actio quae nascitur realis non est, sed in rem scripta.*

„ *Hec*

„ *Haec eadem est actio quae conceditur petenti Ius Renovationis. n.* 24.

„ *In hac autem actione iisdem regulis proceditur, quae in Personalibus admittuntur. n.*25.

26. *Argumentum de Majori ad minus non valet, si de eadem specie sermo non sit.*

31. *Haeres factum auctoris impugnare nequit.*

32. *Quem de Evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio.*

33. *Defectus Repudiationis Haereditatis nil affert detrimenti, quum Repudiationem omittens nullam rem consecutus fuerit ex haereditate.*

„ *Repudiationem factam retractare, & qualitatem haereditariam assumere fas est. n.* 34. *Contra vero. n.* 35.

36. *Filius non obstante etiam Haereditatis abstensione habetur uti suus Haeres.*

„ *Ideoque regredi potest ad assequendam eam haereditatem, a qua antea abstinuerat. n.* 37. & 41.

„ *Hoc tamen jure potest uti intra Triennium dimetiendum ex vigesimo nono anno aetatis Filii. n.* 38.

„ *Tale jus haud competit Emancipatis. n.* 39., & 42.

„ *Nec per Iustinianeam constitutionem, qua emancipati aeque ac sui haeredes ad successionem Bonorum admissi sunt, ablatum est hoc discrimen quoad jus adeundi. num.* 40.

43. *Filius intra annum admittitur ad Maternam Haereditatem repudiatione non obstante,*

„ *Idque suis aeque ac emancipatis ex rationis identitate convenit. n.* 44.

DOmandava Muzio Santerini ai termini della celebre equità del *Bartol. nella Leg.* 1. §. *permittitur ff. de aqua quotid. et aest.* di essere preferito come più prossimo Congiunto nella rinnovazione di un Livello pazionato, che dopo la morte avvenuta ne' 12. Dicembre 1755. del Tenente Luca Viviani ultimo dei compresi nella precedente investitura, era stato dentro l'anno, per Instrumento rogato Ser Alessandro Adorni de' 24. Settembre 1756. dal Monastero di S. Matteo di Pisa Padrone diretto, nuovamente concesso a Giuseppe, ed altri Bartoloni. Opponevano i Bartoloni una renunzia fatta da Ranieri Santerini Padre di detto Muzio sotto dì 17. Aprile 1772. per i rogiti del Sig. Avvoca-

to Gio. Andrea Pugli, pretendendo che in vigore della nostra Legge di Amortizzazione de' due Marzo 1769 fosse divenuto cessibile il diritto della rinnovazione competente per l'equità del *Bartolo*, e che mediante l' enunciata renunzia fosse stato in loro trasferito questo diritto dal suddetto Ranieri anteriore in grado a Muzio suo figlio: E questi all'incontro sosteneva l'inefficacia per l'effetto, di cui trattavasi della stessa renunzia, sì perchè la medesima non fosse traslativa, ma solamente abdicativa per volontà dello stesso Renunziante, sì ancora perchè in ogni caso non fosse di sua natura trasferibile nei Renunziatari il Gius, che competeva a Ranieri Santerini nella qualità di Prossimiore all'ultimo Investito.

II. In questa controversia stata agitata per il corso di più anni in quattro consecutivi Giudizi si scissero i Voti di quei dottissimi soggetti, che vi proferirono il loro sentimento. Imperocchè Muzio Santerini rimasto soccombente nella prima Istanza per Sentenza del Sig. Auditore del Commissariato di Pisa de' 16. Marzo 1784. fu poi vittorioso nella seconda e terza, nelle quali emanarono a di lui favore due conformi Sentenze del Magistrato Consolare di Pisa, che una de' 30. Settembre 1784. e l'altra del primo Settembre 1785. a relazione di due dei Sigg. Residenti nel suddetto Magistrato, in vigore delle quali furono condannati i Bartoloni a rilasciare a di lui comodo, e vantaggio i controversi Beni livellari, e fu concesso a tale effetto a di lui favore ogni Mandato immissivo, e respettivamente espulsivo. In sequela di queste Sentenze egli prese il possesso di detti Beni per Instrumento de' 2. Settembre 1785. rogato M. Giuseppe Caprili, e fu inoltre sollecito di notificare nel successivo dì 3. agli Avversari Bartoloni per mezzo del Tribunale del Commissariato di Pisa il preso possesso, e di fare inibire ai medesimi, che non ardissero di procedere ad alcun' atto possessorio nei detti Beni.

III. Ricorsero allora i Bartoloni con loro preci alla Real Consulta per domandare la revisione delle enunciate due Sentenze conformi, ma non altro ottennero nel dì 24. del suddetto mese di Settembre, che un semplice *non s' innovi;* e intanto mentre pendeva l'esame di questa Supplica, si fecero lecito nel dì 22. Ottobre dello stesso anno 1785. di entrare nei predetti beni, accompagnati da altre Persone, e di recidere diverse Piante di Olmi, con trasportarle in

seguito

seguito alle loro Case. Quest'atto arbitrario diedè luogo ad una querela criminale presentata contro di loro da Muzio Santerini nel Tribunale di Pontedera, ove ottenne una favorevole Sentenza sotto dì 15. Maggio 1786., mediante la quale furono condannati i Bartoloni alla refezione delle spese, e danni da loro causati, e a non turbare il Santerini nel suo possesso, e nella pena pecuniaria di lire venticinque da pagarsi al Fisco.

IV. Anche da questa Sentenza ricorsero i Bartoloni al Supremo Tribunale di Giustizia, ed avendo intanto ottenuta dalla Real Consulta la revisione delle precitate Sentenze conformi del Magistrato Consolare di Pisa, con essere caduta la commissione di questa Causa nel meritissimo Sig. Auditor Cosimo Ulivelli, ottennero in seguito, che fosse in esso riunita la cognizione ancora dell'altra causa di danno dato, sulla quale era caduta la Sentenza del Tribunale di Pontedera; e nel nuovo esame di queste cause riportarono una piena vittoria con sentenza del primo Febbraio 1788. con la quale furono revocate tutte le sopra accennate Sentenze a loro contrarie, e fu all'incontro confermata la prima de' 16. Marzo 1784. con avere in seguito il Giudice Relatore palesate le ragioni del suo sentimento in un dotto Motivo stato pubblicato con le Stampe.

V. Non si acquietò per altro Muzio Santerini a questo Giudicato, ma ricorse alla via della Grazia per ottenerne la revisione. L'affare fu maturamente esaminato, tanto più che la risoluzione di questa Causa interessava la giusta interpetrazione delle nostre Leggi di Amortizzazione in ordine a questo punto della rinnovazione dovuta ai termini della equità del *Bartolo:* Quindi fu sentito anche il parere del meritissimo Sig. Auditor Bartolommeo Raffaelli, il quale propose la concessione al Santerini della domandata revisione per i motivi stati da lui esposti in un dottissimo suo Voto, che poi in sequela di una Grazia speciale fù reso pubblico con le Stampe. Piacque la di lui proposizione al Clementissimo Real Sovrano, il Santerini ottenne il nuovo sperimento delle sue ragioni, e in tale stato restò a me commesso il nuovo esame, tanto della Causa riguardante il merito principale, quanto dell'altra di danno dato. Ed io dopo aver sentiti bastantemente i dotti Difensori dell'una, e dell'altra Parte, recedendo dall'ultimo Giudicato, credetti di giustizia il referire per la conferma tanto delle

Sentenze del Magistrato Consolare di Pisa de' 5. Ottobre 1784., e primo Settembre 1785., quanto dell'altra Sentenza del Tribunale di Pontedera de' 15. Maggio 1786.

VI. Richiesto di palesare i Motivi di questa mia Relazione trasmessa al suddettò Magistrato Consolare, ove pendeva la Causa, non starò a diffondermi su quella parte di essa, che contiene la conferma della enunciata Sentenza del Tribunale di Pontedera, giacchè questa era una conseguenza necessaria della conferma delle altre Sentenze favorevoli al Santerini sul merito principale, come la revoca di queste poteva portare alla conseguenza della revoca ancora dell' altra. Ristretto perciò l'esame all' efficacia della renunzia, che i Bartoloni riportata avevano da Ranieri Santerini (§. I.) procederò col supposto, che secondo la *volontà* del Renunziante dovesse giudicarsi traslativa, mentre sebbene nei passati Giudizi avessero i Difensori di Muzio Santerini creduto di poter sostenere il contrario, non insisterono però avanti di me in questo subalterno fondamento, persuasi forse delle ragioni non poco stringenti, che contro del medesimo furono rilevate nella elaborata Decisione del Sig. Auditore Ulivelli, intitolata *Pisana*, *seu Cascinen. Renunciationis*, *&* *Praetensae Renovationis del pr. Febbr.* 1788. *dalla pag.* 6. *al fine*.

VII. Restava ciò non ostante l'altro articolo della *potestà*, che fu quello, che mi determinò a favore di Muzio Santerini, persuaso, che quel diritto di prelazione, che competeva a Ranieri suo Padre nella rinnovazione del Livello fosse di sua natura inalienabile, ed incapace di far passaggio nei Bartoloni Renunziatari, non ostante il disposto al quale essi ricorrevano, della Legge di Amortizzazione de' 2. Marzo 1769., e che in conseguenza la renunzia rimanesse di fatto nei puri termini di mera abdicativa per difetto di potestà nel Renunziante, o sia per natura della cosa, che ne formava il soggetto, come dimostrerò nell' *Articolo primo*.

VIII. E siccome i Bartoloni ricorrendo ad una nuova difesa, sostennero avanti di me, che Muzio Santerini non potesse impugnare il fatto di Ranieri suo Padre, nè dedurre i proprj diritti, perchè in lui concorresse la qualità di Erede dello stesso Ranieri, così passerò nell' *Articolo Secondo* a provare l'insussistenza ancora di questo subalterno fondamento.

ARTI-

ARTICOLO PRIMO.

Della inalienabilità del diritto competente a Ranieri Santerini per la rinnovazione del Livello.

IX. Premeſſo, che ſi trattava della rinnovazione di un Livello pazionato, lo che non fu mai in controverſia tra le Parti, ne ſeguiva da ciò, che ſecondo le maſſime generalmente ricevute foſſe dovuta la prelazione ai Conſanguinei proſſimiori del Tenente Luca Viviani ultimo inveſtito, non curata la qualità di Eredi del medeſimo, che in altri aveſſe potuto verificarſi, a differenza di ciò, che comunemente ſi pratica nei Livelli preditarj, nei quali gli Eredi dell' ultimo debbono eſſere preferiti, conforme diſtinguen-
1 do le diverse ſpecie dell' Enfiteuſi o Livelli, bene ſtabiliſcono *Dec. conſ.* 78. *n.* 3. *e* 5. *in fin. verſ. ſecondo reſpondetur, ed ivi l' Adden. in verb. haeredes Ruin. conſ.* 12. *n.* 20. *e* 21. *et conſ.* 150. *n.* 16. *e* 21. *verſ. illud. procedit libr.* 1. *De Luc. de emphyt. diſc.* 3. *n.* 10. *e diſ.* 9. *n.* 8. *Fulgin. de emphyt tit. de renovat. qu.* 1. *n.* 38. *Rot. Roman. poſt eumd. dec.* 11. *n.* 4. *et in rec. dec.* 704. *n.* 1. *par.* 4. *tom.* 3. *et. dec.* 60. *n.* 7. *par.* 5. e fu detto nella *Piſana, ſeu Clannen. Bonorum de'* 23. *Settemb.* 1749. *av. il Sig. Audit. Coſimo Ulivelli Relat.* §. 88. *e* §. 92. e ciò perchè la rinnovazione ſi conſidera come una continuazione della precedente inveſtitura, e quindi prende regola, e norma da quella qualità, che ai termini della inveſtitura
2 medeſima avrebbe dato diritto alla ſucceſſione, come avvertono *Menoch. conſ.* 1. *n.* 124. *Curt. de Feud. pr. part. ſect. principal. n.* 44. *Corbul. de iur. emphyt. tit. de priv. ob. lin. fin. n.* 8. *Fulgin. de emphy. tit. de renovat. qu.* 1. *n.* 72. *et ſeq. Rot. Rom. in rec. dec.* 26. *n.* 3. *part.* 3. *deciſ.* 143. *n.* 10. *par.* 10. *et deciſ.* 54. *n.* 21. *par.* 16. *cor. Merlin. dec.* 532. *n.* 4. *cor. Molin. dec.* 674. *n.* 13. *e nella Ferrarien. Emphyteuſ.* 31. *Mart.* 1727. §. *nec. pariter cor. Nunez, e nella Bononien. Emphyt.* 30. *April.* 1751. *cor. Elephantutio.*

X. Sebbene però queſta qualità di conſanguineo proſſimiore all' ultimo inveſtito concorreſſe nel caſo noſtro in Ranieri Santerini, ed a lui in conſeguenza ſpettaſſe queſto gius di
3 prelazione; Contuttociò eſſendo il diritto medeſimo fondato

nelle

nelle ragioni del sangue affatto inseparabili dalla Persona, alla quale appartengono, come latamente dimostra il *Corradin. de iur. praelat. quaest.* 42. *n.* 17. *et n.* 22., divenivà necessariamente incapace di essere trasferito in altre Persone, per il motivo appunto di non essere soggetta a traslazione quella qualità personale di consanguineo, che ne
4 formava il fondamento: Così stabiliscono in termini individuali *Cald. de renovat. emphyt. lib.* 1. *cap.* 13. *num.* 1. *et seqq. et num.* 7. *Carol. Ant. De Luca Spicileg. de cess. iur. quaest.* 51. *num.* 3. *Pacion. de locat. cap.* 62. *n.* 105. *Antonell. de temp. leg. lib.* 2. *cap.* 27. *num.* 26. *et* 27. *Corradin de iur praelat. quaest.* 10. *num.* 1. *Constant. vot. decisiv.* 384. *num.* 14.

XI. Nella guisa medesima, che il gius del retratto riservato dalle Leggi di alcune Nazioni a favore degli agnati, o degli altri congiunti, non è atto ad esser ceduto, e trasferito
5 in estranei, e neppure nei più remoti in pregiudizio dei prossimiori *Gratian. descept. forens. cap.* 433 *n.* 36. *Arias de Mesa variar. resolut. lib.* 1. *cap.* 21. *num.* 10 *Olea de cess. iur. tit.* 3. *quaest.* 2. *num.* 6. *Giurb. observat.* 82. *num.* 11. *Tiraquell. de retract. lignag.* §. 16. *gloss.* 2. *n.* 2. *Ciarlin. controvers.* 121. *sub n.* 34. *Bonfin. de iur. fideicommiss. disput.* 126. *num.* 142. *et seqq.*, e che generalmente, non sono cessibili le azioni e i diritti competenti per ragione
6 della consanguineità, o di altra qualità personale incapace di essere trasferita coll'atto della cessione o renunzia *Olea de cess. iur. tit.* 3. *quaest.* 1. *num.* 3. *et seqq. Corradin. de iur. praelat. quaest.* 10. *n.* 7. *Rota Romana coram Cavaler. dec.* 588. *n.* 6. *et coram Lancetta dec.* 919. *n.* 13.

XI. Nè questa difficoltà, che formava il massimo ostacolo ai Bartoloni rimaneva superata con il ricorso alla veneratissima Legge di Amortizzazione de' 2. Marzo 1769., e segnatamente al §. 18., ove così dispone „ Tutti *i Beni Stabili* „ *di suolo* di diretto dominio delle Mani Morte, veruno eccettuato, dei quali il dominio utile ed il possesso con ti„ tolo di enfiteusi, di livello, precario, o affitto perpetuo, „ sia attualmente in mano dei Laici, ancorchè resolubile per „ i patti e condizioni apposte nei Contratti, si considerino
7 „ come appodiati, e quasi allodiali de' Possessori, all'effetto „ che abbiano il pieno arbitrio di disporne come beni propri „ per atti tra vivi, e di ultima volontà *salvo sempre l'interesse e tutti i diritti, e prerogative* che per disposizione „ del

„ del Gius comune si competono al Padrone diretto, ed all'
„ enfiteuta, o livellario per natura del Contratto di enfiteu-
„ si, o di livello perpetuo per la recaducità, *per la rinnovazio-*
„ *ne necessaria a favore di quelli che hanno il diritto di do-*
„ *mandarla*, per la ricognizione nei tempi convenuti per l'in-
„ vestitura, e per il canone, e laudemio ec.

XIII. Imperocchè, mancando nella Legge una dichiarazione letterale ed espressa, che renda cessibile questo gius di prelazione, all'effetto di poter sostenere, che tale fosse addivenuto in conseguenza delle disposizioni contenute nella Legge medesima, sarebbe stato necessario di provare, tolto di mezzo ogni reflesso alla consaguinità, altrimenti finchè resta preservato il medesimo, e finchè sono in vigore le ragioni del sangue, non è conciliabile, anzi è precisamente una contradizione in termini, che possa in altri trasferirsi un gius competente per una qualità personale, incapace di trapassare nel cessionario, o renunziatario, secondo i più certi, ed elementari principj di ragione stabiliti dalle autorità allegate ai §§. X. e XI.

IV. La Legge dichiara espressamente di preservare i diritti, che per disposizione del Gius comune si competono anche per *la rinnovazione necessaria a favore di quelli, che hanno il diritto di domandarla*, e in conseguenza sembrerebbe, che il Gius dei consanguinei potesse dirsi sicuramente preservato. Contuttociò io non nego, che per determinare questo punto, debba più maturamente prendersi in esame il disposto della Legge, o sia le conseguenze, che derivano dall'avere stabilito, che i beni enfiteutici, e livellari abbiano a considerarsi come appodiati, e quasi allodiali dei Possessori. Ma questo esame appunto conduce egregiamente a scuoprire gli equivoci, con i quali si procedeva per parte dei Bartoloni, e dei loro Difensori.

XV. Ella è infatti una massima oramai non controversa nei nostri Tribunali, che la precitata Legge di Amortizzazione non inducesse il quasi allodio, e la finta appodiazione nei Beni stabili di diretto dominio delle Mani Morte in un modo assoluto e indefinito, ma servendo soltanto all'oggetto politico di rendere commerciabili i detti Beni, allorquando il dominio utile, ed il possesso di essi fosse nelle mani dei Laici, volle che si considerassero come appodiati, e quasi allodiali dei Possessori *all'effetto che abbiano il pieno arbitrio di disporne come Beni propri per atti tra vivi*,

vivi e di ultima volontà, ed in conseguenza venne solamente a concedere ai Laici possessori la facoltà di disporne, o espressamente, o almeno implicitamente, ma senza un tale atto di disposizione rimangono sempre i medesimi
8 soggetti ai patti, e condizioni, che sono apposte nel Contratto in favore degli ulteriori chiamati, e restano egualmente sottoposti a quelle regole, colle quali anche prima della Legge se ne determinava la successione; come pienamente esaminata la materia fu fermato nella *Pisana Successionis de' 18. Marzo 1778. art. 1. avanti gli Sigg. Auditori Cosimo Ulivelli, e Giuseppe Bizzarrini fra le impresse nel Tesoro Ombrosiano tom. 7. decis.* 49., qual Decisione meritò la Sovrana approvazione col Rescritto del dì 8. Ottobre 1778., e ne fu comandata l'osservanza in tutti i casi simili.

XVI. Secondo questo principio se l'enfiteuta, o livellario si valgono della facoltà loro concessa mediante una speciale o almeno implicita disposizione dei Beni soggetti all'enfiteusi o livello, in tal caso questi trapassano nell'alienatario, o respettivamente nell'Erede del Disponente, come vi passerebbero i Beni soggetti ad una enfiteusi ereditaria, ed in questi termini resta veramente alterata la natura degli istessi Beni, mediante il disposto della Legge accompagnato dal fatto dell'uomo. E'allora parimente ne segue, che il
9 Gius della rinnovazione debba regolarsi con quelle Leggi, che hanno luogo nell'enfiteusi e livelli ereditari, e trapassi perciò con i Beni medesimi nell'alienatario, e respettivamente nell'Erede istituito *Rota Romana coram Crisp. dec.* 68. *num.* 7. *et dec.* 132. *ripetuta fra le raccolte dopo il Fulgin. de emphyt. dec.* 19. *num.* 11., *e num.* 15., e con questo sistema fu proceduto dalla medesima *Rota Romana nelle Decisioni emanate nella Ariminen. Fideicommissi quoad Portionem Emphyteuticam, che si hanno impresse dopo il voto* 265. *del Constantino, e segnatamente al num.* 5. *e al num.* 24.

XVII. Che se all'incontro l'enfiteuta, o livellario, non usino della facoltà ad essi competenti in vigor della Legge, e muoiano senza una speciale, o implicita disposizione di questi Beni, in tal caso passano questi nei compresi nella investitura e il quasi allodio e la finta appodiazione dichiarata dalla Legge rimane senza effetto. E in questi termini anche il Gius della rinnovazione non soffre alcuna alterazione, ma resta nel suo vigore nei livelli di patto, e prov-

provvidenza a favore dei consanguinei proffimiori dell' ul-
10 timo, che passò all'altra vita senza averne disposto, questa essendo la necessaria conseguenza del riservo del Gius della rinnovazione *a favore di quelli che hanno il diritto di domandarla* letteralmente espresso nella nostra Legge di Amortizzazione, come nella soggetta questione, bene osservano *Bartol. nella Leg. omnes populi num.* 35. *versic. quod puto verum &c. ff. de iustit. & iur.*, *e nella Leg.* 1. §. *& parvi sotto il num.* 5. *ff. quod vi, aut. clam, Paris. cons.* 97. *num.* 14. *lib.* 3. *la Rot. Rom. avanti Burat. dec.* 87. *n.* 17. *e avanti Crisp. dec.* 68. *n.* 7. *e dec.* 132. *n.* 13.

XVIII. E con la scorta di queste medesime autorità così appunto distinguendo gli enunciati due casi dell' uso, e respettivamente del non uso della facoltà di disporre conces-
11 sa dalla precitata nostra Legge all' Enfiteuta e Livellario viene risoluta la questione dalla *Rot. nostr. nella lodata Pisana Successionis de'* 18. *Marzo* 1778. *avanti gli Sigg. Audit. Cosimo Ulivelli, e Giuseppe Bizzarrini*, stata, come ho già detto, approvata con Sovrano Rescritto, e segnatamente ai §§. 17. e 18. „ ivi „ E l'istesso si dice del gius di domandare la rinnovazione, perchè anco questo rimane intatto a „ favore del Proffimiore Consanguineo ai termini della nota „ Teorica del *Bartol. nella Leg.* 1. §. *permittitur. &c.* se si „ tratti di Livello pazionato, per la ragione che distinguendo egregiamente ne rileva il *De Luc. &c.* quando l' ultimo „ Investito non ne abbia fatta alcuna disposizione, come parlando di Livelli ridotti alla natura dei Beni allodiali in „ vigore della celebre Costituzione Bonifaciana in tutto, e „ per tutto simile alla nostra Legge del 1769. ultimamente „ fermò la *Rota &c.* Il che più indubitatamente doveva tenersi fermo ai termini della nostra Legge, giacchè nel medesimo periodo, e nel medesimo contesto di parole dichiara, che sia salvo *l' interesse, e tutti i diritti e prerogative, che per disposizione del Gius Comune si competono al Padrone diretto, ed all' Enfiteuta, o Livellario per natura del Contratto di Enfiteusi, o di Livello perpetuo per la recaducità, o per la rinnovazione necessaria a favore di quelli, che hanno il diritto di domandarla*. Onde vedendosi in lettera „ preservato questo diritto dal Regio Editto nel tempo stesso,
12 „ che vien data la libera facoltà e l'arbitrio a qualunque Possessore del Livello di disporne, si fa necessaria questa intel-

„ ligenza, giusta le osservazioni, di cui nell' individua questio-
„ ne del *Bartol. etc.* „

XIX. Se dunque nel caso di non fatta disposizione dei Beni Enfiteutici, o Livellari di diretto dominio di Mani Morte resta preservato ai Consanguinei Prossimiori il diritto loro competente per la rinnovazione anche ai termini della nostra Legge, e se questo diritto è fondato in una qualità non soggetta a traslazione, come è la consanguinità, egli è in conseguenza certo e dimostrato, che nel suddetto caso non è il medesimo capace di esser ceduto nè trasferito, come inseparabile da quella qualità per cui compete (§. 10.). E così infatti nei termini di simili Leggi veglianti in altri Dominj, e a forma delle quali nel caso di non fatta disposizione dei Beni Enfiteutici, o Livellari resta egualmente intatto il Gius della rinnovazione a favore dei Consan-
13 guinei, che questo diritto non sia suscettibile di cessione, o di traslazione, ottimamente lo stabiliscono le autorità state meritamente a questo proposito allegate nel *Voto* già lodato di sopra del Sig. *Aud. Bartolommeo Raffaelli*, quali sono il *Calcaguin. de emphit. et feud. par. 2. observat. 6. n. 33. et seqq. Amat. dec. Ferrarien. 51. num. 32. la Rot. Rom. avan. Pamphil. dec. 545. num. 5. et dec. 680. n. 9. et seqq. e nella Ferrarien. Reintegrationis del dì 8. Marzo 1728. §. Accedente avanti Corio, e nella Farfen. Bonorum del dì 31. Gennaio 1746. in fin. av. Caprar.* e fu ancora detto nella *Pisana Empbit. de 20. Luglio 1787. avanti li Sigg. Aud. Raffaelli, Maggi Relatore, e Berti al §. 25.*

XX. In conformità poi della premessa distinzione la Causa resta decisa contro dei Bartoloni. Poichè il Tenente Luca Viviani ultimo dei compresi nella precedente Investitura non dispose dei Beni livellari de' quali si tratta, e non poteva disporne per esser morto lungo tempo avanti la pubblicazione della Legge de' 2. Marzo 1769. Quindi quel diritto di essere preferito nella rinnovazione del Livello, che competeva a Ranieri Santerini nel carattere di consanguineo più prossimo, non poteva cedersi nè trasferirsi, e l'atto della renunzia non fu capace di produrre l'effetto, che trapassasse nei Bartoloni renunziatari.

XXI. Nè per dare alla nostra Legge di Amortizzazione una intelligenza diversa giovar potevano le riflessioni, o le autorità che si adducevano dai Difensori dei Bartoloni. Dicevano essi in primo luogo, che essendo divenuti alienabili i

Beni

Beni Enfiteutici e Livellari di diretto dominio delle Mani morte, dovesse dirsi egualmente reso cessibile e trasferibile
14 in qualunque persona il gius della rinnovazione, affinchè questo non fosse di una natura diversa da quella dell'enfiteusi, o Livello, allegando in conferma di ciò la Decisione della Ruota nostra nella *Florentina Emphiteusis de' 14. Maggio 1773. av. il fu Sig. Aud. Bernardo Buratti.*

XXII. Reflettevano ancora, che se il Consanguineo prossimiore dopo avere ottenuta la rinnovazione dall'Enfiteusi, o Livello pazionato, e riportata la nuova investitura della Mano Morta padrona diretta, può certamente a forma della nostra Legge, alienare il dominio utile da esso acquistato, e trasferirlo anche in Estranei, debba dirsi egualmente, che prima di riportare la nuova investitura egli possa cedere ad altri il diritto, che gli compete per ottenerla, perchè chi può disporre di un Fondo, fatto che ne abbia l'acquisto, può ancora disporre dell'azione, che in lui risiede per acquistarlo, e perchè nella concessione del più dee intendersi compresa la concessione del meno.

XXIII. Riccorrevano inoltre al §. 35. della Legge de' 2. Marzo 1769. ove dichiara, che uno degli oggetti politici avuti in considerazione è stato quello di assicurare il libero commercio dei Fondi che sono in mano dei Laici, e pretendendo che niuna ragione di differenza potesse assegnarsi capace di determinare il Sovrano Legislatore a commerciabili i Beni, ed a lasciare nel tempo stesso soggetto ai primieri suoi vincoli il gius competente ai Consanguinei per la rinnovazione, e che anzi la libertà del Commercio avesse un'eguale interesse nell'alienabilità tanto dei primi, che del secondo, concludevano che per l'identità di ragione dovesse questo ancora dirsi compreso nella disposizione della Legge.

XXIV. E finalmente sostenevano, che a loro favore stava l'opinione della Ruota nostra, riproponendo la già mentovata Decisione del fu Sig. *Audit. Buratti nella Florentina*
15 *Emphiteusis de'* 14. *Maggio* 1773., ed aggiungendo la *Florentina Emphiteusis, et Retractus de'* 14. *Gennaio* 1774. §. *Licet mihi etc. e la Pisana Emphiteusis de'* 24. *Gennaio* 1774. §. *quia licet etc.* emanata l'una e l'altra a relazione del Sig. *Aud. Cosimo Ulivelli.*

XXV. Quanto al primo contrario argomento, facile ed ovvia è la Replica, che dalla facoltà di alienare espressamen-

te concessa agli Enfiteuti o Livellari, male si argomentava alla concessione di una simile facoltà non espressa nella Legge quanto ai Consanguinei prossimiori, giacchè la prima riguarda persone avanti il dominio utile ed il possesso de' Beni, ed è esercibile sopra questo gius reale che in loro risiede; Mentre all' incontro la seconda contemplerebbe persone rivestite di un solo gius personale, sopra del quale dovrebbe portarsi all' esercizio, talmentechè non è possibile di trarre una giusta illazione fra cose tanto disparate e diverse *Leg. Papinianus exuli ff. de' minorib. Barbos. axiom.* 70. *num.* 6. *Gratian. dec.* 32. *num.* 8. *dec.* 42. *num.* 10. e nella nostra individuale questione bene lo avverte la *Rot. Roman. nella dec.* 680. *num.* 10. *e* 11. *av. Pamphil.* „ ivi „

16 „ Et hoc visum fuit procedere etiam in terminis *Bonifacianae*, „ quae loquitur solum de alienationibus *ipsorum bonorum*, quod „ scilicet huiusmodi bona emphiteutica quo ad utile dominium quibuscumque licitis alienationum contractibus sint „ subiecta, non autem *de cessione iuris petendi renovationem*, „ quod solum de aequitate proximioribus competit, *et est quid* „ *diversum ab ipsis bonis &c.* „

XXVI. Ma già si è veduto quale sia precisamente l' alterazione, che nell' Enfiteusi o Livelli pazionati ha sofferto il gius della rinnovazione in forza del disposto della nostra Legge, con essere cioè divenuto alienabile insieme con gl' istessi Beni enfiteutici o livellari, qualunque volta l' ultimo Investito disponga espressamente, o almeno implicitamente dei Beni medesimi (§. 16.), e con essere all' incontro illeso, ed intatto a favore dei Consanguinei, ed in conseguenza incapace di essere da loro trasferito in altra persona, quando l' ultimo non siasi valso della facoltà di disporre (§. 19.).

XXVII. E la necessità di distinguere gli enunciati due casi nasce appunto dal tenore del Regio Editto di Amortizzazione, perchè non avendo questo impressa assolutamente la qualità allodiale ne' Beni enfiteutici e livellari di diretto dominio delle Mani Morte, ma dipendentemente dall' uso, che della facoltà di disporre dei medesimi fatto ne avessero i Possessori (§. 5.), ciascuno comprende, che non può

17 essere la stessa la conseguenza tanto nel caso dell' uso quanto nell' altro diverso ed opposto del non uso di detta facoltà; Ma come nel primo l' alterazione della natura del Contratto posta in essere dalla disposizione dell' uomo influisce

fluisce ancora nel gius della rinnovazione, che non appartiene altrimenti ai Consanguinei, ma trapassa in chiunque insieme coi Beni, così nel secondo, nel quale la natura del Contratto non è di fatto alterata, nessuna variazione risente il gius predetto, e restando intatto ed illeso a favore dei Consanguinei coerentemente alla natura dell' Enfiteusi, o Livello di patto e provvidenza, conserva il suo primitivo ed originario carattere di un diritto fondato nelle ragioni del sangue, e perciò inseparabile da quella qualità dalla quale dipende.

XXVIII. Questa distinzione non fu avvertita dalla bon. mem. dell' Auditore Bernardino Buratti nella obiettata *Florentina Emphyteusis de'* 14. *Maggio* 1773. attesochè egli procedè con il supposto, che la nostra Legge di Amortizzazione avesse indotto una assoluta allodialità nei Beni enfiteutici e livel-
18 lari di diretto dominio di Mani Morte, onde niuna differenza potesse assegnarsi fra questi e gli altri Beni liberi secondo l'opinione, che vegliò allora presso di alcuni, e con la quale anche in seguito fu proceduto dalla *Rota nostra*, e segnatamente nella *Pisana Praetensae Successionis de'* 20. *Agosto* 1774., *e nella Montis S. Savini reintegrationis de'* 17. *Maggio* 1775. *emanate l'una, e l'altra a relazione dei Sigg. Auditori Pietro Brogiani, Bernardino Buratti, e Pier Filippo de' Morelli*. Ma dopo che questo principio fu riconosciuto erroneo, e dopo che restò fissata la giusta intelligenza della Legge, mediante la successiva Decisione dei Sigg. Auditori *Cosimo Ulivelli, e Giuseppe Bizzarrini nella Pisana Successionis de* 18. *Marzo* 1778., della quale ho parlato al §. XV., non è più possibile di sostenere il sentimento dell' Auditor Buratti come appoggiato ad un supposto stato dichiarato insussistente.

XXIX. Poco diverso dal primo era l' altro argomento, che si proponeva dai Difensori dei Bartoloni, e che ho riportato al §. XXII. Io non starò a ripetere, che non si poteva argomentare dalla facoltà di disporre del dominio utile dopo ottenuta l' investitura alla facoltà di cedere il Gius prelativo competente per la rinnovazione, rimettendomi su questo punto alle proposizioni, ed autorità addotte al §. XXV. Credo bensì opportuno di rilevare, che in quanto per sostenere il loro assunto si fondavano nella regola ge-
19 nerale, che equipara al possessore materiale del fondo chi ha un Gius perfettamente quesito per ottenerlo, di cui i

Testi

Testi nella *Leg. rem in bonis ff. de acquir. rer. domin. e nella Leg. qui actionem ff. de reg. iur.*, venivano in tal guisa a confondere le azioni reali, delle quali parlano i Testi obiettati, con un Gius meramente personale, quale è quello, che compete ai consanguinei ai termini della equità del *Bartolo*, in forza del quale il prossimiore può soltanto implorare il nobile offizio del Giudice per
20 astringere con l'azione personale il padrone diretto a concedere la nuova investitura, o respettivamente l'estraneo investito a rilasciare i beni, come insegnano *De Luca de emphyt. disc.* 47. *num.* 5. *e disc.* 53. *n.* 13. *la Rot. Romana dopo il Fulgineo de emphyt. dec.* 4. *n.* 17. E tanto più significante e degna di essere avvertita è questa confusione di termini, in quanto con la scorta della medesima volevano i Difensori dei Bartoloni farsi strada a provare la cessibilità del diritto dei consanguinei, cessibilità, che quanto è connaturale alle azioni veramente reali, altrettanto repugna alla natura di un diritto personale fondato nelle ragioni del sangue (§. X. e XI.).

XXX. Nè per trasformare in un'azione reale il Gius competente ai consanguinei giovar poteva il riflettere, che non derivi più il medesimo della sola equità del *Bartolo* ricevuta per una generale consuetudine, ma abbia il suo fondamento nella espressa disposizione delle nostre Leggi, che hanno resa necessaria la rinnovazione. Imperocchè per quan-
21 to sia vero, che essendo vietata alle Mani morte la riammensazione dei Beni enfiteutici e livellari esistenti presso de' Laici, e la riconsolidazione dell'utile con il diretto dominio, siano esse in conseguenza tenute a procedere necessariamente ad una nuova investitura a favore di altre Persone, effetto che fu posto in essere fino dalla prima Legge di Amortizzazione dell'anno 1751., come è notorio nei nostri Tribunali; Non è però egualmente vero, che il Gius prelativo per la rinnovazione competente nei suoi congrui casi ai consanguinei, proceda in oggi dall'espresso
22 comando del Legislatore, giacchè non altro abbiamo sù questo punto, se non che un riservo nel §. XVIII. della Legge de' 2. Marzo 1769. *a favore di quelli che hanno il diritto di domandarla* (§. XII.), ed è di natura del semplice riservo di non indurre una nuova disposizione *Leg. si debitor §. 1. ff. quib. mod. pign. vel hypoth. solv. Paris. cons.* 104. *num.* 10. *libr.* 3. *Rota Romana coram. Falconer. de iure patronat.*

patronat. decis. 49. *num.* 16., *& de fid. instrument. dec.* 9.
num. 10.

XXXI. E quando ancora questo diritto dei consanguinei vantasse a suo favore l'espressa determinazione della Legge, non ne seguirebbe per questo, che potesse derivarne un' azione reale contro l'estraneo investito, ma farebbesi luogo a quella azione personale, che dicesi *in rem scripta*;
23 quale appunto è quella, che compete nei diritti di prelazione, e di retratto stabiliti dai diversi Statuti locali a favore degli agnati, o dei consorti, o dei vicini, di cui latamente *Ansald. cons* 90. *n.* 19. *et seqq. Corradin. de iur. praelat. quaest.* 3. *num* 1. *et seqq. De Alex. observat. in consult.* 98. *Capyc. Latr. num.* 13. *et seqq.*, ed è parimente quella, che nei precisi termini del Gius di rinnovazione,
24 concesso dalla Legge stabiliscono competere ai consanguinei le stesse autorità che si allegavano in contrario, e in specie la *Rota Romana avanti Emerix iun. dec.* 242. *num.* 17., *e avanti Priol. dec.* 387. *num.* 20., e concorda il *Card. De Luca de emphyt. disc.* 62. *num.* 14., ed in conseguenza si sarebbe sempre nel caso di una azione, della quale dee
25 giudicarsi secondo le regole delle personali e non delle reali, come parlando precisamente di questa azione personale scritta nella cosa bene proseguono dopo il *Bartol. nella Leg. et au eadem* 14. §. *actiones num.* 17. *ff. de except. rei iudicat. Ansald. d. cons.* 90. *num.* 28. *Corradin. de iur. praelat. d. quaest.* 3. *num.* 7.

XXXII. Ma per conoscere con maggiore evidenza l'erroneità dei contrari raziocini, e quanto inutilmente venisse proposto in conferma dei medesimi anche l'altro argomento dedotto dalla concessione del più alla concessione del meno,
26 argomento, che non ha mai luogo, quando come nel caso nostro il più, ed il meno non sono della medesima specie, siccome avvertono il *Card. Tusch. practic. conclus. tom.* 1. *conclus.* 500. *num.* 10., *e il Barbos. de loc. commun. argument. loc.* 67. *sotto il num.* 4., basta portare di nuovo i riflessi ai diritti di prelazione e retratto rammentati poc'anzi, e competenti secondo alcune Leggi municipali ai vicini, ai consorti, agli agnati, ed anche a quel diritto di prelazione, che nella alienazione del dominio utile spetta al Padrone diretto in ordine alla disposizione del Testo nella *Leg. final. Cod. de iur. emphyteut.* Quantunque le mentovate Persone dopo di essere state preferite nell'acquisto

dei

dei Beni, o respettivamente del dominio utile possano fuori del caso della simulazione o collusione liberamente disporre degli uni, e dell'altro, non possono però egualmente
27 cedere ad altri quel diritto, che loro appartiene per essere preferiti negli acquisti predetti, come latamente esaminata la materia, e rigettando precisamente anche l'argomento dalla concessione del più alla concessione del meno, stabiliscono le autorità allegate al §. XI., alle quali possono aggiungersi *Larrea allegat.* 120. *num.* 3. *et seqq. Tiraquell. de retract. conventional.* §. 1. *gloss.* 6. *num.* 25.

XXXIII. E solo perchè ai consorti, ai vicini, ed al padrone diretto competono questi diritti di prelazione per ragione dei Beni, nei quali si verifica il confine, o il condominio e consorzio, o respettivamente per ragione del diritto dominio, e sono in conseguenza di quei diretti, che spettano
28 bensì alle persone, ma per ragione delle cose, così per quanto non siano cessibili per loro stessi, passano però nell' alienatario insieme con i Beni medesimi, e respettivamente col dominio diretto, in forza del quale appartengono: A differenza dell'altro diritto di prelazione che spetta agli agnati, in vigore degli Statuti del retratto, o di quello che nel caso della mancanza di ogni disposizione dei Beni enfiteutici o livellari, resta preservato dalla nostra Legge ai consanguinei prossimiori a forma dell'equità del *Bartolo*, i quali non competendo per ragione dei Beni, ma per il ri-
29 flesso avuto all'agnazione ed alla consanguinità, non è mai possibile, che possano cedersi, nè trasferirsi in altri, perchè non è trasferibile la qualità di agnato, o di consanguineo, come magistralmente distinguendo osserva con i concordanti i *Corradin. de iur. praelat. dict. quaest.* 10. *n.* 7. *et seqq.*

XXXIV. Finalmente si torceva contro dei Bartolini la dichiarazione contenuta nel §. 35. della Legge dei 2. Marzo 1769. dalla quale come ho notato al §. 24. tentavano di dedurre un nuovo argomento a loro favore. Imperocchè se nel §. 18. della Legge, ove si volle stabilire il quasi allodio, e la finta appodiazione se ne parlò solamente in rapporto ai *Beni stabili di Suolo*, senza farsi alcuna menzione della alienabilità del diritto di rinnovazione (§. 12.) se nell' obiettato §. 35. si dichiara, che l'oggetto politico avuto in vista dal Legislatore è stato quello „ di assicurare il li-
„ bero Commercio *dei fondi*, che attualmente sono in mano
„ di

„ di Laici „ bisogna dunque convenire, che tanto la lettera della Legge, quanto la ragione e lo spirito della medesima sono stati unicamente diretti ai Beni stabili: E se il diritto di rinnovazione competente ai consanguinei prossimiori è una cosa affatto diversa dai fondi enfiteutici e Livellari esistenti nelle mani dei Laici, è dunque di necessità l'inferire, che questo non è compreso nè nella lettera, nè nello spirito della Legge, e che perciò non può mai cadere sotto la di lei disposizione.

XXXV. Ed erroneamente si pretendeva di assegnare una stessa ragione all' alienabilità de' Beni Enfiteutici e Livellari, ed all'alienabilità del diritto di rinnovazione spettante ai Consanguinei, e di dedurre da questa supposta identità di ragione la verisimile volontà del Legislatore di comprendere tanto l'una che l'altra nella sua disposizione. Imperocchè mediante la prima si eccitava l'industria dei Possessori al miglioramento dei fondi, e si promuoveva l'aumento dell'agricoltura, oggetti tanto interessanti la pubblica utilità, tanto favoriti dal Clementissimo nostro Sovrano colle sue provide Leggi, e tanto difficili ad ottenersi nei Beni vincolati, e non alienabili. Ma quanto al Gius della rinnovazione era soltanto necessario per conseguire l'intento voluto dalla Legge, che fosse transitorio *insieme con i Beni*, quando l'Enfiteuta o Livellario avessero effettivamente dedotta all'esercizio la facoltà di disporre, e ciò affinchè al termine dell' investitura non restasse l' Alienatario pospostо nella rinnovazione dell' Enfiteusi, o Livello al Consanguineo prossimiore. E però quando questo trapasso del Gius della rinnovazione nell' alienatario dei Beni è di fatto una conseguenza del disposto della nostra Legge di Amortizzazione, come ho osservato al §. 16. nulla interessava gli oggetti politici del Sovrano Legislatore, che nel diverso caso, nel quale il diritto della rinnovazione restava preservato a favore dei Consanguinei, per non avere gli Enfiteuti, o Livellari in alcuna forma disposto dei Beni, fosse il medesimo, o non fosse alienabile, e cessibile; perchè tanto nell' uno, che nell' altro sistema, essendo sempre disgiunto dal possesso dei fondi, finchè rimaneva nei puri termini di un Gius di prelazione, niente poteva influire nell' eccitamento dell' industria, e nel miglioramento dei Beni, e così come un' oggetto estraneo dalle vedute della Legge, era congruo

e ragionevole, che non fosse compreso nelle di lei disposizioni.

XXXVI. Parlando per ultimo delle Decisioni della Ruota nostra, che a loro favore allegavano i Difensori dei Bartoloni, non starò a ragionare nuovamente della *Florentina Emphyteusis de'* 14. *Maggio* 1773. *avanti il fu Auditore Buratti*, avendo già dimostrato, che essendo la medesima appoggiata ad un principio stato in seguito riconosciuto erroneo ed insussistente, non può meritare alcuna attenzione (§. 28.) Le altre due Decisioni, che adducevano, e delle quali ho fatta menzione al §. 24. si erano fondate soltanto nella precedente dell'*Auditore Buratti*, ed erano perciò sottoposte alla stessa eccezione. Quindi piuttosto che deferire ciecamente alle medesime dovevo adottare quella interpetrazione della nostra Legge, che era conforme alle regole di ragione, e che non mancava neppure dell'appoggio dell'autorità dei Dottori e dei Tribunali, come si è veduto al §. 19.

ARTICOLO SECONDO

Della libera facoltà, che competeva a Muzio Santerini di domandare la rinnovazione del Livello.

XXXVII. La renunzia di Ranieri Santerini non avendo potuto trasferire nei Bartoloni quel diritto di prelazione, che ad esso apparteneva, come ho dimostrato nel precedente Articolo, operò soltanto l'effetto di togliere di mezzo il renunziante relativamente ai renunziatari; Ed essendo in seguito avvenuta la morte naturale dello stesso Ranieri, niun'altro ostacolo opporre si poteva a Muzio di lui figlio capace di impedire la prelazione, ch'egli domandava nella rinnovazione del Livello.

XXXVIII. Ma i dotti Difensori dei Bartoloni passavano ad osservare, che la renunzia di Ranieri era stata fatta *per se, e suoi &c.*; ch'egli promesse espressamente „ che per se, „ nè per altri, nè direttamente, nè indirettamente, i prefati „ Bartoloni, e loro ec. non saranno mai in verun tempo mo„ lestati, nè inquietati nel pacifico possesso, e godimento di „ detto Livello, nemmeno per parte di alcun' altro dei Sante„ rini, suoi Congiunti, e Parenti „, e che nel caso di tali molestie si era letteralmente obbligato alla prestazione della piena evizione „ ivi „ & quatenus &c. promesse e promet-

„ te

„ te di sempre liberare detti Bartoloni, e loro &c. indenni „
„ *et penitus sine damno*, col patto della difesa generale e ge-
„ neralissima, e dell' evizione in forma amplissima in qualun-
„ que caso di evizione, o molestia per dato e fatto di esso
„ Ranieri, e degli altri Santerini suoi Parenti, e loro respet-
„ tivi Eredi, e Successori ec. „ Quindi supponendo che Mu-
zio Santerini dovesse dirsi Erede libero di Ranieri re-
nunziante, concludevano, ch' egli non potesse impugnare
31 il fatto, e le convenzioni stipulate dal suo Autore, secon-
do la disposizione del Testo nella *L. cum a matre Cod. de
rei vindicat.*, o che in ogni caso essendo tenuto a prestare
la piena evizione, ostasse alle di lui domande la regola de-
dotta dall'altro Testo nella *Leg. vindicantem ff. de evi-*
32 *ctionib.*

XXXIX. Questa nuova difesa stata proposta avanti di me con non minore impegno della prima, fu riconosciuta affatto insussistente, perchè appoggiata all'erroneo supposto, che in Muzio Santerini si verificasse la qualità di Erede libero del Padre, onde non fu neppur necessario di esaminare più maturamente, se giuste fossero le conseguenze, che se ne inferivano, e che venivano egualmente impugnate dai Difensori dello stesso Muzio. Tanto infatti è lontano, ch' egli potesse dirsi Erede di Ranieri, quanto anzi è certo, che essendo stato già da lui emancipato per Istrumento de' 29. Dicembre 1760. rogato Ser Ercole Paradosi, dopo la morte del mentovato suo Padre avvenuta nel mese di Settembre dell'anno 1781. non solamente non adì la paterna Eredità, che era soggetta ad un giudizio di concorso, nel quale era già emanata nel precedente anno 1780. sotto dì 19. Giugno la Sentenza graduatoria dei Creditori proferita dal Sig. Potestà di Cascina, ma fu anzi sollecito di repudiare l'Eredità medesima per mezzo di un pubblico Istrumento de'15. Gennaio 1783 rogato dal suddetto Notaro.

XL. Nulla concludendo, che questa repudia non fosse pubblicata nel modo prescritto dallo Statuto Fiorentino *libr.* 2. *rubr.* 29., Poichè non essendosi Muzio Santerini in alcuna forma mescolato nella Eredità paterna, e restando escluso qualunque sospetto di occultazione, o appropriazione dei Beni Ereditarj dal fatto stesso di essere i medesimi nel potere e sotto l'amministrazione del Tribunale, stante il suddetto giudizio di concorso, non può portare ad alcuna conseguenza il difetto della pubblicazione della repudia, che essendo

 ordinata

33 ordinata all'oggetto di evitare le frodi, che petrebbero commettersi in pregiudizio di chi ha interesse nella Eredità, non è mai necessaria, quando il Repudiante non ha di fatto conseguita cosa alcuna dalla Eredità medesima, come giustamente osservano *Sabell. in Summa §. Statuta tit. de Statut. requir. cert. solemnit. in contract. min. vel mul. n.* 44. *Scurtz annotat. ad Statut. Florent. libr.* 2. *rubr.* 29. *vers.* „ *Statutum mandans repudiationem notificari etc.*

XLI. Tutto il fondamento dei Difensori dei Bartoloni si sostanziava in alcune giudiciali dichiarazioni di volere accettare la Paterna Eredità, state fatte dopo il lasso di più anni dallo stesso Muzio Santerini, al quale pretendevano che fos-
34 se permesso di ritrattare la già fatta repudia, e di assumere la qualità ereditaria ai termini del Testo nella *Leg. si quis 6. Cod. de repud. vel abstinen. haered.*; ma tutto inutilmente.

XLII. E quì per maggiore dilucidazione del dubbio giova premettere in fatto, che Muzio Santerini dopo di avere repudiata la Paterna Eredità col mentovato Istrumento de' 15. Gennaio 1783. persistè per qualche tempo nella stessa opinione, osservandosi specialmente, che in questa stessa Causa in una sua Scrittura de' 18. Gennaio 1784. oppose fra le altre eccezioni ai Bartoloni anche quella di non esser egli Erede del Padre. E vero, che col tratto del tempo, cioè sotto dì 5. Marzo 1787. e così cinque anni e mezzo dopo la morte del Padre, avvenuta come ho detto nel Settembre 1784., Egli fece una contraria dichiarazione, e che insistè nella medesima tanto in una supplica umiliata al Trono Sovrano, e rescritta *agli ordini di buona giustizia* nel dì 30. Luglio 1787., quanto in una Scrittura di domanda dei 20. Maggio 1789. che erano gli atti, nei quali si fondavano i Bartoloni: Ma variato di nuovo consiglio tornò in seguito con altra Scrittura de' 17. Luglio 1790. a ritrattare queste stesse sue dichiarazioni, ed a protestarsi solennemente, che non voleva in alcuna forma accettare l' Eredità Paterna ma intendeva di tener ferma la repudia già fatta della medesima, mediante il suddetto Istrumento.

XLIII. In mezzo però alle tenebre che sparger poteva una si vistosa incostanza, portava una chiarissima luce il disposto delle Leggi, secondo il quale non curare tante contraddittorie dichiarazioni, e proteste dovevasi attendere unicamente il primo atto della repudia fatto de Muzio Santerini in un tem-

tempo, nel quale aveva già da molti anni compita l'età
maggiore. Perchè all'oggetto di potere assumere il carattere
di Erede, non basta la nuda volontà, ma è altresì necessario
che l'Eredità sia deferita, e questa delazione si
toglie di mezzo mediante la repudia, e non è più immaginabile
dopo di essa: quindi inutili divenivano tutti gli atti
35 fatti dal Santerini per tornare ad accettare un'Eredità, che
egli aveva già repudiata. E' letterale il Testo nella *Leg.* 4.
Cod. de repud. vel abstinend. haeredit. e lo avertono *Donell.
comment. de iur. Civil. lib.* 7. *cap.* 7. *secondo la moderna edizione
di Lucca tom.* 2. *colon.* 417. §. 10. *& in Cod. lib.* 6.
tit. 31. *secondo la detta edizione tom.* 9. *col.* 415. *num.* 15.
Voet. ad Pandect. libr. 29. *tit.* 2. §. 37. *Perez. in Cod. libr.* 6.
tit. 31. *n.* 16.

XLIV. Diversi principj hanno luogo quando si tratta del Figlio
esistente sotto la patria potestà. Quantunque il Pretore
introducesse a di lui favore il benefizio della astensione, ed
in conseguenza lo considerasse per un'Erede, dopochè si era
astenuto dalla Paterna Eredità, ciò non ostante secondo i
principj del gius Romano egli riteneva sempre la qualità
36 di suo Erede, che gli aveva impressa la Legge Civile, il
disposto della quale non poteva esser distrutto dagli Editti
dei Pretori, come profondamente avvertirono *Donell. in
Cod. libr.* 6. *tit.* 31. *sotto il n.* 21. §. *sed hi effectus &c. tom.*
9. *colon.* 418. *ed il Cb. Averan. interpetrat. iur. lib.* 1. *cap.*
9. *num.* 28. *et seqq.* Quindi anche dopo la fatta astensione
poteva il Figlio in potestà tornare ad accettare l'Eredità
Paterna, perchè ad esso non ostava il difetto della delazione
di essa, quando anzi non cessava secondo la Legge di
37 essere Erede, benchè l'equità del Pretore non lo considerasse
per tale, di che abbiamo il Testo nella *Leg. si quis
suus ff. de iur deliberand.*

XLV. L'Imperator Giustiniano nella *L. si quis* 6. *Cod. de repud.
vel abstinend. haered.*, che era quella che veniva obiettata
dai Difensori dei Bartoloni, ritenendo i medesimi termini
del Figlio esistente sotto la patria potestà, ed avvertendo
alla illimitata facoltà, che gli competeva secondo le
antiche Leggi di ritornare alla Eredità paterna dopo la fatta
astensione, sempre che i Beni Ereditari non fossero stati
distratti, pensò di ristringere la medesima dentro un determinato
spazio di tempo, coartandola al solo triennio da
38 decorrere, dopochè il Figlio avesse compiti i 29. anni, co-

me

me si raccoglie dalla chiara lettera di detta Legge, e bene avverte il *Donell. in Cod. lib.* 6. *tit.* 31. *num.* 2. *column.* 420. *tom.* 9.

XLVI. E così diviene manifesto, che la disposizione di questa Legge non è in alcuna forma applicabile a termini del caso nostro, tanto perchè Muzio Santerini compita avendo l'età determinata dalla Legge medesima, non dentro il triennio, ma dopo il lasso di cinque anni e mezzo fece la prima dichiarazione, tendente a ritrattare la repudia della Paterna Eredità (§. 42.), quanto ancora perchè essendo stato già da molto tempo emancipato (§. 39.) non poteva godere d'un Benefizio competente soltanto ai Figli, che al tempo della morte del Padre esistono sotto la di lui potestà, e fondato appunto in quelle speciali ragioni, che dipendono
39 dalla *suità* (§. 44.) e perciò incapace di essere esteso ai Figli emancipati, in ordine ai quali si trova di fatto stabilito tutto l'opposto della *L.* 1. *Cod. de repud. bonor. possess.* „ ivi „ Emancipatus repudiata bonorum possessione, absentiae Patroni causae velamento, rursus ad eamdem redire quaestionem frustra conatur.

XLVII. Ed erroneamente si proponeva, che questa differenza fra i *suoi* e gli emancipati non avesse più luogo dopo la *Novell.* 118. *de success. ab intest.* mentre, oltre che ciò non avrebbe tolta l'altra difficoltà derivante dal lasso del tempo, il vero si è che questa Costituzione dell' Imperator Giustiniano, chiamando alla successione i figli emancipati, egualmente che i *suoi*, tolse bensì ogni differenza che vi era fra di loro *quanto alla causa di succedere*; onde anche gli emancipati, che non erano contemplati in avanti dalla Legge civile, ma per essere ammessi alla successione aveano bisogno di ricorrere alla equità del Pretore §. *emancipati instit. tit. de haed. quae ab intest. defer. Leg. ult. Cod. und. liber.* hanno inoggi fondato il loro diritto nella disposizione della Legge, o sia nella mentovata Costituzione Giustinianea: Ma non per questo restarono talmente con-
40 fuse le prerogative della suità, che possa il Figlio emancipato vestire in oggi il carattere di *suo* Erede, e che a guisa di questo non abbia bisogno di adire l'Eredità paterna, o conservi anche dopo la repudia la qualità di Erede, come osservarono i più culti Interpetri, fra i quali *Ant. Faber. de error. pragm. tom.* 2. *decad.* 29. *error.* 10. *pag. mihi* 218. *vers. nec rursum per aliam etc. Hilliger. ad Donell.*

com-

comment. de iur. civ. libr. 9. *cap.* 2. *not.* 3. *vers. quamquam post. sublatam. etc. col.* 1117. *tom.* 2. *Vinn. instit. tit. de success. cognat.* §. *in rat. succed. iur. noviss. de success. liber. vers. ex quo primum etc. Harprect. in instit. tit. de haeredit. quae ab intestat. defer.* §. *emancipati* 9. *num.* 5. *Hun. resolut. iur. civ. lib.* 3. *tract.* 1. *qu.* 4. §. *neque ex hac etc.*

XLVIII. E perciò anche dopo la *Novella* 118. quella facoltà,
che non ostante la fatta astensione, compete al *suo* Erede di
ritornare alla Paterna Eredità dentro il tempo prescritto
41 dalla citata *Leg. si quis 6. Cod. de repud. vel abstinend. haeredit.* e che ha il suo fondamento nella qualità di Erede,
che agli occhi della Legge Civile conserva il Figlio in Potestà anche dopo essersi valso del benefizio Pretorio della
astensione (§. XLIV.) non ha potuto farsi comune ai Fi-
42 gli emancipati, appunto perchè quanto ad essi non può militare l' accennata ragione della Legge secondo che puntualmente riflettono *Cujac. in lib.* 6. *cod. tit.* 31. *col.* 1. *lit. D.* & *col.* 3. *per tot. Brunemann. in cod. lib.* 6. *tit.* 31. *in d. Leg.* 6. *sub num.* 4. *Perez in cod. lib.* 6. *tit.* 31. *num.* 17. *Cost. in tract. re integra distinct.* 76. *num.* 7. *Magon. decis. Florent.* 10. *num.* 18.

XLVIIII. Più plausibilmente, se non resisteva il fatto, avrebbero potuto i Difensori dei Bartoleni ricorrere alla disposizione della *Leg. filii mater* §. 1. *ff. ad S. C. Tertijll.*, secondo la quale per una mera equità si ammette il Figlio *dentro*
43 *l' anno* a ritrattare la repudia della Eredità dell' Madre,
e ciò per una identità di ragione viene esteso anche ai Figli emancipati, come fermano *Perez*, *Costa*, *e Magonio nei luoghi ora citati*: Ma le dichiarazioni di Muzio Santerini contrarie alla fatta repudia erano posteriori di cinque anni e mezzo, ed inoltre in un tempo più prossimo alla medesima Egli si era giudicialmente protestato di non essere
44 Erede (§. XLII.), dimanierachè il fatto stesso toglieva l'
adito a proporre questa difesa, e ci dispensava da determinere quale sia la più giusta conciliazione della *d. Leg. filii mater d.* §. 1. coll' altro Testo apparentemente contrario nella *Leg.* 2. *cod. de iur. et fact. ignorant:*

L. Mancava dunque ogni Motivo, per cui non ostante la repudia della Eredità paterna soggetta ad un Giudizio di concorso, ed in conseguenza verisimilmente decotta, dovesse Muzio Santerini considerarsi per Erede del Padre, e non sussistendo perciò il supposto, al quale appoggiavasi il secondo

do fondamento dedotto dai Difensori dei Bartoloni (§. XXXVIII.) restava dileguato ogni dubbio stato promosso per impedire al prefato Muzio Santerini la domandata prelazione nella rinnovazione del Livello, che ai termini della equità del *Bartolo* gli competeva.

E così &c.

Tommaso Simonelli Aud. di Ruota.

D E C I S I O LX.

F L O R I A N E N. D O N A T I O N I S.

Diei 18. Augusti 1790.

A R G U M E N T U M.

Rursus disceptandum occurrit de Nullitate Donationis, quae in Communitatem fuerat a Donante collata ea Lege ut Hospitali erigendo subveniretur. Potissima Donandi Causa, quum ex Donationis contextu, ex circumstantiarum concursu in hoc pio opere coadjuvando reponatur, Hujusce Donationis validitati objcem opponere dicitur Patria Amortizationis Lex; Ideoquo in contrariam praecedenti Iudicato itur Sententiam. Ad examen revocatur, an Communitati in quam unam translata est jurium omnium ad Cives spectantium summa, onus incumbat Hospitale erigendi, lateque expenduntur haec jura civium quae appellantur imperfecta. Alterum denique superadditur fundamentum ad declarandam Nullitatem, quod ex fraude Legi amortizationis instructa deducitur. Fraudandi consilium, et fraus ipsa ex actus qualitate ac natura, ex medio quod delectum est, ut actus valeret, optime desumitur.

S U M M A R I U M

1. *Non qui legato bonoratur, sed ille cujus commodo Legatum cedit, Verus Legatarius dicendus est. n. 5.*

Item

„ *Item Legatarius dicitur is, cuius contemplatione fit legatum, non is qui apparenter ad legatum vocatur. n. 2.*
„ *Item Ministerium tantum, non autem Legatum collatum dicitur, si onus praecedat emolumento, secus si onus succedat emolumento. n. 3.*
„ *Pariter is qui momento tantum temporis honoratus est, Executor tantum existimatur, Legatarius e contra qui diuturnum emolumentum percipit. n. 4. Contraria tamen Opinio receptior est. n. 6.*
„ *Quum accessoria Persona legati honore afficitur, emolumentum vero in aliquod opus ipsi personae mandatum confertur, non persona, sed jussum opus legato dicitur honoratum. n. 7.*
„ *Hoc vero ex destinatione rei donatae optime colligitur. num. 9.*

8 *Proaemium vera sedes est Causae Finalis.*

10. *Clausula* „ ALL' EFFETTO „ *destinationem significat.*

11. *Si emolumentum in Personam omnino alienam ab Ea, quae legato afficitur, conferatur, illa, non haec in Legato esse dicitur.*

12. *Pactum resolutivum rectissime causam finalem demonstrat, Et ob quam rationem Remiss.*

13. *Clausula* „ ALTRIMENTI „ *consensum ab actu removet, & resolutionem ejusdem inducit ob conditionis defectum.*

14. *Actus praecedentes, declarationi subsequentium inserviunt.*

15. *Donatio facta Corpori Morali, cujus est Hospitale curare & regere, Domationis subjectum Hospitale tantum esse indicat.*

16. *Homines in Societatem coeuntes ea tantum jura in Corpus Morale contulerunt, quae absque laesione Societatis, sibimetipsis praeservare haud poterant.*
„ *Item ea Iura contulerunt, quae non nisi per Societatis Raepraesentatorem exercere poterant. n. 17.*
„ *Iura Humanitatis penes quemque Civium remanserunt; uti ea quae potissimum sociale foedus non respiciebant. n. 18.*

19. *Officia vel ea sunt, quae absque ullo incommodo praestare possumus, vel ea quae impensam, laboremve exquirunt.*
„ *Humanitatis officia nonnisi imperfectam inducunt obligationem. n. 20.*
„ *Etiamsi Sociale sive Civile Vinculum naturali accesserit, nisi societas perfectae obligationis onus induxerit. n. 21.*

22. *Obligationes Civium, quae ad Societatis naturam, ac conserva-*

servationem pertinent, perfectam praeseferunt obligationem, secus autem eae, quae miserationem, liberalitatem, & similia spectant, & 23. Qua de Caussa Vid. remiss.

24. *Civis erga Principem egentem jura humanitatis obligatione perfecta praestare debet.*

„ *Contra autem evenit de Iuribus, quae Princeps praestare debet civibus. n. 25.*

26. *Iura imperfecta tunc obligationem perfectam in alios inducunt, quum civis, cui hoc Ius inhaeret, extrema afficitur inopia. Quando vero id evenisse dicatur. n. 27.*

28. *In Communitate non residet onus erigendi Hospitale ad curandos aegros & infirmos, cum hoc ex jure Civium egenorum imperfecto derivet, quod obligationem perfectam in Communitatem minime transfundit.*

„ *Praecipue cum hoc ita esse declaratum sit Constitutione Principis. n. 29.*

30. *Quid juris sit, declaratur jussu supremi Imperatoris.*

31. *Commutationum, quae a Principe fiunt, subditorum non est quaerere causas.*

32. *Declaratio Principis Successiva Rescripto, rescripti partem facit.*

33. *Caussa mere consecutiva et accidentalis a Donante contemplata nullius habenda est momenti.*

34. *Ea interpretatio sumenda est quae animi inconstantiam, et variatam mentem excludat.*

35. *Parere Legis verbali praecepto non sufficit, cum Mens Legis fraudetur.*

36. *Qui ex Lege proibetur favore nonnullorum disponere, dicitur fecisse fraudem Legi, quum per aliquod Medium Bona in personas probibitas transtulerit.*

37. *Iustitiam actuum humanorum dimitiri oportet ex actus materialitate non minus, ac ex animo agentis.*

„ *Ideoque si actus consonat Legi, animus vero a Lege discrepat Legi fraus dicitur facta. 38.*

39. *Qui Donationem in Communitatem atque ita in Corpus Morale licitum confert ea conditione, ut hospitale per hanc erigeretur, atque ita in corpus illicitum Donationis emolumentum transiret fraudem Legi Amortizationis struit. Et n. 4.*

40. *Ea Legis inrerpretratio sumenda; quae legem irritam minime efficiat.*

41.

41. *Indirecte facere non licet, quod directe leges facere vetant*
42. *Quum de materia suspecta agitur, simplex dubitatio Iudici dat facultatem nullitatem declarandi.*
44. *Qui fraudem perpatrare conatur, ad actum per Legem permissum confugit, ut quod per Legem facere non licet, valeat.*

LA Sentenza, di cui nello scorso anno fu pubblicato il Motivo, che ha per titolo „ *Florianen. Donationis* 25. *Septembris* 1789. „ quantunque emanata secondo il Voto d'uno dei più dotti ed illuminati Giudici della nostra Curia, comparve al nostro Turno Rotale stato incaricato dal Magistrato Supremo d'esaminare la Causa nella seconda Istanza, appoggiata a fondamenti meno sicuri, ed incapaci di mostrarne la giustizia.

Formò il soggetto della disputa trattata da abilissimi Difensori in ambedue i Giudizi, la Donazione stata fatta sotto dì 19. Giugno 1788. dal Sacerdote D. Angelo Magi di Foiano alla Comunità di detta Terra per i rogiti di Ser Stefano Giuseppe Compostoff, sostenendosi sì nell'uno, come nell'altro per parte dei Sigg. Fratelli Sarti come Nipoti, ed Eredi del Donante, che alla detta Donazione resistessero le veneratissime Leggi d'Amortizzazione, e perciò non potesse andar' esente dal vizio d'insanabil nullità.

Deducevasi l'obiettata nullità non già dalla mancanza di capacità, che per la loro qualità indefettibile, e il divieto dell'alienazione si pretendesse concorre nelle Comunità, troppo noti essendo i Sovrani Motuproprj, che esimono tali Corpi dalla categorìa delle Manimorte, abilitandoli ad ogni sorta d'acquisto, ma perchè la Donazione sostanzialmente fosse stata fatta in favore dello Spedale erigendo nella Terra di Foiano, e così a vantaggio d'un'Opera interessante la pubblica pietà, alla quale il Prete Magi, avente de'Congiunti dentro al terzo grado, di ragion civile non aveva diritto di donare, se non la vigesima parte del suo Asse a tenore del litterale disposto della Legge de' 2. Marzo 1769. al §. 5.

Assunto pertanto da Noi il più critico, ed attento esame di quest'ardua Controversia non potemmo adattarci a seguitare il sentimento del rispettabilissimo Giudice della precedente Istanza, che aveva opinato per la validità, e legittimità della Donazione, avendo Noi all'inverso creduto,

 che

che l'atto cadesse sotto la censura della Legge succennata, e come tale fosse insanabilmente nullo.

Ed in vero la lettera dell'Istrumento di Donazione non poteva essere, nè più chiara, nè più precisa per accertarci, che la liberalità del Donante non aveva ricevuto il più piccolo impulso da alcun particolare riflesso, che egli avesse avuto per la Comunità. Questo Corpo morale, di cui egli era un membro, non occupò mai i pensieri benefici del Prete Magi. Animato unicamente dai sentimenti di pietà, che principalmente convenivano al suo stato, ed alla sua età senile, e prossima alla decadenza, aveva egli già da qualche tempo rivolte le sue cure al sovvenimento dei miserabili Infermi di quella Terra, i quali per mancanza di Spedale erano obbligati anche nel più crudo Inverno per mezzo di strade impraticabili, e mediante un lungo cammino a farsi trasportare a quello di Lucignano.

A tal' oggetto, sebbene con inutile sforzo, prima per mezzo dell'Arciprete di Foiano, e dipoi da per se stesso aveva fatto i più vivi tentativi appresso al Clementissimo Sovrano per esser' abilitato a poter donare una porzione dei suoi Beni maggiori di quella, che la Legge gli permetteva per l' effetto di erigere uno Spedale.

Le reiterate premure fatte come sopra dal Prete Magi, verisimilmente per quell'istessa ragione, che aveva mosso ad emanare la disposizione racchiusa nel sopraccennato §. 5., e che è fondata sulla massima dell' ordinata carità da cui non può andar disgiunta la vera, e solida pietà tanto esaltata dal *Muratori nella sua Opera della Carità Cristiana Cap.* 17. § *Dopo le quali & seq.* e ben' espressa, e distinta dalla pietà soltanto apparente nel concreto del caso dal più dotto, e illuminato Padre della nostra Cattolica Religione con quell' auree parole, che si leggono nel *Can. quicumque* „ ivi „ Quicumque vult exhaeredato filio haeredem facere „ Ecclesiam, quaerat alterum, qui suscipiat, non Augusti„ num, et Deo propitio nullum inveniet „ non avendo potuto ottenere il bramato effetto, diedero luogo al suggerimento, a cui di tutta buona voglia s' appigliò il buon Sacerdote, di concepire la Donazione in faccia della Comunità, associandovi l'onere dell'erogazione dell' annua rendita in favore dello Spedale da erigersi, al quale senza punto deviare dal primiero suo sentimento in sostanza intendeva donare. Una simigliante intenzione che costituisce l' og-

l'oggetto, e la causa primaria, per cui il Prete Magi s'indusse a donare, senza bisogno d'intraprendere una diligente analisi della disposizione, apparisce coll'ultima chiarezza dalla semplice lettura della Donazione. Ecco le precise parole con le quali era concepita „ ivi „ Il Molto Re-
„ verendo Sig. D. Angiolo del fu Gio. Domenico Magi di
„ Foiano sano per la Dio grazia di mente e di corpo, e
„ volendo per quanto sia possibile provvedere al bisogno de'
„ miserabili Ammalati di questa Terra di Foiano, i quali
„ nelle stagione. d'Inverno non possono approfittarsi dello
„ Spedale di Lucignano, ove son soliti portarsi nelle altre
„ stagioni stante le strade quasi impraticabili, ed essendo ve-
„ nuto a notizia del medesimo, che gl'Illustriss. Sigg. Rap-
„ presentanti la Comunità di Foiano abbino umiliate Preci a
„ S. A. R., affinchè si degni di ordinare, che sia eretto an-
„ che in questa Terra uno Spedale in benefizio dei poveri
„ Ammalati di detta Comunità da mantenersi colle rendite
„ della Fraternita di S. Maria di Foiano; per facilitare sem-
„ prepiù un così pio provvedimento per i Miserabili, e per
„ ogni altro titolo di ragione permesso, benchè quì non es-
„ pressamente individuato, ma come se ec. non sedotto, nè
„ ingannato, ma perchè così intende, e vuole, e gli piace
„ di eseguire col titolo di pura, solenne, ed irrevocabile Do-
„ nazione, che dicesi fra i vivi, da non potersi per alcun
„ tempo, e per qualsivoglia vizio, e difetto revocare, dette,
„ e donò, dà e dona alla predetta Comunità di Foiano, all'
„ effetto che possa aumentare le rendite per il mantenimento
„ di uno Spedale, e per essa agl'Illustriss. Signori pro tem-
„ pore Rappresentanti la medesima, presente, ed accettante
„ l'Illustriss. Sig. Canonico Francesco del Soldato uno dei
„ Residenti a ciò deputato con Partito del dì trentuno Mar-
„ zo millesettecento ottantotto. Un Podere etc. Qual Dona-
„ zione detto Sig. Magi intese, ed intende fare a forma di
„ tutte le Leggi, et Ordini veglianti, e salva la Regia Ap-
„ provazione, e Grazia, se mai vi fosse qualche cosa, che
„ non fosse conforme a dette Leggi da domandarsi da detta
„ Comunità Donataria, senza la quale si protestò, e prote-
„ sta, che tutto quello, che fosse contrario alle dette Leggi,
„ et Ordini veglianti si abbia per non fatto, ed apposto nel-
„ la presente Donazione, con che la specialità non deroghi
„ alla generalità, e previa tal protesta detto Sig. Magi Do-
„ nante fece, fa, ed intende fare detta Donazione inter vi-
„ vos,

„ vos, e tutte, e singole le cose in essa contenute, con es-
„ presso riservo del libero, ed intero usufrutto delle cose co-
„ me sopra donate durante la di lui vita naturale, e ferma
„ stante la Grazia, che si spera ottenere da S. A. R. relati-
„ vamente all'erezione dello Spedale nel Comune di Foiano,
„ altrimenti non ottenendosi detta Grazia s' abbia per non
„ fatta la presente Donazione, perchè così ec. Ed in caso
„ poi, che per qualsivoglia causa, o motivo venga soppresso,
„ ed abolito lo Spedale, che si spera di erigere, allora in-
„ tende, e vuole, che tutti i Beni come sopra donati, o i
„ Fondi equivalenti dei medesimi tornino ai più prossimi De-
„ scendenti del detto Sig. Donante, perchè così ec. „

Tenace adunque il Prete Magi nel pio proposito di apprestar il necessario soccorso ai poveri Infermi, vedendosi impedito da irresistibile Potestà d'esercitare la sua pietà direttamente, e perciò ridotto alla necessità di aver ricorso ad un'espediente, che a senso de' suoi Savi fosse creduto lecito ed eseguibile, donò in vero alla Comunità, ma coll' espressa dichiarazione DI VOLER PROVVEDERE AL BISOGNO DE' MISERABILI AMMALATI, DI FACILITARE IL PIO PROVVEDIMENTO, per il quale la Comunità medesima aveva già supplicato, E DI AUMENTARE LE RENDITE, che fossero destinate per il mantenimento dello Spedale. E non contento d'aver esternato la sua volontà fino a questo segno, per far semprepiù conoscere, che il suo animo era affatto alieno dal voler favorire in modo alcuno l'interesse della Comunità, ma unicamente quello dello Spedale, e de' poveri infermi, passò a dichiarare, che la Donazione dovesse intendersi resoluta non solo nel caso, che la Comunità non avesse ottenuto la Grazia dell' Erezione, quanto ancora nell' altro, che lo Spedale una volta eretto, col tratto del tempo fosse rimasto soppreso.

Ma non dal solo intrinseco della Donazione emergevano a folla gli argumenti, e le dimostrazioni dell'animo, che ebbe il Prete Magi nel procedere alla divisata Donazione. Più Testimoni ancora, e questi indotti dalla stessa Comunità ci assicuravano colle loro deposizioni, che non la Comunità, il di cui comodo, e vantaggio non era mai stato contemplato dal nostro Donatore, ma lo Spedale era quello, a cui il medesimo aveva inteso di donare. E' rimarcabile su tal particolare quel che deponeva Angelo Malfatti al Cap. 8. „ ivi „ E' vero che quando veniva detto mio Pa-
„ dro-

„ drone, mi raccomandava di ben custodire gli Effetti da me
„ lavorati, e mi diceva che era roba che l'aveva donata ai
„ poveri Ammalati, che erano in S. Domenico, e di più mi
„ diceva: Sarà bene per i Poveri, e sarà bene ancora per te.
„ Me lo diceva in casa sua, e la mattina che lo andai a
„ vedere a letto, che era il Venerdì, e il Giovedì gli era
„ preso il male, mi disse subito che entrai in camera. Fi-
„ gliolo io sono ito, cerca di tenere conto dei Terreni, co-
„ me hai fatto per il passato, che sai, che gli ho donati ai
„ Poveri, e sarà bene per te, e per loro „ e Mattia Barbac-
cini sull' istesso capitolo „ ivi „ E' verissimo, che il Sig.
„ Don Angiolo Magi quando viveva, mi raccomandava di
„ ben custodire gli Effetti che lavoro, dicendomi che era ro-
„ ba da lui donata agli Ammalati che erano in S. Domeni-
„ co, e mi diceva ancora. Fino a che vivo gli lavorerai tu,
„ e dopo la mia morte rimarrai Contadino dello Spedale che
„ è in S. Domenico, e gli potrai avere a linea „ e Alaman-
no Bondi sopra l'8. Interrogatorio „ ivi „ Signor sì, che
„ io so, che il fu Sig. Angiolo Magi ha fatto una Donazione
„ a favore dello Spedale „ e sopra l' interrogat. 12. rispose „
„ il Sig. Don Angelo Magi disse a detti suoi Nipoti, che
„ non intraprendessero liti per causa della Donazione, che
„ aveva fatto allo Spedale.

Convinti da tante riprove, che il Prete Magi anche nell'atto di devenire all'enunciata Donazione lontano dall'aver' esteso la contemplazione, e il pensiere al vantaggio della Comunità aveva avuto per scopo principale, e unico la sovvenzione dei poveri Ammalati conformemente al suo primo voto, che sebbene frastornato dal sinistro esito della ripetute sue premure, immaginò di poter vedere egualmente adempito per mezzo di un apparente Donazione a favore della Comunità, noi ci credemmo affatto disobbligati dall' assumere l' ispezione, se fossero, o nò applicabili al caso in questione i termini della *Leg. annua §. Attia ff. de ann. legat.*, e le due Decisioni emanate dal Magistrato Supremo in dì 28. Settembre 1790., e nel dì 31. Luglio 1772. in ordine al Legato lasciato al Professore *pro tempore* di Lingua Greca nell' Università Fiorentina dal fu chiarissimo Sig. Dott. Giovanni Lami, l' una, e l' altre allegate, come puntuali, e decisive dai non meno dotti, che accurati Difensori dei Sigg. Fratelli Sarti e all'opposto caratterizzate per affatto estranee nella passata Decisione, come ap-

1 apparisce dal §. *non difficultavo, e dai seguenti* essendo rimasti appieno persuasi, che al caso nostro perfettamente s'adattasse il disposto della *Leg. si quis Titio* 17. *ff. de legat. versic. Titii* „ ivi „ Titii comodo cedit, non haeredis, „ nisi dumtaxat, ut ministrum Titium elegerit „ e della *Leg. Lucius Titius* 88. §. 1. *ff. eod. tit.* „ ivi „ a te peto Titi, „ fideique tuae committo uti curam condendi corporis mei „ suscipias, et pro hoc tot aureos e medio precipito. Quaero, „ an si Lucius Titius minus quam decem aureos erogaverit, „ reliqua summa haeredibus proficiat? respondi secundum ea, „ quae proponerunt haeredum commodo proficere „ e come ancora dell'altra *Leg. fideicommissa* 11. *ff. de legat.* 3. §. *item si quis* „ ivi „ interdum alterius nomen scribitur in „ Testamento, alteri vero Fideicommissi petitio, vel legati „ competit, ut puta, si fidei haeredis committatur, ut ipse „ Publicano pro Titio praestet fideicommissum: Hoc legatum „ non Publicanus petit, licet sit ei adscriptum. Sed ipse petere poterit, pro quo legatum relictum est. Multum autem „ interesse arbitror, cui voluerit prospectum: Cuiusque con„ templatione Testator fecerit. „

Ed in fatti tutte le volte che Noi eravamo assicurati, che la Causa finale in veduta della quale il Sacerdote Magi s'era determinato a fare la Donazione, era stato non il comodo della Comunità, ma bensì il sollievo de' poveri Infermi, e che questi, e non la Comunità erano stati da lui contemplati, come mai potevasi da Noi dubitare che la Comunità in questa Donazione non avesse sostenuto altro carattere, che quello di semplice Esecutrice, e Ministra, e che il vero Donatario fosse stato lo Spedale? Niuno a parer nostro può esservi, il quale non presti l'assenso, e non rimanga subito persuaso di quest'infallibile verità, che non la persona alla quale materialmente è diretta la Donazione, ma bensì l'altra, che ha fermato l'oggetto della con-
2 templazione del Donante, dee caratterizzarsi per vero e proprio Donatario in conformità dei riferiti *Testi*, e di quanto fu deciso nella *Florentina Bonorum de Grifonibus quoad Bona Emphyteutica. n.* 5. *e* 6. *del dì* 30. *Aprile* 1726. *d'avanti l'Auditor Filippo Rota* „ ivi „ quoties enim aliquid „ fit contemplatione alterius, inspici debet illud, cuius con„ templatione actus geritur *Altograd. etc.*, & ideo dominium „ rei in contractum deductae sive actio, & obligatio ex eo „ proveniens non acquiritur personae nominatae materialiter in „ ipso

„ ipso contractu, sed ei soium cuius contemplatione contra„ ctus fuit celebratus, et cui contrahens acquirl voluit „ la qual Decisione fu confermata nell'anno 1762. a relazione dell' *Auditor Nardi*, *Provicario Antonio De Ricci*, *e l' Illustrifs. Sigg. Auditore Ignazio Maccioni*.

E' vero che i Dottori per meglio, e più accertatamente discernere il vero Legatario, o Donatario dal semplice Esecutore, o Ministro hanno escogitate diverse distinzioni, fra le quali quella che allora debba credersi conferito il nudo Ministero, quando nell' ordine della disposizione l' onere
3 precede all' emolumento, e debba all' incontro la persona nominata riguardarsi come vera legataria, o donataria, quando l' onere succede all' emolumento *Bartol. in Leg. pecuniae n.* 1. *ff. de alim. & cibar. legat. Mart. de success. legal part.* 4. *quaest.* 15. *artic.* 1. *num.* 19. *& seqq. Rot. dec.* 391. *n.* 4. *part.* 1. *recent.*

Siccome ancora l' altra, che separando gli atti momentanei da successivi ammette la presunta qualità esecutoriale rispetto ai
4 primi, e la nega in ordine ai secondi *Rocc. disput. cap.* 44. *n.* 18. *Melevitana Bonorum del* 10. *Gennaio* 1738. *avanti Calcagnino*, *Florentina Maioratus de Adimaris del* 9. *Settembre* 1737. *av. Venturini*, *e Bizzarrini pag.* 39. *& seqq.*

E finalmente la terza, che caratterizza per veri Legatarj quelli che risentono comodo dal Legato, e per semplici
5 Esecutori, e Ministri gli altri ai quali la disposizione non arreca utilità di veruna sorte *De Luca de test. disc.* 23. *n.* 6. *Constant. vot.* 196. *n.* 28. *e* 30. *to.* 1.

Ma oltre che la prima di dette distinzioni, la quale tutto che verbale vien molto apprezzata dai Dottori, perchè fondata nella letttera del *Testo in Leg. Lucius Titius* 88. §. 1. *ff de legat.* 2. non solo non s' oppone in alcuna guisa all' assunto sostenuto dai Sigg. Fratelli Sarti, ma ne dimostra all' incontro la sussistenza, essendo certo che il primo concetto, dal quale il Donatore incominciò a manifestare la sua mente prima di scendere ad esternare l' idea della Donazione, fu il desiderio, o piuttosto la volontà precisa del
6 provvedimento de' poveri Infermi, e dell' erogazione, che doveva farsi delle rendite dei Beni, che andava a donare, nel mantenimento di essi; Ed oltre l' essere la seconda distinzione meno sicura, e come tale rigettata non meno dalla *Sacra Ruota dec.* 544. *num.* 36. *coram Ludovis et dec.* 1016. *num.* 16. *et* 17. *coram. Cocc.*, che dalla Rota nostra *in*

Theſaur. Ombroſian. dec. 10. *num.* 13. *tom.* 9., ove con sode ragioni e validi argumenti magiſtralmente viene dimoſtrata la totale inſuſſiſtenza della medeſima; Ed eſſere la terza parimente favorevole all' intenzione dei prefati Signori Fratelli per non leggerſi in tutta la Donazione neppure una Sillaba, da cui in qualſiſia modo poſſa rilevarſi la contemplazione del comodo della Comunità, e vederſi all' oppoſto la medeſima affatto esclusa, e poſpoſta agli Eredi teſtamentari, nel caso che lo spedale non aveſſe potuto godere dei Beni donati.

Omeſſo anche tutto queſto, Noi credemmo, che senza bisogno d'aſſumere l'esame di tante aſtratte ed inutili queſtioni la resoluzione della conrroverſia doveſſe dipendere dal fatto, o ſia dal fiſſare la causa finale che determinò il Prete Magi a donare. Imperciocchè quanto sarebbe ſtato incontrovertibile e certo, che la Comunità ſi foſſe dovuta conſiderare per una vera Donataria, qualora il deſiderio d' avvantaggiare il di lei ſtato, e condizione foſſe ſtato quello, che induſſe il prefato Magi ad eſſere liberale con eſſa, altrettanto sembrò a Noi fuori d'ogni immaginabile dubbiezza e controverſia, che eſſendo ſtato indotto il detto
7 Sacerdote a fare la controversa Donazione, non da un particolare refleſſo verso la Comunità, ma dalla premura e poſitiva anſietà, che aveva di arrecare un permanente soccorso ai poveri Malati, solo il titolo di Donataria foſſe ſtato compartito alla Comunità, e che la soſtanza della Donazione foſſe in tutta la sua eſtenſione ſtata porta a favore dello Spedale, quantunque per l'organo della Comunità medeſima *Card. De Luca de teſt. diſc.* 23. *num.* 5. „ ivi „ praeterea iſta eſt quaeſtio voluntatis, cuius Deciſio „ pendet a puncto causae finalis, seu principalis, an scilicet „ Disponens principaliter contemplaſſet personam Legatarii, „ cui acceſſorie adiectum eſſet onus, vel e converso principa- „ liter contemplatum eſſet opus, cui acceſſorie persona deſti- „ nata ſit tanquam inſtrumentum executionis „ *Spad. d. conſ.* 39. *num.* 3. *tom.* 1. „ ivi „ secundo quod causa praecipua, „ & finalis faciendi iſtam aſſignationem florenorum 10^mil.^ fue- „ rit iſta diſtributio in Pios usus multipliciter oſtenditur, „ nempe in Teſtamento in ipso proaemio iſtius capituli „ ivi „ „ quia intentio Ducis eſt quod pro remedio, & suffragio ani- „ mae suae ec. ex proaemio enim causa finalis colligitur *Bar-* „ *tol. &c.* ſicut etiam colligitur ex illa dictione *pro*, saepius

„ repe-

„ repetita, tam in dicto Testamento, quam in dictis demon-
„ strationibus *Leg. &c.* Cum ergo ista fuerit causa finalis,
„ sequitur quod Prior & Fratres Carthusiani censeantur depu-
„ tati tanquam accessorii, et ministri ad dictam causam fina-
„ lem adimplendam, non autem tanquam Donatari, et prin-
„ cipales, ut declarat *Imol. &c.* ubi ad hoc etiam allegat re-
„ gulam vulgarem, quod accessorium sequitur naturam sui
„ principalis „ *Rota Romana coram Ludovis. dec.* 544. *n.* 23.
versic. „ non oportet enim quaerere cum quo Testator lo-
„ quatur, sed in quem voluntatis intentio dirigatur „ *coram
Coccin. dec.* 1016. *num.* 13. *versic.* „ et sic attendendus est
„ ordo intellectus, non autem ordo litterae „ *Rota nostra in
Thesaur. Ombrosian. dec.* 10. *num.* 12. *tom.* 9. „ ivi „ inde
„ consequitur, quod uti D. Decanus, attenta proprietate prae-
„ dictorum verborum, titulo legatarii destituros dici nequi-
„ ret, semper nihilominus nudus minister diludicari deberet,
„ eo quod nullum a praedicto legato commodum sentire pos-
„ set, resistente qualitate dispositionis omnino fiduciariae, nec
„ non causa legato adiecta, clare patefaciente, omnes haeredi-
„ tatis fructus, non in proprios usufructuarii usus, sed in ope-
„ ra illi commissa omnino esse erogandos, cum non repugnet
„ qualitati nudi ministri, quod ei fructus haereditatis relicti
„ sint, dommodo illos in proprios usus nequeat convertere;
„ Neque ad secernendum nudum ministrum a legatario spe-
„ ctari debet, in quem legati verba directa sint sed cui Te-
„ statoris voluntas assistat; sic namque in terminis *Text. etc.
„ in Leg. Lucius Titius* §. *a te peto etc.* verba legati in per-
„ sonam legatarii directa supponuntur „ ivi „ *decem aureos e
„ medio percipito* „ et nihilominus quia illa decem in causam
„ a Testatore designatam implicare tenebatur, non legata-
„ rius, sed nudus minister declaratur, idemque probat alter
„ *Text. etc. in Leg. si quis Titio*, ubi quis decem Titio lega-
„ verat, ut restitueret Maevio, et tamen Titius, si nihil com-
„ modi sentiat, dicitur nudus minister „ *coram Neri Badia
dec. florent.* 26. *num.* 44. *et* 45. „ ivi „ et semper recurrit,
„ quia totum dependet ab inspectione causae finalis, an si Te-
„ stator principaliter contemplaverit personam legatarii, cui
„ accessorie adiectum sit onus, vel e converso potius princi-
„ paliter fuerit contemplatum onus, cui accessorie fuerit per-
„ sona destinata tanquam executionis instrumentum; quia
„ secundo casu, etiamsi verba dirigantur in personam et per-
„ sonae sit commodum relictum, adhuc si id factum sit ad

„ effectum certum opus exequendi non esset nudum ministe-
„ rium, ut bene explicando doctrinam *Bartol etc.*

Che poi la causa finale, da cui la volontà del Prete Magi fu determinata efficacemente a procedere all'atto della Donazione, fosse l'intensa brama che aveva di veder' eretto in Foiano uno Spedale, resulta evidentemente dall'osservazioni fatte in principio sul tenore della Donazione, non meno che dalle prove di fatto, le quali sono state di sopra estesamente riportate, ed inoltre bastantemente lo comprova la parte proemiale, ove egli espresse questo suo deside-
8 rio, come causa motrice dell'atto liberale, che andava ad esercitare, non essendovi chi non sappia che il proemio è la vera sede della causa finale *Rota nostra in Thesaur. dec.* 12. *n.* 2. *tom.* 5. *et dec.* 33. *n.* 7. *tom.* 9.

Lo comprova ancora la destinazione, che il Donatore immediatamente dopo le parole dispositive, che rinchiudono la Donazione, passò a fare delle rendite dei Beni donati a favore dello Spedale, erigendo come resulta da quelle paro-
9 le „ donò, e dona alla Comunità &c. *all'effetto, che possa* „ *aumentare le rendite per il mantenimento d'uno Spedale* „ Rilevandosi da ciò che se la Comunità attesa l'espressa destinazione in favore dello Spedale non poteva far suoi i frutti, ma doveva necessariamente valersene per il mantenimento dello Spedale, come con esuberante chiarezza si raccoglie dalla dizione „ *all'effetto* „ la quale servendomi
10 delle precise parole della *Rota Romana in recent. dec.* 16. *num.* 19. *e* 20. *est ad oculum demonstrativa causae finalis, a qua tota dispositio regulatur*, e per tale fu considerata anche dalla *Rota nostra nella Pisana Successionis* 18. *Martii* 1778. *num.* 10. *coram Bizzarrini*, lo Spedale, e non la Comunità era la persona morale stata contemplata e avuta in mira dal Donatore. Essendo per se stesso manifesto, che allora quando l'emolumento della Donazione viene conferito ad una persona affatto diversa da quella che è stata nominata, il nominato non possa aversi per un vero Dona-
11 tario, ma bensì per un' organo, e per un mezzo prescelto per l'adempimento di quel fine che il Donatore principalmente s'era proposto, e che causa finale s'appella, per esser la prima nell'intenzione dell'Agente, e l'ultima nell'esecuzione *Covarruv. var. resol. lib.* 1. *cap.* 20. *num.* 2. *Sabell. in summ.* §. *causa num.* 16.

Lo comprova finalmente in una maniera evidente e dimostra-

tiva

tiva il doppio patto resolutivo mediante cui il Prete Magi stendendo la sua provvidenza al doppio contingibile caso, che l'erezione dello Spedale non fosse seguita, o quello eretto in progresso fosse rimasto soppresso, fu sollecito d'escludere dal godimento dei Beni donati la Comunità, e d'espressamente dichiarare, che i medesimi dovessero passare a di lui Eredi: Ed in fatti qual'argumento più decisivo di questo può mai desiderarsi per dimostrare con una morale certezza, che la Comunità doveva essere esclusa da ogni sorte di comodo, e che il sovvenimento de'poveri Infermi, e l'erezione dello Spedale anche nel momento della Donazione formarono l'oggetto principale, ed anzi unico del Donatore? Niuno fra i Dottori ha mai osato di revoca-
12 re in dubbio, che il patto resolutivo sia la più sicura caratteristica e l'argumento il più univoco, e il più trionfale per ben distinguere la causa finale, e ciò per l'evidente ragione, che siccome la causa finale è quella, che dà vita, e sussistenza all'atto, così ogni qual volta accade che l'atto per cessazione di Causa debba risolversi, questa non può essere che finale, non essendo moralmente concepibile la resoluzione dell'atto per difetto d'altra Causa, che non sia finale, nel modo che per inversa ragione non può caratterizzarsi per finale quella Causa, cessata la quale l'atto continui tuttavia a sussistere *Tiraquell. in tract. cessante Causa limit.* 32. *&* *seqq. Spad. cons.* 327. *num.* 20. *tom.* 3. *Sammin. controv.* 44. *num.* 22. 23. *tom.* 1.

A qualificare sempre più per causa finale l'erezione dello Spedale, e il provvedimento dei poveri Infermi s'univa ancora l'efficacia della Clausula „ *altrimenti* „ la quale per propria natura rimuove il consenso dall'atto, ed inducendo condi-
13 zione opera la resoluzione dell'atto per l'inadempimento di essa *De Luc. de Fideicomm. dec.* 26. *num.* 12. *dec.* 75. *n.* 12. *part.* 10. *Sabinen Cappellaniae super manutentione* 17. *Iunii* 1754. §. 7. *cor. Molino*,

Molto rilevante ancora per l'istesso oggetto è l'argumento, che si deduce dall'avere il Donante precedentemente alla fatta Donazione offerto una porzione de' suoi Beni per la fondazione dello Spedale senza interessarvi in alcun modo il Corpo Comunitativo, segno chiarissimo, che la Comunità non era punto a parte delle sue contemplazioni, nel modo che non lo doveva essere neppure delle sue beneficenze dirette unicamente a favore dei poveri Infermi. Niuno

no poi ignora di quanta efficacia siano gli atti precedenti per illuminare e schiarire i susseguenti, e così nel modo che allora non era da dubitarsi, che il sovvenimento dei poveri infermi formasse il principale oggetto, per cui si mosse il Prete Magi a fare la preaccennata offerta, così lo formasse egualmente allora quando successivamente per non
14 essere stata accettata la medesima offerta fu costretto a ricorrere al compenso di donare alla Comunità, ad oggetto che si servisse delle rendite in soccorso dei poveri malati *Mantic. de tacit. lib.* 13. *tit.* 35. *num.* 18. *Polit. de transact. dissert.* 8. *num.* 13.

Comparve a noi altresì molto valutabile all'effetto di stabilire la Causa finale l'altro estrinseco argumento, che nasceva dal vedersi diretta la Donazione a quel Corpo morale, cui apparteneva l'ispezione e la soprintendenza economica dello Spedale, il che ci conduceva sempre più a ravvisare nello Spedale medesimo il soggetto contemplato, e
15 ciò se non per l'istessa ragione, almeno per una ragione molto analoga a quella, che determinò il Giureconsulto *Scevola* a rispondere che il relitto fatto al Sacerdote s'intendesse fatto al Tempio, come apparisce dalla *Leg. annua* 10. §. *Attia ff. de ann. Leg.*

Contro la serie di tutti questi argumenti, che nell'atto in cui non lasciavano luogo ad alcun piccolo dubbio in rapporto alla Causa finale da cui fu animata la Donazione, ponevano nell'indispensabile necessità di dover riguardare la Comunità per un mero organo ed istrumento, col mezzo del quale le rendite dei Beni donati potessero pervenire nello Spedale, i dottissimi Difensori della Comunità medesima seguitando le tracce del Motivo a lei favorevole facevano i maggiori sforzi all'oggetto di persuadere, che lungi dal sussistere la pretesa esclusione della Comunità da ogni sorte di comodo, tutto il vantaggio ed emolumento resultante dalla Donazione del Prete Magi andava a ridondare in favore della stessa Comunità.

In prova di quest'arduo assunto si poneva per verità certa, et indubitata, che il mantenimento dei poveri malati fosse a carico delle respettive Comunità, appresso le quali nel modo, che per legittima rappresentanza risiede il diritto attivo di ciascun Cittadino, così in forza della medesima Rappresentanza risieda il Gius passivo, o sia la somma di quei doveri, che tutti i Cittadini componenti l'istesso Corpo

po

po hanno di ſoccorrerſi ſcambievolmente, e di preſtarſi gli
altri vicendevoli uffizi della vita.

E per autorizzare una tale propoſizione, su cui s'aggirava
tutto il cardine della difesa della Comunità, ſi citavano
più e diverſi Legiſti, ed ancora qualche Scrittore di ce-
lebre nome, alcuni dei quali veramente pareva che fer-
maſſero la propoſizione almeno in termini molto analoghi
a quelli del caso in queſtione.

Altrettante per altro, e forse in maggior numero, ed anche più
puntuali erano le autorità, che venivano allegate in contra-
rio, onde in tal contraſto e discrepanza d'opinioni ſtimam-
mo del noſtro indispensabile dovere d'aſſumere l'esame
di queſt' illuſtre controverſia, riconducendola ai suoi veri
principj, dai quali soltanto, come da proprio fonte, può
attingerſi la verità.

Non vi ha Scrittore di diritto naturale, o di Politica, il qua-
le non convenga, che gli Uomini allora quando per procac-
ciarſi la pace, e la ſicurezza, abbandonato il primitivo ſta-
to in cui vivevano, formarono il gran progetto dell'aſſo-
ciazione civile, sebbene per ſtringere utilmente queſto no-
do faceſſero lo spontaneo sacrifizio d'una gran parte della
loro libertà a favore del corpo sociale, di cui eglino anda-
vano a divenire Membri, un somigliante sacrifizio per al-
tro non foſſe portato più avanti di quel che era neceſſario
per il conseguimento di quei fini che s'erano propoſti nell'
atto della loro unione, e perciò foſſe limitato all'uso sol-
tanto di quelle facoltà, e di quei diritti, de' quali non po-
16 teva ritenerſi l'esercizio, senza alterare l'ordine del ſiſte-
ma sociale *Puffendorf. droit de la natur. liv. 7. chap. 4. §. 2.
Lock Gouvernement. Civ. chap. 7. n. 5. & chap. 8. §. 10.*

Così ancora per rapporto all'obbligazione, e ai doveri che
coſtituivano il Gius paſſivo degli Aſsociati, solamente quel-
li, i quali nello ſtato civile non ſi potevano convenevol-
17 mente adempire, se non per mezzo di chi aveva la legit-
tima rappresentanza del Corpo politico, rimasero trasfuſi
nel medeſimo Corpo *Puffend. droit de la natur. liv. 7. chap.
8. §. 4. verſ. les devoirs du Prince.*

Quindi è che il diritto di Proprietà ſtabilito molto tempo
prima, che gl'uomini ſi risolveſſero a vivere sotto il Ci-
vile Governo non ricevè in tal congiuntura la minima al-
terazione, seppure s'eccettua il diritto eminente, che fu
attribuito al Sovrano; Nel modo, che ancora i doveri d'
uma-

umanità, dai quali niuno stato, e nessuna età è stata per
alcun tempo esente, rimasero appresso ciascun particolar
18 Cittadino, come quelli l' adempimento dei quali non interessava almeno essenzialmente l' oggetto dell' unione sociale, e che compatibilmente potevano eseguirsi nel modo che in avanti dai singolari Individui, a' quali appartenevano *Thom. iurisprud. div. tit.* 2. *cap.* 6. *n.* 24.

Questi doveri poi d' umanità, che servendomi dell' espressione legale, sono come inerenti agli ossi dell' uomo, e lo seguitano ovunque egli vada, sebbene vengano divisi in due classi annoverandosi nella prima quelli che non arrecano alcun' incomodo, o dispendio a chi li presta, e perciò ufizj *d' innocente utilità* vengono appellati; E venendo riposti
19 nella seconda gl' altri, che senza un qualche incomodo, o spesa non possono prestarsi, alla quale ultima classe precisamente appartiene l' elemosina, l' ospitalità ed altri simili *Puffendorff de offic. homin. et civ. lib.* 1. *cap.* 2. §. 14. *et ibi Barbeyrac. et cap.* 6. §. 4.

E quantunque gl' ufficj della prima categoria non possino negarsi senza ribrezzo, e senza rendersi indegni di vivere fra gli uomini, nulladimeno è certo, che tanto quelli dell' una, che dell' altra specie non avendo altro fondamento, che quello della natura umana, o sia della sociabilità, che
20 forma il vero carattere dall' uomo, non inducono che un' obbligazione inefficace, imperfetta, ed interna, senza che diano alcun diritto di esigerne l' adempimento *Grot. de iur. bell. et pac. lib.* 2. *cap.* 20. *num.* 20. *Puffendorff. de offic. homin. et civ. lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 14. *et ibi Barbeyr. in Not. Kocchler. iur. nat. exerc.* 4. §. 736.

Nè il doppio vincolo, e legame da cui vicendevolmente sono astretti quelli, che hanno convenuto di vivere sotto l' istessa forma di Governo, è sufficiente a farli cambiare natura, almeno che la volontà generale dei Cittadini, o di chi è
21 destinato a rappresentarli, non gl' abbia elevati al grado di doveri perfetti, come al referire dei Rabini era stabilito fra gl' Ebrei *Puffendorff droit de la nat. liv.* 1. *chap.* 7. §. 7. *vers. or la raison Thom. iur. div. lib.* 2. *cap.* 6. *n.* 24.

E la ragione è che l' obbligazioni dei particolari Membri di qualunque civile società o stato, altre riguardando l' essere, o sia la necessaria sussistenza della società medesima, ed altre il ben' essere, o vogliamo dire il più prospero, e comodo stato della medesima società, della qual natura appun-

punto sono gl' ufficj della commiserazione, della liberalità, della beneficenza, della gratitudine, e dell' ospitalità, quanto è giusto, che rispetto alle prime, le quali regolarmente
22 hanno per fondamento il patto sociale, possa esigersene l' adempimento per le solite vie di giustizia, altrettanto sarebbe oltremodo gravoso, ed iniquo il costringere a mandar' ad effetto le seconde, che egualmente non sono munite del vincolo della convenzione *Grot. de iur. bell. et pac. lib.* 2. *cap.* 20. §. 20. *n.* 1. *et* 2. *Puffendorff. droit de la natur. liv.* 1. *chap.* 7. §. 7. *vers. or la raison, et de off. homin. et civ. cap.* 2. §. 14. *Barbeir. in not. ibid.*

Da quanto abbiamo opportunatamente premesso, e fissato intorno ai generali principj, agevole cosa è l' inferire, che l' obbligo di fare l' elemosine, e di soccorrere i poveri infermi, come appartenente senza al dubbio a quella classe di doveri, che hanno per fondamento l' umanità o sia la carità, e la dilezione tanto inculcata dal Divino Redentore, non forma un preciso carico della pubblica rappresentanza, nella quale non si è mai trasfuso, ma rimane tuttavia appresso le persone singolari dei Cittadini, dai quali può anche più comodamente e virtuosamente rimaner adempito ; Come ancora che anche i Cittadini, precisivamente da una Legge positiva, non possono essere astretti al sovvenimento dei poveri, nè alla prestazione di altri simiglianti uffici fondati sulle semplici Leggi dell' umanità e della carità, i quali obbligando soltanto in coscienza e in forza di quell' autorità che dicesi direttiva, o Legge interna non producono alcun' effetto esteriore.

Una riprova evidentissima di questa verità l' abbiamo dall' istesso Gius civile de' Romani, col quale viviamo, e che quantunque nella massima parte attinto ai limpidi fonti del diritto naturale, e appoggiato ai dettami della retta ragione e dell' equità, sia disceso con le particolari sue sanzioni a determinare una gran parte dei casi singolari, e talvolta anche poco contingibili, e meno interessanti e insieme abbia disposto quanto era necessario per rapporto agl' oggetti di pubblico diritto, nulla per altro ha prescritto relativamente a quei doveri, che ogn' uomo è tenuto a prestare all' altro uomo, quando si trova costituito in qualchè bi-
23 sogno, non già perchè queste specie di doveri fossero ignote a quei sapientissimi Legislatori, o gli riputassero meno degni delle loro provvidenze, ma perchè s' avvisarono, che

non conveniſſe di ſtabilire un Gius coattivo, che preſcriveſſe la pratica di ſimili uffici; Avendo creduto più confacevole non meno all'indole di tali doveri, che al carattere sociabile, e compaſſionevole dell'uomo di far dipendere la pratica d'eſſi dall'arbitrio, e libera volontà di ciaſcheduno, per quell'iſteſſa ragione per cui non ſtimarono di fare un ſoggetto di delitto meritevole di punizione di tutti quei piccoli difetti, che per quanto condannati ſieno dalla natura, non turbano conſiderabilmente l'ordine della ſocietà, per laſciare cioè un più largo campo all'eſercizio della virtù, la quale per ſuo eſſenziale coſtitutivo eſige il concorſo della libertà d'operare, nè può propriamente aver luogo ove cade la neceſſità e la coazione *Grot. de iur. bell. et pac. lib.* 2. *cap.* 20. §. 20.

L'imperfezione poi che ſi ravviſa in queſta ſorte di doveri, e che impediſce l'effetto dell'obbligazione, o ſia la naſcita dell'azione nello ſtato civile, e il diritto di coſtringere colla forza nell'independenza naturale, ceſſa invero allora quando la perſona che ſi trova in ſtato biſognoſo è il proprio Sovrano, eſſendo ogni ſuddito efficacemente tenuto a preſtarli ſoccorſo, e a praticare verſo di eſſo tutti gli atti d'umanità, i quali allora mutata natura, ſi traſformano in
24 atti di poſitiva giuſtizia a cagione della ſomma reverenza, che dai ſudditi è dovuta ad un ſoggetto cotanto riſpettabile *Thom. iur. div. lib.* 2. *cap.* 6. *n.* 13.

Non così per altro accade riſpetto agl'uffici d'umanità che il Sovrano a vicenda è obbligato a praticare verſo i Sudditi, eſſendo certo, che i medeſimi ritengono la loro propria na-
25 tura, e perciò manca nei Sudditi il diritto di pretenderne l'adempimento *Puffendorff. droit de la natur. livr.* 7. *chap.* 9. §. 11. *Thom. iur. div. lib.* 2. *cap.* 6. *n.* 25.

Evvi ancora un'altro caſo, in cui l'obbligazione di ſovvenire i Poveri, e generalmente di eſercitare gli atti d'umanità prende il carattere, e la natura di obbligazione perfetta. Ciò avviene quando un Cittadino, e generalmente ogn'uomo, il quale ha con noi il ſemplice ropporto dell'eſtrema indigenza. Poichè in tali calamitoſe circoſtanze non v'ha dubbio che egli ha un pieno diritto di aſtringere chiunque ſi trova in diverſa ſituazione ad appreſtarli ſoccorſo, e di impadronirſi ancora dell'altrui ſoſtanze in quanto poſſono eſſer neceſſarie per liberarlo dall'attuale urgenza, è ciò o in virtù della reviviſcenza del primitivo diritto di

comu-

comunione, o piuttosto in forza del diritto che nasce dalla necessità, attesa la quale non è punto verisimile, che le Leggi proibitive del furto abbiano voluto estendere la loro censura anche al caso dell'estrema necessità per la viva ragione, che il dovere di conservare la propria vita trovandosi in collisione con quello, che impone di rispettare l'al-
26 trui proprietà, è del tutto consentaneo alla naturale giustizia, che il primo come riguardante un bene d'un ordine superiore prevalga al secondo, che appartiene ad una categorìa più bassa, e d'un ordine inferiore. *Grot. de iur. bell. et pac. lib. 2. cap. 2. §. 6. per tot. Puffendorff. droit. de la nat. liv. 2. chap. 6. §. 2. Barbeyr. in not. ad Puffendorff. de off. hom. et civ. lib. 1. cap. 2. n.* 114. *Thom. iur. div. lib. 2. cap. 2. n.* 170. *et seqq.*

Ma troppo difficile ad accadere per non dire positivamente impossibile, conforme hanno opinato diversi, de' quali parla il *Thom. iur. div. lib. 2. n.* 170. specialmente nei Paesi culti e civilizzati e dove è giunto il fervore della carità
27 cristiana, è il caso in cui si verifichino i termini della necessità, o miseria estrema, che anche a senso dei più moderni, e sani Teologi, fra i quali il *Padre Cunigliat teol. moral. tract. 4. de 1. decal. praec. §. 7. n. 2.* e il celebre *Antoine tract. de virtut. theol. cap. 4. not. 1.* non può aver luogo che quando sovrasta il pericolo della vita, o della mutilazione di qualchè membro, di maniera che all'effetto di poter costringere alcuno all'elemosina, e generalmente alla prestazione d'ogni altro dovere d'umanità non basta una grave necessità, ma fa d'uopo, che questa sia estrema, e conseguentemente tale, che non apprestandosi un pronto soccorso, l'infelice dovrebbe miseramente soccombere.

Ed i Trattatisti di diritto naturale, fra i quali il più volte citato dottissimo *Thomas iurisprud. divin. lib. 2. cap. 6. n.* 21. all'oggetto che l'obbligazione nascente dagl'uffici di umanità per il capo della necessità addivenga perfetta, e dia diritto conseguentemente ad astringere l'obbligato, richiedono il concorso simultaneo di tre Requisiti 1. Che al Postulante necessitoso qualora non conseguisse l'uffizio di umanità del quale ha bisogno, sovrasti la morte. 2. Che egli non sia in grado di potere egualmente conseguire dagli altri ciò che gli abbisogna 3. Che quello, al qual si domanda l'uffizio di umanità non si trovi in eguale necessità.

La pratica quotidiana ancora di tutti gli Stati, maſſimamente della noſtra Italia, ove in special modo ha la sua sede la Religione Criſtiana, perfettamente collima con queſti principj. Si vedono in vero in tutte le principali Città aperti delli Spedali, ma regolarmente mercè le pie largizioni dei Fedeli, e non già a spese del Regio Erario o delle Comunità, toltone qualche ben raro caso in cui il Principe abbia creduto dell'ordine della polizìa temporale il fare tali ſtabilimenti, per l'esecuzione dei quali non ſi nega, che in certi dati caſi egli abbia il diritto di collettare i Sudditi. Nè mai è accaduto, che alcuno ſia ſtato dalla pubblica Autorità coſtretto a fare l'Elemoſina, o ad esercirare altri ſimili atti di umanità, e carità. Nè sarà poſſibile per abbracciar tutto, quando ancora ſi percorreſſero tutti gli atti dei Tribunali del Gran-Ducato, di trovare un caso, nel quale per il motivo della neceſſità eſtrema alcuno ſia ſtato reintegrato ai diritti dell'originaria comunione.

E' dunque mancante di ragione, e d'ogni giuridico fondamento il sentimento di quei pochi, i quali ſi sono inoltrati ad attribuire ai Poveri coſtituiti in grave neceſſità, an-
28 corchè non eſtrema, il diritto di eſigere l'opportuno soccorso contro la Comunità, o contro lo Stato. Fra queſti certamente non è, nè il dotto, e diligente *Kloch. de contrib.* il quale certamente non avrebbe omeſſo l'enumerare queſta branca di pubblica Contribuzione, qualora aveſſe creduto, che lo Stato o la Comunità foſſero obbligati per giuſtizia all'erezione, e mantenimento delli Spedali; nè l'illuſtre *Ziegler.* che tutti ha annoverati i diritti, e i doveri della Sovranità; e neppure potrà citarſi alcuno della claſſe dei Giuspubbliciſti, e Scrittori di Diritto naturale, e quel che è più forse, nè anche di quella dei Teologi almeno dei più sensati, e giudizioſi.

Ma qual bisogno abbiamo noi di mendicare altrove le ragioni, e i fondamenti per confutare la falsa propoſizione, che le Comunità in forza d'un'obbligazione perfetta, efficace, ed eſterna ſiano tenute ad erigere li Spedali, e provvedere ai bisogni dei poveri Infermi, quando abbiamo l'espreſſa, e precisa dichiarazione del Sommo Imperatore, che ci governa, il quale ha modernamente sciolto il problema? Sapeva egli che moltiſſime
29 Comunità dei suoi feliciſſimi Stati erano mancanti di Spedali, e che molti dei suoi diletti Popoli erano obbligati a

valersi di Spedali più lontani, e anche meno accessibili di quel che non è quello di Lucignano ai Fojanesi, e ciò non ostante con suo generale divieto de' 2. Marzo 1790. inibì che si erigessero in avvenire altri Spedali. Qualora le Comunità veramente fossero state nel preciso obbligo, di dovere di tenere aperti delli Spedali qual mezzo ci sarebbe mai per conciliare la giustizia di quest' ordine, e per non reputarlo diametralmente opposto agl' inalterabili principj della giustizia naturale? E' dunque d'incontrastabile conseguenza, che dal Sovrano istesso non è stato creduto sussistere la perfetta obbligazione, che a comodo soltanto di causa si voleva supporre nella Comunità.

E quando anche si fosse dovuto procedere coll'opinione, che rifonde sopra la Comunità il peso di provvedere all'indigenze dei poveri Infermi, e che ascrive un simil'obbligo non ad un semplice uffizio d' umanità, ma ad un dovere indispensabile di giustizia, la difficoltà sarebbe rimasta tolta col fatto, in quanto che l' obbligo preaccennato, di qualunque natura si voglia considerare, non potendosi reputare, che meramente sussidiario, la Comunità di Fojano rimaneva sgravata da un tal peso stante l'essere in Fojano il Luogo Pio della Fraternita, le di cui pingui rendite per disposizione dei pietosi fondatori erano precisamente destinate a quest' uso. E di fatto il sapientissimo e giustissimo Sovrano conosciuta la necessità di provvedere a quei poveri malati, che nel tempo dell'Inverno non potevano comodamente trasportarsi allo Spedale di Lucignano non addossò punto alla Comunità, cui non apparteneva un tal provvedimento, e neppure acconsentì, che il Prete Magi diminuisse le speranze dei Nipoti con sgravare la Fraternita, ma nell'atto di aver prescritto i limiti del provvedimento da prendersi consistente nell' erezione di quattro Letti nel soppresso Convento dei Domenicani, tutta ne accollò la spesa alla Fraternita con aver semplicemente resecate diverse spese, che o erano affatto inutili, o estranee dall' instituto del Luogo Pio, essendo così venuto a dichia-
30 rare ciò che era di ragione, conforme deve pensarsi di tutte le resoluzioni, che prendono i Sovrani. *Leg. ex facto, et ibi. gl. n. 4. ff. de vulg. et pupill. Rot. nostr. in Thes. dec. 12. n. 5. tom. 3.*

Contro questo discorso, che rovesciava tutto il sistema della

difesa

difesa della Comunità più cose s'opponevano dai non meno dotti che premurosi di lei Difensori.

E primieramente ponevano in veduta, che l'Amministrazione del Patrimonio della Fraternita in vigore di due Sovrani Rescritti de' 5. Aprile, e 8. Giugno 1779. era stata aggregata al Magistrato Comunitativo, ed insieme era stato ordinato, che le Rendite dovessero erogarsi *in sollievo del Pubblico, e specialmente dei Poveri;* dal che s'inferiva, che la sussistenza della Donazione del Prete Magi interessasse direttamente la Comunità come quella, che per la concorrente quantità delle Rendite dei Beni di detta Donazione compresi rimanendo sgravata dal peso di erogare gli assegnamenti della Fraternita nel mantenimento de' quattro Letti si poneva in grado di convertire in altri usi pubblici, e comunitativi i predetti Assegnamenti.

Ed in secondo luogo si passava a fare osservare, che era affatto indifferente per lo stabilimento de' quattro Letti, o la Donazione del Prete Magi avesse effetto, ovvero fosse dichiarata invalida, e nulla.

Niuna per altro di queste opposizioni parve a noi, che avesse il minimo grado di sussistenza.

Non la prima, perchè la lettura del Negoziato, di cui furono preceduti gli enunciati Rescritti relativi alla soppressione dell'impiego d'Operajo della Fraternita; e alla contemporanea riunione di detta incumbenza nei Rappresentanti della Comunità servì per pienamente assicurarci, che l'oggetto di tal'innovazione era stato di togliere di mezzo il posto di Operajo della Fraternita, e surrogare in luogo di detto particolare amministratore il Magistrato Comunitativo, e che nel rimanente, e specialmente per quello riguarda l'erogazione delle rendite, per volontà dei Pii Fondatori già destinate in favore della Causa Pia, nulla si era inteso d'innovare, e molto meno era stata Sovrana intenzione di autorizzare la versione di dette Rendite in usi meramente pubblici, e comunitativi, ciò che neppure si sarebbe potuto fare senza un'espressa speciale deroga, la quale in nessun modo si leggeva in alcuno dei referiti Rescritti mancanti fino della clausula *non ostante*. Ed è affatto incredibile, che tal deroga mai cadesse in animo del giustissimo Sovrano, il quale per quanto in tutte le occasioni, nelle quali ha creduto così convenire al pubblico bene, non siasi astenuto dal procedere a quelle abolizioni, com-

commutazioni, e riforme, che all'illuminatissimo suo in-
tendimento sono comparse necessarie o vantaggiose, niun'
esempio forse per altro potrà addursi, in cui usando dell'
assoluta sua Potestà abbia convertito in usi meramente pro-
fani quei fondi, e quelle Rendite, che avevano una desti-
nazione meramente pia, al quall'effetto di qual calibro si
31 sarebbe ricercato che fossero le cause, non sta a noi il
definirlo, rimettendoci a quanto con la distinzione degli
opportuni casi fu fermato nella *Montis Politiani Praetensae
Commutationis ultimae Voluntatis* 5. *Ian.* 1741. *av. Neri*, e
nella Relazione fatta a S. M. C. l'Imperator Francesco
Primo in Causa Bracciolini, e Congregazione dello Spirito
Santo di Pistoia dal fu Sig. Aud. Giuseppe Bizzarrini.

Solo ci contenteremo di accennare, che nel caso nostro, co-
me chiaro si rendeva dalla Rappresentanza del Sig. Sopras-
sindaco, la quale per aver riportato in tutto e per tutto
32 la Sovrana Approvazione, addivenne parte del Rescritto me-
desimo giusta la testuale determinazione, di cui nella *Leg.
quod Principi ff. de constit. Princip.* l'unica causa, che si
ebbe, e che servì di fondamento al Rescritto, si restrinse
al poco sodisfaciente sistema dell' Amministrazione, che
si teneva delle Rendite della Fraternita, inconveniente cui
fu proposto di riparare col trasferire l' Amministrazione
medesima nel Magistrato Comunitativo. Non s' impugna,
che nel successivo Rescritto del dì 8. Giugno dell'istesso
anno si dicesse „ ivi „ E codesta Magistratura non dovrà
„ percipere alcun salario, ed emolumento per quelle incom-
„ benze, che verranno ad aggiungerseli mediante la sottopo-
„ sizione di detto Luogo Pio, molto più avuto riguardo all'
„ erogazione necessaria degli Assegnamenti della detta Fra-
„ ternita, che devono restare impiegati in sollievo del Pub-
„ blico, e specialmente dei Poveri „ Ma poco vi vuole a
comprendere, che le parole „ in vantaggio del Pubblico, e
„ specialmente de' Poveri „ altro non denotano, se non che
le Rendite della Fraternita dovessero erogarsi in usi inte-
ressanti la pubblica pietà, così portando non meno l'indole
della soggetta materia, e del pio Istituto al quale si referiva
la suddetta enunciativa, quanto ancora la proprietà delle paro-
le medesime, per essere affatto innegabile, che l' erogazione
quale si faceva anche nei tempi anteriori al Rescritto delle
Rendite della Fraternita in opere riguardanti la pubblica
pietà, quali appunto erano i Sussidj Dotali, lo stabilimen-
to

to delle pubbliche Ostetrici, ed altre simili, non ridondasse in sollievo del Pubblico.

Nè per intorbidare questa retta intelligenza, per mezzo della quale veniva ad evitarsi una deroga affatto inusitata, e della quale non era forse possibile di portare un' esempio, giovava il ricorrere a porre sotto gli occhi diverse partite di spese, alcune delle quali non avevano verun rapporto colla Causa Pia, ed altre tuttochè interessanti la Causa Pia medesima, appartenevano secondo gli ordini alla Comunità, come appunto era la spesa della costruzione del Campo Santo.

Imperocchè pronta era la replica, che qualunque spesa fosse stata fatta con gli assegnamenti della Fraternita fuori della Causa Pia non poteva andare esente dalla nota d' arbitraria, ed illegittime dovevano reputarsi l' altre spese, che quantunque interessassero la Pietà, erano dagli Ordini veglianti state addossate alle Comunità.

E neppure stimammo di dover molto valutare il reflesso, che la Donazione del Magi, qualora fosse stata dichiarata valida, siccome o in tutto, o in una grn parte sarebbe servita a sgravare la Fraternita dal mantenimento di quattro letti, così avrebbe posto la Comunità in grado di valersi delle rendite della Fraternita per supplire a quella classe di spese, che riguardando la pubblica pietà più giustamente apparterrebbero alla Fraternita, e alla quale per difetto d'assegnamenti della Fraternita, la Comunità è obbligata a supplire del proprio.

Mentre osservammo, che in primo luogo non costava, come sarebbe stato necessario che costasse, che per mancanza di assegnamenti della Fraternita, la Comunità si trovasse obbligata a sopportare in proprio alcuna di quelle spese, che sarebbero state proprie della Fraternita, ed in secondo luogo, che nel supposto ancora, che fosse rimasta conclusa nel modo che dovevasi una tal prova, l' utilità che in tale ipotesi sarebbe venuta a resultare in favore della Comunità dalla Donazione del Prete Magi non si sarebbe potuta caratterizzare, che per puramente consecutiva, accidentale, e non contemplata in alcun modo dal Donante,
33 e conseguentemente tale da non potersi avere in alcuna considerazione. *Rot. decis.* 617. *n.* 12. *part.* 5. *tom.* 2. *De Luc. de servit. disc.* 2. *n.* 10.

E

E finalmente riflettevamo (e questa riflessione servì per determinare pienamente l'animo nostro sul punto dell'utilità e del comodo, quale si pretendeva che fosse per derivare alla Comunità dall'antedetta Donazione) che rilevandosi dalla Donazione istessa, che il Prete Magi era proceduto a donare coll'espresso fine *d'aumentare le rendite* della Fraternita, delle quali la Comunità aveva supplicato di potersi valere per erigere lo Spedale, un simil modo di esprimere, a creder nostro, dimostrava con esuberante chiarezza, che la mente ed intenzione del Donante non era stata di porre in stato la Comunità di risparmiare le rendite della Fraternita, perchè potesse convertirle in altri usi, ma bensì che insieme con le rendite della Fraternita dovessero conservarsi anche quelle de' Beni donati, per l'effetto d'impiegare e l'une, e l'altre nell'erezione dello Spedale. Il che posto veniva a distruggersi affatto l'idea della pretesa utilità, anche accessoria, accidentale, e consecutiva in favore della Comunità per essere totalmente contrario, e repugnante all'espressa volontà del Donante il risparmio delle rendite della Fraternita, da cui i Difensori della Comunità con tanto vigore, ed impegno desumevano il preteso vantaggio della detta Comunità.

Nè vale il replicare, che qualunque fosse stata l'intenzione del Donatore su questo punto nel tempo della fatta Donazione, essendo successivamente state risolute le Preci della Comunità con la Grazia ristretta alla montatura di quattro letti, la Donazione del Prete Magi quando avesse potuto aver'effetto, averebbe dato sempre luogo allo sgravio della Fraternita, ed al risparmio delle sue rendite, le quali perciò si sarebbero potute erogare ad arbitrio della Comunità in altri usi pubblici.

Bastando per non curare una simile replica il rammentarsi l'oggetto, per cui s'è dovuta assumere la disputa dell'utilità, per determinare cioè, se la Comunità dovesse considerarsi per una vera Donataria, o per una pura Esecutrice; questione, che conforme abbiamo di sopra detto, ed anche provato, e di semplice volontà, dipendendo dal vedere quale su di ciò sia stata l'intenzione e la mente del Disponente.

E neppure per declinare la forza del raziocinio da noi proposto può fare alcun ostacolo, che il Donante notiziato dell'esito della Supplica della Comunità nei pochi mesi,

 che

che sopravvisse, desse segni non equivoci di creder con la montatura di quattro Letti adempita la sua volontà. Essendo naturale il supporre, che il Prete Magi, il quale si era riservato l'usufrutto de' Beni compresi nella Donazione, intanto s'inducesse a credere d'avere ottenuto il suo fine dell'erezione dello Spedale, in quanto che persuaso della validità della Donazione da Lui fatta, nulla dubitava, che aumentate con tal mezzo le rendite della Fraternita nel modo che aveva predetto nella Donazione, fosse per aumentarsi a proporzione il numero dei Letti, conforme per non presumere un cambiamento d'animo, specialmente in chi si dimostrò costante fino alla morte, e per
34 conciliar un'atto coll'altro, doversi così spiegare i segni, e dimostrazioni di sopra obiettate persuadono le regole fissate per norma dell'interpetrazione, di cui la *Rota nostra nella decis. 4. n. 22. tom. 5. & decis. 13. n. 8. tom. 7. in Thesaur.*

Ed-ecco a parer nostro da ogni lato esuberantemente dimostrato, che la Comunità nella mente del Donatore non ha mai vestito altro carattere, che quello di semplice Esecutrice e Amministratrice, e che perciò il dominio dei Beni donati non ostante la clausula del Costituto, che si leggeva nella Donazione, non è mai passato in essa, ma bensì per il di lei organo si sarebbe acquistato fino dal momento della Donazione allo Spedale erigendo, se le providissime Leggi d'amortizzazione non fossero state d'ostacolo.

Questo per altro non fu l'unico fondamento, che servì di base alla nostra Decisione; altro se ne aggiunse egualmente solido, e stabile che il primo.

La manifesta frode, che traspirava da tutto il contesto della Donazione, e dal complesso delle circostanze intrinseche ed estrinseche, le quali accompagnano la Donazione istessa, formò il secondo fondamento del nostro Giudicato.

Ogni Uomo Suddito, che ha scelto di vivere sotto una regolata forma di Governo nello Stato Civile, si è altresì soggettato alla perfetta osservanza delle Leggi, come quelle che avendo in oggetto la conservazione dell'ordine pubblico, non possono esser violate, senza contravvenire ai patti con i quali fu stretto il nodo sociale.

Questa conformazione poi della volontà dei Sudditi al disposto delle Leggi, che in sostanza sono il resultato della volontà di quel Corpo, di cui eglino per uno spontaneo movimento dell'

dell' animo loro sono addivenuti membri, non basta che sia
di semplice apparenza, ma è necessario, che sia reale, effet-
tiva, e sincera, cosicchè non serva di secondare la nuda let-
35 tera della Legge, qualora la mente, e lo spirito del Promul-
gatore venga defraudata, *Leg.* 29. *e* 30. *ff. de leg. Fab. rat.
ad d. L.* 30. *n.* 2. *Surd. dec.* 21. *n.* 4.

Questa fraude poi la quale salvando (per quanto porta il si-
gnificato delle parole) l'Editto proibitorio, offende dolo-
samente lo spirito, e circonviene la sincera intelligenza,
che nasce dall' interna disposizione del Precetto legale, e
che perciò sottopone quello che la commette alla pena del-
la nullità dell' Atto, è vero che non si presume, e che
regolarmente si ricercano prove chiare e stringenti per
porla in essere; ma è vero altresì che anche la prova arti-
ficiale, indiretta, e meno rigorosa è reputata bastante a
quest' effetto, ed è vero ancora, che se l'indole stessa del
fatto presenta chiara l'immagine della frode, come appunto
36 segue quando il Disponente per la resistenza delle Leggi ve-
nendo inabilitato a poter disporre in favore di certe date per-
sone si serve di un mezzo indiretto per far loro pervenire le di
lui sostanze, nulla più si ricerca per compirne la giustificazione.
De Luc. de test. disc. 79. *per tot. Pientina Nullit. Testam.* 27.
Septem. 1774. *cor. Signorini n.* 44. *vers. la seconda risposta.*

Di questa natura appunto a noi sembrò il caso, che forma il
soggetto della presente questione.

Ansioso oltre modo il Prete Magi di vedere colle sue pro-
prie rendite stabilito uno Spedale ebbe ricorso alla Sovra-
na Grazia per la remozione dell'ostacolo, che si frappone-
va al conseguimento di questo suo fine. Riportata sopra
di ciò un' espressa repulsa, e convinto anche per altri
versi della totale inutilità d' ogni ulteriore tentativo, ap-
pigliatosi all' ordinario partito dei Viaggiatori di ricorre-
re cioè alla via obliqua, quando il cammino diretto è im-
pedito, con non ordinaria astuzia immaginò di donare alla
Comunità. Ma comecchè gli stava unicamente a cuore il
sovvenimento dei poveri Malati, e questo anche nell' atto
istesso della Donazione continuava ad essere l'oggetto unico e
primario, per cui si moveva a donare, usò espressioni, ed
appose patti e condizioni tali, da non lasciar luogo ad alcun
prudente dubbio intorno all' interna disposizione dell' animo
suo, qual' era stato sempre ed era di far colare nello Spedale

Kk 2 le

le rendite di quei Beni, che non aveva potuto direttamente donargli.

La concatenata serie di questi fatti, nell' atto che dimostra
la volontà del Prete Magi tutta intenta al conseguimento
del fine dalla Legge vietato, somministra la più limpida
prova della fraude, per la ragione che la validità e giu-
stizia degli Atti umani, dipendendo dalla convenienza, che
essi hanno con il disposto della Legge, non tanto in rap-
37 porto alla materialità dell'azione, che rispetto all'oggetto
e all'interne disposizioni dell'animo dell'Agente, *Puffendorff.
droit de la natur. liv.* 1. *chap.* 7. §. 4. ne segue, che al-
lora quando l'intenzione, e il fine dell' Agente medesimo
si scuopre difforme dalla disposizione della Legge, di qua-
lunque natura sia l'atto, del quale egli s'è servito, ancor-
38 chè materialmente conforme al precetto della Legge, s'
intenda conclusa necessariamente la frode. *Log. Titius ff.
ad Trebell. Scopp. ad Merl. Pignatt. schol.* 23. *n.* 14. *Li-
burnen. Pract. Praelation.* 3. *April.* 1742. *av. Mari vers.
e la ragione, e seq.*

In mezzo a tanta chiarezza, che nasceva dalla Lettera stessa della Donazione, noi ci sarebbamo astenuti dall'impegnare le Parti a darci su tal particolare un maggiore schiarimento, se la somma perspicacia, dottrina, ed eloquenza dei Difensori della Comunità non ci avessero posto nella necessità di ciò fare.

Senza controvertere pertanto la peseveranza dell' animo di voler provvedere ai poveri Infermi, come quella, che per essere espressa nel Proemio della Donazione non poteva in alcun modo impugnarsi, facevano eglino la principal forza nel supporre, che tutti gli Spedali in concorrenza ancora dei Congiunti dentro il terzo grado godessero d'un' assoluta esenzione dalle Leggi delle Mani Morte, come ancora che sebbene il Prete Magi fosse inabilitato a cagione dell' esistenza dei Congiunti predetti a disporre in favore dei poveri Infermi, non gli fosse proibito peraltro di portare la disposizione in favore della Comunità, quantunque il prodotto dei Beni, che cadevano sotto la disposizione medesima, dovesse nella sua totalità erogarsi in sollievo degl' Infermi medesimi.

Noi per altro non potevamo accordare la generale esenzione delli Spedali dalle providissime Leggi d'Amortizzazione, ma eravamo all' opposto nella persuasiva, che anche gli Spe-
dali

dali foſſero ſoggetti alla cenſura delle Leggi ſuccennate, a riſerva di quelli, che per ſpeciale grazia, e privilegio erano ſtati dichiarati eſpreſſamente eſenti; ed eramo altresì intimamente convinti, che qualunque largità, o relitto che ſi faccia alle Comunità coll' espreſſa condizione di valerſene in opere riguardanti la pubblica Pietà, cada sotto la cenſura del §. 5. della diviſata Legge.

E per quello concerne il primo aſſunto, lontano dall' allegarſi alcun Mutoproprio, e Reſcritto, da cui reſultaſſe la preteſa generale eſenzione, baſtò a perſuaderci pienamente dell'oppoſto il ſemplice riſcontro dell' Iſtruzioni date per norma de' Notari, nelle quali ſi vedono ſingolarmente enumerati gli Spedali che hanno ottenuto il privilegio di eſenzione. E per rapporto al ſecondo, noi non potemmo mai arrivare a comprendere come quei che per l' eſiſtenza dei Congiunti dentro il grado contemplato dalla Legge del 1769. ſi trovano inabilitati a diſporre in favore dell' opere intereſſanti la pabblica Pietà, e così anche de' poveri Infermi, poſſino avere la capacità di laſciare o donare alle Comunità, affinchè in tutto, o in parte eroghino il Relitto in vantaggio dell' opera proibita. Una ſimigliante propoſizione quando foſſe vera, non v' ha dubbio, che renderebbe affatto inutile, ed eluſoria la providiſſima Legge mentre chiunque aveſſe la brama di ſtabilire qualche Spedale, o altro Pio Inſtituto, ſempre che aveſſe l' avvertenza di dirigire la Donazione, o il Relitto al Corpo Comunitativo, con aggravarlo del peſo dell' erezione, o del mantenimento, potrebbe con queſto facil mezzo porſi in
39 grado d' ottenere l' intento, ed in tal guiſa ſottrarſi dal divieto della Legge, la quale rimanendo così deluſa, ed inefficace converrebbe credere che foſſe ſtata promulgata per dar norma alle parole, e non per rettificare la ſoſtanza degli Atti in manifeſta everſione delle più notorie maſſime, quali inſegnano d' intender ſempre le Leggi in modo, che non ſi rendino mai fruſtranee, e ſenza effetto.
40 *Theſaur. dec. Pedem.* 63. *n.* 3. *e* 4. *Rot. dec.* 16. *n.* 5. *par.* 3. *et dec.* 574. *n.* 23. *par.* 5. *tom.* 2. *rec.* e che non può eſſer mai permeſſo di fare indirettamente quel che dalle Leggi è direttamente vietato. *Ruin. conſ.* 224. *n.* 6. *vol.* 1. *Rot. noſt. in Theſaur. tom.* 12. *dec.* 2. *n.* 28. e che finalmente tutte le Leggi emanate con lo ſcopo di pro-
41 muovere il pubblico vantaggio debbono ricevere la più

lata

lata ed estesa interpetrazione, conforme prescrive il *Test. nella Leg. cum quidam ff. de liber. et posthum. e la Sacra Rot. dec.* 212. *n.* 7. *par.* 14. *rec.* e nei termini precisissimi della Legge del dì 11. Marzo 1769. lo ha espressamente dichiarato l' istesso Sapientissimo Sovrano al §. 35. della medesima Legge.

Tolte così le principali repliche con le quali si procurava di declinare la forza dell' obietto, che riguardava la frode, rimanevano nel loro vigore gli argomenti rilevanti per convincerne l'esistenza. Abbenchè quando si tratta di materia sopetta, quale appunto è il caso in cuì vi è motivo d' apprendere che l' atto sia stato fatto in elusione della Legge, allora senza bisogno d' accertare l' animo fraudo-
42 lento, e doloso, anche il semplice dubbio è ripetuto sufficiente per porre il Giudice in dovere di canonizzare la nullità *Mantic. de tac. lib.* 5. *tit.* 4. *n.* 17. *et seqq. Pacion. de locat. cap.* 4. *n.* 18. *Pientina Nullitatis Testamenti* 17. *Sept.* 1774. *av. l' Illustriss. Sig. And. Signorini n.* 47.

Stretti da tutte le parti gli zelanti, ed egualmente dotti Difensori della Comunità, doverono come a sagra Ancora aver ricorso a riproporre il già confutato motivo del comodo, e del vantaggio a favore della Comunità.

Quest' articolo per altro di difesa, dell'insussistenza del quale dovevano essere più che pienamente convinti per i tanti argumenti, e ragioni che sono serviti a tessere nella massima parte la presente Decisione, per non incorrere nel vizio d' una soverchia, e condannabile prolissità, o d' un inutile ed egualmente viziosa repetizione, stimammo, che non esigesse da noi altra nuova replica, se non che supposta anche per vera e sussistente quell' utilità, che in conformità del dimostrato non era che affatto chimerica
43 ed ideale, ciò averebbe al più portato alla conseguenza, che la Donazione in quanto era diretta al comodo ed al vantaggio della Comunità costituisse un' atto per se stesso lecito e permesso. Ma siccome non il comodo, e vantaggio della Comunità fu in mente del Donatore l' oggetto primario che l' inducesse a donare, ma bensì il sovvenimento de' poveri Malati, questa causa principale e predominante, dalla sussistenza o insussistenza della quale dipendeva la validità, o la nullità della riferita Donazione, avendo la resistenza della Legge, non poteva non attrarre a se, e rendere egualmente infatta la causa subalterna che

che riguardava il comodo e l'utilità della Comunità. Ed infatti è della natura degl' atti fraudolenti, che il Suddito contumace prende ad eseguire sulla fiducia di sottrarsi all' obbedienza dalla Legge, l'aver ricorso ad un atto lecito, il di cui velame possa servire a nascondere agli occhi dell'
44 Uomo la contravvenzione, e senza del quale non sarebbero neppure proponibili, e verrebbero sostanzialmente a mancare i termini della frode; *Liburnen. praet. Praelationis 3. Aprilis* 1742. *av. Piccinini, Neri, e Mari Relatore art.* 1. *vers. l'opposto discorso. Pientina Nullitatis Testamenti impressa in Thesaur. dec.* 42. *n.* 3. *tom.* 11.

Tale precisamente era il caso della citata *Pientina Nullitatis Testamenti*, ove l'Ospizio in favor del quale doveva convertirsi tutto quel che, dedotto il trattamento e l'annua prestazione dell' Amministratore, fosse sopravanzato dell' annua rendita, non aveva l'ostacolo d'alcuna Legge; E dell'istessa indole, e natura era anche l'altro di cui nella *Liburn. praet. Praelationis* 3. *Aprilis* 1742. dove pure il complesso degli atti, che erano stati celebrati, era apparentemente lecito, ed intanto fu giudicato di diversa natura, in quanto che le circostanze somministravano una sufficiente ragione di sospettare, che l'inorpellato mantello di tutti quegli atti fosse stato preordinato all'oggetto di cuoprire la frode.

Quando adunque eravamo certi, che il Prete D. Angelo Magi dalle veglianti Leggi d'Ammortizzazione era inabilitato a disporre oltre la vigesima parte in favore dello Spedale erigendo, o sia de poveri Infermi; quando costava a Noi con eguale certezza, che la Donazione quantunque apparentemente portata in favore della Comunità, realmente ed in effetto era ordinato al sollievo de' poveri Infermi; e quando finalmente era palese la frode diretta al fine d'eludere la Legge, noi non dovevamo esitare un momento a decidere per la nullità della Donazione, conforme abbiamo fatto.

E così nell'acerrimo conflitto delle Parti fu risoluto.

Anton M. Cercignani Aud. di Ruota, Potestà, e Rel.

Gio. Bened. Bricbieri Colombi Aud. di Ruota.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

DECI-

DECISIO LXI.

FLORIANEN. NULLITAT. DONATIONIS SUPER RESERVATIONE.

Diei 18. Augusti 1790.

ARGUMENTUM.

Dubitandum proponitur, utrum Nullitas, cui obnoxia declarata est in praecedenti Decisione Donatio Communitati facta, sed reapse in opus pium directa, cunctam Donationem instringat, ea de causa quia de fraude constare visam est, seu potius intra quantitatem, de qua per Legem Amortizationis favore Pii Operis disponere fas est, Donatio vim ac robur obtineat. Intempestiva tamen apparuit Decisio, quum hoc fundamentum in Limine ferendae Sententiae expositum fuerit, ideoque decidendum reservatur.

SUMMARIUM

1. *Actus fraudem Legi instructam continens, in poenam totus nullus efficitur, etsi per se ipsum aliqua ex parte valeret.*
2. *Donatio ab Uxore facta viro cum onere tamen restituendi Filio Bona Donata, in totum nulla habetur, parvipenso praejudicio filii.*
3. *Relictum ab Uxore Binuba filiis secundi Matrimonii sub patria potestate existentibus, nullitati subjacet etiamsi filiis detrimentum inferatur.*

ALlora quando eramo sul punto di referire al Magistrato Supremo per la nullità della Donazione, di cui nella nostra contemporanea Decisione, e quando già dai Difensori delle Parti erano state a tal oggetto presentate le opportune Cedole, fu suscitato il Dubbio, se la Donazione fosse nulla nella sua totalità, o solamente in quanto eccedeva la quota permessa dalla Legge de' 2. Marzo 1769. Sul qual particolare fatte da Noi le convenienti riflessioni, sebbene

sebbene l'altro nostro riveritissimo Sig. Collega ci facesse chiaramente conoscere di creder valida ed eseguibile la predetta Donazione per la vigesima parte del Patrimonio posseduto dal Donatore, Noi per altro sentivamo una gran difficoltà sopra di ciò, e sarebbamo forse anche discesi a canonizzare la nullità totale, se per non essere stato un tale articolo mai discusso in contradittorio delle Parti, e per non esser luogo a proporlo alla dissensione, quando era per spedirsi la Causa, e perchè ancora col manifestare alle Parti l'insorta difficoltà sarebbesi venuto a manifestare il nostro sentimento sul merito principale, non avessimo creduto più convenevole di contenerci nei limiti di un semplice riservo.

Nasceva in Noi la difficoltà dal riflettere, che chiunque salvando le parole della Legge ha il temerario ardire di circonvenire la mente della medesima Legge, ed offendere il di lei spirito commette un atto illecito, ed anche delittuoso, nulla meno che se fosse andato di fronte ad urtare la stessa Legge, e ad opporsi all'espresso comando del Legislatore, e che conseguentemente la nullità dell'atto, la quale dalla Legge viene irrogata contro chi ardisce di eludere con artificioso giro la mente del suo Sovrano, ha il carattere di vera pena, la quale non solo rende l'atto affatto inutile, ma quel che è più lo annichila in guisa, come se mai fosse stato fatto *Leg. non dubium.* 5. *C. de leg. & const.*

1

Con la scorta di questa giusta premessa facile cosa è il comprendere, che al caso in controversia non era punto adattabile la regola dell'atto utile, il quale ordinariamente non rimane viziato dall'inutile, e che dovendosi nel caso di che si tratta considerare l'atto per infetto non poteva scindersi considerandolo per fatto, e valido in una parte, e per infetto, ed invalido nell'altra.

Quindi è, che la Donazione fatte dalla Moglie al Marito coll'obbligo di restituire al Figlio la cosa donata si reputa nulla in tutto, non curato il pregiudizio del Figlio, quantunque in nessun modo compreso nell'Editto proibitorio.

2 La determinazione è del Giureconsulto *Marcello* inserita nella *Leg. Sulpitius ff. de donat. inter vir. & uxor.*

Nell'istesso modo il relitto fatto dalla Moglie binuba a favore de' Figli del secondo Matrimonio esistenti sotto la pa-

tria potestà, per il solo motivo del comodo dell' usufrutto che per disposizione delle Leggi verrebbe ad acquistarsi al Padre, e respettivo Marito, cui soltanto dalla *Leg. hac edictali Cod. de secundis nuptiis* ha la Moglie il divieto di lasciare più di quel che ella ha disposto in favore di ciascuno dei Figli del primo Matrimonio rimane nullo anche per
5 quello riguarda l' interesse dei Figli tutto che non sottoposti alla censura della divisata Legge, conforme esaminato latamente l' articolo prova l' *Odierno in L. hac edictali quaest.* 4. *per tot.*

L' istesso ancora si vede stabilito nella *Pientina Nullitatis Testamenti in ordine la* 42. *fra l' impresse nel Tesoro Ombros. tom.* 11. *n.* 13., e molto più parrebbe, che si fosse dovuto stabilire nel caso nostro a cagione dell' enissa volontà del Legislatore, il quale a differenza della *Leg. hac edictali Cod. de secundis nuptiis*, in cui si leggono soltanto le parole „ „ omni circumscriptione per interpositam personam remota „ è proceduto ancora più avanti con infliggere la pena anche afflittiva di corpo a chiunque, o direttamente, o indirettamente osasse di trasgredire una sì interessante costituzione.

Cosicchè se per i riflessi sopraccennati non avessimo creduto incongruo di risolvere questo articolo, non averebbamo forse esitato a deciderlo in favore dei Sigg. Fratelli Sarti.

E così &c.

Antonio M. Cercignani Aud. di Ruota, *Poestà*, *e Relatore*.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

DECI-

DECISIO LXII.

CERRETANA JURIS EXPELLENDI.

Diei 4. Septembris 1790.

ARGUMENTUM.

Gratia a Manu Mortua expetita et a Principe concessa ea sub conditione, ut domus quae acquiri exposcebatur, Usui Parochi destinaretur, intelligenda est intra Limites eiusdem concessionis ita, ut nequeat Domus locari vel ad alios usus protendi; Praecipue vero quum id in Stipulationem quoque ante concessam gratiam per Deputatos Capituli deductum fuisset, quum tale fuerit objectum a Principe in adnuendo precibus contemplatum, quum denique ita Regales Ministri Principis voluntatem declaraverint.

SUMMARIUM.

1. *Rescriptum intelligitur concessum cohaerenter ad caussam expressam in precibus Principi porrectis.*
   „ *Praecipue si rescriptum fuerit his verbis* „ Concedesi come si domanda „ *quae verba in se petitionem ejusque caussam continent. n. 2.*
   „ *Eo magis si agatur de gratia in re prohibita concessa, ob quam non licet Rescriptum ampliare. n. 3.*
4. *Acquisitio Domus per manum mortuam ob concessam gratiam facta, cuique data est facultas ea de caussa, ut Parochum ibi constitueret, non extendenda est ad alios usus.*
5. *Verba Indefinita, et quae totam Domum includunt universalibus aequivalent.*
   „ *Praecipue si ita ex subiecta materia sint intelligenda. n. 6.*
7. *Nullitas actus a Tertio tum deduci potest, quum non ad effectum nullitatis afferatur in medium, sed tantum ut adimpleantur Conditiones Contractus.*
8. *Si recepta fuerit gratia obtenta Sub conditione aliquid faciendi, id quod antea liberum fuerat, in perfectam transit obligationem.*

9. *Deputati a Capitulo valide Universitatem queunt obligare.*
10. *Ex quibusdam specialibus reservationibus, caeterarum specierum non reservatarum inducitur comprehensio.*
11. *Acquiescentia in Actibus facultativis ac voluntariis in nudum resolvitur precarium, nec adimit facultatem eos exercendi.*
12. *Contractus in parte favorabili tantum servari nequit, in detrimentum ejus qui sibi Contractum adstipulavit, sed totus servandus, ut aequalitas locum obtineat.*
13. *Rescripta in sensu strictissimo ac mordicus sunt intelligenda, nec ad casus, Personasque diversas extendenda.*
„ *Nec praesumuntur detrimentum juri tertii afferre n.* 14.

IL Reverendissimo Capitolo della Cattedrale di Prato, che gode il Giuspatronato della Pieve di S. Leonardo a Cerreto si conobbe nella necessità di provvedere il nuovo Paroco inamovibile di una più comoda e decente abitazione. La situazione poco salubre dell' antica Canonica ridotta ad uno stato di sommo deterioramento, fece determinare detto Capitolo a rivolgere le sue mire ad altra Casa di proprietà del Sig. Dottore Tonini di Pescia, denominata la Palazzina, per quivi stabilire la nuova Canonica da destinarsi ad uso del Paroco. Ma poichè le Patrie veglianti Leggi di Amortizzazione si opponevano a tale acquisto, umiliò il Capitolo predetto le sue Preci al Trono, esponendo „ Che il nuovo Piovano non avendo trovato la detta Canonica adattata ai suoi bisogni, e di una costituzione poco favorevole alla sua sanità per rimanere in luogo opaco, il Capitolo perciò si trova in circostanze di dover fare acquisto in Cerreto d'altra Casa Canonicale PER DESTINARNE L' USO AL DETTO PIEVANO, E SUOI SUCCESSORI, E A TALE EFFETTO, salva l'approvazione dell' A. V. R., il Capitolo predetto farebbe acquisto in compra di una Casa posta in Cerreto di proprietà del Dottor Tonini, di valuta di scudi seicento in circa „.

Nel tempo che era pendente questa Supplica per attenderne la Sovrana Annuenza, i Sigg. Canonici Pellegrini, e Verzoni in qualità di Deputati del Capitolo, crederono dell' interesse del medesimo il convenire coll' attuale Pievano Sig. Benedetto Ferretti per Chirografo del 30. Marzo 1784 nella forma che appresso „ Resti assegnato il PIANO TERRENO, „ ED IL PIANO SOPRA PER USO DI ME SUDDETTO, E DI QUALUNQUE

„ ALTRO

„ ALTRO MIO SUCCESSORE, CON LA RISERVA *di concedere una ca-*
„ *mera per il Predicatore pro tempore della Quaresima, e che*
„ *sia concesso il passo per la scala, e la sala* al detto Predi-
„ catore e Cappellano, al quale resterà assegnato il quartie-
„ re nel piano ultimo, e nel qual quartiere dovrà avere la
„ cucina, ed altra stanza per uso del suddetto Predicatore,
„ e suo Compagno; che l'orto annesso a detta Casa sia ad
„ uso libero di me suddetto *a riserva della foglia dei mori,*
„ *quale sia libera del suddetto Reverendissimo Capitolo.*

Frattanto sotto dì 29. Luglio 1784. emanò il Benigno Rescritto, che autorizzava il Capitolo all'acquisto nella forma domandata, in coerenza del quale sotto dì 23. Genn. 1785. per i rogiti di Ser Giovacchino Ceri fu proceduto alla celebrazione del contratto, essendo stato espressamente protestato anche nella parte proemiale di esso „ ivi „ Che in
„ occasione di procedersi dal Reverendissimo Capitolo della
„ Cattedrale di Prato coll' autorità di Monsig. Vescovo di S.
„ Miniato, allo stabilimento d'un Paroco inamovibile ec. il
„ detto Reverendissimo Capitolo perciò supplicasse S. A. R.
„ a degnarsi di concedergli grazia di fare acquisto in compra
„ d'una Casa posta in Cerreto Guidi PER QUINDI FORMARSENE
„ LA DETTA NUOVA CANONICA, NON OSTANTE LA LEGGE DELLE
„ MANIMORTE „ e più sotto „ Che non essendosi fin quì da
„ detto Reverendissimo Capitolo celebrato l'Istrumenro etc.
„ siansi perciò le dette ed infrascritte Parti contraenti de-
„ terminare di devenire all' infrascritta celebrazione di esso,
„ IN CONTEMPLAZIONE DELLA DETTA GRAZIA DI AMORTIZZAZIONE,
„ E NON ALTRIMENTI, NE' IN ALTRO MODO „ Divenuta in tal forma la Casa predetta di pertinenza del Capitolo, fu pensato di fatto a stabilirvi il Paroco, ma oltre i varj smembramenti convenuti nel preaccennato Chirografo de' 30. Marzo 1784. per provvedere di abitazione nella medesima il Cappellano, ed il Predicatore, non venne neppure destinato al Pievano il libero piano terreno, che rimase in gran parte appigionato al Castellani, che lo ritenne ad uso di betrola.

Mal soffrendo il detto Pievano Sig. Ferretti di vedersi privato di tanta parte di quella Casa, la di cui primitiva destinazione era quella di trasferirvi la Canonica per servire al comodo del Paroco, in occasione di certo reclamo stato contro il medesimo promosso al Tribunale di Cerreto sotto dì 28. Luglio 1785. da Gio. Batista Venturi Agen-

te

te del Capitolo sopra la foglia dei gelsi, che esistevano nell'orto annesso a detta casa, fece le sue formali istanze per la remozione del detto Castellani, quali però in contradittorio Giudizio del predetto Venturi, che comparve a Causa in qualità di Agente e Procuratore del Capitolo, non furono esaudite da quel Giusdicente di Cerreto, avendo esso decretato con sua Sentenza del dì 29. Settembre 1788., che il prefato Castellani dovesse confermarsi nella locazione delle stanze contenute nel piano terreno della Canonica.

Reclamò immediatamente da questo Giudicato il Sig. Ferretti, e quindi per il solito rimedio dell'appello, essendo in me caduta, secondo il Turno Rotale, la commissione della Causa, dopo un serio, e maturo esame delle ragioni dedotte dalle Parti, ho creduto di giustizia doversi revocare la predetta Sentenza del Tribunale di Cerreto, dichiarando perciò, che tutto il piano terreno della Casa acquistata dal Capitolo per contratto del 25. Gennaio 1786. deva rilasciarsi per uso, e servizio dell'attuale Pievano, e suoi Successori, e che inoltre, previa l'opportuna facoltà al medesimo accordata di rimovere ai debiti tempi il detto Castellani, gli competesse il diritto di percipere le pigioni fino all'effettivo rilascio di tutto il predetto piano terreno, e di essere reintegrato dal Capitolo di tutte le pigioni indebitamente percette fino al presente giorno per la locazione di detto piano.

Rendendo ora, per sodisfare alla richiesta fattamene dal suddetto Reverendissimo Capitolo, ben volentieri palesi i motivi, che m'indussero a così giudicare, furono questi fondati in primo luogo nella giusta determinazione della causa, che indusse il Capitolo a supplicare per la compra della Casa in questione, e che dette luogo al grazioso Rescritto del 29. Luglio 1784.; Secondariamente nelle convenzioni stipulate dai legittimi Rappresentanti il Capitolo in favore dell'attual Pievano Sig. Ferretti, e suoi Successori; E finalmente nelle dichiarazioni dei Regj Ministri sopra questo medesimo oggetto di essere coerente alla giustizia il rimuovere il pigionale Castellani dal recinto della Canonica.

La causa, che dal Capitolo fu rappresentata al Principe per essere autorizzato alla compra della Casa del Sig. Tonini fu certamente quella espressa nelle Preci del medesimo „ *di*

forma-

formare la nuova Canonica, e destinarne l' uso al Pievano, e suoi Successori „ Contenendo perciò questo solo finale oggetto l'unica causa della Supplica umiliata al Trono, dovava credersi altresì, che questa sola e non altra, avesse determinato alla Grazia il Sovrano Concedente, e che ai
1 termini di questa unicamente dovesse intendersi la consecutiva prestata annuenza, secondo il *Testo nella Leg.* 1. *C. de divers. rescript.* seguitato dalla *Rot. Rom. cor. Dunozzett. dec.* 604. *n.* 7. *& in rec. par.* 11. *dec.* 276. *n.* 8. *e* 9. „ ivi „ Constitutio enim, sive rescriptum Principis, restringitur ad „ limites petitionis, nec non ad limites causae ob quam ema- „ navit „ *& par.* 18. *dec.* 360. *n.* 21. *e* 22. *& par.* 19. *decis.* 211. *n.* 4. *e dalla Rota nostra in Tesaur. Ombros. tom.* 10. *dec.* 18. *n.* 10. *e* 11. „ ivi „ Idem rescriptum intelligendum „ videbatur iuxa preces Principi porrectas *Monac. &c.* ubi ait „ tantum intelligi in rescripto concessum, quantum in preci- „ bus contentum „ *E nella Florentina Successionis del dì* 21. *Febbraio* 1772. *av. i Sigg. Audd. Bonfini, Maccioni, e Salvetti, e nella Pupien. Contributionis de'* 4. *Giugno* 1783. *avanti il già Sig. Aud. Vernaccini* §. 23.

E che tale senza dubbio esser dovesse l'intelligenza, che conveniva dare al Sovrano Rescritto di cui si tratta, lo dimostrava la formula di relazione alle preci, colla quale si vedeva concepito „ *Concedesi come si domanda* „ le quali parole secondo il loro naturale significato avendo un' intrinseco determinato rapporto colla sostanza dell' espresso nella Supplica, che non permettono in alcun modo che possa estendersi la grazia oltre i confini di quella, ne portarsi arbitrariamente ad un' oggetto diverso ed estraneo dall'espresso, come per tralasciare ogni altra autorità fu
2 bene stabilito nella *Piscien. Commendae de Turrianis* 21. *Agosto* 1745. *avanti Finetti Relatore* §. „ Il Rescritto concepito „ con le soprariferite parole „ *concedesi, e facciasi come si* „ *propone* „ prende tutto il suo senso e tutto il suo lume „ dalla precedente Informazione, a cui egli è relativo, in „ modo che si deve aver per concepito il Rescritto con quel- „ le istesse condizioni, che si leggono nella detta Informazio- „ ne, nel modo stesso che quando il Principe rescrive „ *con-* „ *cedesi come si domanda* „ si ricorre alle Preci per avere la „ vera, e giusta intelligenza del detto Rescritto.

In aumento delle quali regole, che hanno luogo in ogni indifferente materia, si trattava di più, che per il disposto

dalla

dalla Patria Legge del 1769. è ben noto, che senza l'espreſſo aſſenso del Sovrano viene rigorosamente proibito alla Mano morta in Toscana qualunque acquiſto di dominio, poſſeſſo, comodo, uso, usufrutto, e servitù: E quindi a fronte di queſta proibitiva Sanzione, che il Principe iſteſſo ha dichiarato eſſere animata da un oggetto di pubblica utilità, non era lecito di dare un'eſtenſiva interpetrazione ad un Rescritto, o per meglio dire il figurarvi contenuto quello che neppure ſi vedeva domandato, per togliere la sua esecuzione alla Legge, eſſendo anzi in tali circoſtanze ne-
3 ceſſitato il Giudice, non tanto a seguitare quella ſtretta e letterale intelligenza, che di regola deve darſi ai Rescritti, ma altresì a contrarla in guisa, che dalla Grazia accordata al Privato reſti meno che ſia poſſibile vulnerato il prescritto dalla Legge, che riguarda ed intereſſa il pubblico bene.

Ed ecco come combinando la vera causa, per la quale il Capitolo ſi moſſe a supplicare, la ragione unica contemplata dal Clementiſſimo Principe nel rescrivere, ed inſieme il dispoſto delle veglianti Leggi di Amortizzazione, ſi rendeva chiaro, che l'acquiſto della Casa predetta eſſendo ſtato impetrato sotto la determinata condizione di commutarla coll'antica Canonica „ *e deſtinarne l' uſo al Paroco* „ non poteva mai eſſer compatibile la tanto diversa deſtinazione di riceverci Pigionali, con sottoporſi in tal forma al doppio inconveniente di reſtringere oltre il dovere l'abitazione del Pievano, e di rimanere in libertà del Capitolo, senza averne ottenuta per queſto fine la necessaria Grazia, di fare occupare una porzione di detta Casa a Persona o poco decente, o di grave incomodo del Pievano medeſimo, come appunto è accaduto nella contingenza del caso.

A queſti rifleſſi, che mi parvero in se urgentiſſimi e ben fondati, opponeva il dotto Difensore del Capitolo, che per quanto foſſe ſtato propoſto nella supplica di deſtinar l'uso della Casa da acquiſtarſi al comodo del Paroco, non era per queſto, che ciò doveſſe intenderſi della Casa in tutta la sua eſtenſione; che inoltre a queſto totale rilascio per servizio del Paroco pareva che reſiſteſſe quella eccleſiaſtica moderazione, che deve reſtringerſi alla pura neceſſità a cui ſi pretendeva limitata l'obbligazione del Patrono; E che finalmente in ogni caso non era tra i diritti del Sig. Fer-

Ferretti l'allegare l'ostacolo delle Leggi di Amortizzazione per impedire al Capitolo di locare, o destinare la Casa ad altro oggetto non contemplato dalla Benigna Sovrana concessione. Tali opposizioni per altro richiamate al suo vero esame, non mi sembrarono di molto peso, rimanendo ciascuna conflittata dalle repliche convincentissime, che si deducevano per parte del Sig. Ferretti.

Imperocchè per quanto sia verissimo, che nella Supplica del Capitolo non si legga espresso in lettera, di destinare al Pievano l'uso totale della Casa, ciò non ostante veniva bastantemente significato dalle parole generiche e indefinite, colle quali si era dichiarato il Capitolo *di volerne destinar l'uso al Paroco*. E' troppo facile ad intendere, che chiunque propone l'acquisto di uno stabile per il determi-
4 nato fine di formare una Canonica, una Chiesa, una Cappella, e simili, viene necessariamente a spiegar l'idea della totale destinazione dello stabile medesimo per quello speciale indicato oggetto, e l'ammettere compatibilità di altro uso simultaneo è l'istesso, che volere intendere ciò che mai è stato detto, ed operare quello non è stato nè domandato, nè concesso. E quindi le preaccennate espressioni di acquistar la Casa per formarne la Canonica, e destinarne l'uso al Paroco, o si vogliano intendere secondo la naturale loro importanza, o si prendano nel suo vero, e proprio senso legale, comecchè illimitate, e indefinite, appellando in genere al soggetto integrale della Casa, e dell' uso da farsi della medesima per un certo determinato ef-
5 fetto; sarà sempre vero, che, e nella loro proprietà, e nella loro causa equivarranno alle universali, non altrimenti che se fosse stato detto „ *tutta la Casa, e tutto l'uso della medesima* „ *Polit. de fideicommiss. dissert.* 54. *num.* 23. *versic.* „ quae indefinita locutio aequipollet universali, & de „ TOTO Testatoris Patrimonio intelligitur „ *Mans. consultat.* 570. *tom.* 6. *num.* 15. ; ivi „ cum indefinita aequipolleant „ universalibus *Mantic. &c.* quae auctoritates inquiunt hoc pro„ cedere, quamvis non fuerit expressum verbum universale „ *omnis* vel INTEGRE „ *& consult.* 11. *tom.* 9. *n.* 4. *versic.* „ „ cum ex communi Doctorum assensu indefinita locutio aequi„ polleat universali loquutioni, & eumdem operetur effectum „ & significationem portendat, quam si eidem loquutioni di„ ctio universalis addatur „ *Rota Romana in recent. part.* 5. *dec.* 121. *num.* 1. *et* 2. *et dec.* 299. *num.* 15. ; ivi „ ex

„ verbis illis indefinitis, ut venditor petram posset excavare,
„ quae cum universali aequipolleant, indicabant TOTAM petram,
„ fuisse reservatam „ *et in nuperrim. tom.* 3. *dec.* 206. *n.* 10. „ ivi „ adstipulantur etiam verba ipsius pacti, quae in-
„ definita, ac directa ad donandam integralem fundi reversio-
„ nem, videntur potius respicere TOTALITATEM Castri, quam
„ ipsius divisionem in partes iuxta regulam, quod verba ge-
„ neralia generaliter operantur „ *& tom.* 4. *dec.* 319. *n.* 9. latamente la *Rota nostra nella Florentina Peremtionis Instantiae & Revis.* 30. *Augusti* 1783. *d'avanti gli Audit. Vinci, Brichieri e Maccioni* §. *ma prese &c.*

E' questa regola sicurissima di ragione tantopiù doveva da me seguitarsi nel caso, che la Casa caduta in compra tanto per la verisimile congruità delle circostanze, tanto per la natura dell'atto, quanto pure per la resistenza della Legge, non poteva avere altro oggetto, fuori di quello di servire allo stabilimento della nuova Canonica, nei quali termini comunemente si ritrova stabilito, che l' indefinita
6 orazione prenda il concetto dell' universale, determinandola ad una tale intelligenza la soggetta materia, e la concorrente preordinazione dell'atto *Covarruv. variar. resolut. lib.* 1. *cap.* 13. *n.* 5. „ ivi „ oratio indefinita &c. ex su-
„ biecta materia, vel coniecturis in universum accipienda sit „ *Mans. consult.* 353 „ ivi „ ex coniecturis, identitate ratio-
„ nis, vel subiecta materia „ *Peregrin. de fideicomm. art.* 7. *n.* 55. „ ivi „ ex coniecturis, identitate rationis, vel subie-
„ cta materia &c. „ *Rota nostra nella Romana seu Piscien. Validitatis Testamenti del dì* 28. *Settembre* 1773. *avanti il fu Sig. Audit. Brogiani relat. pag.* 5. §. *e la ragione vers.* „
„ perchè l'indefinita orazione &c. riceve la sua determina-
„ zione, e certezza della verisimiglianza e congruità, secon-
„ do le differenti circostanze dei casi.

Quanto poi si proponeva circa la più economica, e ristretta abitazione da destinarsi alle Persone ecclesiastiche, parve a me poco opportuno in un tempo, che per Sovrano provvedimento sono state o ampliate, o di novo erette tante Canoniche in Toscana, nell'ampiezza, e comodo delle quali ben possiamo aver la norma di ciò che possa convenire all'abitazione di un Paroco; e il pretendere di coartare alla pura, e mera necessità la sola Canonica della Pieve di Cerreto, che riconosce in Patrono il Capitolo d'una Cattedrale, mi parve troppo contrario alla consuetudine

dei

dei tempi, ed a quella decente comodità che nelle Case Canonicali l' eccleſiaſtiche Coſtituzioni non hanno mai riprovata, ma bensì coſtantemente in ogni tempo praticata, ed ammeſſa.

E tanto maggiormente non mi parve valutabile queſta suppoſta superfluità ed aggravio, che ſi deduceva per parte del Capitolo, riflettendo, che la Casa acquiſtata per la nuova Canonica non eccedeva il prezzo di scudi seicento; onde ammettendo ancora le più riſtrette vedute del Capitolo medeſimo, sembravami baſtantemente gratuito il di lui intereſſe, senza ricercare alcuno eſtraneo emolumento di pigioni, quando con uno ſtabile di scudi 600. aveva potuto provvedere all' abitazione del Cappellano, del Predicatore, e del Pievano, ed aveva resa libera a suo profitto l' abbandonata antica Canonica.

Nè parimente credei attendibile quanto fu motivato circa la pretesa incompetenza del Sig. Ferretti nell' allegare l' oſtacolo delle Leggi di Amortizzazione, e il difetto di Grazia, nel caso che il Capitolo voleva deſtinare all' altro uso la Casa acquiſtata per lo ſtabilimento della Canonica, e per il servizio dell' attual Pievano, e dei suoi succeſſori; mentre ciò che ſia in aſtratto della competenza di una tale azione, oſſervavo, che il medeſimo non deduceva la contravvenzione alla Legge per l' oggetto di annullare il Contratto di compra già effettuato dal Capitolo, ma bensì per la ragione diverſiſſima, che veniſſe adempito a quelle condizioni, che a forma del Sovrano Rescritto lo riguardavano, ed inſieme per dichiarare quella volontà, che aveva dovuto determinare il Capitolo a supplicare, ed il Principe a rescrivere, per l' unica sopraccennata causa di convertir
7 la Casa nella nuova Canonica, non eſſendovi più efficace argomento d' interpetrazione di quello, che ſi deduce dalla poteſtà alla volontà, come in ſimili caſi di Leggi proibitive e penali per ridurre a concordia il fatto col prescritto dalla Legge, fu da me ſtabilito, inerendo alle molte Deciſioni della *Rota noſtra nella Galeaten. Validitatis Donationis del dì* 13. *Settembre* 1780. *al* §. *e ciò per la regola.*

E con tutta ragione poi parve a me, che il Sig. Ferretti poteſſe inſiſtere nell' adempimento di quanto il Capitolo aveva propoſto, ed era ſtato succeſſivamente approvato dal Sovrano, in quantochè era non tanto del suo intereſſe, che dei suoi succeſſori, l' avere una Canonica non così li-

mitata ed angusta, e quello che più ancora interessa l' averla libera dalla servitù di un pigionale, che nelle frequenti rilocazioni può incontrarsi poco opportuno alla quiete, e libertà necessaria al ministero di paroco, onde questa ragione di proprio interesse, che veniva a trasfonderne anche in tutti i successori rappresentati dal Sig. Ferretti, poteva benissimo autorizzarlo, e fare stato il Capitolo in quelle obbligazioni, alle quali si era col proprio fatto vincolato; essendo certo che dopo aver supplicato per la compra della
8 detta Casa per l' unico indicato effetto di formare la Canonica, e destinarne l' uso al Paroco, subito che piacque alla Clemenza del Principe di accedere alla domanda del Capitolo, e quando questo non tanto accettò la grazia, ma nella stipulazione istessa del Contratto espressamente dichiarò di devenire al medesimo „ *in contemplazione della* „ *detta grazia di Amortizzazione, e non altrimenti, nè in al-* „ *tro modo* „ ciò che in principio potè dirsi un' atto del suo libero volere, confermato dalla Sovrana Autorità, venne a passare in una perfetta convenzionale obbligazione, non retrattabile, nè da' potersi alterare nella minima forma. Così colla scorta del *Testo nella Leg. unica Cod. de vet. iur. enucleand. §. sed neque versic.* „ omnia enim merito nostra faci- „ mus, *quibus auctoritatem nostram impertimur* „ ferma la *Rota nostra presso il Palma dec. 328. num. 32. e nella Florentina Commendae de Concinis dei 13 Settembre* 1715. *avanti Bonfini §. ratio, e nella Confermatoria dei 29. Giugno* 1716. *avanti Belluzi num. 13., e nella Piscien. Commendae de Turrianis dei 21. Agosto* 1745. *avanti Finetti §. poichè versic.* „ di quì è che la detta accettazione della Grazia „ lo sottopone a tutti i vincoli e a tutti i pesi, che sono „ annessi alla medesima Grazia, e così lo sottopone a quella „ obbligazione, che in virtù del Rescritto doveva assumersi „ da chi acconsentiva alla Grazia „ *e nella Florentina Hospitalium de' 24. Settembre 1764. avanti Morelli artic. 3. §. 69. e nella Papien. Contributionis del dì 4. Giugno 1783. avanti il Sig. Auditore Vernaccini al §. 8.*

Quello poi a cui tendevano tutte le prime disposizioni del Capitolo, che avevano meritato d' incontrare il favore del Principe in deroga d' una Legge impeditiva d' ogni specie di acquisto alla Mano morta, fu anche non ambiguamente spiegato al medesimo Sig. Ferretti dai due Sigg. Commissari, e Deputati del Capitolo Canonici Verzoni, e Pellegri-

ni, che per quanto abbiamo di sopra accennato, nell'atto, che pensarono a provvedere d'abitazione nella Casa predetta il Cappellano e Predicatore, con un patto speciale stipulato sotto il dì 30. Marzo 1784., convennero, che il piano di mezzo e quello terreno rimanessero a comodo dal Piavano „ ivi „ resti assegnato il piano terre-„ no, ed il piano di sopra per uso di me infrascritto, e di „ qualunque altro mio Successore. „

Se a forma adunque di questa letterale convenzione, alla quale con tanta maturità di giudizio e reciproca convenienza delle Parti avevano acceduto i Commissari del Capitolo, il Pievano doveva possedere i due piani di mezzo e terreno, non potevasi ammettere senza una manifesta infrazione del patto che una parte considerabile del medesimo terreno fosse occupata dal pigionale Castellani.

Non era da dubitarsi che i deputati del Capitolo eletti per interesse del medesimo, potessero validamente obbligare col
9 fatto proprio l'Università da loro rappresentata per le autorità allegate dalla *Rota Romana in recent. part. 9. tom. 2. dec. 402. num. 26. & seqq.* e quindi tutto il momento della controversia si restrinse a vedere, se il fatto di questi Amministratori del Capitolo potesse dirsi talmente pregiudiciale ed improvido, che non avesse efficacia di obbligare legittimamente l'Università, se il convenuto rilascio del piano terreno dovesse intendersi in tutta la sua estensione, o sivvero esclusivamente alle stanze appigionate al Castellani; e se finalmente il Sig. Ferretti si fosse venuto in questa parte a pregiudicare, per non avere interposto giudicialmente i suoi reclami, subito che tornò ad abitare la nuova Canonica.

Ma quanto al fatto dei Sigg. Commissari Pellegrini e Verzoni, non poteva questo presentarmisi nè più congruo, nè più prudente, nè attese le circostanze più vantaggioso al Capitolo medesimo. Si trattava infatti, che i predetti Sigg. Deputati in uno stabile di non molta considerazione, avevano saputo assicurare il conveniente comodo per il Predicatore, Cappellano, e Pievano; che avevano conciliate in una sola abitazione tre persone tra loro sommamente conspiranti nel ministero; che avevano in tutto adempito al finale oggetto dell'acquisto della Casa, e che uniformandosi al Regio Rescritto e al disposto della Legge, non

tra-

trascurarono al tempo stesso una qualchè utilità del Capitolo medesimo con riservare a favore di esso la foglia dei gelsi esistenti nell' Orto della Canonica.

Quanto poi all' intelligenza del sopratriferito patto, quando in genere era stato convenuto, che restasse ad uso del Pievano il Pian terreno, non potei indurmi a credere, che non dovessero comprendersi in quello anco le Stanze appigionate al Castellani, che formano una parte integrale del medesimo, e ciò sì per regola della indefinita locuzione premessa di sopra, sì maggiormente per vedersi, che i Deputati predetti, allorquando avevano voluto eccettuare dall' uso del Pievano qualchè parte della Casa, conforme fecero d' una Camera per il Predicatore, del passo per la scala al *Cappellano*, e della *Foglia dei Gelsi dell' Orto*, seppero espressamente, e con molta precisione individuarlo; onde
10 se avessero voluto escludere dal detto Piano le Stanze ritenute dal Castellani, lo che era tantopiù essenziale ed interessante, avrebbero nello stesso modo saputo esprimerlo e dichiararlo, inducendosi appunto da certi speciali riservi la generica universale comprensione di tutte le altre parti non riservate. *Leg. quaesitum §. denique ff. de fund. instruct. Rot. Roman. in rec. par.* 11. *dec.* 230. *num.* 14. *par.* 19. *dec.* 500. *n.* 14. *e nella Bononien. Attentator.* 26. *Iunii* 1733. *cor. Millino §. frustraque vers. nam limitationi.*

E quanto finalmente si diceva circa il non avere il Sig. Ferretti prontamente avanzate le sue Istanze per la remozione del Castellani, quando ancora non volessero valutarsi le private contestazioni del malcontento da esso fino dal suo principio esternato su tal particolare, servirà sempre a dimostrarci il di lui animo l' osservare, che il medesimo alla prima occasione di essere stato richiamato al Tribunale dal Venturi sotto dì 28. Luglio 1785. per la pendenza della Foglia dei Gelsi, oppose immediatamente le sue istanze negli atti, affinchè gli fossero rilasciate libere le Stanze occupate dal predetto Castellani, il che ebbe luogo in un tempo prossimo d' un sol mese, meno anche due giorni al Sovrano Rescritto dei 30. Giugno 1785. nel quale si ordinava di provvedere alla libertà dei Quartieri del Pievano e del Cappellano.

Ma quando ancora, ragionando in una non vera ipotesi avesse il Sig. Ferretti tollerato più lungamente la permanenza del

del Castellani nel Piano a se dovuto, non vi sarà per questo chi possa sostenere, che egli venisse in tal modo a pregiudicare al suo incommutabile diritto, ed a quello altresì di convertire il detto Piano in proprio uso, facendo valere in qualunque tempo la Legge, le Convenzioni, e il rescritto, che in tal proposito lo garantivano espressamen-
11 te, essendo troppo notorio, che l'acquiscenza negli atti facoltativi e liberi, che in tutto dependono dal nostro arbitrio, si risolve in un mero precario, sempre revocabile da quello, cui non piaccia di prestarlo ulteriormente. *Antonell. de temp. legal. lib.* 2. *cap.* 37. *n.* 12. *Rot. Rom. cor. Dunozzet. iun. dec.* 135. *n.* 13. *e* 14. *cor. Panimoll. dec.* 31. *n.* 25. *cor. Zaratt. decis.* 74. *n.* 4. *cor. Molin. dec.* 619. *n.* 7. *e* 8.

Non incontrando pertanto la convenzione dei Deputati del Capitolo alcuna fondata difficoltà, credei che dovesse di ragione ottenere il suo naturale effetto, con doversi perciò rilasciare all' attual Pievano, e suoi Successori l'intiero Piano Terreno, e ciò tanto maggiormente credei di giustizia, in quanto che quel medesimo indefinito Chirografo, che contiene il patto di rilasciare l'uso del Piano Terreno al moderno Paroco e suoi Successori, era stato dedotto dal Capitolo negli atti primordiali della Causa per obbligare l'istesso Sig. Ferretti ad adempire per parte sua alla convenzione di rilasciare al Capitolo il prodotto dei Gelsi, onde repugnava ad ogni sistema di commutativa giustizia, che il prefato Chirografo dovesse avere il suo adempimento in quella parte, che riguarda l'interesse del Capitolo, che lo aveva allegato per fondamento della sua azione,
12 e che poi non meritasse il presidio della Legge e del Giudice per esser richiamato alla sua esecuzione nell' altra parte correlativa, e contestuale favorevole all' altro dei Contraenti, contro il volgato principio, di cui la *Rot. nostra le raccolte nel Tesor. Omb. in ord. la dec.* 36. *del tom.* 5. *n.* 13. *e* 14.

In questa chiarezza di ragioni e di fatti si rivolsero i Difensori del Capitolo al Sovrano Rescritto dei 30. Giugno 1785. pretendendo che da questo potesse resultare la volontà del Principe per la permanenza del Castellani nel controverso Piano.

Portava la Detta Regia Deliberazione „ Che il Vescovo non „ si addossi veruno incarico per l'oggetto di possedere solo

„ il

„ il Supplicante la Casa in questione; che sia incaricato un' „ onesto Ingegnere, che con la direzione del Prelato e di „ concerto col Capitolo, *provveda alla libertà* dei Quartieri „ del Pievano, e del suo Cappellano con quei compensi che „ detta l'arte; di non fare dichiarazione alcuna sul punto „ del Predicatore della Quaresima, giacchè la predicazione „ entra tra i doveri del Ministero Parrocchiale, e se il Paroco vuole sgravarsene è giusto che gli dia l'abitazione. „

Se questo veneratissimo Rescritto avesse avuto relazione col soggetto della presente Causa, dichiarando il Sovrano volere in ordine alle Stanze detenute dal Castellani, ben comprendevo, che non era più nelle facoltà del Giudice l'interporre in tal proposito qualunque immaginabile dichiarazione, che alterar potesse l'Oracolo Sovrano. Ma se all'incontro questa resoluzione del Principe non riguardava i termini della nostra questione, come chiaramente potei rimanere convinto, credevo allora di dovere riassumer le mie parti per risolvere il contestato Giudizio secondo le ordinarie regole di ragione e di giustizia.

Ora che di fatto il surriferito Rescritto dei 30. Giugno 1785. nulla riguardasse il Pigionale Castellani, mi persuase abbastanza la semplice sua lettura, non ritrovandosi in esso neppure una sola parola che al medesimo si referisca. E' troppo facile il comprendere, che il provvedere alla libertà dei Quartieri tra il Pievano e il Cappellano per mezzo d' un' onesto Ingegnere, è quell' unica prescrizione, che viene determinata dal detto Regio Rescritto, che volle pur' anche rilasciare alla libertà del Paroco il ricevere nella Canonica il Predicatore. Quando dunque nella predetta Sovrana Resoluzione nulla si dice in rapporto al Castellani, e quando altresì il finale oggetto della medesima si era quello, e non altro, di assicurare la libertà dei Quartieri del Cappellano, e del Paroco; è forza il dire, che il caso nostro è totalmente omesso dal detto Rescritto, che non ci provvede nè lo riguarda nella minima forma.

Conviene quì rammentarsi la regola fissata di sopra, che i Rescritti del Principe devono sempre intendersi nel senso più limitato e ristretto, e che, nè per qualunque riflesso
13 di congruenza, nè per una identità di ragione può essere permesso di estenderli a casi diversi, a diverse persone, ad interessi e pendenze diverse, dovendosi quelli rigorosamente ricevere, secondo il tenore della nuda lettera e della

la causa speciale, per cui vennero interposti, conforme oltre le allegate autorità egregiamente spiega la Rota di Siena nella *Senen. Legati dei* 19. *Luglio* 1723. *av. Sorba n.* 50. *vers.* „ Omnia siquidem iura, Doctores omnes, et Tri-
„ bunalia nos docent Principum Rescripta, Concessiones, et
„ Privilegia, quantumvis amplissima, generalia, et indefini-
„ ta, ad tramites solius petitionis MORDICUS, AC STRICTISSIME
„ intelligenda esse, adeout neque id, quod minus est, sub
„ concessione comprehendatur; sicuti enim Iudici ultra petita
„ discernere absurdum foret, & sicuti responsio ultra inter-
„ rogationem evagare inproprium iudicaremus, ita et Princi-
„ pis voluntatem ultra expostulantium *preces*, *et personas*
„ extendere absurdum censeretur, cum Principis concessio,
„ tanquam Regia responsio, ac Supremum Iudicium, iuxta
„ interrogationem, et petitionem respective interpretari, at-
„ que intelligi semper debeat „ *et num.* 52. *versic.* „ & sic
„ proinde concludendum omnino sit, quod cum in Precibus
„ nihil aliud petatur, quam simplex materialis Seminarii ere-
„ ctio etc. nil etiam aliud per Principem concessum intelligi pos-
„ sit per subsequens Rescriptum. „

Nel nostro Rescritto, che emanò con piena cognizione di causa, anche in rapporto alla pendenza del Castellani, non si vede fatta alcuna parola del medesimo, ed ecco che il volerlo comprendere nel disposto di quello, sarebbe stato un derogare essenzialmente *alle Persone* del Cappellano, e del Pievano, che vi si trovano unicamente rammentate, ed espresse a forma di quanto piacque al Sovrano di provvedere in loro riguardo.

Nè per includere nel prefato Rescritto il Castellani, conveniva solo il deviare dalla personalità dei soggetti in esso contemplati, ma era di più necessario l'estendere il Regio Provvedimento ad un caso, nel quale militava una doppia sostanzialissima diversità di ragione derivante sì dalla circostanza, che la Casa acquistata per l'effetto di formarne la nuova Canonica, quanto poteva congruamente convenire alla coabitazione del Pievano, e del Cappellano, deviava altrettanto dal suo fine, servendo a ricevere un estraneo Pigionale, e sì maggiormente dall'altra più valutabile circostanza, che nella riunione del Cappellano e del Paroco, rimaneva sempre salvo l'oggetto contemplato dal Supremo Concedente, e venivano perfettamente ad adempirsi le convenzioni passate tra i Deputati del Capitolo,

ed il Sig. Ferretti, laddove ammettendo nella Canonica il Castellani, si eccedevano i termini della Grazia commutandone il soggetto, e veniva a lederſi il gius quesito del medesimo Sig. Ferretti, che in forza del patto si era riservato il libero uso del Piano Terreno, lo che mai s' intende nell' interpetrazione dei Rescritti, che secondo i volgati
14 principj, non si suppone aver mai pregiudicato all' interesse dei Terzi, senza averne presa una preventiva cognizione, e senza vedersi espressa la pretesa deroga degli altrui diritti.

Che se in conferma delle regole si voleva ancora altra riprova di fatto per rimanere sempre più accertati, che il caso della nostra questione era del tutto omesso nella Resoluzione dei 30. Giugno 1785. serviva il riflettere che la proposizione del Vescovo di S. Miniato, che nei varj progetti di accomodamento da esso avanzati alla Segreteria del Regio Diritto, avrebbe in qualche modo favorito il Castellani, non fu in alcuna sua parte ricevuta, osservandosi che l'Auditor Segretario, dopo aver referito il sentimento del Prelato con quelle parole „ *Tale sarebbe il concordato, che proporrebbe il Vescovo di S. Miniato &c.* „ prosegue il medesimo immediatamente ad esporre la sua nuova indipendente diversissima proposizione „ *Io crederei, che il miglior modo di ultimare questa pendenza &c.* nella quale tenendo fuori onninamente la persona del Castellani, e senza determinare cosa alcuna sopra il Predicatore, si restringe unicamente a porre in veduta la libertà dei Quartieri del Paroco, e del Cappellano; e questo solo provvedimento fu dipoi seguitato dal Principe nel Rescritto di cui si tratta. E quindi se in questo affare trattato e riproposto da Monsig. Vescovo di S. Miniato, vi era complicato anche l' interesse e la persona del Castellani: se il Regio Ministro in quell' atto così proporzionato non volle farne menzione, era necessario il riconoscere, che egli volle deliberatamente ometterlo, rilasciando una tal pendenza ai termini di ragione.

Ed era poi troppo certo, che il Regio Ministro mai avrebbe adottato verun progetto, che provvedesse alla permanenza del Castellani nella Canonica, quando il medesimo nella sua lettera dei 9. Aprile 1785. diretta all' istesso Prelato di S. Miniato per impegnarlo ad esortare le Parti ad un' amicabile componimento, lo avverte per condizione preliminare, che sia allontanata la Bettola dal recinto della Canonica „ ivi „ *Non cre-*

„ *derei*

„ *derei male che ella si adoperasse per persuadere le Parti ad un-*
„ *accomodamento, che mi disimpegnasse dal renderne conto a S.*
„ *A. R., bene inteso però, che si levi da quel luogo la Bettola.* „

Nè di difforme sentimento era stato in questa parte l' altro Ministro Sig. Francesco Magrini Giusdicente di Cerreto, il quale nella sua Lettera Informativa resa alla Segreterìa del Regio Diritto sotto il dì 11. Marzo 1785. così si esprime
„ ivi „ Primo, che qualora si verificasse, che il Benigno Re-
„ scritto della R. A. V. fosse posteriore alla pretesa conven-
„ zione tra detto Capitolo, e Pievano (come di fatto si è ve-
„ rificato), e dichiarasse, che la suddetta Palazzina servir
„ dovesse per uso del Paroco, NON DOVREBBE SERVIRE PER AL-
„ TRO USO, NE' PER ABITAZIONE DI ALTRE PERSONE &C. E RI-
„ SPETTO ALLA BETTOLA CERTAMENTE NON CONVIENE, CHE SOTTO
„ LA CANONICA ESSER VI DEVA UNA BETTOLA, luogo per il soli-
„ to frequentato da persone oziose, viziose, e malviventi, che
„ parlano fuori dei limiti della decenza ed onestà.

Per i riflessi pertanto da me finora rilevati non dubitai, che la prima parte del mio Giudicato rimanesse con evidenza giustificata dalla *natura, e preordinazione* dell' acquisto della Casa proposto dal Capitolo *dal fine inteso* dal Benigno Rescritto de' 29. Luglio 1784. di formarne la Canonica, *dalle private convenzioni*, che passarono in tal particolare tra i Commissari del detto Capitolo, ed il Sig. Ferretti, *e dal concorde sentimento* dei Regj Ministri, che avevano dichiarata la Sovrana volontà, e quanto era lor sembrato di giustizia in questo medesimo affare.

Si riduceva poi ad una conseguenza della prima la seconda parte della mia Sentenza, nella quale accordai al Sig. Ferretti la facoltà di espellere ai debiti tempi il Castellani, e la sua reintegrazione delle pigioni percette dal Capitolo per la locazione delle controverse Stanze, mentre avendo io creduto, che atteso il difetto della necessaria Grazia, la Casa in questione non sia giammai passata nel dominio del Capitolo, se non per il solo determinato effetto di destinarne l' uso al Paroco, non poteva essere nella libertà del medesimo Capitolo l' appigionarla ad altra persona, e quindi mi sembrò coerente alla giustizia, che se il Paroco era rimasto privo finora di un tal comodo, dovesse provvedersi al medesimo in futuro colla remozione del predetto Castellani, e quanto al tempo decorso ritrovasse una qualche compensazione dell' uso, che gli era stato indebitamente tolto di det-

te Stanze, nell'emolumento delle pigioni ad esso bonificabili dal Capitolo.

E così l'una, e l'altra parte con somma dottrina, e col massimo impegno informando ec.

Cosimo Ulivelli Auditor di Ruota e Potestà.

DECISIO LXIII.

SANCTI PETRI IN BALNEO TRANSACTIONUM.

Diei 15. Septembris 1790.

ARGUMENTUM.

Dum altera ex parte observanda Statuitur vetustior Transactio, cujus rescissio fuerat ad Iudiciale examen revocata, eo maxime fundamento, quod Documentis fuerit innixa labenti Temporis cursu jamdiu amissis, de quorum tamen existentia nequit dubitatio promoveri, quibusque deficientibus haud valet injustitia Transactionis demonstrari; Altera ex parte infringenda, penitusque infirmanda decernitur recentior Transactio, quae caussis minus veris innititur, in qua Bonorum adsignationes pretio minime justo factae inspiciuntur, quae denique ex una Transigentium Voluntate, non ex jurium dubietate ortum agnoscit. Probatio vera injustitiae huiusce Transactionis potissimum deducitur ex erroneis fundamentis quae in eodem Transactionis instrumento declarantur.

SUMMARIUM.

1. *Probatio Errorum, per quos rescindi valet transactio, luculentissima debet esse.*

„ *Praecipue si septuaginta annos & ultra Transactio fuerit observata . n. 2.*

„ *In dubio pro Transactionis validitate judicandum est . num. 4.*

3. *Pater renunciando nullum praejudicium inferre potest Filio jus quaesitum habenti quoad Bona sibi in contemplationem certi Matrimonii donata.*

5. *Libere alienari potest ab haerede Gravato praedium fideicommissariam ad dimittendum Debitum, pro quo ipse Fideicommittens tenebatur .*

6. *Transactionis error & injustitia ab eo probanda qui Transactionem rescindere conatur, probata satis dicitur, quum ex ipso instrumento non constet de Documentis, quibus innititur Transactio .*

„ *Nullitas vero Transactionis resultat, si adsignantiones Bonorum innitantur minus veris fundamentis, si factae fuerint pretio injusto, si denique ex unica voluntate Transigentium derivarit . n. 7. & n. 11.*

„ *Maxime vero si stipulata fuerit Transactio absque praecedenti Causae Cognitione , et sine legitimi Mondualdi interventu . n.* 8.

9. *Rescissione Transactionis ea jura reviviscunt , circa quae fuerat transactum .*

10. *Successio Intestatae Hereditatis normam recipit ex variis Statutis locorum, in quibus bona reperiuntur .*

11. *Omnes Conventiones , ac pacta in Transactione existentia , & quae unicam habent caussam , inter se connexa et conjuncta existimantur .*

„ *Ideoque si una ex Parte corruat Transactio in totum debet corruere . n.* 12.

I. DUe transazioni celebrate in tempi diversi fra gl' Individui della Famiglia Babbini per sedare le questioni, e differenze fra di loro insorte, formarono il soggetto di una nuova Controversia stata in seconda istanza esaminata avanti di Noi, ed a nostra relazione in questo giorno decisa dal Magistrato de Pupilli. Imperocchè gli Sigg. Cancell. Dario e Ferdinando Fratelli Angioloni riassumendo un Giudizio, che fino de' 6. Agosto 1766. era stato introdotto dal fu Sig. Gio. Batista Angioloni loro Padre, domandavano nella qualità di Eredi mediati della Sig. Francesca del fu Piero Babbini, che venisse annullato e resciso un' Istrumento di Transazione

sazione stipulata sotto di 5. Luglio 1725. per i rogiti del Notaro Iacinto Portolani fra la detta Sig. Francesca, e gli Sig. D. Alessandro, Giov. Andrea, e Lorenzo tra di loro Fratelli, e Figli del quond. Sig. Gabbriello Babbini e di essere reintegrati al possesso di tutti gl'Effetti e Beni, che in vigore di detta Transazione erano stati dalla mentovata Sig. Francesca rilasciati agli altri Tansigenti, e che in oggi si possedevano dalle Figlie del prefato Sig. Gio. Andrea Babbini, e da altri Eredi di alcune di loro.

II. All'incontro le Sigg. Sorelle Babbini, ed altri Consorti di lite unitamente agli Sigg. Tenente Giuseppe, ed altri Babbini da S. Paolo, i quali avevano delle pretensioni sopra alcuni dei Beni controversi sul fondamento di un Fidecommisso ordinato dal fu Sig. D. Giov. di Ottaviano Babbini, e che perciò intervenivano parimente in questo Giudizio, osservando, che gli argomenti dedotti da Sigg. Fratelli Angioloni per impugnare la sussistenza della enunciata Transazione de 5. Luglio 1725. erano in parte fondati sopra una precedente Transazione celebrata sotto di 2. Agosto 1714. per i rogiti di Ser Anton Matteo Fabbri fra il Caporal Piero del quond. Ottaviano Babbini, ed il luogo Tenente Giov. suo Figlio da una, e Gabbriello del suddetto Ottaviano Babbini dall'altra Parte, impugnavano virilmente la validità di questa prima Transazione, lusingandosi di potere in tal forma più agevolmente repellere quelle diverse eccezioni, che per parte dei Sigg. Fratelli Angioloni venivano proposte contro la seconda.

III. In questo Conflitto di ragioni rimasti i Sigg. Angioloni totalmente soccombenti nella prima Istanza per Senrenza proferita dal Magistrato dei Pupilli a relazione de' suoi Sigg. Residenti Legali sotto dì 28. Gennaio 1787. ottennero una più favorevole risoluzione avanti di Noi, benchè non totalmente conforme alle di loro Istanze, mentre sebbene Noi fossimo persuasi, che dovesse tenersi ferma la transazione de' 2. Agosto 1714. e che all'incontro non potesse sussistere l'altra posteriore de' 5. Luglio 1725.; e così fosse da Noi dichiarato nella nostra Relazione stata approvata dal Magistrato predetto, credemmo per altro, che non potessero i Sigg. Angioloni ottenere il Possesso di tutti i Beni, che avevano formato il soggetto della Transazione medesima, perchè si verificano nelle Signore Sorelle Babbini, e Consorti di Lite altri titoli legittimi per ritenere una porzione di

di essi secondo quelle dichiarazioni, che appoemmo nella suddetta nostra Relazione, e delle quali parleremo più estesamente in appresso.

IV. Dovendo esporre le ragioni del nostro sentimento giova premettere in fatto, che fino dell'anno 1657. nell'occasione degli Sponsali contratti fra il Caporale Pietro Babbini, e la Sig. Caterina Angioloni, Ottaviano Babbini Padre di detto Pietro nella stessa Apoca nunziale si obbligò di consegnare al medesimo subito dopo seguito il Matrimonio tanti Beni stabili del Valore di scudi 3500., acciò egli potesse vivere con detta sua Consorte con quel decoro, che conveniva al loro stato. Dopo il lasso di tanto tempo più non esiste questa scritta, ma diversi Documenti stati prodotti negli atti non lasciano luogo a dubitare della sua passata esistenza, e ci dimostrano almeno in genere il di Lei contenuto.

V. Quantunque fosse celebrato il Matrimonio contemplato in detta obbligazione, differì lungamente Ottaviano Babbini a dare alcuna esecuzione alla medesima. Finalmente ne' 7. Settembre 1678. per Istrumento rogato Ser Francesco Brocchi procedè a dividere una porzione del proprio Patrimonio fra i suoi tre Figli maschi, quali erano il mentovato Caporal Piero, D. Giovanni, e Gabbriello, e con altro Istrumento de' 6. Settembre 1679. aumentò le respettive Porzioni di ciascheduno di loro con l'aggiunta di altri Beni.

VI. Nel primo di detti Istrumenti aveva il Caporal Piero renunziato alle ragioni, che gli competevano in conseguenza della suddetta obbligazione contratta da Ottaviano suo Padre a contemplazione del di Lui Matrimonio con la Sig. Caterina Angioloni, chiamandosi contento della porzione assegnatali tanto per conto di detta Scritta, che della Eredità Paterna, e delle Doti materne. Ma diversamente opinarono nel tempo successivo tanto esso, quanto la prefata Sig. Caterina, osservandosi, che questa di consenso come è verisimile, di detto suo Marito, comparve nel Tribunale di Bagno con sua scrittura de' 13. Settembre 1692., ed avendo esposto, che in quanto risguardava Essa Sig. Comparente non aveva Ottaviano Babbini mai consegnato al Caporal Piero nè tanti Beni per la valuta di Sc. 3500., nè i frutti recompensativi dei Medesimi, domandò, che a forma della di Lui obbligazione fosse condannato detto Ottaviano a consegnare a Lei medesima tanti Beni stabili del suddetto valore

lore con più i Frutti decorsi, e non pagati dal giorno del celebrato Matrimonio.

VII. La morte di Ottaviano Babbini avvenuta nel dì 7. Giugno del successivo anno 1693. dovette naturalmente sospendere il corso a questo Giudizio, ma non bastò a porre in quiete i Figli superstiti. Vedesi in fatti, che uno di Loro, cioè il Prete D. Giovanni avendo fatto il suo Testamento sotto dì 17. Dicembre 1696. per i Rogiti di Ser Bartolommeo Petrucci, ed istituito nel medesimo suo Erede universale Gabbriello Babbini uno de' suoi Fratelli, lasciò all'altro Fratello Caporal Piero, ed in sua mancanza al Luogo-Tenente Giovanni di Lui Figlio a titolo di Legato un Podere posto in luogo detto *Valmaggio*, a condizione però, che dovessero fare subito dopo la morte di detto Testatore Istrumento di fine, e quietanza al suddetto Erede istituito di tutte le loro pretensioni per dependenza dell'Eredità paterna e materna, altrimenti gli privò di detto Legato. Lasciò parimente ai medesimi con le stesse condizioni tanti Terreni posti nel comune di *Careste* in luogo detto a *Casamaggio* per il valore di Sc. 100., coll' obbligo però di estinguere un Censo creato passivamente dal Caporal Piero per altrettanta somma con Gio. Batista Massi da *Careste*, ed aggiunse in fine „ che se i predetti Sigg. Piero, e Te-
„ nente Babbini morissero senza Eredi, o non lasciando do-
„ po di Loro Figli Maschi, in quel caso ordina, che i no-
„ minati Legati si devolvino, e rivadino all'infrascritto suo
„ Erede. „

VIII. Non vi è alcun riscontro, che il Caporal Piero, o il Luogo-Tenente Giovanni accettassero i suddetti Legati, e devenissero all'ordinato Istrumento di fine e quietanza a favore di Gabbriello Babbini, anzi siamo certi, che non fecero nè l'uno nè l'altro, vedendosi, che le loro differenze durarono fino all'anno 1714., nel qual tempo finalmente restarono sopite tutte le Controversie mediante la sopra enunciata Transazione stata celebrata sotto dì 2. Agosto per i Rogiti di Ser Anton Matteo Fabbri. Narrasi nel Proemio della medesima quali fossero le pretensioni del Caporal Piero, e del Luogo-Tenente Giovanni contro di Gabbriello cioè „ per la dote della già donna Piera Babbini loro
„ Sorella, e per una Scritta fatta da detto M. Ottaviano Bab-
„ bini loro Padre a favore di detto Caporale Piero e questa
„ se-

„ seguisse, quando il medesimo prese per moglie la quond. Sig. „ Caterina del Sig. Angelone Angeloni di S. Piero detto, e „ Madre di detto Sig. Tenente con la quale obbligava a detto Caporal Piero suo Figliuolo la somma e quantità di „ scudi tremila cinquecento ec. „ onde si rileva, che alle pretensioni dedotte fino dell'anno 1692. per la Scritta degli Sc. 3500. avevano aggiunta l'altra dependente dalla Dote della Piera Babbini comune sorella del Caporal Piero, e di Gabbriello già passata all'altra vita.

IX. Mediante questa transazione il Caporal Piero, ed il Luogo-Tenente Giovanni ottennero il Podere di *Valmaggio* con tutti i Bestiami in esso esistenti, e con i frutti tanto di quell'anno, che dell'anno precedente, altro Podere denominato de *Garzi*, ed un pezzo di Terra posto in luogo detto la *Fornella*; si obbligò inoltre Gabbriello di pagare ai medesimi la somma di Sc. 300. in tre rate, e di estinguere con altri Sc. 100. il Censo, che per altrettanta somma era stato passivamente creato dal Caporal Piero con Gio. Batista Massi di *Careste*, e quanto ai suddetti Beni stabili aggiunse la seguente dichiarazione „ ivi „ asserendo il suddetto Sig. „ Gabbriello essere gli suddetti Poderi, e Beni come sopra „ assegnati ai predetti Sigg. Babbini *liberi ed immuni da ogni* „ *aggravio*, e cauti e sicuri nè ad alcun altro obbligati nè „ ipotecati, e *per tali e come tali averli dati e consegnati*, „ e perciò ne promesse, e promette la difesa generale, e ge- „ neralissima, e l'evizione in forma in caso di molestia, ben- „ chè minima ec. perchè così ec. „

X. In questa guisa restarono terminate le sopraddette questioni, e i Transigenti rimasero in quiete fino a che vissero. Passarono in seguito all'altra vita tanto Gabbriello, che il Caporal Piero, ed in ultimo luogo morì ancora il Luogo-Tenente Giovanni nel dì 10. Maggio 1725. senza figli, e senza alcuna disposizione. Nacquero allora delle nuove controversie tra la Francesca Babbini moglie del Notaro Antonio Matteo Fabbri, ed unica Figlia superstite del Caporal Piero da una parte, ed i Figli di Gabbriello Babbini dall'altra. Non già che alcuno di loro impugnasse la Transazione de' 2. Agosto 1714, nè che pretendesse di riandare quelle differenze, che mediante la medesima erano rimaste sopite, ma le nuove pretensioni suscitate e promosse respettivamente riguardavano tutte l'eredità del Luogo-Tenente Giovanni, come espressamente si dice nella successiva Transazione,

che sotto dì 5. Luglio 1725. per i Rogiti di Ser Iacinto Portolani fu celebrato fra le dette Parti „ ivi „ Essendo „ che sieno insorte alcune differenze civili infrà gli Sigg. „ D. Alessandro, Gio. Andrea, e Lorenzo tra di loro Fratel- „ li e Figli, del quondam Sig. Gabbriello Babbini da Fiume „ da una, e la Sig. Francesca del quondam Caporal Piero di „ Ottaviano Babbini di S. Piero al presente moglie del Sig. „ Anton Matteo Fabbri di detto luogo dall'altra parte, *per causa e dependenza dell'Eredità* del già Sig. Tenente Gio- „ vanni del quond. Sig. Piero Babbini morto ab intestato, e „ desiderando dette parti di terminare dette differenze e vi- „ cendevoli pretensioni, *che hanno* in detta Eredità con pace, „ ed amichevole concordia ec. „

XI. Il mediatore di questa Transazione, la quale sebbene involvesse molte Ispezioni ed esami restò conclusa, e posta in essere in un tempo minore di due mesi dal dì della morte del Luogo-Tenente Giovanni, fu un Religioso minore osservante, che fu detto Zio comune ex Fratre di ambe le parti, ed informato dei fatti. La Francesca Babbini fu dichiarata Erede Intestata del Luogo-Tenente Giovanni suo Fratello in vigore dello Statuto del Capitanato di Bagno, fu detto, che la di Lei Dote statale costituita dalla Casa Paterna ascendeva alla somma di Sc. 550., ed Anton Matteo Fabbri di Lei Marito, che parimente intervenne al mentovato Istrumento di Transazione fu liquidato Creditore per causa di frutti Dotali della cospicua somma di Scudi 451. 3. 10., in pagamento del quale credito gli fu consegnata la porzione di un Podere posto in luogo detto il *Peruzzo*, ai Figli di Gabbriello Babbini furono parimente assegnati diversi Poderi con spiegare capo per capo i diversi titoli, per i quali si facevano tali assegne, ed il rimanente della Eredità fu rilasciato alla mentovata Francesca Babbini ne' Fabbri con l'obbligo espressamente ingiunto alla medesima di pagare tutti i debiti Ereditari, ad autorizzare la quale oltre il consenso del Marito intervenne ancora il Decreto del Giusdicente della Valle di Bagno.

XII. E questa è quella Transazione, che noi abbiamo creduto doversi rescindere, ed annullare attesi gli erronei supposti, e l'Insussistenza delle Cause e titoli che ne formarono la Base ed il fondamento.

Ma prima di scendere all'esame di quest'articolo esige il buon' ordine, e la chiarezza, che si esamini la pretensione della nul-

nullità dell'altra precedente Transazione de' 2. Agosto 1714., che si promuoveva per parte delle Sigg. Sorelle Babbini e Compagni di Lite, e degli altri Sigg. Babbini da S. Paolo), lusingandoci di potere facilmente dimostrare quanto lontani essi fossero da concludere la prova degli Errori, e della falsità
1 delle Cause, che avevano dato luogo alla medesima, qual prova averebbe dovuto essere chiara, e dimostrativa, come insegnano *Mans. Consult.* 579. *num.* 30. *et seqq. Urceol. de Transact. quaest.* 96. *num.* 5., *et seqq. Rocc. disputat. select. cap.* 111. *num.* 52. *et seqq. Rot. Roman. cor. Falconer. de Pact. decis.* 6. *num.* 10. *et decis.* 7. *num.* 7., trattandosi specialmente di una transazione stata pacificamente osservata dai Transigenti fino a che vissero, non impugnata neppure dai loro Eredi immediati nella congiuntura della suddetta successiva Transazione de' 5. Luglio 1725., e la sussistenza
2 della quale vedevasi ora per la prima volta revocata in dubbio dopo il corso di settanta, e più anni secondo ciò che latamente stabiliscono la *Rot. Rom. dopo l' Urceol de Transact. decis.* 21. *num.* 4., *e la Rota nostra avanti Urceol. decis.* 7. *num.* 6., *e nella Florentina Fideicommissi de Capponibus* 12. *Settembris* 1713. §. *penultim. avanti l' Aud. Conti*, *e fra le raccolte nel Tesoro Ombrosiano decis.* 30. *num.* 10. *tom.* 12.

XIII. In tanto impugnavano la Transazione de' 2. Agosto 1714., in quanto che sostenevano non avere avuto il Caporal Piero alcun diritto da promuovere, nè in conseguenza della obbligazione per la somma di Sc. 3500. a di lui favore contratta da Ottaviano Babbini suo Padre, nè per il capo della Dote della D. Piera Babbini sua Sorella, che furono le cause, e titoli per i quali nella citata Transazione gli furono rilasciati alcuni Beni da Gabbriello Barbini, e si obbligò in oltre il medesimo al pagamento di alcune somme in contanti, come abbiamo già premesso al §. 8.. Non per dependenza della suddetta Scritta di obbligazione di Sc. 3500., perchè a questa avea già renunziato in correspettività dell' assegna della di lui porzione statali fatta dal Padre, nell'Istrumento de 6. Settembre 1678. (§. 6.), e non per la Dote della D. Piera, perchè in questo medesimo Istrumento aveva Ottaviano Babbini accollato il peso di alimentare, ed educare tanto la detta Piera, quanto la detta Santa altra sua Figlia al Sacerdote D. Giovanni, assegnando per Dote delle medesime due Poderi, che uno denominato *de' Giachi*, e l'altro di *Valmaggio* con

facoltà al Sacerdote D. Giovanni di ritenere detti Fondi, o uno di essi per conto suo, purchè in vece di ciascheduno di Loro dovesse somministrare alle dette di Lui Figlie la somma di Sc. 450., e con la dichiarazione, che quando le dette Donne Piera, e Santa, o alcuna di Loro fosse morta *o senza maritarsi o senza Eredi*, la di Lei Dote dovesse ricadere al detto Sacerdote D. Giovanni, il quale potesse disporne come di roba sua propria. Quindi supponendo realmente avvenuto, quanto alla D. Piera il caso contemplato dal Padre concludevano che la Dote della medesima era rimasta soggetta alle disposizioni di D. Giovanni e che avendo questi nel suo Testamento de' 17. Settembre 1696. istituito suo Erede Universale Gabbriello Babbini suo Fratello, nulla poteva per questo Capo pretendere il Caporal Piero, che aveva approvato il suddetto Istrumento de' 6. Settembre 1678. contenente la divisione fatta dal Padre fra i Figli, e le suddette disposizioni relative alla Dote della D. Piera.

XIV. Questi riflessi sebbene incontrassero la piena approvazione de' Sigg. Giudici della precedente Istanza, come risulta dal loro motivo intitolato *S. Petri in Balneo praetensae nullitatis, seu rescissionis Transactionis diei* 24. *Ianuarii* 1787. *dal* §. 32. *al* §. 40., non furono però bastanti a persuaderci della ingiustizia, ed insussistenza della suddetta Transazione. Imperocchè quanto al primo Punto delle pretensioni del Caporal Piero, e del Luogo-Tenente Giovanni suo Figlio, il quale pure intervenne alla Transazione medesima, allora avrebbemo valutata la renunzia fatta dal primo alla scritta della obbligazione Peterna, quando ci fosse stato dimostrato che i Beni stabili assegnati dal Padre in correspettività di tal renunzia fossero stati sufficienti a soddisfare l'obbligazione medesima ascendente come abbiam detto alla somma di Sc. 3500., ed ai frutti, che potessero essere decorsi dall'anno 1657., tempo del Contratto Matrimonio fra il Caporal Piero e la Caterina Angioloni fino all'anno 1678., in cui devenne Ottaviano alla suddetta divisione e respettiva assegna di Beni a favore dei Figli: altrimenti nulla era valutabile la suddetta renunzia in pregiudizio specialmente di quel diritto, che dalla obbligazione di Ottaviano contratta a contemplazione del Matrimonio del Caporal Piero con la Caterina Angioloni potesse essere nato tanto a favore di questa, che dei di Loro Comuni Figli,

3

ai quali

ai quali non avrebbe il Padre potuto in alcuna forma pregiudicare con la sua renunzia, come insegnano *Gratian. discept. Forens. cap.* 924. *num.* 32. *Urceol. Consult. Forens.* 54. *num.* 47. *Rot. Rom. in recent. decis.* 229. *num.* 40. *et decis.* 356. *num.* 12. *part.* 12. *decis.* 129. *num.* 9. *et decis.* 280. *num.* 9. *et seqq. part.* 13. *cor. Peutinger. decis.* 406. *num.* 7. *cor. Lancett. decis.* 66. *sotto il num.* 7., *et cor. Molines. decis.* 812. *num.* 57.

XV. E questo diritto della Caterina Angioloni, e del Luogo Tenente Giovanni derivante dalla suddetta obbligazione di Ottaviano Babbini, del quale non si può neppure adesso con precisione conoscere, perchè non esiste il Documento bisogna però dire, che o fosse chiaro o almeno tanto fondato da poter giustamente formare il soggetto di una Transazione, vedendosi che la Caterina Angioloni deducendo il proprio Interesse domandò in giudizio fino de' 13. Settembre 1692. l'adempimento della obbligazione di Ottaviano (§. 6.), che il Sacerdote D. Giovanni fece un Legato al Caporal Piero, ed al Luogo-Tenente Giovanni in correspettività delle Loro pretensioni, e con la condizione, che renunziassero alle medesime (§. 7.), che questo Legato non fu da Loro accettato, nè poterono terminarsi quelle Controversie, se non mediante la Transazione de 2. Agosto 1714. (§. 8.) e che a questa intervenne come uno dei Transigenti insieme col Caporal Piero anche il Luogo-Tenente Giovanni suo Figlio, riscontri non equivoci per concludere, che dalla obbligazione di Ottaviano desumevano la Caterina Angioloni, ed il Luogo-Tenente Giovanni dei diritti propri, ed indipendenti da quelli dello stesso Caporal Piero.

XVI. Tanto più è lontano, che i Contradittori dei Sigg. Angioloni fossero in grado di provare, che il Caporal Piero fosse stato adequatamente soddisfatto di quanto gli era dovuto dal Padre, e che perciò la di Lui renunzia potesse fare ostacolo anche alla Moglie ed al figlio, e rendere i loro diritti immeritevoli di formare il soggetto di una transazione, che anzi per parte dei predetti Signori Angioloni ci veniva fatto osservare con la scorta dei Documenti esistenti in Processo, che la porzione dei Beni assegnati da Ottaviano Babbini al Caporal Piero era di gran lunga inferiore alla soddisfazione della obbligazione Paterna, e che a formare il totale adempimento di essa non furono neppure sufficienti quelli ulteriori assegnamenti che ottennero il

il Caporal Piero, ed il Luogo-Tenente Giovanni in sequela della suddetta Transazione de 2. Agoſto 1714.

XVII. Tale eſſendo l'aſpetto, nel quale preſentavaſi queſto affare, secondo le notizie che erano pervenute ai noſtri tempi, mancava di ogni fondamento la ſuppoſta erroneità della transazione medeſima, che dopo un laſſo di tempo sì rispettabile veniva per la prima volta poſta in Campo dalle Sigg. Sorelle Babbini, e dagli altri Colligitanti, e trovandoſi una più che sufficiente correſpettività a quanto in forza di quella ottennero il Caporal Piero, ed il Luogo-Tenente Giovanni, nella renunzia che fecero alle ragioni derivanti dalla suddetta obbligazione di Ottaviano, rendevaſi inutile l'esaminare qual ſuſſiſtenza aver poteſſe l'altra loro pretenſione enunciata nella ſteſſa Transazione, e dependente dalle Doti della detta Piera, ſebbene anche su queſto punto facevano osservare i Difenſori dei Sigg. Angioloni, che quantunque, a forma delle diſpoſizioni di Ottaviano Babbini doveſſe queſta Dote devolverſi al Sacerdote D. Giovanni, nel caso che la suddetta Piera foſſe morta *o ſenza maritarſi*, *o ſenza Eredi*, reſtava però a determinare, se queſto Caso poteſſe dirſi veramente avvenuto, e dovevaſi in secondo luogo decidere, se ai termini dello Statuto di Bagno succeda la Dote in luogo della legittima, all'effetto di riconoscere se ſi ſoſteneſſe il Vincolo impoſto dal Padre alla Dote della Figlia.

XVIII. Noi poi riflettevamo, che non appariva dagli Atti il tempo della morte della detta Piera, non ſi sapeva se foſſe morta fanciulla, o aveſſe contratto Matrimonio, non era noto, se aveſſe fatta alcuna diſpoſizione relativa a queſta sua Dote, ſi ignoravano quali su queſto punto foſſero precisamente le pretenſioni del Caporal Piero, e del Luogo-Tenente Giovanni, e molto più s'ignorava a quali fondamenti appoggiaſſero le medeſime. E se in queſta totale oscurità dei fatti non era poſſibile di formarne un retto giudizio, tanto meno poteva eſſer luogo a supporne l'inſuſſiſtenza, e a dichiarare sù queſto suppoſto la reſciſſione di una transazione, quando anzi il solo dubbio doveva eſſer baſtante a
4 tenerla ferma, e ad ordinarne l'inviolabile oſſervanza *Surd. Conſ.* 451. *n.* 18., *e* 19. *Rot. Roman. in recent. deciſ.* 325. *n.* 13. *part.* 14. *deciſ.* 26. *n.* 6. *et deciſ.* 107. *n.* 8. *part.* 15. *Conſtant. Vot. deciſ.* 86. *num.* 23. *et num.* 29. *Tom.* 1.

XIX. Paſſando ora a parlare della poſteriore Transazione ſtata

celebrata

celebrata sotto dì 5. Luglio 1725. tra la Francesca Fabbri da una, e Giov. Andrea ed altri Figli di Gabbriello Babbini dall'altra parte, dobbiamo primieramente avvertire, che questa a differenza dell'altra de' 2. Agosto 1714. non solamente non aveva ottenuto una pacifica osservanza, ma anzi era stata di tempo in tempo impugnata dai Transigenti stessi, e dai di loro Eredi. La impugnò la medesima Francesca Fabbri in quella parte nella quale Antonio Matteo Fabbri di lei Marito fu dichiarato Creditore di scudi quattrocento cinquantuno, lire tre e soldi 10. per causa dei frutti Dotali (§. 11.); e in un Giudizio agitato contro gli Eredi, ed i Creditori di detto suo Marito avanti il Magistrato del Bigallo ottenne con Sentenza de' 7. Maggio 1737. una favorevole dichiarazione. La impugnarono egualmente le Sigg. Sorelle Babbini in un Giudizio introdotto avanti il Magistrato de' Pupilli dai Sigg. Babbini da S. Paolo che come chiamati al Fidecommisso ordinato dal Sacerdote D. Giov. Babbini domandavano l'immissione nei Beni sottoposti a detto Fidecommisso, stata di fatto a loro favore Canonizzata con Sentenza del dì primo Ottobre 1749. nè con altro mezzo, se non con impugnare la stessa Transazione potevano ottenere che fosse sorpesa ogni dichiarazione quanto al Podere di *Valmaggio*, quando la Transazione medesima lo aveva assegnato a Giov. Andrea loro Padre per la causa appunto ivi espressa, di essere *vincolato al Fidecommisso del già Sig. D. Giovanni Babbini*. La impugnò finalmente il Sig. Giov. Batista Angioloni come Erede della Francesca Fabbri, introducendo nell'anno 1760. il formal giudizio per la di Lui rescissione, che è quello stesso, che fu poi riassunto, e che veniva attualmente proseguito dai Sigg. Cancelliere Dario, e Ferdinando Angioloni di Lui Figli.

XX. In fatti assumendo l'esame dei diversi titoli per i quali in questa Transazione fu proceduto ad assegnare più Capi di Beni ai Figli di Gabbriello Babbini, chiaramente si scorge, che fu proceduto in questo affare con i più erronei supposti, e con la massima irregolarità. Il primo de' Fondi assegnati è il Podere di *Valmaggio* con il frutto del medesimo, e con tutti i Bestiami ivi esistenti, e la causa di tale assegna espressa nella Transazione fu come si è accennato anco di sopra, quella di essere detto Podere *vincolato al Fidecommisso del già Sig. D. Giov. Babbini*. Or questa Causa è manifestamente erronea, perchè quantunque sia vero, che

che il Sacerdote D. Giovanni lasciato avendo per legato il Podere di *Valmaggio* al Caporal Piero, ed in sua mancanza al Luogo-Tenente Giov. di Lui Figlio ne ordinasse la reversione a favore del suo Erede Universale, nel caso che i predetti Legatarj fossero morti senza Figli maschi (§. 7.) e che in conseguenza ai termini di questa disposizione potesse dubitarsi che essendo di fatto avvenuto il Caso della morte dei Legatarj medesimi senza successione mascolina, dovesse il detto Podere ricadere nel Fidecommisso Universale, di cui il Sacerdote Don Giovanni gravò il suo Erede istituito, tutto questo però non poteva più aver luogo, subito che la disposizione di detto Testatore non aveva in questa parte sortito il suo effetto, perchè il Caporal Piero, e il Luogo-Tenente Giovanni non accettarono il Legato, e molto meno accettarono il vincolo della reversione che vi aveva apposto il Legante (§. 8.)

XXI. Il titolo per il quale il Podere di *Valmaggio* passò nei predetti Piero, e Giovanni Babbini fu quello della Transazione de' 2. Agosto 1714. nel quale tanto è lontano, che fossero preservati quei Vincoli, che si contenevano nel Testamento del Sacerdote Don Giovanni, che anzi si legge espressamente nella Transazione medesima la dichiarazione fatta da Gabbriello di Lui Erede di essere tutti i Beni assegnati „ liberi, ed immuni da ogni aggravio, e cauti, „ e sicuri nè ad alcun altro obbligati nè ipotecati, e per tali „ e come tali avergli dati, e consegnati „ con averne inoltre promessa la difesa generale generalissima, ed essersi obbligato per ogni Caso di evizione (§. 9.), talmente che quel vincolo che resultava dal Testamento di Don Giovanni era di fatto stato tolto per mezzo della Transazione, e non poteva più proporsi all'effetto di spogliare di detto Podere l'Eredità del Caporal Piero, e del Luogo-Tenente Giovanni, ai quali era stato assegnato come libero.

XXII. Ed in vano per superare questa difficoltà tentavasi di porre in dubbio la potestà di Gabbriello quanto alla remozione del Vincolo apposto dal Testatore; Imperocchè questo dubbio resta dileguato con osservare, che il Podere di *Valmaggio* proveniva dalla Eredità di Ottaviano Babbini, e che fu rilasciato nella Transazione al Caporal Piero, e al Luogo-Tenente Giovanni in soddisfazione del debito seco loro contratto dallo stesso Ottaviano, in conseguenza dell' obbliga-

obbligazione degli scudi 350. - posta in essere fino dell' anno 1657. (§. 4.). Dal che ne segue, che il Vincolo posteriore imposto dal Sacerdote D. Giovanni non poteva distruggere quella precedente Ipoteca, che già vegliava sopra detto Podere in forza della obbligazione di Ottaviano, e che valida perciò e legittima doveva reputarsi la libera alienazione del medesimo, fatta dall' Erede gravato in sodisfazione del Debito stesso, per il quale era inoltre tenuto anche il
5 Fidecommittente come uno degli Eredi del prefato Ottaviano Debitore *L. peto §. Praedium ff. de legat.* 2. *Paris. Cons.* 62. *n.* 69. *libr.* 3. *Peregrin. de Fideicomm. art.* 4. *n.* 18. *et* 22. *Molina de Primogenitur. libr.* 1. *Cap.* 10. *n.* 1. *Jurd. decis.* 62. *n.* 21. *Rot. Rom. in recent. decis.* 94. *n.* 6. *et dec.* 134. *n.* 3. *part.* 5. *Tom.* 1., *et cor Ottbobon. decis.* 242. §. *verum ec.*

XXIII. Il secondo Podere stato assegnato nella Transazione del 1725. ai Figli di Gabbriello Babbini fu quello denominato de' Gazzi, e la Causa di tale assegna fu espressa nell' Istrumento come appresso „ ivi quale Podere lo ricevono per il „ Credito, che aveva il già Sig. D. Giov. Babbini contro il „ già Caporal Piero Babbini *per avere detto Sig. D. Giovanni pagato la sorte e frutti* di un Censo passivo a detto Caporal Piero, ed a favor di Giovanni Battista Massi a ragione di 8. per cento, che importano tra sorte, e frutti come „ dissero sc. 14. moneta Fiorentina.

XXIV. Su questo Capo dee primieramente notarsi, che si suppone nella Transazione, che il Caporal Piero Babbini avesse creato questo Censo passivo, senza però citare l' Istrumento, nè il Notaro, nè il tempo della creazione del medesimo; si suppone egualmente che questo Censo fosse estinto tanto per la sorte, che per i frutti dal Sacerdote D. Giovanni, senza enunciare il tempo di tale estinzione, e senza allegare il documento, dal quale la medesima risultava; E si asserisce, che il Debito quindi derivante dalla Eredità del Luogo-Tenente Giovanni ascendeva alla somma di Sc. 412. tra sorte e frutti, senza specificare quanto fosse il debito della sorte, e quanto quello dei frutti: E tutte queste Omissioni s' incontrano in una Transazione, che si celebrava con una Donna facile di sua natura ad esser circonvenuta, che aveva bisogno di essere cerziorata dal Giudice per validamente obbligarsi, e che non si sà in qual forma potesse essere legittimamente cerziorata, quando il totale silenzio

delle Date dei documenti, e dei Nomi dei Notari, che se n' erano rogati, e la non distinzione del Credito della sorte da quello dei frutti fa giustamente sospettare, che i Documenti non fossero presenti, che tutto fosse appoggiato all'asserzione delle Parti, o del Religioso Mediatore che si supponeva informato dei fatti (§. 11.) e che nulla in sostanza fosse visto, nè esaminato dal Giudice.

XXV. E' osservabile di più, che nel Testamento del Sacerdote D. Giovanni niente si parla di questo Censo passivo del Caporal Piero supposto estinto dal medesimo D. Giovanni, ed era troppo naturale che se ne fosse parlato almeno allor quando tale estinzione fosse stata precedente alla Confezione del Testamento, subitochè in questo si conteneva un Legato a favore dello stesso Caporal Piero in corrispettività delle di lui pretensioni (§. 7.) alle quali era più congruo, che il Testatore contrapponesse questo suo Credito.

XXVI. Ma più specialmente poi è da notarsi, che non se ne parla neppure nella Transazione de' 2. Agosto 1714. celebrata fra Gabbriello Erede dello stesso D. Giovanni, ed il Caporal Piero supposto Debitore, e il Luogo-Tenente Giov. suo Figlio. E pure se fosse stato vero questo Credito è troppo verisimile, che si sarebbe contrapposto da Gabbriello alle pretensioni dei suddetti Piero, e Giovanni, o almeno sarebbe stato sollecito di apporre nella stessa Transazione un' espressa preservativa delle sue ragioni dal medesimo dependenti, e tutto all'opposto noi vediamo, che fece loro una amplissima quietanza di ogni, e qualunque sua pretensione „ ivi „ e viceversa il medesimo (Gabbriello Babbini) fece, e „ fa fine e quietanza generale e generalissima alli predetti „ Piero, e Giovanni Babbini d' ogni, e qualunque pretensio„ ne, che avesse, o in alcun modo potesse avere con gli me„ desimi, contentandosi in tutto e per tutto di starsene alla „ presente Transazione ed accordo, ed a quello non contrav„ venire, nè recedere per qualsivoglia Causa, o motivo, ma „ avere il tutto per fermo, rato, e grato in ogni miglior mo„ do etc.

XXVII. In queste circostanze per tanto Noi non potevamo ammettere la verità di questo Credito del Sacerdote Don Giovanni, senza che almeno ci venisse ciò dimostrato, mediante l'esibizione di quei documenti, che furono taciuti nella Transazione del 1725., giacchè sebbene fossimo persuasi

ancor

ancor noi, che spettasse ai Sigg. Angioloni di concludere la prova della erroneità della medesima, non potemmo però dubitare, che quella prova che loro incombeva restasse bastantemente conclusa, quando per una parte le asserzioni contenute nella suddetta Transazione non si vedevano appoggiate ad alcun Documento, e quando all'incontro la riferita generale quietanza fatta da Gabbriello di *ogni e qualunque sua pretensione che avesse, o in alcun modo potesse avere* precludeva l'adito a supporre, che fosse rimasto in
6 essere a di lui favore alcun Credito contro gli altri Transigenti *Cephal. Cons.* 36. *n.* 13. *et seqq. Menoch. Cons.* 496. *n.* 58., *Rot. Roman. in recent. decis.* 247. *n.* 15. *et seqq. et Decis.* 357. *n.* 1. *et seqq. part.* 9., *et decis.* 102. *n.* 9. *part.* 15. *et Cor. Pen. decis.* 811. *n.* 6. *Constant. Vot. decis.* 272. *num.* 8., *et Vot.* 302. *num.* 1. *et seqq. Tom.* 2.

XXVIII. Ma nulla sù questo punto furono mai in grado di provare le Sigg. Sorelle Babbini, e Consorti di Lite, onde bisognava concludere, che nella Transazione del 1725. era stato malamente confuso questo Censo passivamente creato dal Caporal Piero a favore di Giov. Batista Massi, e *supposto estinto dal Sacerdote D. Giovanni* con un Censo in sorte di Sc. 100.-, che era stato veramente creato dal Caporal Piero a favore di Giov. Batista Massi, del quale fu fatta espressa menzione tanto nel Testamento del medesimo D. Giovanni quanto nella Transazione de'2. Agosto 1714., e che anche a forma di un'Attestato dell'Erede della Famiglia Massi stato prodotto altra volta dalle medesime Sigg. Sorelle Babbini è il solo di cui si trovi memoria nei Libri di detta Famiglia in debito del Caporal Piero. Ma questo Censo non fu estinto dal Sacerdote D. Giovanni, nè dava un diritto ai Figli di Gabbriello Babbini per ottenere il Podere de *Gazzi*, conforme venne loro rilasciato nella Transazione del 1725., atteso che l'estinzione del Censo medesimo fu espressamente accollata allo stesso Gabbriello nella Transazione de'2. Agosto 1714. in ricompensa delle pretensioni, che deducevano il Caporal Piero, e il Luogo-Tenente Giovanni (§. 9.), e però sebbene fosse di fatto estinto da D. Alessandro Babbini in nome di Gabbriello suo Padre nel dì 18. Aprile 1719. come risulta dal suddetto attestato dell'Erede Massi, nessun Crediro potevano quindi desumere i Figli di Gabbriello contro l'Eredità del Luogo-Tenente Gio-

vauti, e solo tale estinzione poneva in essere l'adempimento per la parte loro di uno dei Patti Stipulati nella Transazione del 1714.

XXIX. Il terzo Podere stato assegnato ai Figli di Gabbriello Babbini con tutto il frutto, e con tutti i Bestiami ivi esistenti fu quello denominato dei *Brioli*: Ed in correspettività di tale assegna si accollarono un Debito dell' Eredità del Luogo-Tenente Giovanni con Profizio Lanzi, che fu asserito ascendere a Sc. 70., e due Censi passivi di detta Eredità, che furono valutati ammontare alla somma di Sc. 126. fra sorte, e frutti, e finalmente aggiunsero ivi „ più ricevono „ in Pagamento detti Babbini detto Podere per una Scritta di „ vendita di un Pezzo di Terra Vignata posta in Vessa luo„ go detto Peruzzo, che fu venduta dal già Sig. Tenente „ Giovanni Babbini al già Sig. Don Giovanni suo Zio per „ prezzo di Sc. 46. e poi rilasciata in affitto al detto Sig. „ Venditore, con obbligo di pagare l'annuo affitto some sei „ di Uva l'anno, *come dissero dette parti*, che in tutto im„ porta tra il prezzo, ed *affitti decorsi* fino a questo suddetto „ giorno Sc. 163. 1. -, così tra loro l'accordo ec. „

XXX. Quì è da notarsi, che quando vogliono supporsi per veri, e sussistenti gli enunciati Debiti della Eredità del Luogo-Tenente Giovanni, in correspettività dei quali si fa l' assegna del Pedere dei *Brioli*, con tutto ciò anche in questo sistema ammonterebbero i detti Debiti in tutto, e per tutto alla somma di Sc. 389. 1. ed all'incontro il Podere de' *Brioli* nelle stime, che ne furono fatte nell'anno 1751. fu giudicato del valore di Sc. 666. con essersi inoltre dichiarati i Periti di non aver considerate nè le Case de' Lavoratori, nè le Capanne, nè i Bestiami, onde fatte le debite aggiunte per questi Capi, e valutata ancora la raccolta, che fu rilasciata ai Babbini nella Transazione, non può resultare enormissima la differenza fra l'importare dei mentovati debitori, e la ricompensa che Essi nè ottennero nell'assegna di detto Podere.

XXXI. E' osservabile ancora, che della supposta vendita del Pezzo di Terra vignato in luogo detto *Peruzzo* fatta dal Luogo-Tenente Giovanni Babbini al Sacerdote Giovanni suo Zio, e del successivo affitto del medesimo Pezzo di Terra fatto dal Compratore al Venditore, non se ne dà altro riscontro, che l'asserzione delle Parti „ ivi come dissero dette Parti „; Che il debito dei Canoni decorsi ascendente a Sc.

Sc. 117. 1. sopra un piccolo fondo del valore di Sc. 46. -- presuppone un corso di tempo lungissimo, onde averebbe dovuto in gran parte preesistere al tempo della Transazione de' 2. Agosto 1714.; Che in questa all'incontro non se ne fece alcuna menzione, ed anzi da Gabbriello Babbini si procedè in quell'atto alla generalissima quietanza di ogni, e qualunque sua pretensione non conciliabile col supposto, che detto Credito esistesse e fosse lasciato in essere: Che finalmente non s'intende come avesse potuto il Luogo-Tenente Giovanni mentre era in vita il Caporal Piero, procedere alla vendita di questo fondo, che spettava a detto suo Padre per essergli stato assegnato in porzione da Ottaviano Babbini nelle divise de' 7. Settembre 1678. Dimanierachè anche in questa parte sarebbe stato necessario di convalidare con qualche giustificazione il supposto con il quale fu proceduto nella Transazione, al quale resisteva il massimo inverisimile, e l'effrenatezza della quietanza fatta da Gabbriello nell'altra precedente Transazione del 1714. (§. 27.).

XXXII. Finalmente il quarto Podere del quale la Francesca Fabbri nella Transazione del 1725. dispose a favore dei Figli di Gabbriello Babbini fu quello denominato della *Casaccia*, che nelle divise de' 7. Settembre 1678. era stato da Ottaviano Babbini assegnato in porzione al Caporal Piero. Non si esprime nella Transazione quali ragioni, e pretensioni potessero i Figli di Gabbriello avere sopra di esso, e senza allegare alcuna Causa, o titolo si conviene che debba spettare, e devolversi ai medesimi dopo la morte della Francesca Fabbri, nel caso che avvenisse la reversione di detto fondo stato donato dal Luogo-Tenente Giovanni a titolo di Parrimonio al Cherico Lorenzo Camporesi.

XXXIII. Dall'esame fin quì fatto risulta, che tanto il Podere di *Valmaggio*, quanto quello dei *Gazzi* furono assegnati ai Figli di Gabbriello Babbini per dei titoli, che non erano veri, nè sussistenti (§. 21., e §. 28.) Che quanto all'assegna del Podere dei *Brioli* oltre al comparire eseguita per un prezzo affatto ingiusto (§. 30.) non si soddisfaceva neppure per parte delle sorelle Babbini a quella prova che loro incumbeva (§. 31.), e che finalmente l'assegna del Podere della *Casaccia* non aveva altro fondamento, che la volontà dei Transigenti (§. 32.), onde sembrava manifesta la nullità della Transazione *L. si ex falsis* 42. *Cod. de Tran-*

Transact. Dec. cons. 63. *sub.* n. 6. *Paris. Cons.* 12. *n.* 63, *tom.* 2. *rot. Roman. cor. Merlino decis.* 603. *n.* 1., *et seqq. in recent. decis.* 331. *n.* 15. *part.* 17. *decis.* 350. *n.* 8. *part.* 19. *tom.* 1. *e cor. Ansald. decis.* 451. *n.* 23. *et decis.* 627. *n.* 29. E tanto più dovevasi in tal forma rispondere, quando si osservava, che ai Figli di Gabbriello Babbini furono assegnati i Fondi, senza che apparisca di alcuna loro precedente stima: Che il Giudice, il quale interpose il Mondualdo alla Francesca Fabbri non era stato in grado di esaminare la giustizia di quel Contratto per la mancanza dei Documenti, ai quali aveva relazione, e stante il difetto delle stime dei Beni assegnati: Che non fu ad esso presentata la minuta dell' Istrumento il giorno precedente, nè furono assentate le altre parti interessate nell' atto della Cerziorazione della donna, cautele, che secondo la riforma del 1678. erano necessarie, ed avrebbero dovuto esprimersi dal Notaro nell' Istrumento; E che in somma tutto fu fatto tumultuariamente, e senza quella previa cognizione di Causa, che era necessaria per la legittima interposizione del Mondualdo, giusta ciò che determi-
8 na il Testo nella *L.* 8. §. *si praetor ff. de Transact.*, *e bene avvertono Bonfin. de Fideicomm. disput.* 123. *n.* 11., *e la Florentina nullitatis Costitutionis Dotis de* 28. *Marzo* 1775. *pag.* 22. §. *a tenore ec. avanti Luci, Pellegrini e Mansilli.*

XXXIV. Quantunque però fino a questo punto trovassimo giuste le istanze dei Sigg. Fratelli Angioloni non credemmo egualmente di dovergli esaudire nell' altra parte, nella quale domandavano l' Immissione nei Beni, che mediante la detta Transazione erano stati assegnati ai Figli di Gabbriello Babbini. E ciò perchè la recessione di questo Contratto portava necessariamente alla conseguenza di riporre le cose nello stato, nel quale erano al tempo della morte del Luogo-Tenente Giovanni, e di tener fermi alle Parti quei diritti; che di quel tempo respettivamente loro competevano sopra la di Lui Eredità in ordine alla quale fu transatto,
9 conforme insegnano *Morat. cons.* 19. *n.* 33. *Urceol. de transact. quaest.* 88. *sotto il num.* 40. *Giurba. decis.* 55. *n.* 19. *la Rot. Roman. decis.* 136. *n.* 1. *decis.* 333. *n.* 3., *n.* 8. *part.* 18. *tom.* 1. *recent. e la Rota nostra fra le raccolte nel Tesoro Ombrosiano decis.* 30. *n.* 6. *tom.* 1. E se a forma delle cose rilevate di sopra si trovano insussistenti quei pretesi diritti dei Figli di Gabbriello Babbini, che furono dedotti

dotti nella Transazione, risiedeva però nei medesimi un altro titolo per esser messi a parte dell'Eredità predetta, titolo, che non apparisce conosciuto nè esaminato nella occasione di quel Contratto, e che sempre più ci dimostra che il medesimo fu concluso con precipizio, senza esame, e contro ogni regolare sistema.

XXXV. Infatti fu supposto allora, che il diritto alla successione intestata del Luogo-Tenente Giovanni risiedesse unicamente nella Francesca Fabbri ai termini del disposto dello Statuto di Bagno, nè fu avvertito, che essendo i Beni componenti l'Eredità medesima situati nei diversi Territori di Bagno di Vessa, e di Verghereto, quanto era giusto, che rispetto ai primi si regolasse la successione intestata secondo lo Statuto predetto, altrettanto conveniva quanto agli altri procedere con il diverso Statuto, che ha luogo in quei Territorj, *Ruin. consf.* 49. *num.* 8. *lib.* 3. *Cancer. variar. resolut. cap.* 5. *n.* 71. *et seqq. libr.* 3. *Gaill. observat.* 124. *n.* 14. *Giurb. ad Consuet. Messan. cap.* 6. *Gloss.* 8. *sub. n.* 4. *Rot. Roman. cor. Ansald. decis.* 369. *n.* 12. *tom.* 4., *e fra le raccolte dopo il Vela decis.* 1. *n.* 20., *e la Rot. nost. fra le Impresse nel Tesoro Ombrosiano decis.* 39. *n.* 65. *tom.* 10., e non essendovi nei medesimi statuto particolare, che disponga del caso in questione, rendevasi necessario giusta la celebre nostra Legge ***urbem nostram*** il ricorso agli statuti del Comune di Firenze, a forma dei quali, e della successiva riforma dell'anno 1620. è indubitato, che i Figli maschi Gabbriello Babbini congiunti al Luogo-Tenente Giovanni in quarto grado Civile di Agnazione escludevano la Francesca Fabbri di Lui sorella.

XXXVI. Quindi dopo avere rescissa, ed annullata la Transazione de 5. Luglio 1725. fu da noi dichiarato doversi dividere l'Eredità del Luogo Tenente Giovanni, con dovere spettare ai Sigg. Fratelli Angioloni i Beni soggetti alla disposizione dello Statuto di Bagno, e con dovere respettivamente appartenere alle SS. Sorelle Babbini gli altri Beni posti nei comuni di Vessa, e Verghereto. Ma considerando, che l'esecuzione di questa Sentenza poteva involvere molte altre questioni, e segnatamente per ragione dei Debiti ereditari, e stati pagati dalla Francesca Fabbri, siccome ancora per ragione dei Frutti, e dei miglioramenti, che potessero essere stati fatti nei respettivi Beni, e che

in

in conseguenza dovevano aver luogo più, e diverse liquidazioni, e conguagli, credemmo congruo, e conveniente di dichiarare che doveſſero prima appurarſi le reſpettive pretenſioni, ed intereſſi, e che intanto le parti reſtar doveſſero nel Poſſeſſo dei Beni, che venivano da loro reſpettivamente ritenuti.

XXXVII. Nè da queſte dichiarazioni poterono rimuoverci le rifleſſioni ſtate propoſte dai Difenſori dei Sigg. Angioloni, i quali tentarono di ſoſtenere, che i Figli di Gabbriello Babbini, atteſa la mole dei Debiti, che poſava ſopra l'Eredità del Luogo-Tenente Giovanni aveſſero voluto renunziare alla medeſima, con rilaſciare alla Franceſca Fabbri tutto il peſo del pagamento dei Debiti ſteſſi, e che perciò quando i Sigg. Angioloni non ricuſavano di tener fermo queſto Carico, che ſi era accollata la di loro Autrice, dovevano egualmente le Sigg. Sorelle Babbini tener ferma quella renunzia, che in correſpettività di un tale accollo era ſtata fatta dai di loro Autori, nè poteva eſſere più loro permeſſo di ritornare ai diritti una volta renunziati.

XXXVIII. Imperocchè attentamente eſaminato tutto il Conteſto della Tranſazione, non ſeppamo trovarvi veſtigio alcuno della ſuppoſta renunzia, ed anche chiaramente riſultava eſſere ſtato proceduto con l'erroneo ſuppoſto, che il Diritto alla ſucceſſione inteſtata del Luogo-Tenente Giovanni doveſſe ſoltanto regolarſi ſecondo la diſpoſizione dello Statuto di Bagno, onde ſpettaſſe la ſucceſſione medeſima alla ſola Franceſca Fabbri, conforme letteralmente ſi eſprime nell' Articolo primo della ſteſſa Tranſazione „ ivi „ Che
„ la Sig. Franceſca del quond. Caporal Piero Babbini, come
„ Sorella Carnale, et Erede ab inteſtato *in virtù dello Statu-*
„ *to del Capitanato di Bagno* del già Sig. Tenente Giovanni
„ Babbini ec. „ Quindi rendevaſi improponibile nei Figli di Gabbriello Babbini la volontà di renunziare ad un diritto
11 da loro non conoſciuto, e totalmente ignorato, e l'erroneità del ſuppoſto doveva anche in quella parte, nella quale veniva dichiarata Erede la ſola Franceſca Fabbri, produrre quel medeſimo effetto della reſciſſione della Tranſazione, che produceva nelle altre parti, nelle quali veniva impugnata dai Sigg. Angioloni (§. 33.)

XXXIX. Che ſe contro la lettera dell'Iſtrumento aveſſe voluto

luto ammetterſi l'ideata renunzia dei Figli di Gabbriello
all'Eredità del Luogo-Tenente Giovanni ſarebbe ſtato di ra-
gione il supporre, che queſta tacita renunzia foſſe ſtata fat-
ta, non solamente in correſpettività dell'accollo de' Debiti,
che era una conseguenza neceſſaria della qualità Ereditaria,
della quale ſi riveſtiva la Franceſca Fabbri, ma in corre-
ſpettività ancora di tutti gli altri patti e convenzioni con-
tenute nella Transazione, e ſtipulate tra la detta France-
ſca, ed i Figli di Gabbriello, giacchè eſſendo tutte diret-
te allo ſteſſo ed unico oggetto di comporre le recipro-
che pretenſioni sopra l'eredità del Luogo-Tenente Gio-
vanni (§. 10.) avrebbero dovuto reputarſi fra di loro con-
neſſe, e correſpettive *Urceol. de Tranſact. quaeſt.* 97. *num.*
19. *Rot. Roman. in recent. deciſ.* 554. *num.* 5. *part.* 4.
tom. 3., *et deciſ.* 187. *num.* 19. *part.* 13., e non sareb-
be perciò ſtato mai vero che la Transazione poteſſe re-
12 ſcinderſi in una sola parte, con tenerla ferma nel reſto,
giuſta ciò insegnano *Torre de pact. futur. ſucceſſ. libr.* 2.
cap. 36. *num* 60. *Urceol. de Tranſact. detta quaeſt.* 97.
num. 18. *et ſeqq. Rot. Roman. poſt. Eumd. deciſ.* 51.
num. 3. *et in recent. deciſ.* 122. *num.* 12. *part.* 18.
tom. 1.

E così &c.

Coſimo Ulivelli Auditor di Ruota e Poteſtà.

Guido Arrighi Aud. di Ruota.

Tommaſo Simonelli Aud. di Ruota, Poeſtà, e Relatore

DECISIO LXIV.

CERRETANA PRAETENSAE LAESIONIS.

DIEI 15. SEPTEMBRIS 1790.

ARGUMENTUM.

Peritioris Sententia tum amplectenda decernitur, quum Iudici videatur inconcussis fundamentis innixa; Hic autem loci rejicienda Statuitur, utpote quia in existimatione Molendini, de cujus pretio agebatur minime deducta fuerunt distincte onera Fundo inhaerentia quodammodo fuerat in praecedenti peritia actum, et eo quod annui molendini redditus, quanti haberi solent Praediorum fructus, tanti fuerant habiti, ideoque praestare constat huic peritiae priorem, in qua major fuerat adsignatus redditus ratione periculorum quae in hujusmodi fundis incidunt. Subsequenter Renunciatio laesioni enormi praesertim juramento vallata contra Renuncianiem declaratur.

SUMMARIUM.

1. *Discrepantibus Peritiis, Iudici facultas est eam sequi, quae melius firmata videtur. Et n. 2.*

   „ *Attamen ea rejicienda, quam errore laborare pateat. num. 3.*

4. *Contractus minime lesivus dicendus est, quum laesio ex peritia erronea scateat.*

   „ *Peritus sui dicti rationem reddere debet, praecipue si de iis rebus agatur, quae ex facto, atque ex certis regulis deducantur. n. 5.*

   „ *Partite enim, quas exponit in sua Relatione penitus justitiae fundamentis innitantur, oportet. n. 6. Aliter dicenda est erronea Peritia. n. 9.*

   „ *Ut laesionem determinet, omnium rerum pretium decernentium rationem habeat necesse est. n. 7.*

„ *Item*

„ *Item ea omnia spectet opus est, quae pretium vel augent, vel imminuunt. n.* 8.
10. *Peritia clara, ac distincta esse debet.*
11. *Ad decernendum Molendini pretium quae requirantur remissiv.*
„ *In hisce enim annuus redditus major, quam in praediis constituitur ratione periculorum, & onerum quae insunt in iisdem. n.* 12. & 13.
14. *Error in nonnulla Peritiae parte detecta, cunctam Peritiam efficit erroneam.*
15. *Pretii augmentum, uti pretium ipsum habetur.*
16. *Renunciatio laesioni enormi praesertim vallata juramento efficit, ut amplius laesio nequeat intentari, & in hoc differt a laesione enormissima, in qua nulla est Renunciatio. Et n.* 19. *Praesertim si Renunciatio non ex Clausula notariali, Sed ex expressa voluntate Contrahentium fuerit apposita. n.* 20.
„ *Etiamsi Renuncians verum pretium ignoraverit. n.* 17.
„ *Eo magis vero si Renuncians Pretium scire debuerat. num.* 18.

DOPO che per istrumento de' 5. Luglio 1781. rogato Ser Anton Giuseppe Montanelli, il Signor Vincenzio Bianconi del Comune di Vinci vendè al Sig. Giovanni Salvi dello stesso Comune un Pezzo di Terra di mezzo staio a seme, parte lavorativa e parte boscata, ed un Mulino a due palmenti, con due stanze, e colombaia detto il *Mulino della Lecceta*, o sia *dell' Acqua Santa*, per prezzo di scudi trecento, pretese il venditore Bianconi di aver sofferta in detta vendita una lesione nel prezzo, sicchè a toglierne ogni motivo si adattò il Salvi Compratore di accrescere la somma di scudi trenta, e di liberarsi con tal supplemento da ogni inquietudine, che colle nuove richieste causavali il Venditore, e contenti ambedue i Contraenti di tale accrescimento di prezzo, ne stipularono un nuovo Chirografo nel dì 4. Luglio 1782. nel quale il Sig. Bianconi dichiarandosi pienamente soddisfatto del prezzo suddetto, ne fece al Compratore una quietanza generalissima, renunziando ad ogni eccezione, e specialmente con giuramento alla lesione enorme, ed enormissima; ed in tal guisa si posero in pace le Parti, ed il Contratto di vendita fu osservato fino che visse il Venditore Sig. Vincenzio Bianconi.

Morì dipoi con aver lasciati superstiti alcuni Figli pupilli sotto la Tutela del Sig. Giovanni Vezzosi, e Piero Menichetti, i quali avendo intimato il Salvi per mezzo del Tribunale del Sig. Potestà di Cerreto Guidi a giustificare il titolo, in forza del quale riteneva il Mulino, e sue appartenenze, dopo alcuni atti veramente inconcludenti restò terminato quel Giudizio colla Sentenza del detto Sig. Potestà de' 30. Giugno 1783. in cui fu dichiarato non costare del titolo dell'acquisto del Salvi, e li fu imposto un perpetuo silenzio.

Interposto l'appello da questo Giudicato, e commessa la Causa ad uno de' Sigg. Auditori di questa Ruota, i Tutori Bianconi abbandonarono l'istanza promossa nel primo Giudizio, e non altrimenti insisterono perchè il Salvi Compratore del Mulino mostrasse il titolo del suo possesso, ma avendo prodotta una straiudiciale, e clandestina stima di esso, colla quale si faceva ascendere al valore di scudi 806. 1. 6. 8. ed insieme avendo esibita negli atti un'offerta di chi si dichiarava prendere in affitto il medesimo per diciotto sacca di grano l'anno, ed un'attestato di chi deponeva di aver pagato sacca quattordici, e due staia di granò l'anno, coll'obbligo di macinare gratuitamente alla Casa del Bianconi, pretesero, che la vendita fatta fosse enormemente lesiva per il Venditore.

Senza far conto di prove in tal guisa espicate per giustificare la lesione, fu allora ordinata una giudiciale Relazione per mezzo di Periti, e siccome ordinariamente succede, fu difforme la loro Relazione, onde si dovè procedere all'elezione del terzo Perito, che di consenso delle Parti fu eletto nella Persona del *Sig. Giuseppe Salvetti*, la integrità ed abilità del quale è notissima in questa Città; e di fatto non defraudò Egli l'espettazione, ma visitati gli effetti venduti fece un dettaglio esattissimo dello stato di essi, e combinate tutte quante le circostanze riferì, che il canone che poteva meritare il Mulino fosse nella somma di diciassette sacca di grano, quanto era stato altre volte affittato dal Venditore, il prezzo del quale ragionato a due scudi il sacco ascendeva a scudi trentaquattro, dalla qual somma detraendosi gli aggravj della decima, decimino, ed altri annui mantenimenti, restava il valore al netto nella somma di scudi ventitrè, ed aggiungendo la detrazione del Contratto, fu liquidato il prezzo di detta compra nella Som-

somma di scudi 605. Il frutto poi di questa somma credè che non dovesse ragguagliarsi secondo la solita rendita dei Beni di suolo a scudi tre, ma trattandosi di Effetti più di qualunque altro Stabile sottoposti a pericoli riferì, che dovesse regolarsi a scudi tre, e mezzo per cento; onde a forma di tal Perizia, la enorme lesione era manifestamente esclusa dal Contratto, giacchè con arimmetica dimostrazione resultava, che essendo stato valutato il Fondo scudi 605., sarebbe stato necessario per dichiarare la convenzione enormemente lesiva che il prezzo non arrivasse alla metà di detta somma, quando la superava di scudi 27. 3. 10. -- ciò non ostante fu condannato nel precedente Giudizio il Compratore Giovanni Salvi al supplemento del prezzo fino alla somma di scudi 605.

Fu domandato dai Tutori Bianconi il rimedio della restituzione *in integrum* contro tal Giudicato, alla quale Istanza avendo aderito anco Giovanni Salvi Compratore del Mulino, fu diretta la commissione al nostro Turno di nuovamente esaminare questa Causa, e per quanto comparisse la giustizia della Relazione del *Sig. Salvetti*, nondimeno per uno schiarimento maggiore, che domandavasi, e per venire alla Decisione con più sicurezza, trattandosi di Perizia unica da cui è luogo all'appello, convenni nel sentimento de' miei Sigg. Colleghi, che si devenisse di nuovo alla stima del Mulino, ed annessi, da farsi per mezzo di un nuovo Perito, giacchè se la nuova Relazione fosse stata uniforme a quella del Sig. Salvetti, sarebbe stata più evidente la giustizia della nostra Sentenza, quando poi fosse stata discorde, il Giudice non ha legate le mani per deferire ciecamente all'ultimo Perito, ma nella discordia di più Relazioni deve seguitare ed approvare quella, che riconosce stabilita in fondamenti più solidi e più sicuri, secondo
1 l'insegnamento del *Barol. nella Leg. Arbitro 9. versic. in omnibus istis casibus ff. qui satisdar. cogant.* con altri Dottori puntualmente *Natt. cons.* 489. *num.* „ ivi „ Quia persaepe Iudex eligit Aestimatores, ut habeant rem aliquam „ aestimare, vel referre circa aliquod sibi commissum, nam „ poterit eorum relatio corrigi Iudicis officio „ e con altri più la *Rot. Rom. cor. Merlin. dec.* 678. *num.* 4. *e* 5. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 35. §. 5. *num.* 95. *e* 96.

In questa veduta pertanto essendo stata ordinata una nuova Perizia, fu di consenso delle Parti eletto in nuovo Perito il Sig.

il *Sig. Giuseppe Nelli abitante a Cerreto Guidi*, il quale riferì, che il valore al netto del Mulino ed annessi, venduto dal Bianconi a Giovanni Salvi ascendesse alla somma di scudi 758. 1. 4. 8. secondo la qual Relazione, seguitata dai miei Sigg. Colleghi, fu dichiarato esser lesivo enormemente il Contratto della vendita di cui si tratta, onde fu condannato Giovanni Salvi a supplire il prezzo fino alla somma determinata nella detta ultima Perizia dentro il termine di tre mesi, altrimenti doversi rescindere, ed annullare il Contratto; alla qual resoluzione non avendo potuto appagare il tenue mio intendimento, chiedendo scusa alli suddetti miei Sigg. Colleghi, soscrissi solamente in ossequio la loro Relazione.

Imperocchè non essendo controversia, che secondo la Relazione del *Sig. Giuseppe Salvetti* terzo Perito nella passata Istanza, sarebbe stata certamente esclusa la lesione, come all'incontro secondo la stima del *Sig. Giuseppe Nelli* Perito nel Giudizio agitato avanti di Noi, era enormemente lesivo il contratto di vendita, conveniva perciò sottoporre al confronto ambedue le Relazioni per riconoscere quale fosse più dettagliata, più giusta, e più meritevole di approvazione, giacchè sebbene il Giudice abbia la facoltà di se-
2 guitare la Relazione di quello che crede più meritevole, più degno di fede, e che porta più convincenti ragioni, conforme stabilisce *Pacion. de locat. & conduct. cap.* 35. §. 5. *n.* 95. *Sperell. dec.* 54. *n.* 32. „ ivi „ Qui quidem Iudex „ non tenetur omnino sequi relationem tertii Periti, sed po„ test illius Periti relationi adhaerere, quam magis iuridicam „ arbitratur, et quae melioribus est fulcita rationibus „ e con immenso numero di concordanti Dottori la *nost. Rot. decis.* 19. *n.* 30. *fra le raccolte nel Tes. Ombr. tom.* 1. nondimeno lasciando il paragone dei meriti delle persone sempre obiettivo, ed internandomi nella discussione di ambedue le Re-
3 lazioni, non potei seguitare la seconda fatta dal Sig. Nelli, mentre fu da me riconosciuta difettosa ed erronea, nel qual caso non deve il Giudice aderire alla Relazione del terzo Perito, conforme insegnano *Ridolfin. in prax. part.* 1. *cap.* 8. *n.* 126. *Rot. cor. Burat. dec.* 56. *n.* 7. *et. in rec. dec.* 554. *n.* 3. *in fin. et dec.* 202. *n.* 5. *e* 6. *par.* 19. *rec. tom.* 1. *Sabell. resol.* 15. *n.* 33. *et seqq.* ed altri raccolti dalla *nostra Rot. nel Tes. Omb. d. dec.* 19. *n.* 19. *tom.* 1. onde tolta di mezzo la detta Relazione del *Sig. Nelli*, mancava ogni fonda-

damento di pretendere lesivo oltre la metà il Contratto di vendita; e dovendosi stare in quella vece alla Perizia del *Sig. Giuseppe Salvetti*, secondo questa i Tutori Bianconi non potevano intentare il rescissorio rimedio della lesione della vendita, quando il prezzo sborsato non era inferiore alla metà del giusto valore ai termini del notissimo *Test.*
4 *nella L. 2. Cod. de rescind. vendit.* conforme adottando una simil ragione di decidere fu risoluto dalla *Rot. Rom. decis.* 270. *n.* 10. *par.* 14. *rec. Zanch. de laes. par.* 1. *cap.* 1. *n.* 303. *et seq. rot. nost. nel Tes. Omb. dec.* 21. *n.* 6. *et seq. tom.* 12.

Per riconoscere l'errore, e quale stima potevasi fare della Relazione del *Sig. Nelli*, conveniva preliminarmente avvertire, che sebbene il Perito alcune volte non sia tenuto a rendere la ragione del suo giudizio, a differenza dei Testimoni, il deposto dei quali in niun conto si tiene, qualora non danno ragione del loro detto, nondimeno convien distinguere i casi, se trattasi di Perito in una facoltà in cui non si può avere una infallibile sicurezza, come nella Medicina, ed in simili, ed allora il Perito non è obbligato ad esporre la ragione del suo giudizio, ma giura soltanto della sua credulità, e deve deferirsi alla di lui asserzione, quando all' incontro si tratta di relazione di Periti in un' arte, o facoltà che consiste in regole determinate, e sicure, come accade nella misura, nell' arimmetica, e simili,
5 in tal caso all' aggetto che possa aver credito la relazione del Perito, conviene che renda ragione delle sue asserzioni, e non giura della sua credulità, ma della verità, conforme distinguendo in tal guisa stabilisce con molti Dottori *Pacian. de probat. lib.* 1. *cap.* 47. *n.* 18. *e* 19. e con altri *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 35. §. 5. *n.* 47. *e* 48. ove parimente distingue la Relazione del Perito, che consiste in mera operazione dell' intelletto, da quella che verte sopra discussione di fatti, che cadono sotto i sensi corporei, poichè in questo secondo caso deve assicurare con una compita relazione la verità della sua asserzione, ed in tal forma decise la *Rot. cor. Dunoz. iun. decis.* 921. *n.* 30. essendo necessario che le partite che espone il Perito nella sua rela-
6 zione siano giustificate, altrimenti si reputa difettosa, ed erronea, *Rot. dec.* 151. *n.* 32. *in fin. par.* 12. *Rec.* ed all' oggetto di determinare la lesione, devonsi dal Perito portare
7 i riflessi a tutte le qualità delle cose, che ha sottoposte al suo esame, *Zanch. de laes. par.* 3. *cap.* 1. *n.* 107. e deve ren-

rendere ancora la ragione distinta di tutte le qualità che
3 accrescono, o diminuiscono il valore del Fondo, *Zanc. loc. cit. n.* 115.

Non mi parve che si fosse contenuto in tal guisa il *Sig. Giuseppe Nelli* ultimo Perito nell' Istanza di questa Causa agitata avanti di noi; poichè si protestò Egli di stimare „ *la* „ *rendita del Mulino al netto delle spese di decima, decimino,* „ *doccie, mantenimento di fabbrica, di arnesi di qualunque* „ *sorte scudi* 23. „

Ma quel complesso, ed unione in una sola partita di tutti gli aggravj, che dovevano defalcarsi dalla rendita del Mulino, non poteva ammettersi senza un grave dubbio che fosse erronea; poichè gli aggravj devono essere descritti in ciascheduna partita destinta per formarsene poi, e rilevarsene la somma e la quantità, e non, possono mettersi tutti in massa, e in confuso, senza che sia portata alcuna giustificazione di ciascheduno di essi; osservavo di fatto che in diversa maniera furono descritte le gravezze dal Perito Sig. Giuseppe Salvetti sopra ciascuna partita, delle quali dedusse la sua prova speciale: e per verità quella relazione del Perito, che è mancante della speciale giustificazione delle partite dicesi erronea, e non merita alcuna attenzione, conforme dopo il *Gabriel. conf.* 43. *num.* 18. *lib.* 1. Ed
9 altri Dottori concluse la *Rota dec.* 154. *n.* 22. *par.* 12 *rec. et* 320. *n.* 10. *part.* 14. ove a proposito si riporta il *Test. nella L. cum servus* 82. *ff. de condit. et demonstr.* „ ivi „ legendas „ offerre rationes primo, deinde *comproboandas*, ubi explo- „ rare possit comprobationes probe, an improbe referantur „ accepta recte relata, an non recte „ e sebbene tanto il Perito Sig. Nelli, quanto il Sig. Giuseppe Salvetti siano uniformi nel liquidare gli aggravj, che avevano li detti Stabili in scudi 22., nondimeno era incerto se il Sig. Nelli defalcasse scudi 8. 4. - quanto era stato defalcato nella precedente Relazione del Sig. Sodi già stata rigettata, oppure sc. 11. quanti ne defalcò il Sig. Giuseppe Salvetti.

Inoltre nella confusa descrizione poc' anzi referita degli aggravj, che diminuiscono la rendita del Mulino, non si leggeva compresa la gravezza del Dazio Comunitativo diversa come ognun sà, della Decima, e Decimino, qual partita era esposta colle opportune giustificazioni nella Relazione del Perito Sig. Salvetti, e considerata nell'importare di sc. 2. 4. 19. 4. ed a questa mancanza specialmente aggiungevasi l'incertezza, se la stima fatta dal Sig. Nelli fosse fondata

data nella capacità della macinazione, o sulla rendita del
Mulino, e su quali dati foſſe ideata, se in quelli non atteſi
dal Sig. Sodi, la di cui Relazione ebbe in mano il nuovo
Perito, o negli altri del Sig. Giuseppe Salvetti, la di cui
Relazione fu da eſſo disapprovata; Nella mancanza di tali
notizie non poteva venirſi in chiaro della giuſtizia della
Relazione del Sig. Nelli, onde in tal confuſione e incer-
10 tezza non meritava al confronto alcun credito queſta oscu-
ra ſtima, conforme insegnano nel propoſito delle Relazio-
ni dei Periti, che devono per ogni parte eſſer certe, chia-
re, e diſtinte i *DD.* riferiti dalla *Rot. Rom. cor. Dunozzet.
iun. dec.* 921. *n.* 2. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 35. §.
5. *n.* 45.
Aggiungevaſi l'oſſervare, che il medeſimo Sig. Nelli dichia-
ra „ Non ho potuto per giuſtizia concorrere in alcuno dei
„ sentimenti dei Sigg. Periti Calzolari, Sodi e Salvetti, infe-
„ riori a ciò che ho rilevato io poteſſe eſſere l'attual rendi-
„ ta nell'anno 1781., e quello del Sig. Sodi superiore „ e
quì pareva opportuno, che manifeſtaſſe i motivi del suo
sentimento diverso da quello degli altri; Pur nondimeno
non adduce alcuna causa, che lo muoveſſe ad opinare di-
versamente; e molto meno ſi dà la premura di opporre
una qualche ragione ancorchè apparente a quelle tante os-
servazioni di fatto ben dettagliate, ed a quei tanti rifleſſi,
nei quali mi parve solidamente fondata la Relazione ante-
cedente del Sig. Salvetti; E tanto più era neceſſario, che
il Sig. Nelli adduceſſe le ragioni del suo contrario parere,
quanto che appunto nello ſtimare i Mulini hanno luogo
quelle molte e savie conſiderazioni espoſte con somma pre-
ciſione, e chiarezza nella Perizia del detto Sig. Giuseppe
11 Salvetti, ed inculcate per regola nell'aſſegnare la valuta-
zione, e il prezzo ai Mulini dall'*Hering. de Molendinis qu.*
30. *num.* 11. *verſ.* „ Quoad primum dicerem, non tam ex
„ ſtructura, et rebus ipſis, quam ex accidentibus hoc in casu
„ iuſtum definire pretium debere, puta qualitate, conditio-
„ ne, commoditate, immunitate, privilegiis, redditibus, plu-
„ ribusque servitutibus, quae molis iſtis vendendis competunt,
„ ac debentur . . . . . Natura loci venit etiam in conſidera-
„ tionem quibusdam Molendinorum generibus supra a me de-
„ scriptis, magis iſta conveniant, et multi eo convolent, qui
„ frumenta molenda apportent; Non enim mirum, aut infre-
„ quens in iure, vel tali taxatione, ut saepe externum acci-

„ dens, et usus, sive obventio praeponderent, id quod multis gnosibus, ac exemplis innotescit „ *&* *n.* 13. „ ivi „ Bertrandus Argentraeus non modo affirmat moletrinarum aedificia exigua in aestimatione esse, totumque fructum consistere in utilitate, quae de molentibus percipitur . . . . Nam cum magna pars fructuum moletrinarum quantumcumque districtualium consistat in casualibus moletrinis eorum, qui aut ex vicinitate, aut commodo molant, satis non comparet, cur . . . . . ratio non habetur in collatione fructuum perceptorum, & proponi potest talis moletrina, quae sexcenta annui reddit ex casualium proventu, quae ducenta sine his non sit redditura si forte paucos subiectos habeat districtibiles, & loco opportuno vicinis sita est, & rarae sint moletrinae; Id diiudicari posse ex locationibus fermes, & testimoniis vicinorum, & ipsorum Molitorum, Pistorum, aliisque probationibus „ Avvertenze tutte che si ebbero in considerazione dal Sig. Giuseppe Salvetti, e che furono distintamente esposte nella di lui Relazione, a niuna delle quali fu data la minima replica dal Sig. Nelli.

Ma le mancanze notate brevemente fin quì, non erano quelle sole che toglievano il credito alla Relazione del Sig. Nelli, e che mi obbligarono alla semplice lettura, e confronto a preferire quella assai più ragionata, e soddisfaciente del Sig. Giuseppe Salvetti; Più rimarcabile mi parve l'errore di giudizio, in cui cadde allorchè all'entrata annua del Mulino da esso fissata nella somma di scudi 24. 5. -- -- assegnò il fondo alla ragione del tre per cento formante in tal guisa il capitale di scudi 823. 5. 13. 4., dalla qual somma defalcando le spese di Gabella, e Contratto ridusse al netto il valore del fondo venduto in scudi 758. 1. 4. 8.; Aveva egli d'avanti agli occhi la Relazione del Sig. Giuseppe Salvetti, il quale trattando appunto di dare il fondo all'entrata appurata dagli aggravj annui, riflette „ ivi „ Al pericolo „ che rimane di dover fare delle spese senza acquisto; Poichè un Mulino è soggetto sempre a dei danni straordinari „ di rilevanza non calcolabili negli annui mantenimenti, sì „ per causa delle maggiori piene del Borro, sì per essere a „ piè di un Balzo, sì per la qualità della Fabbrica, e annessi, che non sono in perfetto stato, ne viene da ciò che il „ frutto del denaro per l'acquisto di tali Edifizi conviene „ che sia un poco superiore a quello più moderato, che si „ ritira dagli Stabili non sottoposti a sconcerti, ed a perdi-

„ te

„ te, e da qualunque altro impiego di tutta ſicurezza; *ſu que-*
„ *ſte maſſime*, CHE COMUNEMENTE SI PRATICANO, reputo, che il
„ frutto del denaro per la compra del precitato Mulino
„ debba fiſſarſi *a ſcudi tre e mezzo per cento.*

All'incontro il Sig. Nelli senza far conto di quei rifleſſi invincibili, per i quali suole accreſcerſi il frutto del capitale che ſi impiega in ſimili acquiſti più ſoggetti di qualunque altro ſtabile ad infortunj, e a rovine, senza rendere alcuna ragione, e senza esaminare se ſia vera la pratica aſſerita in contrario dal Sig. Salvetti, aſſegna seccamente il Fondo all'entrata del Mulino alla ragione del tre per cento, nel modo iſteſſo che ſi foſſe trattato di un' Effetto di suolo invariabile, e della maſſima ſicurezza; in tali circoſtanze
12 mi parve evidentiſſimo l'errore dell'ultima Perizia confermato ancora dalle cose giudicate nella noſtra Curia, e specialmente *dalla Florentina Decimarum, et relevationis de* 5. *Settembre* 1753. *avanti il già Sig. Aud. Marco Filippo Bonſini* §. 42. 43., ove nei termini appunto ſimili al caso noſtro sulle conſiderazioni propoſte dal Sig. Salvetti, ſi ſtabiliſce doverſi di ragione determinare il prezzo dei Mulini con un regolamento diverso, e più vantaggioso al Compratore di quello corriſpondente alla taſſa legale dei frutti per la valutazione dei Poderi.

Nè quì giovava l'opporre, che nella Relazione del Sig. Nelli ſi foſſe defalcata la spesa occorrente per gli annui mantenimenti „ ivi „ *Rendita del Mulino al netto delle ſpeſe &c.*
„ *mantenimento di fabbriche, ed anneſſi di qualunque ſorte* „; Poichè tal defalco riguardava la spesa regolare annua, che ſi richiede, ma non comprendeva quelle irregolarità, e quei pericoli, per i quali può perderſi affatto la rendita dei Mulini coſtrutti sopra Fiumi, che soffrono variazioni facilmente contingibili ed ovvie, come l'esperienza ci moſtra, particolarmente trattandoſi di un Mulino, la di cui poſizione descritta dal Sig. Giuseppe Salvetti, non ſi impugnava dal Sig. Nelli; Per il che secondo la consuetudine universale la rendita ſi diminuisce, o ſi accresce a proporzione della maggiore, o minor ſicurezza dell'impiego del danaro; Quindi niente giova l'aver dedotti gli aggravj annui, perchè ciascuno intende di quelli, che sono consueti, non già di quelli che sebbene irregolari sono facilmente contingibi-
13 li nei Mulini; Onde il frutto dell'impiego in ſimili ſtabili è molto giuſto che ſia taſſato in un' annua rendita maggiore

che in quelli di suolo, come rispondendo all' obietto proſegue la *citata Florentina Decimarum, et Relevationis n.* 44., ed oltre a ciò non poteva portarſi verun' eſempio, in cui il danaro nell' acquiſto dei Mulini ſi dimoſtraſſe eſſere ſtato impiegato nel modo uniforme alla rendita degli altri ſtabili meno ſoggetti alla perdita totale del fondo, non mancando dall' altra parte dei caſi, ed eſempi dell' impiego del danaro in acquiſto di Mulini con un frutto maggiore di quello aſſegnato nella Perizia del Sig. Giuseppe Salvetti.

Dimoſtrato in tal guiſa l' errore nella Relazione del Sig. Nelli conſiſtente nella troppo ſcarſa aſſegnazione del frutto del danaro sborſato dal Sig. Salvi nella compra del Mulino controverſo, preſcindendo ancora dagli altri difetti notati di ſopra, queſto ſolo era baſtante per crederla erronea, ed ingiuſta anche nel rimanente; giacchè uno sbaglio che ſi trovi in una parte influiſce per preſumere erronea in tutto
14 l' operazione del Perito, onde non deva preſtarſeli alcuna fede, conforme inſegnano *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 35. §. 5. *n.* 82. *Rot. cor. Bich. dec.* 596. *n.* 10. *Buratt. deciſ.* 56. *n.* 7. *et in rec. dec.* 202. *num.* 13. *et dec.* 246. *num.* 2. *par.* 19. *tom.* 1.

Nè per dar luogo alla reſciſſione del Contratto, e per dichiararlo enormemente leſivo mi parve, che meritaſſe alcuna attenzione la circoſtanza di fatto reſultante dall' eſſere ſtato dal Salvi compratore accreſciuto il prezzo del Mulino nella ſomma di ſcudi trenta per mezzo di un ſeparato Chirografo ſtipulato un' anno dopo la celebrazione del primo Iſtromento di Compra, a forma del quale, anco ſecondo la Relazione del Sig. Salvetti, foſſe giuſtificata enormemente leſiva la vendita per la mancanza del giuſto prezzo.

Imperocchè mi parve piuttoſto, che da queſto ſeparato Chirografo foſſe eſcluſa più chiaramente l' eccezione della leſione; Sì perchè le parti dichiararono, che la ſomma di ſcudi trenta pagati dal Compratore al Bianconi doveſſe reputarſi un' accreſcimento, e ſupplemento di prezzo, nel qual caſo deve averſi come ſe foſſe ſtato concordato il prezzo nel primo Contratto, giacchè l' accreſcimento non
15 può ſtimarſi di differente natura del primo prezzo accreſciuto, per le regole, di cui la *Rot. dec.* 94. *ſub. n.* 3. *par* 2. *rec.*; Sì più certamente, perchè nel Chirografo ſucceſſivo dell' anno 1782. niun' altra intenzione ebbero le Parti,

ti, che di ratificàre il prezzo contenuto nel primo Iſtrumento, come èvidentemente reſultava dalla lettura dello ſteſſo enunciato Chirografo.

E di fattò ſi riſcontrava eſſere ivi ſtato narrato il tenore del precedente Iſtrumento, ſi eſpoſe, che dalle Parti, e ſpecialmente dal Salvi, fu riconoſciuto che il prezzo ivi convenuto non era giuſto, onde pattuirono, che ſi doveſſe ſupplire nella ſomma di ſcudi trenta pagata antecedentemente dal compratore, e con tal ſupplemento il Bianconi dichiarò vero e giuſto il prezzo del Mulino venduto, ſi proteſtò di eſſere ſtato intieramente pagato, e ſoddisfatto, fece una generale quietanza, e renunziò con ſuo giuramento a tutte l'eccezioni, e ſpecialmente, e nominatamente alla *leſione enorme*, *ed enormiſſima*.

Queſto giurato Chirografo avanti la ſtipulazione del quale deve eſſere ſtata eſaminata col più ſottile ſcandaglio la giuſtizia del prezzo, e nel tempo ſteſſo che poneva in chiaro il conſenso delle Parti di dovere unire e congiungere la ſomma accreſciuta di ſcudi trenta, con quella di ſcudi trecento reſultante dall'Iſtrumento di Compra, onde il Mulino doveſſe dirſi acquiſtato dal Salvi per ſcudi trecento trenta, fece tale impreſſione preſſo di me, che dovei credere eſcluſa di fatto la pretesa leſione enorme, non ſolo perchè il prezzo concordato e pagato oltrepaſſava ſenza dubbio di molto la metà di quello ſtabilito dal Sig. Giuſeppe Salvetti; ma ancora perchè trattandoſi non di leſione enormiſſima, alla quale va ſempre congiunto il dolo, ma di leſione ſemplicemente enorme, la ſpeciale renunzia giurata fatta

16 dal Venditore a queſto rimedio reſciſſorio, precludeva la ſtrada al medeſimo di poterlo intentare, conforme diſtinguendo il caſo della leſione enorme dalla enormiſſima fermano comunemente i *DD.* in copioſo numero riferiti da *Faria ad Covarruv. lib. 2. cap. 4. in addit. ad num. 1. verſ. poſterior. aſſertio n. 5. Adden. ad Anſald. dec.* 91. *n.* 27. ed in pieno catalogo altri raccolti dal *Zanch. de laeſion. par.* 3. *cap.* 8. *num.* 9., non importando neppure allor quando è ſpecialmente renunziato alla leſione enorme, che ſi provi

17 nel Renunziante la ſcienza del preciſo valore del Fondo, come ſoſtengono molti *DD.* e proſegue il *Zanch. loc. cit. n.* 25.; molto più poi nelle noſtre circoſtanze, perchè doveva dirſi pienamente giſtificata, ſubito che all'oggetto di una ſicura ſtabilità del precedente Contratto, e preciſamente

te per togliere l'eccezione della enorme lesione, devennero i Contraenti alla celebrazione del secondo Chirografo; onde si adattava al Bianconi venditore la regola dedotta dal *Test. nella Leg.* 15. *Cod. de rescind. vendit.* „ ivi „ Quia fa„ miliaris rei scire vires, vel merita, aeque emolumenta de„ buerat „ e dalla *Glos. in Leg.* 3. *in verb. de iure ff. de iur. & fact. ignorant.*

Tanto ciò poi mi parve che procedesse più sicuramente, allorquando la d. renunzia speciale alla lesione enorme è munita, e confermata ancora dal giuramento, la di cui notoria efficacia toglie il rimedio della *Leg.* 2. *Cod. de rescind. vendit.*, secondo sostengono i riferiti dal *Cevallos. comun. contr. commun. qu.* 71. *Gratian. discept. cap.* 461. *n.* 26. *et* 27. e moltissimi altri riportati secondo il costume dal *Zanch. de laesion. d. par.* 3. *cap.* 4. *n.* 13. a cui serve il rimettersi: E sebbene questa proposizione non passi senza una qualche dichiarazione, nondimeno non poteva nella nostra ipotesi contrastarsene la verità, e l'applicazione, atteso che le circostanze mostravano, che il prezzo del Mulino pagato dal Salvi era superiore a quella somma esclusiva della lesione, in cui fu valutato dal Perito Sig. Giuseppe Salvetti; Inoltre era evidente che detta renunzia non fu apposta per una consueta formula e stile del Notaro, ma di espressa volontà delle Parti, e appunto nell'occasione, in cui fu convenuto il supplemento del prezzo, onde si rese più efficace, e più stabile l'obbligazione del Venditore, come distingue lo stesso lodato *Zanch. d. par.* 3. *cap.* 8. *n.* 49.; Alle quali circostanze aggiungevasi l'osservazione di fatto, che quel valore dato al suo Fondo dallo stesso Venditore Bianconi, e che quasi corrispondeva a quel prezzo dato al Mulino dal Sig. Giuseppe Salvetti, accreditava e rendeva sempre più vera, e sicura la di lui Relazione da me seguitata, secondo la quale mancava ai Tutori Bianconi il diritto di rescindere la vendita col pretesto della enorme lesione.

E così l'una, e l'altra Parte informando &c.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

DECI-

DECISIO LXV.

FLORENTIOLEN. PRAETENSAE PROMISSIONIS VENDITIONIS.

Diei 17. Septembris 1790.

ARGUMENTUM.

Promissio vendendi ab altero ex Fratribus, nomine etiam coeterorum fratrum exarata, absque tamen precedenti eorum consensu imo patenti dissensu inita, uti declaratum est, vix cognitionem huiusce actus quaesiverunt nullatenus attenditur; nec substinetur, quoad Partem Promittenti debitam in quam nec Emptor, nec Venditor consensere. Ideoque inconcussa posterior habetur Venditio ab Omnibus Fratribus in alium collata, nihil obstante Iudicis inhibente irregulari Decreto, quod nulla obligatione eos quibus vetitum est, afficit.

SUMMARIUM.

1. *Venditio non Domino facta nullius est momenti, nullumque transfert in Emptorem Dominium, nec satis est ad expoliandum Dominio verum Dominum.*
„ *Nec substinetur quoad eam partem quae Venditori spectabat cum deficiat consensus Emptoris, qui totam rem emere consenserat, non autem partem. n. 2.*
3. *Inhibitoria manifeste nulla et irregularis nullum vinculum injicit ei, contra quem facta est, et sperni omnino potest.*
4. *Ea ex duabus venditionibus debet praeferri, per quam Possessio in Emptorem translata est, etiamsi tempore posterior.*

POssedevano in comune, e per egual porzione Giovan Batista, Giovanni, Luigi, e Giuseppe fra di loro Fratelli, e Figli del fu Giuseppe Morozzi di Rapezzo Vicariato di Firenzuola un Podere denominato Cà di Balduccio, quando nel dì 10. Luglio 1786. Giovan Batista uno di loro si fece lecito di stipulare con il Molto Reverendo Prete Alessandro

dro del quondam Aleſſandro Galeotti di Rapezzo un privato Chirogafo intitolato Compromeſſo, in cui viene promeſſo in nome di tutti quattro i sopraddetti Fratelli di vendere detto Podere per il prezzo di scudi ottocento al predetto Prete Aleſſandro Galeotti, quali ſi obbliga di comprare il medeſimo per il prezzo suddetto nella forma che appreſſo „ Noi appiè sottoscritti Fratelli, e Figli del fu Giuseppe Morozzi
„ da una, e Prete Aleſſandro quond. Aleſſandro Galeotti tutti
„ di Rapezzo Vicariato di Firenzuola, come Noi Morozzi
„ suddetti ci obblighiamo di vendere liberamente un Podere
„ luogo detto Cà di Balduccio per lo prezzo di scudi otto-
„ cento ec. et lo Prete Aleſſandro Galeotti prometto, e m'
„ obbligo comprare detto Podere per lo prezzo di scudi ot-
„ tocento ec. „ Leggendoſi concepita la firma delle respettive Parti in piè del detto Chirografo nella forma che appreſſo „ Noi Giovan Batiſta, Giovanni, e Luigi Fratelli
„ Morozzi, a nome ancora di Giuseppe noſtro Fratello aſſen-
„ te affermiamo quanto sopra ſi dice, e contiene, e perchè
„ diſſero non sapere scrivere hanno pregato me Don Giovan-
„ ni Aleſſio Carli, che per loro mi soscriva, come ho fatto
„ a suoi preghi e presenza, et in fede mano propria lo Pre-
„ te Aleſſandro Galeotti affermo quanto sopra ſi dice, e con-
„ tiene, et in fede mano propria. „

Siccome per altro detto Giovan Batiſta era devenuto a fare la detta promeſſa senza saputa degl'altri Fratelli, subito che i medeſimi ne reſtarono informati ne moſtrarono la loro disapprovazione con presentare nel Tribunale di Firenzuola nel dì 26. di Febb. 1787. una loro Comparsa a cui aderì anche il d. Giovan Batiſta rappresentando che ſtante il Condominio che ad eſſi loro apparteneva del detto Effetto per le tre quarte parti, e la mancanza del loro consenso alla promeſſa vendita del medeſimo, detta promeſſa non poteva avere effetto veruno, facendo Iſtanza dichiararſi la medeſima nulla tanto per la ragione suddetta, quanto per l'altra di non eſſere ſtato il detto Chirografo denunziato in Gabella dentro al termine dello Statuto delle Gabelle prescritto.

Contradiſſe alla detta Iſtanza il predetto Sig. Galeotti, replicando che la firma del solo Fratello maggiore era baſtante per far presumere l'approvazione anche degl'altri Fratelli minori, e che la mancanza della denunzia in Gabella non poteva portare la nullità dell'Obbligazione in se ſteſſa vali-

valida; non essendovi Legge, o Statuto che imponga l'obbligo di denunziare le semplici promesse di vendere, e comprare sotto la pena della nullità in mancanza della non fatta denunzia. Aggiungendo inoltre l'Istanza che restasse inibito per Decreto del Sig. Vicario di Firenzuola, d'avanti a cui pendeva la Causa, ai detti Fratelli Morozzi il vendere, o in verun'altra maniera contrattare, o ipotecare il suddetto Podere di Cà di Balduccio alla pena della nullità del Contratto, e di ogni altro atto che potessero stipulare, che in qualunque modo potesse ledere il diritto acquistato dal Comparente.

In seguito della quale Istanza sotto lo stesso dì 15. Marzo 1787. in cui fu la medesima presentata, fu dal detto Sig. Vicario, senza che preceduta fosse l'opportuna Citazione dei Fratelli Morozzi, proferito Decreto del seguente tenore. „ Disse, e decretò doversi inibire, conforme col presente suo Decreto inibì, ed inibisce a Giovanni, et altri Fratelli, e Figli del fu Giuseppe Morozzi di vendere, „ o in veruna altra maniera contrattare, ed ipotecare il Podere di Cà di Balduccio alla pena della nullità del Contratto, e di ogni altro ec. et ordinò notificarsi la presente „ inibizione ai suddetti Morozzi all'effetto ec. e tutto ec. „

Non è stato in veruna maniera giustificato che un tal Decreto venisse a notizia; ed è certo all'incontro che dagli Atti non costa in veruna maniera della notificazione del medesimo.

Certo è parimente in fatto che nel dì 17. Marzo dello stesso anno 1787. i sopraddetti quattro fratelli Morozzi per i rogiti di Ser Giovacchino Berti procederono unitamente alla vendita del detto Podere per il prezzo di scudi ottocento a Giuseppe, e Domenico Fratelli Securani, a favore dei quali dai Morozzi Venditori non solo fu trasferito il possesso Civile, ed istrumentale con la solita clausula del Costituto, ma fu ancora l'attuale possesso naturale dello stesso Podere dai medesimi Venditori ai predetti Securani Compratori liberamente consegnato.

Pervenuto ciò a notizia del Prete Alessandro Galeotti, comparve il medesimo sotto il dì 16. Aprile seguente davanti al Sig. Vicario di Firenzuola facendo Istanza per la dichiarazione della nullità di qualunque Atto fatto dai Morozzi predetti dopo l'inibitoria di sopra riferita; ed insistendo nella supposta legittimità della promessa di vendere fatta

nel Compromesso stipulato dal solo Giovan Batista Morozzi in nome di tutti i suoi Fratelli del controverso Podere a detti Fratelli in comune appartenente, domandò dichiararsi nulla, ed inattendibile la vendita fatta ai Securani, e condannarsi i Fratelli Morozzi a procedere alla vendita, e tradizione del Possesso del detto Podere allo stesso Galeotti.

In replica ad una tale Istanza comparve davanti al predetto Sig. Vicario detto Sig. Giovan Batista Morozzi nel solo suo nome, e riconfermando ciò che aveva sempre tanto esso, quanto i suoi Fratelli negli Atti costantemente asserito, che il solo Giovan Batista, senza saputa degli altri Fratelli Condomini era proceduto alla stipulazione dell'indicato Compromesso, quale perciò per il giusto dissenso degli altri era rimasto inefficace, ed incapace di potere obbligare i Fratelli a vendere contro loro voglia le proprie indivise porzioni: si protestò di non voler con il Galeotti contestar Lite. Ed all'effetto di toglier di mezzo qualunque ulterior controversia a scanso di spese, si esibì di rifare esso del proprio al detto Sig. Galeotti tutti i danni che dal medesimo si fossero potuti giustamente pretendere, e si fosse potuto legittimamente giustificare aver' egli risentito per l'ineffettuazione del Compromesso, purchè detto Sig. Galeotti si contentasse di recedere dalla Lite promossa, ed a quella espressamente renunziasse.

Fu la predetta offerta pienamente accettata dal Sig. Galeotti, quale fece perciò Istanza, perchè si devenisse alla liquidazione dei pretesi danni, espressamente negli Atti renunziò alla Causa nel merito.

Mà non avendo poscia le dette parti potuto convenire nella liquidazione, e nella somma da pagarsi da Giovan Batista Morozzi per indennizzazione offerta, in vece di ricercare, ed attendere sopra di ciò la dichiarazione del Giudice, piacque alle Parti medesime di recedere concordemente dal detto Concordato; renunziando il Morozzi al diritto che poteva aver' acquistato attesa la renunzia alla Causa stata fatta dal Galeotti, e renunziando parimente il Galeotti al diritto che vicendevolmente aver poteva acquistato mediante l'esibizione fattali dal Morozzi, e da esso accettata di rifarsi i danni. Essendosi in tal forma trovati d'accordo di proseguire l'intrapreso Giudizio, come se i predetti Concordati non fossero mai esistiti.

Essen-

Essendo ſtata pertanto ripresa in conseguenza in tal forma la Causa ed eſſendo ſtata quella con molti ſucceſſivi atti proseguita, reſtò finalmente la medeſima terminata con Sentenza dal predetto Sig. Vicario nel dì 3. Aprile 1789. proferita, in cui previa la dichiarazione che i Fratelli Morozzi ſieno tenuti, ed obbligati all' adempimento della fatta promeſſa di vendita al Sig. Curato Galeotti del Podere di cui ſi tratta resultante dall'accennato Chirografo, ed attesa l' inibitoria di sopra enunciata; quale inibitoria fu dichiarata parte integrale dell'attuale Giudizio reſtò dichiarato nullo, ed inefficace il Contratto di vendita, e respettiva compra fatta dai Morozzi ai Securani, quali furono condannati a rilasciare il poſſeſſo del detto Podere al Sig. Curato Galeotti con l'espreſſa condizione che dal medeſimo Sig. Curato foſſero rifatte ai Securani tutte le spese fatte nei miglioramenti, e bonificamenti del medeſimo da liquidarſi can la condanna dei Fratelli Morozzi nelle spese di quel Giudizio.

Da una tanto manifeſtamente ingiuſta Sentenza sentendoſi troppo indoverosamente aggravati i Fratelli Morozzi ne procurarono l'opportuno rimedio con interporne immediatamente l' appello al Magiſtrato Supremo ed eſſendo toccato a Noi per ordine di Turno la cognizione di queſta Causa, dopo un conveniente esame, abbiamo concordemente referito al Clariſſimo Magiſtrato eſſere ſtato bene per parte dei Morozzi appellato, e male eſſere ſtato con la predetta Sentenza de' 3. Aprile 1789. giudicato, e perciò eſſerſi dovuto, e doverſi la Sentenza medeſima intieramente revocare; e previa la revoca predetta doverſi dichiarare la vendita fatta dai Fratelli Morozzi a favore dei Fratelli Securani del controverso Podere eſſere valida, ed eſſere ſtata validamente, e legittimamente fatta, non oſtante l'accennata inibitoria: e perciò eſſerſi dovuto, e doverſi preferire nell'acquiſto del medeſimo i Fratelli Securani, e quelli doverſi mantenere, et quatenus reintegrare nel vero, e reale poſſeſſo dell'indicato Podere con la condanna del predetto Sig. Curato Aleſſandro Galeotti nelle spese dell'attuale Giudizio mentre non ſi acquieti al presente giudicato, ed a tenore della predetta Relazione è ſtata in queſt' oggi dal Clariſſimo Magiſtrato risoluta la Causa, e la Sentenza.

Manifeſta è la Ragione sopra di cui è fondata la giuſtizia di queſto noſtro sentimento. Poichè eſſendo fuori d' ogni con-

controversia fra le Parti, che il controverso Podere non era del solo Giovan Batista Morozzi che stipulò il compromesso di cui si disputa, ma il dominio del medesimo apparteneva egualmente per egual parte a ciascheduno degli altri tre Giovanni, Giuseppe, e Luigi di lui Fratelli; ed essendo certo altresì, che i predetti tre Fratelli non prestarono il loro consenso nè prima del fatto compromesso celebrato senza loro scienza ed approvazione, nè dopo la celebrazione del medesimo, e che fu da essi l'atto suddetto dal momento che venne a loro notizia costantemente impugnato: ne viene per legittima, e necessaria conseguenza, che non era nella potestà di Giovan Batista Morozzi il trasferire nel Curato Galeotti quel total dominio, e possesso del Podere che detto Giovan Batista non avea nella sua totalità, ma solo per una quarta parte, e perciò inutile, vana, ed affatto inattendibile era la fatta promessa stata fatta nel controverso Chirografo per la notoria impotenza di potergli dare esecuzione, secondo il trito dettato che „ Nemo „ dat quod non habet.

E' per tanto regola sicurissima, e da niun controversa, che la Vendita fatta da un Terzo della Casa altrui senza consenso, ed approvazione del Padrone è assolutamente nulla, e non può produrre l'odiosissimo effetto di spogliare il Padrone medesimo del suo dominio e possesso, e quello tras-
1 ferire nel malaccorto Compratore: e rispetto al Padrone suddetto la Vendita in simili circostanze si considera per non fatta secondo ciò che seguitando la letterale disposizione del *Testo in Leg. Nemo 6. Cod. de Rebus alienis non alienandis, in Leg. Qui officii §. qui nesciens ff. de Contrahen. Emption.* puntualmente fermano senza contradittore *Alexan. Cons. 69. lib. 4. n. 2. & 3. Fabian. de Monte de Emption. & Vendition. quaest. 4. principal. num. 7. Scacc. de Commerc. quaest. 1. §. secundus Casus est Gratian. Discept. cap. 730. n. 28. Hermosill. ad Lopez. Gloss. 1. leg. 19. tit. 5. part. 5. num. 6. Mihi pag. 519. Afflict. dec. 369. n. 3. Surd. dec. 122. n. 4. & seq. Carocc. dec. 10. num. 9.*, e fu ultimamente fermato *nella Liburnen. Reddit. Ration. 19. Septem.* 1789. *§. Era pertanto cor. Arrighi.*

Nè poteva dirsi che stante la promessa di vendere l'intero Podere realmente fatta dal solo Giovan Batista, benchè in nome di tutti i Fratelli Morozzi, anche nel supposto che non

non vi fosse concorso il consenso, e l' approvazione degli altri Fratelli reputar si dovesse il detto Giovan Batista da quella obbligato a procedere alla Vendita almeno della sua porzione; perchè mancava certamente la volontà, ed il consenso del Sig. Curato Galeotti per l' acquisto della sola quarta parte del detto Podere che egli intendeva di acquistare per l' intero; in difetto del qual principale, ed essenzialissimo requisito della volontà, e consenso del Compratore era impossibile che si fosse potuta porre in essere una valida obbligazione di procedere ad una Compra e Vendita parziale: „ Cum Emptor totam rem emere intendat „ eamque libere, et plene sibi vendi putet „ come in somiglianti termini bene a proposito osserva il dotto *Pinello in leg.* 1. *Cod. de Bonis maternis part.* 3. *n.* 37.

Ed è ciò tanto vero che neppure il detto Sig. Curato Galeotti anche dopo esser rimasto convinto di non potere, non ostante tutti gli sforzi fatti, concludere la necessaria prova a cui erasi accinto del supposto consenso degli altri tre Fratelli Morozzi; si è mai curato di far la minima Istanza perchè restasse almeno obbligato il detto Giovan Batista a vendergli la prima porzione.

Che poi i tre Fratelli Morozzi non avessero parte alcuna all' obbligazione contratta dal solo Giovan Batista loro Fratello, e che non prestassero il loro consenso alla celebrazione del Compromesso, quantunque il medesimo apparisca celebrato e soscritto in nome di tutti resta fino all' ultima evidenza provato dal giudiciale deposto del Sacerdote Don Giovanni Alessio Carli, e del Sig. Giovacchino Berti Testimoni indotti dal Sig. Curato Galeotti in giustificazione del proprio assunto. Il primo de quali che fu quello che soscrisse l' apoca del Compromesso in nome di tutti i Fratelli Morozzi, costantemente con il proprio giuramento depone di aver fatta la detta soscrizione nella forma che vedesi concepita alla sola Istanza del detto Giovanni Batista Morrozzi, senza avere avuta veruna commissione da verun' altro dei predetti Fratelli niuno de quali trovavasi presente alla stipulazione del predetto Chirografo, e senza aver mai saputo che detti Fratelli di Giovan Batista avessero data commissione, o prestato il loro consenso, che detto Giovan Batista si obbligasse a procedere alla Vendita del controverso Podere in nome, e per l' interesse

reſſe di tutti loro. E l'iſteſſo parimente conferma il secondo, che fu il Pubblico Notajo che riconobbe la firma del detto Prete Carli, quale parimente con suo giuramento atteſta che alla ſtipulazione del Compromeſſo era presente il solo Giovan Batiſta Morozzi, e che egli solo fu quello che dette commiſſione al Prete Carli di scrivere, come fece alle di lui inſinuazioni ancor' in nome di tutti gli altri Fratelli niuno de' quali, come dicevaſi, era presente, di non avere contro a quello che erroneamente asseriva, e pretendeva di provare il detto Sig. Galeotti per mezzo di Capitoli da eſſo prodotti, mai sentito dire, e confeſſare dal detto Carli di avere ricevuta precedentemente dai detti Fratelli Morozzi aſſenti la commiſſione di sottoscrivere il conpromeſſo che era per ſtipulare il loro Fratello Giovan Batiſta con il Sig. Galeotti anche in loro nome.

Stante pertanto la dimoſtrata inutilità, ed ineseguibilità della precedente promeſſa fatta dal solo Giovan Batiſta Morozzi poterono validamente tutti i predetti Fratelli concordemente procedere nel dì 17. Marzo dell'anno 1787. alla Celebrazione del Contratto di vendita ed all' attual consegna del poſſeſſo del detto Podere a favore dei Fratelli Securani non oſtante il Decreto Inibitoriale proferito nel precedente dì 15. Marzo all' Iſtanza del detto Sig. Galeotti, e senza previa Citazione di alcuno, contro Giovan Batiſta, e Fratelli Morozzi.

Poichè oltre l' ignoranza in cui ſi può giuſtamente credere che foſſero i detti Fratelli Morozzi che non erano ſtati precedentemente citati ed ai quali non era ſtato il Decreto medeſimo giudicialmente notificato, nè ſi è potuto provare per parte del Sig. Galeotti che in qualunque altra maniera pervenuto foſſe alla loro notizia, la quale giuſta ignoranza sola sarebbe più che baſtante perchè non poteſſe allegarſi in pregiudizio non solo dei Fratelli Morozzi, ma molto più dei Fratelli Securani anche nel caso che la proibizione fatta nel detto Decreto ſtata fosse legittima, e regolare, moltomeno quello pregiudicar poteva ai predetti Fratelli Morozzi attesa la manifeſta ingiuſtizia del Decreto medeſimo, non essendo permesso al Giudice di privare i predetti Fratelli Morozzi senza veruna apparente ragione, della libera facoltà di disporre della roba loro, essendo regola certa e ſicura, che l'Inibitoria notoriamente nulla, ed ingiuſta non

è atta

è atta a produrre effetto veruno, e non impone obbligazione veruna all' Inibito, da cui senza pericolo d' incorrere
3 negli attentati può impunemente disprezzarsi, conforme opportunamente insegna *Lancellott. de Attentatis part.* 2. *cap.* 20. *Declarat.* 4., *et dicto cap.* 20. *Ampliat.* 11. *num.* 25. *et* 26. *Mandosius de Inhibition. quaest.* 18. *num.* 25., *Rot. dec.* 79. *part.* 3. *diverf. riportata, e seguitata dalla Ruota medesima cor. Carillo dec.* 98. *num.* 2. *et* 3.

Provata pertanto la manifesta ingiustizia della sopradetta Sentenza, quella dovea per i fondamenti di sopra accennati intieramente revocarsi senza aver bisogno di ricorrere al disposto della Legge *Quoties Cod. de Rei Vendicatione*, secondo il quale, quando trattasi di una vendita, o di una promessa di vendere o di consegnare una determinata cosa legittimamente fatta in tempi diversi a due distinte Persone, nell' acquisto della cosa medesima debbesi preferire quello in cui è stato dal Venditore, o Promissore della cosa medesima trasferito il possesso, ancorchè la promessa, e consegna fatto a questo sia posteriore di tempo alla promessa, senza l' attual tradizione del Possesso, fatta all' al-
4 tro, come seguitando la letteral disposizione del predetto Testo fermano *Hermosill. ad Lopez. Gloss.* 1. *leg.* 5. *tit.* 5. *part.* 5. *n.* 1. *et seqq.*, *Altograd. Cons.* 9. *n.* 95. *lib.* 1., *et Cons.* 39. *num.* 40. *lib.* 2. *Urceol. Consult.* 5. *num.* 50., *Vela Dissert.* 19. *num.* 29. *et seqq.*, *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 2. *Rub.* 50. *num.* 2. *De Luca De Feudis disc.* 66. *num.* 7. *De Regalib. disc.* 27. *num.* 5., *Flo. Vendition. Praedii* 12. *Septem.* 1738. *in Causa Monache di S. Barnaba, e Petrai Fol.* 26. §. *Non erat itaque cor. Paperini*, *Rot. Rom. dec.* 34. *num.* 34. *part.* 8. *recen.*, *Rot. nostra in Flo. Reddit. Ration.* 23. *Octob.* 1773. *artic.* 2. §. *E non ho ec.*

Secondo la qual regola comunemente fissata dai Dottori, e ricevuta nei Tribunali non potevano i Fratelli Securani restare spogliati del Possesso legittimamente acquistato del controverso Podere, nel qual possesso debbono restare manutenuti conforme è stato da Noi dichiarato.

Dimostrandosi perciò per tanti titoli manifestissimamente ingiusta, e destituta d' ogni fondamento di ragione la pretensione del Sig. Galeotti, non potevasi a meno di non procedere alla condanna del medesimo nelle spese, quale in vista della prima Sentenza, benchè ingiustamente da esso in

suo

suo favore ottenuta, abbiamo creduto giusto e ragionevole di moderare in parte, e di sospenderne l'effetto, coll'aggiungere la condizione che la detta condanna non debba aver luogo, se non nel caso che egli non si acquieti alla Sentenza dal Magistrato a nostra relazione proferita.
E così ascoltate bastantemente le Parti &c.

Cosimo Ulivelli Auditor di Ruota e Potestà.

Guido Arrighi Aud. di Ruota, e Relatore

Tommaso Simonelli Aud. di Ruota.

DECISIO LXVI.

FLORENTINA PECUNIARIA.

DIEI 18. SEPTEMBRIS 1790.

ARGUMENTUM.

Conventio praemii pro Romanorum ac Florentinorum Aureorum deposito inter partes inita plene excluditur ob deficentiam patentium, ac necessario concludentium Probationum, quae ab Actore in medium afferrantur, oportet. Enunciativa ex documento per Reum producto dimanans, sed quae jam favendae Actoris intentioni ab eo jam fuerat opposita, hujusmodi non est, ut omnino concludat. Nec talis esse decernitur implicita & obscura Confessio, quae de ore Rei desumebatur, quae cum excluderet praemium in Aureis florentinis visa sit proemium pro Romanis aureis non denegare; Uti nullius momenti habetur permixtio hujusce monetae, cum ea quae proemio obnoxia erat. Praecipue vero si ex demonstratione jamdiu exarata, & ab actore probata hoc praemium fuerit exclusum, idque confirmetur extrajudiciali ejusdem confessione. Caeteraeque conjecturae expenduntur, ex quibus praemii Conventio plane numquam extitisse judicatur.

SUM-

SUMMARIUM.

1. *Probatio pacti quae ab Actore facienda, plena ac perfecta debet esse, atque ejusmodi, quae omnem in contrarium possibilitatem rejiciat.*

„ *Eo magis si pactum quod asseritur, reluctet Naturae Contractus inter Partes initi. Ib. n. 2.*

3. *In Deposito si praemium exigatur, evertitur Natura Contractus, & qualitatem locationis ac Conductionis induit.*

„ *Ideoque plene probandum, quod in Deposito praemium quod in Deposito praemium exsolvi pactum fuerit. n. 4.*

„ *An quae adducuntur, illud concludant, remissive ad seqq.*

5. *Confessio Implicita quae ex Enunciativa Documenti ab Altera ex Partibus allati deducitur, probationis praesumptive naturam non egreditur.*

6. *Enunciativa, quae specifica & individua minime est, nullo modo attenditur.*

7. *Identitas rationis, cui innititur probatio, evanescit, quum multis causis referri possit diversa conventio.*

8. *Argumentum Divinativum, & verisimilitudine destitutum nullius est momenti.*

9. *Conjecturarum Cumulus pro Reo pugnantium quum Claram Actoris Probationem perturbet, ad respondendum pro Reo adigit.*

NElla Causa con tanto strepito ed impegno agitata in grado di Restituzione in integrum avanti al nostro Turno fra i Sigg. Tutori dell'unica Figlia Pupilla lasciata dal Nobile Sig. Ascanio Pitti, ed il Sig. Francesco Fenzi fu concorde il Voto di tutti i componenti il Turno medesimo rispetto alla massima parte delle questioni, delle quali aveva dovuto assumere l'esame, conforme apparisce dal motivo pubblicato sotto questo istesso giorno.

Solamente ebbamo il dispiacere di vedere scindere l'altro nostro rispettabilissimo Collega per rapporto all'emolumento dei Depositi dell' Oro fiorentino, e degli Zecchini romani, per cui il medesimo credè, che nulla meno, che per l'altra specie di Monete dal Sig. Fenzi depositate appresso il Sig. Pitti fosse dovuto il premio di un sesto di Scudo per ogni cento, e che perciò nel Calculo, il quale tuttavia rimaneva da fare dal dì 14. Ottobre 1780. a tutto il dì 30. Gen-

Gennaio 1783. dovesse increditarsi detta Sig. Pupilla dell' emolumento anche delle suddette due specie di Monete per le quali noi all'opposto opinammo, che non fosse dovuto premio d'alcuna sorte.

La ragione di così opinare fu desunta dal non aver creduto bastantemente conclusa la Prova della Convenzione, che sola poteva dare alla Sig. Erede Pitti il diritto di esigere il controverso Premio.

Imperocchè considerammo, che la prova necessaria a quest' oggetto faceva di mestiere, che fosse perfetta, e conclusa, e conseguentemente tale, che escludendo la contraria possi-
1 bilità, non lasciasse luogo ad alcun dubbio su la verità della convenzione, non solo perchè così portava l'obbligo, che incumbe a qualunque Attore, il di cui Carattere veniva a rivestire in questa parte la Sig. Erede *Rot. dec.* 281. *n.* 23. *par.* 11. *dec.* 452. *n.* 13. *par.* 13., *et dec.* 466. *n.* 9. *par.* 19. *tom.* 1., *et Rot. nostr. dec.* 45. *num.* 24. *tom.* 3. *in Thesaur.*

Quanto ancora, e più specialmente perchè ciò esigeva anche l'indole e la natura dell'azione stata intentata; Giacchè trattandosi di Deposito era giuoco forza il convenire,
2 che repugna essenzialmente al carattere di questo benefico Contratto l'esazione del premio, in modo che, quando ancora sia stato pagato senza una precedente Convenzione, può sempre repetersi, ed essendo stato preventivamente dedotto in patto, sebbene possa lecitamente domandasi, e pagato che sia, ancora ritenersi, toglie tutto il lustro e lo splendore, che la virtù della beneficenza e della liberalità comparte ad un simigliante Contratto, e lo spoglia altresì di tutte le prerogative, e privilegi, con i quali alle
3 Leggi è piaciuto di distinguerlo, trasformandolo, e riducendolo alla natura mercenaria, e servile del Contratto di Locazione, e Conduzione *Zach. de salar. quaest.* 63. *num.* 7. *e seqq. Ornat. de Contract. tract.* 19. *disp.* 54. *num.* 9. 10.

Cosicchè la Costituzione del Premio, quantunque non racchiuda nulla di ingiusto, opponendosi direttamente alla natura, ed all'essenza del Deposito, e come tale avendo contro di
4 se la giuridica presunzione, ognuno intende, che ha bisogno di esser giustificata con le più perfette, ed esquisite prove *Mans. Cons.* 29. *n.* 13. 14. *Mascard. de probat. conclus.* 824.

824. *n.* 25. *mart. med. dec.* 17. *n.* 3. 4. *Rot. Rom. dec.* 2142. *par.* 6.

Di questa tempra certamente non stimammo, che fossero quelle che nel caso in questione si portavano in giustificazione di un simigliante Patto.

Si sostanziavano che in una semplice enunciativa resultante da certa ricevuta del fu Sig. Ascanio Pitti, come ancora in una pretesa Confessione fatta dal Sig. Fenzi in una delle due Dimostrazioni, ò conteggi, che il medesimo Sig. Fenzi fece pervenire al Sig. Pitti, mentre era tuttavia in vita.

E per rapporto all' enunciativa, giova quì riportare il tenore della ricevuta, da cui la medesima appariva „ Io Ascanio „ Francesco Pitti ho ricevuto dal Sig. Francesco Fenzi Scudi „ cento cinque Lire 2. 18. 8., che tanti mi ha pagati per a „ conto della Provvisione del sesto di Scudo dei suoi serbi „ per le convenzioni pattuite fra di Noi.

Non vi ha chi non sappia quanto poco conto venga fatto nell' Arte, che professiamo, della semplice enunciativa, specialmente quando si porta per favorire l'enunciate, o quelli, che hanno causa da Lui. Nè noi dobbiamo prenderci alcuna pena per avvalorare una così notoria proposizione, di cui con la semplice scorta del lume naturale subito si ravvisa la verità, e la ragionevolezza.

Fu invero la detta Ricevuta prodotta negl' atti dal Sig. Fenzi, ma a tutt' altro effetto, e con le solite clausule preservative, ed era oltre a ciò affatto informe, ed incapace di giustificare la Convenzione, di che si tratta.

Ma precisivamente da tutte queste repliche, ciascuna delle quali sarebbe da per se stata bastante, se non a togliere, almeno a diminuire considerabilmente la forza della confessione, che suol desumersi dalla produzione di qualche atto, noi consideravamo, che quest' implicita confessione non può eccedere la linea di semplice prova presuntiva, incapace di
5 giustificare il fondamento dell' intenzione di chiunque agita in Giudizio: *cor. Emerix. dec.* 1014. *num.* 1. *Rot. nostr. in Petrasanctem Emphytheusis* 21. *Septembris* 1772. *avanti Luci*, *Ulivelli*, *e Buratti verf.*, *et ad fundandam*.

Maggiormente poi perchè la detta ricevuta enuncia soltanto in genere i serbi, e le convenzioni, e non scende all' individuo degli Zecchini romani, e fiorentini, i quali appunto for-

mano il soggetto della controversia, onde l'enunciativa sud-
6 detta mancando di essere specifica, e individua, anche per questo difetto non merita di essere attesa *Rot. Rom. dec.* 363. *num.* 8. *par.* 18. *tom.* 1., et *dec.* 520. *num.* 60. *par.* 14.

Senza che per indurci in una diversa opinione su questo punto facesse a noi molta specie il non essere, conforme pretendeva la Parte, assegnabile alcuna plausibile ragione, per cui l'emolumento, che dal Sig. Fenzi non si controverteva ed anzi veniva ingenuamente accordato per i Depositi dell' altre specie di monete, dovesse poi denegarsi rispetto agli Zecchini Fiorentini e Romani, per la custodia dei quali il Sig. Pitti impiegava un' eguale opera, ed industria.

Imperocchè due erano le repliche, per mezzo delle quali veniva a cessare l'apparente forza di questo Obietto. L'una, che la supposta identità di ragione, su cui era fondato l'obietto non si verificava di fatto, conforme averemo luogo di osservare più a basso; La seconda, che molte possono essere state le cause, e queste note ai soli Paciscenti, per le quali non fosse creduto di dover convenire alcuno emolu-
7 mento per le dette due specie di moneta. E tanto bastava per togliere la forza conclusiva a questa sorte di prova *Palm. nep. alleg.* 66. *num.* 16. *Rot. cor. Lancett. dec.* 541. *num.* 14. *Tom.* 2.

Nulla meno insussistente a noi comparve l'altra Confessione che si deduceva dalla Dimostrazione comunicata dal Sig. Fenzi al Sig. Pitti, sopra di che torna in acconcio l'avvertire, che due furono i conti, o sia le Dimostrazioni trasmesse dal Sig. Francesco Fenzi al Sig. Ascanio Pitti. Leggevasi in calce della prima quanto appresso „ Importare dei „ serbi secondo il fissato, come si vede dalla Nota fatta con „ Ferdinando, dalla quale si dovrebbe levare una buona som- „ ma come si vede dalla nota stessa, che ascende a Sc. 465. E in calce della seconda, assieme con altre avvertenze appariva la seguente Nota „ Devesi levare dalla Partita di „ scudi 465. segnata nell' altro conto sc. 177. per aver con- „ siderato tutto a serbi, quando l'Oro fiorentino non era sog- „ getto a serbo, come avevo convenuto con detto Sig. Asca- „ nio, e il Sig. Borghigiani ne aveva più volte parlato a det- „ to Sig. Ascanio, e detta Partita ascende a lir. 1239. Vi „ sarebbe da considerarsi i frutti di tanti anni di disborsi, i „ quali in voce ho moltissime volte ricercati al suddetto Sig. „ Ascanio, e Lui mi rispondeva, che con l'importare dei

„ serbi,

„ serbi, o in contanti si sarebbe considerato; ma non son mai
„ potuto venire a detta Liquidazione. „
„ Conto del Sig. Mazzoni di trasporti, e Luoghi di Car-
„ rozza.
„ Conto del Sig. Ascanio, quale principia dal 1745., e
„ non ho mai avuto niente. „

Si diceva dunque per parte dei Difensori dell'Erede Pitti, che avendo il Sig. Fenzi preteso di escludere dal Premio l'oro fiorentino, era chiaro, che Egli almeno nel tempo dei trasmessi Conti andava d'accordo rispetto all'emolumento degli Zecchini romani; Ed anche per rapporto all'oro fiorentino si rilevava, che siccome il Sig. Fenzi, quantunque con qualchè difficoltà, condescese in tal congiuntura all'abbuono del Premio, così deve credersi, che in realtà egli si riconoscesse a ciò tenuto, il che non poteva essere che in forza della convenzione.

Chiara per altro era la fallacia, che racchiudeva quest'altronde ingegnoso discorso.

Poichè combinata l'una con l'altra Nota, ed unito con esse anche il tenore di un Viglietto precedentemente scritto dal Sig. Ascanio Pitti al Sig. Francesco Fenzi in dì 30. Luglio 1779., con il quale per l'effetto di devenire al saldo del Conto dei serbi lo ricerca di voler commettere al Sig. Ferdinando suo Nipote di formare lo spoglio su i Libri tenuti da detto Sig. Ascanio, si deduce con la maggior chiarezza che il ragguaglio dell'emolumento calculato nella sopraccennata somma di sc. 465. era stato fatto fra il Sig. Pitti ed il Sig. Ferdinando su lo spoglio di quest'ultimo: All'oggetto pertanto di poter con qualchè fondamento inferire, che il Sig. Francesco Fenzi, mediante la Nota da esso apposta in piè della seconda Dimostrazione fosse venuto ad accordare il premio per il serbo degli Zecchini romani sarebbe stato necessario prima di ogni altra cosa di far vedere, che fra le Partite spogliate dal Sig. Ferdinando vi fossero state ancora quelle che riguardavano gli Zecchini romani: Giustificazione, che non solamente non è stata mai fatta; ma che di più è rimasta positivamente esclusa perciò che in luogo più opportuno ci faremo un carico di dimostrare.

Come ancora per rapporto all'oro fiorentino, la difficoltà dimostrata dal Sig. Francesco in approvare l'abbuono stato fatto dal Sig. Ferdinando, e le proteste ed espressioni, che

usò

usò in tal'atto, e che si leggono in ambedue le sovraenunciate Note, abbastanza dimostrano che egli non andava punto d'accordo, che nella convenzione del Premio fosse compreso anche l'oro fiorentino.

Queste osservazioni di semplice fatto ci dispensano dalla necessità di rilevare, che quando anche la pretesa Confessione fosse di fatto sussistita sarebbe stata poco, o nulla valutabile per i gravissimi difetti, che si scorgevano in essa, stante l'essere implicita, oscura, fatta ad un diverso effetto, dedotta da un Documento che il fu Sig. Ascanio Pitti finchè visse aveva sempre impugnato.

Si faceva ancora una gran forza per sostenere la competenza dell'emolumento anche per il serbo dell'Oro fiorentino, e degli Zecchini romani su la promiscuazione che molte volte si vedeva fatta nel Quaderno dei serbi dell'oro fiorentino, e degli Zecchini romani con l'altre monete indubitatamente soggette al Patto del Premio; Ma anche questa a prima fronte urgente circostanza aveva le sue repliche, fra le quali quella, che il Sig. Pitti, ed il Sig. Fenzi procedevano in questo abbenchè importante affare con la maggior correntezza, e con la massima buona fede, essendovi fino dei riscontri anche non equivoci, che i depositi quantunque di somme rilevantissime si facessero senza procedere ad alcuna contazione, e riscontro; Per lo che nulla di più naturale, quanto che il Sig. Pitti nell'atto di conteggiare l'emolumento dovutoli per il serbo non difficultasse di stare all'asserzione del Sig. Fenzi rispetto alla separazione delle somme depositate, e di ragguagliare su tale asserzione il quantitativo del Premio.

Manca adunque la legittima prova della convenzione, in forza della quale si pretendeva dovuto il Premio del serbo anche degli Zecchini romani, e fiorentini; ma non solamente mancava una tal Prova, ma resultava all'inverso la Prova esclusiva del Premio medesimo.

E vaglia il vero. Lo spoglio fatto dal Sig. Ferdinando in coerenza delle premure del Sig. Ascanio, come abbiamo osservato di sopra, è comparso alla Luce, in occasione dell'ultimo Giudizio; E' vero, che il medesimo resulta da un foglio del tutto informe, e che per se stesso non ha alcun segno di autenticità; ma le circostanze tanto intrinseche, che estrinseche, le quali lo corroborano, rendono, se non certa, almeno molto probabile l'identità di esso; mentre oltre il

pri-

primordio di verità, da cui è assistito resultante dal sopracitato Viglietto del Sig. Ascanio del 30. Luglio 1779. e delle surriferite note fatte in tempo non sospetto, il medesimo abbraccia il tempo immediatamente successivo all' ultimo saldo seguito sotto dì 11. Settembre 1771. facendo ascendere il premio dei serbi a quell' istessa somma, di cui il Sig. Francesco aveva increditato il Sig. Ascanio nella prima Dimostrazione passata al medesimo, e che anche nel presente Giudizio non è stata mai reclamata dai Sigg. Tutori, cioè a sc. 465., e quelche è più, combina perfettamente, ed affatto coincide con i quaderni dei serbi, che si tenevano dal Signore Ascanio, e che adesso si custodiscano dai Sig. Tutori.

Questo spoglio per tanto, che ha tutta l' aria, se non della verità, almeno della probabilità per non essere facilmente concepibile in qual' altro modo siasi potuto formare, non include, che pochissime Partite d' oro fiorentino, e di Zecchini romani, non ostante che i Depositi resultanti dai detti quaderni dei serbi sieno nella maggior parte delle suddette due specie di Monete.

Ma quelchè comparve a Noi anche più stringente dello spoglio succennato, fu l' essere stati assicurati dal nostro Perito Istruttore, che qualora fosse stato conteggiato il premio anche dell' oro fiorentino, e degli Zecchini romani nella suddetta occasione, l' importare dei Premj in luogo della somma di sc. 465., contro della quale nè il Sig. Ascanio quando viveva, nè dopo la di Lui morte i Sigg. Tutori neppure nella congrua occasione dell' impegnoso Giudizio agitato in due separate Istanze hanno mai reclamato, sarebbe ammontata ad una quantità più che triplicata.

Per snervare la forza di quest' atto univoco d' osservanza che sembra decisivo, altro refugio non restava ai Sigg. Tutori, che aver ricorso alla possibilità d' altro saldo, o pagamenti intermedj; Ma tanto l' uno, che gli altri non solo non mancavano d' ogni riscontro, di fatto; ma rimanevano ancora in qualche modo esclusi.

E per quello riguarda la possibile esistenza d' altro saldo, tutte volte che il Sig. Ascanio nel suo Viglietto de' 30. Luglio 1779. avvertì, che l' ultimo Saldo era seguito in dì 11. Dicembre 1771. si rendeva chiaro che non poteva esservi alcun Saldo di mezzo. E per quello concerne i Pagamenti è molto naturale, che nel caso vi fossero stati, il Sig.

Fenzi

Fenzi nei due Conteggi, che passò alle mani del Sig. Ascanio, e che questo ritenne per tutti quegli anni che sopravvisse, non averebbe omesso di darsene credito, come fece degli altri, che realmente da Esso erano stati fatti; E tanto meno è credibile, che gli avesse omessi, in quanto che doveva necessariamente apprendere, che una tale omissione quanto si sarebbe potuta ritorcere contro di Lui medesimo, altrettanto si sarebbe tesa inutile, ed inoperativa per l' effetto d' imporre al Sig. Ascanio bene informato del vero stato degli Interessi, che passavano fra esso, e il Sig. Fenzi.

Non tralasciavano ancora i Difensori della Sig. Erede di far riflettere, che la conseguenza più naturale, quale poteva trarsi dal sopravvertito notabilissimo divario, era quella, che la Sig. Pupilla sia tuttavia creditrice della cospicua somma, che manca per completare il vero importare dei Premi stati malamente calculati in sc. 465.; Ma neppur questo poteva in verun modo sussistere, e veniva apertamente contradetto non tanto dal contegno tenuto dal Sig. Ascanio con pagare nel tempo intermedio al Sig. Fenzi in conto di quanto egli doveva più e diverse somme, quali nel supposto del suddetto maggior credito si sarebbe naturalmente astenuto di pagare e non osservare per tutto il tempo, che sopravvisse un perfetto Silenzio, quanto ancora da quel chè in seguito hanno praticato i Sigg. Tutori, i quali incapaci per la Loro conosciuta probità, e onoratezza di procurare dei vantaggi indoverosi alla detta Pupilla, si sono sempre astenuti dal pruomuovere una tal pretensione.

Ma questo non è tutto quel che appariva in esclusione del preteso Premio rispetto all' Oro Fiorentino, e agli Zecchini Romani; Avevamo ancora negl' atti un' altro solenne e dimostrativo fatto, per mezzo del quale veniva anche a cessare quella piccola amarezza, che sarebbe rimasta, qualora non fosse riuscito di rinvenire l' intima cagione, per cui l' istesso emolumento, che fu stabilito per rapporto a tutte le altre specie monetarie, non volesse fissarsi anche in ordine agli Zecchini Romani e all' oro Fiorentino. Consisteva questo nella Confessione fatta dallo stesso Sig. Pitti in una lettera, che dettò al Sig. Francesco Fenzi diretta al Sig. Segretario Schimidveiller all' occasione d' essere stato inibito ai pubblici Cassieri l' ulteriore ricevimento dei particolari Depositi; In questa Lettera, o sia Memoria pertanto si leggeva quanto appresso „ E siccome in rapporto ad alcuni

„ Zec-

„ Zecchini romani consegnati al predetto Sig. Pitti in diversi „ tempi coll'aggio fissato di soldi due l'uno fino dell'anno „ 1779. coll'approvazione data dal fu Sig. Consigliere Angiolo Tavanti, si vorrebbe adesso per parte del medesimo Cassier Generale, che si ritirasse ancora una tale specie, come „ è già seguito degli altri Depositi, espone il Fenzi, che non „ avendo formato ne detti Zecchini romani sospetto di un „ Deposito, ma bensì di una vendita fatta a suo tempo dei „ medesimi all'enunciato Cassiere generale per servizio precisamente della Reale Depositeria, così pare che non sia „ da obbligarsi il detto Fenzi a farne il Ritiro, come che „ ad essere, come resoluto un tale acquisto di Zecchini „ romani per la Corte, e depositerìa, come fosse un Contratto già perfezionato, molto più poi nella circostanza, che all'effetto di poter fornire il detto Cassiere generale di questa specie in certi tempi di detti Zecchini romani, anco a tre soldi, e crazie due d'aggio è stato il Fenzi nella premura di acquistargli anco con fargli venire da „ altre Piazze estere determinatamente per un tale oggetto ec. „

Se dunque gli Zecchini romani stante l'esser destinati all'uso della Real Corte non formavano per confessione dello stesso Sig. Pitti soggetto di Deposito, è chiaro, che non potevano neppure considerarsi compresi nella convenzione del Premio.

Senza che osti il vedersi dai Libri dei serbi, che anche gli Zecchini romani venivano restituiti nel modo, che l'altre specie depositate al Sig. Fenzi; Poichè non tutti gli Zecchini romani, che dal Sig. Fenzi venivano portati alla Depositeria abbisognando per uso della R. Corte, non vi è implicanza alcuna, che al Sig. Fenzi fossero restituiti tutti quelli, che sopravanzavano all'uso predetto.

Ed ecco per quello riguarda gli Zecchini romani sciolto il nodo della difficoltà, che s'incontrava per non sapersi comprendere la ragione, che avevano avuto i Paciscenti di non convenire per Essi alcun premio. E l'una ragione quantunque diversa resultava anche rispetto all'oro fiorentino, perchè conforme ci accertò il nostro Perito l'oro fiorentino in qualche tempo non ha dato, che un'assai tenue vantaggio a chi faceva il commercio delle Monete, come il Sig. Fenzi.

Ed in fatti per rapporto agli Zecchini romani, i quali dovevano servire per uso della Real Corte, che questi non fos-

 sero

sero compresi nel patto del sesto di scudo per ogni cento, si rileva ancora dall'undecimo Interrogatorio dato dai Sigg. Tutori al Testimone Borghigiani „ ivi Dica esso Testimo-
„ ne, come è la verità, che tra il Sig. Ascanio Pitti, ed il
„ Sig. Fenzi era stato convenuto, che riguardo agli Zecchini,
„ che il medesimo Sig. Fenzi consegnava alla R. Deposite-
„ ria, il Sig. Pitti dovesse avere dal Sig. Fenzi un soldo per
„ Zecchino.

E l'istesso appariva dall'annotazione fatta dal Sig. Francesco Fenzi in piè del secondo Conto passato alle mani del fu Sig. Ascanio Pitti „ ivi „ Inoltre pretendeva un quattrino
„ per Zecchino romano per avermi fatto obbligare in voce
„ con S. E. il Sig. Consigliere Tavanti di somministrare tut-
„ ti gli Zecchini romani, che fossero abbisognati alla Depo-
„ siteria Generale per servizio di S. A. R. al prezzo di due
„ soldi per Zecchino, qual convenzione più volte non vole-
„ vo seguitare, mentre come il medesimo Sig. Ascanio sape-
„ va, che ci rimettevo proprio a seguitare, sapendo il mede-
„ simo, che gli compravo a sette, otto, e nove quattrini, e
„ alcuni fin due crazie, e gli dovevo consegnare a soldi due
„ solamente, e di tutti questi discorsi il Sig. Borghigiani ne
„ è scientissimo, avendoli fatti vivente il Sig. Ascanio più, e
„ diverse volte. „

Oltre di che da un Bilancio firmato dal Sig. Pitti, che incomincia dall'anno 1761. appariva, che per gli Zecchini romani compresi nelle prime due Partite di Deposito non fosse stato abbuonato al Sig. Pitti alcuno emolumento. Fu preteso invero, che siccome nell'istesso Foglio contenente l'enunciato Bilancio si vedeva a parte un'operazione numerica, quantunque mancante d'ogni sorte d'indicazione, e di ogni, e qualunque segno atto a rintracciarla, così dovesse la medesima credersi relativa agli Zecchini romani,
6 e all'Oro fiorentino, e che separatamente portasse il ragguaglio del Premio su le dette due specie di Monete; Ma questo era un'argumento meramente divinativo, e poco, o nulla assistito dalla verisimiglianza, del quale in jure non suol farsi conto di veruna sorte *Rot. decis.* 119. *num.* 19. *par.* 12.

Noi dovevamo ancora molto valutare in favore del Sig. Fenzi per l'oggetto, di cui si cerca, la mancanza in gran parte dei Libri dei serbi, che per volontà delle Parti si custodivano dal Sig. Pitti, essendo molto probabile, che

se tut-

se tutti i quaderni dei serbi fossero venuti alla luce, sarebbe rimasto discifrato questo misterioso arcano, che riguarda l'Oro fiorentino, e gli Zecchini romani. Quest'oscurità per tanto, che noi repetiamo principalmente, e forse unicamente dalla mancanza di detti libri, era equo, e giusto, che piuttosto che in danno del Sig. Fenzi, dovesse ridondare in danno del Sig. Pitti, il quale non doveva essere così indolente nella conservazione dei fogli, e delle memorie che riguardavano un'interesse non per anche liquidato, ma sommamente inviluppato, e controverso; E tantopiù doveva essere accurato, e diligente nella custodia di essi, perchè il Sig. Fenzi affidato a quell' *esattezza, e candidezza*, con la quale il Sig. Pitti era solito tenere tali Registri, e di cui si gloria nel più volte mentovato viglietto de 30. Luglio 1779., non si prendeva, nè doveva prendersi il pensiero di tenere una duplicata scrittura.

Ma quì non terminavano gli argomenti esclusivi della pretesa convenzione comprensiva dell' Oro Fiorentino, e degli Zecchini Romani: mentre dagli stessi quaderni dei serbi che sono in essere resultava quanto appresso.

1776. 18. *Marzo*.

A Fenzi sacco Oro de 12. Agosto 1775., che quantunque intitolato Rezzonici ec. contiene Veneti, Romani ec., Doppie ec.	sc. 2082. - - -

1779. 10. *Luglio*.

Da Fenzi	sc. 2000. - - -
Oro, Rusponi, e Fiorentini, ma la maggior parte però sono Doppie, Ungheri, Veneti, ed altre valute. sc. 2000.	

1779. 11. *Settembre*.

„ *Sono tutte valute* „ *fuori di soli quattro Rusponi aperto gli sacchetti per ricordo* C	Da Fenzi	sc. 4000. - - -
	Romani di peso sc. 2000.	
	Diversi in Rusponi seconda la Fattura sc. 1000.	
	Luigi d'Oro sc. 1000.	

1779. 14. *Settembre*.

Da Fenzi		sc. 7000. — — —
Fiorentini a rotolini	sc. 2000.	
Rusponi secondo la fattura	„ 2000.	N. B. *Sono pochissimi gli Rusponi, ma la maggior parte Doppie di Spagna dette di Roma, Veneziani, ed onde ec. frodo.*
Rusponi, e Romani, come sopra	„ 2000.	
Monete da X	„ 1000.	

29. *Maggio* 1780.

A Fenzi		sc. 4000. — — —
Fiorentini, e Genovesi	sc. 1000.	
Rusponi, e Romani Ma. C.		
Valuta Luigi d'Oro		
Onze, e Dobloni, Frodo C.	„ 1000.	
30. detto Fiorentini	„ 2000.	

Due forti congetture per tanto si deducevano da quanto sopra. La prima, che il Sig. Pitti, quantunque ricevesse i Depositi senza contazione e riscontro, aveva per altro di tempo in tempo la premura di riscontrare i sacchi di Monete, che lasciava il Fenzi per assicurarsi non della quantità, come mostra il tenore delle riferite annotazioni, ma della qualità della moneta: segno chiaro, che non la quantità, ma la qualità era quella, che l'interessava, e che l'induceva in sospetto; La seconda, che se i Depositi fatti sul supposto, che fosse oro Fiorentino, Zecchini Romani, quando erano da lui scoperti di moneta d'altra qualità non solo lo determinavano a prenderne nota, ma lo facevano ancora cadere in qualche trasporto, come si rileva da alcune ben forti espressioni, che non è stato creduto necessario di quì riportare, e che resultano dai suddetti luoghi dei Quaderni, ciò non poteva essere effetto d'altro, che dell'interesse che aveva, che sotto nome degli Zecchini Romani, e dell'oro Fiorentino non restassero occultate le altre specie di monete sottoposte al premio.

Tutte queste fortissime congetture, e presunzioni considerate nella loro unione e complesso, come deve farsi, quando si tratta di prove indirette, ed artificiali, sono certamente tali da rimuovere ogni sorta di esitazione dalla mente di chi le contempla; ma quando anche non fossero tali, e di più

la

la prova degli Attori fosse piena concludente e perfetta quale certamente non era, come superiormente abbiamo dimostrato, bastava, che fossero atte ad intorbidare, e a rendere in qualche modo dubbia l'intenzione degli Attori, di maniera che l'animo di chi dovea giudicare trovandosi in qualche modo combattuto dalla contraria forza delle surriferite presunzioni non potesse perfettamente acquietarsi, e
7 intieramente riposare su la prova degli stessi Attori, secondo la regola usuale, di cui *il Card. de Luc. disc.* 2. *n.* 18., *et disc.* 44. *n.* 52. *de Jud.*

E così l'una e l'altra Parte vigorosamente informando fu risoluto.

Gio. Bened. Brichieri Colombi Aud. di Ruota.

Antonio M. Cercignani Aud. di Ruota.

DECISIO LXVII.

EADEM

QUOAD PRAEMIUM DEI SERBI.

DIE 18. SEPTEMBRIS 1790.

ARGUMENTUM.

Promissio praemii pro Deposito Aurearum monetarum contra id quod senserant coeteri Iudices, ed quascumque monetarum species extensa intelligitur, ex natura pacti, quod etiamsi in scripturam minime fuisset redactum, nihilominus omnium monetae specierum comprehensivum apparebat. Confirmatur id ex facto ipsius Promittentis Depositarii qui cujuscumque generis monetas commiscuerat. Constituto vero hujusmodi generali pacto, refelluntur conjecturae, et adminicula ad quae infringendi causa hoc genericum conventum confugiebatur.

SUM-

S U M M A R I U M.

1. *Generalis conventio, quanta ipsa est, servari debet, nec restrictionem recipit.*
,, *Praecipue si accedat observantia Conventioni pariformis, juxta quam conventio ipsa normam recipit. n. 2.*
3. *Observantiae est declarare quod in Contractum incidit.*
4. *Ex comprehensione praemii quoad cuncta aurearum monetarum Deposita in Calculis facta, excluditur restrictio praemii ad quasdam tantum Monetarum aurearum species.*
5. *Ex transmissione computi bene probatur contra transmittentem qualitas et quantitas Partitarum in eo expositarum*
6. *Ex restrictione certarum specierum, pro quibus non debebatur praemium, extensum intelligitur praemium Depositi ad coeteras species non expressas.*
7. *Confessiones Partium, quae ante Iudicem fiunt, plene probant contra ipsas.*
8. *Par debet esse determinatio, ubi eadem est determinandi ratio.*
9. *Pactum et si incertum atque indeterminatum ab initio determinatur ex subsequentis temporis conjecturis, atque adminiculis.*
10. *Folium informe absque appositione diei et anni absque ulla subscriptione nullam in Iudicio fidem meretur.*
11. *Apocha privata destituta partium subscriptione, diei et anni appositione, etiamsi quocumque alio careat vitio, nullam sibi probationem vindicat.*
,, *Etiamsi Conjecturis sibi favorabilibus coadjuvetur. n. 12.*
13. *Conjecturae, et adminicula ut operentur effectum quamdam praeexistentem probationem supponunt.*
14. *Ad excludendam Apocae identitatem satis est possibilitas similem apocham conficiendi.*
,, *Possibilitas enim et Dubitatio attenduntur ad identitatem excludendam. n. 15.*
16. *Qui in secunda Instantia solidationem impugnat, quam in prima fuerat confessus, condemnationem in expensas meretur.*

Quella parte della sentenza, nella quale fui dall'interna mia contraria persuasione obbligato di partire dal sentimento dei miei Sigg. Colleghi, riguardava il debito del Sig. Francesco Fenzi verso il Sig. Ascanio Pitti Riferirono Essi, che il detto

il detto Sig. Fenzi doveſſe aſſolverſi dal pagamento del premio del ſerbo dell'oro fiorentino, e delli Zecchini Romani, quali dichiararono eſenti dal pagamento del detto premio, onde inerendo alla Relazione del Sig. Franceſco Bellini Perito eletto dalle parti, crederono, che la Sig. Pupilla Pitti foſſe debitrice del Sig. Fenzi di ſc. 96. 5. 8. 5. e riferirono doverſi la medeſima condannare a pagar detta ſomma, con aſſolvere l'una e l'altra parte dalle ſpeſe.

All'incontro Io dovei riferire con Cedola ſeparata, inerendo alla medeſima Relazione, eſſere il Sig. Fenzi debitore della Sig. Maria Figlia Pupilla del Sig. Aſcanio Pitti della ſomma, e quantità di ſc. 23. 2. 16. -, condannandolo a pagare la detta ſomma, con più le ſpeſe dalla medeſima fatte nel preſente Giudizio per ottenere l'aſſoluzione dal pagamento domandato delle Partite precedenti il dì 11. Dicembre 1771.

Tal'enorme differenza di eſſere ſtato da me creduto il Sig. Fenzi Debitore della Sig. Pupilla Pitti, quando da' miei Sigg. Colleghi fu dichiarato Creditore della medeſima, era fondata in una limitazione, e reſtrizione del Patto, in vigore del quale il Sig. Franceſco Fenzi convenne di pagare al Sig. Aſcanio Pitti un ſeſto di ſcudo per cento ſopra le monete d'oro, che li conſegnava per ſerbarſi, e cuſtodirſi nella Caſſa della Reale Depoſiteria, al qual premio crederono Eſſi non ſottopoſto l'oro fiorentino, e romano, ed Io dall'altra parte non avendo potuto perſuadermi della pretèſa reſtrizione, e limitazione del detto Patto, credei, che tutte le monete tanto fiorentine, e romane, quanto Foreſtiere foſſero ſoggette al premio convenuto del ſerbo.

Sebbene mancaſſe in ſcritto la Convenzione, non fu però in genere impugnata giammai dal Sig. Fenzi; ed Inoltre il Proceſſo era ripieno di manifeſti riſcontri, che potevano giuſtificarla; Or quando queſta da evidentiſſimi fatti ſi dimoſtrava una Convenzione generale indiſtinta, e comprenſiva delle monete d'oro tanto eſtere, che noſtrali, era un preciſo dovere, e neceſſità l'oſſervarla in tutta la ſua eſtenſione, e ſenza alcuna limitazione, in quella guiſa appunto che
1 ſi ravviſa eſſere ſtata ſtipulata nel ſuo principio ſecondo la regola inſegnata dal *Teſto eſpreſſo nella Leg. Contractus* 24. §. *Sed hoc ita ff. de regul. jur.* „ Sed hoc ita niſi quid nominatim convenit, vel plus, vel minus in ſingulis contractibus, nam hoc ſervabitur quod ab initio convenit „;

la

la Rota nostra fra le Raccolte nel Tesor. Ombros. tom. 2. *dec.* 26. *num.* 85.

Questa generalità del patto indistinto di pagare il serbo delle Monete d'Oro era con evidente dimostrazione, in mancanza della Scrittura, giustificata dal fatto istesso del Signor Fenzi; Egli senza descrivere in un Conto distinto l'Oro Fiorentino, e Romano, senza separare le nostrale dall'estere monete d'Oro, ma tutte in confuso mescolando insieme dette monete, formava intese cospicue, e ragguardevoli somme, che dava in serbo di *Ruspi Fiorentini con Onze*; *di Luigi, e Rusponi*; *di Doppie di Roma, ed altro*; *di Veneti con Ruspi Fiorentini, e Rusponi*; *di Ungheri, e Ruspi Romani*; *di Oro diverso*; e di detta diversa specie, e qualità di Monete d'Oro promiscuate vedevasi, che dal Sig. Ascanio Pitti si impostavano al Libro dei serbi frequentissime le Partite, senza che potesse venirsi in cognizione della quantità, e delle precise somme dell'oro fiorentino, e romano, e di quelle che si formavano dell'oro estero; essendo certo pertanto che con tal promiscuità erano descritte con piena scienza ed approvazione del Sig. Fenzi per un lunghissimo corso di anni in gran numero le Partite non separate dell'oro, che dava in serbo, era forza il convincersi, e confessare, che siccome non erano distinte le somme dell'oro fiorentino e romano dall'oro estero, così indistinto dovesse essere il premio convenuto del sesto di scudo per cento per qualunque specie di dette Monete, che davansi in serbo; E questo contegno delle Parti per lungo tempo continuato dimostrava la generalità del Patto, non ristretto, nè limitato al serbo delle sole monete d'oro forestiere, le quali non essendo separate dall'altre era umanamente impossibile di sapere qual somma formassero per regolare il premio pattuito; Niuna più sicura, e dimostrativa maniera d'interpetrare una Convenzione potendosi immaginare di quella che resulta dal fatto, e dalla lunga osservanza dei Contraenti; Puntualmente *Cravett. cons.* 101. *num.* 3. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 2. *tit.* 1. *num.* 5., con moltissimi Concordanti *Polit. differt.* 6. *num.* 52. *tit. de verbor. obligat. tom.* 4. *Rot. Roman. decis.* 131. *num.* 9. *part.* 15. *recent. Rota nostra in Thesaur. Ombros. decis.* 26. *num.* 18. *tom.* 5. *cor. Falconer. decis.* 39. *num.* 4. *tit. de Miscellan.* ed altrove comunente; Essendo proprio, e di natura dell'osservanza il dichiarare la mente e l'animo delle Parti

per

3 per venire in chiaro di ciò che fu compreso nella convenzione, come ragiona la *nostra Ruota fra la impresse nel Tesor. Ombros. decis.* 44. *num* 7. *tom.* 5. ove molti altri.

Oltre di che l'oggetto del serbo delle monete d'oro fiorentine e romane non si mostrava diverso da quello, per cui si depositavano le monete estere; sì per l'une, che per l'altre era necessaria nel Sig. Ascanio Pitti la stessa vigilanza e custodia, e lo stesso incomodo e risico; motivo per cui senza alcuna distinzione dovevano depositarsi le dette Monete promiscuate, di fatto vedevansi ancora dei pagamenti eseguiti dal Sig. Fenzi in conto de' serbi senza far distinzione veruna, conforme resultava dalla ricevuta che riportò dal Sig. Ascanio Pitti sotto di 30. Luglio 1779. „ ivi „ *Io*
„ *Ascanio Pitti ho ricevuto dal Sig. Francesco Fenzi sc.* 105.
„ *n.* 18. 8.*; che tanti mi ha pagati per la provvisione del se-*
„ *sto di scudo dei suoi serbi per le convenzioni pattuite fra*
„ *Noi* „; Osservavasi ancora, che questa stessa generalità fu confessata dallo stesso Sig. Fenzi nel primo conteggio trasmesso al Sig. Pitti nel 1780., ove impostò Creditore il Sig. Ascanio in tal guisa „ Avere *secondo il fissato*, come si vede dal
„ Conto datomi di Ferdinando, dal quale dovrebbesi levare
„ buona somma, come si vede dal conto istesso, che ascende
„ a scudi 465. --- lir. 3255. - ; ed in questo Documento era
„ notabile, che sebbene il Sig. Fenzi accennasse, che si doveva levare buona somma, pose nondimeno in Credito al Sig. Pitti l'intiera quantità di dette lir. 3255., che tanto importava il serbo ragionato al sesto di scudo per cento sopra tutte le qualità di monete nostrali ed estere, conforme fu concordato dalle Parti nel primo Giudizio, e ne fa indubitata testimonianza la *prima Decisione* §. *concordavano le Parti pag.* 10.

Tali fatti, che non si potevano controvertere, dimostravano apertamente la qualità della convenzione sopra i serbi assoluta, generale, e indistinta, perchè in così proporzionale occasione non averebbe mai omesso il Sig. Fenzi alcun segno per far conoscere, che era limitata e ristretta soltanto al serbo delle monete forestiere dal che resultava una nuova osservanza di esso contro la sua pretensione, come

4 riflette con molti altri *Polit. differt.* 1. *num.* 14. *tit. de regalib. tom.* 5., ed inoltre portavano una chiara di lui confessione del credito del Sig. Pitti per i serbi di tutte le qualità di monete resultante dalla trasmissione da esso fatta del

conto di lir. 3255., la qual traſmiſſione prova pienamente contro del Traſmittente, come in ſimil caſo deciſe la *Ro-*
5 *ta di Genova deciſ.* 18. *n.* 8. *e la Rot. Roman. cor. Carill. deciſ.* 182. *n.* 2. *la ſteſſa Ruot. deciſ.* 30. *n.* 8. *et ſeqq. part.* 18. *recent.*

Non fu però ſola quella Confeſſione reſultante dal fatto, e dal contegno del Sig. Fenzi, che spiegò e dimoſtrò la generalità della convenzione ſopra i ſerbi delle monete, ma ſi aggiungeva per confermarla anco la di lui eſplicita dichiarazione, che formava contro di Eſſo una giuſtificazione ſempre più luminoſa; Imperochè nel ſecondo poſteriore Conteggio, in cui inſiſtè avanti di Noi, dichiarò, che dalla Partita di ſc. 465. accennata di ſopra doveva levarſi ſc. 177. „ ivi „ *Deve levarſi dalla Partita di ſc.* 465. *ſc.* 177. „ *per aver conſiderato tutto a ſerbi* „ la qual dichiarazione confermò quanto aveva egli confeſſato nella traſmiſſione del primo Conto, in cui conſiderò tutte le monete d'oro promiſcuamente ſoggette al premio del ſerbo in conformità dell'impoſtatura de' Libri; E ſebbene ſoggiunga immediatamente „ *quando l'oro fiorentino non era ſoggetto a ſerbo*, „ come avevo convenuto col Sig. Aſcanio, e il Sig. Borghigiani aveva parlato più volte al detto Sig. Aſcanio „ nondimeno era inſuſſiſtente queſta ſua eccettuazione, perchè mancante di ogni ombra di prova, e perchè repugnante al ſuo ſteſſo contegno, ed alle indiſtinte partite dei Libri; Ed inoltre non era da controverterſi, che da queſta ſteſſa dichiarazione del Sig. Fenzi, in cui ſuppoſe „ *Che l'oro* „ *Fiorentino non era ſoggetto a ſerbo*, „ reſultaſſe una chiara, ed evidente di lui confeſſione, che era bensì ſoggetto al
6 premio del ſerbo l'oro romano, il che credè di dovere impugnare avanti di Noi contro la regola dedotta dal *Teſto nella Leg. quaeſitum* §. *denique ff. de fund. inſtr. Barboſ. axiom.* 85. *n.* 4.

Oltre l'accennata confeſſione del Sig. Fenzi, concorreva anco l'aſſerzione sommamente autorevole dei Sigg. Giudici della paſſata Iſtanza, che nel loro Motivo atteſtavano eſſerſi la di lui pretenſione ridotta a ſoſtenere, che *l'oro fiorentino ſolamente* non foſſe compreſo nel ſerbo, e che la Convenzione perquoteſſe le altre ſpecie di Monete, che ſi depoſitavano, come dichiararono eſpreſſamente *nella paſſata Deciſione* §. *concordavano le Parti, e* §. *ſeqq.* „ ivi „ ed intanto ſopra di queſta naſceva queſtione, in quanto che il „ Sig.

„ Signor Fenzi pretendeva, che in primo luogo per *l' oro* „ *fiorentino non fosse dovuto il sesto di scudo per cento*, e che „ soltanto questa convenzione fosse ristretta all' altre specie di „ monete, che dal Sig. Fenzi si depositavano „; Sicchè quan- „ to all'oro romano molto meno mi parve, che dovesse essere oggetto di disputa la comprensione nel patto, giacchè le
7 convenzioni, e le confessioni delle Parti che si fanno avanti i Giudici che ne attestano, provano pienamente contro di esse, come fu fermato nella *Decis.* 49. *num.* 13. *fra le impresse nel Tesor. Ombros. tom.* 5., *ed ivi altri DD.*

Stando pertanto anco all'asserzioni esplicite del Sig. Fenzi non mi parve, che dovesse dichiararsi esente dal premo del serbo l'oro romano, e credei una necessità indispensabile di giudicare nella eltessa conformità dell' oro fiorentino, mentre nel conteggio trasmesso l' anno 1780. egli stesso asserì, che *secondo il fissato* era dovuta al Sig. Pitti la *somma di Sc.* 465., e sebbene volesse poi detrarre da questa sc. 177. per il serbo dell'oro fiorentino, nondimeno era impossibile a qualunque mente umana di eseguire tal detrazione, at-
8 tesa la promiscuità delle Partite scritte ai Libri de'serbi, che contenevano indistinte, e confuse le somme composte di oro fiorentino, romano, ed estero; Onde sopra di tutte doveva farsi la stessa eguale determinazione, quando una eguale ragione concorreva rispetto a tutte *Leg. illud. ff. ad L. Aquiliam*, e con altri *Testi Barbos. axiom.* 197. *num.* 2.

Determinata adunque da tante riprove la indistinta generalità del patto dei serbi di un sesto di scudo per cento sopra le monete depositate, comprensive dell'oro fiorentino, romano, ed estero, niuna diversa resoluzione mi parve che per giustizia dovesse prendersi, che quella di obbligare il Sig. Fenzi all' indistinta osservanza del Patto, da Esso non impugnato nella sua estensione per un lungo corso di anni, il quale ancorchè si fosse voluto immaginare
9 incerto, e non determinato, non ostante si verificava esteso, ed illimitato dalle susseguenti congetture, e argomenti valevoli non meno di una convenzione scritta a manifestare la mente, e la volontà dei Contraenti, secondo la *Teorica del Bartol. nella Leg. cum quid num.* 10. *versic. Item si probaretur ff. de reb. credit. si cert. petat.*, con altri *DD. la nostra Ruota fra le impresse nel Tesor. Ombros. tom* 5. *decis.* 26. *num.* 18. *et tom.* 8. *decis.* 1. *num.* 20. *Rota Romana decis.* 131. *num.* 9. *part.* 15. *recent.*

Xx 2 Senti-

Sentivano i Difenſori del Sig. Fenzi la forza di tanti riſcontri dimoſtrativi della generale ed illimitata di lui convenzione, conobbero la neceſſità di giuſtificare che quella foſſe coartata al pagamento del ſerbo del ſolo oro fiorentino, al qual'effetto produſſero in queſta ſeconda Iſtanza un foglio informe ripieno di più colonne di numeri, con alcune parole ſtate appoſte per dichiarare la differenza, o il ſignificato, ſenza indicazione dell'anno in cui fu diſegnata quella fattura, deſtituto della firma, e carattere di alcuno dei Contraenti, e queſto dicevaſi uno ſpoglio fatto dal Sig. Ferdinando Fenzi di commiſſione del Sig. Aſcanio Pitti all'oggetto di giuſtificare la quantità dovutali, dal quale ſpoglio ſi ſupponeva con calcolo aritmetico reſultaſſe eſſere ſtato di conſenſo delle Parti dichiarato eſente dal premio del ſerbo l'oro fiorentino, e romano, e ſolamente compreſo nel ſerbo l'oro foreſtiero.

Senza biſogno quì di avvertire, che il ſuddetto Foglio fu prodotto in queſto ſecondo Giudizio avanti di Noi per diminuire il Debito de'ſerbi dell'oro romano confeſſato in prima Iſtanza come reſultava dagli atti, ed atteſtarono ancora i Sigg. Giudici del primo Giudizio nella loro Deciſione; Ciò non oſtante alla ſola oculare iſpezione di quel medeſimo Foglio, molta violenza averei fatta a Me ſteſſo nel crederlo legittimamente provante una reſtrizione, e limitazione del Patto generale, ed indiſtinto, e oſſervato, quando è certo dall'altra parte che ſimili fogli, ſenza firma di alcu-
10 no, ſenza l'appoſizione del giorno, e dell'anno, non meritano per una coſtantiſſima regola credito alcuno in giudizio, ſecondo l'inſegnamento dedotto dai *Teſti nella Leg. Inſtrumenta, e nella Leg. exemplo* 7. *Cod. de probation. Rota Rom. deciſ.* 27. *num.* 13. *part.* 4. *tom.* 2. *recent.*, *et deciſ.* 816. *num.* 6. 7. *part.* 18. *tom.* 2. ed in più forti termini di ſcrittura privata ſenza altri vizi il *Menoch. conſ.* 395. *num* 63., pienamente *Genua de ſcriptur. privat. lib.* 1. *num.* 1. *et ſeqq.*

Non ſi contraſtava la verità di tal propoſizione, ma fu preteſo di amminicolare detto Foglio con un cumolo di preſunzioni, che ſi allegavano per renderlo in qualche forma provante; Rifletteva però che quando il Recapito è deſtituto di qualunque grado di prova, ſi deve reputare come ineſiſtente negl'atti, ſicchè se gli amminicoli ricercano la precedente ſuſſiſtenza di qualche prova fondamentale, niente gio-

13 giovano quando queſta del tutto manca, come in punto conſidera con altri la *Rot. Rom. decis.* 388. *num.* 15. *part.* 13. *recent.*, *la Rota. di Genova appreſſo il Palm. deciſ.* 181. *num.* 105. *Caſtald. conſult.* 199. *num.* 28. *et ſeqq.*

Pur nondimeno esaminando quelli amminicoli, dai quali supponevaſi comprovato il Foglio suddetto, non solo non poteva anco al concorſo di eſſi attribuirſeli veruna fede, ma evidentemente gli toglievano affatto il credito.

E che ciò ſia vero, ſi ripeteva il primo amminicolo da una Lettera del dì 30. Luglio 1779., nella quale il Sig. Ascanio Pitti ſcriſſe al Sig. Fenzi, che fu incaricato il Sig. Ferdinando di fare lo spoglio dai Libri de' serbi, onde ſi aſſeriva, che il Foglio prodotto in seconda Iſtanza avanti di Noi foſſe quello ſteſſo spoglio fatto dal Sig. Ferdinando Fenzi di commiſſione delle Parti.

Ma con una perfetta Dimoſtrazione se n' escludeva l'identità della confeſſione ſteſſa del Sig. Fenzi, mentre egli nel secondo Conteggio da eſſo prodotto aſſerì, che nello spoglio del Sig. Ferdinando „ *tutto era ſtato conſiderato a ſerbi e che in detto ſpoglio il ſerbo dell' oro fiorentino ſtato ſpogliato importava la ſomma di ſc.* 177. „; E dall' altra combinando lo spoglio prodotto in atti, vedevaſi, che in queſto non ſi conſiderava tutto a serbi, non corrispondeva, e non comprendeva la somma di sc. 177. per il serbo delle Partite dell'oro fiorentino, ma bensì una tenuiſſima somma di pochi scudi, come riscontrò il Perito, e non disconvenivano le Parti; ſicchè era manifeſta la diverſità dello spoglio fatto dal Sig. Ferdinando, e di quella carta prodotta avanti di Noi nel secondo Giudizio resultante dal detto confronto.

Nè per togliere queſta viſtosa ed eſſenziale diverſità dei due Fogli, poteva ammetterſi la replica del Sig. Fenzi, il quale aſſeriva di aver diminuita dalla somma di sc. 465. tutta conſiderata a serbi la quantità di sc. 177. *arbitrariamente*, come diceva, e *ſenza averne verun riſcontro*; Imperocchè non ſi ammettono queſte repliche nei Giudizi, e non ſi revocano le confeſſioni senza dimoſtrarne l' errore.

Rilevavaſi il secondo amminicolo dal vederſi, che nella Lettera del Sig. Pitti del dì 30. Luglio 1779. Si dice, che l' ultimo saldo seguì nel dì 11. Dicembre 1771., che lo spoglio controverso incominciava immediatamente dopo quel tempo e che non foſſe poſſibile di creare lo spoglio sud-

suddetto senza aver presenti i Libri dei serbi, che si tenevano dal Sig. Ascanio Pitti.

Insussistenti erano però questi riflessi, poichè essendo stato fatto nel dì 11. Dicembre 1771. uno spoglio per opera del Sig. Ferdinando, che ne fu incaricato, come si vedeva specialmente dalla detta Lettera del Sig. Ascanio Pitti del dì 30. Luglio 1779., niente era valutabile, che anco quello posto negli Atti avesse la medesima Data, colla quale solamente non se ne poteva mostrare l'identità; ed inoltre per comporre il nuovo Foglio niuna necessità vi era dei Libri de' serbi esistenti appresso il Sig. Ascanio, mentre quelli erano già stati consegnati dal Sig. Ferdinando, che aveva fatto quello spoglio; dal quale il Sig. Francesco Fenzi asserì doversi diminuire la somma di sc. 177., onde col detto spoglio in mano era assai facile comporne un' altro; ed è certo

14 che per escludere l'identità di una Scrittura è bastante la sola possibilità di formarne una simile, come riflettono *Gratian discept. forens. cap. 973. num. 55. Cyriac. controv. 444. num. 23.*, con moltissimi altri *l' Auditor Conti decis. Florent. 28. num. 33.*; Ed è regola che in ogni materia la sola possibilità, il solo dubbio esclude l'identità conforme decise *la Ruota nostra fra le raccolte nel Tesor. Ombros. decis. 30. num. 9. et 14. tom.*

Meno valutabile era inoltre la congettura, che lo spoglio del Sig. Ferdinando contenesse la somma di sc. 465., quale è appunto indicata dal Sig Fenzi nel conto trasmesso al Sig. Pitti nell'anno 1781.; Poichè sebbene combini la stessa somma, ciò non dimostra l'identità dello spoglio prodotto in questo recondo Giudizio di cui bastava il possibile che potesse formarsene un altro simile, giacchè il detto Conto fu dato dal Sig. Ferdinando incaricato dal Sig. Ascanio di fare lo spoglio del Libro dei serbi.

Le altre congetture che si adducevano per provare l'identità del detto spoglio fatto nel 1771. con quella carta informe prodotta negli Atti, erano di tale insussistenza, che non mi parvero meritevoli del nome di Congetture al confronto particolarmente dei fatti accennati di sopra esclusivi della pretesa identità; E siccome coll'unico fondamento di detta carta voleva dimostrarsi una Convenzione ristretta, e limitata al pagamento del serbo del solo oro forestiero, così quella limitazione di patto non poteva ricavarsi da illazioni incerte, e dubbiose, nè da fatti la prova dei quali era sommamente

mente equivoca; Ma conveniva, che tutte le prove con una perfezione composte tendessero a quella evidenza, colla quale deve dimostrarsi l'esecuzione e l'osservanza del patto; il che non poteva ottenersi col nuovo Foglio, in cui oltre tutte le altre mancanze e combinazioni, che li toglievano la prova, osservavasi ancora che era stato in quello spogliato in qualche parte l'oro fiorentino e romano, il che poteva dubitarsi essere stato fatto per far combinare il suddetto spoglio colla somma di sc. 465., quanta era stata quella confessata dal Sig. Fenzi nella trasmissione del conto; sicchè molto meno poteva farsene alcun Capitale per dimostrare un'osservanza contraria, particolarmente non resultando la prova, che il Sig. Ferdinando avesse spogliate le sole monete forestiere, non già l'oro fiorentino e romano.

Della stessa insussistenza era l'altra congettura, che deducevasi da alcune espressioni del Sig. Ascanio Pitti, che si leggevano da Esso scritte in diverse Partite di monete d'oro al libro dei serbi, dalle quali fu preteso inferire, e dedurre, che l'oro fiorentino, e li zecchini romani fossero esenti dal premio del serbo.

Consistevano queste espressioni in una parola che frequentemente suol proferirsi in atto di collera, ed a questa era unita la parola *frodo*; Ma tal congettura era estremamente equivoca e insignificante per porre in essere, e concludere una limitazione ad un patto, che l'osservanza delle parti mostrava esser generico, e illimitato. Per verità le suddette parole del Sig. Pitti scritte alcune volte ai libri de serbi, bastava il solo possibile, che dovessero riferirsi a oggetti diversi, e di fatto quelle stesse espressioni, che fra le immense partite di Depositi, furono molto di rado apposte ad alcune di esse, non solo si leggevano scritte dopo le partite dell'oro certamente soggetto al serbo, ma ancora a quelle che si pretendevano esenti, la quale osservazione dimostrava in dette espressioni un'oggetto diverso, quale poteva esser quello della diversità, ed intrinseco valore delle monete, da cui il Sig. Ascanio Pitti poteva credere di esser frodato, e soggetto a scapiti e danni, ed inoltre la detta espressione *frodo* vedevasi apposta dal Sig. Pitti, quando era depositato l'oro fiorentino, invece del romano, il che bastava per far vedere, che non appellava alla qualità delle monete esenti dal serbo, giacchè si pretendeva per parte del Sig. Fenzi, che non fosse

fosse soggetto al premio nè l'oro fiorentino, nè l'oro romano; Onde si dimostrava sempre più equivoca la detta espressione, e si riduceva ad un semplice indovinare il motivo per cui vi fu scritta.

Nulla rilevendo il supposto, che se il Sig. Ascanio Pitti avesse dovuto conseguire il serbo dell'oro fiorentino e romano sarebbe stato Creditore del Sig. Fenzi di una somma assai più cospicua di quella di sc. 465., che furono posti nel Calcolo dell' importare dei serbi dall'anno 1771. all' anno 1780.

Imperocchè erano persuasi i Difensori della Sig. Pupilla Pitti del di Lei maggior Credito per conto dei serbi; Ma dall' altra parte la mancanza dei Libri intermedi non pervenuti in mano dei Sigg. Tutori gl'inabilitava a pretendere maggior somma; ed inoltre il non essere stato domandato un maggior Credito per mancanza di Documento niente influiva per dichiarare meritevole di fede il Foglio prodotto negli Atti in questo secondo Giudizio, all'identità del quale coll'altro confessato dal Sig. Fenzi resistevano le combinazioni, ed i riscontri di fatto accennati di sopra.

Portavasi finalmente dai Difensori del Sig. Fenzi, per escludere dalla Convenzione dei serbi l'oro fiorentino e romano, la circostanza ricavata dall'avere il Sig. Ascanio Pitti rimborsata il Sig. Fenzi di diverse somme, che aveva fatte pagare in Napoli per la Sig. Fortunata Marchant, il qual rimborso si supponeva, che non sarebbe stato fatto dal Sig. Pitti, quando fosse stato Creditore del premio sopra l'oro fiorentino e romano, ma che in quella vece averebbe proposta la Compensazione del suo Credito.

Mi parve però troppo fallace questa illazione per concludere da ciò, che l'oro fiorentino e romano non fosse soggetto del premio, sì perchè non essendo stata fatto la liquidazione dei Crediti del Sig. Pitti, non poteva compensarli in quel tempo con quel debito liquido, che aveva contratto col Sig. Fenzi in conto del quale si ritenne però in mano la somma di sc. 105.; Sì perchè non era giusto, che il Sig. Pitti recusasse di rimborsare il Sig. Fenzi dei danari dei quali era in disborso per altra Causa; Sì finalmente perchè era il Sig. Pitti nalla sicurezza di esigere dal Sig. Fenzi i suoi Crediti con devenire ad un generale Conteggio, senza fare ad un solventissimo Debitore una rappresaglia non convenevole; E finalmente un tal fatto negativo consistente

nel

nel non avere il Sig. Fenzi contrappofti i suoi Crediti in un' occafione che non era neppure opportuna, non può diftruggere, nè limitare un Patto pienamente giuftificato, e confermato anche in parte dalla giudiciale Confeffione del medefimo Sig. Fenzi.

Pertanto dall'avere Io creduto, che la Convenzione dei *ferbi* paffata fra il Sig. Francesco Fenzi comprendeffe non solo le monete foreftiere, ma per i riscontri di fatto accennati di sopra conteneffe anco il serbo dell'oro fiorentino e romano, nacque la differenza per cui dovei riferire, che in quefta figurazione di caso, in vece che il Sig. Fenzi doveffe dichiararfi Creditore dell'Eredità del Sig. Ascanio Pitti di sc. 96. 5. 8. 5., conforme crederono i miei Sigg. Colleghi, foffe all'incontro Debitore della Sig. Pupilla Pitti di sc. 23. 2. 16. 4., seguendo in quefta parte la Relazione del Perito Sig. Francesco Bellini.

Mi parve poi una precisa neceffità non soggetta al regolato arbitrio del Giudice, di condannarlo nelle spese ftate fatte dalla Sig. Pupilla nel presente Giudizio per ottenere l'affoluzione dal pagamento domandato dal Sig. Fenzi delle Partite precedenti al dì 11. Dicembre 1771.; Poichè effendo ftato il mio sentimento concorde con quello de' miei Sigg. Colleghi nel credere, che le dette Partite precedenti foffero comprese nel saldo del detto dì 11. Dicembre 1771., non era giufto, che il Sig. Fenzi infifteffe in quefto secondo Giudizio nel dimandarle di nuovo, impugnando quel
6 saldo che fu da Effo confeffato, e che da Noi nel confermare in quefta parte la prima Sentenza concordemente fu giudicato generale e finale, divenendo in tal caso di natura del Giudizio quefta Condanna, *Parif. conf.* 104. *n.* 13. 14. *lib.* 3.; *Rota cor. Ottobon. decif.* 49. *n.* 13. 14. *Cancer. variar. refolut. part.* 2. *cap.* 6. *n.* 23. *et feqq.*; altrimenti dovrebbe affolverfi dalle spese chi due volte domanda in Giudizio un Credito, che è ftato pagato; E molto più perchè i Difensori del Sig. Fenzi accordarono sempre in voce avanti di Noi, che foffero contenute in detto Saldo quelle Partite pretese dallo fteffo Sig. Fenzi, che incominciavano dal dì 7. Giugno 1763., e terminavano al dì 6. Ottobre 1767., quantunque poi negli scritti, e nei Consulti pubblicati colle Stampe le pretendeffero non comprese nel detto Saldo; Onde fu obbligata la Sig. Pupilla Pitti a dimoftrare l'insuffiftenza anco di tal pretenfione, producendo sopra di

ciò ancora le sue proteste negli Atti per essere risarcita, e indennizzata di dette spese.

E così l'una, e l'altra Parte ec.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

DECISIO LXVIII.

FLORENTINA PECUNIARIA, ET PRAETENSAE EXHIBITIONIS LIBRORUM.

Diei 18. Septembris 1790.

ARGUMENTUM.

Respuitur expetita solutio quantitatis, quae debita non ambigebatur fuisse ante generalem solidationem inter partes exaratam, tum ea de caussa, quod evidenter, uti necesse erat, non fuit demonstratum hujusce quantitatis non habitam fuisse rationem in generali solidatione, tum quia naturae generalis solidationis repugnet, quidpiam crediti aut debiti non subiicere calculationi, ac in solidatione haudquaquam comprehendere. Circumstantiae in casu Debitorem conventum juvant adversus Creditorem solutionem petentem. Nec minus corruere visa est praetensa Privatorum Debitoris librorum exhibitio, eo quod non bene eorum existentia probaretur, apud defunctum aeque ac apud Pupilli Tutores, nec subsisteret efficta dolosa eorumdem occultatio, quum e contra dolus ex cumulato adminiculorum concursu penitus excluderetur.

SUMMARIUM.

1. *In generali solidatione omnia Credita ac Debita antea inter partes existentia, expuncta ac solidata habentur. Ac num.* 5.
2. *Aliquando Documenta Creditum Demonstrantia apud Creditorem remanent etiamsi solutio accesserit, et tunc onus est Debitoris solutionem probare.*

ditorem

„ *Limita tamen, ubi solidatio intervenerit. n. 3.*

4. *Ex restitutione apocae rescissae oritur vehementissima praesumptio solutionis favore Debitoris.*

6. *Repugnat rationi praecedentem generalem Creditorum ac Debitorum praesupponere dispunctionem, et subsequentis solidationis generalitatem inficiari.*

7. *Non est verisimile, Debitorem solvere voluisse quod debebat, quin prius e suo Debito destraxerit summam quae sibi debebatur.*

8. *Librorum privatorum cum nemini incumbat conservatio, cessat praesumptio Occultationis.*

„ *Ideoque incumbit petenti Exhibitionem librorum, plene eorum existentiam justificare. n. 9.*

„ *Haec existentia autem probetur oportet non modo de praeterito apud Defunctum, sed etiam de praesenti apud Tutores Pupilli, contra quem exposcitur Exhibitio. n. 10.*

„ *Etenim contra Tutores, ac contra Heredem non satis esse censetur Praesumptio. n. 11.*

„ *Ac quaecumque praesumptio ac coniectura destruitur Haeredis seu Tutoris juramento. n. 12.*

„ *Praejudicium ex Occultatione sibimet illatum, qualitas Pupilli, Nobilitas Tutorum; Omnia haec excludunt praetensam dolosam librorum occultationem. n. 13.*

14. *Iuramentum in litem praesertim adversus Pupillam non admittitur deficiente dolo.*

Essendo passati per lungo tempo molti Interessi fra il già Sig. Ascanio Pitti Cassiere Generale di questa Reale Depositerìa ed il Sig. Francesco Fenzi, molti furono ancora i trattati intrapresi da dette Parti per devenire ad una generale liquidazione per mezzo dei respettivi loro scritturali e Ministri, ma niuna conclusione, ed esecuzione avendo avuta i trattati, rimasero sempre pendenti fra le medesime parti li stessi interessi.

Passato all'altra vita il nominato Sig. Ascanio Pitti, che nel suo Testamento lasciò Erede la Sig. Maria sua unica Figlia Pupilla, comparve il Sig. Francesco Fenzi avanti il Magistrato de' Pupilli con sua domanda esibita negl'atti sotto dì 21. Giugno 1788., in cui fece istanza di devenire ad un generale conteggio degl'interessi passati dal dì 7. Giugno 1764. fino alla morte del Sig. Ascanio Pitti, per doversi determinare

minare il reliquato dei suoi crediti a forma de' recapiti da prodursi, ed a quest'oggetto esibì successivamente negli Atti del medesimo Tribunale sotto di 12. . . . 1788. due Dimostrazioni di debito e credito, la prima delle quali incominciava dal dì 7. Giugno 1763., e terminava nel dì 6. Ottobre 1767. e l'altra aveva principio nel dì 26. Febbrajo 1771., e terminava ne' 29. Maggio 1780. dalle quali si faceva Creditore dell'Eredità del detto Sig. Ascanio Pitti, e della di lui Sig. Figlia di lire ottomila venti, soldi 14., e danari 4.

Si mostrarono pronti li Nobili di Lei Tutori alla liquidazione e conteggio; e siccome dall' Attore si ritenevano i recapiti giustificanti il credito domandato, e sopra tal retenzione stabiliva il suo maggiore fondamento; Perciò fu specialmente opposto dai Sigg. Tutori, che era erronea la dimostrazione prodotta, attesochè fossero state saldate tutte le Partite precedenti al generale Conteggio seguito fra dette parti nel dì 11. Dicembre 1771. asserendo che erano in esso compresi, ed estinti tutti quei crediti dimandati, che erano stati formati avanti l' anno suddetto.

Dipendevano i crediti del Sig. Francesco Fenzi da diverse somministrazioni di danaro, e pagamenti fatti per conto del Sig. Ascanio Pitti; ed all'incontro i Crediti del Sig. Pitti avevano origine da una convenzione, colla quale il Sig. Fenzi si obbligò di pagare al medesimo un sesto di scudo per ogni cento sopra quelle somme, che in oro effettivo dava al Sig. Pitti per conservarsi nella Cassa della Reale Depositerìa per ritirarle a suo piacere; E questi vantaggi che erano pattuiti a favore del Sig. Ascanio Pitti, chiamavansi col nome di *serbi*, dei quali tenevasi un esatto registro dal Sig. Pitti, da cui venivasi in cognizione delle somme depositate dal Sig. Fenzi, e sopra le quali doveva questi pagare un sesto di scudo per ogni cento; pertanto non s'impugnarono giammai dai Sigg. Tutori quei crediti formati dal Sig. Fenzi avanti l'anno 1771., ma si sosteneva, che fossero stati saldati, ed estinti nel divisato saldo del dì 11. Dicembre del detto anno, onde si dovesse assolvere la Sig. Pupilla Pitti dal nuovo pagamento di dette somme; E neppure s'impugnavano i crediti del Sig. Fenzi posteriori al detto anno 1771, ma sostenevasi dai Sigg. Tutori, che a fronte di detti Crediti dovessero porsi non solo i pagamenti fatti dal Sig. Ascanio Pitti, ma ancora quel profitto,

e quel

e quel lucro, che al medesimo era dovuto di un sesto di scudo per ogni cento, del quale era Creditore col titolo di *serbi*, sopra le somme depositate dal Sig. Francesco Fenzi nella cassa della Reale Depositerìa.

L'ispezione pertanto di questa Causa era di puro fatto; ed esaminata con ogni impegno avanti il Magistrato de' Pupilli, fu concorde il parere di quei Sigg. Residenti nel dichiarare sussistenti l'Eccezioni dedotte dalli Sig. Tutori Pitti, ed in conseguenza della Relazione del Sig. Francesco Bruch perito eletto di consenso delle parti fu deciso, essere il Sig. Francesco Fenzi Debitore della Sig. Pupilla Pitti di sc. 60. 13. 4., e fu condannato nelle spese qualora non si acquietasse alla Sentenza suddetta.

Fu domandata dall'Attore la restituzione in Integrum contro quel Giudicato, ed essendo stato a Noi commesso il nuovo esame di questa Causa, fu eletto per nostra istruzione il Perito Sig. Francesco Bellini, avanti del quale fu proceduto alla discussione e verificazione delle somme de' respettivi Debiti, e Crediti delle Parti; Ma in questo tempo essendosi scoperto l'errore in un Documento prodotto in Atti per parte del Sig. Francesco Fenzi, il quale suppose, che quel recapito portasse la data del dì 13. Giugno 1773., quando nel suo Originale era segnato nel dì 13. Giugno 1772., fu subito dai Difensori della Sig. Pupilla con ogni ingenuità corretto lo sbaglio, mediante la qual correzione si diminuiva la somma del di lui Debito liquidato in detta Sentenza.

Intanto all'oggetto di indagare, se fossero occorsi altri errori, fu fatta istanza per parte del Sig. Fenzi, che dalli Sigg. Tutori Pitti fossero esibiti negli Atti alcuni Libri *de' serbi*, che si dicevano dover essere fra i Fogli ereditari del Sig. Pitti; Ma replicandosi dai Sigg. Tutori, che non erano pervenuti nelle loro mani, nè si erano trovati nell'Eredità del Sig. Ascanio, onde non potesse effettuarsi l'esibizione di detti Libri, anco l'esame di tale Incidente fu unito alla nostra Commissione, onde fu necessario di prolungare il corso di questa Causa, nel risolvere la quale fu concorde il nostro sentimento nel riferire, che dovesse rigettarsi l'istanza del Sig. Francesco Fenzi sopra la pretesa esibizione di alcuni di detti Libri *de' Serbi*, e dovesse confermare la precedente Sentenza, dichiarando, che il conteggio generale degl'Interessi passati fra il già Sig. Ascanio Pitti, ed il Sig. Fran-

Francesco Fenzi dovesse aver principio dal dì 11. Dicembre 1771., giorno dell'ultimo Conteggio e Saldo generale, e finale seguito fra dette Parti.

Non fu però uniforme la nostra Relazione rispetto alla Dichiarazione del Credito del Sig. Ascanio Pitti dependente dal sesto di scudo per ogni cento sopra le monete d'oro depositate dal Sig. Fenzi nella Cassa della Reale Depositeria; Poichè due soli di Noi abbiamo creduto, che si dovesse assolvere detto Sig. Fenzi dal pagamento del premio convenuto dal sesto di scudo per cento sopra le monete d'oro fiorentine, e romane, quali monete furono da Noi dichiarate non soggette al detto premio del Serbo; E previa tale assoluzione abbiamo riferito, non ostante il contrario sentimento dell'altro nostro Collega, essere il Sig. Fenzi legittimo Creditore della Sig. Maria Figlia Pupilla del Sig. Ascanio Pitti della somma di sc. 96. 5. 8. 5., avendola condannata a pagare la detta somma, con assolvere l'una e l'altra parte dalle spese del presente e del passato Giudizio.

Ci parve tanto evidente la giustizia della nostra Decisione in quelle parti, nelle quali fu concorde il nostro parere, quanto deve chiunque essere persuaso, che essendo seguìto nel dì 21. Dicembre 1771. un saldo di ogni dare, ed avere fra il Sig. Ascanio Pitti, ed il Sig. Francesco Fenzi, dovevano dirsi con esso pareggiati ed estinti tutti i debiti e crediti di dette parti, che avevano un'epoca anteriore a quel giorno, di modo che niun'altra differenza, o interesse dovesse dirsi rimasto pendente fra le parti in quel tempo; tale essendo appunto la forza, e l'operazione del saldo, che dimostra essere stati cancellati i respettivi precedenti debiti,
1 e crediti delle parti, come insegnano comunemente i *DD.* fra i quali *Gratian. discept. forens. cap.* 716. *num.* 22. *de Luc. de legat. disc.* 27. *num.* 9. *Rot. decis.* 261. *num.* 2. *et.* 3 *part.* 9. *recent.*, *cor. Baratt. decis.* 344. *num.* 18. *cor. Duran. decis.* 319. *num.* 10., *cor. Falconer. tit. de solut. decis.* 6. *num.* 3. *in Romana Avocationis Pecuniar. super. cautela Angeli* 10. *Aprilis* 1750. *num.* 5. *cor. Elefantutio Rota nostra in Florentina Dotium* 19. *Februarii* 1719. *cor. Archi.*

L'esistenza del detto Saldo seguìto fra le Parti nel dì 11. Dicembre 1771. era innegabile; Imperocchè ne fu confessata la verità dal medesimo Signor Fenzi colla produ-

duzione da esso fatta di un Biglietto trasmessoli dal Signor Ascanio Pitti del dì 30. Luglio 1779., nel quale si legge „ ivi „ siale di notizia, che l'ultimo saldo seguì tra „ Noi, parmi li 11. Dicembre 1771., in seguito dello spo„ glio che ne fece il fu Sig. Domenico Franceschi che resti„ tuì a Me tutti i recapiti sospesi fra Noi di quel tempo, „ come potranno sempre ritrovarsi „; Per il che da quel tempo solamente, e non dall'Anno 1763. doveva incominciarsi la Discussione delle Dimostrazioni prodotte dal Sig. Fenzi, insieme con i Documenti giustificanti i suoi Crediti, i quali sebbene si ritenessero dall' Attore, e tuttavia esistessero nelle di lui mani, non perciò potevano avere l'attività di obbligare il Reo ad un pagamento reiterato, mentre avviene frequentemente, che rimanghino i Documenti appresso del Creditore, ancorchè sia sodisfatto, e pagato, ed in tal caso diviene a carico del Debitore la prova del pagamento seguito, conforme dimostra la giornaliera esperienza nelle
2 questioni di pagamento presunto, ed avvertono i *DD.* riferiti *dal Paolut. dissert.* 36. *artic.* 1. *num.* 73 nella qual proposizione è conforme *la passata Decisione* §. *Imperocchè quanto all' esistenza dei recapiti in questione in mano del Sig. Fenzi*; Ed oltre a ciò quando non poteva impugnarsi il Saldo del dì 11. Dicembre 1771. confessato dallo stesso Sig. Fenzi, era inutile la retenzione presso di esso dei recapiti, dai quali resultasse la prova di Crediti anteriori a quel tem-
3 po, come riflette la *Rot. cor. Molines decis.* 1039. *num.* 13. Colla maggiore esuberanza inoltre si verificava la suddetta confessione del Sig. Fenzi relativa al detto Saldo del dì 11. Dicembre 1771. da quello stesso spoglio del Sig. Domenico Franceschi di lui Ministro di cui si parla nell'enunciato Biglietto; Questo importantissimo Documento ritrovato fra i Fogli ereditari del Sig. Pitti, di cui non fu impugnato il carattere dal Sig. Fenzi, essendo stato prodotto negli Atti, dimostrava a colpo d'occhio, che il Sig. Pitti fu indebitato di tutte le somme e di tutte quelle Partite, che il Sig. Fenzi ripropose avanti di Noi, giacchè vedevasi, che incominciava da un residuo del dare del Sig. Pitti in lir. 61., dal dì 30. Aprile 1763. giorno di un saldo precedente, e proseguiva fino al dì 26. Ottobre 1771., nel qual giorno il Sig. Ascanio Pitti si dichiarò debitore dello stesso Sig. Fensi di sc. 520. 3. 10. -

Ori

Or queſto Chirografo di Debito del Sig. Pitti verſo del Sig. Fenzi, eſſendoſi ritrovato fra i Fogli ereditari del medeſimo Sig. Pitti, dimoſtrava, che rimaſe ſaldato ed eſtinto, e che perciò li fu reſtituito, conforme è ſolito ed uſuale, che dal Creditore pagato e ſaldato ſi reſtituiſcono al Debitore i Chirografi giuſtificanti il ſuo Debito; Nè da queſta preſunzione ſoltanto eramo indotti a credere, che il Sig. Fenzi foſſe ſtato pagato della ſuddetta ſomma di ſc. 520. 3. 10. della quale ſi dichiarò il Sig. Aſcanio debitore nel dì 26. Ottobre 1771., ma ne avevamo ancora la prova diretta dalla Confeſſione del medeſimo Sig. Fenzi nel riſpondere alle Poſizioni dateli dai Sigg. Tutori Pitti, non avendo potuto controvertere di aver ricevuta la confeſſione di Debito dallo ſteſſo Sig. Pitti, e di averla poi nel giorno del pagamento reſtituita intaccata al medeſimo, come fra i di lui Fogli ereditari fu ritrovata; e da queſta reſtituzione fatta al Sig. Aſcanio Pitti del Documento intaccato e confeſſato dal Sig. Fenzi doveva indurſi la più veemente, e dimoſtra-
4 tiva preſunzione del pagamento dell' enunciata ſomma di ſc. 520. 3. 10. „ di cui il Sig. Pitti eraſi fatto Debitore nel dì 26. Ottobre 1771. verſo del Sig. Fenzi, conforme inſegnano *De Luc. de Credit diſc.* 129. *num.* 20. „ ivi „ Altera quae oritur ex reſtitutione, vel laceratione Apocae et „ Scripturae „ *Maſcard. de probat. concluſ.* 111. *num.* 14. *Paolut. diſſert.* 97. *num.* 125. *Rot. cor. Falconer. tit. de legat. deciſ.* 2. *num.* 10.

Reſultava dall' altra parte la certezza del Credito del Signore Aſcanio Pitti nel dì 11. Dicembre 1771. verſo del Signor Fenzi Debitore del premio dei ſerbi in quel tempo, mentre da altro ſpoglio numerico fatto dal medeſimo Sig. Franceſchi ſopra il Libro de' ſerbi prodotto negl' Atti dallo ſteſſo Sig. Franceſco Fenzi reſultava, che il Sig. Aſcanio Pitti nel preciſo dì 11. Dicembre 1771. era Creditore per detto Conto di ſc. 728., onde quando in quel giorno concorrevano i Debiti, e Crediti delle reſpettive Parti, dovevano dirſi ſaldati gl' Intereſſi reciproci delle medeſime, e doveva crederſi ſodisfatto il Sig. Pitti di quanto appariva ſuperiormente Creditore del Sig. Fenzi; Sicchè vedendoſi, che il Sig. Domenico Franceſchi Miniſtro del Sig. Fenzi non ſolo fece lo ſpoglio dei Crediti del ſuo Principale, ma ancora notò e ricavò dal Libro de ſerbi tutte quelle Partite,

tite, che li facevano debito fino al dì 11. Dicembre 1771, in conseguenza dei quali spogli confessò il Sig. Fenzi colla produzione dell'enunciato Biglietto esser seguìto il saldo col Sig. Pitti, niente mancava per doversi dire, che detto saldo fu generalissimo, ed in conseguenza comprensivo di tutti i debiti e crediti delle Parti anteriori a quel tempo, secondo il consueto effetto e natura del saldo, di cui pienamente la *Rat. cor. Ansald. decis.* 532. *num.* 23., ed ivi moltissimi Concordanti, ed altrove comunemente.

Era adunque inutile la retenzione dei Documenti, che giustificavano i Crediti pretesi dal Sig. Francesco Fenzi dall'anno 1763., agli 11. Dicembre 1771., tempo del saldo, e l'aver dimandati i medesimi nella prima Istanza di questa Causa, non potè essere che effetto di un Oblivione dei pagamenti seguìti, la quale produsse la condanna del medesimo nelle spese del primo Giudizio nel caso non si acquietasse alla Sentenza, che fu proferita.

Ma sebbene nel secondo Giudizio avanti di Noi si fosse dal Sig. Fenzi negli atti insistito nella stessa domanda di detti Crediti già saldati ed estinti, non ostante la solenne protesta de' Sigg. Tutori Pitti esibita nel Magistrato de' Pupilli sotto dì 20. Gennaio 1790, contuttociò i di Lui Difensori stretti dalla forza dei fatti pienamente giustificati accordarono in voce avanti di Noi, che non potesse il Sig. Francesco Fenzi domandare le Partite dal dì 7. Giugno 1763. al 1767., ma continuarono a sostenere con ogni vigore, che il detto saldo del dì 11. Dicembre 1771. fosse parziale, e non generale e finale, onde non comprendesse quattro Partite, che portavano la data del dì 12. Agosto, e 20. Settembre 1770., e del dì 22. Aprile e 26. Febbraio 1771., che in tutte formavano la somma di lire 1500.

Fummo però facilmente convinti dell'ingiustizia anco di tal pretensione; poichè vedendosi nello spoglio fatto dal Sig. Francesco letteralmente notate, ed espresse le ultime quattro partite costituenti la detta somma di Lire 1500., era una indispensabile necessità di credere ancor quelle calcolate, e comprese nel citato saldo del dì 11. Dicembre 1771. di nove mesi posteriore all'ultima di dette quattro partite, niuno avendo dubitato giammai, che il susseguente conteggio fatto sopra lo spoglio di tutte le partite precedenti, che formavano i respettivi Debiti, e Crediti delle Parti; e sopra del quale fu confessato esser seguìto il saldo fra le

Parti medesime, deva dirsi essere stato generalissimo, ed un saldo finale, dalla comprensione di cui non possa pretendersi
6 essere stata esente, e preservata alcuna precedente Partita di Debito, o Credito, *Gratian. discept. forens. cap.* 716. *n.* 22. *Rot. cor. Duran. decis.* 319. *n.* 10., *cor. Molines decis.* 874. *n.* 3., ove rende la ragione „ ivi „ quia solent Par„ tes in solidatione computorum omnia repetere, et examina„ re, ad omniaque animadvertere, itaut quae expresse non ex„ cipiuntur tacitè, et virtualiter velint in solidatione esse com„ prehensa „; Puntualmente *la detta. Rot. cor. Lancett. dec.* 544. *n.* 3. 4., ove appunto si trattava di un saldo stato fatto sopra tanti conti particolari, e con altri *DD.* osservò la *passata Decisione di questa Causa* §. *ragionando adunque ec.*

Oltre di che non si allegava per parte del Sig. Fenzi alcuna ragione, che avesse anche la minima apparenza per far credere, che il più volte menzionato saldo potesse dirsi particolare, e che da quello dovessero eccettuarsi le quattro Partite constituenti la somma di lire 1500., anzi tutte le congruenze mostravano, che essendo il Sig. Pitti Debitore del Sig. Fenzi di sc. 520. 3. 10. e Creditore all'incontro nel dì 11. Dicembre 1771. di sc. 728., dovesse il Sig. Fenzi comprendere nel detto saldo tutte le Partite, che formavano le lire 1500., colle quali diminuivasi il suo Debito posteriore per Conto dei serbi, che resultava in quel tempo dallo spoglio numerico del Sig. Franceschi, essendo sommamente inverisimile, che il Sig. Fenzi Debitore in conto di serbi della maggior somma, che ascendeva a sc. 728., non
7 procurasse di contraporre a questo suo Debito tutti i Crediti che aveva in quel tempo, fra i quali erano le partite facienti la somma di lire 1500., conforme argomenta in simili termini la *nostra Ruota in Florentina simulationis super praesumpta solutione del dì* 14. *Settembre* 1772. *pag.* 18. *avanti il Sig. Auditore Ulivelli*, *e nella Emporien. Pecuniaria* 16. *Giugno* 1780. *pag.* 12. §. 10. *avanti il Sig. Auditore Vernaccini versic.* „ si diceva doversi necessariamen„ te inferire, che più non esistessero altri Crediti del Sig. „ Gaetano contro il Sig. Giuseppe contrapponibili a quel re„ siduo di Credito, che al medesimo Sig. Giuseppe rimaneva „ dopo l'imputazione e contrapposizione dell'enunciare tre „ Partite, stante il non essere verisimile, che alcuno voglia „ pagare in contanti un suo Debito a Persona, con cui ab-

„ bia

„ bia de Crediti da contrapporre, e compensare, secondo ciò che „ avvertono ec. „

Oltre di che frequenti furono i conteggi, ed i pagamenti seguiti fra dette Parti fino all' anno 1780. ed in conseguenza nel corso di nove anni successivi all' anno 1771. non furono mai rammentate le quattro Partite costituenti la enunciata somma di lire 1500., ma solo nell'anno 1782. comparve come *prima Partita* quella di lire 1500. pretesa sospesa nel saldo generale, e finale del dì 11. Dicembre 1771. la qual sospensione di Partita fu preteso di giustificarsi da una minuta di carattere del Sig. Borghigiani stato scrivano del Sig. Pitti.

Vero è però, che non fu giammai data veruna prova della immaginata sospensione, e per quanto frequentemente si allegasse in voce l' enunciata minuta del Borghigiani, questa non fu mai prodotta negli atti per parte del Sig. Fenzi, non ostante che fosse sollecitato più volte a produrla, onde secondo le regole non poteva farsene alcun capitale; Eramo inoltre pienamente convinti dell' insussistenza dell' allegata sospensione di dette Partite componenti la somma di lir. 1500. qualora ocularmente osservavamo, che quelle stesse Partite erano letteralmente comprese nello spoglio del Sig. Domenico Franceschi Ministro del Sig. Fenzi, e prodotto negli atti, sopra del quale fu formato il più volte enunciato saldo del dì 11. Dicembre 1771., onde avevano luogo le regole stabilite di sopra.

All' oggetto di ricavare qualche prova della pretesa sospensione delle dette Partite di lire 1500.; fu per parte del Sig. Fenzi dimandata negl' atti colla più vigorosa insistenza avanti di Noi l' esibizione di alcuni Quaderni dei serbi, che si tenevano dal Sig. Ascanio Pitti scritturati precedenti al saldo del dì 11. Dicembre 1771., quasi che da detti libri dovesse apparire, che l' enunciate Partite non fossero state spogliate dal Sig. Franceschi contro la Dimostrazione resultante dal fatto dello spoglio medesimo prodotto in atti nel suo Originale; o fosse possibile che da detti Quaderni resultasse la prova, che le controverse Partite spogliate non fossero state conteggiate, e comprese nel saldo confessato dal Sig. Fenzi; la Decisione del qual' emergente essendo a noi commessa secondo gli ordini, non abbiamo esitato di rigettare l' istanza suddetta, conforme con unanime sentimento anche

sù questo punto abbiamo riferito al Magistrato de' Pupilli, da cui ci fu commessa la Causa.

Sebbene li Nobili Tutori della Sig. Pupilla protestassero più volte, che fra i Fogli ereditari del Sig. Ascanio Pitti passati alla loro custodia non ritrovarono giammai li richiesti Quaderni dei serbi anteriori al saldo del 1771., quali si sarebbero fatto un dovere di sottoporre al giudiciale esame, nondimeno insistendosi per parte del Sig. Fenzi nel sostenere una dolosa occultazione di detti Fogli col porre in campo un'interesse possibile di esaminere i medesimi, era tolto ogni diritto alla pretesa esibizione di essi dalla distinzione fra il caso, in cui si tratti di Libri pubblici, che alcuno abbia l'obbligo della conservazione, e lo abbia quindi trasmesso al suo Erede dall'altro caso, quale era quello che cadeva nella Controversia presente, nella quale dopo seguìto il Saldo del dì 11. Dicembre 1771. formato sopra lo spoglio di detti Libri privati fatto dal Sig. Domenico Franceschi, il Sig. Pitti niun'obbligo aveva di custodirli, e di conservarli, onde quando era stata estratta da essi la memoria dei suoi Crediti autorizzata, e autenticata dall'approvazione del Ministro del Sig. Fenzi, non era tenuto il Sig. Ascanio a conservare più lungamente detti Fogli, onde non poteva trasmettere nel suo Erede l'obbligo, che
8 non aveva, della custodia, e conservazione di essi, conforme distinguono i *DD.* pienamente riportati presso l' *Adden. alla decis.* 129. *di Ludovis. n.* 7. 8., seguitato *dal De Luc. de credit. disc.* 151. *num.* 6. *et seqq. Rot. cor. Coccin. decis.* 63. *n.* 3., ed alla supposta necessità di conservare detti Libri privati, risponde nelle circostanze simili al presente caso la *nostra Ruota avanti l'Auditore Conti decis. Florent.* 7. *num.* 9. *et seqq.;* Quindi era peso del Sig. Fenzi di concludentemente giustificare l'esistenza di detti Libri presso l'Erede nel tem-
9 po della mossa Lite non bastando per ottenere l'esibizione le presunzioni; Puntualmente *Mans. consult.* 470. *num.* 3. *Palm. allegat.* 247. *num.* 6. *Rot. Roman. decis.* 259. *num.* 6. *part.* 1. *recent.*, *cor. Benincas. decis.* 49. *num.* 3., *cor. Merlin. decis.* 569. *num.* 1. *et seqq.*, *cor. Molines decis.* 786. *num.* 10. 11., ed altrove comunemente presso i *DD.*

Si avvaloravano tali proposizioni dalla circostanza, che concorreva nel nostro caso, ove si trattava di esibizione di Libri domandata contro una Erede Pupilla, i Tutori della quale, che niun'altro interesse avevano, che quello di asse-

rire

rire il vero, protestarono che detti Fogli non erano pervenuti nelle loro mani, onde non sarebbe neppure in questo caso stata bastante la prova dell'esistenza delle Scritture appresso il Defunto avanti la mossa Lite, ma era di positiva necessità di giustificare il passaggio delli stessi Quaderni in mano dei Tutori al tempo preciso della Lite medesima,
10 conforme sostengono *Palm. allegat.* 11. *num.* 14. *et seqq. Calderon. resolut.* 95. *num.* 57. e dopo molti altri la *Rota decis.* 259. *num.* 6. *part.* 1. *recent. cor. Cerro decis.* 243. *num.* 4. *la Ruota nostra presso il Conti decis.* 7. *num.* 2. ed ivi altri Concordanti; Non potendo neppure proporsi contro il Tutore la circostanza, che essendosi trovata presso di essi una parte di detti Quaderni possa presumersi l'esistenza ancora del rimanente; Imperocchè contro l'Erede non gio-
11 va tal presunzione, ma è necessaria una prova concludente, e perfetta, come fermano *Mans. consul.* 470. *num.* 3. *cor. Ludovis. decis.* 199. *num.* 1. *et seqq. Rota nostra cor. Bonfini decis.* 78. *num.* 14., e qualunque congettura della supposta esistenza poteva rimanere annichilata e distrutta dal
12 di lui giuramento, *Rot. cor. Millin. decis.* 5. *num.* 2. *et decis.* 344. *num.* 70. *cor eodem, cor. Benincas. decis.* 49. *num.* 10., *et in recent. decis.* 237. *num.* 6. *part.* 11.

Le circostanze avvertite fin quì ci parvero senza dubbio bastanti a rigettare l'Istanza avanzata nel secondo Giudizio avanti di Noi sopra l'esibizione dei Libri de' serbi anteriori al Saldo dell'anno 1771., dei quali non si giustificò il passaggio in mano de' Sigg. Tutori, e per una piena riprova della verità della loro asserzione si rifletteva, che non erano soli quei Quaderni de' serbi anteriori al Saldo del 1771., che furono smarriti, e che non furono trovati fra le Scritture ereditarie del Sig. Ascanio Pitti, ma in questo smarrimento ed in questa perdita era compreso anco il Libro de' serbi del 1774., onde non potè giustificarsi quel maggior credito, che la Sig. Pupilla dovova avere contro del Sig. Fenzi per la vegliante Convenzione de' serbi fino a quel tempo; Che se mancarono anco quei Libri che per interesse e vantaggio di essa dovevano conservarsi, cessava ogni sospetto di occultazione dolosa non presumibile contro chi risentirebbe un pregiudizio da essa, ed a cui invincibilmente resiste la qualità della Persona della Sig. Pupilla, e la buona fama e Carattere dei Nobili di Lei Tuto-

ri,

ri, e tutto il complesso delle circostanze accennate di sopra
15 da ponderarsi dal regolato arbitrio del Giudice, come per regola invariabile decise *la nostra Ruota nella Florentina Exhibitionis Librorum cor. Ciampelli fra le raccolte nel Tesor. Ombros. decis.* 21. *num.* 14. *e nella Confermatoria n.* 79. *cor. Bellutio*, ed ivi i Concordanti.

L' oggetto finalmente dell'Istanza proposta dal Sig. Fenzi dell' esibizione dei perduti Quaderni de' serbi, dimostrava sempre più ingiusta la detta istanza; Poichè niun' altro motivo adducendosi, che quello di ottenere il giuramento in Litem, e di condannare nelle pene della contumacia una Pupilla, e di lei Sigg. Tutori, onde dovessero essere astretti al pagamento delle lir. 1500., che pretese il Signor Fenzi contro ogni verisimiglianza essere state sospese nel saldo degli 11. Dicembre 1771. non poteva giammai esser luogo alla pretesa contumacia, quando non si giustificava con prove esuberantissime, che unito alla medesima fosse anche il dolo, il quale, oltre le circostanze premesse, rimaneva con evidenza escluso dalla qualità di Pupilla della Sig. Maria Pitti, e dal Rango Nobiltà, e probità dei Sgg. di Lei Tutori, come conclusero le precitate
14 *Celebri Decisioni in Causa Feroni, e Buonaccorsi registrate nel Tesor. Ombros. tom.* 2. *dec.* 21. *e* 24.; Onde non ostante le nuove opposizioni, e ricerche fatte in questo Giudizio, rimaneva stabile, e ferma la giustizia della uniforme nostra risoluzione, colla quale confermando la prima Sentenza colla dichiarazione però stata da Noi enunciata, fu referito doversi incominciare il conteggio generale degl' Interessi passati fra il già Sig.^r Ascanio Pitti, ed il Sig. Francesco Fenzi dall' ultimo Saldo generale e finale del dì 11. Dicembre 1771., nel quale abbiamo creduto comprese le quattro Partite facienti la somma di sc. 1500. anteriori al saldo suddetto.

Fu parimente concorde il nostro sentimento nell'assolvere la Sig. Pupilla Pitti dall' altra pretensione del Sig. Fenzi, che sosteneva non doversi abbonare al Sig. Ascanio il sesto di scudo per cento sopra quei serbi, che eran prossimi al mese di Luglio 1781., tempo in cui con Real Motuproprio fu proibito a tutti i Cassieri di ricevere denaro in custodia, supponendo che attesa la sopravenuta proibizione dovè precipitosamente ritirare i suoi serbi dalla Reale Depositerìa, onde invece di lucro risentisse un grave scapito, e soffrisse una considerabile perdita.

Impe-

Imperocchè non si verificava di fatto il supposto precipitoso ritiro del danaro, che il Sig. Fenzi aveva dato in serbo alla Cassa della Reale Depositerìa nei tempi prossimi all'enunciato Reale Motuproprio, ma resultava, che con ogni tranquillità e quiete potè continuare a ritenere il denaro depositato per corso di diciotto mesi successivi all'Ordine Sovrano, quanti se ne contavano fino al dì 31. Gennaio 1783., e questo lasso di tempo escludeva il frettoloso, e furioso ritiro allegato dal Sig. Fenzi.

Non aveva poi neppure di ragione la minima sussistenza tal pretensione; Poichè verificandosi, e non controvertendosi, che fosse stato affidato alla custodia del Sig. Pitti il danaro posto in serbo nella Cassa della Reale Depositerìa, niente importava che per un' Ordine Sovrano il Sig. Fenzi fosse stato obbligato a ritirarlo più presto, o più tardi, giacchè in ciascuno di detti casi si faceva luogo alla Convenzione del premio fissato; ed il Sig. Ascanio Pitti non essendo socio, o partecipe del lucro o del danno, che poteva il Sig. Fenzi risentire dagli enunciati Depositi, aveva sempre chiaro il diritto al conseguimento del premio sopra i danari depositati, non ostante che per l'Ordine sopravvenuto si fossero dovuti ritirare più prontamente; niuna Convenzione allegandosi per cui fosse dalle Parti determinato, che dovesse cessare il premio, qualora dal Principe fosse stato ordinato ai Cassieri di restituire i Depositi, che avanti si facevano nelle Casse pubbliche dai Privati.

E così l'una, e l'altra Parte informando con sommo impegno ec.

Gio. Bened. Brichieri Colombi Aud. di Ruota.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruot. e Relat.

Antonio M. Cercignani Aud. di Ruota.

DEC-I

D E C I S I O LXIX.

VOLATERRANA DONATIONIS.

DIEI 21. SEPTEMBRIS 1790.

A R G U M E N T U M.

Refellitur Opinio, per quam uti Canon ac Theorema in Iure existimatur, appellatione filiorum & foeminas contineri, idque Romanarum legum expositione late ostenditur a quibus non uti regula admissum hoc fuit, sed habita est semper circumstantiarum ratio. Rebus vero sic positis, cum agatur de Donationis Contractu, ad masculos tantum vocationem filiorum coarctari indubium est, maxime vero accedente Donantis Voluntate, quae ex subsecutis actibus patenter colligitur.

S U M M A R I U M.

1. *Vocabulum* „ Figli „ *ex suipsius natura tantum masculos complectitur.*
2. *Non habendum est pro regula in jure, sub masculino faemininum contineri, et appellatione filiorum & foeminas comprehendi, idque ex circumstantiarum varietate determinandum; Et quomodo conciliandae sint Romanae leges, quae de hac re agunt. Remiss. Et n.* 5.
3. *Verbum* „ Figli „ *solos comprehendit masculos ex Textu* in leg. 1. ff. de Ventre in Possess. mittendo.
4. *In odiosis Masculinum non comprehendit foemininum.*
6. *In donationibus, uti in coeteris Contractibus filiorum appellatio ad Masculos tantum restringitur, secus ac in ultimis Voluntatibus in quibus verba ampliantur. Et n.* 7.
   „ *Idque admittitur, etiamsi ex tali restrictione praejudicium Donanti inferatur. n.* 8.
   „ *Maxime vero si ex circumstantiis scateat, admittendo foeminas, gravissimum ei inferri praejudicium, cujus favor a contrahentibus enixe volitus est. n.* 12.
   „ *Adde, si ex Testamento subsequenti, et Coeteris Dispositi-*

spositionibus unum finem habentibus, agnationis Contemplatio, exclusioque foeminarum deducatur. n. 13.

9 *In Donationibus ea sumenda est interpretatio quae Donanti faveat, non quae Donatarium juvet cum Donantis detrimento.*

„ *Limita tamen, ubi de Donationibus mere gratuitis sermo sit. n.* 10.

„ *Declara id tantum procedere, ubi quaeratur, de quantitate Donationis, non autem ubi agatur de Regressu Donationis in Donantem. n.* 11.„

DOpo aver fondato il Cav. Michel'Angelo Ruggieri Buzzaglia per Istrumento rog. Ser Michel'Angelo Ceccherelli del dì 24. Settembre 1705. un Baliato nella Sacra Militare Religione di S. Stefano P. e M., con assegnare al medesimo la Dote di scudi diciottomila in tanti Beni stabili posti nel Territorio di Piombino dell'annua rendita di scudi settecento venti, e con obbligo di acquistare nel termine di anni quindici tanti Beni stabili di egual valore e rendita nel Granducato di Toscana, comprò nel dì 4. Novembre 1718. per Instrumento rog. Ser Francesco Marchesini dal Nobile Sig. Anton Paolo Franceschi una Casa posta in Livorno dal Mulino a vento per il prezzo di pezze quattromila, dichiarando quanto appresso „ Essendo che l' Illustriss. Sig. Balì Michel' Angelo Ruggieri Buzzaglia Patrizio
„ Volterrano brami far noto l'affetto, che conserva per il Sig.
„ Antonio di lui figlio nato da se, e dall' Illustriss. Signora
„ Livia Franceschi sua dilettissima Consorte, perlochè avendo
„ fatto più volte premurosa istanza all'Illustriss. Sig. Anton
„ Paolo Franceschi Nobile Livornese, perchè gli voglia cede-
„ re in vendita una delle Case, che di sua attenenza e do-
„ minio esso possiede in questa Città di Livorno, e deside-
„ rando ancora il Predetto Sig. Anton Paolo Franceschi in-
„ tento anch'esso a promuovere, e procurare i vantaggi di
„ detto Sig. Antonio suo diletto nipote, secondare e sodisfa-
„ re questa sua istanza, quindi è, che costituito personalmen-
„ te &c. dà, vende &c. al predetto Illustriss. Sig. Balì Mi-
„ chel' Angelo Ruggieri Buzzaglia presente, e per se, e per
„ detto Sig. Antonio figlio di esso Sig. Balì, e suoi Eredi ec.
„ una Casa ec. posta in questa Città di Livorno dal Mulino
„ a vento ec. dichiarando espressamente il predetto Sig. Balì
„ Ruggieri, che tale acquisto e compra di detta Casa ha

„ fatto, e fa per il detto Sig. Antonio suo figlio nato come „ sopra da se, e dalla fu Illustriss. Sig. Livia Franceschi sua „ moglie vita naturale durante però di detto Sig. Antonio „ suo figlio, e non altrimenti, al quale Sig. Antonio intende e vuole che fino d'adesso si acquisti e spetti, e spettar deva la Casa predetta con espressa riserva dell' usufrutto della medesima, quale intende e vuole a se stesso spettar debba sua vita naturale durante del medesimo *nel caso che il Sig. Gio. Paolo suo Fratello abbia figli, e non avendone intende che ne possa il medesimo Sig. Antonio assolutamente disporre.* „

Ordinò detto Balì Michel' Angelo successivamente con suo testamento del dì 7. Settembre 1723. una Secondogenitura, alla quale sottopose tra gli altri Beni la Casa sopra descritta, con dichiarazione che se detto Sig. Antonio suo figlio „ Non accettasse la presente disposizione di detto Sig. Testatore, in tal caso lo ha privato e priva, e privato esser „ volle, e vuole di tutto il comodò della presente sua disposizione, e così della secondogenitura, alla quale detto Sig. „ Testatore lo ha chiamato come sopra, ed istituisce detto „ Sig. Antonio suo secondogenito nella sola, e nuda legittima, nella quale detto Sig. Testatore comanda, e vuole doversi imputare tutti i frutti, che il medesimo nel tempo di „ mezzo avesse percetti ec. „

Avendo creduto il Sig. Antonio Ruggieri di suo interesse il conseguire piuttosto la Dote materna, e la Legittima, che la Secondogenitura, renunziando a questa, domandò la separazione di quelle, e vivente il Balì Gio. Paolo con Sentenza del Supremo Magistrato del dì primo Aprile 1729. l' ottenne, con essere stato dichiarato rispetto alla Casa di Livorno quanto appresso „ E parimente per capo separato „ dichiariamo attenere a detto Sig. Antonio la Casa posta in „ Livorno venduta dal Sig. Anton Paolo Franceschi al detto Sig. Balì Michel Angelo, che ne fece l'acquisto per se, „ e per detto Sig. Antonio suo figlio per prezzo di pez. quattromila per godersi da detto Sig. Antonio suo figlio sua „ vita naturale durante nel caso che detto Sig. Balì Gio. Paolo „ abbia figli, e non avendone per poter di quella disporre a „ forma dell'Istrumento di detta compra de' 4. Novembra 1718. „ con più i frutti. „

Morto il Sig. Antonio suddetto ne' 5. Febbraio 1774. furono di lui Eredi intestati i Sigg. Balì Michel' Angelo iuniore, Canoni-

Canonico Filippo, e Cav. Giov. Batista di lui figli, e passato dipoi all'altra vita anche il Sig. Gio. Paolo con avere lasciata una sola Figlia, cioè la Sig. Maria Alessandra Felice, fu di lui Erede testamentario il detto Sig. Balì Michel'Angelo iuniore. Contro di questo pertanto (giacchè il Canonico Filippo aveva fatta ad esso universal Donazione) domandò il Cav. Gio. Batista tra le altre cose la terza parte della Casa posta in Livorno, come uno degli Eredi di Antonio Padre comune sostenendo, che allorchè il detto Balì Michel' Angelo comprò la detta Casa con la condizione „ Che si aspettasse ad Antonio suo figlio sua
„ vita naturale durante del medesimo nel caso, che il Sig.
„ Giov. Paolo altro suo figlio primogenito *abbia figli*, e non
„ avendone intende, che ne possa il medesimo Sig. Antonio
„ assolutamente disporre „ intese che far dovessero condizione i soli figli maschi, per la ragione, che nel concreto del caso il vocabolo „ Figli „ dovevasi da esso credere usato per comprendere i maschi, e non le femmine. Dal che ne nasceva per conseguenza, che non facendo condizione la nominata Figlia del Sig. Gio. Paolo, non ritornasse la Casa controversa nel Patrimonio del Balì Michel'Angelo seniore, ma restasse nel pieno dominio di detto Antonio, onde fosse dopo la di lui morte divisibile tra i di lui Figli, ed Eredi.

Il Sig. Commissario Cangini, cui fu commesso con Sovrano Rescritto del dì 23. Aprile 1780. l'esame di tutte le pendenze riguardanti i Sigg. Fratelli Ruggieri, con suo Lodo del dì 11 Agosto 1781. dichiarò, che la controversa Casa restasse soggetta al suddetto Baliato, e che in conseguenza non si dovesse considerare nel Patrimonio di Antonio divisibile tra i di lui Figli. Ma domandatosi dal Cav. Giovanni Batista l'opportuno rimedio contro questo Lodo avanti il Magistrato Supremo, con Sentenza del primo Turno Rotale fu deciso appartenere a detto Cavaliere la terza parte dell'accennata Casa; e siccome col consenso di tutti i Fratelli Ruggieri prestato con Chirografo de' 20. Luglio 1781. era essa stata già assegnata in parte di Fondo al detto Baliato, fu dichiarato esser tenuto il Balì Michel'Angelo reo convenuto a consegnare al Cav. Gio. Batista tanta rata di Beni posti nel Territorio di Piombino per il valore di detta terza parte per le stime da farsi. Interposto da una tale Sentenza per parte del Sig. Balì Michel'Angelo il rimedio

della restituzione in integrum, con altra Sentenza del Secondo Turno Rotale proferita sotto dì 25. Settembre 1789. dai Sigg. Auditori Ignazio Maccioni Relatore, ed Anton Maria Cercignani, con scissura per altro del Sig. Aud. Benedetto Brichieri, fu la medesima revocata. Domandatosi anche dal Cav. Gio. Batista lo stesso rimedio contro quest' ultima Sentenza, siccome tutti i Giudici della Ruota Fiorentina avevano in tal Causa giudicato, fu dal suddetto Cavaliere presentata Supplica all'Augustissimo Nostro Sovrano affinchè si degnasse di eleggere due Giudici a di lui piacimento, onde fu benignamente rescritto quanto appresso „ Il quarto Auditore del Magistrato Supremo, ed il „ quarto Auditore del Magistrato de' Pupilli come surrogati „ agli Auditori del Primo Turno Rotale Cosimo Ulivelli, e „ Guido Arrighi facciano con l' altro Auditore Tommaso Simonelli nell' affare di che si tratta quelle dichiarazioni che „ saranno di Giustizia. „

Esaminatosi pertanto da Noi con la maggiore attenzione l' articolo riguardante la Casa di Livorno, sopra di cui cadeva unicamente questione, siamo stati di concorde sentimento, che si dovesse confermare in tutte le sue parti la Sentenza del Primo Turno Rotale, e revocare quella del Secondo Turno per i seguenti fondamenti.

Riducevasi tutto l' esame della presente Causa a stabilire; se avendo il Sig. Balì Michel'Angelo Ruggeri seniore dichiarato nel contratto di compra, e di donazione, che la nominata Casa spettar dovesse al Sig. Antonio di lui figlio sua vita durante nel caso che il Sig. Gio. Paolo altro di lui figlio avesse figli, e non avendone, potesse il medesimo Sig. Antonio liberamente disporne, dovessero far condizione i soli Figli maschi nati da detto Gio. Paolo, oppure anche la di lui Figlia. Dipendendo la soluzione di un tal dubbio dal determinare, se il vocabolo „ Figli „ atto sia a comprendere i soli maschi, oppure anche le femmine, dopo il più serio e maturo esame, siamo rimasti persuasi, che il detto vocabolo nel caso, di cui si tratta, debba comprendere i soli maschi; ed abbiamo perciò deciso, che non facendo la suddetta Femmina condizione, non ritornasse la Casa controversa nel Patrimonio, e nella libera disposizione del Balì Michel' Angolo seniore, ma ne conseguisse il pieno dominio il Sig. Antonio, per cui ne fu fatto l' acquisto; onde vi sia luogo ad eseguirne fra tutti i di lui Figli e' Eredi la divisione.

Ab

Abbiamo poi creduto, che il vocabolo „ Figli „ debba comprendere i soli maschi per i seguenti da Noi creduti sicurissimi fondamenti.

Per meglio venire in cognizione della verità nell'esame dell' articolo presente, convien premettere, che quando le lingue hanno fissate certe parole, o termini particolari per significare il mascolino ed il femminino, non si può mai giustamente credere, che il primo per natura del suo significato, o per proprietà della lettera comprenda il secondo, presumendosi sempre, che chiunque per comunicare agli altri le proprie idee faccia uso di quei segni, o di quelle parole, che sono state specialmente inventate a farle comprendere.

Premessa una tal verità, ne nasce per conseguenza, che il vocabolo „ Figli „ non possa giammai dirsi atto a comprendere per proprietà della lettera i maschi, e le femmine; giacchè per indicare i primi è stato destinato il vocabolo „ *Figli* „ per indicare le seconde il vocabolo „ *Figlie* „ Senza che vi sia luogo a replicare, che secondo la volgar
1 maniera di parlare il vocabolo „ Figli „ comprende anche le Figlie, essendo certo, che nel ricercare il giusto valore delle parole attender si dee il vero, naturale, e fissato loro significato, e non l'incerto, oscuro, ed arbitrario, che viene ad esse dato dal volgo; ed in specie quando si tratta d'interpetrare le parole usate da Persone non volgari, ma culte, nel numero delle quali era senza dubbio il Balì Michel' Angelo Ruggieri seniore.

Nè si opponga, che avendo le Leggi positive determinato, che il mascolino includa il femminino, e che l'appellazione de' figli contenga tanto i maschi, che le femmine, non vi sia luogo ad esaminare qual sia il vero e naturale significato di detto vocabolo secondo le regole della lingua, dovendosi le regole nel Foro principalmente fondate nel prescritto delle Leggi; perocchè avendo Noi fatto diligente esame sopra le parole, non meno che sopra lo spirito delle Leggi obiettate, non abbiamo potuto persuaderci, che il vocabolo „ Figli „ sia stato da esse considerato come atto a comprendere tanto i maschi, che le femmine, onde possa affermarsi, che una tal proposizione sia stata fissata co-
2 me un canone indubitato di ragione; avendo anzi osservato, che le medesime Leggi hanno ammessa l'estensione di un tal vocabolo in alcuni casi particolari, nei quali la giustizia

stizia richiedeva, che si dovesse intendere usato a significare anche le femmine, come nella *Leg. si quis ita ff. de testam. tut.*, dove certamente si afferma, che *Filiorum appellatione Filiae continentur*, ma si parla del caso, in cui dal Padre sia dato il Tutore *ai Figli*; onde non poteva immaginarsi, che volesse il medesimo lasciar le Figlie senza Tutore, della cui assistenza aver dovevano maggior bisogno che i maschi; ed in questo caso chi non conosce che per la verisimile volontà del Disponente doveva estendersi il detto vocabolo anche alle Figlie. Lo stesso può dirsi della *Leg. si ita ff. de legat.* 2. „ ivi „ si ita scriptum esset Filiis „ meis hosce Tutores do, responsum est etiam Filiabus Tu„ tores datos esse „ *nella Leg.* 148. *ff. de verbor. signif.* si dichiara che „ non est sine liberis cui unus Filius, unave Fi„ lia est „ ma è da avvertirsi; che il vocabolo „ liberi „ per esser generico comprende senza dubbio per sua proprietà tanto i Figli; che le Figlie. La sola *Leg.* 84. *ff. de verbor. signif.* è quella che dar potrebbe qualche forza all' obietto; giacchè in essa si stabilisce assolutamente, e senza aver relazione a qualche caso particolare che „ *Filii appellatione omnes Liberos intelligimus* „ E' da osservarsi per altro, che detta Legge non sembra diretta a spiegare il significato del vocabolo „ Figli „ per l'oggetto di decidere la nostra questione; ma a risolvere l'altra questione affatto diversa, se sotto il nome di Figli dovessero comprendersi i soli nati da Uomini liberi, oppure ancora i nati dai Servi; giacchè in quei tempi regnava l'inumana opinione, che i Figli de' Servi non meritassero il nome di figli. Infatti la *Glossa* alla detta Legge interpetra le parole „ *omnes Liberos* „ nel senso di „ *homines liberos* „ come può riscontrarsi nel Corpo Civile arricchito dalle note del Gotofredo, dove questo insigne Giureconsulto corregge la severità di detta Legge, dichiarando quanto appresso „ *Verum in his quae sunt na*„ *turae non parcimus his nominibus in servis.* „

Non è da omettersi poi, che talvolta il Testo ha dichiarato, che il vocabolo *filius* comprende i soli maschi, come re-
3 sulta dalla *Leg.* 1. *ff. de ventre in possessionem mittendo* §. 3. „ Quare si ita exhaereditatio facta sit „ si mihi filius unus „ nascetur exhaeres esto „ quia filia nasci potest, vel plures „ filii, vel filius, et filia, venter in possessionem mittetur „ il qual Testo serve di fondamento alla regola, che il ma-
4 scolino non contiene il femminino *in odiosis*, et *exhaereda-*

tioni-

tionibus, come accenna le Gloſſa nella citata Edizione del Gotofredo. Quanto abbiamo ſinora oſſervato fa ben conoſcere, che le Leggi poſitive hanno data al vocabolo *figli*, ora una reſtrittiva, ora un' eſtenſiva interpetrazione secondo la diverſità delle circoſtanze per uniformarſi alle regole della giuſtizia, e dell' equità, ed alla veriſimile volontà nei Diſponenti, senza aver mai pensato a fiſſare come regola, che il medeſimo per proprietà della lettera debba comprendere i maschi, e femmine. Non recedendo pertanto le Leggi dal vero, e naturale ſignificato di detto vocabolo, converrà queſto abbracciare, e ſtabilire, anche queſtionando nel Foro, che Eſſo per le ragioni sopraindicate comprenda per proprietà di lettera i soli maschi; e ſi ridurrà soltanto la queſtione a vedere, se nel caso di cui ſi tratta l'equità e la giuſtizia, o la veriſimile volontà de' Contraenti richiedino, che debba eſtenderſi anche alle Femmine.

Le altre Leggi poi citate dai Difensori del Balì Michel' Angelo, cioè la *Leg.* 172. *la Leg.* 101. §. 3. *la Leg. Patroni*, 5 *la Leg. Illa verba*, *la Leg. pronunciatio ff. de verbor ſignif.* come pure la *Leg. Tres fratres ff. de pactis*, *la Leg. Iubemus in fin. Cod. de propoſit. ſacr. cubic. e la Leg. qui duos ff. de legat.* 3. servono di fondamento alla regola generale abbracciata dai Dottori, e dai Tribunali, che il mascolino comprende il femminino; ma oltre ad eſſervi luogo alla rifleſſione fatta di sopra, parlando delle prime quattro Leggi cioè che affermano il vocabolo mascolino comprendere il femminino in alcuni caſi particolari, nei quali vi era una urgentiſſima ragione, per cui ſi doveſſe così determinare, non è da ometterſi, che in alcune di eſſe ſi dichiara, che ciò procede non già sempre, ma speſſe volte, come nella citata *Leg. Pronunciatio*, dove ſi fa uso della parola *plerumque*. E quì conviene oſſervare, che i Dottori hanno ſtabilito come regola generale, che il mascolino comprenda il femminino, per la ragione, che nella maggior parte de' caſi vi è un giuſto motivo, per cui ciò debbe accadere, e non già perchè per proprietà di lettera ogni vocabolo masculino comprenda il femminino.

Poſta la verità di tali rifleſſioni, egli è certo, che la regola abbracciata dai Dottori, che il mascolino comprenda il femminino, non può far sì, che il vocabolo *figli*, debba comprendere anche le figlie; ma sempre ſi dovrà esaminare,

re, detto vocabolo, che per proprietà di lettera abbiamo dimostrato esser ristretto ai maschi, se debba nel concreto del caso, atteso il concorso di plausibili congetture estendersi anche alle femmine.

Ridotta la questione a questo vero punto di vista, ci siamo persuasi, che nel caso di cui si tratta debba il vocabolo *figli* ritenere il suo vero, e proprio significato ristretto ai maschi; perocchè per quanto possa esso estendersi anche alle femmine nelle ultime volontà suscettibili di una più equitativa, e men rigorosa interpetrazione, dee senza dubbio limitarsi ai soli maschi nella materia de' contratti, quale è la nostra, per essere la medesima suscettibile di stretta intelligenza, onde rispetto ad essi attender si dee il
6 vero, e rigoroso significato delle parole, remossa ogni ragione di equità o di altra intrinseca considerazione, come avvertono ottimamente quasi tutti i Dottori, tra i quali *Giason. in Leg. si quis ff. de iurisdict. omn. Iudic. Sabell. in summ. §. masculinum num.* 1. *Thusc. conclus.* 274. *num.* 25. *lit. F versic. amplia, et conclus.* 101. *num.* 74. *lit. M. Alexand. cons.* 1. *num.* 16. *libr.* 5. *et cons.* 61. *n.* 1. *Corn. cons.* 76. *num* 32. *libr.* 2. *Palm. nep. allegat.* 167. *num.* 25. *Mantic. de tacit. lib.* 22. *tit.* 22. *num.* 4. *Merlin. de legit. libr.* 3. *tit.* 1. *quaest.* 17. *num.* 20. *Tiraquell. de retract. linguag.* §. 1. *gloss.* 9. *num.* 183. *De Luc. de fideicomm. disc.* 147. *num.* 14. *Rot. Rom. dec.* 125. *num.* 5. *par.* 2. *divers. ead. Rot. in rec. adnot. ad dec.* 189. *par.* 8. *num.* 73. *Cavaler. dec.* 557. *n.* 2. *Seraphin. dec.* 605. *num.* 1. *Magon. decis. Lucen.* 7. *n.* 32. *De Comitib. de fideicom. tom.* 3. *dec.* 257. *num.* 1.

Senza che possa opporsi, che una tal proposizione verissima rispetto ai contratti in genere, non debba ammettersi rispetto alle donazioni, nella categorìa delle quali può considerarsi il contratto di compra, e vendita di cui si tratta, perocchè per consenso quasi universale de' Dottori anche nelle Donazioni, le quali per esser contratti, soggette sono
7 alle regole di essi, dee senza dubbio il vocabolo *figli* prendersi nel suo vero significato ristretto ai maschi, come viene affermato dal *Corn. cons.* 74. *num.* 10. *lib.* 1. *et cons.* 199. *lib.* 2 *num.* 54. *Mans. cons.* 148. *num.* 40. *Rot. post Torr. de pact. fut. success. dec.* 46. *num.* 9. *e* 13. *De Valent. de contract. vot.* 12. *num.* 18. *et num.* 30. *De Luc. de iurepatron. disc.* 30. *num.* 1. *e* 10. *Rot. nost. ap. De Comitib. de fideicom. dec.* 172. *per tot.*

Fu

Fu fatto ogni sforzo dal dottissimo Avvocato del Sig. Balì
Michel' Angelo iuniore per gettare a terra la verità di una
tal proposizione, pretendendo essere incontrovertibile l' al-
8 tra contraria proposizione, che quando l' inclusione delle
femmine produca l'effetto di restringere le Donazioni a
vantaggio del Donante, debba estendersi il vocabolo *figli*
anche alle *figlie*, per essere stata abbracciata la regola, che
nelle donazioni debba sempre ammettersi quella interpetra-
zione che favorisce il Donante, e non mai quella, che
9 giova al Donatario in pregiudizio di esso secondo la dot-
trina del celebre *De Luc. disc.* 38. *num.* 4. *et seq.* E sicco-
me era certo nel concreto del caso nostro, che dando al
vocabolo *figli* una restrittiva interpetrazione, veniva a pre-
giudicarsi al Balì Michel'Angelo seniore Donante, giacchè
in tal caso non avrebbe egli potuto disporre della Casa in
questione, così ne ritrava la conseguenza, che al detto vo-
cabolo dovesse darsi la restrittiva interpetrazione.

Noi peraltro benchè rispettiamo l' eminente dottrina di quell'
insigne Porporato, non possiamo acquietarci alla sola di lui
autorità, la quale aver non può maggior peso, che quella
di un Consulente; giacchè alla proposizione da esso avan-
zata si oppongono le seguenti regole da noi credute sicu-
10 rissime, cioè, che trattandosi di donazioni meramente gra-
tuite, quale è la questionata, debbono sempre interpetrarsi
a favore del Donatario, e contro il Donante, come ferma-
no *Thusc. Practic. conclus. litt. D. conclus.* 626. *n.* 5. *Rot. Rom.
dec.* 366. *n.* 16. *part.* 1. *divers.* e che per quanto le donazio-
ni debbano in dubbio interpetrarsi a favore del Donante, al-
lorquando si restringe la questione ad esaminare, se debba esser
maggiore, o minore la quantità delle cose donate, debbono
peraltro interpetrarsi a favore del Donatario, e contro il Do-
11 nante, allorchè si cerca se vi sia luogo, o nò alla donazio-
ne, e alla reversione al medesimo Donante delle cose dona-
te, per la ragione fondata nella *Leg.* 1. *ff. de donat. e nella
Leg. Senat. ff. de donat. caus. mort.* che deve darsi alle do-
nazioni quella interpetrazione, per cui i beni donati non ri-
tornino mai al Donante.

Le sopra esposte regole poi devono maggiormente aver luogo
nel nostro caso, in cui concorrono le più forti congetture
a farci credere, che il vocabolo *figli* sia stato usato nella
più ristretta significazione. Consistono queste nella volontà
senza equivoco manifestata sì dal Venditore, che dal Com-

pratore della Casa controversa, di voler favorire il Sig. Antonio Ruggieri, per cui fu la medesima acquistata.

Egli è fuori di dubbio, che, il Sig. Anton Paolo Franceschi si mosse a venderla per l' unico oggetto di procurare i vantaggi del nominato Sig. Antonio; perocchè fece egli uso nel contratto di vendita delle seguenti espressioni „ *unicamente intento anch' esso a procurare i vantaggi di detto Sig. Antonio suo diletto nipote* „ alla volontà del Venditore si vede poi uniformata anche quella del Compratore Balì Michel' Angelo, come si raccoglie dal medesimo contratto, nel quale egli si dichiara di fare una tal compra „ *per far noto l' affetto che conserva per il Sig. Antonio di lui figlio* „

Se la Casa di Livorno pertanto fu comprata dal Balì Michel' Angelo, e fu venduta dal Sig. Paolo Franceschi per favorire unicamente il Sig. Antonio Ruggieri, ne nasce per conseguenza, che debba darsi alle parole del nominato contratto quella interpetrazione, per cui venga ad ottenersi il vantaggio del medesimo Sig. Antonio, per la sicurissima regola, che nei contratti deve qualunque espressione senza dubbio interpetrarsi a favore delle persone specialmente in essi contemplate, e dai Contraenti predilette. Posto ciò, chi non conosce, che nel concreto del nostro caso nell'
12 ipotesi, in cui il vocabolo *figli* per natura del suo significato comprendesse i maschi e le femmine, dovrebbe darsi al medesimo, anche impropriandolo, una restrittiva interpetrazione, e perciò esclusiva delle femmine, per evitare l'assurdo di veder danneggiato il Sig. Antonio Ruggieri, mentre dai Contraenti si ebbe unicamente in mira il di lui vantaggio.

Deve poi maggiormente aver luogo quanto è stato da noi finora avvertito; perocchè il Testamento dell' istesso Balì Michel' Angelo del dì 7. Settembre 1723. rogato Ser. Gio. Tommaso Pagnini ci somministra altre fortissime congetture, le quali ci portano a credere, che la di lui volontà era soltanto diretta a favorire i soli figli maschi; giacchè ordinando in esso primieramente una Secondogenitura, ed in secondo luogo una Primogenitura, invita sempre i maschi ad esclusione delle femmine per l'unico oggetto di conservare la propria agnazione, come apparisce dalla lettura di detto Testamento. Essendo pertanto state considerate, e contemplate in questi atti di ultima volontà, quelle medesime persone, le quali si leggono contemplate nell'

accen-

accennato contratto di compra, o sia donazione, ne nasce un fortissimo argomento, che se in dette disposizioni, facendo uso il Balì Michel'Angelo seniore del vocabolo *figli*, volle comprendere i solo maschi, lo stesso abbia voluto ancora nella donazione suddetta, sembrando che questa, e quelle sieno animate dal medesimo spirito, presumendosi sempre, che gli uomini saggi persistino nella stessa maniera di pensare, e di parlare in tutti gli atti benchè separati e diversi, specialmente poi allorchè, come nel caso nostro può congetturarsi che siano stati posti in essere per il medesimo fine, quale fu quello della conservazione dell'agnazione, fine che si deve credere avuto principalmente in mira dal detto Balì Michel'Angelo seniore, ancora quando
13 fece acquisto della Casa controversa per il Sig. Antonio suo figlio, e quando pensò a porre in condizione i figli dell'altro suo figlio Sig. Gio. Paolo. E qual mai può immaginarsi che fosse il fine, per cui egli si mosse a dichiarare, che detto Sig. Antonio potesse disporre liberamente dell'accennata Casa soltanto nel caso, in cui il Signor Gio. Paolo *non avesse figli*, fuori che quello di costituire questo ultimo in stato di poter provvedere alla decorosa sussistenza della di lui Famiglia nel caso, in cui si fosse conservata per di lui mezzo l'agnazione del Compratore.

Siccome adunque la conservazione dell'agnazione poteva conseguirsi soltanto per mezzo dei maschi, e non per mezzo delle femmine di detto Gio. Paolo, si deve credere, che nel solo caso dell'esistenza dei primi volesse spogliare il figlio Antonio della proprietà di uno Stabile, che per Esso aveva acquistato; non mai nell'altro caso, in cui il detto Sig. Gio. Paolo avesse *figlie* incapaci di servire al fine, che si era prefisso. Diversamente ragionando comparirebbe assai irragionevole l'apposta condizione; il che non si deve giammai supporre, essendo regola non controversa, che in dubbio le Disposizioni degli Uomini debbano interpetrarsi in maniera, che venga ad evitarsi la loro irragionevolezza.

Per questi fondamenti ci siamo indotti a stabilire, che non facendo condizione la Figlia del Sig. Paolo Ruggieri, restasse la controversa Casa nel pieno dominio del Sig. Antonio di lui Fratello, e dovesse perciò dividersi per egual porzione tra gli Eredi di questo; onde vi fosse luogo ad

 affe-

assegnarne la terza parte al Sig. Cav. Gio. Batista Ruggieri Attore.

E così fu da Noi deciso, ambe le Parti dottamente informando &c.

Tommaso Simonelli Aud. di Ruota.

Orazio Fenzi Aud. del Magistrato Supremo.

Francesco Rau Aud. del Magist. de' Pupilli, e Relat.

DECISIO LXX.

CLANNEN. CESSIONIS EMPHITHEUSIS.

Diei 22. Septembris 1790.

ARGUMENTUM.

Nequit per Emphiteutam alienantem deterior fieri Domini Directi Conditio, non obstante Amortizationis lege, quae in Emphitheusis Possessores alienandi facultatem contulit, ita ut favore Ecclesiae alienans semper teneatur indemnitatem praestare. Id juris communis, aeque ac juris patrii fundamentis comprobatur. Expenduntur Patriae de Amortizatione Legis verba, per quam semper servatum & illaesum Domini directi jus, & interesse. Extorquenda non est Hujusce legis interpretatio, ut detrimentum patiatur Ecclesia Domina directa; Ideoque iisdem conditionibus ac pactis facienda est subsequens alienatio, quibus fuerat stipulata antecedens in Emphitensim Concessio.

SUMMARIUM.

1. *Consensus praestandus a Dominis directis in alienationibus Emphiteuticis non est de substantia actus, itaut etiam tacitus sufficiat.*
„ *Resolvitur in nudam permissionem absque ulla dispositione, quaecumque sit formula sub qua fuerat conceptus. n. 2.*

3. *Alie-*

3. *Alienatio Emphiteutica perfectionem recipit ex nuda Alienantis voluntate, ex quo uno alienatarius agnoscit acquisivisse.*
4. *Emphiteutae, ac Domini directi ita connexa sunt jura ac vincula, ut nil ab altero in detrimentum alterius fieri queat.*
5. *Nemo alteri damnum inferre potest, ejusque jura laedere.*
6. *Alienatio Emphiteutica nulla est in eo, quod jura domini directi laedit.*

„ *Ius Domini directi infringendi alienationem sibi praejudicialem praesupponit onus Alienantis quoad deligendum Alienatarium solventem. n.* 7.

„ *Ius alienandi Bona Emphiteutica etiamsi inferat comprehensis ac vocatis ad Emphiteusim detrimentum, nunquam tamen damnum domino directo valet inferre n.* 8.

„ *Nec a Domino Directo probari valet haec damnosa alienatio in praejudjcium Ecclesiae, cujus partes substinet. n.* 9.

10. *Emphiteuta alienans Bona Emphitheusi obnoxia & alienabilia effecta ex lege Amortizationis, nequit damnum inferre Ecclesiae Dominae Directae, cujus jure illesa volita sunt.*

„ *Etenim hoc jus intelligitur coarctatum intra fines quasi alliodalitatis, ac factae Appodiationis. n.* 11.

„ *Et in hoc differunt Bona quasi allodialia a Bonis per legem seu ex consuetudine vere alienabilibus. n.* 12.

„ *Idque ex ipsis Legis Amortizationis Verbis plane colligitur. n.* 13.

„ *Atque talem intelligentiam legem recepisse certum est. num.* 16.

14. *Verba* = Salvo l' interesse = *aequivalentia verbis* = Senza pregiudizio = *conditionem inducunt, & actum aliter gestum nullum efficiunt.*
15. *Patriarum Legum interpetratio uniformis quantum fieri potest, debet esse juris Communis dispositioni.*
17. *Alienanti Bona Emphiteutica ad Ecclesiam spectantia fas non est recedere a conditionibus in prima Concessione comprehensis.*
18. *Concedendo alienandi facultatem in Bonis ad Ecclesiam pertinentibus favori Commercii cautum ac consultum est.*

„ *Comprehensorum juri derogatum est hujuscemodi alienabilitate et Bona quasi Appodiata effecta sunt. n.* 19.

20. *Administrator nequit consensum praestare iis Actibus, qui Administrato detrimentum inferunt.*

21.

21. *Ecclesia ex facto Administratorum laesa vel rescissionem intentare potest, vel directe Administratorem in judicium vocare.*

22. *Non licet illudere Principis jusso, illud inefficax reddendo.*

A Seconda delle Proposizioni umiliate al Regio Trono dal Sig. Soprassindaco delle Comunità, e Soprintendente dei Luoghi Pii, si degnò il Graziosissimo Sovrano con suo benigno Rescritto de' 10. Novembre 1774. di concedere al Pievano di Chianni la facoltà di allivellare per mezzo dell' Asta più, e diversi capi di Beni appartenenti a quella Chiesa.

Esposti alla Subasta i predetti Beni, rimasero liberati a favore di diverse persone, ed in specie fu liberato un Mulino ai Sigg. Domenico, Michel'Arcangelo, e Vincenzio fratelli Rossi per l'annuo Canone di sc. 38. 2. 5. --, e così superiormente alla stima che lo aveva calculato in sc. 29. 1.

Devennero in seguito gli antedetti Sigg. Fratelli Rossi alla stipulazione dell'opportuno Contratto, nel qual'Atto prestarono altresì la doppia mallevadoria ingiuntali negli Editti degl'Incanti, e nel successivo Rescritto d'approvazione, come di tutto appare dal pubblico Istrumento de' 3. Agosto 1775. Rogato Ser Anton Giuseppe Faleni.

Ma pentitisi poscia di ciò che avevano fatto, forse per non aver trovato l'acquisto di quell'utilità, della quale s'erano lusingati, non tralasciarono di fare le maggiori premure per tirarsi fuori da tale imbarazzo: Come in effetto avendo trovato un certo Giovenni Fedi sopra del quale scaricare questo cattivo affare, procederon seco lui, e coll'intervento, ed espressa annuenza del Rettore di quel tempo sotto dì 7. Novembre 1776. alla stipulazione del Contratto di Cessione.

Me succeduto indi a qualche anno nel governo di detta Chiesa il Prete D. Candido Bruni, non tardò molto a far pervenire all'orecchie dei prefati Sigg. Rossi le pretensioni, che aveva per dependenza di tal'alienazione; Perlochè vedendosi eglino in procinto di dover sostenere un Giudizio col detto nuovo Rettore, pensarono di prevenirlo intentando avanti il Sig. Vicario di Chianni il noto rimedio della *Leg. diffamari Cod. de manum.*

Propizia in vero fu la sorte, che eglino incontrarono in questo preparatorio Giudizio, al quale si limitò la cognizione dell'

dell' antedetto Giudice. Mentre contro l' Istanza fatta in ultimo luogo dagl' istessi Sigg. Fratelli Rossi, i quali s'erano ristretti a domandare, che fosse assegnato al Diffamante un termine ad aver giustificato le pretensioni già da esso giudicialmente dedotte, contro ogni ordine di giustizia scese a pronunziare un semplice Decreto di condanna di spese contro il Diffamante, motivo per il quale portata la detta Causa in grado di Appello d'avanti al Magistrato dei Pupilli, e successivamente avocata al medesimo Magistrato l' altra stata introdotta d' avanti detto Sig. Vicario di Chianni da detti Sigg. Fratelli Rossi con loro Scrittura de' 26. Gennaio 1789. contro detto Sig. Pievano Bruni per la connessione di ambedue dette Cause fra loro, furono ambedue in esecuzione del Reale Rescritto del dì 25. Aprile 1789. commesse al nostro Turno Rotale.

Presa perciò da noi la più seria, e matura cognizione di questo Affare, il quale veniva trattato con il maggior calore, ed impegno, ed assistito dai più dotti ed accreditati Avvocati di questa Curia, credemmo, malgrado il dissenso dell' altro nostro veneratissimo Collega, della giustizia, e del nostro positivo dovere di dichiarare, che la Cessione suddivisata, come manifestamente dannosa, e pregiudiciale all' interesse della Chiesa, per essere stata trascurata la rinnovazione dell' ordinata Mallevadoria, e per essere in luogo dei Sigg. Fratelli Rossi ricchi, e facoltosi, e di due Mallevadori riconosciuti per idonei, e approvati dal Magistrato Comunitativo stato sostituito un Cessionario, che quantunque possessore di pochi Beni, era in sì povero stato da dover permettere ai suoi piccoli figli d' andar' a mendicare il pane, non fosse attendibile in pregiudizio della Chiesa, seppure dai Sigg. Fratelli Rossi non fosse stato provveduto alla di lei indennità mediante un' equivalente cauzione.

A sentire in tal guisa fummo determinati non meno dal disposto di ragione comune, che da quello del nostro Gius patrio, cui fu nostra intenzione di perfettamente uniformarci, ed inoltre dal complesso delle circostanze tutte, che concorrevano a qualificare il caso in questione.

E per quello riguarda la disposizione del diritto comune, sebbene noi avessimo sempre presenti le proposizioni elevate oggimai al grado di massime da non potersi più revocare in questione, che trattandosi di Livelli per Patto, o per Legge, ovvero per Consuetudine alienabili, l' assenso del Padrone

drone diretto nell' alienazione del diritto Enfiteotico non si ricerchi per forma sostanziale dell' Atto, nè faccia condizione sospensiva alla validità del medesimo, ma unicamente riguardi l' interesse dell' istesso Padrone, e come ta-
1 le possa in qualunque tempo intervenire, ed ancorchè tacito, e dedotto anche dal semplice ricevimento del Canone sia reputato sufficiente, secondo le cose magistralmente fermate nel celebre *Voto dell' Auditor Belluzzi in Pisana Emphitheusis* 31. *Augusti* 1696. e dipoi riassunte nell' altra egualmente celebre *Pisana Emphiteusis* 22. *Martii* 1739. *av. Meoli*. E neppure incontrasse appresso di noi la più leggiera difficoltà l'altra nulla meno certa, ed inconcussa Teorìa, che l' enunciato consenso sia affatto necessario, e coatto, e si risolva sempre in una semplice permissione senza racchiu-
2 dere nulla di dispositivo, qualunque sia la formula, e l' espressione, che nel prestarlo è stata usata, coerentemente a quanto si stabilisce nella *Florentina Relevationis super Feudalibus* 29. *Septembris* 1764. *cor. Bizzarrini*.

Nulladimeno noi consideravamo che per quanto con il treno delle riferite proposizioni resti evidentemente dimostrato, che l'assenso domenicale nella distrazione dei Livelli alienabili niente interessi la sostanza, e l' entità legale dell' Atto, come ancora, che l' Atto istesso riceva il suo esse-
3 re, e perfezione unicamente dalla volontà dell' Enfiteuta, da cui, e non da altri l'Alienatario riconosce l' acquisto, come fu fermato nella precitata *Florentina Relevationis* §. 43. *e nella Faesulana Laudemiorum* 5. *Settembre* 1769. *cor. Meoli* §. 36.

Da ciò per altro non poteva rettamente inferirsi, come con sforzo non ordinario d' ingegno pretendevano di fare i Difensori dei Sigg. Fratelli Rossi, che l'arbitrio competente all'Enfiteuta nei Livelli della suddivisata natura sia così libero, assoluto, ed independente da non ricevere alcun limite, o modificazione.

Malgrado la divisata facoltà sussistono ancora in questa specie di Livelli fra l' Enfiteuta, e il Domino dei rapporti, attesi i quali il primo non può dispensarsi dal rispettare i diritti del secondo; E l' interesse d' entrambi e così legato,
4 che l' uno non può nulla intraprendere, che ridondi in detrimento dell'altro, conforme senza bisogno di allegare altre autorità resulta con esuberante chiarezza dalla *Pisana Emphyteusis* 13. *Aug.* 1696. *av. Belluzio* §. 64. 65.; dalla *Pisana*

Devo-

Devolutionis Bonorum 22. *Septembris* 1767. *cor. Montordi impressa in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 79. *n.* 21. *altera Pisana, seu Riparbellae Bonorum Emphyteus.* 12. *Iunii* 1745. *cor. Advocat. Guerrazzi n.* 38. *et seqq.*

Questa riserva colla quale è naturale il supporre, che il Domino fino da principio circoscrivesse il diritto di alienabilità concesso all'Enfiteuta, è anche assistita non meno dai
5 dettami della natura, che dai Canoni di Gius nostro, i quali stabiliscono per massima inviolabile, che niuno s'intenda mai autorrizzato a render deteriore la condizione degli altri, e a ledere l'altrui diritto. *Puffendorf. de offic. hom. et civ. lib.* 1. *cap.* 6. *n.* 5. *Leg. non debet. ff. de regul. iur.*

La certezza di questa massima, che non ha mai potuto formare soggetto di questione, non che fra quelli che professano l'arte nostra, ma neppure fra le persone di semplice ragione dotate, servì a noi di principale argumento per ritorcere le contrarie Tesi relative alla facoltà di alienare, e per inferire che appunto per non esservi alcun bisogno dell'assenso del Padrone diretto per la validità e perfezione della cessione del Gius Enfiteotico, e per essere a quest'oggetto bastante quello del solo Livellario, il Livellario medesimo, che in sostanza riconosce tutto il suo diritto dalla provvidenza del Domino, è nell'obbligo e dovere positivo d'invigilare, che il Domino medesimo non risenta danno dall'alienazione, cosicchè scuoprendosi questa in qualunque modo lesiva dell'interesse erile, nulla può esservi di più congruo
6 e di più giusto, quanto che la medesima debba aversi per non fatta per quello riguarda il pregiudizio domenicale, nè il Domino possa esser tenuto in verun conto all'osservanza di essa. *Gob. de permiss. feud. vel emph. alien. qu.* 4. *n.* 50. *Rot. post eum dec.* 17. *n.* 17. *et* 18. *et in Pisana Devolutionis* 24. *Ian.* 1701. §. *quo vero cor. Dell'Olmo*, e si rileva con egual chiarezza dalla citata *Pisana Riparbellae bonorum Emphyteuticorum* 12. *Iun.* 1745. §. *Nè giovò, et seqq. avanti Guerrazzi, e dalla dec.* 79. *n.* 8. *et seqq. tom.* 3. *e dec.* 38. *n.* 78. *tom.* 8. *in Thesaur.*

Nulla ostando, che alcune delle surriferite autorità niente più stabiliscano, se non che il Domino abbia diritto di disapprovare il Contratto d'Alienazione qualora l'Alienatario sia meno locuplete; Per non esservi chi non sappia che il diritto presuppone sempre l'obbligazione, e perciò tutte le volte che si vede fermato, che al Domino compete il di-

ritto d'impugnare l'alienazione fatta in persona povera, o meno solvente, è chiaro, che con ciò viene a presupporsi
7 il correlativo obbligo nell'Enfiteuta di scegliere un'Alienatario solvente, e capace di corrispondere al peso dell'annuo Canone. *Burlamaq. princ. du droit natur. chap.* 7. §. 5. *et* 6. *Magon. dec. Lucens. dec.* 58. *n.* 17. 18. *Rot. nostr. in Thesaur. tom.* 4. *dec.* 16. *n.* 34.

La ragione fondamentale di ciò nasce dalla natura istessa del diritto di alienabilità il quale, o abbia origine dalla Legge, ovvero dall'Uomo, si presume sempre concesso limitatamente, ed in pregiudizio unicamente de' compresi, e non mai assolutamente, o sia in pregiudizio ancora del Domino, altrimenti ne seguirebbe il gravissimo ed intollerabile assurdo, che il diritto di alienabilità risolvendosi in un'allodialità assoluta, il tenore dell'Investitura rimarrebbe affatto sovvertito e rovesciato, mentre a fronte dell'espresse convenzioni e Leggi in essa apposte, tali beni passerebbero anche negli Eredi ab intestato, non potrebbero essere mai soggetti a caducità di veruna sorte, quantunque espressamente convenuta, cesserebbe il diritto di esigere il Laudemio, in quanto che verrebbe a cessare la necessità di lodare, e approvare, atteso il trattarsi di Beni addivenuti perfettamente allodiali, e in una parola le ragioni del dominio diretto,
8 o almeno tutte le conseguenze che nascono da esso, rimarrebbero affatto estinte, e il Contratto di Enfiteusi si trasformerebbe in quello di Censo *detta Pisana Devolutionis Bonorum n.* 8. *et seqq.*

E sebbene questo regolare discorso, che ha in favor suo non meno l'appoggio della ragione, che il fomento dell'autorità, cessi, nè più possa aver luogo allora quando il padrone diretto con approvare l'atto della cessione acconsenta al proprio pregiudizio.

Una simigliante approvazione, in forza di cui rimane convalidato l'atto, che in pregiudizio del Padrone diretto non si sarebbe potuto sostenere, quanto può essere efficace, ed operativa, quando ha origine da persona che abbia la libera disposizione delle cose sue, altrettanto si rende inetta e di nessuna efficacia, allora quando per trattarsi di persona morale, che per la sua naturale costituzione è costretta a dipendere dall'altrui amministrazione e governo, il consenso vien prestato da chi è destinato a rappresentarla, non intendendosi mai questo tale, di qualunque grado, e preemi-

preeminenza egli sia, autorizzato a renunziare gratuitamente ai diritti, che appartengono al Rappresentato, nè a concorrere con il suo assenso alla ratifica d'alcun'atto, che sia
9 manifestamente dannoso, e competendo in ogni evento a quelli che godono il privilegio dei minori, qual'appunto è la Chiesa, la restituzione in integrum, *Leg.* 1. *et Leg. ait praetor. ff. de min. Leg. etiam, et Leg. fin. Cod. si tutor., vel curat. Cancer. variar. resolut. part.* 2. *cap.* 1. *n.* 285. *Olea de cess. iur. tit.* 5. *quaest.* 11. *n.* 32. *Ludovis. dec.* 185. *num.* 9. *et ibi Add. &c.*

E' chiaro pertanto, che ai termini di ragion comune l'arbitrio, il quale viene concesso all'enfiteuta di poter disporre dei Livelli che per Patto, o Legge, o Consuetudine, la quale in tutto alla Legge equivale, sono alienabili, è raffrenato dal riguardo, che egli è obbligato ad avere per il Padrone diretto, con procurare di surrogare un Livellario, che non sia meno solvente, come ancora, che trattandosi di Livelli di Chiesa, il Rettore con il suo assenso, o approvazione non ha diritto d'obbligare la Chiesa a stare ad un Contratto, che ponga in pericolo il di lei interesse, ed a riconoscere per suo Livellario, un soggetto, che per nessun titolo meritava d'essere approvato.

Con la disposizione poi del Gius comune perfettamante coincide il disposto dal nostro Gius patrio, conforme seguitando il metodo accennato c'accingiamo adesso a brevemente dimostrare.

E vaglia il vero; la Legge de' 3. Marzo 1769, che dà l'arbitrio di disporre dei Beni livellari di Manomorta, non è concepita con termini così effrenati, che portino una facoltà del tutto illimitata ed assoluta. Non potendo la sua disposizione allontanarsi dagl'immutabili principj della giustizia naturale, era invero nella potestà del Legislatore, con la veduta di promuovere la pubblica utilità, di dero-
10 gare al Gius querendo, eventuale, ed incerto de' compresi, ma non poteva egualmente dispensarsi dall'avere ogni più giusto riguardo ai diritti radicati, e quesiti del Padrone diretto, conforme ragionando in termini della Consuetudine della Mensa Pisana, e Fiorentina egregiamente osserva la *Pisana Devolutionis Bonorum* 22. *Septembris* 1767. *num.* 8., *et plur. seqq. avanti Montordi*. E tale appunto fu il contegno, che nel prescrivere quanto si legge *al* §. 18. di detta Legge, usò il giustissimo, e sapientissimo Sovrano.

Volle egli in vero, che non curato il pregiudizio de' compresi avessero gli attuali Possessori la facoltà di disporre dei Livelli Ecclesiastici. Ma per quello riguarda l'interesse ed i diritti della Chiesa volle che fossero intieramente salvi: E nel descrivere la natura, alla quale intendeva di ridurre i Beni enfiteutici dell'enunciata specie, usò termini, ed espressioni tali, che escludendo il vero allodio, e la vera e propria qualità appodiatizia, si restringono a denotare la quasi allodialità, ed un'appodiazione soltanto finta, facendo con ciò chiaramente conoscere, che non come del tutto liberi, ed ereditari dovessero in avvenire riguardarsi i detti Beni, ma bensì come tuttora soggetti a quei vincoli, e legami, che non era permesso di infrangere senza ledere i sacrosanti diritti della giustizia, i quali dal giustissimo Principe si vollero onninamente salvi, conforme con la maggior precisione, e chiarezza s'espresse al §. 35. dell'istessa Legge, e che perciò la facoltà d'alienare concessa in ordine ad essi non doveva essere affatto libera, ed assoluta, ma limitata, e circoscritta da tutte quelle modificazioni, che porta seco il carattere di quasi allodiali e fintamente appodiatizi impresso dalla Legge sopra i Beni enfiteotici.

E tale appunto è l'intelligenza, con cui ne' più moderni tempi si è proceduto nell'interpetrazione della prelodata
11 Legge, come apertamente dimostrano la *Fesulana Laudemiorum* 5. *Septembris* 1769. *num.* 24. *avanti Meoli*, *e la Pisana Successionis* 28. *Martii* 1778. *num.* 3. *et seqq. avanti Bizarrini*, e come rilevata la sostanziale differenza, che passa fra il caso, nel quale i Beni per consuetudine, o per Legge siano stati ridotti alla natura dei veri allodiali, o appodiatizi, e il caso, in cui non sia loro stata attribuita, che la quasi allodialità, e la finta appodiazione, fu avvertito
12 anche prima della promulgazione della Legge del 1769., in termini della Consuetudine Pisana, nella più volte citata *Pisana Devolutionis Bonorum* 22. *Septembris* 1767. *num.* 8. *et plur. seqq. avanti Montordi.*

Lo che posto e combinato con quel più che s'è avuto luogo d'accennare nella dimostrazione del primo fondamento, agevole cosa è l'inferire, che quando il savissimo Legislatore nell'istesso periodo e membro d'orazione, in cui accorda la facoltà di disporre dei Beni di diretto dominio

della

13 della Chieſa, ſcende poi a dichiarare, che una ſimigliante
facoltà debba intenderſi conceſſa *ſalvo ſempre l' intereſſe,
e tutti i diritti, e prerogative, che per diſpoſizione del Gius
comune ſi competono al Padrone diretto*, niun' altro oggetto
abbia avuto, se non che di aſſicurare l' indennità della
Chieſa con far dipendere dalla salvezza del di lei intereſſe
la conceſſione della facoltà medeſima, la quale perciò non
poteſſe legittimamente portarſi all' eſercizio, se contempo-
raneamente non rimane provveduto alla indennità della
14 medeſima, come chiaramente spiegano le parole „ *ſalvo
l' intereſſe* „ le quali equivalendo alla clauſula „ senza pre-
giudizio „ inducono condizione e rendono inattendibile l'
atto in altra guisa celebrato. *Rota Romana coram Dunoz-
zett. ſen. dec.* 123. *num.* 5., *et coram Dunozzett. iun. deciſ.*
931. *num.* 8. *et recent. dec.* 536. *num.* 101. *part.* 14. e co-
me portano ancora le più notorie regole che preſcrivono d'
uniformarſi quanto è poſſibile nell' interpetrazione delle Leg-
15 gi particolari al diſpoſto di ragion comune. *Altograd. conſ.*
60. *num.* 43. *Rota Romana dec.* 126. *num.* 3. *part.* 2. *recent.
Rot. Florentin. in Theſaur. tom.* 10. *dec.* 18. *num.* 34.

Si rende pertanto manifeſto, che la noſtra Legge ha voluto invero permettere l' alienazione dei Livelli Eccleſiaſtici in pregiudizio dei Compreſi, ma non già in pregiudizio della Chieſa, come chiaramente dimoſtra per le cose oſſervate di sopra la quaſi allodialità, e finta appodiazione eſpreſſa in detta Legge, e come fino all' evidenza appariſce dall' eſplicita preservativa del di lei intereſſe, e de' suoi diritti.

Non cade poi dubbio alcuno, come evidentemente ſi raccoglie dalle cose dette, e ſtabilite di sopra, che fra le principali avvertenze quali di ragioni è tenuto ad avere il Livellario in tali alienazioni per porre al coperto l' intereſſe del Domino, vi ſia principalmente quella di bene esaminare la qualità della Persona, in cui aſſieme con i suoi diritti medita di traſferire anche le proprie obbligazioni, affinchè il Domino per l' insolvenza, o minor' idoneità del nuovo Enfiteuta non reſti pregiudicato.

Coſicchè coſtando, che i Sigg. Fratelli Roſſi nel procedere alla ceſſione, di che ſi tratta, traſcuraſſero queſto loro eſsenziale dovere, e con omettere la cautela che il Principe ſteſſo avea creduta neceſſaria, e con scegliere un' Alienatario coſtituito in povero ſtato, non era da revocarſi in

dub-

dubbio, che niuna efficacia poteva essere, per l'oggetto di sostenere l'atto in pregiudizio della Chiesa, la facoltà concessa dalla Legge del 1769., come quella che era alligata ad una condizione, che mai s'era verificata.

Nè sembrava a noi molto stringente la doppia replica che si dava dai non meno dotti, che perspicaci Difensori dei Sigg. Rossi, e sulla quale per parte dei medesimi fu sempre insistito, vale a dire, che le parole „ salvo sempre l'interesse „ lungi dal fare condizione alla facoltà compartita ai Livellari, fossero dirette unicamente alle persone dei Rettori, ed altri Amministratori, ai quali, e non ai Livellari spettasse la cura d'invigilare sull'interesse della Chiesa alla loro amministrazione, e governo economico commessa; Come ancora che il generico e indefinito riservo contenuto nella surriferita Clausula „ salvo l'interesse „ restasse limitato e ristretto dalla susseguente enumerazione delli speciali diritti, che si vollero preservare, ai quali perciò e non ad altri potesse estendersi la forza, e l'operazione della detta Clausula.

E per avvalorate maggiormente quest'intelligenza si faceva un grend'uso dell'istruzioni, le quali abbenchè non facciano parte della Legge istessa, ne formano per altro la Glossa ed il Comento. Si faceva pertanto osservare in ordine ad esse, che lungi dal vedersi posto a carico dell'Alienante l'obbligo d'assicurarsi dell'idoneità dell'Alienatario niun'altro dovere al medesimo s'impone, se non che di dedurre alla notizia della Manomorta l'Alienazione, acciò (sono l'istesse parole dell'istruzioni al §. . . . . . .) *si salvo a tenore di detto §. l'interesse, e tutti i diritti del Padrone diretto, e sappia egli chi sia per essere il debitore del Canone e del Laudemio minore e sia come Padrone diretto riconosciuto dall'istesso Cessionario.*

Imperocchè senza fare una manifesta violenza alla Lettera della Legge, la quale nell'atto istesso, che accorda ai Possessori dei Livelli Ecclesiastici la facoltà d'alienare, qualifica, e circoscrive la facoltà medesima coll'espressa preservativa dell'interesse della Chiesa, noi non credemmo, che fosse permesso di scindere, o segregare la qualità del suo subietto, o vogliamo dire la condizione della salvezza dell'interesse dalla facoltà di alienare precedentemente espressa, e dalle persone dei Livellari, ai quali la facoltà medesima è diretta, per attribuire secondo l'assunto preso a sostenere

re

re dai Difensori del Sig. Roſſi la qualità iſteſſa ad un subietto del tutto diverso, e di cui in tutto il conteſto dell' intiero paragrafo non viene fatta menzione, vale a dire agli Amminiſtratori delle Chiese, e Luoghi Pii. E tanto meno parve a noi che una ſimile intelligenza foſſe da seguitarſi, e che doveſſe preferirſi quella che ha l'aſſiſtenza della lettera, non solo perchè il rapporto deve sempre farſi alla parte più proſſima, quanto ancora perchè queſt' ultima intelligenza è del tutto consentanea alla diſpoſizione del diritto comune, a tenore del quale non vi ha dubbio per quanto abbiamo superiormente dimoſtrato, che l' obbligo d' invigilare sull' indennità del Domino spetti principalmente all' Enfiteuta, il quale coll' atto dell' alienazione vuol toglierſi di mezzo, e che non può ciò ottenere, se non col proporre al Padrone diretto un Contratto, il quale aſſicuri il di lui intereſſe.

Non sembrava pertanto moralmente concepibile, come fra le obbligazioni, che l' Enfiteuta ha verso il Padrone diretto eſſendovi principalmente quella di ſiſtemare il Contratto di Suballivellazione, in modo che la condizione del Padrone non addivenga deteriore, doveſſe con una manifeſta violenza contorcerſi la lettera, e sovvertire le maſſime della regolare interpetrazione per ſtabilire un' intelligenza, la quale, urtando di fronte il diſpoſto di ragione, e autorizzaſſe l' Enfiteuta a non riguardare, che il proprio intereſſe, ed a paſſar sopra tutti i pregiudizi che da una maliziosa, o improvida alienazione poſſano derivare in detrimento del Padrone diretto.

Nè per rendere in qualche modo plauſibile la forzata intelligenza, su cui s' agitava tutto il contrario raziocinio, poteva punto suffragare il tenore dell' Iſtruzioni sopraccennate; Mentre come troppo debole fu da noi appreso l' argumento che ſi pretendeva di trarre dal vederſi paſſato sotto silenzio nelle medeſime l' obbligo connaturale dell' Enfiteuta alienante di cautelare l' interesse del Padrone. Questa taciturnità sopra un punto non controverso, ed esuberantemente accertato non tanto dalle regole del Gius Comune, che dalla lettera della Legge particolare, e che perciò non aveva bisogno d' un' ulteriore spiegazione, non poteva da noi reputarſi della minima rilevanza; E tanto meno poteva da noi valutarſi per eſſere incredibile e affatto repugnante, e contradittorio, che il piiſſimo Legislatore nell' atto medeſimo,

mo, che si protestava di voler' onninamente salvo l'interesse, e tutti i diritti della Chiesa, volesse soggettarla al massimo dei danni, col dispensare l' Enfiteuta dall'obbligo, che a tenore di tutte le Leggi gl'incumbeva, di prendere le dovute precauzioni per non arrecar danno alla Chiesa con surrogare un Livellario positivamente povero, o meno capace di corrispondere. Ma questo non è tutto quel che può rilevarsi in confutazione dell' erroneo argumento, mentre a bene internarsi nello spirito delle Istruzioni è assai facile il comprendere, che il Glossatore nel soggiungere quello, su cui si fondava la Parte, e che da noi è stato di sopra fedelmente trascritto, altra mira non ebbe che di rilevare l' oggetto e la ragione, per cui dal Livellario dovevasi notiziare la Chiesa della cessione da lui fatta, vale a dire, perchè la Chiesa istessa nel caso che la cessione fosse trovata a lei dannosa, avesse tutto il luogo d'opporvisi, e di procurare quell' indennità, che dall' Enfiteuta istesso fosse stata trascurata. Ciò, come ognun vede, quando ancora si fosse letto nella Legge medesima non sarebbe di gran lunga servito a disobbligare l' Enfiteuta dal dovere, in cui era di non acconsentire ad una alienazione, che avesse reso meno sicuro l'interesse della Chiesa. E dall'altra parte non repugnava in modo alcuno con la continuazione dell'accennato dovere, che il Sapientissimo Legislatore ben'informato dei pericoli ai quali si sarebbe sottoposta la Chiesa, qualora alla vigilanza del solo Enfiteuta, interessato talvolta a danneggiarla, fosse stato affidato l' importante affare della di lei indennità, volesse, come rettamente hanno interpetrato l'Istruzioni, modellate in questa parte sul disposto di ragione, che ella fosse posta a portata di tutto ciò che era stato fatto.

Di pari irrilevanza fu da noi riconosciuta anche l'altra replica, che si ricavava dall' individuazione dei diritti, che a favore della Chiesa s'era inteso di preservare. Repugnando di troppo la restrizione, che con tal mezzo si pretendeva di stabilire, con la generalità dell'espressione „ salvo l'interesse „ e coll'espressione universale „ tutti i diritti „ di
16 cui la Legge si vale, non meno che coll'intelligenza, che la stessa Legge oramai in questa parte ha ricevuto a tenor di quel che si vede stabilito nella *Fesulana Laudemiorum* 5. *Septembris* 1769. *num.* 35. *e nella Pisana Successionis* 18. *Martii* 1778. *num.* 18. *avanti Bizzarrini*.

Un' altro riscontro, che con la Legge del 1769. non sia stato mai inteso di concedere una facoltà libera d'alienare in pregiudizio ancora della Chiesa viene somministrato dall' Istruzioni de' 17. Giugno 1776. date ai Magistrati Comunitativi ad altri Rappresentanti de' Luoghi Pii Laicali della Provincia Pisana relativamente alle vendite, e allivellazioni dei Beni di diretto Dominio di detti Luoghi Pii, avvegnachè al §. 4. disponendosi „ In qualunque caso di alienazione, tanto volontaria, che necessaria a favore di persone „ estranee, e non comprese nella concessione livellaria, tanto „ l'Alienante, che l' Alienatario, saranno tenuti ed obbligati „ sotto la pena della nullità dell' Atto di rendere inteso il „ Magistrato Comunitativo, o respettivamente gli Amministratori del Luogo Pio dell' Alienazione seguita, acciò possa procedersi al nuovo Contratto di Allivellazione a comodo dell' Alienatario, e di lui linea masculina in infinito comprese le femmine dell' ultimo maschio loro vite naturali duranti per l' istesso Canone, e cogl' istessi patti, e condizioni convenute nel primo Contratto d' Investitura a riserva „ del Laudemio, il quale in tutte le ulteriori alienazioni, e „ respettive investiture dovrà esser la quarta parte del Laudemio stabilito fin da principio. „

Da ciò che vien disposto rispetto ai Luoghi Pii Laicali, cioè che il nuovo Contratto d' Allivellazione debba stipularsi cogl' istessi patti, e condizioni convenute nel primo rettamente s' inferiva, e che non era stata mai mente del Piissimo Sovrano d' autorizzare i Livellari dei Beni Ecclesiastici a fare delle alienazioni pregiudiciali alla Chiesa, o a omettere quelle cautele, che erano state apposte nella prima concessione, che neppure era nella facoltà dei Rettori, e Soprintendenti all' Economia del Luogo Pio di stipulare le nuove Investiture in forma diversa dalla prima nel modo, che non è permesso a qualunque altra persona di nulla attentare contro la disposizione delle Sovrane Leggi, e di trasgredire la forma dalle medesime prescritta.

Senza che fosse d' ostacolo, che l' Istruzioni succennate essendo ristrette ai Beni di diretto dominio dei Luoghi Pii Laicali non potessero estendersi ai Beni dei Luoghi Pii Ecclesiastici; Mentre il disposto nel riferito paragrafo non contenendo, che una mera dichiarazione di ciò che era stato precedentemente disposto con la Legge del 1769., nulla può esservi di più congruo, e di più regolare, quanto che il tenore di detto

Paragrafo per identità di ragione debba servire di norma, e di dichiarazione anche per rapporto agli altri Livelli Ecclesiastici.

Ed in fatti non potevasi senza ingiuria del Legislatore immaginare, che egli come supremo vindice e difensore egualmente, dei Beni d'attinenza dei Luoghi Pii Ecclesiastici, e degli altri d'attinenza dei Luoghi Pii Laicali nell'atto che dichiarò essere stata sua intenzione, che nell'investiture da darsi agli Alienatari de' Beni di Luoghi Pii Laicali dovessero preservarsi tutti i patti e condizioni apposte nelle prime investiture, volesse rispetto ai Beni di diretto dominio della Chiesa far dipendere tutto dall'assoluto arbitrio dell'Alienante, in facoltà del quale conseguentemente dovesse essere di variare le condizioni del primo Contratto. Un'intelligenza così assurda avrebbe senza esitazione la repugnanza dell'istessa Legge del 1769., la quale nell'accordare la più volte rammentata facoltà d'alienare parlando indistintamente tanto dei Livelli dei Luoghi Pii Laicali che dei Luoghi Pii Ecclesiastici poteva ammettere un'interpetrazione tanto difforme.

E che non ostante la facoltà antedetta non sia lecito d'allontanarsi nell'investitura da concedersi al Rinnovatario dai
17 patti, e condizioni stabilite nella prima concessione, fu deciso nella *Pisana Emphyt.* 24. *Ianuar.* 1784. *vers.* „ sane „ haec praetensio &c. „ *avanti l'Illustriss. Sig. Aud. Ulivelli.*

Come neppure sembrò a noi meritevole d'essere atteso, che l'ordine di dover modellare il Contratto sul piede del primo, essendo diretto ai Magistrati e respettivi Soprintendenti, non poteva estendersi ai Livellari; Non solo perchè trattandosi d'istruzioni date per norma dei predetti Magistrati &c. era del tutto regolare, che anche il surriferito articolo d'istruzione fosse diretto a loro medesimi quanto ancora perchè in evacuazione dell'obietto ricorrono tutte le risposte, che abbiamo date rispetto all'altro simile obietto riguardante l'altre istruzioni del 1769.

Nè quì era luogo ad esclamare, come dal principio fino alla fine fecero sempre i Difensori dei Sigg. Fratelli Rossi, che con stabilire una tale intelligenza sarebbe rimasto distrutto, e totalmente sovvertito l'oggetto politico, da cui è animata la tante volte rammentata Legge, mentre se qualunque differenza d'idoneità, che passasse fra l'Alienante, e l'Alienatario dovesse reputarsi bastante per porre la Mano Morta in grado d'impugnare l'alienazione, assai frequente sarebbe

rebbe il caso di veder revocare in controversia simili alienazioni il che servirebbe di considerabile ostacolo all'avanzamento del Commercio, che unicamente s'è inteso di promovere.

Noi per altro senza bisogno di esaminare se avessero alcuna sussistenza di fatto gl'inconvenienti, che andava esagerando e senza necessità ancora di fermare nulla di preciso sull'intelligenza d'una Legge, che per altro pareva bastantemente chiara in veduta di ciò che abbiamo ragionato finora, reputammo sufficiente per il nostro oggetto l'essere accertati della verità d'alcune proposizioni, le quali insieme combinate ci conducevano con eguale certezza a determinare il caso in questione.

La prima delle quali era, che il favore dei Popoli, e l'ampliazione del Commercio, in veduta del quale il providissimo Sovrano si determinò a promulgare una cotanto savia
18 ordinazione, costituisce altresì lo scopo, e il fine, a cui hanno sempre mirato le Leggi tanto scritte che non scritte, le quali hanno stabilito l'alienabilità di simili Livelli *Pisana Emphyteusis* 13. *Augusti* 1696. *n* 52. *avanti Belluzzi*, *Pisana seu Riparbellae Bonorum. Emphyt.* 12. *Iun.* 1745. §. 73. *av. Guerrazzi*.

La seconda, che la provida Legge del 1769. mediante la conferita facoltà ai Possessori di disporre dei Livelli Ecclesiastici, null'altro ha fatto, che derogare al diritto dei com-
19 presi, e ridurre i Beni medesimi sul piede di quelli delle Mense, i quali per antica consuetudine erano alienabili *Fesulana Laudemiorum* 5. *Septembris* 1769. *num.* 24. *coram Meoli Pisana Successionis* 18. *Martii* 1778. *num.* 3. *et seqq. av. Bizzarrini*.

La terza che l'alienabilità dei Livelli pazionati indotta per Legge o per consuetudine; non ostante che ponga l'Enfiteuta nella piena libertà di disporre del Livello senza la preventiva requisizione del Padrone diretto, senza l'intervento del medesimo, non lo esime per altro mai a scanso d'alcuna legislazione dall'obbligo che ha di usare le debite diligenze perchè l'interesse del Padrone sia salvo in conformità di quanto è rimasto stabilito nell'esame del primo fondamento.

La quarta che per quanto l'approvazione del Padrone regolarmente lo ponga fuori di stato d'opporre l'illegittimità della cessione, come pregiudiciale al di lui interes-

se, tutto l'opposto per altro procede quando si tratta di
Pupilli, di Chiese, o d' altri per loro fisica o morale co-
stituzione astretti a dipendere dall'altrui direzione, e gover-
no, rispetto ai quali è più che certo, che l' Amministrato-
re, o altro Deputato a rappresentarli non ha mai avuto il
diritto di prestare il consenso agli Atti, che sono manife-
20 stamente dannosi, quali indubitatamente si reputano le do-
nazioni, le mallevadorie, le renunzie ed altri simili, che
non possono andar disgiunti dal pregiudizio dell' Ammini-
strato. *Rot. dec.* 155. *num.* 10. *et seqq. par.* 6. *dec.* 118.
num. 10. *par.* 14.

La quinta finalmente, che le Chiese alle quali non vi ha dub-
bio, che siano comuni i privilegi originalmente compartiti
a favore dei minori, qualora per il fatto di quelli che han-
no la soprintendenza al loro Patrimonio, restino in qual-
sisia modo pregiudicate, hanno incontrovertibilmente l' ozio-
21 ne, o di agere per la rescissione dell' Atto dannoso col ri-
medio della restrizione in integrum *ex edicto minorum*, o
di convenire l' Amministratore coll' azione diretta della
cura *Leg. etiam*, *et Leg. fin. Cod. si tut. vel. curat. Odd. de
restit. in integr. qu.* 2. *artic.* 1. *num.* 6. *&* 9. *et qu.* 22. *ar.
tic.* 3. *plene dec.* 11. *num.* 33. *et seqq. tom.* 3. *in Thesaur.*

Quest' ozione voleva togliersi alla Chiesa nella presente oc-
casione, sostenendosi sempre che ella doveva dirigere la sua
azione non contro i Sigg. Fratelli Rossi, i quali valendosi
della facoltà conferitali dalla mentovata Legge, mediante
l' atto della Cessione avevano trasferito in altra persona le
ragioni Livellarie, ma bensì contro gli Eredi del Rettore
il quale con la nuova investitura concessa al Cessionario era
venuta ad approvare la detta cessione.

Chiaro per altro era l' equivoco di quest' altronde ingegnoso
discorso, mentre procedeva col supposto, che dalla Legge
del 1769. fosse stato dato agli Enfiteuti di Mano Morta
un' arbitrio illimitato, ed assoluto di far passare il Livel-
lo in chicchesia senza alcun' riguardo all' interesse dome-
nicale, il quale dovesse essere a cuore unicamente del
Rettore. Quanto un tal supposto sia erroneo, ed insussi-
stente ci lusinghiamo che bastantemente resulti dalle cose
dette, ed osservate finora.

Ma accordando anche per un momento la verità del suppo-
sto, il quale da Noi costantemente è stato giudicato insus-
sistente e falso, non per questo averebbamo creduto di
dover

dover variare resoluzione con rigettare la domanda, che dal medesimo Rettore era stata fatta. Avvegnachè tolta di mezzo col benefizio della restituzione *in integrum*, che senza esitazione alcuna compete alla Chiesa, l' inconsiderata approvazione e ratifica, mediante cui il precedente Rettore venne implicitamente a renunziare al diritto competente alla Chiesa d' impugnare l' atto della cessione, come pregiudiciale al di lei interesse, non è dato neppure il dubitare, che la trascuraggine commessa dagli Enfiteuti con aver omesso di esigere la prestazione della mallevadoria, di cui era munita la prima concessione, ed essersi contentato dell' obbligazione del solo Alienatario costituito in stato assai povero, e periclitante, a differenza degli Alienanti più di numero, e ricchi, somministrasse alla Chiesa un più che giusto titolo per disapprovare una somigliante cessione.

Cresceva poi in immenso la giustizia della causa, per cui la Chiesa non poteva rimaner pregiudicata dalla detta cessione, per il complesso delle circostanze tutte che accompagnavano un simil' atto.

Dissamo fino da principio, ed abbiamo avuto in seguito occasione di repetere più volte, che in coerenza del Rescritto, col quale fu permessa l' allivellazione de' Beni della Chiesa di Chianni, i Sigg. Fratelli Rossi quantunque solventissimi, e delle Famiglie più facoltose di quei Luoghi furono obbligati ad assicurare l' interesse della Chiesa con la garanzia di due Mallevadori, uno dei quali fu il nipote dell' istesso Pievano, il quale non difficultò di prestare la sua fideiussione a favore dei Sigg. Rossi, congiunti anch' essi di sangue col detto Pievano. Come ancora che il Canone, per cui fu liberato il Mulino, trascendeva di non poco la stima, che aveva preceduto la subasta.

In tali circostanze non deve arrecare alcuna maraviglia, se i Sigg. Fratelli Rossi, ed unitamente con essi anche l' istesso Pievano stretto loro congiunto, il quale forse era stato quello, ad insinuazione del quale, ed eglino in proprio, ed il nipote come mallevadore, s' erano indotti ad imbarazzarsi in questo cattivo negozio, non mancarono di diligenza, e di premura per trovare persona, che assumesse sopra di se questo carico.

In riprova di ciò senza entrare nel minuto dettaglio dei riscontri, che per parte del Sig. Curato Bruni si ponevano in campo per sempre più giustificare la verità dell' accennate

nate premure, noi ci restringeremo a riportare nel suo contesto il tenore di due Attestati stati prodotti dal predetto Sig. Bruni, e dipoi confermati giudicialmente dietro all'esperimento degl' Interrogatorj.

Il primo, che è di Giuliano Fornai era concepito come appresso „ Attestasi da me infrascritto per la pura, e mera
„ verità ricercato qualmente il fu Sig. Pievano . . . . .
„ dopo di avere allivellato a Domenico, e Fratelli Rossi suoi
„ parenti un Mulino di pertinenza della Pieve di Chianni si-
„ tuato nel Botro di S. Donato venne a trovarmi in mia
„ Bottega, e mi pregò a prender io dai Rossi suddetti il Mu-
„ lino, che essi mi avrebbero ceduto, e io gli risposi che
„ non lo volevo, e esso soggiunse, potreste prendere cinquan-
„ ta, o sessanta scudi, e io non volli accettare il partito. „

Ed il secondo stato fatto da Vincenzio Gambicorti era del seguente tenore „ Attestasi da me infrascritto per la pura
„ verità ricercato, come il fu Sig. Pievano . . . . . .
„ dopo di avere allivellato al Sig. Domenico, e Fratelli Rossi
„ un Mulino della sua Pieve vennemi a trovare in mia
„ Casa, e mi pregò a prendere a Livello il Mulino già stato
„ contrattato da detti Sig. Rossi al quale risposi, che l'avrei
„ volentieri preso, ma che non avevo per allora assegnamen-
„ ti da pagare le spese occorrenti, et il Sig. Pievano mi esibì
„ trenta scudi con obbligo di rimetterglieli nel corso di
„ tre anni, i quali scudi trenta mi furono sborsati da detto
„ Sig. Pievano, e gliene feci la sua obbligazione esibendomi
„ in essa per servirmene nei miei bisogni, e di più feci l'ob-
„ bligazione di prendere a Livello il suddetto Mulino, e ne
„ presi in consegna la chiave del medesimo. Dopo essendo
„ con il Sig. Vincenzio Rossi andato a farne il Contratto
„ dal Sig. Dottore Andrea Passeri, siccome detto Sig. Rossi
„ nell'atto di distendere il detto Contratto pretendeva, che
„ fossero compresi, ed obbligati nel medesimo i miei Fratelli,
„ e i successori dei medesimi, i quali non volendo in nessuna
„ maniera accettare il Livello accennato, il detto Sig. Rossi
„ si partì tutto addirato di Casa di detto Sig. Dottore Passe-
„ ri; dopo di che vedendo io che a me solo non volevano
„ cedere il Mulino li riportai la chiave; che essi ricusarono
„ di accettare, ed io gliela gettai d'avanti, e me ne ritor-
„ nai. Fui citato più volte da detti Signori Rossi per via di
„ Tribunale a fare il Contratto, e a pagare il Canone di al-
„ cuni

„ cuni meſi, che il Mulino ſuddetto ſtiede ſerrato ſenza maci-
„ nare dopo il getto della chiave.

Senza fare pertanto il minimo torto alla memoria di detto Pievano, il quale può crederſi, che per le ragioni ed i reſleſſi di ſopra accennati foſſe nell' opinione di potere lecitamente uſare un tal contegno, noi non potemmo fare a meno, in veduta delle riferite circoſtanze di non concepire un gran ſoſpetto, che il medeſimo nell' approvare il Contratto fatto con il Bruni, più che dallo zelo per il vantaggio della ſua Chieſa, ſi laſciaſſe condurre dai naturali impulſi del ſangue, e dal deſiderio di vedere liberati i ſuoi congiunti da un' obbligazione, in cui non è lontano dal veriſimile, che lui medeſimo con i ſuoi conſigli gl' aveſſe impegnati.

S' aumentava in noi la ragione d' aver per ſoſpetta, e di non punto valutare la di lui approvazione dal vederſi traſcurata la rinnovazione della mallevadoria, che era ſtata interpoſta in coerenza dnl Sovrano Reſcritto; quaſi che appena
22 preſtata, foſſe ſtato permeſſo toglierla di mezzo, e così eludere gli ordini supremi, i quali non debbono mai renderſi inutili, e ſenza effetto *Leg. ſi quando in princip. ff. de legat. 1. Rota Romana dec.* 16. *num.* 5. *part.* 3. *et dec.* 574. *num.* 23. *part.* 5. *tom.* 2.

E s' aggiungeva a tutto queſto la troppo viſtoſa differenza, che riſpetto ai Beni di fortuna paſſava tra i Fratelli Roſſi, che rimanevano ſciolti dall' obbligazione contratta a favore della Chieſa, ed il Fedi che ſubentrava in luogo d' eſſi; neſſun ritegno poteva reſtare per non attendere, ed affatto diſprezzare una ſimigliante approvazione.

O s' attenda adunque il diſpoſto di ragion comune, o s' abbia riguardo al noſtro Gius Patrio, ed al compleſſo delle circoſtanze tutte che informano e qualificano il caſo in queſtione, ſembra baſtantemente chiaro, che i Sigg. Fratelli Roſſi non oſtante la ceſſione da eſſi fatta non abbiano mai conſeguito una piena liberazione dall' obbligazione contratta con la Pieve di Chianni mediante la conduzione dell' enunciato Mulino, conforme s' erano luſingati, e che perciò qualora eglino non ſi riſolvano ad aſſicurare l' intereſſe della Chieſa, in modo che dalla mutazione del Livellario eſſa non ſia per riſentire danno, eglino non poſſano eſimerſi dal pagamento degl' annui Canoni, che alme-

no

no con eguale facilità non è in grado di poter conseguire dall'attual Livellario.

E così &c.

Ignazio Maccioni Aud. di Ruota.

Antonio M. Cercignani Aud. di Ruota, e Relat.

DECISIO LXXI.

FLORENTINA, SEU CLANNEN. CESSIONIS EMPHITHEUSIS.

Diei 22. Septembris 1790.

ARGUMENTUM.

Contra id quod caeteri Iudices senserant de indemnitate praestanda ab Emphitheuta alienante in personas deterioris conditionis, favore Ecclesiae directae, decernitur alienantem nullo obligationis vinculo in Ecclesiam obstringi, quum facultatem alienandi effraenatam a Lege Amortizationis receperit. Verba Legis perpenduntur, Conciliantunque subsequentes Instructiones; Ex fine legis restrictio alienationis exclusa censetur. Postremo vero fraus et Dolus in Administratore alienationi consentiente ex circumstantiis rejicitur.

SUMMARIUM.

1. *Ex lege Amortizationis cum alienabilia facta sint Bona Emphiteutica tamquam si haereditaria forent, alienans presumitur ex eis dispositionem fecisse juxta praescriptum Legis, ideoque jura omnia activa ac passiva translata sunt in Alienatarium.*

„ *Et plenam habuisse disponendi facultatem de hisce bonis ex ipsa lege. n. 2.*

3. *Nec circumscribitur facultas disponendi ex conditione, quod alienatarius par sit divitiis ac pecuniis alienanti; Hoc enim effraenatae huic facultati quam lex impertita est repugnat.* „ *Legis*

„ *Legis enim Verba* „ Salvo l' intereſſe, del Padrone diretto „ *non important onus alienanti, ut conſulat indemnitati domini Directi, quum lex ipſa determinet, in quo conſulendum ſit Domino Directo. n.* 5.

4. *Indefinita Legis diſpoſitio eam non recipit interpretationem, per quam ad peculiarem caſum determinandum coarctetur.*
6. *Si enunciato genere, poſtea ſingulae hujuſce generis ſpecies enumerentur, genus ad expreſſas ſpecies reſtringitur.*
7. *Damnum ſemper ab Auctore praeſtandum.*
8. *Quum fundus Emphitheuticus in eum alienatione transfertur qui indignus eſt Domino Directo, in caducitatem incidit, & ad Dominum directum redit.*
9. *Quum dubitatio et ambiguitas in Lege Amortizationis occurrit ad Inſtructionem Tabellionibus tranſmiſſam recurrendum eſt.*
10. *Qui fundum Emphiteuticum cedit nulla obligatione amplius in Dominum directum obſtringitur, quum jure ſuo uſus fuerit juxta praeſcriptum a Lege Amortizationis.*
11. *Qui legi parendo conformes legi actus elicit, nullius culpae redarguendus.*
12. *Onus ſtipulandi Emphiteuſim iiſdem pactis, quae in primo contractu reperiebantur, de intrinſecis non autem de pactis extrinſecis eſt intelligendum.*

„ *Idem accidit in locatione. n.* 13.

14. *Si Alienans Bona Emphitheutica & Amortizationis legi obnoxia praeſtare teneretur indemnitatem pro facta alienatione, umquam alienatio, ſeu raro ſaltem fieret, et favor commercii a Lege contemplatus reſtringeretur.*
15. *Eccleſiae competit ſuper Bonis Adminiſtratoris tacita Hypotheca, etiamſi haec poſt celebratum contractum fuerit acquiſita.*
16. *Qui fraudem ad reſcindendum Contractum allegat, eam debet concludentiſſime probare.*

„ *Praecipue ſi actus geſtus ſit a Viro probo, et integerrimo n.* 17.

„ *Ex quibus fraus excludatur. Remiſs. ad ſeqq.*

18. *Voluntas colludendi tantum ex iis actibus inferenda, qui vere ad dolum dirigantur.*
19. *Fraus in eo excluditur, qui fundum poſſidens Emptores inquirit, cum juribus in Eo inhaerentibus utatur.*

DOPO che il Molto Reverendo Sig. Candido Bruni attual Pievano della Chiesa di S. Donato di Chianni rimase succombente in un Giudizio di Iattatoria contro il medesimo promosso dai Sigg. Domenico, e Fratelli Rossi, e terminato con Sentenza del Sig. Vicario Feudale di Chianni del dì 19. Dicembre 1788., fu egli dai detti Rossi novamente intimato con Scrittura de' 26. Gennaio 1789. ad aver dedotto d'avanti l'istesso Sig. Vacario tutto ciò, che avesse creduto di suo maggiore interesse, e specialmente quelle ragioni, che pretendeva competergli in seguito della cessione di un Mulino di diretto dominio della Pieve di Chianni, cessione, che dai medesimi Rossi primi Livellarj fu fatta a favore di Gio. Batista del fu Francesco Fedi per contratto del dì 7. Novembre 1776. rogato M. Anton Francesco Bastai.

In conseguenza di tali atti il predetto Sig. Pievano Bruni fu sollecito d' interporre avanti il Magistrato dei Pupilii di questa Città il solito rimedio dell'Appello dalla Sentenza del Sig. Vicario Feudale, ed ottenne, che l'altra Causa intentata dai Sigg. Rossi con la mentovata Scrittura de' 26. Gennaio 1789. avocata fosse al medesimo Magistrato dei Pupilli, ed unitamente decisa a relazione degl'istessi Giudici; Quindi con sua formal domanda del dì 30. Giugno dell'istesso anno, esposto il pregiudizio sofferto dalla sua Chiesa, mediante l'accennata cessione, richiese che i Sigg. Fratelli Rossi cedenti dichiarati fossero obbligati a favore della Pieve di Chianni non tanto per la conservazione del Mulino stato da essi condotto a Livello, quant'anche per il pagamento dei canoni decorsi e da decorrere, e per la piena osservanza di tutti i patti, obbligazioni, e pesi assunti nell'atto della livellaria conduzione, non curata quella posterior solenne alienazione colla quale il Livello aveva fatto passaggio nel Fedi cessionario.

Contestato in tal forma fra le respettive Parti questo nuovo Giudizio, cadde nel nostro Secondo Turno Ruotale la commissione sì del medesimo che dell' altro Giudizio di Iattatoria; ma laddove i miei rispettabilissimi Colleghi vennero nel sentimento di dover revocare il primo Giudicato, e di aderire alle ulteriori istanze del Sig. Pievano Candido Bruni, io al contrario credei più conforme alla giustizia di rispondere per la conferma della Sentenza del Sig. Vicario di Chianni, e per la rejezione delle pretensioni suscitate

dal

dal suddetto Sig. Pievano, giacchè per la piena indennità della Chiesa, della quale egli è Rettore, poteva a senso mio competerli qualunque rimedio, e qualsivoglia altra azione, fuorchè quella di pulsare i Sigg. Fratelli Rossi all' esecuzione di un contratto, ch'era rimasto totalmente risoluto con la cessione, e traslazione del Mulino nel nuovo Livellario Gio. Batista Fedi.

Di fatti a forma della veneratissima Sovrana Legge d'Amortizazione del dì 2. Marzo 1769., da cui al §. XVIII. viene letteralmente prescritto, che tutti i Livelli di diretto dominio delle Mani morte devano considerarsi come appodiati, e quasi allodiali, ad oggetto, che sia lecito ai Possessori di disporne come di Beni proprj, e formanti parte del di loro libero Patrimonio, non mi sono mai potuto persuadere con qual plausibile fondamento potesse sostenersi, che mentre i Sigg. Rossi eransi una volta spogliati del Livello transferendolo per mezzo di pubblico Instrumento nella persona del suddetto Gio. Batista Fedi, dovessero poi non ostante rimanere obbligati a favore della Chiesa Padrona diretta, e fossero in necessità di garantirla da tutti quei pregiudizi, che avesse potuto risentire nel tratto successivo del tempo.

Volle la Legge, che per l'ampliazione del Commercio, e per il pubblico general vantaggio dello Stato, le particolari convenzioni stipulate nei contratti d'investitura cedessero alla volontà dell'Enfiteuta, volle che anche senza il consenso permissivo del Padron diretto, i Beni livellarj fossero suscettibili di qualunque contrattazione, volle in somma, che aboliti i vincoli, per i quali simili Beni erano resi inalienabili, ed esenti dalla disposizione del Possessore; assumessero la natura dei Beni ereditarj, e si potessero validamente trasmettere anche nell'Estraneo con titolo universale, e particolare per atti tra i vivi o di ultima volontà; Quindi non volendo distruggere l' espressa e individual sanzione della medesima, era di necessità l'ammettere, che quando i Sigg. Rossi procederono all'effettiva cessione del Mulino a favore di detto Fedi, uniformassero il loro operato al prescritto della Legge, che insieme col carattere di Enfiteuta, che in Essi risedeva, trapassassero legittimamente nel Cessionario tutte quelle obbligazioni, che col medesimo carattere andavano di ragione congiunte; Così ragionando del Regio Editto d'Amortizazione, e rilevandone la particolare efficacia, più volte stabilì la *Rot. nostr.*

ed in specie nella *Florentina Emphyteusis* 18. *Ianuarii* 1771. §. *mentre pag.* 5. *avanti l' Aud. Meoli, e nella Florentina Emphyteusis* 14. *Maii* 1773. §. *et sane avanti l' Audit. Buratti, e nella Pisana praet. Successionis* 20. *Augusti* 1774. *av. l' Aud Brogiani Relat. impress. in Thesaur. Ombros. dec.* 61. *num.* 14. *tom.* 6.

Posto adunque, che l' alienazione del Mulino fatta dai Sigg. Rossi Livellarj avesse l' assistenza della mentovata Legge delle Mani morte, e che i diritti e le azioni tanto attive, che passive si trasfondessero nella sua totalità nell' Alienatario, invano si proponeva dai dotti Difensori del Sig. Pievano Bruni, che siccome il nuovo Livellario Fedi non era in grado di garantire per se stesso l' interesse della Chiesa Padrona diretta, perciò i medesimi Rossi, non ostante la fatta alienazione dovessero soccombere al pagamento dei Canoni, alla manutenzione del fondo, ed all' adempimento dei patti convenuti nel primo contratto d' investitura.

Imperocchè quanto sarebbe stato plausibile un somigliante reflesso, qualora la facoltà di alienare accordata dalla Legge fosse stata vestita dalla condizione, che le alienazioni dei Beni livellarj eseguir non si potessero, senza preservare la Mano morta da qualunque danno, altrettanto rimaneva improponibile nel concreto del caso, in cui la medesima Legge procede per modo assoluto, ed esime il Disponente da qualsivoglia condizione. Quando i Beni sono indistintamente ridotti alla natura degli allodiali, quando sono considerati come proprj del Possessore, quando ad esso deve esser lecito il disporne a suo arbitrio tanto per atti tra i vivi, che per atti di ultima volontà, qualunque alienazione rapporto all' Enfiteuta è sempre legittima, e sì nel caso, che le condizioni dell' Alienatario sieno migliori di quelle dell' Alienante, che nell' altro in cui sieno deteriori, è sempre vero, che il contratto sussiste, e che il primo Livellario sciolto rimane da qualunque obbligazione a favore del Padron diretto.

Infinite sono le contrattazioni, che tutto giorno accadono in sequela della predetta savissima Legge, ed infiniti i casi, nei quali il Livello passa da una persona potente in altra mano meno potente; Dal Padre assegnato viene in dote alla Figlia, dal Padrone si lascia in legato al Servo, dal Debitore vien dato in soluto pagamento al Creditore, il più ricco Signore lo aliena anche nel più infimo della Plebe,

eppu-

eppure simili disposizioni, benchè in sostanza pregiudiciali alla Mano morta, sono state sempre canonizzate dai Tribunali, nè da alcuno è stato mai immaginato, che il Padron diretto ager possa per il canone contro il Disponente, come se seguìta non fosse l'alienazione, troppo incavillabili essendo quell'espressioni del Regio Editto „ si considerino come appodiati, e quasi allodiali de' Possessori, *all'*
„ *effetto, che abbiano il pieno arbitrio di disporne come di Beni*
„ *proprj* per atti tra vivi, di ultima volontà „ perchè nella facoltà di alienare concessa ai Possessori, non sia ideabile la minima condizione, e perchè dall'interesse del Pa-
2 drone diretto non possa dipendere la perfezione del contratto, e la liberazione dell'Alienante, per ciò che avvertì *il Sig. Audit. Meoli nella lodata Florentina Emphyteusis* 18. *Ianuarii* 1771. §. *tanto più*.

Come può infatti congruamente combinarsi con una libera, ed assoluta facoltà di disporre, l'obbligo di garantire l'interesse del Padrone diretto, e come può verificarsi l'equiparazione dei Beni livellarj agli altri Beni proprj del Possessore, ammettendo la necessità di presciegliere in compratore quello solo, nel quale concorre un'eguale capacità per il pagamento dei canoni, e per la sicurezza della Mano
3 morta? La libertà indistinta di alienare un Fondo a proprio piacimento esclude qualunque limite, per cui questa libertà medesima possa rimaner circoscritta, onde allorchè la Legge d'Amortizazione accorda all'Enfiteuta il pieno diritto di disporre a suo arbitrio dei Beni enfiteutici, non può mai ammettersi a buona ragione, che estenda la sua efficacia all'unico caso, in cui l'Alienatario sia di egual condizione dell'Alienante, e resistendo a quest'intelligenza il volgatissimo principio, che la generica, ed indefinita disposizione della Legge non soffre quella limitata interpretazione, per cui resterebbe ristretta alla determina-
4 zione di un caso particolare, come insegnano *Barbos. axiom.* 136. *n.* 1. *Alb. Mandell. cons.* 430. *n.* 2. *tom.* 3. *Dec. cons.* 445. *n.* 53. *Alex. cons.* 1. *n.* 6. *lib.* 1. *Ruin. cons.* 103. *n.* 3. *lib.* 3. *De Luc. de praeeminent. disc.* 53. *n.* 6. *Rot. Bom. cor. Dunozzett. dec.* 346. *num.* 6 *et in rec. decis.* 7. *num.* 5. *part.* 17. *et in Nuperr. dec.* 382. *num.* 6. *tom.* 4. *dec.* 363. *num.* 3. *tom.* 5.

Nè per rimuovermi da questo sentimento, che a me parve il più proprio, il più giusto, e il più conforme alle provide

mire

mire del Sovrano Legislatore, fu sufficiente la considerazione, cui principalmente mi richiamavano i Difensori del Signor Pievano Bruni, e che facevano consistere in quell'espressioni della Legge „ *Salvo sempre l'interesse*, *e tutti i* „ *diritti*, *prerogative*, *che per disposizione di Gius comu-* „ *ne si competono al Padron diretto*, *ed all'Enfitèuta* „ dalle quali pretendevano dedurre, che l'alienazione dei Beni enfiteutici non fosse permessa se non sotto la condizione, che l'Alienante, o il Cedente trasferisse l'Enfiteusi in Soggetti di eguale idoneità, e previa la rinnovazione della fideiussione prestata nel primo contratto, e che in mancanza di questa condizione, che salva l'interesse del Luogo pio, non potesse restar liberato l'Enfiteuta dalle obbligazioni contratte col Padrone diretto, non ostante la già seguìta alienazione.

Imperocchè tutta l'apparente rilevanza di questo discorso, al quale era appoggiata la difesa del Rettore del Benefizio, rimaneva distrutta dall'intiero contesto del §. 18. della nostra Legge di Amortizzazione, dal quale rilevasi, che sebbene il Legislatore nell'atto di accordare ai Laici la libera disposizione dell'Enfiteusi ecclesiastiche, conciliar volesse il vantaggio pubblico dello Stato col vantaggio particolare della Mano morta, e quindi dichiarasse, che l'alienabilità dei Beni pregiudicar non doveva all'interesse del Padrone diretto, ed ai diritti al medesimo competenti per
5 disposizione di Gius comune, pur nullameno fu sollecito di esprimere quale era quell'interesse, quali questi diritti preservati, e limitò la disposizione al Gius della caducità, alla recognizione *in dominum*, al pagamento del canone, ed alla prestazione del laudemio pagabile nell'atto delle alienazioni, e delle rinnovazioni. Ecco come su questo proposito si esprime l'Editto Sovrano al detto §. XVIII. „ Salvo sempre l'interesse, e tutti i diritti, e prerogative, che „ per disposizione del Gius comune si competono al Padrone „ diretto, ed all'Enfiteuta, o Livellarin per natura del con- „ tratto di enfiteusi, o di livello perpetuo, per la recaducità, „ per la rinnovazione necessaria a favore di quelli che han- „ no il diritto di domandarla, per la recognizione nei tempi „ convenuti, per l'investitura, e per il canone e laudemio. „

Or ciò essendo, sembrava a me, che troppo deviati sarebbamo dalle note regole di ragione, ammettendo che l'accennato riservo portasse l'obbligo nell'Alienante di esser sol-

lecito

lecito dei maggiori vantaggi della mano morta, e di restar garante a favore di essa dell' assoluta idoneità dell'Alienatario; Poichè ogniqualvolta dopo il general riservo dell' interesse, e dei diritti competenti al padron diretto, dichiarato si vede nella precitata Legge, ciò che formò il soggetto del detto riservo, ed ogniqualvolta fra i diritti riservati non viene enunciato il singolarissimo diritto di tenere a conto l'Alienante per l'insolvenza, ed incapacità dell' Alienatario, impossibile si rendeva l'immaginare in queste circostanze, che mente fosse del Legislatore di accordare il medesimo diritto alla Mano morta con manifesto sostanzia-
6 le aggravio dell' Enfiteuta, essendo di regola, che quando dopo l'indicazione del genere vien fatta una distinta e particolare enumerazione delle specie, il significato del genere istesso, quantunque amplissimo, rimane necessariamente ristretto alla comprensione delle sole specie enunciate, *Test. in Leg. legata suppellectili ff. de suppellectil. legat. Bartol. in Leg. cum ita* 33. §. *fideicommisso num.* 1. *ff. de legat.* 2. *Molin. de primogenit. cap.* 4. *num.* 35. *versic. quidquid autem Fusar. de substitut. quaest.* 359. *num.* 14. *&* 15., *& quaest.* 717. *num.* 7. *Petr. de fideicommiss. quaest.* 8. *n.* 8. *Redenasc. cons.* 44. *num.* 27. *libr.* 1. *Polit. de fideicommiss. differt.* 51. *num.* 15. *Rot. Roman. in recent. dec.* 7. *n.* 51. *part.* 10. *& coram Peutinger. dec.* 160. *num.* 5. *Rota nostra in Thes. Ombros. dec.* 23. *num.* 30. *tom.* 7.

In fatti cosa di più voleva la Legge preservare al Luogo Pio, quando nel secondo contratto non erano variati il Laudemio, ed il Canone convenuti, e determinati nel primo contratto d'enfiteusi, e quando erano preservati al medesimo Luogo Pio padron diretto tutti i diritti per disposizion comune ad esso spettanti per natura del contratto di Livello, per la caducità, per la nuova investitura, e per la recognizione *in dominum* ne' casi dovuti? Se il Rettore, o sia l'Amministratore a' debiti tempi avesse visitato il Mulino, e ritrovato che fosse deteriorato per colpa del nuovo Conduttore, avesse intentata la preservata caducità, non troverebbe ora il Mulino deteriorato in sommo grado? La sua dunque negligenza non doveva tornare in pregiudizio dell' antico Conduttore, che distraendo detto Mulino
7 in ordine alle facoltà concesseli, e colle riserve prescritte nella Legge si è valso del suo diritto per la regola, che il danno deve rifarsi dal suo vero ed immediato Autore, come

me col corredo delle opportune autorità ferma la *Piſana Caducitatis & Emphyteuſis die* 17. *Aprilis* 1765. *artic.* 3. *per tot. avanti il Sig. Giudice di Piſa Dottore Ferdinando Beltramini*.

Sarà pertanto vero, che a forma della noſtra Legge il padron diretto deva aver salvo il suo intereſſe, ma non sarà, nè mai potrà eſſer vero, che il mallevadore di queſto suo intereſſe debba eſſere il Cedente, o il primo Conduttore, che se ne ſia spogliato a favore di un Terzo, e ſiccome fra i diritti che al medeſimo padrone diretto competono ai termini di ragion comune, veruno ha finora annoverato quello di agere contro l' Alienante per motivo dell' insolvenza dell'Alienatario, così la preservativa di cui parla la Legge, ſi risolverà nel concreto del caso nella semplice azione alla caducità, certiſſima eſſendo la propoſizione, che chiunque aliena il Feudo, o l' enfiteuſi in una
8 persona indegna d' incontrare l' approvazione del Signore, o del Padrone diretto, lungi dal dover ſtar responsabile del danno, che derivar ne può in seguito dell' alienazione, in altra pena non incorre, che in quella della caducità dal fondo alienato, quale in tal caso ritorna per diſpoſizione delle Leggi a colui che ne fece l'infeudazione, o il livello perciò che senza contradittore ſtabiliscono dopo il *Teſt. in cap. unic.* §. *item ſi quis quib. mod. feud. amitt. Goffred. conſ.* 1. *num.* 161. *Rugger. conſ.* 2. *n.* 38. *lib.* 2. *Peregrin. conſ.* 9. *num.* 14. *libr.* 1. *Bartellon. conſ.* 14. *num.* 85. *verſic. ulterius Roſental. de feud. cap.* 9. *concluſ.* 65. *num.* 1. *Valaſc. de iur. emphyt. quaeſt.* 49. *n.* 2. *Gob. de permiſs. feud. & emphyt. alienat. quaeſt.* 9. *n.* 8.

Nè da queſta intelligenza, che è ſtata da me adottata, è in alcuna parte diſſimile quella, che viene accordata alla Legge dalla succeſſiva iſtruzione ai Notari compilata per ordine Sovrano; Mentre esaminandoſi *all' artic.* 5. §. 6. della medeſima quali ſiano gli obblighi, che incombono all'enfiteuta per la validità dell'alienazione, vengono eſſi riſtretti alla sola notificazione da farſi al Padron diretto, e queſta ad oggetto che reſti salvo il di lui intereſſe, sappia qual debba eſſere in seguito il debitore del canone, e del laudemio, e riconosciuto ſia come padrone diretto dall'Alienatario „ ivi „ dall'iſteſſo pieno arbitrio di disporre con-
„ ceſſo nel suddetto §. 18. se ne deduce, che volendo l'enfi-
„ teuta, e ſimili cedere, o alienare come sopra, non dovran-

„ no

„ no ricercare le Mani morte, affinchè prestino il loro consen-
„ so, nè in conseguenza aspettarlo per due mesi secondo il gius
„ comune, *ma servirà, che notifichino ad esso l'alienazione da*
„ *farsi, acciò sia salvo a tenore del detto §. L'interesse, e tut-*
„ *ti i diritti del padrone diretto*, e sappia egli chi sia per es-
„ sere il debitore del canone, e laudemio minore, come dire-
„ mo in appresso, e sia come padrone diretto riconosciuto
„ dall'istesso cessionario, o alienatario. „

Nei successivi §§. 8. *& seqq.* si prendono parimente in consi-derazione i riservi fatti a favore della Mano morta con quelle parole *salvo sempre l'interesse, e tutti i diritti &c.*, ed in essi di tutt'altro si parla, fuorchè del diritto di tenere a calculo l'Alienante per l'incapacità dell'Alienatario; La caducità, il laudemio, il canone sono quei diritti, che l'istruzione dice essere stati contemplati dalla Legge, allorchè volle salvo l'interesse del padrone diretto; Dunque a questi soli diritti io credei, che dovessero dirsi limitati i riservi, dei quali fa menzione la Legge medesima, seguitando in ciò la massima ormai invalsa costantemente nei nostri Tribunali, che qualunque volta può cader dubbio sulla più vera intelligenza del Regio Editto di Amortizzazione, attender si deve quell'istruzione, che pubblicata per la retta esecuzione del medesimo, si distribuisce giornalmente a chiunque abilitato viene all'uffizio del Notaria-
9 to, non senza la scienza, e la tacita approvazione dell'istesso Legislatore, secondo ciò che fu stabilito con il corredo dell'opportune autorità dalla *Rota nostra nella Pisana Successionis* 18. *Marzo* 1778. §. 20. *avanti i Signori Auditori Ulivelli e Bizzarrini impressa in Thesaur. Ombrosian. dec.* 49. *num.* 11. *tom.* 7.

Senza un manifesto disprezzo della Legge di Amortizzazione, e dell'accennata successiva istruzione ai Notari, non potevansi per tanto aggravare i Sigg. Rossi dalle conseguenze della fatta cessione, nè potevano redarguirsi della minima colpa per non aver fatto prestare al Fedi cessionario quegl' idonei mallevadori, che per sicurezza della Chiesa erano stati richiesti nell'atto della prima allivellazione; Cedendo al Fedi il Mulino livellario vennero essi a prevalersi di quell'assoluto diritto, che gli accordava la Legge, e notificando al Rettore di quel tempo la cessione già convenuta sod disfecero esuberantemente a tutti gli obblighi, che loro im poneva la legge istessa; Onde ragion voleva, che i me-

desimi assoluti fossero da qualsivoglia obbligazione verso la
Chiesa Padrona diretta, cui per il pregiudizio preteso sof-
10 ferto stante il passaggio del Mulino in Gio. Batista Fedi,
non poteva di ragione competergli azione alcuna contro
gli Alienanti, come quelli che mentre procederono all'
atto irretrattabile di cessione, null' altro fecero, se non
ciò che gli veniva in lettera permesso dalla Legge delle
Mani morte, *Text. in Leg. injuriarum* §. 1. *ff. de injur. et
Leg.* 3. *versic. his tamen ff. de liber. homin. exhib.*, e con
gli altri la *Rota Romana coram Falconer. tit. de offic. ordi-
nar. dec.* 22. *sub. num.* 16. *et de iurepatronat. dec.* 47. *sub
n.* 9. *et de tutor. dec.* 6. *num.* 13. *versic. unde cum.*

E quì per indurre nei Sigg. Rossi l'obbligo preciso di ripetere nel contratto di cessione stipulato col Fedi quegl' istessi patti e quelle medesime cautele, che erano state apposte in favor della Chiesa nella prima investitura, invano si ricorreva dai dotti Difensori del Sig. Pievano Bruni alla istruzione particolare del dì 17. Giugno 1776. diretta ai Magistrati Comunitativo della Provincia Pisana, pretendendo, che dalla medesima indotta fosse la necessità di apporre in ciascun' atto di alienazione di livelli di diretto dominio della comunità, o dei luoghi Pii laicali, tutti e singoli i patti, e le condizioni contenute nel primo contratto di conduzione livellaria.

Imperocchè questa medesima istruzione, che in ogni peggiore ipotesi, come emanata all' unico oggetto di determinare le regole da osservarsi nelle allivellazioni dei Beni dei Luoghi Pii laicali, e delle Comunità, non sarebbesi potuta estendere al caso nostro riguardante un livello di Luogo Pio Ecclesiastico, anzi che giovare all' intento del Sig. Bruni, servì piuttosto per maggiormente confermarmi nella mia opinione, mentre osservavo, che in essa nulla più si prescrive, se non che tanto l' Alienante, quanto l' Alienatario sotto pena della nullità dell' atto siano tenuti a rendere inteso il Magistrato Comunitativo, o l' Amministratore del Luogo Pio laicale delle fatta alienazione, e ciò all' effetto che possa procedersi al nuovo contratto di allivellazione per l' istesso canone, e con gl' istessi patti, e condizioni apposte nel primitivo Istrumento d' investitura „
„ Tanto l' Alienante, che l' Alienatario (sono parole dell'
„ istruzioni) saranno tenuti, ed obbligati sotto pena della
„ nullità dell' atto di rendere inteso il Magistrato Comunita-

„ tivo, o respettivamente gli Amministratori del Luogo Pio
„ dell'alienazione seguita, acciò possa procedersi al nuovo
„ contratto di allivellazione a comodo dell'Alienatario, e di
„ lui linea masculina &c. per l'istesso canone, e con gl'istes-
„ si patti, e condizioni convenute nel primo contratto d'in-
„ vestitura. „

Ecco adunque che inerendo al disposto di questa istruzione, niun'altro è il peso che incumbe al Livellario per trasferire in altri legittimamente il livello, se non quello di notificare al Padrone diretto la seguita alienazione, ed ecco che al medesimo Padrone diretto unicamente appartiene il rinnovare con l' opportuno Istrumento d' investitura le convenzioni in origine stipulate con l'Alienante; Qual dubbio adunque, che ogniqualvolta il Possessore dell' enfiteusi rende palese il contratto al Proprietario, resti il medesimo a tutti gli effetti di ragione irrevocabile, e quel dubbio altresì, che qualunque sia il contegno dell' istesso Proprietario, o di chi lo rappresenta, nel concedere al Cessionario la nuova investitura, non possa rimanere perciò in conto alcuno pregiudicato il Cedente, che per parte sua pienamente adempì a quanto richiedono le Leggi per la di lui liberazione? Le conseguenze della colpa affligger sempre devono
11 è vero, chi diede causa al danno colla propria trascuratezza, ma è altresì indubitato, che in vano si pretende di sottoporre a qualsisia benchè minimo pregiudizio colui, che uniformando alla Legge il suo operato non è redarguibile della più piccola omissione *Text. in Leg. si pecuniam ff. de condit. caus. dat. Guttierez. canon. quaest. lib.* 1. *cap.* 22. *n.* 18. *in fin. Gonzalez. ad regul. Cancell.* 8. *num.* 83. *Cyriac. controvers. forens.* 184. *num.* 1. *et seqq. et controvers.* 133. *num.* 8. *et* 9. *Surd. dec.* 94. *num.* 2. *Rota. Romana ad ornat. Card. De Luc. dec.* 49. *de dot. num.* 1. *et in recent. dec.* 382. *num* 7. *part.* 4. *tom.* 2. *et dec.* 275. *num.* 10. *part.* 16. *et dec.* 535. *num.* 20. *part.* 19. *tom.* 2.

Inoltre ammettendo ancora, che in riguardo a queste istruzioni, le quali non dispongono dei Beni delle Chiese curate, fosse tenuto il Cedente di stipulare il nuovo contratto di cessione „ con gl' istessi patti, e condizioni convenuti „ nel primo contratto d' investitura „ non poteva inferirsi da ciò che si dovesse ricercare, e respettivamente esibire altri due fideiussori egualmente idonei, come erano quelli, che intervennero nel precedente contratto.

Primieramente poteva dubitarsi, se per questo nuovo contratto fatto tra il primo Conduttore ed un'Terzo, rimanessero disobbligati i Fideiussori, che stettero d'avanti alla Chiesa, o sia al Padron diretto per le mancanze del Sig. Domenico, e Fratelli Rossi, se il medesimo Rettore non avesse riconosciuto il Cessionario per nuovo Livellario di detto Mulino.

Ed in secondo luogo il prescritto delle obiettate Istruzioni di stipulare, cioè il secondo ed ulteriore contratto con gli stessi patti, e condizioni convenute nel primo, riceveva l'intelligenza, che questo precetto dovesse intendersi per rapporto ai patti intrinseci, e di sostanza dell'atto, e non mai in riguardo ai patti estrinseci, e non concernenti la natura dell'atto. Si esamina appunto la questione ai ter-
12 mini della *Leg. item quaeritur* §. *qui impleto ff. locati, et conduct.* se nella rilocazione legale si intendino ripetuti i patti convenuti nel precedente contratto, e gl'interpetri, e i Dottori, non meno che i Decidenti rispondono che la repetizione deva intendersi fatta in riguardo ai patti intrinseci alla sostanza dell'atto, o sia alla locazione, e conduzione, come sarebbe di quei patti, che riguardano il laudemio, il canone, la caducità, la rinnovazione, e
13 simili, ma altrettanto non succede in rapporto ai patti, che sono estrinseci, fra i quali si comprendono i pegni, la fideiussione, ed altri, come dopo il *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 64. §. *num.* 31. si ferma in punto di patti di redimere la cosa locata nella *Senen. praescriptionis promissionis venditionis die* 27. *Maii* 1771. *art.* 3. *num.* 53. *et seq. av. i Sigg. Audd. Bertini*, *Arrighi*, *e Me Relatore*, a cui posso aggiungere *Beroo. cons.* 153. *num.* 43. *lib.* 1. *Mantic. de tacit. et ambig. libr.* 5. *tit.* 15. *num.* 32. *e Caroc. tit. de renov. locat. declarat.* 10. onde la stipulazione della fideiussione fatta nel primo contratto riguardando un patto estrinseco, non era necessario che si ripetesse nell'Istrumento successivo di cessione per la validità di questo secondo contratto, e per la totale disobbligazione dei primi investiti, che con detta cessione se ne sono legittimamente, e lecitamente spogliati.

Ma a che ricercare nel caso presente ulteriori riprove dell'efficacia della cessione diretta alla totale liberazione dei Sigg. Rossi, quando concorreva la circostanza, che il Padrone diretto prestò il suo assenso alla traslazione del Mulino,

lino, e che il fu Sig. Pievano Mariotti in quel tempo Rettore del Benifizio, mediante un pubblico contratto riconobbe per nuovo Livellario il ridetto Fedi? L'atto assunse in forza di questo consenso quella fermezza, che è insuperabile, e che necessariamente deriva dal disposto della Sovrana Legge di Ammortizzazione; poichà se nel concorso ancora della cessione approvata dagli Amministratori della Chiesa, dai Rettori dei Benefizi, e da chi rappresenta l'interesse di tutte le altre Mani Morte sottoposte all'Editto, i Cedenti dovessero star garanti alla Chiesa dei danni, che gli possono essere arrecati nel tratto successivo del tempo dal Cessionario, quasi niun Possessore di Livello si azzarderebbe di trasferire in altri le sue ragioni, qualora non concorressero le più efficaci cautele, e così verrebbe a porre in essere una limitazione non indifferente alla detta
14 Legge, non meno che ad offendere le mire del providissimo Legislatore dirette all'ampliazione del Commercio in ordine a tali Beni, per ciò che tra gli altri osservò la *Rot. nostra nella Florent. Emphyteusis* 5. *Febbraio* 1782. §. *con questa Legge. av. il fu Sig. Audit. Morelli*.

Tanto meno poi poteva dubitarsi dell'efficacia della predetta cessione, e della piena liberazione dei Cedenti, in quanto che l'interesse del Padrone diretto doveva sempre dirsi salvo nel caso nostro, mentre il Fedi allorchè ottenne dai Sigg. Rossi la cessione del Mulino, non era un soggetto decotto, e ridotto all'estrema miseria, ma possedeva bensì tante sostanze da poter reintegrare la Chiesa di qualunque danno gli avesse cagionato, e da poter pagare annualmente il canone, come di fatti lo ha pagato, per ciò che resulta dai documenti esibiti negli atti della presente Causa, e di più gli eredi del Sig. Pievano Mariotti consenziente all'atto della cessione sono per se stessi sufficienti ad assicurare il Luogo Pio da qualsivoglia pregiudizio, cui possa averla soggetta il fatto del loro Autore, che senza reclamo approvò la persona del nuovo Livellario. Non vi è poi chi non sappia, che quando ancor si voglia prescindere dall'ipoteca dei Beni convenuta dal Fedi nell'Istrumento
15 di recognizione *in dominum*, o sia di nuova concessione, compete alla Chiesa il diritto di esperimentare l'ipeteca tacita, a similitudine de' Pupilli, e dei Minori, colla prelazione sopra i Beni successivamente acquistati dal Rettore, o dall'Amministratore, come reflettono *Mantic. de*

tacit.

tacit. libr. 11. *tit.* 16. *num.* 21. *Gait. de credit. cap.* 4. *qu.* 11. *num.* 2028. *Escobar. de ratiocin. cap.* 39. *num.* 13. *Acost. de privil. credit. reg.* 1. *ampl.* 8. *num.* 18. *Gratian. discept. for. cap.* 955. *num.* 10. *Salgad. labyrint. credit. part.* 2. *cap.* 24. *num.* 23. *Zanch. de praelat credit. exercit.* 2. §. 4. *num.* 115. *et plur. seq. Palm. nep. dec.* 388. *num.* 2. *et seqq. tom.* 2.

E quì sarebbe terminato l'esame della presente Causa, se per parte del Sig. Pievano Bruni non si fosse ricorso a proporre un nuovo fondamento dedotto da una supposta frode, e da una collusione, colla quale si pretendeva, che dai Sigg. Rossi, e dal Sig. Pievano Mariotti eseguita fosse la contrastata cessione. Dicevano i di lui Difensori, che il Livello del Mulino erasi reso oltremodo gravoso ai Possessori, che usarono quindi la maggior premura possibile per trasferirlo in altra persona, e che avendo ritrovato per Compratore il suddetto Gio. Batista Fedi, quantunque di bassa fortuna pur nullameno di concerto, e con annuenza del Rettore della Chiesa stipularono con esso l'opportuno contratto di alienazione; contratto, che fu dal Rettore approvato al solo fine di favorire i Sigg. Rossi con esso congiunti in parentela senza curare il positivo danno, a cui venivano a rimanere sottoposti i successivi Rettori del Benefizio. Siccome poi da alcuni Testimoni, e specialmente da Giuliano Fornai, e da Vincenzio Gambicorti è stato asserito, che il Sig. Pievano Mariotti gli ricercò se volevano attendere all'acquisto del Mulino, e da altri è stato deposto delle diligenze praticate dai Sigg. Rossi per devenire all'alienazione, così supponevano di aver bastantemente conclusa la prova di quella frode e di quella collusione, che qualora fosse stata di fatto giustificata, avrebbe certamente indotta la nullità sostanziale della cessione.

Ma questa difesa, che non fu il sostanziale fondamento di decidere de' miei Sigg. Colleghi aveva contro di se la re-
16 plica concludentissima, che chiunque si appoggia sulla frode, e sulla collusione, per ottenere la rescissione di un contratto; è nel dovere di allegarne le più convincenti, ed univoche dimostrazioni, come c'insegnano *Dec. cons.* 101. *num.* 2. *Farinacc. cons.* 151. *num.* 6. *Rot. Rom. in rec. decis.* 109. *num.* 44. *et seq. part.* 17. *et. cor. Verall. decis.* 25. *per tot. par.* 1. *et cor. Ubald. dec.* 210. *num.* 3. *e* 4. *et cor. Falconer. tit. de dot. decis.* 18. *num.* 15 *et cor. Molin. dec.* 920. *num.*

num. 6. e ciò specialmente allorchè si vuole con tal mezzo impugnare un atto eseguito da persona d'incorrotta fede, di onestà illibata ed esente per il suo carattere da qualunque sospetto, mentre se in tutti gli altri casi le prove di
17 un fraudolento contegno devono essere perfette, e concludenti, in questo si richiedono così rigorose e così esatte da non lasciar luogo al minimo dubbio in contrario. *Bald. in Leg. hac consultissima in fin. Cod. qui testam. facer. poss. Becc. cons.* 102. *num.* 27. *Surd. cons.* 132. *num.* 20. *Rot. cor. Merlin. dec.* 135. *num.* 7. *cor. Priol. dec.* 360. *num.* 8. *&* *cor. Dunozzett. dec.* 332. *num.* 19. *et cor. Molin. dec.* 628. *num.* 7. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombr. dec.* 21. *num.* 14. *tom.* 2. *et dec.* 35. *num.* 29. *tom.* 11.

Tali poi non comparvero assolutamente quelle giustificazioni, che fatte furono a questo oggetto dal Sig. Pievano Bruni, giacchè se si ha riguardo a quanto depongono il Gambicorti, ed il Fornai era evidente, che le loro asserzioni, che altro non concludevano, se non che il Sig. Pievano Mariotti fece presso di loro qualche diligenza, acciò s'inducessero a ricevere dai Sigg. Rossi quel Mulino, che i medesimi erano già nella perfetta determinazione di alienare, lungi dal dimostrare, che l'animo del Sig. Mariotti diretto fosse a defraudare la Chiesa, di cui egli era Rettore, giustificavano piuttosto, che il medesimo era tutto propenso per il maggior vantaggio del Benefizio; i detti due soggetti a' quali propose volontariamente l'acquisto del suddetto Mulino erano persone facoltose, capacissime ad assicurare l'interesse del Padrone diretto, ed esperte di più nell'arte del Mugnaio; quindi ogniun vede, che qualunque fossero le offerte e le proposizioni fatte ai medesimi in tale occasione, queste non potevano mai a buona ragione referirsi ad una volontà di colludere; volontà, che
18 di regola non deve presumersi, se gli atti, dai quali si vuol dedurre, non compariscono precisamente diretti all'inganno, ed alla simulazione, per ciò che concludono dopo il *Test in Leg. qui autem ff. quae in fraud. credit. Bald. in auth. ex causa n.* 72. *Cod. de liber. praeter. Cravett. cons.* 319. *num.* 9. *in fin. Rot. cor. Ludovis. dec.* 195. *num.* 10. *et in rec. dec.* 201. *num.* 42. *e* 43. *par.* 7. *et dec.* 148. *n.* 13. *part.* 10. *et in Melevitana Bonorum* 24. *Ianuar.* 1777. §. 5. *cor. Ratta.*

Se poi si ha riguardo a quanto depongono gli altri Testimoni,

ni, e queſti pure oltre ad eſſere ſingolari nel loro detto, ſi riconoſcevano di più affatto irrilevanti, giacchè senza far mai alcuna menzione del suddetto Sig. Pievano Mariotti, unicamente atteſtavano di aver avuto trattato con i Signori Fratelli Roſſi, i quali determinati come diſſi, all'alienazione del Mulino, ne avevano ad eſſi propoſto il respettivo acquiſto; chiunque ha in animo di diſtrarre un fondo che è a di lui libera diſpoſizione, suole regolarmente andare in traccia di Compratore, offerendo quelle condizioni, che facilitar
19 poſſono la concluſione dell' ideato contratto, ma non per queſto può giuſtamente arguirſi, che il di lui operato animato ſia dal dolo, dalla frode e dalla ſimulazione, che reſta sempre improponibile in ordine a quella persona, che lecitamente ſi serve del proprio diritto. *Text. in Leg. factum* 155. *ff. de regul. iur. & in Leg. nemo* 194. *ff. eod. tit. Rot. Rom. in Roman. Haereditatis, & Manutention.* 4. *Maii* 1750. §. 8. *cor. Elephantutio, et in Verulan. Spolii* 31. *Ian.* 1755. §. 5. *cor. Figueroa, et in Roman. Praeſtation.* 10. *Martii* 1758. §. 8. *cor. Herrer.*

Non curata pertanto la suppoſta frode, colla quale pretendevaſi ſtipulato il contratto di ceſſione, non mi sono potuto allontanare da quanto prescrive in lettera la veneratiſſima Legge di Amortizzazione, per cui conceſſo viene ai Livellari l' aſſoluto diritto di disporre a piacimento dei Beni enfiteutici; e poichè i Sigg. Fratelli Roſſi prevalendoſi di queſto diritto, avevano legittimamente trasferito il Mulino in altra persona, così ho creduto conforme alla giuſtizia, che i medeſimi doveſſero dichiararſi liberi da qualunque obbligazione verso la Chiesa padrona diretta, e suo moderno Rettore, il quale per mettere in ſicuro il proprio intereſſe, e quello della sua Mensa, doveva dirigere l'azione contro gli Eredi del precedente Rettore, o contro qualunque altra persona che di ragione obbligata foſſe alla refezione dei medeſimi; e perciò salve, e riservate le ragioni contro di Eſſi, ho soscritto la Sentenza, che diversamente dichiarava, colla solita clausula in ossequio.

E così &c.

Gio. Bened. Brichieri Colombi Aud. di Ruota.

SELE·

SELECTIORES
VARIORUM ETRURIAE TRIBUNALIUM
DECISIONES.

DECISIO I.
VOTO
DELL' ILLUSTRISS. SIG. AUDITORE RAFFAELLI
NELLA
PISANA SEU CASCINEN. RENUNCIATION.
ET PRAETENSAE RENOVATIONIS.

Del dì 1. Febbrajo 1788.

In sequela del quale fu accordata con benigno Rescritto di S. A. R. la Revisione della Causa.

ARGUMENTUM.

Renunciatio juri Emphiteusim renovandi, quod proximiori juxta notam Aequitatem Bartoli competit, duabus jam Decisionibus comprobata, hic penitus rejicenda, et omnino invalida proponitur, uti ea cui Ius commune aeque ac Patria Amortizationis lex anno 1769. lata, resistit. Proposita autem Reiectio innititur, tum Auctoritatibus aliorum Tribunalium, quae pari casu non admittendam hanc renunciationem statuerunt, tum Literali ipsius patriae Legis Dispositioni, tum denique infirmitati ac fallaciae argumentorum, quibus fulciebantur praeteritae Decisiones. Qualitas vero Allodialium in Bonis Emphiteuticis per Amortizationis Legem inducta hoc personale jus nullatenus immutavit, ita ut etsi Bona in alios cum Detrimento vocatorum transferri valeant, non idcirco alienari aut transferri jus renovandi poterit.

SUMMARIUM.

1. *Proximior ultimo Emphiteutae jus habet ad coactivam renovationem Emphiteusis Ecclesiasticae.*
„ *Hoc tamen jus ex Iure Communi nequit in alterum cedi in praejudicium ulteriorum vocatorum. n. 2.*
„ *Sicuti cedit nequit juxta terminos Legis Amortizationis, quae in hac re nullo pacto jus commune evertit n. 3. 5. 9.*
„ *Etenim nil obstante natura allodialium in Bonis Emphiteuticis insita per legem Amortizationis, hoc jus inhaeret semper Ei qui qualitatem proximioris habet. 6.*
„ *Nec paritas Rationis admitti potest inter alienabilitatem Bonorum Emphiteuticorum, et alienabilitatem iuris renovandi n. 10.*
„ *Lex enim Amortizationis ius renovationis literaliter proximiori praeservat, atque ideo plus quum par est, lex extenderetur. n. 11.*
7. *Bona Emphiteutica manus mortuae transferuntur in Haeredem testatum, non autem in Intestatum; Hoc enim in casu devolvuntur in vocatos ad Emphiteusim.*
8. *Ius renovationis coactae ubi ultimus Emphiteusis Possessor, de Bonis Emphiteuticis non disposuerit in proximiorem consanguineum transfertur etiam ad Terminos Legis Amortizationis.*

Ecco a VS. Illustrissima il mio giudizio statomi richiesto col suo stimatissimo Biglietto del dì 6. Febbraio prossimo passato in conseguenza della Commissione Sovrana sopra la Proposizione stata umiliata a Sua Altezza Reale nella Causa *Santerini*, e *Bartoloni*, nella quale si tratta dell'interpetrazione della Legge delle Manimorte.

Ha supplicato Muzio Santerini acciò la Reale Altezza Sua si degni di accordargli la Grazia della Revisione di due Sentenze conformi state contro di lui proferite, l'ultima delle quali è del Tribunale Consolare di Pisa a relazione dell'Auditore Cosimo Ulivelli, la quale in grado di Revisione revocò due precedenti Sentenze intermedie del medesimo Tribunale favorevoli al Supplicante, confermando altresì la prima Sentenza dell'Auditore di quel Commissariato.

Si propone a Sua Altezza Reale, che sia negata la Grazia della Revisione al Santerini, e che di più sia data per l'avvenire per norma di giudicare l'opinione adottata dall'ultima Deci-

Decisione, e dall' Auditore del Commissariato di Pisa per assicurare in tal forma la più vera, e certa intelligenza della Legge di Ammortizzazione in ogni altro caso di simile controversia.

Dopo aver fatte le più serie riflessioni sopra i Fogli trasmessimi, e specialmente sopra l' ultima Decisione stampata, e sopra le ragioni, alle quali si appoggia la proposizione avanzata al Sovrano, io non ho potuto convenire nel sentimento nè di quella, nè di questa, e mi trovo in dovere di manifestare all' opposto, che credo accordabile la Grazia implorata dal Santerini, perchè pare a me, che le Sentenze da cui reclama, lo abbiano ingiustamente aggravato, con aver data alla suddetta Legge delle Mani morte una nuova estensiva interpetrazione, che non può corrispondere all' intenzione del Sovrano Legislatore, e che sembra del tutto mancante di legal fondamento.

Si è disputato nei passati Giudizi, se al Santerini fosse dovuta la coattiva rinnovazione di un Livello devoluto per linea finita al Padrone diretto, ch'è il Monastero di San Matteo di Pisa, per la morte accaduta nell'anno 1756. di Luca Viviani ultimo Investito, di cui si suppone, che fosse allora il più prossimo congiunto il fu Ranieri Santerini Padre del Supplicante, o se piuttosto dovessero mantenersi in possesso del Livello Giuseppe, ed altri Bartoloni, ai quali dal Monastero era stata concessa la nuova Investitura prima del lasso dell'anno dal dì della morte del prefato Viviani, di cui non erano essi eredi, nè congiunti, ed a favore però dei quali militava una successiva cessione ottenuta nel dì 17. Aprile 1773. dal nominato Ranieri.

La risoluzione della Disputa dipendeva, e dipende dal determinare in sostanza, se Ranieri cedente avesse, o non avesse la volontà, e la potestà di cedere traslativamente a comodo degli Estranei Bartoloni quel diritto di rinnovazione, che in
1 qualità di prossimiore all' ultimo Enfiteuta gli competeva, per la nota equità del *Bartolo nella Leg.* 1. §. *permittitur ff. de aq. quotid. & aestiv.*, la quale non è stata tolta nè alterata in modo alcuno, ma bensì preservata dalla Legge di Ammortizzazione del dì 2. Marzo 1769.

Imperocchè allorquando un tal diritto alla rinnovazione fosse stato legittimamente trasferibile nei Bartoloni per mezzo della cessione di Ranieri Santerini, sarebbe stato evidente

che il di Lui Figlio, benchè avesse repudiata l'Eredità paterna, non averebbe potuto al presente esercitare quel medesimo diritto, di cui l'anteriore in grado aveva validamente a favore di altri disposto; E sarebbe altresì rimasto illeso, ed esercibile il diritto independente del Figlio per la rinnovazione, se la cessione non avesse potuto efficacemente trasferirlo in Estranei.

Nell'ultima Decisione si stabilisce, che il diritto di rinnovazione competente per ragione di prossimità, e di sangue sia cessibile in qualunque Persona in pregiudizio dell'ulteriore in grado. Non si mosse il Giudice ad opinare in tal
2 forma dal disposto di ragion comune, nè realmente avrebbe potuto in quello fondarsi, essendo comune l'opinione contraria, come si prova bastantemente nell'annessa *Risposta* stata data alla medesima *Decisione*. Ma credè di potersi appoggiare alla speciale Sanzione della Legge Toscana di Ammortizzazione, come inducente la qualità allodiale nei Beni livellarj di diretto dominio degli Ecclesiastici.

Nessuno ha mai detto finora questa proposizione, eccettuato l'Auditor Bernardino Buratti, che l'azzardò senza esame in una sua Decisione intitolata *Florentina Emphiteusis del*
3 *dì* 14. *Maggio* 1773. §. *Porro*, ch'è l'unica *Autorità*, alla qual si affidò l'ultima *Decisione*. E questa è quella proposizione, che si pensa elevare al grado di Legge.

Non è nuova fra i Dottori, e nel Foro la questione della cessibilità o non cessibilità del diritto di rinnovazione anche secondo le Leggi, che hanno ridotti i Beni livellarj alla similitudine degli allodiali. E'nuovo per altro, che sia stata ammessa, ed approvata la cessibilità, come è seguito nella Causa Santerini e Bartoloni, essendo anzi sempre stato opinato, e giudicato al contrario, che il diritto di
4 rinnovazione competente per l'accennata equità del *Bartolo nella citata Leg.* 1. non può trasferirsi in altri dal Prossimiore all'ultimo Investito in pregiudizio degli ulteriori Propinqui.

La ragione è patentissima, e convincentissima. La rinnovazione equitativamente concedesi ad intuito della qualità della maggiore prossimità, e del sangue. Questa qualità è inerente unicamente alle ossa, come dicono i Forensi, della Persona, onde come non può questa qualità trasferirsi in altri, così non è trasferibile la stessa rinnovazione, che la contempla.

Di

Di fatti in termini puntuali della Costituzione di Bonifacio IX., e della Costituzione di Paolo V., che ridussero i Be-
5 ni Livellarj ecclesiastici quasi allodiali nel Ducato di Ferrara (Costituzioni simili appunto alla nostra Legge del dì 2. Marzo 1769., come avvertì la *Ruota nostra nella Pisana Successionis del dì* 18. *Marzo* 1778. §. 17. *avanti l'Auditore Ulivelli, ed il fu Auditore Giuseppe Bizzarrini*, ch'è quella *Decisione*, che meritò di essere approvata da Sua Altezza Reale con suo Rescritto del dì 8. Settembre di detto anno) in tali termini, dissi, io trovo costantemente fissato, che non ostante la qualità allodiale impressa nei Beni livellarj, il diritto della rinnovazione coattiva disgiunto dal possesso dei Beni come personale, e inseparabile dall'Individuo più prossimo all'ultimo Livellario non è cessibile, nè trasferibile in altre Persone specialmente estranee in danno degli altri Proquinqui.

Così senza contraddittore fermò il *Calcagnin. de emphit. et feud. par.* 2. *observat.* 6. *num.* 33. *e segg. l' Amat. decis. Ferrar.* 51. *n.* 32. *e la Ruot. Roman. avanti Pamphil decis.* 545. *n.* 5. *e*
6 *dec.* 680. *num.* 9. *& seqq.* „ ivi „ Neque obstat quod licet Constantia *tamquam proximior*, & haeres renovationem non „ petierit, ius tamen illam petendi saltem uti haereditariam „ *Francisco cedere* potuerit, quia placuit responsio, quod „ imo *cum huiusmodi ius proximioribus competat* non simpliciter uti haeredibus, sed ex quadam aequitate, & sic MERE „ PERSONALE IN EXTRANEUM, SEU REMOTIOREM AGNATUM IN PRAEIUDICIUM PROXIMIORIS CEDI NON POSSIT, ex late traditis &c. „ & hoc visum fuit procedere etiam in terminis Bonifacianae, „ quae sequitur solum de alienationibus *ipsorum Bonorum*, „ quod scilicet huiusmodi Bona emphiteutica, *quoad utile dominium quibuscumque licitis alienationum contractibus sint* „ *subjecta*, NON AUTEM DE CESSIONE IURIS PETENDI RENOVATIONEM „ QUOD SOLUM DE ÆQUITATE PROXIMIORIBUS COMPETIT, ET EST „ QUID DIVERSUM AB IPSIS BONIS „ *e nella Ferrarien. Reintegrationis del dì* 8. *Marzo* 1728. §. *accedente av. Corio, e nella Farfen. Bonorum del dì* 31. *Gennaio* 1746. *in fin. avanti Caprara*.

Se queste dottrine fossero state allegate, o note in altra forma ai Giudici della prima, e dell'ultima Istanza, io non dubito punto, che il Santerini avrebbe incontrata una sorte migliore, che può per altro augurarsi in un nuovo Giudizio, senza temere la Decisione dell'Auditor Buratti

nella

nella citata *Florentina Emphyteusis* stata immediatamente abbracciata, e seguitata.

Per verità l'Auditor Buratti non s'internò nell'esame della questione, conforme si richiedeva, avendo detto troppo francamente, senza addurre ragione nè autorità alcuna, che l'allodialità dei Beni livellarj di Mano Morta rendeva cessibile il diritto di rinnovazione in vigore della nostre Leggi. E per quanto l'ultima Decisione abbia adottato contro il Santerini il detto dell' Auditore Buratti, non dimeno è molto notabile, che il Decidente stesso, essendo stato Giudice dell'ulteriore Istanza in quella Causa decisa dall' Auditor Buratti non fu del medesimo sentimento, con aver revocata l' antecedente Decisione in gran parte, con essersi fondato in diversi motivi, con avere ammessa la cessione del gius di rinnovazione fatta dall' Erede, e più propinquo a favore di un Consanguineo dell' ultimo Investito, benchè più remoto, e con avere altresì rigettata un'altra cessione fatta a favore di un Estraneo, come appare dalla sua Decisione col titolo di *Florentina Emphyteus. et Retractus del dì* 14. *Gennajo* 1764.

Aggiungo di più, che quando abbiamo la massima diversamente stabilita, come sopra, in termini di Leggi uniformi alle nostre, secondo le *Autorità* riportate e non vedute, nè considerate dall'Auditore Buratti, nè dal Giudice della Causa Santerini, non dovrebbe di ragione farsi alcun capitale della loro opposta opinione, e dovrebbe anzi alla medesima prevalere la consuetudine di giudicare già introdotta presso gli altri Dottori, e Tribunali, che prima de' nostri hanno esaminata, e decisa la stessa questione.

Nè deve far meraviglia, che l' Auditore Buratti azzardasse la proposizione non vera della cessibilità del diritto di rinnovazione in forza delle nostre Leggi, se si rifletta, che Egli teneva il sentimento, che i Beni livellarj di Mano Morta dopo le dette Leggi passar dovessero con tutti gli Altri Beni liberi ed indifferenti nell' Erede intestato dell' Enfiteuta, benchè questi non ne avesse in alcuna forma disposto, siccome resulta dalla sua Decisione nella *Pisana Successionis del dì* 10. *Agosto* 1774.

Era una conseguenza di tal sentimento anche il credere, che fosse cessibile il diritto di rinnovazione, perchè secondo quello diveniva ancor questo ereditario, e così assumeva un carattere suscettibile di cessione a somiglianza di tutti

gli

gli altri diritti ereditari. Ma l' accennato sentimento dell' Auditor Buratti fu riconosciuto erroneo nell' ultima proposizione di quella Causa, essendo stata revocata la di lui *Decisione*, con essere stato dichiarato, che i Livelli pazionari non potevano, nè dovevano far parte dell' Eredità intestata, e che dovevano altresì devolversi ai successivi chiamati nell' Investitura, qualora il Defunto non ne avesse
7 disposto con atto speciale, o almeno con la generale istituzione dell' Erede in conformità dell' altra sopra citata *Decisione del dì* 18. *Marzo* 1778. *a relazione dell' Auditore Giuseppe Bizzarrini, e del Giudice della Causa*, di cui si tratta qual decisione revocatoria; come ho già detto, restò successivamente approvato con Sovrano Rescritto.

Or se per la posteriore dichiarazione Ruotale, ed anche per Sovrano Oracolo fu riprovato come opposto alla Legge il sentimento dell' Auditore Buratti risperto al passaggio dei Beni Livellari dell' Erede Intestato, non può necessariamente non riprovarsi anco l' altra opinione dedottane in conseguenza, che il diritto di rinnovazione divenisse ereditario, e perciò in altri cessibile, e trasferibile in pregiudizio dei Prossimiori.

E ciò si conferma ottimamente dalla stessa lodata *Pisana Successionis del dì* 18. *Marzo* 1778. *nel* §. 17. *e* §. 20. ove si fissa, che non ostante la nostra Legge di Amortizzazione il gius di domandare la rinnovazione rimane intatto a favore del Prossimiore Consanguineo, quando l'ultimo Investito non abbia fatta alcuna disposizione dei Beni livellarj, giacchè senza questa l' azione della nuova investitura si de-
8 ferisce a seconda del Gius Comune al congiunto più prossimo, anche in concorso dell' Erede intestato, potendo soltanto essere vinto o dall' Alienatario dei Beni livellarj, o dall' Erede testato, e così parimente in termini simili di Livelli ridotti all' Allodio, stabilì anche la *Rot. Rom. av. Crisp. dec.* 68. *e dec.* 132. quasi per tutto.

E questo è l' ultimo effetto, che opera la Legge della alienabilità dei Livelli rispetto alla competenza della rinnovazio-
9 ne. Effetto che non rende anche questa alienabile, nè cessibile, e che non comunica al prossimiore la facoltà di disporre in estranei.

Dimostrato pertanto, che non è contrastabile il diritto di rinnovazione, ancorchè la Legge permetta la libera alienazione dei Livelli, non occorrerebbe farsi alcun carico degli

argu-

argumenti, con cui si vuol provare nella Decisione, di cui si tratta, contraria al Santerini, che la Legge del dì 2. Marzo 1769. ha indotta la cessibilità del diritto di rinnovazione, giacchè qualunque argumento non giova a distruggere una massima indubitata. Ma pure, presi anche in considerazione questi argumenti, io non reputo giusta l'interpetrazione coi medesimi data alla nostra Legge.

In difetto della lettera della Legge, che nel rendere alienabili i Beni livellarj non parla del diritto di rinnovazione, il quale anzi è preservato espressamente, l'ultimo Giudice si fonda oltre alla natura allodiale dei Beni, della quale ho finora trattato, nell'identità, e nella maggioranza di ragione, come si legge nel §. *onde*, *ed altri segg.*

Dice Egli, che per comprendere nella Legge dell'anno 1769. tanto la facoltà di alienare i Beni livellarj, quanto quella di disporre del diritto di rinnovazione, concorre la stessa ragione, ed il medesimo politico oggetto della libertà dei Beni, e del Commercio, perchè pare repugnante ai principj legali l'ammettere l'alienabilità del livello secondo la Legge, e la inalienabilità del diritto di rinnovazione, che non può essere di diversa natura dello stesso livello, e perchè non avendo curato la Legge il pregiudizio degli ulteriori chiamati nelle investiture pazionate, non per supponibile, che volesse curare il diritto dei prossimiori alla rinnovazione per favorire lo stesso fine della libera contrattazione.

Ma questo argomento secondo me non è lungamente fondato, nè concludente. Il diritto del Possessore del Livello nel corso della conduzione si sostanzia nel godimento dell' util dominio, ed in conseguenza è un diritto reale, e contrattabile con chiunque, se i patti, e le convenzioni stipulate non vi resistono, come accade nei Livelli, che diconsi pazionati. La Legge dell' anno 1769. ha sollevati dall' inazione i diritti reali dei Possessori, rimuovendo l' ostacolo delle convenzioni, le quali impedivano il Commercio, senza innovare nel resto la condizone dei Beni, e questo è l'oggetto politico, e questo è il resultato della quasi allodialità dei livelli indotta dalla Legge Toscana.

Il diritto di rinnovazione nulla ha di comune con i diritti del Possessore del Livello, ed è un diritto attaccato alla Persona del più propinquo, ed a cui si fa luogo in caso di devoluzione per linea finita per conseguire quei beni, che

non

non possiede. A questo diritto non ha derogato la Legge, anzi lo ha preservato. Questo diritto nulla interessa direttamente, nè indirettamente la maggiore, o minore libertà del Commercio nella contrattazione dei Beni livellarj, come lo interessa principalmente l' alienabilità dei Livelli, perchè o sia alienabile il diritto di rinnovazione, o non sia, saranno però sempre alienabili i Beni livellarj, e si adempirà pienamente l' oggetto della libera contrattazione dei Beni contemplato dal Legislatore, per ottenere il quale quanto era conveniente e necessaria la deroga al diritto dei futuri chiamati nell'investitura, altrettanto era indifferente, ed inutile la deroga al diritto di rinnovazione spettante ai prossimiori.

Come dunque si può mai legalmente argumentare dell' identità di ragione in questa tanto sostanziale e rimarchevole diversità, che passa in tutti rapporti fra i diritti del Possessore del Livello, e il diritto di rinnovazione dei Prossimiori, e fra l'alienabilità dei primi, e l'inalienabilità del secondo? Basta nel Foro qualunque discrepanza di casi, o di cause, o di soggetti per escludere ogni argomento di questo genere. E la *Rot. Roman.* appunto, attesa la differenza di simili diritti rigettò una simile argumentazione
10 per parità di ragione, che si allegava per indurre dall' alienabilità dei Livelli del Territorio di Ferrara per le rammentate *Costituzioni Pontificie* l' alienabilità del diritto di rinnovazione, come si legge nella citata *dec.* 680. *num.* 10. *e* 11. *avanti Pamphil.* „ ivi „ Et hoc visum fuit procedere „ etiam in terminis *Bonifacianae*, quae loquitur solum de alie- „ nationibus *ipsorum bonorum*, quod scilicet huiusmodi bona „ emphyteutica quoad utile dominium quibuscumque licitis „ alienationum contractibus sint subiecta, non autem DE CES- „ SIONE IURIS PETENDI RENOVATIONEM, quae solum de aequi- „ tate proximioribus competit, ET EST QUID DIVERSUM AB IP- „ SIS BONIS &c. „

Prosegue il suddetto Giudice a rilevare di più una maggioranza di ragione per includere nella Legge la facoltà di disporre del diritto di rinnovazione osservando, che se Ranieri Santerini dopo avere ottenuta la rinnovazione che gli competeva, avrebbe potuto certamente alienare il Livello agli Estranei Bartoloni molto più poteva ad Essi cedere il meno, cioè il diritto alla rinnovazione. Per altro sì fatto argomento sembra a me della stessa irrilevanza del primo.

Poteva, è vero, il Santerini alienare il Livello, se ne fosse stato il Possessore previa la nuova ottenutane investitura, perchè avrebbe alienato quel dominio utile, che di sua natura è suscettibile di alienazione, e che la Legge ha reso alienabile anche in pregiudizio degli altri chiamati. Ma che per questo? Si torna sempre al primo principio. Il diritto di rinnovazione è personale, e di sua natura inalienabile, e l'alienabilità del Livello non lo trasforma in un'altra specie come mi lusingo di avere già dimostrato. Dunque l'argumento non può procedere, nè si sostiene, non essendo il più, che si permette, del medesimo genere di quel meno, che si vorrebbe permesso.

Che più? La medesima Legge del dì 2. Marzo 1769. rimuove ogni occasione di argumentare, e di dubitare. Nel §. XVIII. della medesima, mentre si accorda il libero arbitrio di contrattare i Livelli, e mentre a questo effetto si toglie la forza a qualunque patto e condizione in contrario si parla unicamente di Benì stabili di suolo di diretto dominio delle Mani Morte, dei quali il dominio utile, ed il possesso sia attualmente in mano dei Laici, nè in questa parte si trova una parola che sia referibile alle ragioni, ed ai diritti. Anzi la Legge nel medesimo luogo parlando di questi, e precisamente dei diritti di rinnovazione lascia i medesimi illesi nello stato, in cui sono per disposizione di ragion comune, avendo detto „ *salvo sempre l'interesse, e tutti i diritti e prerogative, che per disposizione del Gius comune si competono al Padrone diretto, ed all'enfiteuta; o livellario per natura del contratto di enfiteusi, o livello perpetuo, per la recaducità, per la rinnovazione necessaria a favore di quelli che hanno il diritto di domandarla.* „

A me dunque pare impossibile, che questa Legge, la quale preserva in lettera il diritto di rinnovazione a forma del Gius comune, nel tempo istesso, che accorda la libera facoltà al Possessore di disporre del Livello, abbia inteso di rendere alienabile lo stesso preservato diritto, il quale secondo il Gius comune come diritto personalissimo non è contrattibile, nè trasferibile negli Estranei.

Chi pensa diversamente non eseguisce, nè spiega ma con danno dei Terzi estende la Legge dai Beni stabili livellari anche ai diritti, ed alle azioni non menzionate, oltrepassando i limiti della Lettera, e dello spirito della medesima Leg-

ge

ge contro le regole della giusta interpetrazione, e contro la verisimile volontà del Legislatore, ed inoltre conduce la disposizione ad una manifesta, ed istantanea contradizione, con farla contemporaneamente derogatoria, ed insieme preservativa della inalienabilità del diritto di rinnovazione. Lo che quanto sia disconveniente, ed assurdo ognuno bene lo apprende, e lo avverte al proposito nostro la *Ruota* nell' approvata *Decisione Pisana Successionis del dì* 18. *Marzo* 1778. §. 18. *e seq. avanti l' Auditore Ulivelli, ed il fu Aud. Giuseppe Bizzarrini.*

Terminato l'esame della prima questione della Potestà, mi asterrò di parlare in dettaglio dell' altra di volontà; di cui tratta lungamente la *Decisione* dell' ultima Istanza, perchè sopra questa convengo colla medesima Decisione, sembrando anche a me, che la cessione di Ranieri Santerini possa dirsi piuttosto traslativa, che meramente astensiva, o addicativa, e perchè forse sopra di questa non si estende l' incombenza addossatami, la quale pare ristretta alle vedute, che può avere il Governo nella giusta intelligenza della Legge del 2. Marzo 1769. sopra le Mani Morte, di cui si era riservata il Sovrano l' interpetrazione.

Similmente tralascerò di parlare della riunione, che implora il Santerini nel medesimo Giudizio della Revisione, qualora sia concessa, anche dell'altra Causa di Restituzione in intiero, contro la repudia dell'Eredità paterna, che pensa di promuovere, e che sarebbe di prima Istanza, perchè anche sopra tal punto non mi allontano dal sentimento stato proposto per la Grazia; che veramente è solita accordarsi per evitare la moltiplicità dei Giudizi, e delle spese.

Concludendo dunque io giudico senza esitazione, attesi i motivi finora esposti, ed atteso il conflitto di due Sentenze conformi per parte, che le Suppliche del Santerini meritino il seguente Benigno Rescritto „ Il Magistrato „ de' Consoli del Mare di Pisa riveduta la sua Sentenza „ del dì 1. Febbraio 1788., e la precedente del dì 16. Marzo „ 1784. dell' Auditore di quel Commissariato, faccia col Voto „ di uno degli Auditori della Ruota di Firenze, secondo il „ Turno, quelle dichiarazioni, che sono di Giustizia con facoltà „ di decidere contemporaneamente, come di ragione col Voto „ del medesimo Giudice anche la Causa di Restituzione in in-

 tiero

„ tiero pretesa da Muzio Santerini contro la repudia dell'ere-
„ dità paterna non ostante. „

Senza che contro questa risoluzione sia valutabile l' estrinseco rilevato riflesso, che si tratti di una Causa di poca entità, per non giungere il merito della medesima alla somma di scudi trecento. Poichè la Giustizia deve rendersi indistintamente ad ognuno anche nelle Cause di non molto interesse. Di più, per quanto si apprende dai fogli trasmessimi, il Santerini è un uomo di bassa fortuna, onde per lui può essere di molto rilievo questa Causa, che forse per un' opulento potrebbe essere di un disprezzabile oggetto. Ma quando anche la Causa non importasse per Muzio Santerini, non dimeno non poco importerebbe per l'oggetto pubblico della retta intelligenza della Legislazione, con cui viviamo, e che anderebbe a vulnerarsi in lesione dei diritti altrui, e senza alcuna utilità del Commercio.

Stimo finalmente opportuno di far presente a VS. Illustrissima che nel migliore compimento di Giustizia non disconverrebbe, che questo mio qualunque siasi Voto fosse reso ostensibile al Giudice della nuova Istanza, qualora venga accordata la Grazia proposta, acciò al medesimo Giudice siano note quelle autorità e quelle ragioni, per cui mi sono determinato, e che nón furono dedotte nei Giudizi passati, e che non sono però sfuggite a quello studio, ed a quella attenzione, che da me esigevano i doveri del migliore servizio, e lo zelo e l' amore della Giustizia e della verità.

E con rimettermi al suo più purgato discernimento, e con ritornarle tutti i fogli inviatimi colla solita distintissima stima mi confermo.

Di VS. Illustrissima

Dal mio Studio questo dì 10. Marzo 1789.

Bartolommeo Raffaelli.

DECI-

DECISIO II.

FLORENTINA HYPOTHECAE.

VENERIS 19. JUNII 1789.

ARGUMENTUM.

Mandanti contra Procuratorem qui pecunias exegit, vel habuerit vel se confessus fuerit mandantis debitorem, in vim Statuti Florentini Rub. 97. lib. 2. competit Legalis Hypotheca super bonis ipsius Procuratoris intra sui crediti fines. Perpenditur autem Statuti dispositio, an habita verborum ratione, ad obtinendam hypotecam exigatur pro forma; quod mandatum fuerit per publicum Istrumentum; Decernituque expensa non minus ratione Statuti, quam ipsius verbis, per aequipollens posse publico suppleri Instrumento, Attamen in dubiis relinquitur, an per Statutum exigatur hoc publicum Instrumentum. Suspicioni antidatae, optime per facti circumstantias occuritur; Examini postremo subjicitur an Procurator, longa, uti ajunt, manus, organum, ac nuncius ad hunc finem impetrandi hypothecam, acquiparentur; Ac quid in casu dicendum.

SUMMARIUM.

1. *Ex die confessionis debiti, receptionis, sive exactionis per mandatarium factae, oritur favore Mandantis pro quo facta est receptio, Hypotheca ex Statuto Florentino inusta super Bonis Procuratoris.*
2. *Qualitas Procuratoris ex quibus eruatur.*
3. *Ex quibus circumstantiis excludatur antidatae suspicio. et n. 4. ac 5.*
6. *Pro forma exquiritur a Statuto Florentino Hypothecam mandanti concedente super Bonis Procuratoris publicum mandati instrumentum „ Contra vero n. 10. Attenta praesertim Discretiva Oratione. n. 11.*
„ Negative autem Statuitur, ubi suspicio antidatae, ob quam per Statutum exposcitur Instrumentum publicum, ex circumstantiis excluditur. n. 7. & in specie n. 15.
„ Sub Procuratoris nomine vero continetur non minus qui nomi-

nomine proprio negotia gerit aliena, quam adminifter ac nuncius. n. 19.

8. *Leges quae praeferunt Hypothecam Creditoris ex publico Inftrumento manantem privatae fingraphae, innituntur fufpicioni collufionis inter Creditorem ac Debitorem in coeterorum Creditorum detrimentum.*

9. *Conjecturalis quaecumque probatio fufficit ad vitandam antidatae fufpicionem.*

12. *Verba in dubio potius demonftrative, quam taxative accipienda.*

„ *Taxativa, ubi probibitionem non contineant, aequipollens admittunt. n.* 13.

14. *Inftrumentum publicum, ubi a Statuto praefcribitur pro forma effectuali, fuppletur fatisfaciendo voluntati, ob quam forma injungitur.*

16. *Procurator, agit fuo nomine, & jura pari modo acquirit, Minifter vero, ac nuncius actus explicant nomine Mandantis.*

„ *Procuratoris nomen uti genericum fub fe mandatarios, nuncios, atque organa uti ajunt comprehendit. n.* 17.

„ *Etiamfi quis ad unicum actum Procurator fuerit conftitutus. num.* 18.

QUella legale ipoteca, che accorda il Diritto comune Romano, sopra i Beni del Procuratore a favore del Coftituente per ogni suo credito dipendente dall'esercizio del mandato, più benignamente è conceffa dalla sanzione municile dello Statuto Fiorentino, nella *rubric.* 97. *del libr.* 2. La dispofizione ftatuaria è del seguente tenore „ *Si quis Procurator, procuratorio nomine alicuius, qui eum Procuratorem conftituit, vel in futurum conftituet, exegerit, vel habuerit, vel finiverit, feu confeffus fuerit aliquam quantitatem pecuniae, vel aliquod aliud, ipfe Procurator, et eius haeredes, compellantur, et capiantur in perfonis, et rebus fummarie, de plano, fine ftrepitu et figura iudicii, de facto abfque libelli oblatione, et omni iuris, et ftatutorum folemnitate omiffis, ad reftitutionem eius, quod exegerit, vel habuerit, finiverit, vel confeffus fuerit: Et bona talis Procuratoris intelligantur effe, et fint obligata dicto conftituenti, pro predicta pecunia, vel re exacta, vel habita, finita, vel confeffata, ac fi obligata forent ei expreffe, pro dicta pecunia, vel re. Quae bonorum obligatio incipiat ea die, qua dicta pecunia fuerit exacta, vel habita vel per eum facta confeffio, vel*

finis

finis de ea. Et ad probationem exactionis, habitationis, vel receptionis praedictae, sufficiat confessio vel finis ipsius pecuniae, vel rei facta per ipsum Procuratorem per publicum instrumentum.

II. Col soccorso di questo Statuto il Signor Francesco S—— comparve nel Giudizio di concorso universale dei Creditori del fu Dottor Anton Lorenzo G——, pendente avanti il Magistato Supremo, e domandò di essere dichiarato Creditore con ipoteca di scudi novecento, per altrettanti, che egli aveva rimessi in questa Città al nominato Dottore G—— in diversi tempi, acciò li pagasse alla Sig. Crespina Spadacci in estinzione di un cambio, che il medesimo Signore S—— passivamente con lei teneva nell' enunciata somma; e che il Dottor G—— mancando al suo dovere effettivamente non estinse, avendo convertito in proprio uso il denaro del Signore S——. Non ostante la più forte opposizione degli altri creditori, che pretendevano semplicemente Chirografario l' indicato credito. Noi concordemente riferimmo al Magistrato nel soprascritto giorno che competeva al Signor Francesco S—— l' ipoteca legale statutaria contro i Beni del Dottor G—— per la suddetta somma di scudi novecento, e che per ciò nella Sentenza graduatoria dei Creditori G—— da proferirsi dal Magistrato egli doveva essere posto fra gli altri Creditori ipotecarj, e precisamente doveva godere dell' ipoteca per la somma di scudi cinquecento dal dì 11. Novembre 1775. e dal dì 11. Novembre 1778. per la somma di scudi quattrocento, formando questi due giorni appunto l'epoche in cui, come costava dagli Atti, pervennero in mano del Dottore G—— le dette respettive somme.

III. Nel lungo e maturo esame della Causa, Noi restammo convinti, che il Dottore Antonio Lorenzo G—— nella incombenza addossatagli dal Signore S—— di esigere in Firenze le dette somme per passarle alla Sig. Crespina Spadacci, non altro ufizio esercitasse, che quello di Procuratore del Committente, e che fosse pienamente giustificata l' esazione del denaro, almeno nei sopra espressi giorni, cioè del dì 11. Novembre 1775., e nel dì 11. Novembre 1778. Essendo di ciò convinti non potemmo dubitare della giustizia della promossa azione, giacchè si verificavano gli estremi voluti dallo Statuto Fiorentino, per l'impressione dell' ipoteca nei Beni del Procuratore, e che consistono a

parer

parer nostro nella qualità procuratoria del debitore contemplata dallo Statuto, mentre così dispone „ *Si quis Procuratorio nomine alicuius, qui eum Procuratorem constituit, vel in futurum constituet, exegerit, vel habuerit, vel finiverit, seu confessus fuerit aliquam quantitatem pecuniae, vel aliquid aliud &c.* „ e nella prova del fatto e del tempo della esazione, del ricevimento, o della confessione del debito, dovendo da quello ripetersi il principio dell' ipoteca, secondo le successive espressioni degli Statuenti „ ivi „ *quae bonorum obligatio incipiat ea die, qua dicta pecunia fuerit exacta, vel habita, vel per eum facta confessio, vel finis de*
1 *ea* „ Nelle quali circostanze non poteva sicuramente denegarsi l' azione ipotecaria al Costituente, contro i Beni del Procuratore, dal dì della pervenzione in sue mani del Contante, di cui restò debitore come parlando nel nostro Statuto stabilisce la *Ruot. Fiorent. avanti Bonfin. dec.* 51. *num.* 1. *e seg.*, ove altri concordanti.

IV. Che il Dott. Antonio Lorenzo G—— rispetto al Signore S—— avesse il carattere di Procuratore, e perciò non mancasse il primo requisito dello Statuto, a Noi parve reso evidente da molti fatti. Una serie non indifferente di lettere prodotte negli Atti, che chiaramente provava, che il Sig. Francesco S—— si valeva dell' opera del Dottore G—— non solo nei suoi affari giudiziali, ma anche in tutte le altre occorrenze, e particolarmente in risquotere ed in pagare denari. Di fatti appariva, che il Dottore G—— aveva pagata una somma ad un tal Gherardini, ed al Sig. Cavaliere Buonamici di Prato, con avere esatto il contante dal Signor Virgilj rimessogli dal Signore S——, e che per più anni aveva pagato allo stesso Signor Buonamici l' annuo canone di un affitto di Beni; Appariva inoltre, che lo stesso Dottor G—— pagava alla Signora Crespina Spadacci ogni anno il frutto del Cambio dovutole dal Sig. S——, che il medesimo gli provvedde diversi abiti, e diversi argenti, e che negli anni 1771., e 1777. ritirò per conto del medisimo Sig. S—— diverse somme in questa Città; E finalmente appariva, che il Sig. Dottore G—— fu precisamente incaricato a dimettere la sorte cambiaria, della quale era creditrice la detta Sig. Crespina Spadacci, con avergli a questo effetto fatto esigere, o pervenire nelle mani l' occorrente contante. Bisognava per vero dire togliere di mezzo tutti questi fatti per potere impugnare nel Dot-

Dottore G—— il carattere di Procuratore in genere, ed in specie rispetto al Signor Francesco S——, e per rapporto al debito, di cui si disputa, e bisognava contradire alla definizione scritta nella *Leg. procurator ff. de procurator*.

V. Con non minore chiarezza costava dagli Atti del fatto, e del tempo della esazione degli scudi novecento destinati all'estinzione del cambio della Sig. Spadacci. Esistevano in Processo due ricevute, colla supposta firma della creditrice. La prima di scudi cinquecento portava la data del dì 11. Novembre 1775. e l'altra di scudi quattrocento aveva la data del dì 11. Novembre 1778. Queste ricevute, che non si negavano essere state scritte di carattere del Dottore G——, eccettuata soltanto la firma, supponevano per necessario antecedente, che il Dottore G—— avesse nei respettivi tempi, esatto l'equivalente da qualche debitore del Sig. S——, o da qualche Banchiere, o da qualche Procaccia, o da altra Persona per di lui conto, e commissione, perchè altrimenti il Dottore G——, non poteva fingere al Sig. S—— con felice successo l'ordinatagli dimissione del Cambio. Laonde era certo, e sicuro il fatto della esazione, ed il respettivo tempo della medesima, che si purgava anche da ogni sospetto di antidata, talchè l'ipoteca da Noi concessa a forma dello Statuto, non mancava di un'epoca equiparabile a quella di un pubblico Istrumento. Primieramente consideravamo, che non poteva essere luogo ad
3 alcun sospetto di antidata, perchè non pareva escogitabile alcuna collusione fra S——, e G—— in un affare, nel quale le vedute di collusione non erano fra loro comuni, e nel quale il solo G—— studiava il modo d'ingannare il suo corrispondente, ignaro certamente del maneggio, e perciò impossibilitato a concertare antidate.

VI. Gli antecedenti e i susseguenti per altro congiunti insieme, dimostravano ancora la verità delle date nelle mentovate ricevute. Fino dallo scadère dell'anno 1774. cominciò il Dottore G—— a scrivere al Signor Francesco S——, come si legge nelle lettere esibite in Atti, le premure asserte fattegli dalla Signora Spadacci per ritirare il Cambio a fine di vitaliziarlo con maggior vantaggio; E in una lettera del dì 28. Ottobre 1775. scritta di campagna al Sig. S—— si esprime in questi termini „ *Soffrite, che fino alla settimana ventura, in cui darò una scappata a Fi-*

renze, io non vi dica preciſamente il modo e tempo del pagamento delli scudi cinquecento, i quali ceſſeranno di eſſere fruttiferi alla terminazione dell' anno, giacchè parmi che ci manchino pochi giorni „ Queſta lettera non laſcia dubbio, che il G—— aveſſe poi in mano gli scudi cinquecento, e combina colla data poco poſteriore della ricevura, mentre la proſſima scadenza del Cambio annunziata nella lettera era appunto nel dì 11. del mese di Novembre di quell' anno, in cui fu data la prima ricevuta. Si aggiungevano altre due lettere del dì 3. e del dì 17. Febbraio 1776, che parlano della ricevuta degli scudi cinquecento suppoſta rimeſſa al Sig. S——, il quale però ſi lagnava di non eſſergli pervenuta, quali lettere vanno esenti da ogni eccezione di antidata, richiamando eſſe dei fatti contemporanei, ſicuramen-
4 te allora accaduti, conforme era dimoſtrato in Proceſſo. In fine avevamo la ricevuta del dì 16. Novembre 1776. colla suppoſta firma della Sig. Crespina Spadacci, nella quale ſi fa il saldo dei frutti cambiari sopra il capitale di scudi quattrocento a ragione di scudi quattro per cento, la qual ricevuta non avrebbe incontrata la sodisfazione del Signore S——, se non ſi tiene ferma l'antecedente ricevuta di scudi cinquecento in conto di capitale colla data del dì 11. Novembre 1775., giorno appunto della scadenza dei frutti, eſſendo la scritta di cambio creata nel dì 11. Novembre 1771. come esprime la vera ricevuta del dì 11. Novembre 1772., realmente firmata dalla Sig. Crespina Spadacci.

VII. Quanto poi all'altra somma di scudi quattrocento, oltre alle reiterate richieſte, che ſi contengono nel succeſſivo carteggio eſiſtente in Proceſſo, che ſi spacciavano fatte dalla Sig. Spadacci, ci sembrò valutabile la ricevuta del dì 11. Novembre 1778. giorno della scadenza dell' annata, la qual ricevuta reſta non equivocamente verificata dalla lettera del dì 9. Gennaio 1779., con cui scrive il Dottore G—— al Sig. Stefanini, di avere saldata la Creditrice anche del capitale; E queſta lettera non ammetteva alcun dubbio rispetto alla data, mentre in eſſa ſi fa menzione della malattia del Dottore Raffaello G——, che poi morì nel dì 24. del detto mese di Gennaio 1779., e mentre ſi fa pure menzione di alcuni riscontri all' Archivio, ai quali poi ſi da sfogo coll' altra lettera del dì 23. Gennaio suddetto, in cui ſi

dice

dice imminente la morte del fratello Dottore Raffaello, che effettivamente accadde nel giorno dipoi. Or tutti questi riscontri a senso nostro parevano esuberanti a dimo-
5 strare il fatto, ed il tempo della esazione degli scudi novecento, essendo assolutamente impossibile, che il G——, mandasse le ricevute al Sig. S——, colle suddette date del dì 11. Novembre 1775., e del dì 11. Novembre 1778., se almeno in quel giorno non avesse egli avuto in mano altrettanta somma del Sig. S——, ed essendo parimente impossibile, che volesse azzardare nel successivo carteggio di aver saldata la Sig. Spadacci del capitale cambiario, alle respettive scadenze, se non si ammette per certo, che la quantità corrispondente esistesse presso il Dottore G—— nell'epoche dei supposti pagamenti.

VIII. Tutto ciò fece anche maggiore impressione nell' animo nostro, perchè per parte dei Creditori succumbenti non furono opposte sostanziali eccezioni; E realmente non parevano opponibili, giacchè come abbiamo premesso, non poteva immaginarsi la questione dell'antidata in un' interesse, nel quale lo S—— rimase defraudato dal Dottore G—— e nel quale perciò non potevano essere uniti a simulare le date. Le massime difficoltà suscitate dai succumbenti riguardarono specialmente l' intelligenza, e l' applicazione dello Statuto. Difficoltà per altro da noi credute non sufficienti a turbare il buon dritto del Sig. S——. Prima di tutto si sosteneva, che all' oggetto di profittare del benefizio ipoteca-
6 rio concesso dallo Statuto di Firenze *nella citata rubr.* 97. *del lib.* 2., si ricercasse per forma la prova della costituzione del Procuratore fatta per pubblico Istrumento, allegandosi le parole finali di detta *rubrica* che sono le seguenti „ *Et ad probationem exactionis, habitionis, vel receptionis praedictae sufficiat confessio, vel finis ipsius pecuniae, vel rei facta per Procuratorem per publicum Instrumentum* „ ed allegandosi inoltre „ *la Decisione del Magistrato Supremo nella Florentina, seu Volaterrana Hypothecae del dì* 28 *Settembre* 1781. §. 34. *e* §§. 42. *e seqq. avanti i Sigg. Auditori Giovanni Benedetto Brichieri Colombi, Tommaso Simonelli, e Me ralatore infrascritto*. Perlochè s' inferiva, che non essendo il Dottore G—— stato costituito Procuratore con Istrumento pubblico dal Sig. S——, non potesse ad esso competere l' ipoteca statutaria nei Beni del Procuratore, in pregiudizio degl' altri Creditori.

IX. Quantunque i Difensori del Sig. S—— si sforzassero d' insinuare il contrario con sostenere, che l'Istrumento pubblico enunciato dallo Statuto, fosse necessario piuttosto nella esazione del denaro, che nella costituzione del Procuratore, adducendo anch'essi diverse *autorità*, che potevano favorire il loro assunto, e spiegando, e disapplicando le altre *autorità* riportate *nella citata Florentina seu Volaterrana Hypothecae*, Noi nondimeno stimammo congruo di esimerci dal risolvere questa questione, e lasciando il luogo alla verità dell'una, e dell'altra opinione, andammo nel sentimento, che l'Istrumento pubblico rammentato dallo Statuto, non fosse di *forma sostanziale* per la competenza dell' ipoteca nei Beni del Procuratore, e che anche senza quello nelle circostanze del caso nostro il Sig. Francesco S—— meritasse di essere graduato nella classe dei creditori ipotecarj. Il pubblico Istrumento nominato dagli Statuti *nella rubrica* 97. *del libr.* 2., o si voglia nella costituzione del Procuratore, o nella esazione del denaro, parve a Noi non importante, ed inutile tanto nella procura, quanto nella esazione in ogni caso in cui manchi ogni sospetto di collusione e di antidata, essendoci persuasi, che lo Statuto non lo esprima ad altro fine, nè ad altro oggetto, che ad evitare ogni sospetto di simulazione, e di frode. La nostra persuasione si fondò nelle regole della retta interpetrazione e del buon senso, nella lettera dello Statuto, e nella osservanza del medesimo posta in essere dalle dichiarazioni dei nostri Tribunali. Sicchè costando del ricevimento del denaro per parte del Dottore G——, e del tempo in cui respettivamente seguì senza il minimo dubbio di collusione, di frode, o di antidata non immaginabile, non verisimile, e non possibile fra il Costituente, e il Procuratore il danno dei terzi Creditori, come abbiamo mostrato di sopra nei §§. 5. *e segg.*, non compariva di alcuna rilevanza nel caso nostro il difetto del pubblico Istrumento non meno nella costituzione del Procuratore, che nella esazione, o nel ricevimento del denaro.

X. L'Istrumento pubblico non è altro per sua natura, ed essenza, se non che un mezzo, ed un modo per costituire la prova di un fatto. Per angustiare tal prova, e per restringerla ad una forma indispensabile ed esclusiva di ogni altro mezzo, conviene trovare una ragione proporzionata, e questa non può consistere per coartarla al pubblico Istru-

mento,

mento, che in quella di evitare il sospetto dell'antidata, del quale in rapporto all' interesse dei terzi sono suscettibili i Chirografi, e le Singrafe private. Le Leggi comuni preferiscono il Creditore, che ha l'ipoteca espressa in un pubblico Istrumento a quei Creditori che la ripetono da una obbligazione privata. Ma siccome queste Leggi sono unicamente fondate nella ragione del sospetto di collusione, commessa fra debitore, e creditore, qual sospetto rimane escluso nei soli pubblici Istrumenti, e non nei semplici privati Chirografi, così per la celebre disposizione del *Testo*
8 *nella Leg. scripturas Cod. qui potior. in pignor. hab.* fu già stabilito, che quando l'Apoca privata potesse equivalere all'Istrumento pubblico, come accade nel concorso della firma di tre Testimoni, cessasse la prelazione della pubblica Scrittura, e si attendesse solo quella del tempo. Noi non si seppe immaginare, nè ci fu additata, qual' altra ragione plausibile potesse aver mossi i nostri Statuenti, per volere l'istrumento pubblico nella costituzione del Procuratore, se non quella di rinnovare il sospetto dell' antidatà presunto dalla Legge nell' Apoche private, che si deducono contro i Terzi. Ragione per verità molto probabile, e molto proporzionata allorchè si tratta di elargire un' Ipoteca incognita alle Leggi comuni.

XI. Se questa è la ragione, e questo è il fine dello Statuto, e se nel caso nostro, secondo le prove già rilevate, non può cadere il più piccolo sospetto di collusione tra il Dottore G——, ed il Signore S——, non poteva per conseguenza produrre la minima difficoltà la mancanza del pubblico Istrumento, cessando la Legge, ove cessa la ragione che la detrò, e non dovendosi curare dei mezzi, ove si ottiene il fine contemplato dal Legislatore, come è notorio. Ed in vero se in vece del pubblico Istrumento esibisse il costituente contro il Procuratore debitore un' Apoca munita di tre Testimoni potrebbe egli mai dubitarsi, che il Creditore costituente dovesse godere dell' Ipoteca Statutaria? Egli avrebbe certamente a suo favore la nota regola scritta nel Corpo civile, che un' Apoca di tal natura, si parifica ad un pubblico Istrumento. Dunque conveniva anche ammettere, che il Costituente dovesse godere della stessa Ipoteca, quando in altra maniera esclude il sospetto di collusione, o di antidata, essendo regola universale, e indubitata nel Foro, che qualsivoglia prova anche congetturale capace di accertare il fatto, ed il tempo con l'esclu-

9 clusione del contrario sospetto, và alla pari coll' Apoca munita di tre Testimoni, e col pubblico Istrumento, come avvertono comunemente *Bald. nella L. scripturas §. tu dic. plenius C. qui pot. in pignor. habeant.*, *Grat ian. discept. for. cap.* 964. *num.* 28. *Mans. consultat. legal.* 569. *num.* 17. *vers. Quali congetture etc. Palm. nepot. allegat.* 32. *num* 39. *Rot. Rom. nelle rec. Dec.* 24. *num.* 6. *par.* 7. *e Rot. nostr. nella Florentina Salviani del dì* 28. *Giugno* 1718. §. *Nam recepta avanti l' Audit. Calderoni*.

XII. Concorda con questo nostro discorso anche la lettera dello Statuto. Dice egli „ *Si quis Procurator Procuratorio nomine alicuius*, *qui eum Procuratorem constituit* „ e quì non aggiunge „ *per publicum Instrumentum* „ seguita immediatamente „ *vel in futurum constituet* „ e quì pure non aggiunge „ *per publicum Instrumentum* „ E questo era il luogo il più opportuno, se si voleva per forma sostanziale l' Istrumento pubblico nella costituzione; Prosegue lo Statuto a parlare di quegli Atti, che fanno debitore il Procuratore al suo Principale „ ivi „ *Exegerit*, *vel habuerit*, *vel finiverit*, *vel confessus fuerit* „ Ma non esprime „ *per publicum Instrumentum* „. Passa a concedere l' Ipoteca contro un tale Procuratore, ed a prescrivere il tempo, e non fa menzione d' Istrumento „ ivi „ *Et bona talis Procuratoris intelliguntur esse*, *et fiut obligata dicto Constituenti pro predicta pecunia exacta*, *vel habita*, *vel finita*, *vel confessata ac si obligata forent et expresse pro dicta pecunia vel re: Quae bonorum obligatio incipiat ea die*, *qua dicta pecunia fuerit exacta*, *vel habita*, *vel per eum facta confessio*, *vel finis de ea* „ Forse richiede la confessione, e l' esazione, l' abizione „ *per publicum Instrumentum* „ ? Nò certamente. Questo Istrumento non si nomina mai nel lungo contesto di queste disposizioni, e soltanto si accenna successivamente quando si tratta di provare il debito del Procuratore; Ma come? „ ivi „ *Et ad probationem exactionis*, *habitionis*, *vel receptionis sufficiat confessio*; *vel finis ipsius pecuniae*, *vel rei facta per ipsum Procuratore per publicum Instrumentum*.

XIII. Un' atto, che si ricerchi, e si voglia per *forma* impreteribile, e per condizione, come si suol dire, *sine qua non*, da cui dipenda sostanzialmente tutto l' effetto della disposizione, non si esprime con tanta indifferenza, e non si lascia di esprimere nella dispositiva, e nelle altre parti interessanti, nè solo si enuncia perfuntoriamente nel fine della mede-

medesima disposizione. Di più lo Statuto non dice necessario il pubblico Istrumento, non lo ricerca con termini precettivi, non lo prescrive con formule di condizione, anzi lo indica con un vocabolo proprio, ed atto a spiegare una dimostrazione, e non una tassativa, secondo l'importanza del verbo „ *sufficiat* „. Manca inoltre ogni clausula irritante, manca ogni clausula ristrettiva, ed ogni termine di denegata potenza a provare diversamente. In tali circostanze
10 insieme unite, non potemmo persuaderci, che il pubblico Istrumento fosse ordinato dallo Statuto tassativamente, e per forma specifica, e sostanziale, mentre una sola, o due delle accennate circostanze, possono bastare per indurre all'opposto il senso dimostrativo, conforme insegnano *Gratian. discept. forens. cap.* 644. *num.* 24. *Polit. tit. de locat. dissert.* 3. *num.* 7. *e la Rot. Roman. nella rec. dec.* 324. *num.* 1. *et seqq. par.* 19. *tom.* 1. *e la Rot. nostr. nel Tesor. Ombros. dec.* 4. *num.* 16. *vers. nec. scrupulum tom.* 2.

XIV. Sempre più convinceva di questa verità la discretiva locuzione della stessa *Rubrica* in proposito del pubblico Istrumento, perchè volendosi questo per condizione nella revoca del Mandato irrevocabile si vede espresso con parole condizionali, e non già semplicemente enunciative, o dimostrative, dicendo in tal luogo lo Statuto „ *Dum tamen dicta revocatio fieri debeat per publicum Instrumentum, vel per Acta &c.* „. Se pertanto gli Statuenti dove vollero il pubblico Istrumento tassativamente, e per forma specifica, si seppero spiegare, e si spiegarono con parole condizionali, e tassative, conforme importano le dizioni „ *Dum tamen* „ che regolan tutta l'orazione, convien credere, e conviene dire in forza del nostro argumento dedotto dalla discretiva, che non avessero la medesima volontà per l'effetto dell' acquisto dell' Ipoteca nei Beni del Procuratore, dove
11 si espressero per modo di semplice dimostrazione senza una sillaba di tassativa, o di condizionalità. Oltre di che è regolare, che anche in dubbio debbano le parole intendersi in senso più tosto dimostrativo, che tassativo, per quanto ammoniscono *Gratian. discept. forens. cap.* 644. *n.* 24. *vers. tamen talis expressio &c. e la Rot. Roman. avanti Duran. dec.* 341. *num.* 4. *vers. Ita ut verba, avanti Merlin. decis.* 611. *num.* 8. *vers. verbumque, e nelle rec. dec.* 114. *num.* 5. *vers. & facit par.* 1. *et dec.* 363. *num.* 20. *vers. et in dubio par.* 14.

XV. *Ma*

XV. Ma quando ancora si leggessero nello Statuto i termini
tassativi di forma, o formule di condizione, non per questo ci sarebbe parso men lecito di supplire al pubblico Istrumento per mezzo di un' equipollente, ogni volta che lo Statuto, non è concepito con parole proibite, e non con-
13 tiene alcuna clausula irritante, inerendo alla celebre distinzione del *Salicet. nella Leg. Statutis Cod. de sentent. brevit. recitand.*, ed a quanto considerano *Alexander. cons.* 24. *n.* 30. *& seqq. lib.* 3. *Palm. alleg.* 23. *n.* 47. *versic. In Statut.* ed ogni volta che per essere ricercato il pubblico Istrumento al solo oggetto di evitare il sospetto di collusione contro i Terzi, a cui può pregiudicare l' Ipoteca, la condizione o la forma, che avesse indotta lo Statuto, dovrebbe sempre caratterizzarsi per forma effettuale, e perciò sarebbe permesso di supplire a quella, come pareva supplito
14 nel caso nostro, con un' equipollente, con cui si escludesse il sospetto medesimo, e si conseguisse quel fine, per cui fosse voluta, e prescritta la forma, o la condizione dell' intervento del pubblico Istrumento, *Giovagnon. cons.* 74. *n.* 2. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 478. *n.* 85. *Palm. nep. alleg.* 230. *n.* 59. *Mantic. de tacit. lib.* 14. *tit.* 43. *num.* 10. *Samminiat. controv.* 102. *n.* 43. *Savell. in summ. litt. C.* §. 33. *sotto il num.* 3. *Polit. tit. de fideicomm. differt.* 103. *sotto il num.* 34. *Rot. Roman. diverf. par.* 2. *dec.* 33. *sotto il n.* 4. *avanti Bich. dec.* 196. *sotto il num.* 14. *e avanti Duran. dec.* 86. *sotto il num.* 8. *e Rot. nostr. presso il Balducc. al Ramon. dec.* 104. *num.* 40. *e nel Tesor. Ombros. dec.* 1. *num.* 31. *tom.* 3. *e nella Florentina Praetensae Praelationis del dì* 3. *Febbraio* 1776. §. *Praeterquamquod avanti il Primo Turno, e nella Florentina Cambiorum del dì* 7. *Aprile* 1781. §. *E per verità avanti il Secondo Turno.*

XVI. Alla ragione, alle regole della comune interpetrazione, ed alla lettera dello Statuto, si uniformava anche l' osservanza e la consuetudine di giudicare. Sebbene in altri casi sia stato giudicato necessario l' Istrumento, ed in altri sia stato negativamente risoluto, tutta volta anche in molte di quelle medesime *Decisioni*, che hanno adottata la necessità dell' Istrumento per l' Ipoteca Statutaria, se ne vede addotta espressamente la ragione, e si è interpetrato lo Statuto con
15 avvertire, che l' Istrumento si ricerca per l' effetto di escludere il sospetto dell' antidata. Così in fatti disse la *Rot. nostr. nel lib. de' motiv.* 81. *pag.* 387. „ ivi „ Quia Statutum

pr..

„ supponit constare debere de mandato per publicum Instru-
„ mentum ea forsan ratione, quia in Scripturis privatis po-
„ test timeri antidatio, de qua in *Leg. scripturas &c.* „ e meglio *nella Liburnen. Salviani del dì* 16. *Aprile* 1715. §. 1. *Quia avanti Scurtz, e Novelli* „ ivi „ Consturio Procurato-
„ ris fieri debet per publicum Instrumentum, ex dispositione
„ dicti Statuti ad evitandam suspicionem antidatae ex *Leg.*
„ *scripturas* „ *e lo stesso Scurtz nelle addizioni alla stessa Rubrica* 97. *dello Statuto* „ ivi Mandatum esse debet per pu-
„ blicum Instrumentum ad evitandam suspicionem antidatae „ E questa proposizione non era contradetta da alcuna altra
„ contraria *autorità*, nè dalla *Decisione nella Florentina, seu Volaterrana Hypothecae*, non essendo stata in quella Causa proposta, nè esaminata una simil difesa. La detta proposizione fu altresì solennemente confermata da una Sentenza dei Conservatori di Legge del dì 22. Dicembre 1732. proferita a relazione del Cancelliere Archi nel Giudizio di concorso dei Creditori di Pietro Antonio Tambi, nella quale fu accordata al Sig. Duca Salviati, del quale egli era stato Fattore, la prelazione coll' Ipoteca Statutaria per un Credito di Amministrazione, benchè non fosse intervenuto il pubblico Istrumento nel Mandato ad amministrare, e benchè costasse del debito soltanto dai Libri dei saldi, senza il pubblico Istrumento, che lo giustificasse. Questa Sentenza che ottenne il suo pieno effetto, che non fu allegata nella Causa Falconcini, di cui tratta la *citata Decisione*, e che fu proferita con lunga e seria discussione sopra l'intelligenza dello Statuto, come apparisce dalla notula delle spese allora esibita, ed ora riprodotta nel presente Giudizio, dovette essere necessariamente appoggiata all' opinione da noi seguitata, che il pubblico Istrumento sia ricercato dallo Statuto al solo oggetto di togliere il sospetto della collusione, che non sia di forma sostanziale per acquistare l'Ipoteca, e che però possa supplirsi per equipollente.

XVII. Dopo la prima difficoltà fatta nascere della mancanza del pubblico Istrumento nella Procura, dovemmo rivolgere la nostra attenzione, ad un cumulo di altre difficoltà suscitate a comodo dei Creditori. Si diceva, che il Dottore G—— non fosse un vero Procuratore del Sig. S—— specialmente ad esigere, del quale parla lo Statuto, ma che dovesse più tosto qualificarsi per un Procuratore a pagare la Sig. Crespina Spadacci, anzi per falso Procuratore, e

che finalmente al più ſi verificaſſe in lui la qualità di Nuncio, di semplice Mandatario, di organo, o di lunga mano del Sig. S——, onde reſtaſſe inallegabile il diſpoſto del noſtro Statuto, che non contempla ſimili qualità, perchè contempla quella soltanto di Procuratore nell' Agente, e l'azione esercitata col titolo Procuratorio. Noi però reſtammo appagati delle riſpoſte date a favore del Sig. S——, eſſendo convinti al contrario, che il Dottore G—— reſtaſſe debitore in carattere di Procuratore ad eſigere, che per rapporto al Sig. S—— foſſe un vero, e non un falso Procuratore, che foſſe inſignificante la diſtinzione fra il Procuratore, e il Mandatario, il Nuncio, e la lunga mano, e che in ogni peggiore ipoteſi lo Statuto non ſi applichi al solo Procuratore ad eſigere, e che ſi eſtenda egualmente ad ogni Procuratore, a cui pervenga in qualunque forma, o denaro, o roba di pertinenza del Coſtituente.

XVIII. Il Dottore Antonio Lorenzo G——, oltre ad eſſere ſtato Procuratore in tutti gli affari del Sig. S—— in generale, fu realmente Procuratore ad eſigere nel caso, di cui ſi tratta. Indotto il Sig. S—— a credere, che la Sig. Spadacci voleſſe aſſolutamente ritirare il suo credito, non poteva egli a meno di fare pervenire ad una terza persona il denaro opportuno per tale oggetto, qualora non gli piaceſſe, come di fatto non gli piacque di far pervenire il denaro, direttamente alla Creditrice. Per effettuare queſto mediato paſſaggio occorse l' intervenzione del Dottore G——, il quale neceſſariamente doveva avere il mandato, o la commiſſione dal Sig. S——, di eſigere la somma degli scudi novecento nei reſpettivi tempi, o da qualche Procaccia, o da qualche Banchiere, o da qualche debitore del Sig. S——, o da qualche altra terza persona. Altrimenti nella aſſenza da queſta Città del medeſimo Sig. S——, non sarebbe ſtato nella poſſibilità di soddisfare la Sig. Spadacci a forma dell'incarico datogli dal suo Corriſpondente. Ecco dunque il Dottor G—— per neceſſario antecedente Procuratore ad eſigere il denaro del Sig. S——, per eſſere poi anche di lui Procuratore a pagare la Sig. Spadacci; ed ecco il Dott. G—— debitore in qualità di Procuratore ad eſigere, eſſendo divenuto tale colla riscoſſione del denaro, che fu il primo atto da eſſo eseguìto senza avere adempite al secondo, del pagamento. Ed ecco in fine lo ſteſſo D. G—— un vero Procuratore del Sig. S——, prima ad eſigere, ed indi

a pa-

a pagare, non potendoſi mettere in dubbio la verità della commiſſione per parte del Sig. S——, e la realtà della riscoſſione, benchè riſpetto alla Sig. Spadacci foſſe finto, e ſimulato il mandato ſuppoſto dal D. G——, il quale perciò fu un falſo Procuratore della medeſima, mentre fu un vero Procuratore del Sig. S——.

XIX. E queſto carattere di vero Procuratore, e di Procuratore ad eſigere nel Dott. G—— in rapporto al Sig. S——, non ſi poteva ſecondo noi cancellare con imprimergli il diverso preteso carattere di Nuncio, di Mandatario, o di lunga mano. Si attribuiva dai Succumbenti un tal carattere al Dott. G—— principalmente, perchè nelle due Ricevute ſuppoſte della Sig. Spadacci, e diſteſe dal Dott. G—— ſi enuncia il finito pagamento come fatto dal Sig. S—— per mano dello ſteſſo Dott. G——; E ſi voleva quindi dedurre, che il G—— non agiſſe da procuratore del Sig. S— ma bensì da ſemplice di lui Miniſtro, o Nuncio, o lunga mano, aſſegnandoſi la ragione, che il carattere di Procuratore ſi ſpiega coll'agire in nome proprio, e coll'acquiſto delle azioni nella propria perſona, ed all'incontro il carat-
16 tere di Miniſtro, o di Nuncio ſi manifeſta coll'atto qualificato a nome del Committente per mezzo dell'organo del Commiſſionato. Ed in conferma di ciò ſi allegavano la *Leg.* 2. *ff. de pact. la Leg.* 1. §. 1. *ff. mandat. la Leg.* 1. §. 2. *ff. de conſtituit. pecun. ed il Cuiac. al d. tit. del C. ſi quis alteri &c. lett. C. verſ. Procurator contrahit, e nel trattat. ad Affrican. ad L. cum municipium ff de edilict. edict. tom.* 1. *colon.* 1496. *lett. D. vers. Nuntius, il Faber. de rational. ad Leg.* 14. *ff. de conſtitut. pecun.* §. 5. *e molti altri.*

XX. Poteva eſſere adducibile queſto principio, quanto all'effetto dell'acquiſto delle ragioni, e conſeguentemente quanto alla neceſſità della ceſſione delle medeſime in termini, di cui parlavano le citate *Autorità*, e le altre conſimili. Ma quanto alla ſoſtanziale qualità dell'Agente, ci parve del tutto vana, ed inutile la propoſta diſtinzione, fra il Procuratore ed il Nuncio, o Miniſtro, o lunga mano, paſſando fra il primo, ed i ſecondi una materiale differenza di nomenclatura, e non già una intrinſeca, ed eſſenzial diverſità di carattere. Imperocchè chi proferiſce, ed uſa il nome di Procuratore, tanto comprende quell'incaricato, che agiſce in nome del Committente, e che più ſtrettamente parlando ſi appellerebbe

Nuncio, o Ministro, quanto ogni altro, che esercita in virtù di mandato le altrui veci, e commissioni spendendo il proprio nome. In somma il termine di Procuratore, è un
17 nome generico e indefinito, che include nell'esteso suo significato tutti i Mandatari, i Nunci, le lunghe mani, e chiunque altro amministri gli altrui negozi di commissione del Domino, secondo la puntuale definizione di *Ulpian. nella L. 1. ff. de Procurator. e secondo la gloss. nella L. penult. §. fin. ff. de publ. offic. e la L. 10. C. de Procurat. e il Bruneman. nella d. L. 1. n. 1.* e di cui *Donell. de iur. civil. lib. 13. cap. 11. n. 1. in fin. Bald. cons. 357. n. 2. Dec. cons. 410. n. 4. e seqq. Card. Tusch. lett. P. concl. 309. n. 1. Pac. Iordan. lucubrat. lib. 14. tit. 2. n. 1. Card. De Luc. de Relat. Roman. Cur. discurs. 46. n. 8. Golin. de Procurat. par. 1. cap. 1. n. 11. e seqq. Savell. in summ. §. Procurator num. 1. Polit. de verb. oblig. qu. 13. n. 30.* Ancorchè il mandato, e la commissione sia diretta alla consumazione di un solo ed unico atto, come sarebbe a pagare un debito, o a comprare un fondo, verificandosi anche in questi casi le qualità di Pro-
18 curatore, e dandosi contro questo l'azione del mandato. Così risolve il *Testo nelle L. 10. §. 5. vers. si mandavero, e nella L. 12. §. 5. e 6. vers. si filius familias ff. mandati, vel contra, ed ivi la gloss.* la quale inoltre *al §. 10. di d. Leg.* dice essere tenuto coll'azione del mandato il Procuratore incaricato *a pagare* le usure dovute al Creditore del Mandante, e che tralasciò di pagare.

XXI. Sicchè sia qualunque il titolo, e il nome, che vuole appropriarsi al Dottor Anton Lorenzo G—— la conseguenza doveva essere sempre la stessa, o si chiami procuratore, o nuncio, o mandatario, o lungamano del Sig. S——, o commissionato ad esigere, o commissionato a pagare, mentre anche in tutti questi rapporti restava incluso nella disposizione dello Statuto sotto la generica e indefinita appellazione di Procuratore per le cose fin quì ponderate. Tanto maggiormente doveva opinarsi in tal forma, perchè lo Statuto non si limita ad accordare l'ipoteca contro i Beni del Procuratore, che restò debitore in esigere, avendola ugualmente concessa per ogni altro debito contratto per avere avuta, o ricevuta, o confessata qualunque cosa o somma spettante al Costituente. Le parole dello Statuto non investono quel Procuratore soltanto che „ *exegerit* „ ma affligono anche quel Procuratore, che „ *habuerit, vel finiverit, seu con-*

fess's

fessus fuerit aliquam quantitatem pecuniae, vel aliquid aliud „ obbligando anche questi alla restituzione di ciò che „ *habuerit, finiverit, vel confessus fuerit* „ e obbligando anche i Beni di simil Procuratore per la pecunia, o la cosa „ *habita, finita, vel confessata* „ dal giorno in cui „ *dicta pecunia fuerit exacta, vel habita* „ e rispetto alla prova del debito, adoprando espressioni non solo di esazione, ma anche i termini più lati „ *habitionis, vel receptionis* „ Tali maniere di esprimersi usate dagli Statuenti dovevano operare interamente l'effetto in tutta l'ampiezza del loro significato, e perciò dovevano abbracciare non meno il debito della esazione, che qualsivoglia altro dipendente da ricevimento, o da abizione di denaro, o di robba. Ricevimento, ed abizione assolutamente non impugnabile nel Dottore G—— considerato in qualunque aspetto. Di fatti non è nuova questa
19 intelligenza, anzi è insegnata dai più celebri *Glossatori* del nostro Statuto, i quali hanno appreso il nome di Procuratore nel senso generale e comprensivo di ogni, e qualunque Amministratore, e Gestore senza limitarlo al solo esattore. Così lo spiegò *l' Asin. nella practic. de mod. proceden. in civil. interpetrat.* §. 28. *cap.* 4. *n.* 2. *il Card. Tusch. alla parola administrator conclus.* 207. *n.* 5. *ed il Lenzon. in apostill. ad stat. civit. Florent. alla rubr.* 97. *vers. hoc statutum &c.*, *e la Ruota nostra nel lib. de motiv.* 80. *pag.* 209. *vers. quo ad illud.* E faceva molto a proposito anche la citata Sentenza *de' Conservatori di Legge del dì* 22. *Dicembre* 1732., che accordò l'ipoteca statutaria contro i Beni di un Fattore di campagna, ed anche nella *Decisione Florentina, seu Volaterrana Hypothecae del dì* 20. *Settembre* 1781. non si dubitò della applicazione dello Statuto, anche ad un amministratore di un patrimonio comune, coll'amministrato, come apparisce dal §. *finale della medesima Decisione.*

E così omesse le altre eccezioni di minor conto fu risoluto, ambe le Parti informando &c.

Bartolommeo Raffaelli Auditore e Relatore.

Ubaldo Maggi Auditore.

Pietro Berti Auditore.

DECI-

D E C I S I O III.

FLORENTINA PECUNIARIA.

Diei 4. Julii 1789.

A R G U M E N T U M.

In generali Computorum Dispunctione omnia Credita, ac Debita ex quibuscumque Causis inter Partes antea existentia, comprehensa censentur, ita ut etiamsi Creditor post hanc universalem quietationem nihilominus singrapham a Debitore subscriptam apud se retinuerit, amplius creditum suum in solidatione jam extinctum repetere nequeat. Eo magis, si uti in casu per Ministrum Creditoris in Bilancio solidationi praecedenti Partitae haec credita spectantes fuerint inscriptae. Creditor autem in expensas litis damnatur sub conditione, dummodo non acquiescat, eo quod cum factum proprium inficiatus fuisset, temerarius litigans evaserat.

S U M M A R I U M.

1. *Cum Partes ad universalem computorum rationem, et quietantiam devenerint super omnibus quae antea debebantur, quaecumque credita ac debita transactum respicientia existimantur comprehensa.*

„ *Idque procedit, etiamsi Documenta Creditum comprobantia post factam quietantiam & solidationem reperta sint apud Creditorem illaesa. n. 2.*

„ *Conjecturis enim restringi nequit ad specialem quietationem ea quae generalis esse constat. n. 3.*

4. *Qui factum proprium impugnat, fit temerarius litigans.*
5. *Ut lites obtruncentur, saepe practicari solet conditionalis in expensas condemnatio* = dummodo victus non acquiescat. =

IL Sig. Francesco Fenzi essendo stato nell'occasione di avere molti interessi per causa di somministrazioni di danaro, con il già Sig. Ascanio Pitti stato Cassiere Generale della Depo-

Depositeria di S. A. R., dopo la morte di questo sotto dì 21. Giugno 1788. comparve negli Atti del Magistrato nostro, e domandò contro i Sigg. Tutori della Sig. Figlia pupilla di detto Ascanio devenirsi al Conteggio Generale dei mentovati interessi col medesimo passati ed a quest'effetto con successiva Scrittura del dì 12. Luglio di detto anno 1788. produsse più, e diversi recapiti comprovanti i danari somministrati a detto Sig. Ascanio, e due Dimostrazioni di Dare, ed Avere, che una aveva il suo principio nel dì 7. Giugno 1763., e terminava ne' 6. Ottobre 1767., e l'altra incominciava ne' 26. Febbrajo 1771., ed aveva il suo termine ne' 29. Maggio 1780., dalle quali appariva, che l'Eredità Pitti fosse a favore di detto Sig. Fenzi debitrice di lire ottomilaventi, soldi quattordici, e danari otto.

Non impugnarono li Sigg. Tutori di devenire al Conteggio domandato dal Sig. Fenzi, e solo si opposero alla resultanze delle predette due dimostrazioni, e alla efficacia dei Documenti, sopra dei quali erano quelle appoggiate consistenti in più, e diversi recapiti, nei quali il fu Sig. Ascanio Pitti si dichiarava debitore del Signor Francesco Fenzi delle somme in ciascheduno di essi riportate.

Si diceva pertanto per parte dei Sigg. Tutori Pitti, che sebbene esistessero non lacerati in mano del Sig. Fenzi i recapiti da esso prodotti giustificanti il di lui preteso credito in ordine all'enunciate dimostrazioni, tutti quelli però che erano precedenti al 13. Giugno 1773. erano stati calculati nei due Conteggi del dì 26. Ottobre 1771., e del dì 13. Giugno 1773., di modo si sosteneva da Essi, che l'Eredità del Sig. Ascanio Pitti si dovesse assolvere dal pagamento delle somme contenute nei Documenti di una epoca assai anteriore a quella del dì 13. Giugno 1773., giorno dell' ultimo Conteggio, e che a fronte dei Documenti posteriori, che formavano un vero credito al Sig. Fenzi, si dovessero conteggiare a favore dell'Eredità Pitti non solo i pagamenti, che si confessava dal Sig. Fenzi essere stati fatti, ma ancora il lucro del sesto di scudo per ogni cento, che il medesimo aveva convenuto di pagare a titolo di serbi al Sig. Pitti sopra le somme, che poneva in deposito nella Cassa della Reale Depositeria.

Ed a rendere dimostrativa la sussistenza di queste opposto eccezioni, nel progresso dell'esame della Causa fu per parte dei predetti Sigg. Tutori, prodotto uno spoglio delle partite

tite che caddero nel primo Conteggio del 1771. quale il Sig. Fenzi ingenuamente confessò sempre avanti di Noi essere tutto di carattere del già Sig. Domenico Franceschi stato in quel tempo suo Giovine di Banco. Siccome dunque non si poteva controvertere, che il suddetto Conteggio del 1771. fosse stato relativo a questo identifico spoglio fatto dal Sig. Franceschi come giustifica la lettera del Sig. Pitti in data de' 30. Luglio 1779. stata prodotta dal Sig. Fenzi, così i Difensori della Sig. Pupilla, colla maggiore insistenza ne inferivano, che le partite tutte che comparivano in detto spoglio del Sig. Franceschi dovevano necessariamente giudicarsi comprese in detto Conteggio del 1771. non ostante, che per negligenza del Sig. Pitti, i recapiti giustificativi di dette partite fossero restati in mano del Sig. Fenzi per un corso di tanti anni nel quale il Sig. Pitti visse nella buona fede, e giusta credulità che gli fossero stati restituiti.

Dopo un serio esame pertanto di queste eccezioni ci ritrovammo concordi nel riconoscerne la sussistenza, e perciò sotto dì 4. Luglio 1789. assolvendo la Sig. Pupilla Pitti dal pagamento delle partite anteriori al 13. Giugno 1773., si dichiarò doversi procedere al Conteggio generale tra detta Signora Pupilla, ed il Sig. Francesco Fenzi dal detto dì 13. Giugno in poi del dare, ed avere delle respettive Parti, ed in conseguenza della relazione del Sig. Giuseppe Bruch Perito eletto di consenso d'ambe le Parti per istruzione dell'animo nostro, quale fu fatta parte integrale Sentenza, fu dichiarato il Sig. Fenzi vero e legittimo debitore di detta Sig. Pupilla Pitti della somma e quantità di scudi sessanta, lire tre, soldi sedici, e danari quattro, e fu condannato in tutte le spese del Giudizio in quanto che, non si acquietasse al Giudicato.

Essendo stati richiesti a palesare i Motivi del nostro Giudicato, per adempire a questo incarico è necessario riportare il contenuto dei due Conteggi, a fronte dei quali abbiamo creduto, che non fossero attendibili, e che dovessero anzi reputarsi saldati i recapiti prodotti per parte del Sig. Fenzi.

Il primo di detti Conteggi, che era de' 26. Ottobre 1771., e che doveva giudicarsi un referente del detto spoglio del Franceschi appariva concepito nei seguenti termini „ *Nel* „ *Conteggio d'oggi* io infrascritto devo al Sig. Francesco Fen- „ zi di resto *del conto aperto* scudi cinquecentoventi, lire tre,

e soldi

„ e soldi dieci per dovergliene render buon conto a me contanti dico in fretta. - - - - - - - sc. 520. 3. 10.

Ascanio Francesco Pitti.

Il secondo di detti Conteggi del dì 13. Giugno 1773. si leggeva „ ivi „ Io Ascanio Francesco Pitti confesso che so„ no debitore del Sig. Francesco Fenzi, e dichiaro nel Con„ teggio d'oggi di scudi trecento di lire sette per render„ gliene buon conto in appresso ed in fede mano propria „ dico - - - - - - - - - - - - - - sc. 300. --- ---

Ragionando dunque in primo luogo sopra il Conteggio del 1771., subito che nel medesimo si dice „ *nel Conteggio d'oggi* „ che equivale a dire nella liquidazione di dare ed avere, fatta in questo giorno il Sig. Ascanio Pitti si dichiara debitore del Sig. Fenzi *per resto del conto aperto* di sc. 520. 3. 10., e successivamente paga questa somma, conforme si accordava anche dall'istesso Sig. Succombente, parve a Noi che con questo pagamento si dovessero credere saldate tutte le partite di debito del Sig. Pitti, che avevano un'epoca anteriore al fatto Conteggio, e che in conseguenza non dovessero far debito al giorno presente all' Eredità del medesimo le somme poste nella prima dimostrazione prodotta dal Sig. Fenzi, quali resultavano dai recapiti firmati dal Sig. Pitti dal dì 7. Giugno 1763. a tutto il dì 6. Ottobre 1767., giacchè è proposizione indubitata di ragione, che un Conteggio, che si dice fatto in seguito di una dispunzione generale di partite, e che non resulta ristretta ad una particolare dependenza, si deve credere comprensivo di tutte le partite di dare ed avere, che al giorno del calculato interesse vegliavano in credito, e respettivo debito delle Parti, secondo ciò, che stabiliscono i Dottori, dopo il *Testo*
1 *nella Leg. sub. praetextu Cod. de transact.*, *Valasc. consult.* 39. *num.* 6. *Menoch. cons.* 496. *num.* 60., *Riminald. iun. cons.* 343 *num.* 24. *Alexandr. cons.* 17. *num.* 2. *lib.* 1. *Rota Romana coram Lancetta dec.* 1080. *num.* 4. *tom.* 4., *et dec.* 1260. *num.* 5. *tom.* 5. *Fulgos. cons.* 130. *num.* 2. *Cephal. cons.* 140. *num.* 3. *Gratian. discept. forens. cap.* 716. *num.* 22. „ ivi „ quibus additur quod in una solutione 22. Novem„ bris 1616. adest quietatio de omnibus, quae debentur pro „ toto tempore praeterito, quae sola sufficeret absque alia „ praesumptione desumpta ex dicta *Leg. &c.* Unde multo „ magis ista simul iuncta probantur omnia fuisse soluta *Pa-*

„ *ris. &c.* itaut talis quietatio adeo praeiudicet, ut nihil amplius possit peti etiamsi plus ei deberetur „ *Rota coram Duran.* 319. *num.* 10. „ ivi „ tum ponderando illa verba *di conto saldo* quae excludunt ulteriorem solutionem usque ad illam diem, tolluntque omnem amaritudinem absque eo quod fiat alia specificatio, et ratio est quia solent Partes in solidutione computorum omnia repetere, et examinare, ad omniaque animadvertere, itaut quae expresse non excipiuntur tacite, & virtualiter velint in solidatione esse comprehensa „ *&* *coram Molin. dec.* 874. *num.* 2. *&* 3. „ ivi „ huiusmodi enim verba, ut optime ait Decisio, quae revidetur suapte natura nihil excipiunt, immo includunt omne id, quod continebatur in dicta apoca cambiali, ut de similibus verbis dixit puntualiter *Rot. etc.*, & ratio est quia solent Partes in solidatione computorum omnia repetere, & examinare, ad omniaque animadvertere, ita ut quae expresse non excipiuntur, tacite, & virtualiter velint in solidatione esse compraehensa „ *Rot. Roman. coram Cels. dec.* 189. *num.* 3. *et coram. Peutinger. dec.* 446. *num.* 10. *et coram Lancett. dec.* 544. *num.* 3. *e* 4. „ ivi „ et hic frustra super dicto particulari computo insistitur dum non constant solidationem super illo fundatam fuisse, et praesumi debet, quod vel ex aliis negociis praecesserit, vel saltem in eadem generali solidatione quamcumque summam, quae indebita extitisset solidatam fuisse „ *coram Cerr. dec.* 5. *num.* 10., *et coram Caprar. dec.* 537. *num.* 10., *et dec.* 144. *num.* 4. *part.* 10., *et dec.* 101. *num.* 9. *et* 10. *part.* 15. *recent.*, *Casareg: de commerc. disc.* 77. *num.* 7. „ ivi „ nos itaque reflectentes in casu praesenti, quod Partes in pluribus partibus transactionis digressae fuerint ad verba universalia quae salva ratione recti sermonis restrictionem ullam pati non possunt, quippe indubie censuimus etiam dictum debitum ex causa dicti depositi inter Partes controversum sub dicta transactione una cum omnibus aliis praetensionibus, et controversiis inter Partes vertentibus fuisse sopitum, ac extinctum, ponderata eadem amplitudine, effraenataque verborum conceptione, quae adamussim imo fortius reperitur in nostro casu, ut ex eorum tenore supra relato puncrualiter tradunt &c. „ *Salgad. post labyrinth. eredit. dec.* 26. *num.* 5., *Urceol. de transact. quaest.* 81. *num.* 18., *et seqq. et consult.* 99. *num.* 18., *et plur. seq. Surd. dec.* 176. *per tot.*

A questo giusto raziocinio il dotto Difensore del Sig. Fenzi-

zi opponeva, che vegliavano contemporaneamente tra il Sig. Fenzi ed il Sig. Pitti due diversi, e distinti conti, che uno riguardante i serbi dei depositi, che faceva il Sig. Fenzi, nella Cassa della Reale Depositerìa, per i quali si doveva abbuonare al Sig. Ascanio Pitti, come abbiamo di sopra avvertito, un sesto di scudo per cento sopra le somme depositate, e l'altro conto riguardava i recapiti di pagamenti fatti reciprocamente, e che erano fra di loro sospesi, onde si sosteneva, che il Conteggio fatto nell'anno 1771. si restringesse al solo conto particolare dei serbi.

Ed in riprova di questa eccezione si allegava non solo l'esistenza dei recapiti al giorno presente appresso il Sig. Fenzi, il che si opponeva alla comprensione di essi nel conteggio del 1771. ma ancora la lettera del Sig. Pitti del dì 30. Luglio 1779., dal Sig. Fenzi prodotta negl'atti, nella quale si diceva. „ Siali di notizia, che l'ultimo saldo fra di „ noi seguì, parmi, li 11. Dicembre 1771., in seguito dello „ spoglio, che ne fece il Sig. Domenico Franceschi, che re„ stituì a me tutti i recapiti sospesi fra noi di quel tempo, „ come potranno sempre ritrovarsi „ dimodochè si diceva per parte del Sig. Fenzi, che se il Sig. Pitti confessava in questa lettera, che nell'atto del conteggio gli furono restituiti tutti i recapiti sospesi fra di loro in quel tempo, e non ostante si trovavano nelle mani del Sig. Fenzi i recapiti questionati, questa circostanza dimostrava chiaramente, che il conteggio quelli non comprendeva, e che era ristretto soltanto a liquidare il conto de'serbi diverso, e separato da quello dei recapiti sospesi.

Molte però erano le repliche, che si davano a questa opposizione.

Si faceva osservare in primo luogo, che le somme contenute nella prima dimostrazione, che incominciava dal 1763. e terminava nel 1767. calculate tutte insieme formavano un debito di scudi cinquecento sedici lir. 3 7., ed all'incontro vedendo, che il Sig. Pitti nel chirografo de'26. Ottobre 1771. si riconobbe, in sequela del conteggio fatto, debitore del Sig. Fenzi di scudi cinquecento venti lir. 3. 10, l'uniformità che passava fra l'importare delle partite comprese in detta dimostrazione, e la somma della quale si riconobbe il Sig. Pitti debitore nel surriferito conteggio colla sola piccola differenza di scudi quattro lir. 1. 4., unita all'altra circostanza di non potere il Sig. Fenzi giustificare alcun'altra dependenza, per la quale potesse essere il Sig. Pitti debito-

re della somma di scudi 520. 3. 10. sembrava che ci ponesse nella necessità di dover credere, che intanto il Sig. Pitti si dichiarasse nel 26. Ottobre 1771. debitore dell'enunciata somma, in quanto che furono conteggiate in di lui debito le somme contenute nella detta prima dimostrazione.

Si diceva in secondo luogo che ogni qualvolta il conteggio de' 26. Ottobre 1771. era stato generale, ed indistinto non potevasi con riscontri equivoci, e dubbi restringere a comprendere soltanto una particolare dependenza, ma si ricercavano prove certe, e indubitate *Valasc. consult.* 39. *n.*
2 6. *Riminald. iun. dict. cons.* 143. *n.* 25. *Alexand. cons.* 17. *n.* 3. *lib.* 1. *Ansald. de commerc. & mercat. disc.* 34. *n.* 14. *& seqq. Rot. Rom. cor. Bich. dec.* 156. *n.* 2. *& dec.* 332. *n.* 5. „ivi „ Verba enim universalia quietationis nisi ex aliquo „ adiuncto sint restricta, prout restricta erant in casu &c. „ praesumi faciunt, quod de omnibus cogitatum fuerit *nisi* „ *contrarium exadverso probetur*, operanturque comprachensionem omnis debiti ex qualibet causa „ *& dec.* 101. *num.* 9. „ *& seqq. part.* 15. *recent. & cor. Molines dec.* 274. *num.* 5. „ ivi, quandoquidem semper recurrit responsio, quod so- „ lidatio computorum non se refert ad partitas librorum, sed „ stat indefinite; de libris enim fit mentio in principio, re- „ spectu alterius partitae scutorum 4088., ibidem enunciatae, „ sed quando postea devenitur ad substantiam solidationis, „ haec qualificata legitur cum verbis effroenatis, et generalibus „ etc. quae praesumi faciunt quod inter Partes de omnibus cogi- „ tatum fuerit, *nisi exadverso concludenter probetur contrarium*, „ operanturque comprachensionem omnis debiti ex qualibet cau- „ sa „ *Rota nostra fra le impresse nel Tesoro Ombros. in ordine la dec.* 29. *n.* 5. *et seqq. tom.* 11. „ ivi „ Ubi quod „ verba univesalia si ex aliquo adiuncto non restinguntur, „ faciunt praesumi quod de omnibus fuerit cogitatum, & com- „ praehendunt omne debitum ex qualibet causa, *nisi contra-* „ *rium concludenter probetur* „ del qual carattere non ci sembrarono esser quelle, che si allegavano per parte del Signor Fenzi.

Imperocchè in quanto all' esistenza dei recapiti in questione anche di presente nelle mani del Sig. Fenzi, parve a noi che questa circostanza dasse luogo a poter ridurre in questione se i medesimi fossero stati effettivamente compresi nel conteggio fatto nel 1771., ma non fosse giammai per se stessa capace a porre in essere una prova indubitata della loro

loro esclusione dal seguìto conteggio; poichè se la sola esistenza dell' obbligazione appresso il Creditore servisse per se
3 stessa ad abbattere ogni riscontro, che si potesse allegare in contrario per concludere il pagamento cesserebbero tutte le questioni, che frequentemente si fanno di presunto pagamento, e che procedono appunto nei termini nei quali esiste in mano del Creditore il documento, che giustifica il di lui preteso credito.

In quanto poi all' espressione usata dal Sig. Ascanio Pitti nella Lettera de 30. Luglio 1779. nella quale egli dice, che in occasione d' avere negl' 11. Dicembre 1771. saldato il Sig. Fenzi in seguito dello spoglio fatto dal Signor Domenico Franceschi gli furono restituiti tutti i recapiti, che in quel tempo erano fra di loro sospesi, non parve a noi di dovere in alcun modo valutare che il Sig. Pitti avessero di fatto errato in questa sua credulità, sì perchè in questa lettera si prevalse di espressioni dubitative, sì perchè troppo facile era che il Sig. Pitti otto anni dopo equivocasse nel credere verificato un fatto che la buona fede del suo Creditore da esso stato soddisfatto avrebbe dovuto far verificare, essendo del comune uso il restituire i recapiti lacerati al giorno del Pagamento.

Ma qualunque rilevanza avesse potuto meritare il fatto dell' esistenza dei recapiti in mano del Sig. Fenzi rimase appresso di noi del tutto senza soggetto, dopo che per parte dei Sigg. Tutori Pitti fu prodotto negli atti, pendente l' esame della causa, il sopraindicato spoglio di carattere il detto Sig. Franceschi, conforme si accordò costantemente avanti di noi anche dall' istesso Sig. Fenzi, e in tale spoglio si leggevano notate tutte le partite precedenti al 1771. e delle quali presentemente il Sig. Fenzi per dimenticanza, ed oblivione domandava il pagamento, poichè a fronte di questo documento non poteva essere altrimenti soggetto di controversia la generalità del saldo del 1771., e la comprensione nel medesimo delle partite descritte nella prima dimostrazione presentata dal Sig. Fenzi.

Posta poi la generalità del primo conteggio e saldo successivo conveniva credere egualmente generale anche l' altro de' 13. Giugno 1773. poichè se si è veduto, che in rapporto al primo saldo del 1771. l' espressione *nel conteggio d' oggi* stava a denotare la comprensione di tutti i recapiti, che erano in quel giorno sospesi, non vi era ragione alcuna, per la qua-

le

le non si dovesse dare questa istessa intelligenza al successivo saldo del 1773., e conseguentemente, che in questo fossero state conteggiate le partite, che in quel giorno erano sospese.

E sebbene per parte del Sig. Fenzi si pretendesse, che in questo documento *il conteggio d'oggi*, stante non essèrvi stata aggiunta l'espressione *per resto del conto aperto*, che si leggeva nell'altro documento de' 26. Ottobre 1771. stesse a denotare le partite dei depositi dei Serbi che erano seguiti nel giorno preciso de' 13. Giugno 1773., nondimeno avendo noi commissionato il Sig. Perito Istruttore a riscontrare quali somme fossero state in quel giorno depositate, ed avendoci egli referito, che dal quaderno di detti Serbi, e Depositi che incomincia ne' 20. Dicembre 1771., e termina negl' 11. Gennaio 1774. non appariva esser seguito ne' 13. Giugno 1773. deposito, o serbo di somma alcuna; a fronte di questa circostanza di fatto veniva onninamente a cessare la pretensione del Sig. Fenzi, ed in conseguenza sembrava, che anche a questo documento si dovesse dare quella estesa intelligenza, che si era data all'altro recapito de' 26. Ottobre 1771.

Provato quindi per quanto abbiamo di sopra accennato, che il Sig. Ascanio Pitti nel 13. Giugno 1773. era debitore del Sig. Francesco Fenzi di scudi trecento, ordinammo al Sig. Perito Istruttore dell' animo nostro, che desse debito all'eredità del medesimo non solo della detta somma di scudi trecento, ma ancora delle altre somme, che apparivano dagli opportuni documenti essere state successivamente pagate dal Sig. Fenzi al Sig. Pitti, ed all'incontro desse credito alla medesima eredità dei denari, che resultavano essere stati restituiti dal Sig. Ascanio Pitti dopo il detto dì 13. Giugno 1773., e di più dell' importare del sesto di scudo per cento a forma del convenuto sopra i danari dati in serbo dal predetto Sig. Fenzi nella Cassa della Reale Depositerìa.

Concordavano le Parti, che le Partite di dare, ed avere dal dì 13. Giugno 1773. in poi si dovessero apporre nella Dimostrazione da farsi dal Perito nel modo sopraccennato, come ancora accordavano, che l'emolumento del sesto di scudo per cento a titolo di serbi, e da increditarsi l'Eredità del Sig. Ascanio Pitti fino a tutto il dì 6. Ottobre 1780. ascendesse a scudi quattrocento sessantacinque, e solo si restringeva la questione, a vedere se per i depositi stati fatti

dal

dal Sig. Fenzi dal dì 14. Ottobre 1780. a tutto il dì 30. Gennaio 1783. che ascendevano in tutto a scudi cento cinquantaseimila trecentonovantuno, lire 1. e 15. -- dovesse increditarsi l'Eredità del Sig. Pitti del sesto di scudo per cento sopra la detta intiera somma, il quale increditamento secondo la Dimostrazione del Sig. Perito istruttore ammontava a scudi dugento sessanta lire 4. 11. --.

Ed intanto sopra di questa nasceva questione, in quantochè il Sig. Fenzi pretendeva, che in primo luogo per l'oro Fiorentino non fosse dovuto il sesto di scudo per cento, e che soltanto questa convenzione fosse ristretta all'altre specie di monete, che dal Sig. Fenzi si depositavano.

In secondo luogo che per tutto quel danaro, che appariva consegnato, e che si ritrovava presso il Sig. Pitti nella Reale Depositerìa nell'anno 1780., e che dovè levare in poco tempo in seguito degl' Ordini Sovrani, che proibivano ai Cassieri di far simili serbi, non dovesse l' Eredità Pitti essere increditata del premio del sesto di scudo, per la ragione, che il detto Sig. Fenzi soffrisse un grave pregiudizio nel dovere precipitosamente ritirare il danaro, che si trovava in detta Cassa depositato.

Nessuna però di queste due eccezioni credemmo di dovere attendere.

Non la prima, perchè ogniqualvolta non si negava per parte del Sig. Fenzi, che a titolo di serbi fosse dovuto al Sig. Pitti il premio di un sesto di scudo per cento sopra le somme, che venivano da esso depositate, e resultava di questa convenzione dalla ricevuta di scudi centocinque lire 2. 18. 8. fatta dal Sig. Ascanio sotto dì 30. Luglio 1779., che si leggeva concepita, come appresso.

„ Io Ascanio Francesco Pitti ho ricevuto dal Sig. Francesco Fenzi scudi cento cinque lire 2. 18 8., che tanti mi „ ha pagati per a conto della provvisione del sesto di scudo „ dei suoi serbi per le convenzioni pattuite fra di noi „ non si sapeva veramente comprendere, come mai si dovesse escludere dalla convenzione l'oro Fiorentino, quando anche rispetto a questo vi concorreva quella istessa ragione, per la quale relativamente all'altro oro si accordava l'emolumento del sesto di scudo.

Ed infatti era eguale l'incomodo e risico, che soffriva il Sig. Pitti nel ricever l'oro in serbo, o questo consistesse in zecchini Fiorentini, o Romani, o in altra qualunque moneta,

ta, onde sembrava, che eguale dovesse essere anche l'emolumento.

Tantopiù che avendo osservato, che il Sig. Ascanio Pitti ne' suoi libri, che contenevano i serbi, che erano diretti a poter giustificare le somme, che di mano a mano venivano appresso di lui depositate dal Sig. Fenzi per l'oggetto di dettare a proprio favore l'emolumento del sesto di scudo vi aveva ne' medesimi indistintamente, e senza alcuna dichiarazione notati non tanto gli zecchini Romani, ed altre monete, quanto ancora gli zecchini Fiorentini, questo sistema sempre più comprova, che anche per questi fosse dovuta la provvisione del sesto di scudo, giacchè se fosse stato sopra di essi diversamente stabilito, o avrebbe omesso di descriverli, o almeno relativamente ai medesimi avrebbe opposta l'opportuna dichiarazione di non esser dovuto l'emolumento del sesto.

Egualmente inattendibile ci rassembrò ancora l'altra eccezione dependente dagli Ordini Sovrani proibitivi ai Cassieri di far simili serbi; in primo luogo, perchè non era vero di fatto, che avesse dovuto il Sig. Fenzi precipitosamente levare tutto il danaro, che aveva in serbo nella Cassa della Reale Depositerìa, ma anzi per quanto ci riferì il Sig. Perito istruttore, potè egli non ostante tali Ordini ritenere il danaro in deposito per molti e molti mesi successivi, dimodochè ebbe ancor tempo di poter disporre del danaro in quella maniera, che credè di suo maggior profitto, e vantaggio.

In secondo luogo perchè ogniqualvolta anche sul denaro, che era in deposito nel giorno dei sopravvenuti Ordini Sovrani il Sig. Ascanio vi aveva prestata la di lui opera nel ricevere il danaro medesimo, e doveva pure aver l'incomodo di successivamente restituirlo al Sig. Fenzi, così per il conseguimento del sesto di scudo non poteva essere d'ostacolo la circostanza di essere stato il danaro in deposito per un tempo minore di quello, che vi sarebbe stato, quando non fossero intervenuti tali ordini, per la ragione convincentissima, che si era stabilito il surriferito premio indistintamente per l'incomodo, che soffriva il Sig. Pitti nella riscossione e restituzione del danaro, e non a proporzione del tempo, che il danaro medesimo da lui si riteneva in deposito.

Ci

Ci lusinghiamo di avere in tal modo reso conto dei motivi per i quali credemmo di dovere condannare il Sig Fenzi a pagare alla Eredità del Sig. Ascanio Pitti la surriferita somma di scudi sessanta, lire 3. 16. 4.

Passando poi a render conto della nostra Sentenza in quella parte, nella quale si condannò il Sig. Fenzi nelle spese del Giudizio, allorchè non si fosse acquietato alla Sentenza medesima, credemmo giusta questa condanna condizionata appunto, perchè avendo egli appunto preteso, che nel saldo del 1771. non ci fossero compresi li recapiti di recognizione di debito del Sig. Ascanio Pitti anteriori al detto tempo, allorquando appariva dallo spoglio fatto dal di lui Ministro Sig. Domenico Franceschi, che realmente furono questi in tale occasione conteggiati, era venuto il Sig. Fenzi in certa maniera ad impugnare il fatto proprio, sebbene derivante dal
4 di lui ministro, ed in conseguenza come temerario litigante meritevole nella assoluta condanna nelle spese; *Leg. properandum* § *sive autem*, *Cod. de iudic. cap. finem litibus* 5. *de dol. et contum. Constantin. ad Statut. Urb. tit. de expens. lit. adnot.* 59. *art.* 2. *n.* 69. „ ivi „ Quando vero jura „ producta in gradu appellationis erant nota illi, qui obtinuit „ in prima istantia, quia proprium illius factum concerne„ bant, vel alias de illis verisimilem notitiam habebat, tunc fit „ condemnatio expensarum, non obstante, quod revocatio sen„ tentiae procedat ex novis iuribus, & probationibus „ *Fontanella dec.* 96. *n.* 14. *Rot. Roman. dec.* 750. *n.* 1. *et* 3. *par.* 1. *diversor. Accaris. dec.* 15. *n.* 3. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. dec.* 39. *tom.* 11. §. 29. *num.* 10. „ ivi „ Giusto, e „ indispensabile era per fine, che il Casini restasse condanna„ to in tutte le spese del Giudizio, come quello che aveva „ negato di avere scritte le controverse ricevute, e che ne„ gando un fatto proprio veniva ad essere senza dubbio un te„ merario Litigante. „

Ma considerando altresì, che il Sig. Fenzi era in qualche apparentemente plausibil situazione di essersi con facilità dimenticato di quello che era stato operato dal di lui Ministro Sig. Franceschi, per quanto di sua commissione e notizia, e che la questione avanti di noi agitata non si restringeva unicamente all'intelligenza dal saldo del 1771., ma bensì comprendeva altre ispezioni, sulla risoluzione delle quali forse

non sarebbe ſtato luogo alla condanna delle spese, quantunque anche rispetto a queſte ſi reſtaſſe convinti della loro totale inſuffiſtenza, così in queſte circoſtanze fummo di sentimento di recedere dall'addotta consuetudine, e di modificare queſta condanna di spese contro il Sig. Fenzi colla clausula *dummodo non acquieſcat*, prendendo il solito compenso diretto a troncare il corso alle lunghe e dispendiose liti, del quale han fatto sempre uso i noſtri Tribunali, secondo che atteſtano *Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 572. *n.* 1. *Conſtant. ad Stat. Urb. adnot.* 59. *num.* 32. „ ivi „ Et talis absolutio ab expenſis ex iusta causa etiam de iure communi „ solet per Iudices multoties practicari conditionaliter, quatenus Pars victa sententiae acquiescat, ut paſſim vidi per alios „ Iudices practicatum, & aliquando ipsemet ſic practicari ab „ illis Iudicibus, & a Doctoribus, qui talem praxim docuere, „ edoctus: ex qua forma absolvendi conditionaliter ab expenſis obtruncantur paſſim lites; nam victus conſiderans „ suum ius non subſiſtens, & quod appellando se submittit „ periculo reficiendi expensas, fere semper acquiescit sententiae contra se latae, & de hac praxi absolvendi ab expenſis „ cum dicta clausula, *quatenus sententiae acquieſcat*, *teſtatur etc.* „ E così fu fermato dalla *Rot. noſtr. nella Luſanen. nullit. Donationis av. l'Illuſtriſſ. Sig. Audit. Arrighi Relatore del dì* 18. *Luglio* 1783. *fra le impreſſe nel Teſor. Ombroſ. in ordine la dec.* 57. *n.* 17. *tom.* 12. „ ivi „ Facendo perciò nella Relazione da noi traſmeſſa al Clariſſimo „ Magiſtrato la medeſima Relazione del Perito parte integrale della Sentenza da proferirſi, abbiamo concordemente referito per la revoca della precedente ingiuſta Sentenza e „ per la plenaria aſſoluzione dei Sigg. Spediacci rei convenuti, con aver anche creduto di dover condannare gli Attori „ nelle spese della presente Iſtanza quatenus non ſi acquietino, per la ragione, che trattandoſi di pretenſione riconosciuta per tutti i lati ingiuſta affatto, e totalmente mancante di ogni apparenza di suſſiſtenza, non potevano eſimere gli „ Attori dalla condanna delle spese, pena ben dovuta a chi „ cagiona ad altri delle veſſazioni senza ragione, se non valendoci del predetto temperamento, solito in somiglianti caſi „ praticarſi „ *Piſcien. Servitutis, ſeu iuris eundi per viam* 19.

19. *Iannar* 1772. *et in Florentina Pecuniaria pr. April.* 1773. *cor. Dom. meo Ulivelli §. final.*

E così lungamente ascoltate le Parti, che virilmente informavano &c.

Niccolò Salvetti Aud. Residente.

Francesco de Rossi Aud. Residente.

Gio. Bargigli Sarchi Aud. Resid. e Relat.

D E C I S I O IV.

PLEBIS S. STEPHANI VALIDITATIS CONTRACTUS.

Diei 30. Julii 1789.

A R G U M E N T U M.

Contractus a Minore fere jam Majorem aetatem attingente etsi solemnitatum expers, irritus minime declaratur, quum ad eum sustinendum conveniant tacita amplius septuaginta annorum ratificatio, quam Minor in exarando contractu quoque spoponderat, scientia facti & juris super nullitate, ac denique contractus ejusdem utilitas. Late enumerantur fundamenta ex quibus in lucem prodit conflictata nullitatis Scientia.

S U M M A R I U M.

1. *Minor, contrahens contractum nullum scienter, et promittens se, illum rathum habiturum, si postea Major effectus numquam nullitatem reclamavit tacite contractum ratificasse praesumitur.*

„ *Ex quibus deducatur scientia nullitatis remiss ad seqq.*

2. *Scientia nullitatis de facto in Minore contrahente desumitur ex interventu ac praesentia contractui celebrato.*

„ *Scientia vero Iuris desumitur ex certioratione a Tabel-*

 lione

tione Minori facta, obligationis ratificandi contractus, ubi Minor ad majorem aetatem pervenisset. n. 3.

„ *Haec enim scientia si praesumenda est etiam in Rudibus ac Idiotis utpote cunctis cognita, eo magis admittenda est in eo qui ratificationem promittit. n. 4.*

„ *Maxime vero si Minor quasi majorem aetatem, tempore Contractus attingit. n. 5.*

6. *Minor Contrabens si intra quinquennium, ex quo majorennitatem adeptus est, non impugnavit contractum, illum ratificasse praesumitur.*

„ *Intra triginta annos praescribitur Minori Actio ad exposcendam nullitatem Actus intra minorem aetatem confecti. n. 7.*

8. *Scientia Minoris quoad nullitatem contractus non generica ac vaga, sed specifica dicenda est, si ex instrumento publico scateat.*

9. *In Ratificatione Actus a Minore gesti, non sunt necessariae eae solemnitates quae in Actu principali exposcebantur, sed sufficit tacita ratificandi voluntas.*

10 *Contractus nullus ex defectu solemnitatum probationem facit quoad omnia in eo enunciata.*

DA Cristofano, e Pier Giovanni Fratelli Corazzini della Pieve a S. Stefano si possedeva un Podere denominato *Capotrave* posto nel già soppresso Comune di Ruoti, e Busciano Vicariato di detta Pieve a S. Stefano, qual Podere fu dipoi acquistato fino dall'anno 1718. dal fu Sig. Andrea Angioloni parte a titolo di compra, e parte a titolo di permuta per Contratto rogato Ser Francesco Maria Loddi sotto dì 13. Gennajo di detto 1718.

Tanto il prefato fu Sig. Andrea Angioloni, quanto ancora il fu Sig. Girolamo di lui Figlio rimasero pacificamente nel possesso del predetto Podere fino che vissero, e soltanto dopo la morte di questi due, o dopo il lasso di settanta e più anni quanti ne corrono dal 1718. a questa parte Giulio, e Bernardo Corazzini Fratelli, e Figli del detto fu Pier Giovanni Corazzini Venditore del detto Podere di Capotrave, comparvero avanti il Tribunale del Sig. Vicario della Pieve a Stefano, e con loro Scrittura di Domanda Principale nel dì 16. Novembre 1787. esib. negli atti del detto Tribunale domandarono contro il Sig. Gio. Batista Angioloni Nipote ex Filio di detto Sig. Andrea Angioloni primo

primo Compratore del Podere di Capotrave la reintegrazione al possesso del Podere predetto, pretendendo, che attesa la qualità di minore verificata nella persona di Pier Giovanni Corazzini loro Padre, allorchè intervenne alla celebrazione dell' Istrumento di Compra e Vendita, e Permuta sotto dì 13. Gennajo 1718 eseguita per i rogiti di detto Ser Franceseo Maria Loddi, dovesse questo Contratto considerarsi come nullo, e come se in effetto stato fatto non fosse.

Oppose il Sig. Gio. Batista Angioloni a questa inaspettata istanza più e diverse eccezioni, ed in specie quelle resultanti dalla lunghissima quiete e taciturnità, in cui erano per tanto tempo vissute le respettive Parti, talchè contestatosi in fra di loro un formal Giudizio d'avanti il predetto Sig. Vicario della Pieve a S. Stefano, ed essendo in me caduta per loro consenso l'elezione di Giudice Consultore, dopo un maturo esame di quanto dedussero avanti di me gli abilissimi Difensori d'ambe le Parti con tutto il massimo sforzo di dottrina ed impegno fui di sentimento di referire in questo giorno al predetto Sig. Vicario non esser costato, nè costare delle cause della nullità, o lesione del Contratto di Compra e Vendita, e Permuta del detto Podere di Capotrave, ed altri Beni, di che nell'enunciato Istrumento dei 13. Gennajo 1718. rogato Ser Francesco Maria Loddi, e perciò il Sig. Gio. Batista Angioloni Nipote ex Filio del fu Sig. Andrea Angioloni Compratore del detto Podere, essersi dovuto e doversi assolvere dalle cose contro del medesimo pretese e domandate per parte dei prefati Giulio, e Bernardo Fratelli, e Figli del fu Pier Giovanni Corazzini con la loro Scrittura di Domanda Principale esib. negli atti del Tribunale del Vicariato della Pieve S. Stefano sotto dì 16. Novembre 1787.

Richiesto pertanto a render palesi i motivi, che mi hanno indotto a risolvere in questa forma la questione che avanti di me si agitava, è necessario premettere, che Pier Giovanni Corazzini, sebbene fino d'allora in età minore, ma assai prossimo al compimento dell'età statutaria, costando in fatto esser' intervenuto alla celebrazione del Contratto, e ad insinuazione del Notaro averne convenuta l'opportuna ratifica, allorchè fosse pervenuto all' età maggiore „ ivi „ E che „ ratificherà a suo tempo, e quando sarà escito di età pupil- „ lare il presente istrumento per bene, e legittimamente fat- „ to ec. „ Che il di lui Fratello Cristofano aveva a tal' ef-

fetto

fetto alla di lui presenza promesso de ratho, alias del proprio per la validità del Contratto stipulato, e che di tutto questo fu sciente, e consenziente il nominato Pier Giovanni, facil cosa era da ciò il dedurre, che dovendosi credere, che Pier Giovanni Corazzini avesse la scienza di fatto, e di Gius ancora di quello poteva portare la nullità circostanziale della propria obbligazione, dovesse anche credersi, che non avendo mai contro della medesima reclamato, avesse voluto divenuto maggiore tacitamente ratificarla, secondo che a questo proposito ottimamente ragiona la *Rot. Nostra nella Florentina Transactionis* 13. *Luglio* 1712. *avanti Neri Badia*, *e Vieri Relatore* §. „ Accedit quod in „ facto ex pluribus visa fuit sufficienter probata in praedicto „ Joanne Niccolao huiusmodi scientia, tum quia nil magis per „ ora volitat quam QUOD IN CONTRACTIBUS MINO- „ RUM certae, ac determinatae solemnitates requirantur a „ statuto, et ipse Joannes Nicolaus de tempore initi contra- „ ctus ERAT IN AETATE SATIS PROVECTA, ET CA- „ PACI ANNORUM SEXDECIM, et habuit longum tem- „ poris spatium ad effectum recipiendi informationes tum „ quia ec. Ex hiis enim omnibus actibus expletis tam in Ju- „ dicio, quam extra, et praedictis aliis circumstantiis PRAE- „ CIPUE REI ADEO VULGARIS ec. Satis superque scien- „ tiam praedictae nullitatis in Joanne Nicolao comprobatam „ censuimus ad effectum inducendae praefatae ratificationis. „

Tutto il momento della questione adunque a mio parere si riduceva ad osservare, se veramente restasse provato dal complesso delle circostanze, che Pier Giovanni Corazzini avesse, o nò la scienza di Fatto e di Gius ancora, che l' obbligazione, che da lui si riportava nell'atto della celebrazione dell' Istrumento era nulla, e richiedesse una successiva ratifica per convalidarla, e munirla della legal sussistenza.

E per vero dire in quanto alla scienza di fatto restai pienamente convinto da quanto mi si faceva osservare sopra questo punto dai diligenti Difensori del Sig. Angioloni, che in Pier Giovanni Corazzini non potesse altrimenri questa revocarsi in dubbio fino dal preciso tempo dello stipulato Contratto, allorquando era stato egli stesso presente all' atto e ne aveva convenuta da se stesso la stipulazione, che però siccome la lettera del Contratto, che cadeva in esame ci assicurava, che Pier Giovanni Corazzini fu di fatto presente convenne nella sostanza dell' atto personalmente, e che que-

sti

sti fu letto, e concordato alla sua presenza, non meno che del di lui Fratello Cristofano di età maggiore dal Notaro rogante, non poteva quindi giammai sostenersi, che Pier Giovanni non avesse di ciò la necessaria scienza di fatto, conforme ragionano *Conciot. allegat.* 6. *n.* 21. *Actolin. resolut.* 38. *n.* 22., *Mans. Consult.* 184. *n.* 57., *Polit. de Dot. quaest.* 10. *num.* 26. *et* 27., *Rot. Rom. cor.*, *Coccin Decis.* 1338. *n.* 9., *et Decis.* 1439. *n.* 15. *et* 16., *Ludovis. Decis.* 260. *n.* 15. *in Recent. Decis.* 321. *Part.* 4. *T.* 2. *n.* 9. „ ivi „ Non potest enim negari scientia facti, cum ipsa intervenerit in prima Transactione „ *et Decis.* 478. *n.* 17. *d. part.* 4. *Tom.* 2., *cor. Molin. Decis.* 1025. *num.* 4., *et cor. Ansald. Decis.* 598., *Rot. Floren. inter recollect. apud de Comitib. Decis.* 46. *n.* 68. „ ivi „ Ex quibus sublata remanet ignorantia facti, aeque allegabilis amplius non est a minore, „ qui contractui personaliter inter fuit „ *Thesaur. Ombr. Tom.* 7. *Dec.* 15. *n.* 16., *et in Flor. Cambii* 14. *Septembris* 1735. *pag.* 28. §. *Secundum*, *vers.* „ Quo enim ad ignorantiam „ facti cum agatur de proprio contractu illa non admittitur „ *Florent. Transaction.* 13. *Julii* 1712. *cor. Neri Badia*, *e Vieri* §. „ Siquidem respectu facti dubitari non poterat, cum „ ipse Joannes Niccolaus minor contractui intervenerit, et „ quidem proximus aetati majori statutariae dum esset annorum „ sexdecim. „

E tanto maggiormente restai di ciò persuaso, in quanto che dall'istessa lettera del Contratto resultava, che fu allora palesato al Corazzini medesimo che era necessario il ratificare la di lui obbligazione, conforme ne convenne di fatto nel controverso Istrumento, dalla qual cosa ne inferivo, che quando era certo, che il Corazzini era stato avvertito della nullità della di lui obbligazione, e ne aveva di suo consenso convenuta la ratifica a suo luogo e tempo, doveva essere egualmente certo che, da lui si sapesse di fatto ciò che si voleva contrattare, o permutare in rapporto all'obbligazione medesima, come proseguono ad avvertire gli Autori soprallegati.

Posta adunque per indubitata siccome si dimostrava la scienza di fatto, si faceva luogo ad esaminare, se concorresse ancora nel Corazzini Venditore la scienza di ragione, è quì è dove insistevano con tutto l'impegno i Dottissimi Difensori dei Succumbenti, sostenendo vigorosamenre, che dalle circostanze tutte, che accompagnavano il fatto lungi dal restar

ſtar queſta poſta in eſſere rimaneſſe, anzi mirabilmente esclusa con addurre a tal' effetto molti raziocini tendenti a provare nel Corazzini la total mancanza nel concreto del caso di queſti due requiſiti.

Ma per altro non parve a me, che meritaſſero queſti la benchè minima conſiderazione, che anzi nella ponderazione dell' enunciate circoſtanze esaminate da me nel loro compleſſo, reſtai pienamente convinto, che non poteſſe altrimenti impugnarſi in Pier Giovanni Corazzini oltre la scienza di fatto già dimoſtrata, ancor quella di ragione, della quale coſtava fino all' evidenza.

In fatti di queſta scienza di ragione nella persona del Corazzini ne somminiſtrava un' indubitato riscontro l' enunciata lettera del Contratto di Compra e Vendita, e permuta del Podere di Capotrave, dalla quale ſi rilevava espreſſamente, che fu dal Notaro dichiarata ai Contraenti la neceſſità, in cui era Pier Giovanni Corazzini iſteſſo di ratificare il Contratto già ſtipulato, quando foſſe sortito dall' Età Pupillare, per il che non dubitò il Corazzini di prometterne la ratifica al dovuto tempo „ ivi „ E che ratificherà a suo tempo, e quando sarà escito di età pupillare ec. „ la qual
3 cosa abbaſtanza escludeva a mio parere senza dar luogo ad ulteriori controverſie l' ignoranza di Gius in quella persona, la quale cerziorata opportunamente della neceſſità di ratificare la propria obbligazione perchè fatta in tempo non buono, ed in età non ſtatutaria, ne prometteva divenuto maggiore la detta neceſſaria ratifica, conforme in caſi ſimili han sempre argumentato i Dottori, ed in specie la *Rot. Rom. cor. Anſald. Decis.* 598. *n.* 19. „ ivi „ Respectu autem nullitatis pariformiter nequaquam, ſive saltem absolute ambigi poterat, quod Joseph ignoraſſet Juris diſpoſitionem, dum ex lectura domeſticae deliberationis deveniendi ad hanc accollationem causa eam ineundi exiſtit illa servandi concordiam inter Fratres, et in hunc modum coaequandi universa debita cum bonis ab axe communi paterno provenientibus, et inter eos amicabiliter dividendis sub illa particulari, et ulteriori expreſſione „ *hanno voluto convenire nell' aſſegnazione dei Debiti dove poteva naſcere qualche difficoltà* „ ac propterea nequaquam reputari poterat quod Joseph non habuiſſet plusquam sufficientem scientiam nullitatis primaevae impoſitionis Census, dum non solum de ea palam dubitavit per dicta verba „ *dove poteva naſcere qualche difficoltà* „ Sed declaravit

„ claravit una cum Fratribus id agere ad observandam con-
„ cordim „ *Surd. consil.* 201. *n.* 17., *Merlin. Pignattelli. Controv. Forens. Cent.* 4. *n.* 1. *et seqq.*, *Cyriac. Controv.* 429. *n.* 1., *Mans. Consultat.* 497. *n.* 4., *Menoch. de Arbitr. Libr.* 4. *Cent.* 2. *Cas.* 123. *n.* 1. *Rot. Rom. Decis.* 319. *n.* 5. *et seqq. Part.* 19. *Recent.*, *Rot. nostra in Pratens. Commendae del dì* 24. *Luglio* 1696. *av. il già Auditore Ascanio Venturini fra le impresse nel Tesor: Ombros. in ordine la Decis.* 20. *num.* 50.

Oltre di che, per quanto questa sola circostanza bastar dovesse a persuadere l'animo del Giudice, che il Corazzini avesse ancora la scienza di gius della necessità di ratificare la di lui obbligazione nel concreto del caso, di cui si trattava, era anche da avvertirsi, che non eravamo nei termini di una notizia, che richiedesse per esserne a portata l'esperienza dei più illuminati Giureconsulti, e che per conseguenza non potesse presumersi nota ad una Famiglia di Lavoratori di Terreni, come lo erano i Corazzini, e Pier Giovanni medesimo; poichè è oramai indubitato, che non vi è chi non sappia, anche prendendo il ceto delle persone più idiote e volgari, che non è in facoltà del minore il contrattare da per se stesso senza l'intervento dell' opportune facoltà, o solennità richieste dallo statuto, come sarebbe l'autorità del Giudice, del Tutore, del Curatore, o del Padre istesso del minore contraente, talmentechè ogni qual volta per l'addotta ragione dovrebbe questa sempre presumersi come nota a ciascheduna persona, che sebbene in stato di minor età volesse tuttavia procedere alla stipulazione di un Contratto, molto più per maggioranza di ragione doveva considerarsi come provata senza alcun dubbio nella persona di Pier Giovanni Corazzini, che di suo pieno consenso promesse la solenne ratifica della di lui obbligazione nell'atto della stipulazione del Contratto, conforme avvertono *Conciol. Allegat.* 6. *n.* 21., *Actolin. Resolut.* 38. *n.* 23. *et* 24., *Odd. de restit. Integr. quaest.* 8. *artic.* 8. *n.* 39, *Cyriac. Controv.* 240. *n.* 3. „ ivi „ Non obstant quae in contrarium
„ considerabant, nam ad primum, *de quo n.* 1., quod videli-
„ cet excusari juris ignorantia, dico veritatem esse in opposi-
„ tum, quod minor non excusatur ignorantia juris maxime
„ clari „ *De Luca de Donat. Decis.* 37. *n.* 10. „ ivi „ Nilque
„ refert quod in minori effecto majore requiratur scientia fa-
„ cti, et Juris QUIA SCIENTIA FACTI PROBATUR EX

„ QUO CONTRACTUS FUIT AB IPSO STIPULATUS, „ SCIENTIA AUTEM JURIS IN RE ADEO VULGARI „ NULLITATIS CONTRATUS EX CAPITE MINORIS „ AETATIS INDUCTA DICITUR EX DIUTURNITATE „ TEMPORIS, recensitis actibus tam judicialiter, quam ex- „ trajudicialiter expletis, „ *Rot. Rom. in Nuperrim. Tom.* 3. *Dec.* 306. *n.* 14. „ ivi „ Nilque refert quod in minore ef- „ fecto majore requiratur Scientia facti, et juris ad inducen- „ dam validam ratificationem actus nulliter gesti, quandoqui- „ dem scientiam facti concludit ipsamet interessentia contra- „ ctui, scientia autem juris in re adeo vulgari nullitatis con- „ tractus ex capite minoris aetatis SATIS INDUCTA di- „ citur ex diuturnitate temporis „ *De Comitib. Decis. Flor.* 46. *n.* 70. „ ivi „ Ignorantia vero juris super re nullam „ involvente dubietatem suffragari non potest. „

Crescevano di forza finalmente gli argomenti induttivi di questa scienza di ragione di Pier Gio. Corazzini, Padre dei succombenti nella valutabilissima circostanza, che oltre all' avere convenuta la ratifica della di lui obbligazione da esso fino d' allora ben conosciuta non valida conforme portava il fatto, non ritrovavasi Egli allorchè intervenne alla stipulazione dal Contratto in un' età così fresca, e così tenera da escludere qualunque possibile, che non sapesse Egli distinguere abbastanza se il Contratto di Compra, e Vendita, e respettiva permuta, del quale si trattava, potesse, o nò essergli utile, e dalle Leggi permesso, giacchè anzi era egli, conforme restò provato in un' età assai discreta, e competente per la cognizione delle cose umane, avendo compito l'anno decimosettimo, ed incominciato il decimottavo di mesi quattro, e così prossimo di soli otto mesi alla maggiore età richiesta dallo statuto, talmentechè ammettendo, conforme non poteva dubitarsi, che Egli fino d' allora fosse stato in età di ben comprendere quello, che richiedevano le Leggi per la validità di un Contratto stipulato dal minore, e di ben comprendere l' importanza della convenzione della ratifica, era più facile a presumere, che non fosse egli di questa scienza di ragione mancante, e che non avendo giammai reclamato contro della detta di Lui obbligazione avesse voluto, divenuto maggiore, in tutto e e per tutto ratificarla.

Questi sembrarono a me altrettanti indubitati ed univoci riscontri tendenti nel loro complesso a provare a principio

nella

nella persona di Pier Gio Corazzini il simultaneo concorso della scienza di fatto e di ragione, che tanto s'impugnavano dai valenti difensori de' succombenti del Contratto di Vendita, e permuta del mentovato Podere di Capotrave, come pure della primitiva nullità dell' Obbligazione di detto Pier Giovanni in ordine al Contratto istesso, che però in queste circostanze non potei non ammettere senza por luogo ad ulteriori controversie l' addotta regola concernente la tacita ratifica dell'enunciata obbligazione il Contratto, che si ponderava conforme mi lusingo aver dimostrato colle più precise autorità riportate ai paragrafi sopraesposti.

Si aggiungeva al fin quì detto in aumento di ragione il notabilissimo lasso del tempo decorso dal giorno dello stipulato Contratto a questa parte nello spazio di settanta e più anni, lo che mi dava luogo ad opinare, che la nullità del controverso Contratto non potesse dai Fratelli Corazzini altrimenti opporsi al Sig. Gio. Batista Angioloni Erede del Compratore del detto Podere di Capotrave, senza che restasse provato concludentemente, che dal minore Pier Gio. Corazzini ne fosse stata in tempo abile dedotta in atti la

6 necessaria dichiarazione; E sempre più restai persuaso della rilevanza di questo discorso riflettendo che ai termini del Testo nella *Legg. ult. Cod. si major factus*, oltre al doversi presumere intervenuta la ratifica al contratto stipulato avanti la maggior età, dopo lo spazio di soli anni cinque decorsi dal giorno, in cui il minore è divenuto maggiore „ ivi „ „ Si quando sine Decreto minorum, vel adhuc sub Curatoribus constitutorum, vel per veniam aetatis eorum curam „ excedentium, res alienantur, vel supponuntur, et ad perfectam aetatem iidem minores provecti longo silentio quaerelam hujusmodi tradiderunt, ut inutilis alienatio, vel suppositio diuturno silentio roboretur, certum tempus ad talem confirmationem praefinitum esse censemus, ideoque praecipimus, si per quinque continuos annos post irrepletam minorem aetatem post viginti quinque annos connumerandos, „ nihil conquestus est super tali alienatione, vel suppositione „ is, qui eam fecit; vel haeres ejus minime posse retractari „ eam occasione praetermissionis decreti, sed sic teneri, quasi ab initio legitimo Decreto fuisset res alienata, vel supposita „ è anche proposizione oramai pacifica fra i Dottori, che dopo il decorso di trent' anni si prescrive anche con-

tro il minor fatto maggiore l' azione a domandare la nullità del Contratto stipulato nella minor' età, e ciò per la ragione che dopo un tal tempo si presume sempre, che avendo il minore medesimo riconosciuta utile la sua obbligazione abbia avuta la volontà di tacitamente ratificarla;

7 Quanto maggiormente adunque doveva dirsi prescritta contro i Corazzini succumbenti, che rivestiti unicamente della qualità di Figli, ed eredi del Venditore l' opponevano dopo il corso non interrotto di settanta anni contro l' Erede del Compratore? Così han sempre ragionato i Dottori, ed in specie la *Rot. Rom. cor. Merlin. Decis.* 215. *n.* 7. *et Decis.* 283. *n.* 1. *Cerr. Decis.* 121. *num.* 9. *in Recent. part.* 7. *decis.* 29 *n.* 6., *decis.* 170. *num.* 8. *part.* 16., *&* *decis.* 29. *num.* 6., *decis.* 170., *num.* 8. *part.* 16., *&* *decis.* 63. *num.* 10. *part.* 17. *in nuperrim. decis.* 306. *num.* 3. 4. *Tom.* 3., *cor. Molin. decis.* 961. *n.* 2. „ ivi „ Siquidem cum post sequutam „ hanc nullitatem, et postquam illi de Mancinis effecti fue„ runt majores effluxerunt 30. anni, praescripta remansit quaelibet „ actio pro reintegratione obtinenda ex capite istius nullitatis, „ itaut quaelibet nullitas, si qua fuerit hodie inallegabilis esset „ *&* *decis.* 1025. *n.* 9. *cor. eod.* „ ivi „ Subsistit etiam secun„ da responsio qua in alia Decisione removebatur praetensa „ nullitas immissionis, et deliberationis, quod scilicet per la„ psum 30. annorum praescripta remanserit quaelibet actio ex „ capite nullitatis.

Mi confermava finalmente nell' opinione di decidere per la validità del controverso Contratto la circostanza, che in questo lasso di tempo neppure dopo la morte di Pier Giovanni i di lui Figli, ed Eredi Giulio e Bernardo Corazzini avevano mai reclamato da questo Contratto, ma anzi continovarono a possedere pacificamente il Podere ricevuto in permuta dal fu Sig. Andrea Angioloni, e finalmente restò provato nel decorso del Giudizio avanti di me agitato, che da loro istessi fu il predetto Podere persino alienato, e disposto del prezzo del medesimo.

Era da aversi finalmente riflesso all' evidente utilità del Contratto di Compra, e vendita, e permuta dol Podere di Caporrave per gl' autori degli stessi Corazzini, allorquando era certo, che il prezzo ricavato dalla detta vendita, e permuta fu erogato nella massima parte in dimettere Debiti, e Censi fruttiferi assai gravosi per i Corazzini venditori, come si osserva dalla lettera del Contratto, talmentechè era sempre da considerarsi come utile per un tenuissimo

Pa-

Patrimonio, come era quello dei Corazzini confistente nel solo Podere alienato, la vendita, e permuta di un fondo che era altresì aggravato da tanti debiti, conforme restò approvato nel Processo compilato pendente Causa, che cuoprivano quasi la metà dell' importare del medesimo, e di debiti tali, che col loro eccessivo frutto esaurivano quasi tutte quelle poche rendite, che ricavavano da tal così piccolo Patrimonio.

In comprova dell' utilità di questo Contratto fu ancora da me creduto rimarchevole il fatto resultante dagli Atti della Causa, che essendo riuscito assai gravoso ai Corazzini venditori il frutto di un Censo con i Fratelli Mercanti di soli scudi venticinque resultante da pubblico istrumento rogato Ser Porzio Butteri nell'Anno 1663. ne avevano differito il pagamento per tanto tempo, che col frutto avevano aumentato il debito dei detti scudi venticinque fino alla somma di scudi settantacinque.

Or dunque questo scarso Patrimonio non essendo neppur capace di soffrir l'aggravio dei frutti dei propri debiti doveva dirsi sicuramente utile la fatta alienazione del controverso fondo, che altrimenti se fosse stata per lungo tempo differita, i frutti medesimi avrebbero assorbito l' intiero capitale, e non sarebbero restati ai succumbenti nemmeno quei pochi di beni, che gli furono lasciati dal loro Padre alienante.

In quanto al primo fondamento dedotto dalla scienza di fatto e di ragione inerente in Pier Giov. Corazzini fino dal tempo del fatto Contratto sostenevano i dottissimi Difensori dei succumbenti, che da tutto quello, che si diceva per parte del Signore Angioloni in comprova di questa scienza resultasse soltanto una scienza vaga, e generica, lo che non era sufficiente per indurre quella tacita ratifica, che voleva da ciò desumersi all'effetto di convalidare un Contratto presupposto nullo fino da principio, ma che all' incontro era necessario, che questa scienza di fatto, e di ragione della supposta nullità di detto controverso Contratto restasse posta in essere nell' autore dei succumbenti dalle più univoche, e precise resultanze dei fatti, che cadevano in esame, e che fossero capaci di escludere qualunque prova, qualunque argomento in contrario; poichè la ratifica per il suddetto effetto non poteva a senso loro desumersi da veruno atto di volontà posteriore allo stipulato Contrat-

Contratto, ma bensì doveva questa ottenersi espressa, e canonizzata nelle forme più solenni allorchè il Contraente minore fosse dipoi pervenuto alla maggior età statutaria.

Primieramente trovai convincente la replica, che si dava alla prima parte di questo discorso, che quando la controversa scienza di fatto e di ragione resultava da un'Istrumento nella forma più espressa, ed esplicata, che potesse mai desiderarsi, da un Istrumento, a cui era ormai innegabile che
8 v'intervenisse il Padre dei succumbenti allora in età minore, non poteva mai dirsi una tale scienza vaga, e generica, ma era da aversi per precisa, incontrovertibile, e sicura; lo che dava luogo a replicare ancora alla seconda parte di questo argomento, allorquando lungi dal dovere ammettere, che per potersi avere come validamente ratificato, si richieda un atto stipulato colle istesse solennità, che si sarebbe dovuto stipulare l'atto principale; è anzi al contrario indubitata regola di ragione, che deducendosi la ratifica più
9 dal fatto, che dalle parole, serve, che in qualunque maniera resti provata nel minore fatto maggiore la tacita volontà di aver per valido l'atto convenuto nel tempo della di lui età minore *Surd. Conf.* 28. *n.* 19. *Lib.* 1. *Cravett. Conf.* 204. *n.* 11. *Capic. Latr. Dec.* 47. *n.* 14., *Surd. Dec.* 159. *n.* 21. „ ivi „ Nec adversatur, quod ratificatio ad sui validitatem requirat omnes solemnitates necessarias ad confectionem actus, „ quia respondeo id procedere quando agens non aliter potest „ facere nisi cum certa solemnitate; at ubi actus pendet a sola voluntate agentis, cui a Lege permissa est faciendi potestas tunc nulla solemnitas est necessaria, sed sufficit consensum supervenire, quia ubi causa confirmans supervenit, convalidatur quod ab initio nullum erat. „ *Cavaler. Decis.* 100. „ *num.* 6. „ ivi „ Videbatur autem dominis in hoc casu ratificationem licet non verbalem, et expressam tamen actualem, et tacitam sufficere cum ratificatio non solum verbis „ sed etiam actu fieri possit „ *Rot. Rom. in Nuperrim. Decis.* 306. *n.* 12. „ ivi „ Coeterum cum Jacobus Philippus major „ effectus per annos 46. utramque, et Mulieris ejus auctricis, „ et propriam obligationem approbaverit, non solum negative „ per non impugnationem, seu acquiescentiam nulla facta reclamatione ex qua resultat tacita Contractus ratificatio, sed „ etiam positive, et expresse tam in Judicio per ipsum Jacobum Philippum moto contra Fratres de Abbatonis in censù

„ coobli-

„ coobligatos pro relevatione indemnitatis, quae quidem rati-
„ ficatio ex facto subsequuto resultans verbis potentior est, u-
„ tique de ejus obligatione, et minoritate non est quid ulte-
„ rius inquiramus. „

In quanto poi al secondo fondamento resultante dalla evidente utilità del Contratto, di cui si tratta, per il Corazzini venditore si sosteneva dai succumbenti, che siccome questa utilità si provava unicamente dalla erogazione del prezzo del Podere di Capotrave nella dimissione di gravissimi debiti del Corazzini, qual'erogazione si desumeva poi dalla lettura di un Contratto presupposto per nullo fino da principio per difetto di solennità, questa circostanza estinguesse affatto il peso, e la concludenza di questa prova, come rilevata da un'atto nullo a tutti gli effetti di ragione.

Mancava questo discorso di sussistenza nel suo principio, poichè per dedurre la conseguenza, si supponeva nullo un Contratto, che in qualunque aspetto esaminar si volesse faceva d'uopo suppor validissimo, ma oltre di questo ammettendo ancora nella più strana ipotesi la nullità di questo Contratto per quello poteva interessare il minore al medesimo intervenuto, era una vanità il sostenere, che per non essere il detto Contratto obbligatorio del minore non potesse neppur costituire veruna prova Legale a qualunque altro effetto, e molto, più ad un oggetto allora indifferente, qual'era quello dell' erogazione del prezzo del Podere permutato.

Il fatto istesso d'altronde somministrava un' indubitato riscontro di questa erogazione di prezzo, poichè esistevano in Processo due antiche Scritte di Censo contro Pier Gio. Corazzini Autore dei succumbenti, quali non cadeva dubbio alcuno, che non fossero state dimesse col prezzo del Controverso Podere di Capotrave.

Talmentechè in qualunque aspetto si fosse voluta esaminar questa Causa, non poteva non dichiararsi per la validità del Contratto, di cui si trattava, non ostantechè fosse stato stipulato coll'intervento di una Persona tuttora in età minore, contro il disposto dello statuto, poichè l'evidente utilità per il detto minore dal Contratto istesso resultante, la tacita ratifica di questo Contratto comprovata dalla posteriore taciturnità del predetto minore per un non indifferente numero di anni, ed animata dalla scienza di fatto, e di ragione dell'atto sopraenunciato, erano altrettanti motivi per deter-

determinare l'animo del Giudice a rispondere per la validità, e legittimità dell'atto medesimo.

E così l'una, e l'altra Parte ec.

Giovanni Bargigli Sarchi Auditore, e Giudice Consultore.

D E C I S I O V.

FLORENTINA SEU NARNIEN. COMMENDAE DE HERULIS.

DIEI 11. SEPTEMBRIS 1789.

A R G U M E N T U M.

Non ambigitur jușpatronatus Commaendae reservatum Filiis ac Descendentibus nullo primogenialis ordinis vinculo obstringi, ex literali Dispositionis Contextu, ex observantia, ex discrimine coeterorum Erectionum contractuum, in quibus explicitus patebat primogeniturae Ordo. Rejicitur fundamentum consuetudinis quo innitebatur Primogenialis ordinis praetensio, cum ex facto non constaret ex anno 1595. *nullam admitti Commendam apud D. Stephani Ordinem absque hoc ordine primogeniturae. Negligitur denique argumentum ex commixtione Iurispatronatus Activi cum passivo deductum.*

S U M M A R I U M.

1. *Iuspatronatus Commendae reservatum Filiis ac Descendentibus non infert onus eligendi primogenitum.*

„ *Et Exercitium divisibile est in Stirpes inter Filios ac descendentes juxta naturam Iurispatronatus Gentilitii Linearis. n.* 2.

„ *Praecipue si in Instrumentis Fundationum, et in Relationibus a Ministris Magno Magistro oblatis non expressus appareat primogeniturae Ordo; qui caeteroquin, ubi jubebatur, exprimi solebat. n.* 5. *et.* 7.

„ *Eo magis si accedat observantia ordinem primogenialem excludens n.* 6.

3. *Iurispatronatus reservatio favore Collectivae filiorum ac Descen-*

scendentium excludit ordinem individuum Primogeniturae proprium.

4. *Ordo individuus Primogeniturae numquam tacitus Subintelligitur, et in dubio excludendus.*

8. *Iurepatronatus reservato, nequit de solo passivo intelligi.*

„ *Nec ex reservatione iurispatronatus in genere nequit intelligi cumulatum iuspatronatus Passivum favore patronorum activorum, n.* 9.

10. *In Commendis* Ordinis D. Stephani *iuspatronatus activum differt nec pari passu ambulat cum Commendae fruitione.*

11. *Statuta* Ordinis D. Stephani *numquam praescripserunt in Commendarum Successione individuum Primogeniturae ordinem.*

„ *Ut vero in iis ordo primogeniturae vel subintelligendus, vel reiiciendus sit distinguendae sunt primogeniturae antiquae, et recentis Erectionis n.* 12.

„ *Quae autem Commendae, antiquae dicantur erectionis vid. n.* 13. *et seqq.*

„ *Ex anno* 1590. *usque ad* 1610. *Consueverat erectionem commendarum concedere ad libitum Patentium, absque onere ordinis Primogenialis. n.* 16. *et seqq.*

„ *Reiecitur auctoritas* Ansaldi *Cons.* 27. *Et Pistorien. Primogeniturae* 16. *Novembre* 1746. *et Aretina Bajulivatus de Redis.* 26. *Maggio* 1778. *uti casui minime consona. num.* 19.

„ *In Commendis Electivis juspatronatus Passivum deferri minime debet Primogenito, ac Proximiori in gradu. n.* 20.

14. *Solitum, ac Stylus ad inducendam aptus consuetudinem soliti contrarii destructivam, non inducitur nisi ex facto triginta annos continuato.*

„ *Et ex unico Actu Contrario destruitur. n.* 15.

„ *Et ita constitutum est ex judicato per Accaris* Dec. 185. n. 2. *n.* 22.

21. *In Beneficiariis Iuspatronatus passivum extra voluntatem Fundatorum minime infert onus eligendi Primogenitum, sive proximiorem gradu.*

Vacata per la morte del Sig. Cav. Giuseppe Eroli di Narni sotto dì 15. Luglio del decorso anno 1788. la Commenda stata eretta fino dall'anno 1595. nell'Insigne Sacro Ordine Militare di S. Stefano dai Sigg. Canonico Gio. Giacomo, e

Giuseppe Eroli, col risèrvo del Giuspatronato della medesima a favore dei Figliuoli e descendenti Maschi in infinito di Gio. Andrea Eroli loro respettivo Nipote, ed unico Figliuolo; Supplicò il Sovrano Gran-Maestro per ottenere l'Investitura di detta vacante Commenda il Sig. Carlo Figlio Primogenito di detto Cav. Giuseppe Eroli ultimo Commendatore, e si fece suo Contradittore il Sig. Cav. Paolo figlio del Sig. Marchese Pietro Eroli nominato, ed eletto ad ottenere l'investitura di detta Commenda dal detto Sig. Marchese Pietro suo Padre, dal Sig. Conte Gio. Batista di Francesco Eroli, e dal Sig. Pietro figlio secondogenito di detto ultimo Cav. Giuseppe, e così senza dubbio assistito dalla preponderante voce dei Patroni.

II. Non potè controvertersi dal detto Sig. Carlo Eroli, che la maggioranza delle voci patronali stesse a fovore del Sig. Cav. Paolo suo competitore, ma fu bensì dal medesimo risvegliata la pretensione promossa anche nel precedente stato dal Cav. Giuseppe suo padre, che questa Commenda dovesse trapassare di primogenito in primogenito con ordine di perpetua regolare Primogenitura, e che perciò i Descendenti Eroli non potessero avere il diritto di eleggere quello che tra i medesimi più gli piacesse, onde la preferenza non dovesse altrimenti dipendere dalla pluralità delle voci, ma dalla prerogativa della Linea primogeniale.

III. In questa opposizione pertanto dei due Concorrenti il Clementissimo Sovrano Gran-Maestro si degnò rescrivere sotto dì 20. Settembre 1788. „ ivi „ Il Magistrato Supremo, sen„ tite le Parti, proceda a quella dichiarazione, che crederà „ di ragione, e l'Auditore dell'Ordine dia le occorrenti par„ ticipazioni „ Ed avendo noi in adempimento assunto un serio, e lungo esame di questo affare nella più impegnata contradizione delle Parti, abbiamo finalmente in questo giorno referito al Magistrato Supremo doversi dichiarare, che il giuspatronato della vacante Commenda Eroli era stato riservato nell'Instrumento di Fondazione della medesima dividuo tra tutti i Descendenti del Cav. Giov. Andrea, e che perciò dovendosi investire quello tra i detti Descendenti, che fosse stato assistito dalla pluralità delle voci patronali, era ai termini di giustizia dovuta l'Investitura al Sig. Cav. Paolo Eroli nominato, ed eletto dalla maggior parte dei Patroni, in esclusione del Sig. Carlo figlio primogenito del Cav. Giuseppe precedente Commendatore.

IV. Que-

IV. Queſto noſtro concorde Voto è rimaſto specialmente appoggiato alla chiara lettera dell'Iſtrumento di fondazione di queſta Commenda del dì 19. Ottobre 1595., nel quale ſi legge che i predetti Canonico Giov. Giacomo, e Giuseppe Eroli di Narni „ ivi „ Volentes uti gratia dictam Com-
„ mendam erigere, inſtituerunt Commendam cum dote, et
„ reservatione Iurispatronatus, ordine, et forma infrascriptis.
„ In primis pro dote dictae Commendae aſſignaverunt, et tra-
„ diderunt dictae Religioni, et quibuscumque Commendatariis
„ de tempore in tempus dictam Commendam obtinentibus in-
„ frascripta bona „ quam quidem fundationem Commendae
„ fecerunt d. D. Ioan. Jacobus, & Dom. Ioseph cum pacto, et
„ condictione, quod d. Commenda, et Iuspatronatus in primis
„ ſit, et pertineat ad D. Io. Andream filium unicum mascu-
„ lum dicti D. Iosephi, et nepotem ipsius D. Ioan. Iacobi de
„ Haerulis, et ipse ſit, et eſſe debeat primus Commendatarius
„ et inſignitus dignitate praedicta durante eius vita naturali, et
„ poſt eum, et eius mortem DICTA COMMENDA, ET IUSPATRO-
„ NATUS IPSIUS PERTINEAT AD FILIOS, ET DESCENDENTES MASCU-
„ LOS, ET PER LINEAM MASCULINAM MASCULORUM DICTI DOM. IO.
„ ANDREAE IN INFINITUM, legitimos, et naturales a principio
„ eorum nativitatis, vere, et non ficte, et non a lege, seu
„ canone praesumptos, adeoquod legitimati etiam per subse-
„ quens matrimonium, vel Principis auctoritate adoptati, et
„ abrogati, ac loca pia Eccleſiaſtica, et monaſteria non admit-
„ tantur, nec non excludantur quicumque Monachi, et alii
„ Religioſi regulares ex dicta linea &c. Et ſi dict. D. Io. An-
„ dreas decederet ſine filiis masculis superviventibus dict. D.
„ Io. Iacobo, et D. Ioseph, vel aliquo eorum, tunc dicta
„ Commenda et Iuspatronatus ipſius pertineat ad dictos Dom.
„ Io. Iacobum, et Dom. Ioseph fundatores durante eorum vi-
„ ta naturali, et ad illum, qui tunc temporis in humanis erit
„ Et finita linea masculina dicti Dom. Io. Andreae, et etiam
„ mortuis ambobus dictis Dom. Io. Iacobo, et Dom. Ioseph
„ tunc dicta Commenda, et Iuspatronatus ipsius pertineat, et
„ spectet dictae et ad dictam Illuſtriſſimam Religionem, et ad
„ eius liberam collationem, et diſpoſitionem „

V. Quando dunque resultava, che i detti Fratelli Eroli fondatori avevano interpoſta appreſſo il Gran-Duca Ferdinando I. la mediazione del Marchese di Roano per eſſere ammessi a fondar queſta Commenda col riservo del Giuspatronato, prima a favore dei figlioli, e descendenti maschi in in-

finito di Gio. Andrea Eroli, ed in mancanza dei medesimi, a favore dei due Fratelli fondatori, senza l'ordine espresso di Primogenitura, che era anzi incompatibile colla cumulativa ammissione dei detti due Fratelli, quando questa Supplica aveva ottenuto il Rescritto „ ivi „ S. A. accetta la Commenda nel modo, che il Marchese di Roano propone, e l'Auditor Cavallo faccia una minuta distesa conforme a essa colle clausule opportune, ed il Cav. Serguidi mandi una minuta con una lettera di S. A. al Marchese di Roano, che la faccia stipulare, e rogare in buona forma „ e quando finalmente il sopra indicato Instrumento di fondazione disteso dall' Aud. Cavallo coerentemente del tutto alla Supplica dei Fondatori, ed alla proposizione del Marchese di Roano, accettata dal Gran-Maestro, ci presentava in lettera il riservo del Giuspatronato a favore di tutti i figlioli e descendenti del Cav. Gio. Andrea, ed in mancanza dei medesimi dei due fratelli fondatori, senza quell'ordine di Primogenitura, che non si esprimeva, nè era compatibile, che si potesse esprimere, parve a noi, che quest' Instrumento non potesse essere più chiaro per dimostrare, che era stato convenuto, che il Giuspatronato di questa Commenda dovesse essere divisibile quanto all'esercizio *in stirpes* tra tutti i figliuoli, e descendenti maschi secondo la regolarità appunto di un vero, e proprio Giuspatronato gentilizio lineare, conforme spiegano tra gli altri *Soccin. iun cons.* 186.
2 *num.* 3. *lib.* 2. *Decio cons.* 122. *Gabriell. cons.* 138. *num.* 159. *lib.* 2. *Lambert. de iurepatronat. lib.* 1. *par.* 3. *qu. principal.* 2. *artic.* 9. *num.* 12. *Vivian. de iurepatron. lib.* 4. *cap.* 9. *num.* 55. *Spad. cons.* 9. *lib.* 3. *num.* 5. *et* 6. *Rot. Rom. cor. Penia decis.* 834. *num.* 7. *e* 8. *cor. Panimolle dec.* 137. *n.* 44. *et seqq. cor. Ansald. dec.* 52. *num.* 29. *cor. Crisp. dec.* 268. *num.* 2. *et* 6. *et in Senogallien. Iurispatronatus* 12. *Iunii* 1744. *cor. Millino* §. 4. *vers. attamen etc.*

VI. Nè si è mai potuto controvertere, che il riservo espresso del Giuspatronato a favore della collettiva dei figlioli, e descendenti, che lo rende per propria natura dividuo nell' esercizio della voce attiva, venga necessariamente ad escludere quell'incompatibile ordine individuo, nel quale si so-
3 stanziano le Primogeniture, ed i Majoraschi *Bursatt. cons.* 228. *n.* 53. *lib.* 3. *Molin. de primogenit. lib.* 1. *cap.* 12. *n.* 8. *Honded. cons.* 45. *num.* 28. *vol.* 1. *Peregrin. artic.* 21. *versic. at haec ratio Torr. de maiorat. par.* 2. *cap.* 15. *n.* 23. *Palma nepot.*

nepot. Allegat. 311. *num.* 1. *Rot. Rom. in rec. dec.* 284. *num.*
3. *e* 4. *par.* 18. *cor. Molin. dec.* 837. *num.* 1. *par.* 3. *tom.* 2.
in Eugubina Cappellaniae 9. *Iunii* 1752. *coram Cortada* §. 2.
vers. siquidem. In Maioricen. Beneficii 17. *Iunii* 1754. *coram*
Caprara §. 15. *vers. quippe, et in Romana Fideicommissi* 20.
Februar. 1761. *cor. Azpurù* §. 4. *vers. manifesta &c.*

VII. E siccome anzi favorevole sempre deve giudicarsi qua-
lunque disposizione, che portata nella descendenza contiene
quella legge di uguaglianza, che la rende dividua di grado
in grado, così non può mai sottintendersi tacito quell'or-
dine individuo, in esclusione del quale deve sempre anche
nel dubbio con ogni possibile intelligenza rispondersi *Bar-*
dell. cons. 95. *num.* 40. *lib.* 4. *Redenasch. cons.* 24. *num.* 18.
4 *Peregr. cons.* 34. *tom.* 3. *num.* 2. *Palm. nepot. allegat.* 118. *n.*
25. *et seqq. et tom.* 3. *dec.* 1. *num.* 3. *Rot. in rec. dec.* 172.
num. 7. *par.* 14. *et in nuperrim. tom.* 9. *dec.* 10. *n.* 8.

VIII. E tanto maggiormente fummo persuasi, che non vi po-
tesse essere luogo a recedere dalla chiara lettera, e regola-
re intelligenza dell'Instrumento di fondazione, in quanto
che per parte del Sig. Cav. Paolo Eroli ci fu con la mag-
gior precisione fatto osservare, che la minuta di questo In-
strumento, che fu di poi rogato in Narni, era stata distesa
per ordine del Sovrano Gran-Maestro espresso nel Rescrit-
to di accettazione di Commenda dall' Auditor Cavallo,
che si era a questo oggetto prevalso della consueta sua for-
mula, che si ritrova adoprata in tutte le altre contempora-
5 nee fondazioni colla discretiva, che laddove in tutti quei
casi, nei quali era stato supplicato per il riservo del Gius-
patronato con l' ordine di primogenitura sempre si aggiun-
se dall' Auditor Cavallo l' espressa dichiarazione, ivi „ *Ser-*
„ *vato tamen semper in successione dictae Commendae ordine Pri-*
„ *mogeniturae, et Maioratus, prout in precibus, et praeferendo*
„ *semper Primogenitum, et lineam Primogeniti* „ omnibus aliis,
„ ita ut semper Primogenitus, et eius linea, et ipsius linea
„ Primogenitus praeferatur „ tutto all'opposto nella minuta
di questo Instrumento, siccome non era stato supplicato, nè
rescritto per la Primogenitura, così si ritrovò nel dovere
di cancellare dalla consueta sua formula quell'ultima par-
te, che era appunto diretta ad indurre l'ordine espresso di
Primogenitura.

IX. Se l' Auditor Cavallo pertanto incaricato dal Gran-Mae-
stro in tutte le contemporanee fondazioni si prevalse sem-
pre-

pre della medesima identifici minuta di Instrumento, nella quale dichiarò di apporre l'espressione dell' ordine di Primogenitura, perchè era stato supplicato dai Fondatori, o imposto dal Gran-Maestro „ ivi „ *Servato tamen semper ordine Primogeniturae prout in praecibus; aut in Rescripto* „ E se all' incontro tolse tutta questa parte della sua formula di minuta contenente la dichiarazione espressa della Primogenitura in quelle fondazioni di Commende nelle quali non era stato in tale espressa forma nè supplicato, nè rescritto, e se in specie nel rimettere al Cav. Serguidi per ordine Sovrano la minuta dell'istrumento della fondazione di questa Commenda Eroli si ritrovò in necessità di togliere dalla consueta sua formula l'indicata espressione „ *Servato tamen semper in successione dictae Commendae ordine Primogeniturae, et Maioratus, prout in praecibus &c* „ con tutto quel che segue come sopra, perchè questa dichiarazione non era uniforme al modo, che il Marchese di Roano aveva proposto, e che il Gran-Maestro aveva accettato, e perchè sarebbe stata incompatibile col riservo del Giuspatronato domandato dividuo, ed indistinto, prima tra tutti i figliuoli, e descendenti maschi in infinito del Cav. Giovanni Andrea, e dipoi dei due Fratelli Fondatori, egli era per vero dire impossibile il persuadere, che si dovesse recedere dalla lettera, e dalla regola per sottintendere in questo istesso instrumento di Fondazione tacitamente quell' ordine di Primogenitura, che non solo non vi si leggeva, ma che anzi era inevitabile il confessare, che con la più seria premeditazione era stato tolto dalla consueta formula di simili Istrumenti, perchè direttamente repugnante a quello, che era stato supplicato, e rescritto, e che fu di poi concordemente convenuto.

X. Questo sarebbe bastato appresso di noi, perchè la cosa fosse ridotta al maggior grado di evidenza, ma a confermarci sempre più in questa opinione si aggiunse anche la più qualificata costantissima osservanza, che ci venne giustificato
6 avere avuto luogo nelle quattro precedenti vacanze di questa Commenda per il corso di quasi due secoli.

XI. La lunga vita del Cav. Giovanni Andrea Eroli protrasse la prima investitura di questa Commenda fino all' anno 1658. tempo, nel quale, atteso lo stile, e consuetudine oggimai introdotta nel Sacro Militare Ordine, non si accordavano più riservi di Giuspatronato di Commende senza l' ordine

ordine espresso di Primogenitura. Questo primo Cav. Gio. Andrea rilasciò superstite il solo figlio Giovanni, che ritrovandosi in età di cinquantacinque anni, e pensando de, migliore interesse il nominare alla vacante Commenda Paolo suo figlio minore in concorso dell' Abate Giuseppe altro suo figlio primogenito, nell'atto di avvisare al Consiglio dei dodici Cavalieri in Pisa la morte di detto suo padre, ricercò il sentimento di detto Consiglio sopra questa sua determinazione, alla quale dubitò forse si opponesse quell' ordine primogeniale, che si era oggimai reso solito, e consueto in tutte le fondazioni delle Commende. La risposta del Consiglio dei dodici Cavalieri, che si legge nella loro lettera de' 18. Febbraio 1658. fu del seguente tenore „ ivi „
„ *Restando vacante per la morte del Cav. Gio. Andrea suo pa-*
„ *dre la Commenda di Padronato della loro Casa*, E NON ESSEN-
„ DO STATA FONDATA CON L'ORDINE SOLITO DELLA PRIMOGENITU-
„ RA, potrà VS. fare la nominazione al Serenissimo Gran-Du-
„ ca, e Gran-Maestro Signor nostro di uno delli due figlioli
„ maschi, che avvisa di ritrovarsi, supplicando S. A. dell'ap-
„ provazione, e che si compiaccia di conceder grazia dell'
„ abito di Cavaliere Milite, e l'investitura di detta Commen-
„ da a quello CHE SARA' DA LEI NOMINATO. „ Con qual giusto fondamento adunque si potrebbe presentemente sottintendere in questa fondazione di Commenda il preteso Ordine primogeniale, quando fino dall' epoca della prima vacanza nel 1658. il Consiglio dell' Ordine dichiarò per regola della Famiglia Eroli, che questa Commenda non era stata fondata con l'ordine solito della Primogenitura; e che perciò poteva farsi la nomina esclusiva del Primogenito dalla successione nella medesima.

XII. Avendo in seguito mutato pensiero questo Cavaliere Giovanni non procedè alla nomina di uno dei suoi figli come aveva determinato, ma domandò l'investitura per se medesimo con essere sopravvissuto pochi mesi, e con aver dato luogo alla seconda vacanza, nella quale fu ottenuta la Commenda del Cav. Paolo suo figlio minor nato per Rescritto del 6. Novembre 1663. avendo dichiarato l' Abate Giuseppe di lui fratello primogenito di aderire alla di lui investitura in un pubblico instrumento del dì 11. Marzo 1662., nel quale si legge „ ivi „ Cum ex erectione Commendae
„ S. Stefani DE IURE PATRONATUS DOMUS, ET FAMULIAE DOM. DE
„ HERULIS PRO FILIIS MASCULIS USQUE IN INFINITUM ERECTAE PER

IOSE-

„ IOSEPHUM, ET IO. IACOBUM FRATRES de Herulis dicta Commen-
„ da AD FAMILIAM DE HERULIS SPECTET ETC. Ideo Dom. Abbas Io-
„ sephus de Herulis cupiens, quod dictus Dom. eius Germa-
„ nus frater pro hac vice tantum, quoad vixerit, etiamsi cum
„ filiis, vel sine filiis masculis decedat, dicta Commenda, ac
„ successione Iurispatronatus praedicti, uti, frui, et gaudere
„ possit, & valeat, ideo sponte &c. consensit eiusque consen-
„ sum pariter, et assensum desuper necessarium et opportu-
„ num dedit, et praestitit, quod dictus Dom. Paulus praeviis
„ supplicationibus magno Duci Haetruriae, Magno Magistro
„ porrigendis, successionem dictae Commendae, et Iurispatro-
„ natus pro sua persona quoad vixerit, ut supra tantum ha-
„ bèat, et obtineat, et ad huiusmodi effectum ipsemet Iose-
„ phus preces porrexit, et porrigit dicto Magno Duci Hetru-
„ riae etc. „ non può desiderarsi un' atto di osservanza di Commenda elettiva più chiaro di questo, in cui l' istesso Primogenito confessa, che la Commenda è „ *de Iurepatro-*
„ *natus Domus, et familiae Dom. de Herulis pro filiis masculis*
„ *usque in infinitum* „ o procedè quindi ad eleggere il fratello secondogenito „ *quoad vixerit etiamsi cum filiis, vel sine fi-*
„ *liis masculis decedat.* „

XIII. Nella terza vacanza accaduta nel 1717. fu investito il Cav. Pietro Giacomo figlio quinto genito di detto Cavaliere Paolo, avendo aderito a detta investitura tutti gli altri suoi fratelli maggiornati con la loro respettiva renunzia ad ogni e qualunque diritto gli potesse competere sopra la detta Commenda, rispetto alla quale ciascuno dei fratelli renunzianti asserì, che la medesima era di Giuspatronato della casa, e famiglia Eredi, e così dividuo, senza il supposto ordine di Primogenitura.

XIV. Avendo il detto Cav. Pietro Giacomo quattro figli maschi, procedè nel suo Testamento del dì 4. Novembre 1773. a nominare alla successione alle Primogeniture elettive dalla famiglia, ed a questa Commenda creduta parimente elettiva da esso, che per elezione l'aveva pure ottenuta il Sig. Silvio Odoardo Maria suo figlio terzo genito, in esclusione del Sig. Giuseppe primo genito instituito nella sola legittima come da detto suo Testamento „ ivi „ Erede mio universale in-
„ istituisco, faccio, nomino, e voglio, che sia il Sig. Silvio
„ Odoardo Maria altro dilettissimo figlio terzogenito, e ben-
„ chè per averlo considerato il più degno, l'abbia nominato
„ alla successione delle due Primogeniture della famiglia Ero-
li,

li, tuttavìa quando facesse di bisogno nomino di nuovo, e
„ dichiarò il suddetto mio Erede in virtù delle facoltà, per
„ successore legittimo, e possessore delle due Primogeniture
„ dei due miei maggiori, *e Commenda di S. Stefano*; se poi
„ per disgrazia naturalmente mancasse il detto mio Erede sen-
„ za figli maschi, in tal caso nomino, e voglio, che succeda
„ alle dette due Primogeniture, e Commenda, e mia Eredità
„ Francesco mio figlio secondogenito, ed in mancanza di que-
„ sto senza figliuoli maschi, voglio, che Paolo mio Figliuolo
„ *quartogenito* succeda alle suddette Primogeniture, *e Commen-*
„ *da*, e mia Eredità. „

XV. Dopo la morte di questo Cav. Pietro Giacomo, il suo figlio terzogenito Silvio Odoardo come sopra Erede instituito conseguì anche la nomina dei tre suoi Zii viventi, non tanto in loro proprio nome, che di Paolo suo fratello pupillo e così venne ad essere assistito dalla pluratità delle voci patronali. Il Sig. Giuseppe suo fratello primogenito credè di poterli contrastare la successione nella Commenda, ed avendone ricercato il parere dai Ministri dell'Ordine, fu dai medesimi semprepiù confermato nell'opinione, che questa Commenda fosse elettiva, come si rileva da una lettera responsiva del Cancelliere dell'Ordine di quel tempo in data del 4. Settembre 1734. „ ivi „ Per dire a VS. Illustrissima
„ candidamente il mio sentimento dubito, che l' *Iuspatronato*
„ della commenda di sua Casa tanto attivo, che passivo non
„ deva essere regolato per ordine di Primogenitura, ma com-
„ peta a tutti i descendenti a guisa delli Iuspatronati gentili-
„ zi e familiari, e così, che nel caso del concorso prevalga
„ il maggior numero delle voci, facendomi così dubitare la
„ fondazione, che si è degnata trascrivermi, ed una Decisio-
„ ne emanata in simile controversia in questo Magistrato Su-
„ premo a relazione del già Auditor Maggi sopra la Com-
„ menda dei Sigg. Conti di Chitignano „. Onde non difficultò di procedere ad una transazione col Fratello per pubblico instrumento del 12. Maggio 1735., nel quale confessò solennemente, che la Commenda era elettiva, e che ne spettava, attesa la pluralità delle voci l'investitura al Fratello terzogenito, che glie ne cedeva il diritto al solo titolo di transazione „ ivi „ Benchè in virtù delle disposizioni
„ testamentarie, e nomina fatta dalla b. m. del Sig. Cav. Pie-
„ tro Eroli comune padre, E PLURALITA' DELLE VOCI DEGLI Zii
„ CARNALI E FRATELLI spettassero, e spettino al Sig. Silvio O-

„ doardo Maria Eroli, non solo le Primogeniture o siano Fi-
„ decommissi fatti per la conservazione della famiglia Eroli,
„ ma anche la Commenda eretta *de Iurepatronatus* nell' in-
„ clita Religione di S. Stefano, ed il Sig. Giuseppe Eroli non
„ avesse altro Ius, che quello della legittima sopra gli beni pa-
„ terni. „

XVI. Quando dunque noi avessimo potuto incontrare qualche motivo di dubbio, al quale per vero dire non dava luogo la chiara lettera dell' Instrumento di fondazione, e toglieva poi ogni adito la discretiva sostanzialissima, che si incontrava tra gli Instrumenti contemporanei, nei quali prevalendosi sempre di un' identifica formula, avevano i Ministri della Religione dichiarato espressamente l'ordine primogeniale, a forma delle respettive Suppliche e rescritti, e questo Instrumento, nel quale avevano appunto tralasciata quella parte, che conteneva l' espressa dichiarazione della Primogenitura, si sarebbe dovuto anche in questo dubbio deferire all' osservanza di quasi due secoli, che nelle quattro precedenti vacanze della Commenda ci presentava l'uniforme parere dei Ministri dell' Ordine, la ben fondata opinione di tutti gli Individui vissuti nella famiglia Eroli, ed il fatto delle investiture ottenute dai Cadetti, in esclusione dei Primogeniti, in forza del diritto di elezione riconosciuto e confessato legittimo dagli istessi Primogeniti esclusi.

XVII. Al confronto però di tanta chiarezza, che dimostrava essere la Commenda Eroli elettiva, attesa la dividuità del Giuspatronato attivo della medesima tra i descendenti maschi del Cav. Gio. Andrea Eroli, due furono i fondamenti, coll' appoggio dei quali i dottissimi Difensori del Primogenito Sig. Carlo presero a sostenere avanti di noi col maggiore sforzo d' ingegno, che fosse dovuta l' investitura al medesimo rivestito della qualità di Primogenito in concorso ed esclusione del Sig. Cav. Paolo assistito dalla pluralità delle voci dei Patroni. Il primo, perchè l' instrumento di fondazione della Commenda Eroli del 1595. non distinguesse il Giuspatronato attivo dal passivo, onde la menzione che in detto instrumento si legge fatta del Giuspatronato della Commenda dovesse intendersi necessariamente di quel solo Giuspatronato passivo, che essendo inseparabile dalla Commenda medesima, deva perciò giudicarsi individuo, e primogeniale come la successione nell' istessa Commenda. Il

secondo

secondo, che per propria natura di una Commenda eretta nel Sacro Militare Ordine di S. Stefano, e per il solito stile e consuetudine introdotta, deva sempre sorrintendersi nella fondazione della medesima l'ordine della Primogenitura; E che senza dubbio alcuno poi primogeniali, e non mai eletrive devono giudicarsi tutte le Commende stare erette dopo l'anno 1590. epoca, nella quale si prerese di stabilire introdotto e legittimamenre prescritto lo stile, ed il solito di non concedere più fondazione alcuna di Commenda senza il riservo del Giuspatronato della medesima coll' ordine espresso di Primogenitura. Ma avendo noi colla più seria discussione assunro l'esame tanro del primo, che del secondo sopraindicato fondamento, non solo gli abbiamo ritrovati insufficienti a potere stabilire il recesso dalla chiara lettera, e dall'osservanza inrerpetrativa di quasi due secoli, ma anzi siamo inolrre rimasti persuasi della dimostrariva insussistenza tanro di fatto, che di ragione, non meno dell' uno, che dell'altro dei derri assunti sostenuri per parte dei Difensori del Sig. Carlo primogeniro.

XVIII. E per quello, che riguarda il primo, la pretensione di restringere la voce Giuspatronato al solo passivo, si op-
8 poneva alla proprierà della lerrera, secondo la quale spiega sempre il Gius attivo di presentare, e di eleggere a norma del Testo *in cap. ultim. de Iurepatronat. in 6., et Clement.* 1. *et* 2. *eod. tit. Roch. de Curt. Tract. de Iurepatron. in princ. num.* 2. *et* 3. *Monet. de Commut. ultim. volunt. cap.* 10. *n.* 201. *Piton. allegat.* 34. *n.* 1. *&* *allegat.* 84. *n.* 7. *Mans. tom.* 2. *consultat.* 108. *n.* 1. *Barbos. de Iure Ecclesiastic. lib.* 3. *cap.* 12. *num.* 25. *Vivian. de Iurepatron. p.* 1. *lib.* 1. *cap.* 3. *num.* 30. *Lotter. de re beneficiar. lib.* 2. *quaest.* 11. *n.* 1. In guisa tale, che non vi è chi non sappia, che dal solo riservo del Giusparronato in genere non può argumen-
9 tarsi cumularo il riservo anche del Giuspatronato passivo a favore degli istessi Patroni atrivi, come avvertono *De Luc. de pension. disc.* 60. *n.* 4. *Piton. de controv. patron. alleg.* 89. *n.* 8. *vers. & in casu Mans. cons. tom.* 2. *cons.* 109. *n.* 2. *Rot. Roman. in Nidrutina Beneficii* 12. *Decembris* 1755. §. 8. *in Aquilana Iurispatronatus* 7. *Aprilis* 1758. *cor. Canilliac.* §. 7. *& in Aesina Canonicatus* 9. *Iunii* 1780. *coram Soderino* §. 9.

XIX. Tanro maggiore poi veniva ad essere l'insussistenza di questa pretensione, in rapporto alle Commende del Sacro

Ordine di S. Stefano, che hanno ſempre avuto tanto nelle antiche, che nelle moderne fondazioni un Giuspatronato attivo diſtinto, e ſeparato dal godimento e amminiſtrazione della Commenda, che ſi ſoſtanzia appunto nel diritto di eleggere, conforme ſi rileva dagli Statuti dell' Ordine medeſimo al Cap. IX. tit. 13., dove parlando dei Fondatori di Commende ſi definisce queſto Giuspatronato per un diritto *di eleggere* ſi contemplano i Patroni *che eleggeranno*, e ſi spiegano i privilegi di quelli, *che ſaranno eletti* dai Patroni medeſimi.

XX. Ed in fatti tornando ad esaminare l' iſtrumento di fondazione di queſta Commenda Eroli, non può eſſere più evidente, che ſi contemplò il Giuspatronato della medeſima, come un diritto ſoſtanzialmente diverſo dalla Commenda, e che ſi ſoſtanziava nell'elezione del Commendatore, giacchè ſi spiegò con diſtinzione „ ivi „ Et poſt eum, et eius „ mortem dicta Commenda, & Iuspatronatus ipſius pertineat ad „ filios, et descendentes masculos dicti Dom. Ioann. Andreae „ in infinitum „ Ed a confermare sempre più quello, che dimoſtra la lettera viene ad eſſere deciſiva per se sola la circoſtanza di eſſere ſtato supplicato, rescritto, e convenuto nell' iſtrumento il riservo cumulativo del Giuspatronato della Commenda a favore di ambedue i fratelli Comendatori. Queſto solo baſta a fare intendere, che ſi parlò del riservo del Giuspatronato attivo, e che ugualmente dividuo nell' esercizio tra i due fratelli doveva eſſere il diritto attivo di eleggere, che queſto paſſivo di eſſere eletto.

XXI. Era dunque un suppoſto del tutto immaginario, che la fondazione della Commenda Eroli non conteneſſe a favore dei Descendenti il riservo del Giuspatronato attivo, e non ſi poteva poi comprendere come da queſto erroneo suppoſto di fatto ſi poteſſero moltiplicare gli speciali, e le presunzioni fino al segno di dovere neceſſariamente sottintendere dopo dugento anni di contraria oſſervanza in queſto iſteſſo Iſtrumento quell' ordine di Primogenitura, che non vi ſi leggeva espreſſo, e che era troppo manifeſto, che i Miniſtri della Religione con una regolariſſima discretiva non vi vollero, nè vi doverono esprimere. Perlochè nel progreſſo dell' esame della Causa tutto l' impegno dei Difensori del Sig. Carlo dovè reſtringerſi a soſtenere la necessaria subintellezione dell' ordine di Primogenitura per la propria

pria

pria natura della Commenda, e per il solito e consuetudine introdotta nell' anno 1590.

XXII. Ora volendo riconoscere con sicurezza la speciale natura di una commenda di Giuspatronato, non vi poteva essere il riscontro più sicuro di quello, che può resultare dalli Statuti del Sacro Militare Ordine, ed a colpo d'occhio si ravvisava, che in tutto il volume di questi Statuti riformati dal Gran-Duca Ferdinando I. dopo il Capitolo generale del 1590., e così cinque anni solamente, avanti la Fondazione di questa Commenda, non solo non si ritrova mai accordata prelazione veruna ai Primogeniti nell' esercizio del Giuspatronato riservato a favore di una descendenza, ma anzi oltre l'accordarsi nel *tit.* 9. *cap.* 2. al Sovrano Gran-Maestro il diritto di accettare Commende di Patronato con quelle condizioni e privilegj, che a lui parranno; si procede nel *tit.* 13. *cap.* 9. a supporre, che l' investiture delle Commende possano essere a libera elezione dei Patroni.

XXIII. E che in fatti gli Statuti della Relione non abbiano mai prescritto ai Fondatori delle Commende l' ordine individuo di Primogenitura nei riservi dei Giuspatronati delle
11 medesime lo hanno stabilito sempre i nostri Tribunali, ed in specie la *Rota* nella *Florentina Praeceptoriarum de Concinis del dì* 8. *Agosto* 1635., e di nuovo sotto dì 21. *Febbraio* 1678. sopra la Commenda dei Sigg. Ubertini Conti di Chitignano, e modernamente nella celebre Decisione del dì 30. Settembre 1774. sopra la Commenda Alli confermatoria di altra precedente Sentenza del Magistrato Supremo del dì 15. Aprile 1772., nella quale Decisione del primo Turno Rotale avanti il Sig. Auditor Cosimo Ulivelli si stabilisce precisamente „ ivi „ siquidem haec verba, quae cla-
„ re indigitant iuspatronatus activum sive ius praesentandi in
„ successivis vacationibus ad dictam Commendam *absque ul-*
„ *la expressione ordinis primogenialis* fuisse a Principe magno-
„ que Magistro elargitum omnibus filiis, ac descendentibus
„ masculis ex masculo praedicti Stefani *collective contemplatis*,
„ *&* *vocatis prorsus extraneas* reddebant omnes regulas, *&*
„ *conclusiones*, quae a doctissimis Difensoribus D. Marchionis
„ Maccarani adducebantur ad probandum, quod ad eum, uti
„ primogenitum ex dictis descendentibus unice spectaret di-
„ ctum iuspatronatus. Et reddebant *inutilem recursum pro sup-*
„ *plendo ordine primogeniali non expresso in donatione*, *vel ad*
„ *statu-*

„ *ſtatuta Sacrae Religionis Divi Stephani, quae nihil de eo*
„ *leguntur, vel ad ſolitum erigendi Commendas cum ordine pri-*
„ *mogeniturae, quod non eſt allegabile in Commendis antiquae*
„ *erectionis*, prout eſt ea, de qua eſt quaeſtio, ut non attento
„ quod ſubſtinebant. „ *Anſald. Sen. conſ.* 11. *& ſeqq. & Ven-*
„ *turin. conſ.* 42. *& ſeqq.* „ ambo ſcribentes in celebri Cau-
„ ſa Commendarum de Concinis fuit ſolemniter iudicatum
„ in eadem Cauſa, in qua habetur pleniſſima Deciſio quin-
„ que Auditorum *Rotae noſtrae in Florentinae Praeceptoriarum*
„ *de Concinis* 8. *Auguſti* 1635., ubi late diſtinguitur iuspa-
„ tronatus activum Commendarum Divi Stefani antiquitus
„ erectarum a paſſivo, et respondetur argumento deducto ab
„ exemplo, ac ſimilitudine feudorum, ſuper quo etiam mul-
„ tum inſiſtebant in hac Cauſa dicti Defensores D. Marchio-
„ nis Maccarani.

XXIV. Inutilmente pertanto, o dalla propria natura delle commende, o dal prescritto delli ſtatuti della Religione ſi poteva tentare di desumere un giuſto rifleſſo per neceſſitare a sottintendere l'ordine primogeniale in un'Iſtrumento di Fondazione, in cui non ſi leggeva espreſſo, e che anzi conteneva riservi e diſpoſizioni incompatibili col medeſimo, e quindi rimase unicamente da riconoscere, se a queſto duriſſimo oggetto poteſſe eſſere rilevante il solito e la consuetudine introdotta nei più moderni tempi, di non accordare ai Fondatori queſti riservi patronali, se non che coll'ordine espreſſo di Primogenitura; lo che principalmente dipendeva dal fatto nel determinare cioè, se la Commenda Eroli ſta-
12 ta fondata nel 1595. doveſſe giudicarſi di antica erezione, perchè precedente all'introdotta consuetudine, o doveſſe piuttoſto giudicarſi di moderna erezione, perchè poſteriore al tempo, in cui la consuetudine predetta era rimaſta legittimamente prescritta.

XXV. A persuadere che la Commenda Eroli fondata nel 1595. doveſſe giudicarſi di moderna erezione, e perciò con riservo del Giuspatronato neceſſariamente primogeniale, si fondavano i Difensori del Sig. Carlo sopra le aſſerzioni dell'*Anſaldo* nel suo *conſ.* 27., del già Auditor Paperini nel suo Voto nella *Piſtorien. Primogeniturae ſuper Commenda de Sozzifantibus del* 16. *Novembre* 1746., e del già Auditor Lino Salvetti nell'*Aretina Bainlivatus de Redis del dì* 26. *Maggio* 1778; ma quanto ci sembrarono dimoſtrativi i fatti, con i quali per parte del Sig. Cav. Paolo fu tutto

tutto all'opposto ridotto all'evidenza, che neppure per ombra questo solito stile, e consuetudine di non accordare ai
13 Fondatori, riservi di Giuspatronato senza l'ordine espresso di Primogenitura, era stato introdotto fino dall'anno 1590., ma anzi non cominciò ad introdursi, che in un tempo molto posteriore, e dopo la morte del Gran-Duca Ferdinando I. accaduta nel 1609., altrettanto ci parve, che concludentissime fossero le repliche, che vennero date alle dette asserzioni dell' *Ansaldo*, del *Paperini*, e dell' Auditor *Salvetti*.

XXVI. Non vi era dubbio, che lo stile, ed il solito capace di porre in essere una consuetudine legittima, ed invariabile destruttiva di un solito contrario precedente di
14 venticinque anni richiedesse la prova di un fatto continuato per lo spazio almeno di trenta, o quaranta anni *Abb. in fin. num.* 11. *versic. aut consuetudo de consuetudin. Alexand. cons.* 123. *num.* 1. *libr.* 5. *Honded. cons.* 26. *num.* 8. *lib.* 2. *Rot. Roman. in recent. part.* 6. *dec.* 141. *num.* 12. *et part.* 7. *dec.* 227. *num.* 17. *coram Cavaler. dec.* 419. *num.* 5. *Rota nella Constantien. Coadministrationis* 17. *Aprilis* 1750. *coram Canilliac* §. 18. *versic. haec, porro, e nella Confermatoria* 31. *Ianuarii* 1755. *super remissione, et compulsf. coram Canilliac* §. 2. *versic. in quibus terminis:* E ricercando la prova di detto solito, che non sia stato mai nel lungo decorso del tempo praticato in contrario, quindi ne derivava, che anche per un solo, ed unico atto difforme dovesse venire a rimanere inallegabile il supposto stile, e
15 consuetudine *Natt. cons.* 554. *num.* 27. *e* 28. *Surd. cons.* 393. *num.* 24. *Torre de maiorat. dec.* 69. *num.* 14. *De Luca de pension. disc.* 25. *num.* 10. *in fin. versic. improbabilis Polit. de dote differt.* 31. *num.* 18., *et de regalibus differt.* 7. *num.* 5. *Rot. coram Ludovis. dec.* 162. *num.* 9. *et num.* 15. *et coram Ottbobon. dec.* 371. *num.* 20., *et coram Molin. dec.* 514. *num.* 19. *et in nuperrim. dec.* 44. *num.* 20. *et dec.* 68. *num* 19.

XXVII. Dipartendosi da questi notissimi principj ci fu fatto osservare per parte del Sig. Cav. Paolo, che in detto anno 1590. non accadde rinnovazione alcuna, ma anzi dal Capitolo Generale dell' Ordine fu approvata negli Statuti riformati in detto anno la disposizione relativa ai Fondatori delle Commende di Giuspatronato tale quale di parola in parola si leggeva nei più antichi Statuti con i me-

i medesimi termini di rapporto all' elezione da farsi ai Patroni che *eleggeranno*, ed ai Commendatori, che *saranno eletti*.

XXVIII. Se dunque si vedeva essere stato indifferente al
Gran-Maestro prima del detto anno 1590. l'accordare ai
16 Fondatori delle Commende il riservo del Giuspatronato,
o con un' ordine dividuo nell' esercizio attivo, o coll'
ordine individuo della primogenitura, a norma delle respet-
tive suppliche, e se moltissime di fatto erano state le
Fondazioni delle Commende precedenti al detto anno 1590.
col riservo del Giuspatronato dividuo, come in specie tra
le altre la Commenda *Del Tovaglia*, sopra la quale ab-
biamo le due Decisioni della *nostra Rota del dì* 22. *Giu-
gno, e* 5. *Ottobre* 1641. la Commenda *Marzimedici*, sopra
la quale la *Decisione dell' Accarisio del dì* 19. *Giugno* 1643.
inserita tra le sue raccolte *dec.* 83. la Commenda *Tegliac-
ci*, sopra la quale *il voto* 15. *del Marta*, la Commenda *Ri-
casoli*, sopra la quale il *De Luc. de iurepatron. dec.* 87.,
la Commenda *Concini*, di cui la Decisione della *nostra
Rota del* 1635. La Commenda *Ubertini*, di cui le Senten-
ze del 1678., e finalmente la Commenda Alli, sopra la
quale le moderne sopraindicate Decisioni dei nostri Tri-
bunali, non potevano mai combinarsi i termini abili per
proporre, che precisamente nel 1590. fosse rimasta legitti-
mamente prescritta l' introduzione di un solito costantis-
simo stile, che obbligasse a sottintendere necessariamente
l' ordine espresso di Primogenitura anche in tutte quelle
fondazioni di Commende, nelle quali non si leggesse ap-
posto, solo perchè l' Istrumento di fondazione fosse sta-
to concordato nell' anno 1590., piuttosto che nel prece-
dente 1589.

XXIX. Quello però che tolse qualunque motivo di disputa ulteriore appresso di Noi fu il fatto, che ci dimostrò, che ugualmente dopo che prima del 1590. senza differenza alcuna si accordarono fino dal 1610., e così per tutto il corso della vita del Gran-Duca Ferdinando I. i riservi patronali ai Fondatori delle Commende, o con l' ordine della Primogenitura, per il quale avessero supplicato, o senza questa successione primogeniale per cui, o non avessero supplicato, o avessero prescelto un' ordine espressamente incompatibile colla medesima.

XXX. Così dopo essere stato fondato nell' anno 1590. il *Prio-*

rato

rato di Siena coll'ordine espresso di Primogenitura, apparisce eretta la Commenda *Amerighi* sotto dì 29. Giugno 1591. la Commenda *Fontana* sotto dì 10. Agosto del medesimo anno, e la Commenda *Tolomei* sotto dì 10. Dicembre dell' istesso 1591., e tutte queste tre Commende nei tre Istrumenti rogati dal Notaro Ser Zanobi Paccagli, mancano del tutto di qualunque indizio di voluta Primogenitura. Nel successivo 12. Giugno 1592. apparisce fondata la Commenda *Cancellotti* col riservo del Giuspatronato a favore dei figliuoli, e descendenti maschi del Fondatore, senza menzione alcuna di ordine primogeniale, e questa Commenda fu di fatto dichiarata di Giuspatronato attivo dividuo dalla Sentenza del Magistrato Supremo del 23. Marzo 1784. Così parimente sotto di 22. Settembre 1592. fu fondata la Commenda *Baldracani*, senza menzione alcuna di Primogenitura sotto dì 25. Marzo 1596. la Commenda *Canobia* coll'espressa facoltà di eleggere il Commendatore; sotto dì 27. Agosto 1598. la Commenda *Bracciolini* con un'ordine elettivo espressamente incompatibile col primogeniale; sotto dì 21. Marzo 1605. la Commenda *Aquilani* a elezione perpetua dell'Arcivescovo di Pisa, sotto dì 18. Settembre 1607. la Commenda di Giuspatronato dell'università dei Facchini della Dogana di Pisa, a elezione della medesima; e sotto dì 13. Maggio 1611. la Commenda *Giugni* coll'elezione libera dei Padri, e coll'assoluta libertà di preferire i Cadetti ai Primogeniti. E contemporaneamente a queste sopraindicate fondazioni di Commende, che o non hanno espresso l'ordine di Primogenitura, o ne hanno uno diverso, e sostanzialmente incompatibile, appariscono fondate nell'anno 1593. la Commenda *Ximenes*, la Commenda *Zilocchi*, e la Commenda *Sessi*; nell'anno 1594. la Commenda *Salviati*, nel 1595. le Commende *Martini*, *Stufa*, e *Grizzi*, nel 1596. le Commende *Marchini* e *Strozzi*, nel 1597. la Commenda *Piazza*, e nel 1602. il Priorato di Pisa, nelle quali fondazioni tutto si legge espresso l'ordine primogeniale, perchè supplicato dai respettivi Fondatori colla consueta formula „ *servato tamen ordine primogeniturae*, „ *prout in praecibus*. „

XXXI Veniva ad essere perciò un assunto dimostrativamente contraddetto dal fatto, il supposto, che nel Sacro Militare Ordine di S. Stefano si fosse introdotto fino dall'anno 1590. lo stile e la consuetudine costante di non accettare più ve-

runa fondazione di Commenda senza il riservo del Giuspatronato, qualificato dall'ordine espresso di regolare Primo-
17 genitura, per quindi da questo supposto inferirne che essendo stata fondata la Commenda Eroli nel 1595., e così cinque anni dopo l'introduzione di questo invariabile stile, necessario divenisse il sottintendere in un Instrumento di Fondazione del 1595. quell'ordine di regolare Primogenitura che non vi si leggeva espresso, quando anzi tutto al contrario appariva essere stato il Gran-Duca Ferdinando I. indifferentissimo nel continuare a concedere a norma del sistema dei suoi Predecessori il riservo dei Giuspatronati delle Commende o elettivi, o primogeniali, come più fosse piaciuto ai Fondatori di supplicare, e quando in specie del 1590. appunto al 1595. con una manifesta discretiva dalle altre Commende, nelle quali era stato espresso l'ordine di Primogenitura supplicato dai Fondatori colla solita clausula „ *Servato tamen ordine Primogeniturae prout in precibus* „ oltre questa Commenda Eroli si giustificavano fondate con la medesima identifica formula di Instrumento, e coll'istessa mancanza dell' espressa dichiarazione di Primogenitura non supplicata dai fondatori le altre cinque Commende Amerighi, Fontana, Tolomeoi, Baldracani, e Cancellotti, sopra la quale alle istanze dell'istesso Primogenito, che non credè, che una tal qualità potesse somministrarli verun diritto, era emanata la sopra riferita Sentenza del Migistrato Supremo del dì 23. Marzo 1774., che l'aveva dichiarata elettiva a nomina dei Patroni.

XXXII. Nè per declinare l'evidenza di questi fatti in una materia di prova di solito, e stile costantissimo, che stesse in luogo di legge, e che anzi fosse efficace a derogare al disposto degli Statuti dell'Ordine, ed al solito contrario approvato dai due precedenti primi Gran-Maestri, parve a noi che potesse essere di alcuna rilevanza il riflesso motivato
18 per parte dei Difensori del Sig. Carlo, che sopra la Commenda Amerighi fondata nel 1591. colla medesima identifica formula d'Instrumento, colla quele fu di poi nel successivo anno 1595. fondata la Commenda Eroli ugualmente senza la clausula dell'espresso ordine primogeniale „ *prout in precibus* „ sopra questa dissi del tutto simile Commenda Amerighi sia stata non ostante stabilita la successione coll' ordine espresso di Primogenitura.

XXXIII. Imperocchè sopra le giustificazioni suddette state prodotte

dotte in atti si potè da noi accertare, che i descendenti di Mario Amerighi fondatore di quella Commenda non restrinsero mai loro pretensione, al diritto di nominare in ciascuna vacanza il Successore perlochè non essendo stato mai preso in esame questo dubbio, inutilmente si tentava dedurre osservanza interpetrativa da ciò, che non era stato discusso. I Descendenti di Mario Amerighi pretesero, ed ottennero bensì dal 1591. epoca della fondazione della Commenda fino al 1745., che il Commendatore dovesse conguagliare gli altri Fratelli sostenendo, che non il Giuspatronato attivo, ma le rendite della Commenda dovessero dividersi atteso il riservo nell'Instrumento a favore dei figli, e descendenti, senza ordine di Primogenitura. Questo conguaglio fu sempre osservato nella Famiglia Amerighi, come si rileva dalla Decisione degli Auditori Sergrifi, Gualandi, e Venturini nella *Senen. Praeceptoriae del dì* 31. *Maggio* 1681. E sebbene nell'anno 1745. riuscisse al Cav. Raffaello Amerighi di far variare dopo centocinquanta anni di osservanza col sentimento del Consiglio dell' Ordine di quel tempo, in pregiudizio del Sig. Carlo suo minor fratello: Questo fatto non provava, che il Giuspatronato attivo anche di quella Commenda a differeaza delle rendite della medesima non potesse essere dividuo nell'esercizio della nomina tra tutti i discendenti.

XXXIV. Nè ci è sembrata in modo veruno valutabile l'assertiva, che si legge nell'Informazione del Consiglio dell' Ordine del 1745. favorevole come sopra al detto Sig. Cav. Raffaello Amerighi, che le Commende di S. Stefano sono per loro natura primogeniali, poichè oltre il doversi questa asserzione referire al solo effette, che il Primogenito investito non sia obbligato a conferire, e dividere con gli altri Fratelli le rendite della Commenda, facile si rendeva il discoprire, che questa indistinta asserzione non era vera dopo che le più recenti Decisioni dei nostri Tribunali distinguendo le Commende di antica da quelle di moderna erezione, avevano determinata la natura primogeniale in rapporto a quelle sole Commende, che furono fondate dopo l'introduzione del solito costantissimo, di non accettare più fondazione alcuna senza l'ordine espresso di Primogenitura.

XXXV. Ed in fatti noi riflettevamo, che in questo errore medesimo di non distinguere le Commende di antica ere-

zione era incorso il Consiglio dell'Ordine nell'Informazione fatta sopra la Commenda Alli nel 1715. Ma avendo molti anni dopo il Marchese Alli portato questo dubbio alla discussione del Magistrato Supremo, venne per le due conformi sopra indicate Sentenze deciso, che le Commende dell'Ordine di S. Stefano non sono tutte per loro natura indistintamente primogeniali, ma che rispetto al Patronato attivo, quelle di antica erezione possono essere, e dividue, e primogeniali, non opponendosi nè la natura della Commenda, nè gli Statuti dell'Ordine, nè lo stile della Religione cominciato ad introdursi posteriormente, e che perciò non può in linea interpetrativa retrotrarsi ad un epoca precedente al suo principio. E nella seconda Decisione Rotale sopra la detta Commenda Alli del 30. Settembre 1774. si ritrova appunto la replica a questa erronea opinione del Consiglio dell'Ordine, che non distingueva le antiche dalle moderne Commende §. *Et reddebant inutilem &c.* „ *Et* §. Quibus ita se habentibus palam detegitur „ error, in quem illapsi fuerunt Equites Concilii in eorum „ informatione facta supra dictis precibus eorumdem Fratrum „ de Allis diei 26. *Octobris* 1715., supponendo, quod dicta „ Commenda erecta fuisset cum ordine perpetuae primoge„ niturae. „

XXXVI. Dopo esaminato poi il fatto in tutta questa sua estesa resultanza, e dopo accertato, che non era vero il supposto, che nel 1590. si stabilisse la consuetudine invariabile di non accettare più fondazione veruna di Commenda senza l'ordine espresso di Primogenitura, quando anzi il fatto medesimo dimostrativo del contrario ci necessitava a protrarre l'introduzione di questo solito, e di questa consuetudine ad un tempo posteriore al 1610., e così alla morte
19 del Gran-Duca Ferdinando I.; facilissimo divenne il rilevare l'equivoco, col quale i Difensori del Succumbente appoggiavano il loro raziocinio all'autorità dell'*Ansaldo nel suo cons.* 27. *dell' Audit. Paperini nel suo Voto nella Pistorien. Primogeniturae super Commenda de Sozzifantibus del* 16. *Novembre* 1746., e dell'Audit. Salvetti nell'*Aretina Baiulivatus de Redis del* 26. *Maggio* 1778.

XXXVII. L'*Ansaldo*, che in questa materia non può fare autorità veruna, poichè la Rota Fiorentina nella celebre Decisione sopra la Commenda *Concini* rigettò il suo parere, che tutte le Commende fossero per loro natura primogeniali

geniali; non è poi neppur vero di fatto, che in detto *conf.* 27. in cui scrisse sopra il Priorato di Parma proponesse, che fino dal 1590. fosse introdotto lo stile, ed il solito di non accettare Commende senza ordine espresso di Primogenitura. *L' Audit. Paperini* parimente nel suo Voto sopra il Priorato Sozzifanti non asserì, che nel 1590. si variasse istantaneamente il solito della Religione di concedere a forma delle suppliche il riservo del Giuspatronato, ora dividuo, ed ora primogeniale, ma bensì sostenne, che la vocazione di *moggiornato* doveva interpetrarsi vocazione di Primogenito, ed a questo proposito allegò l' *Ansald. nel suo conf.* 12., che scrisse sopra la Commenda *Concini*, sostenendo tutte le Commende per loro natura Primogeniali, senza poter fare distinzione tra quelle fondate prima, e le altre fondate dopo il 1590., quando di fatto le Commende *Concini* erano come è notorio della più antica erezione. Il Sig. Audir. Salvetti poi ragionando sopra il Baliato *Redi*, che era stato fondato nel 1675., tempo in cui dopo sessanta anni di solito costante di non accordare più riservo alcuno di Giuspatronato ai fondatori delle Commende, senza l' ordine espresso di Primogenitura, non era più luogo a dubitare dell' introduzione del solito stile, e consuetudine, asserendo, che il solito aveva avuto il suo principio nel 1590. cadde in un manifesto sbaglio con allegare inopportunamente il *conf.* 27. *dell' Ansald.*, ed il detto Voto dell' Audit. *Paperini*, e perciò questa sua privata asserzione dimostrata erronea, e contradetta dal fatto, e fuori del tutto dai termini del caso deciso sopra il Baliato Redi, dovè necessariamente essere appresso di noi per la giusta resoluzione di questa Causa del tutto inattendibile.

XXXVIII. Ridotto in tal forma l'affare in ogni veduta al maggior grado di chiarezza, si rivolsero finalmente i Difensori del Sig. Carlo a sostenere, che competendo a tutti i figli, e descendenti di Gio. Andrea Eroli il Giuspatronato tanto attivo, che passivo della Commenda, ancorchè dovesse la medesima giudicarsi elettiva, e non primogeniale, fosse dovuta la prelazione nell'elezione al detto Sig. Carlo Eroli figlio del precedente Commendatore, perchè attuale primogenito della famiglia, e più prossimo di grado all'ultimo investito. E noi avendo assunto l'esame della causa, anche in questo subalterno sistema, abbiamo creduto, che
20 non competesse al Sig. Carlo diritto alcuno di prelazione
alla

alla Commenda elettiva di sua famiglia, nè in forza della prerogativa della linea, nè in forza della prossimità del grado, e che in concorso, ed esclusione del medesimo dovesse accordarsi l'investitura al Sig. Cav. Paolo assistito dalla preponderanza delle voci patronali.

XXXIX. Non è stato in fatti giammi finora proposto, che in quelle Commende di antica erezione, che sono elettive perchè di Giuspatronato attivo dividuo, i Patroni fossero, o dal disposto di ragione comune, o dal prescritto dagli Statuti dell' Ordine obbligati ad eleggere il primogenito più prossimo di grado all'ultimo Commendatore.

LX. Per il disposto di ragione comune, egli è sicurissimo nella materia beneficiaria, che prescindendo dall' espressa volontà dei Fondatori, di riservare il Giuspatronato passivo
21 secondo la prerogativa della linea, del grado, e dell'età, i Patroni non hanno mai il peso di preferire, nè il più prossimo di grado, nè tra gli uguali in grado il primogenito, perciò che avvertono tra gli altri in specie *Garzìa de benefic. part.* 7. *cap.* 15. *num.* 18. „ ivi „ Unde si Fundator diceret, quod praesentetur unus de familia, seu aliquis consanguineus, non debet necessario praesentari *proximior*, quia electio data videtur „ *Card. de Luca de Iurepatronat. disc.* 45. *num.* 9. „ ivi „ Tunc dixi prorsus vanam esse dicti Ioannis praetensionem, quamvis esset capax, et proximior, quoniam ubi Lex fundationis in Iurepatronatus passivo non vocat gradu proximiorem, sed solum mandat praesentari aliquem de parentela, vel *certo genere*, tunc habens facultatem praesentandi fundationis legem recte implere dicitur, praesentando unum de genere, quamvis *remotiorem*, dum sufficit non egredi genus praefinitum, iuxta dispositionem „ *Text. etc. et disc.* 70. *n.* 3. *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de iurepat. et. Cappell. dec.* 3. *n.* 4. *et in Hortana Beneficii* 1. *Iunii* 1708. §. *hinc inapplicabilis cor. Priol.*

XLI. E tanto è lontano, che da questo comune disposto delle Leggi sia stato receduto per gli Statuti dell'Ordine, e per l'interpetrativa osservanza dei medesimi che anzi appunto sopra le Commende elettive di antica erezione si ritrova stabilita questa massima medesima in esclusione del
22 Primogenito più prossimo dalla Rota avanti l' *Accarisio dec.* 185. *num.* 2. „ ivi „ Secundo retulimus eidem Illustiss. Magistratui Dom. Vincentium praeferendum esse Dom. Equiti Alexandro in consequutione Commendae, de qua agitur. Con-

„ Concordabant ſiquidem Partes, dictam Commendam non „ deferri ordine Primogeniturae, sed Iuspatronatus, seu Ius „ praesentandi ad dictam Commendam spectare ad descenden- „ tes masculos D. Vincentii Marti Medices fundatoris „ Il *Marta vot. Piſan.* 15. *vers.* „ Ex iſtis igitur verbis, *nihil conſideratur de primogenito active, vel paſſive*, sed hoc ius reſi- „ det penes omnes haeredes Teſtatoris, ut communiter omnes „ scribunt „ La Deciſione dei tre Giudici nella *Florentina Praelationis in Commenda del Tovaglia del dì* 5. *Ottobre* 1641. *lib. mot.* 115. *a c.* 20. „ ivi „ Non obſtant ea, quae deducta „ fuerunt pro dicto Dom. Lapo, quod scilicet is debeat prae- „ sentari *tamquam descendens a primogenito*, quia respondetur „ hanc Commendam *non deferri per ordinem primogeniturae* „ Ed è notabile, che in detta Deciſione, all' effetto più duro della gratificazione in parità di voci, fu deciso, che non aveſse diritto di eſſere preferito lo Zio al Nipote di fratello, benchè primogenito più proſſimo di grado all' altro fratello ultimo inveſtito della Commenda. Ed anche rispetto alla sopraindicata Commenda Alli, eſſere ſtata più volte conferita ai secondogeniti ne atteſta la detta Deciſione Rotale del 1774. „ ivi „ Ac revera observantia ipsa oſtendebat, pluries Com- „ mendam fuiſſe collatam de consensu aliorum patronorum „ Secundogenitis familiae de Allis. „

XLII. Non vi rimaneva pertanto più ragione alcuna per dubitare, che foſſe dovuta al Sig. Cav. Paolo Eroli nominato, ed eletto dalla maggior parte dei Patroni l' inveſtitura alla vacante Commenda di antica erezione, quando in un tempo, in cui non era ancora introdotto coſtantemente lo ſtile per l' ordine primogeniale, il Giuspatronato della medeſima appariva riservato dividuo a favore di tutti i figlioli, e descendenti maschi di Giovanni Andrea Eroli, e quando in specie nella prima vacanza del 1658. era ſtato risoluto, e dichiarato dal Conſiglio dell' Ordine, che queſta Commenda non era ſtata fondata coll' ordine solito della Primogenitura, e che in escluſione del Primogenito doveva inveſtirſi quello, che foſſe ſtato nominato, ed eletto.

E così nel più vigoroso conflitto delle Parti fu deciso.

Bartolommeo Raffaelli Auditore.
Ubaldo Maggi Auditore.
Pietro Berti Auditore e Relatore.

DECI-

DECISIO VI.

DIEI 18. SEPTEMBRIS 1789.

ARETINA SEU SENEN. COMMENDAE DE SARACENIS.

ARGUMENTUM.

Commendatario, qui cum ad Possessionem Commendae ex lege fundationis vocatus esset, Bona alienata repperit, facultas est eadem reivindicandi; Momentum Decisionis praecipue falsitati Causae quae ad alienandum impulit, idest credulitati extinctae familiae, innititur, ideoque nullus decernitur Actus, qui ex errore tantum ortum duxit. Refellitur fundamentum, cui fulciebatur Venditionis irretractabilitas, scilicet, Peximus Bonorum Commendae Suppositorum Status, qui nec ex facto venditioni caussam dedit, nec ex jure dare potuit; Aeque ac Lapsus sex Mensium intra quos Patroni ad Investituram petendam comparere debuerant, et Ratificatio Patris minimi habentur ad sustinendam venditionem, detrimento Filii ex propria persona venientis.

SUMMARIUM.

1. *Contractus, cui ortum dedit Error, et falsa Causa, nullus omnino est.*
2. *Rescriptum Principis innixum supposito quod minime subsistit, inefficax fit, fortius vero si verum detegatur contrarium suppositum.*
3. *Magnus Magister alienare potest Bona Commendae D. Stephani supposita absque Consensu Commendatariorum, sed ad hanc, rem necesset est, quod Princeps ac Magnus Magister horum jura non ignoret.*
4. *Iuris tertii; a Principe ignorato numquam derogatum praesumitur per alienationem ab ipso principe factam.*
5. *Statutum Ordinis D. Stephani praescribit, ut Bona Commendae alienentur, ac ex eorum Pretio annui Redditus ipsi Commendae acquerantur.*

„ *Hoc*

„ *Hoc tamen in Commendis, quae* Antianitatis *dicuntur; non autem in iis Patronatus, locum sibi vindicat. n.* 6.

7. *Error, qui in objectum finale dicitur incidere, quum detecto errore actus minime ad stipulationem fuisset deductus.*

8. *Contra Retinentem fundos, usuario, sive usufructuario concedenda est reintegratio.*

9. *Commendatarius facit fructus suos uti usufructuarius, deque iis ad libitum potest disponere.*

10. *Commendatario negligente cultum praediorum ad Commendam spectantium idcirco non acquiritur Equestri Ordini ius ea alienandi, sed eas amplectendi vias, quibus Bona ad pristinum statum redigantur.*

11. *Commendatarii ius quaesitum ad administranda Bona Commendae obnoxia ex Fundationis momento adepti sunt, ideoque nullum iis ex facto Possessoris praejudicium valet inferri.*

12. *Si Commendae Patroni intra sex menses ad investituram exposcendam non compareant, amittunt fructus, non autem jus reintegrationis quoad praedia alienata.*

13. *Alienatio facta a Possessore Bonae fidei utpote ab Haerede putativo tunc tantum substinetur, quum verus successor detrimentum ex venditione non patiatur, secus si contra Alienantem regressum non habeat, seu quacumque de causa sit in damno. et n.* 14.

15. *Si promissio Evictionis* ex natura rei *in stipulationem non fuerit deducta, numquam a Vendente debetur, nec ob hanc rem satis est generica Evictionis promissio.*
„ *Et tantum modo liberum manet Emptori pretii restitutionem exposcere. n.* 16.

17. *Tunc alienatio facta ab Haerede putativo, sive a Possessore bone fidei substinetur, quum alienationi dedit locum Error tituli non autem error caussae, quia errabat credens se verum successorem.*

18. *Actus utiliter gestus dici nequit, quum careat titulo legitimo, et successoris non intersit, cum stipulatum fuisse.*
„ *Quid in casu dicendum n.* 19.

20. *Venienti ex propria Persona ad Commendam, ut jurium suorum experimentum faciat, ei non est impedimento factum Auctoris contrarium.*

21. *Iura Auctoris ab Haerede possunt exerceri, etiamsi in experiundo Auctor fuerit negligens.*

22. *Ratificatio explicita per merum consensum absque Haeredum obligatione praejudicium minime affert successoribus ex propria Persona venientibus.*

„ *Praecipue si agatur de Actibus noxiis ac detrimentum afferentibus n. 23.*

SOppresso per Breve Pontificio il semplice Benefizio eretto nella Chiesa, ossia Oratorio di San Luciano esistente nel Territorio del Monte a San Savino Diocesi di Arezzo, ed accordata al Serenissimo Granduca Cosimo Istitutore, e Primo Gran-Maestro dell'Ordine Equestre di S. Stefano Papa, e Martire la facoltà di poter fondare sopra i Beni rimasti vacanti per la soppressione, una Commenda di sua libera Collazione, piacque alla di lui Munificenza di concederne ad altri il Patronato, con esaudire le Preci del Nobile Enea Saracini Patrizio Senese, il quale offerendosi pronto di aumentare la Dote della Commenda medesima con una Casa di sua proprietà posta nella Città di Siena, aveva avanzata Supplica per ottenere la concessione a favore dei suoi Figli, o Descendenti, con ordine di primogenitura, ed in mancanza di questi a favore del più Vecchio, e più prossimo all'ultimo Commendatore sempre col medesimo ordine, fino a tanto che fosse esistito alcuno della Famiglia, e Casata dei Saracini, perciò che resulta dai Documenti stati prodotti, e dal Sovrano Rescritto, che in piè delle Preci medesime si legge espresso nei seguenti termini „ Concede-
„ segli quanto domanda, e goda tutti i privilegi, che godono
„ quelli, che fondano Commende.„

II. Ma comecchè una tal Grazia era rimasta senza la dovuta esecuzione, atteso l'esser mancato di vita il Sovrano Concedente, quindi all'effetto, che costasse della concessione della Commenda, e del riservo patronale, il Serenissimo Gran-Duca Francesco successore nel Gran-Ducato, e nella Dignità di Gran-Maestro aderendo, e tenendo ferma la volontà del suo predecessore, attesi i meriti speciali, come egli si esprime, del sopralodato Enea Saracini, confermò il precedente grazioso Rescritto, e con suo Diploma d'Investitura del dì 17. Settembre 1574. dichiarò, che il Patronato della Commenda spettasse in perpetuo alla detta Famiglia Saracini tanto effettiva, che contentiva di Enea, colla reversione in caso di mancanza alla Sacra Religione, che importa

importa, come è notorio, reversione per turno all' Ordine di Anzianità, accordando ancor Esso agl' Individui della Famiglia onorata tutti quei privilegi, che conferiti sono dagli Statuti ai veri Fondatori, ed alle Commende di Patronato, come da quell' espressioni „ Cum declaratione etiam, „ quod dicti de Saracinis Praeceptores pro tempore existentes, „ semper utantur, fruantur, potiantur, et gaudeant omnibus, „ & singulis privilegiis dictae Religionis, et Militiae, quibus utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudenr, seu uti, frui, potiri, et gaudere possunt Commendarum, sive Praeceptoriarum „ Fundatores. „

III. Possedevasi nell'anno 1682. questa Commenda dal Sig. Cav. Fortunio Saracini ultimo individuo della linea del detto Enea, allorchè essendo stato rappresentato dal Cav. Del Rosso Visitatore Generale dell' Ordine il deplorabile stato dei Fondi, ed in specie del Podere di San Luciano, e per le Fabbriche minaccianti rovina, e per l' abbandono totale di ogni coltivazione, devenne il Consiglio dei XII. Cavalieri in conformità degli Statuti al solito economico compenso, e sottopose i Beni all' amministrazione della Religione all' effetto, che ponesse riparo ai disordini, e dentro le forze passasse al Cavaliere Commendatario quelle somme, che vi potevano essere di avanzo. Questo sistema andò continovando fino a che visse il detto Cav. Fortunio, e così per anni trentotto, essendo Egli venuto a mancare nell'anno 1720. in tal tempo non mancarono i diligenti Ministri della Religione medesima di far lo stato della detta Commenda, che si credè allora devoluta ai Cavalieri di Anzianità per non essere comparso alcuno a domandarne l' Investitura, e siccome fu ritrovato, che per dependenza di amministrazione restava creditrice la Religione di sc. 373. 6. 12. 9. attese le somministrazioni fatte ai Lavoratori, così dal Sig. Cav. Del Lante Soprintendente Generale fu proposto in primo Luogo, che il miglior temperamento a suo credere sarebbe stato quello di sospenderne la Collazione per l' effetto di conseguire il rimborso di detta somma, ed in secondo luogo, che atteso l' essere stato notabilmente migliorato il Podere di San Luciano con gran coltivazioni di viti, e ulivi a segno che insufficiente rendevasi una sola Famiglia a lavorarlo, ed atteso altresì, che ritrovavasi a confine con i beni della Fattorìa di Fonte a Ronco, egli sarebbe stato di sentimento di farne fare frattanto le stime

 per

per l' effetto di unirlo dipoi, ed aggregarlo alla Fattoria medesima.

IV. La propofizione per altro di sospendere la Collazione ebbe corta durata, poichè avendo il prelodato Cavaliere Soprintendente rappresentato successivamente nell' anno 1722. che complir non poteva il continovare in una simile amministrazione, sì per afficurare una certa rendita al Cavaliere, cui potesse appartenere per ordine di Anzianità, sì ancora per sottrarre i Ministri della Religione dalla continovazione di una simil cura, e che perciò previe le stime, e dedotto dalle medesime il detto credito di scudi 373. 6. 12. 9. potevasi immediatamente procedere per un migliore sistema alla vendita, ed aggregazione del Podere col peso di corrispondere al Cavaliere Commendatario il frutto recompensativo del due e mezzo per cento, non mancò il Consiglio di far presenti al Real Gran-Maestro il progetto, e le ragioni del Soprintendente, quali attesa la mancanza di ogni contradittore, incontrarono la di Lui approvazione, essendo state munite del magistral Rescritto „ *Approvasi*, „ *e facciasi come si propone* „ E quindi fatte che furono le stime dai Periti, vale a dire da Pier Francesco Brenci per interesse della Religione, e da un certo Cav. Filippo Neri Galletti per l' interesse dell' Anzianità nel dì pr. Settembre 1722. l' istesso Consiglio decretò, che dedotto dalla stima l' accennato credito dovesse il Tesoro corrispondere al Cavaliere Anziano, che per turno ottenuta avesse l' investitura della Commenda il frutto recompensativo alla detta ragione di scudi due e mezzo per cento sopra il capitale di scudi 2133. – 7. 2., e così scudi 53. 2. 2. –.

V. Variato in tal forma lo stato della detta Commenda, e ridotta la Dote della specie alla quantità, giacchè anche della Casa data in aumento da Enea Saracini, ne fu fatta vendita coll' istesso sistema nel successivo anno 1723., come costa dall' Istrumento rogato in detto anno da Ser Anton Gaetano Borzacchini Notaro Senese, e venuto in cognizione il Nobile Sig. Marc' Antonio Lucarini nell' anno 1752. di discendere da uno stipite comune, e di essere dell' istessa Famiglia agnatizia di quella di Enea Saracini, benchè fin' allora si fosse contradistinto con un diverso Cognome, per l' artificiale rinnovazione di altra Famiglia, di cui i suoi Antenati erano stati eredi, variò ancora il Patrono, e la qualità della Commenda, poichè avendo Esso

fatta

fatta istanza di esser dichiarato successore nella medesima, non mancò di conseguirne l'intento, atteso il Sovrano Rescritto, che in vista delle opportune concludentissime giustificazioni in tale occasione esibite, gli accordò l'Investitura, quale ritenne fino all'anno 1785. senza approvare, o disapprovare le alienazioni dei Fondi costituenti l'antica Dote, e ritirando soltanto dal Tesoro a titolo di frutto recompensativo quella somma, che prima era stata decretata in ordine al Cavaliere Anziano Commendatario.

VI. Ma devoluto essendo dopo la di lui morte il diritto patronale al Nobile Sig. Cav. Commendatore Galgano Saracini di lui figlio, impetrò il medesimo dal Real Gran-Maestro dell'Ordine due Grazie, la prima dell'Investitura, e l'altra di poter far vive giudicialmente le sue ragioni, onde recuperare il possesso dei Fondi originarj di detta Commenda, ed ambedue li furono benignamente dal Clementissimo Regnante accordate, come si rileva dal Rescritto del dì 28. Agosto 1787. compendiato nella Lettera del Sig. Cancelliere Giacinto Viviani del Vescovo del dì 21. Settembre di detto anno, ove incumbenzandosi il Cancelliere dell'Ordine residente in Siena a render note al Supplicante le Sovrane Resoluzioni, si dice „ ivi „ Per rescritto del dì 28. „ Agosto prossimo passato ha ottenuta l'Investitura della Com„ menda Saracini, e di potere esperimentare in Giudizio le „ sue ragioni per ottenere il possesso dei Beni originarj di det„ ta Commenda.

VII. Con questo Rescritto il prelodato Sig. Cavaliere comparve avanti il Clarissimo Magistrato Supremo, e con sua formale domanda, fece istanza contro l'Insigne, e Militare Ordine di Santo Stefano di essere reintegrato al possesso del Podere di San Luciano, stato già aggregato alla Fattoria di Fonte a Ronco, ed avendo noi dovuto in conformità della commissione esaminare le ragioni, che si portavano dalle respettive Parti litiganti all'effetto di risolvere il dubbio se attesa la sopravvenienza del Commendatario Patrono dovesse star ferma, o sivvero ritrattarsi la vendita del detto Podere, dopo le più serie, e mature riflessioni vennemo nel sentimento di referire in questo giorno al Magistrato medesimo coerentemente alla domanda del detto Signore Cavaliere Galgano, a di cui favore dichiarammo essere dovuta la reintegrazione al possesso con più i frutti dal giorno della domanda, e della produzione dei documenti,

salvo

salvo, e riservato alla Religione il diritto per la repetizione di tutti i miglioramenti fatti in detto Podere dal detto anno 1722. in poi, e riservato pure alla medesima qualunque altro credito, e specialmente per la pretesa detrazione della somma di scudi trecento settantatre, lire sei, soldi dodici, e denari nove stati dedotti dal prezzo nel detto anno 1722. e tutto con dichiarazione, che la predetta reintegrazione, e respettiva immissione dovesse restare sospesa per il tempo, e termine di mesi sei, e fino a tantochè fatte le opportune liquidazioni fosse la detta Religione rimborsata di ogni suo credito derivante dalle cause predette da giustificarsi però in altro congruo giudizio.

VIII. Le ragioni di questa nostra risoluzione ci comparveto evidenti, comecchè fondate nella regola, che ci obbliga a dover considerare insussistente, e privo di legittimo consenso qualunque atto, a cui abbia dato vita l'errore, e la falsa causa. L'errore in fatti non pregiudica alla verità, e subito che il consenso dei Contraenti fu affidato ad un supposto non vero, ed insussistente, non è possibile, che il Contratto possa aver legale sussistenza, non vi essendo obbligaziane, ove concorse la falsità della Causa, e non vi
1 essendo cosa, che maggiormente repugni al patto, ed all' obbligazione medesima quanto l'erroneità della Causa motrice, in qualunque tempo la medesima venga a rimanere scoperta come per principio elementare dopo i *Testi in L. cum putarem ff. famil. erciscund. & L. si post. divisionem de iur. & fact. ignor. Leg. si ex falsis Cod. de transact.* ci viene insinuato dall' *Urceol. de transact. quaest.* 96. *num.* 2. *& seqq. Altimar. de nullit. contract. rubr.* 1. *part.* 2. *quaest.* 27. *num.* 128. *de Valent. de contract. vol.* 6. *num.* 58. *& vol.* 7. *num.* 2. *et* 3. *Rot. cor. Molines dec.* 430. *num.* 7. *et in Romana Transactionis* 5. *Iunii* 1752. §. 4. *cor. Canilliac. et in confirmat.* 5. *Febr.* 1753. §. 2. *cor. eod. Rot. nostr. in Thesaur. Select. dec. tom.* 9. *dec.* 33. *num.* 1. *& seqq. in Florentina Haereditatis et separationis bonorum* 30. *Luglio* 1756. §. 10. *et seqq. avanti l'Aud. Finetti et in Piscen. nullitatis Concordiae* 30. *Settembre* 1771. §. *per la ragione pag.* 23. *av. il Senat. Alessandro Luci.*

IX. L'alienazione del Podere di S. Luciano stata fatta allorchè venne a rimaner vacante la Commenda per la morte del Cavaliere Fortunio Saracini, altra Causa non riconobbe, se non che la supposta devoluzione all'Ordine di anzia-

zianità. Il Cavaliere Soprintendente Lante nella sua rappresentanza al Consiglio fatta nel 1722. principia dall'esporre l'accaduta reversione della Commenda medesima al Turno dei Cavalieri anziani, con quelle parole „ *La Commenda Saracini di Siena ritornata all' ordine di anzianità ha per parte del suo fondo un Podere detto San Luciano*, e passa quindi ad esporre che uno dei motivi che lo impegnava a proporre le stime, e la successiva vendita del Podere, era quello di porre in sicuro una rendita certa al Cavaliere anziano, che ne fosse stato investito „ *Sì per assicurare* (dice egli) *una certa rendita a quel Cavaliere, cui possa appartenere per ordine di anzianità*. L'istessa circostanza unitamente alla ragione si ripete con i medesimi precisissimi termini nella relazione del Consiglio presentata al Real Gran-Maestro, e che ottenne il Rescritto di approvazione: In essa pure si torna a far presente la reversione all'Ordine di Anzianità, ed in essa tra i motivi della proposizione si legge quello di stabilire mediante la vendita una rendita certa al Cavaliere, che per turno ne sarebbe stato investito: Ma se in vista di questo supposto si propose, e si devenne alla vendita, era forza il concludere che svelato l'errore la vendita, e successiva aggregazione dovesse risolversi, benchè approvata dal Gran-Maestro, non vi essendo chi ignori che l'accennata regola milita in tutti gli atti, e che qua-
2 lunque determinazione, o grazia Sovrana conceduta, con un supposto, si ha per non conceduta, se quello non si verifichi, e più fortemente se si verifica il supposto contrario come in termini analoghi stabilirono altre volte i nostri Tribunali, ed in specie nella *Fivizzanen. Commendae seu praetensi iuris succedendi in Commenda familiae de Stradellis* 21. *Iunii* 1748. *sect.* 4. §. 10. *av. gli Audit. Finetti*, *Bonfini*, *e Bizzarrini Relat. & in Liburnen. Commendae de Pigliù* 5. *Settembre* 1777. §. *Error enim av. gl' Illustrissimi Signori Audit. Vinci*, *Brichieri Relat. e Raffaelli*.

X. E sebbene sia verissimo, che nel concorso del Sovrano comando non rimanga ai Sudditi, che la gloria dell' ossequio, massime trattandosi di beni incommendati, l'alienazione dei quali depende onninamente dall' approvazione del Supremo Gran-Maestro, secondo gli Statuti dall'Ordine *tit.* 9. *cap.* 2. pure all'effetto che il terzo rimanga privo, e spogliato dei suoi diritti, conviene, che il Sovrano medesimo non gli abbia ignorati, ed abbia voluto colla suprema sua pote-

potestà per qualche ragione particolare disporne in di lui pregiudizio, circostanze di cui mancava ogni vestigio nel
3 caso ni disputa, nel quale del tutto ignorandosi l'esistenza, e così i diritti degl' Individui chiamati nella famiglia contentiva di Enea Saracini, fu determinato, che i beni rimanessero avvulsi dalla Commenda, e trasferiti nel dominio del Tesoro, ossia della Religione in comune: Onde superfluo, ed inutile rendevasi il vedere di qual peso, ed a quali conseguenze petesse portare l'approvazione del Real Gran-Maestro, e se la precitata prescrizione statutaria, non meno che il noto *Test. in Leg. bene a Zenone Cod. de quadr. praescript.* potesse o nò aver luogo, quando tanto il Reo, che l' Attore abbia causa dall' istesso Sovrano disponente, non rimanendo mai sicuro l' Alienatario nel possesso della casa acquistata anche col consenso del Principe, allorchè egli non abbia derogato ai diritti dei terzi, cosa che essen-
4 do onninamente contraria agl' inviolabili principj di equità, e di giustizia non può mai presumersi, ne credersi concorsa nell'essenza istessa della Sovranità, perciò, che esornando il detto *Testo* reflettono concordemente *Purpurat. cons.* 279. *num.* 2. *et seqq. lib.* 1. *Natt. cons.* 88. *num.* 1. *lib.* 1. *Beroo cons.* 56. *num.* 26. *lib.* 3. *et cons.* 83. *lib.* 1. *Ruin. cons.* 46. *et cons.* 31. *num.* 4. *tom.* 3. *Cyriac. controv.* 463. *n.* 30. *Peregrin. de iur. fisc. lib.* 6. *tit.* 4. *sub. num.* 18. *Antonell. de temp. legal. cap.* 99. *sub. num.* 23. *lib.* 2. *Mangil. de Evict. quaest.* 172. *num.* 1. *et seqq.* con gli altri allegati dalla *Sac. Rot. in Sabinen. Immissionis, seu Reintegrationis* 13. *Maii* 1776. §. 15. *cor. Mannelli versic.* „ Hisque in terminis ex-
„ traneus est *Test. in Leg. bene a Zenone*, quo cautum dice-
„ batur, ut disponente supremo Principe de te aliena, sive
„ ad tertium spectante nulla creari valeat molestia adversus
„ illum, in quem eadem res fuerat translata, obtinet enim
„ haec iuris censura, ubi supremus Princeps non ignoravit rem
„ illam esse alienam, cognitoque tertii praeiudicio, de re ipsa
„ in favorem alterius disposuit, ut observat *Brunemann &c.* „

XI. Che poi l'accennato supposto fosse in realtà la Causa motrice, e finale del Contratto, nè vi fosse luogo perciò a potere sostenere con plauso, che anche nel concorso dell' esistenza dei Commendatari Patroni devenuto sarebbesi alla vendita del Podere di S. Luciano lo persuadeva fuori di ogni immaginabil dubbio il reflesso, che quanto era congruo, e coerente alla disposizione degli Statuti dell' Ordine

che

che ricaduta eſſendo la Commenda all' Anzianità ſi alienaſſero i fondi, ed in luogo di quelli ſi aſſicuraſſe un capitale fruttifero al Cavaliere Anziano, altrettanto rendevaſi incongrua ed irregolare l' alienazione, quando la Commenda non foſſe ſtata altrimenti ricaduta al Turno dei Cavalieri Anziani de appartenuta foſſe a chi ſopra la medeſima aveſſe potuto vantare il Patronato familiare, e tutti quei privilegi, che accordati furono tanto dal Gran-Duca Coſimo I. quanto dal di lui ſucceſſore alla famiglia Saracini, nell' atto che ne fu ad eſſa conceduta l' inveſtitura.

XII. E' dell' intereſſe e dell' utilità delle Commende, che ſi conferiſcono per ordine e turno di Anzianità, che la loro dote non ſia in beni ſtabili ſoggetti pur troppo a rimanere deteriorati per il continuo paſſaggio, che fanno le medeſime da un commendatore in un' altro, e per queſto giuſtiſſimo rifleſſo gli Statuti hanno permeſſo, anzi voluto, che i beni, che attengono a ſimili Commende, che frequentiſſimamente mutano il loro poſſeſſore, ſi alienino, e ſi rinveſtino in capitali di annua, e coſtante rendita, con-
5 forme preſcrive il *cap.* 4. *tit.* 13. *addit.* 2. dei precitati Statuti, ove ſi comanda „ le Commende ſopra beni ſtabili, „ che per ordine di anzianità ſi coferiſcono, *affine non vadino deteriorando mentre paſſano in così breve tempo in altro* „ *Commendatore*, *ſi permutino quando venga occaſione vantaggioſa per la Religione*, *con altre Commende di Patronato*, „ *o di grazia conſiſtenti in rendita certa*.

XIII. Ma quel rifleſſo che può meritare attenzione nelle Commende di Anzianità, non può aver luogo nelle Commende di Patronato nella claſſe delle quali annoverar ſi deve quella Saracini non verificandoſi in eſſa l' iſteſſa ragione del breve, e temporale poſſeſſo; anzi in rapporto a queſte per l' eſpreſſa ſanzione degli Statuti contenuta nel *cap.* 9. *del tit.* 13. accordato eſſendo alle Famiglie invitate un perpetuo diritto di poterle amminiſtrare, ed unitamente godere dei frutti di quei beni, che ne coſtituirono la dote, colla ſolenne proteſta, che i privilegi conferiti alle medeſime, tra
6 i quali vi è ancor quello dell' amminiſtrazione, alterati eſſer non poſſino nè dai Capitoli generali, e quello che è più rimarcabile, neppure dall' iſteſſa Real Perſona del Gran Maeſtro, come ſi rileva dalle parole dell' iſteſſo *cap.* 9 *in fin.* „ *E queſta noſtra deliberazione comandiamo*, *che non poſ-*

„ *sa mai essere alterata in pregiudizio dei Patroni da Noi*,
„ *o dai Capitoli generali*, *o nostri Successori* . „

XIV. Senza errare adunque, ed errare nella sostanza e nella causa finale non poteva decretarsi l' alienazione. Nell' esistenza in fatti dei Patroni, nè i Ministri avrebbero potuto proporre, che il Podere di San Luciano si vendesse, nè il Real Gran-Maestro in conformità di quanto gli piacque di disporre negli Statuti surriferiti dell' Ordine, avrebbe accordata la sua Sovrana annuenza all' alienazione, perchè si aggregasse ad una Tenuta della Religione, nel solo opposto caso della devoluzione all' Ordine di Anzianità, l' atto assumere avrebbe potuto il carattere di giuridico e legale, onde potesse con giusto titolo farne l' acquisto la Religione: Dunque fu errato nella causa motrice e finale, e perchè altrimenti sarebbe mancata la potestà, ed offesa sarebbe rimasta la censura di quelli Statuti, dei quali l' istesso Gran-Maestro ne comandò l' inviolabile osservanza. L' errore in fatti dicesi cadere nell' oggetto finale, semprechè
7 scoperto che fosse stato, l' atto non si sarebbe portato alla sua effettuazione, e quando questo oggetto, e questa causa finale viene a scoprirsi falsa ed erronea non può certamente il Contratto sussistere, come definendo la causa finale, e le conseguenze dell' errore a cui sia stata affidata fermano *Roland. a Vall. cons.* 44. *num.* 15. *et ambig. libr.* 4. *Cravett. cons.* 142. *num.* 9. *tom.* 1. *Mantic. de tacit. & ambig. libr.* 3. *tit.* 12. *num.* 26. *Beroo cons.* 180. *num.* 43. *tom.* 2. *Rota in recent. dec.* 687. *num.* 4. *et* 5. *part.* 1. *et dec.* 561. *num.* 68. *part.* 4. *tom.* 3. *et dec.* 102. *num.* 1. *part.* 9. *tom.* 1. *coram Seraphin. dec.* 275. *num.* 10. *et coram Buratt. dec.* 377. *num.* 6. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombrosian. dict. dec.* 35. *num* 21. *tom.* 9.

XV. L' azione pertanto intentata della reintegrazione al Possesso del fondo stato alienato nell' errore del finale supposto ci comparve per tutti i reflessi limpidissima, e se è vero che all' usuario, o all' usufruttuario denegar non si possino
8 i rimedi possessorj *retinendae*, *et reintegrandae possessionis*, contro chi ritiene i fondi sopra ai quali ad essi compete l' uso, o l' usufrutto, come insegnano *Ridolphin. in prax. part.* 2. *cap.* 7. *num.* 33. *et num.* 43. *et* 45. *Menoc. de adipiscend. remed.* 4. *num.* 368. *et de retinend. remed.* 3. *num.* 70. *Rota in recent. dec.* 395. *num.* 3. *et coram Merlin. dec.* 405. *num.*

num. 2. *et dec.* 415. *num.* 1., restava precluso ogni adito a poter dubitare, che l'istesso praticar si dovesse nel Commendatario equiparato in tutto agli usufruttuarj, e che dalla prescrizione statutaria dell'Ordine equestre riconosce un diritto assoluto di amministrazione nei Beni incommendati,
9 non meno che l'altro di poterne godere i frutti naturali, specialmente trattandosi di Commende di Patronato, come senza contradittore avvertirono *Ansald. cons.* 14. *num.* 27. *De Luc. de iurepatr. part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 1. *num.* 58. *Rota nostra in Florentina Renunciationis Commendae* 25. *Februarii* 1655. §. *hinc. Commendatarii avanti cinque Auditori della Rota relatore l'Auditor Guglielmi versic.* „ quia Commendatarii faciunt fructus suos cum facultate disponendi, „ sicut vere beneficiati „ *et in Pistorien. seu Aretina Commendarum* 14. *Settembre* 1725. *impressa in Thesaur. decis. select. tom.* 8. *decis.* 16. *num.* 10. *et seqq.* ove *al num.* 15. si avverte che i Commendatori „ privantur administratione „ et Commendis, ex quo per necesse deducitur illos esse usu„ fructuarios, et veros administratores, quia privatio supponit „ habitum. „

XVI. Con questo fondamento appoggiato alla combinazione del fatto, ed ai principj più incontrastabili di ragione, molti reflessi proposero i dotti e diligenti Difensori della Sacra Religione. Si accinsero in primo luogo a dimostrare, che la causa finale dell'alienazione fosse riposta nella qualità dei Beni, e non già nel diritto delle persone, pretendendo, che avesse dato luogo alla proposizione della vendita, e successiva approvazione l'oggetto di porre un riparo allo stato deplorabile e deteriorato in quanto alla cultura del Podere di San Luciano. Che in secondo luogo, ed in subalterna difesa l'alienazione si dovesse sostenere per non essere comparso alcuno dei Patroni a domandare l'investitura dentro il termine di sei mesi assegnati dallo Statuto, e per essere stata fatta altresì la vendita, e respettiva compra del successore putativo con tutta la buona fede, ed utilità del Commendatario patrono; E che finalmente essendo stata approvata dal fu Sig. Cav. Marc' Antonio Seracini, non fosse dato al Sig. Cav. Galgano di lui figlio, ed erede il potere ritrattare la medesima, con domandare in luogo del prezzo gl'identifici beni, sopra i quali era già stata fondata la Commenda; Ma niuna di queste eccezioni fu a nostro giudizio valutabile per denegare al

Cavaliere Commendatario patrono la reintegrazione, e per portarci quindi in un sentimento diverso da quello, che richiedevano le regole di ragione accennate, e che pur troppo avevamo presenti nella resoluzione del proposto dubbio.

XVII. Ed in vero perciò che interessa il primo degli accennati assunti non sussisteva il medesimo di fatto, nè rilevava di ragione.

XVIII. Non sussisteva di fatto, perchè la prima circostanza, che si pone in vista nelle due relazioni presentate al Trono del Sovrano è quella dell'estinzione della Famiglia Saracini, e della devoluzione della Commenda al Turno di Anzianità, in ordine al quale si dice, che conveniva determinare al Cavaliere Anziano a cui fosse appartenuta l'investitura, una rendita lo che combina precisamente con quanto prescrivono gli Statuti poco fa riferiti; E benchè tanto dal Cavaliere Soprintendente, quanto dai XII. Cavalieri del Consiglio si passi a far l'istoria del Predio di San Luciano, dello stato deplorabile in cui si era ritrovato, e dell' amministrazione tenuta dalla Sacra Religione, ciò non ostante una sì fatta narrativa, perciò che concerne lo stato del fondo, appella ai tempi precedenti, e non già al tempo, in cui si proponeva che ne fosse fatto l'acquisto per unirlo alla Fattoria confinante, somministrandocene una prova sicura, ed esclusiva di quanto si sosteneva per parte della Religione non solo la lettera delle due riferite rappresentanze, ove si dice che l'effetto era ridotto in uno stato assai migliore di quello, che fosse allorchè la Sacra Religione lo prese ad amministrare, ma ancora la descrizione istessa dello stato dei Beni incommendati fatta dall' istesso Sig. Cavaliere Soprintendente nell' anno 1720., allorquando venne a mancare il Sig. Cav. Fortunio, e nella quale si asserisce, che „ *Il Podere è stato assai migliorato con* „ *gran coltivazioni a viti, e a ulivi;* Senza che apparisca „ spesa alcuna, poichè il fattore ha praticata l'industria parti- „ colare di erigere una fornace, impiegandovi i legnami del „ predetto Podere, e spendendo l'avanzo netto in detti la- „ vori, *onde in avvenire è per fruttare assai più, anzi le viti* „ *sono in tanto numero, che un solo lavoratore non sarebbe sufficiente a lavorarle, e perciò si pensava di far qualche* „ *muramento alla Casa e ridurre quella da padrone ad uso di* „ *altro lavoratore e tenervi maggior quantità di bestiame.* „

XIX.

XIX. E quì si avvertiva che quella ragione, che non poteva desumersi dal preteso deteriorato stato del fondo, che mancava sicuramenre della necessaria assistenza del fatto, non poteva neppure ricavarsi dalla mancanza dei bestiami e del debito creato colla Religione dal predetto Cav. Fortunio nel tempo in cui fu amministrato per il solito compenso, che è di stile circa alle Commende di Patronaro, trascurate in quanto all'amministrazione degli attuali Commendatori, perchè niuno potrà a buona ragione immaginare, che la mancanza degli Istrumenti del fondo, e dei bestiami, come pure lo sconcerto economico del Possessore, possino essere motivi sufficienti per devenire all'alienazione dei beni appartenenti alle Commende di Patronato, e qualora esistino Individui chiamati a goderne il frutto, e l'amministrazione, quando anzi abbondano gli esempi comprovanti il contrario, vedendosi in simili casi praticata la sospensione dell'amministrazione, ma non già l'alienazione, o permuta della dote delle detre Commende, se il loro Possessore abbia mancato di tenerci bestiami, con trascurate la cultura dei fondi, o abbia sconfinato dai limiti di quella giusta economìa che in tali persone insignire ricercano gli Satuti dell' Ordine.

XX. Non rilevava poi di ragione, perchè la deriorazione dei Beni incommendati non pone in essere una Causa congrua, e adequata per l'alienazione dei Beni delle Commende di Patronato, i quali allorchè siano deteriorati devono per via di economici compensi ridursi in buon grado e restaurarsi,
10 ma non già vendersi in pregiudizio di quelli a favore dei quali fu riservato il Patronato medesimo, come ce lo accerta il sopracitato Statuto dell' Ordine *tit.* 13. *cap.* 9. *pag.* 287. con quelle espressioni „ Ne intendiamo, che se alcuno Com„ mendatore dei predetti avrà deteriorate le sue Commende „ *sia per questo privo della Commenda* più che si venga bene „ ai Patroni, ma sebbene per la nostra Religione, possa quel „ tale essere costretto per vie, e rimedi convenienti, e ragione„ voli *a restaurargli in buon' essere* „ E la ragione da per se stessa è evidente, mentre altro non essendo le Commende, che donazioni causative, e correspettive agli emolumenti e privilegi, che accordati furono ai Fondatori dal Reale Gran Maestro, subito che Questi fra i privilegi medesimi venne ad accordargli il diritto dell'amministrazione, come pure l'altro della percezione dei frutti rendevasi del tutto coerente

ai

ai più giusti principj, che un diritto irrevocabilmente acquistato da tutti i chiamati, e successori, non dovesse subir variazione per il difettoso contegno di uno dei Parroni che in sostanza ad altro portar non può, che ad un pregiudizio
11 temporale, conforme in simil caso avverte fra gli altri esornando la statutaria prescrizione *Pitou. de controvers. patronor. allegat.* 47. *num.* 39. & 40. „ ivi „ frustra igitur quae-
„ rimus an iusparronatus in Commendis sit mera gratia, vel
„ potius contractus et titulus onerosus, quando promissio ni-
„ hil alterandi in praeiudicium patronorum ostendit ius eis
„ quaesitum ex conctactu irrevocabili; Si enim nostra quaestio
„ versatur in eo, an Serenissimus Magnus Magister possit ali-
„ quid alterare super Commendis de iurepatronatus in prae-
„ iudicium patronorum, et solum ad istum effectum quaeri-
„ tur, an iuspatronatus proveniat ex contractu, seu titulo o-
„ neroso, vel potius gratioso, et lucrativo utique de hoc ti-
„ tulo oneroso non est dubitandum per antecedens, quando
„ statutum literis claris admittit consequens, disponendo ne
„ Magnus Magister eiusque Capitulum generale possit unquam
„ alterare aliquid in praeiudicium patronorum, et propterea
„ versamur in casu legis, quod pactum fundationis nequeat
„ per Magnum Magistrum violari, aut in aliquo alterari „ *e la Rota nostra nella Piscen. Praetensae Commendae de Lucianis* 29. *Settembre* 1777. §. *alle parole avanti gli Auditori Agnini, Meoli, e Salvetti* „ ivi „ alle parole usate dal Lu-
„ ciani corrispondeva la natura, e l'indole dell'atto medesi-
„ mo, mentre ciò che sia, se la fondazione delle Commen-
„ de dependa dalla donazione fatta alla Religione, la riserva
„ però del patronato nasce dall'assenso, e grazia del Supremo
„ Gran-Maestro, talmentechè involvano le Commende un ti-
„ tolo non meramente lucrativo, ma oneroso e correspetti-
„ vo che importa per la sua sussistenza un reciproco insepa-
„ rabile adempimento, onde ciò che si deve prestare da uno
„ dei contraenti sempre fa condizione a ciò che si deve pre-
„ stare, ed ottenere dall'altro in quella forma, che chiun-
„ que Laico fondando un Benefizio Ecclesiastico con i suoi
„ danari e con le proprie sostanze, benchè i Laici non ab-
„ biano verun diritto nelle Chiese, approvando una tal Leg-
„ ge il Superiore Ecclesiasto non è più questa una mera gra-
„ zia revocabile, ma un vero Contratto reciproco fondato in
„ una giusta ricompensa, e retribuzione. „

XXI. Che se per questi riflessi rimaneva improponibile la

prima

prima eccezione, a più forte ragione mancava ancora di ogni sussistenza la seconda diretta a sostenere la fermezza di un contratto, benchè svelata la verità del fatto, fosse venuto il medesimo a rimanere destituto della causa finale che lo aveva animato.

XXII. Di fatto principiando dalla Sanzione statutaria contenuta nel *cap.* 12. *nel tit.* 13. *pag.* 295. ove si assegna un termine ai Successori delle Commende di Patronato a domandare l'Investitura, questa a nostro credere non poteva portare ad alcuna conseguenza, subitochè la pena ordinata nella medesima non è quella della perdita dei Fondi costituenti la Dote, ma bensì l'altra della perdita dei frutti da
12 assegnarsi al Tesoro, fino a tanto che non comparisca il Commendatario, facendo istanza di ottenere l'Abito, ed il possesso della sua Commenda „ *Altrimenti non faccia i* „ *frutti suoi* (sono parole della Legge) *ma siano dopo detto* „ *tempo del Tesoro, se non averà adempito quanto sopra* „ vale a dire, se non sarà comparso dentro il semestre; ma se i frutti non si domandavano dal Sig. Cav. Galgano, e solo s'impetrava la reintegrazione al possesso dei Beni originarj, non seppamo comprendere, come mai per parte della sacra Religione si pretendesse di far forza sopra detta parte di Statuto, la quale non ha rapporto veruno collo stato della questione, nè toglie ai Cavalieri Commendatarj di Patronato quei rimedi possessorj, che per disposizione di ragione ai medesimi potessero competere.

XXIII. Molto meno poi era allegabile la regola dell'Erede putativo, che alieni con buona fede in altra Persona che egualmente ignori i diritti, ed i titoli competenti ad un Terzo sopra i Beni che acquista, perchè sebbene in vista della ragione, che l'Alienante con giusta credulità, e con buona fede non si ritrovi in danno, abbiano le Leggi stabilito l'irretrattabilità della vendita, per ciò che stabiliscono le autorità, che si allegavano per parte della Sacra Religione, pur tuttavolta questa regola soffre una solenne limitazione nel caso, in cui manchi il regresso, e convenuto che sia il Possessore dal vero Erede e Successore nei Beni, non abbia azione legittima, onde poter' agere per l'evizione, e così per tutti i danni, ed interessi contro l'Alienante, con renderlo obbligato a prestare oltre a ciò quello, di cui siasi fatto locupleziore. La diversità dei casi fa
13 sì, che ove non si adatta la ragione della Legge, adattar

non

non si possa neppure il disposto della medesima; E sebbene per l'espressa sanzione dei *Testi in Leg. si quid Possessor §. fin. et in Leg. sed etsi Lege §. item si rem distraxit riportati nei digesti al tit. de petit. haeredit.* venga vietato all' Erede vero il potere agere col Giudizio della petizione dell' Eredità contro l' Alienatario, e Possessore dei Beni acquistati con buona fede, rilasciando ad esso l'azione diretta contro l'Erede putativo alla repetizione del prezzo ricevuto dalla vendita, o l'azione utile e sussidiaria nel caso soltanto dell' insolvenza per l'oggetto accennato, che il Successore putativo non si ritrovi in danno, tutto l'opposto per altro vedesi stabilito nel caso in cui questo danno non si verifichi, nè possa il compratore agere per l' evizione contro l' Alienante, mentre allora cessando la ragione della Legge, l'azione diretta venne accordata contro il Possessore medesimo, benchè dir si possa in buona fede, e può benissimo l'Erede vero recuperare i
14 Beni dalla di lui mano, conforme letteralmente distinguendo si legge prescritto nel sopracitato *Test. nella Leg. sed etsi §. item si rem distraxit il 2. ff. de petit haeredit.* „ ivi
„ Item si rem distraxit bonae fidei Possessor an singulas res,
„ si nondum usucaptae sint, vindicarem petitor ab Emptore
„ possit, & si vindicet, an exceptione non repellatur quod
„ praeiudicium haereditati non fiat in Actorem, & eum qui
„ venundedit, quia non videtur venire in petitionem haeredi-
„ tatis pretium eorum, quoniam victi Emptores reversuri sunt
„ ad eum qui distraxit *& puto posse res vindicari, nisi Em-*
„ *ptores regressum ad bonae fidei Possessorem habeant* „ *ibique Gloss. in verb. exceptione non repellatur*, ammette l'azione diretta anche nel caso del regresso, purchè l'Erede putativo non sia tenuto oltre a quello, di cui si sia locupletato „ Tum quia non damnificatur bonae fidei Possessor
„ cum sit ex pretio locupletior, nisi forte plusquam de pretio
„ teneatur pro evictione „ e comunemente gli altri tra i quali il *Bart. ad d. Leg. Bald. Castrens. vers. sed revera*, ed ottimamente il *Donell. Comment. Iur. Civil. lib.* 19. *cap.* 14. *n.* 35. *e l' Altograd. inn.* benchè si citasse in contrario nella *contr.* 46. *sub n.* 24. „ ivi „ Et solum sit revocabilis (cioè l'alienazione) *vel quando haeres putativus locupletior factus*
„ *fuit, vel quando Emptor de evictione contra eum agere ne-*
„ *quit*, quod et clare habetur etiam ex Glossa, et latissime
„ ex *Bartol. &c.*

XXIV.

XXIV. Con questa distinzione dovevasi determinare se sufficiente, o retrattabile dovesse dirsi l'alienazione. Tutto il punto consisteva nello stabilire, se al Tesoro, ossia alla Religione in comune, che aveva fatto l'acquisto, competesse, o nò il regresso contro l'Ordine di Anzianità, in nome del quale era stata fatta la vendita, e se quindi il Successore putativo fosse, o no nel caso di esser tenuto a prestare al vero Successore di più di quello che ridondato fosse in locupletazione.

XXV. Ma facile si rese a Noi il conoscere, che il caso in disputa non cadeva nella regola, ma bensì nella limitazione, che ebbiamo avvertita. Della vendita non ne fu celebrato alcun solenne istrumento, essendo il Fondo passato in dominio del Tesoro in sequela del Sovrano rescritto, che approvava la proposizione delle stime, ed aggregazione alla Tenuta di Fonte a Ronco: Nè vedevasi promessa alcuna evizione, e molto meno quella derivante dalla natura della cosa dedotta in contrattazione, necessarissima all'effetto che evitto il Fondo possa il Compratore agere alla rilevazione contro l' Alienante, e domandare il rimborso del prezzo, come pure il rifacimento dei danni, e degl' interessi; e quindi se l'evizione fuori di ogni dubbio derivava dalla natura, e qualità dei Beni e come dicono i Nostri *ex natura rei*, non era possibile l'immaginare, che al Tesoro istesso competesse un' azione di regresso, o sia di evizione capace di render deteriore la condizione dell' ordine di Anzianità successor putativo dei Beni alienati, con obbligarlo del proprio, ed a più di quello, che venne da Esso per conseguirsi, essendo di regola, che una simile azione non ha luogo, qualora non sia stata specialmente dedotta in stipulazione, nè vi concorra l' esplicita promessa del Venditore diretta a garantire l'Acquirente per il caso, in cui il Fondo resti evitto o nel possessorio, o nel petitorio, per una qualità impressa, ed inseparabile
15 dal Fondo medesimo non ignorata dai Contraenti, per ciò che stabilisce il *Test. in Leg. si fundum sciens* 27. *Cod. de evict.* comunemente seguitato dai Dottori, e dai Tribunali, le autorità dei quali si trovano allegate nelle magistrali Decisioni *Florentina Praetensae Evictionis* 30. *Iulii* 1779. §. *Poichè quantunque avanti gl' Illustriss. Sig. Auditori Vinci, Brichieri, Raffaelli, confermata sotto di* 14. *Maggio* 1780. *come dalla Decisione Cotale di detto giorno* §. 9. *et seqq. av.*

i Sigg. Auditori Arrighi, *Ulivelli*, *e Vernaccini*, ove si avverte ancora, che non basta neppure a tal' effetto la promessa generele dell' evizione in forma pienissima ricercandosi l' individuale specificazione del caso, che l' evizione provenga per natura, e qualità della cosa.

XXVI. E tanto è vero questo, che per quanto gravissima fra i Dottori sia stata la questione, se al Compratore, evitto il Fondo, competesse o no il diritto almeno di repetere il prezzo, avendo alcuni sostenuto non esservi obbligo alcuno nel Venditore di restituirlo, seguitando l' opinione della *Glossa in d. Leg. si fundum sciens Cod. de evict.*, che ne denega la repetizione, ed altri all' opposto inerendo alla special disposizione della *Log. final. §. emptor Cod. commun. de legat.* creduto abbiano il contrario, e così la competenza dell' azione per la sola restituzione del prezzo sborsato al Venditore modesimo; E per quanto in questa contradizione di opinioni si siano impegnati i Tribunali di distinguere l' evizione derivante dall' onere, c dall' essere il Fondo in altrui proprietà, dall' altra che esser possa una conseguenza di un vincolo di restituzione e di dominio risolubile indotto sopra la cosa caduta nel contratto, pur non vi è stato alcuno, che abbia opinato per la competenza dell' evizione a favore del Compratore sciente della qualità, e tutti anche in questo secondo caso, ed ai termini della detta *L. fin. §. emptor* convennero, che improponibile rimanesse ogni azione all' effetto di domandar la dupla, o l' interesse, e che al Compratore altro non potesse competere, che l' equitativo rimedio di poter recuperare il prezzo medesimo,
16 rimedio diverso affatto da quello dell' evizione, come con le opportune distinzioni avvertirono i due Giudici del Magistrato Supremo nella *Florentina Evictionis super pretii restitutione 30. Iulii* 1779., e la surriferita Decisione della *Rnota in Florentina praetensae Evictionis super praetensa pretii restitutione §. 5. 6. seq. avanti il detto Primo Turno Rotale Relat. il Sig. Aud. Vernaccini.*

XXVII. Ora se mancando la promessa e la stipulazione, mancava ogni idea di regresso nell' avvenuto caso di evizione derivante dalla natura del Fondo, e dal riservo Patronale, stato al medesimo impresso nell' atto della concessione, ed investitura accordata alla Famiglia Saracini, non poteva esser dato l' impugnare l' applicazione alle circostanze del caso della testuale Decisione, riferita nel detto

§. *Item*

§. *Item si rem distraxit*, in cui si accorda all'Erede vero l'azione diretta contro il Terzo, qualora non vi sia luogo al regresso, come da quelle parole „ *& puto posse res vindicari nisi emptores regressum ad bonae fidei possessorem habeant* „ e siccome sotto la parola *regressum*, il Testo medesimo intende l'evizione, che possa portare all'irregolare conseguenza di rendere obbligato il Venditore di buona fede a prestare una somma maggiore di quella, che è ridondata in sua utilità e vantaggio, per ciò che osserva la *Glossa*, e le altre surriferite autorità, quindi ne derivava per indubitata conseguenza, che denegar non potevasi al Sig. Cav. Saracini la reintegrazione al possesso dei Beni originarj contro l'attual Possessore, al quale nella mancanza del regresso, o vogliamo dire del diritto dell'evizione, veniva a mancare ancora quell'eccezione, che affidata al concorso della buona fede si tentava di opporre all'azione, che contro di Esso era stata intentata.

XXVIII. A tutto questo per altro, per confermarci sempre più nel nostro sentimento, si aggiungeva il reflesso, che non è indistintamente vera la regola dell' irretrattabilità dell' alienazione dei Beni fatta dell' Erede, o Successor putativo, non sussistendo simili Contratti come gli altri, quando non si verifica, o manca la causa finale, e notabilissima pure essendo la differenza, che passa fra il caso, in cui l'errore consista nel titolo, e l'altro in cui verta nella Causa. Può l'Erede istesso errando nel titolo, alienare per cause totalmente diverse da quella della successione, che con giusta credulità abbia opinato essersi ad esso devoluta; ma può all'opposto, errando nella causa devenire all'alienazione dei Beni, senza riconoscere altro motivo finale di un tale atto, se non che quello della putativa successione ad esso devoluta. Nel primo caso starà benissimo, e sarà vero, che la vendita resti irretrattabile, per esser caduto l'errore non già nella causa, ma bensì nel solo titolo, con cui la medesima è rimasta posta in essere; non così per altro nel secondo, mentre risoluta la causa finale, o ritrovata erronea, il Contratto benchè fatto
17 dal Successore putativo, viene a risolversi, come mancante del sostanzial requisito del consenso. Questo è ciò in fatti che in termini di vendita fatta dal Fisco, ossia dal Patrimonio pubblico coll'espressa causa della putativa successione dei Beni vacanti, avvertirono i Repetenti in *Leg.* 1.

Cod. de haered. vel. act. vendit. ed in specie il *Salicet. in lib.* 4. *Cod. ad dict. Leg. num.* 1. *Bald. ad eumd. tit. n.* 5. *& seq. Donell. comment. de iur. civ. lib.* 19. *cap.* 12. *num.* 38. *& seq. tom.* 5. *edit. Lucen.* ed ottimamente il *Peregrin. de iur. fisc. libr.* 6. *tit.* 4. *num.* 4. „ ivi „ Quinto declara „ quando Fiscus, vel Princeps simpliciter rem alienat uti suam, „ *secus autem si adjecta aliqua causa, quae non sit vera,* „ *nam tunc revocata causa, revocatur ipsius rei alienatio,* „ ut quia Fiscus uti haeres Titii vendidisset illius haereditatem, nam cognito Fiscum non haeredem, venditio retractatur, restituta haereditate vero haeredi, sic *Bald. &c.* „ ubi ita intelligunt *Text. in Leg. nec ullam §. item si quis* „ *ff. de petit haered.* quoniam intellectus capiendus est in hac specie „ ed il *Mangil. de evict. qu.* 171. *num.* 18. „ secus vero *si adiecta aliqua causa, quae non sit, vel non appareat* vera, ut quia Fiscus uti haeres Sempronii vendiderit, „ vel ut ille, cui fuit dicta res per Iudicis sententiam adiudicata alienavit, *quia cognito, seu non docto Fiscum esse haeredem, vel rem sibi legitime adiudicatam, venditio retractatur restituta haereditate,* seu bonis sic venditis vero haeredi, ac domino, seu eius haeredibus, ita *Bald. &c.*

XXIX. Niun' altro motivo, e nessun' altra causa nel caso a noi proposto à decidere, ci comparve, che quella della successione putativa, e della credulità, che la Commenda Saracini devoluta fosse all' Ordine dei Cavalieri Anziani, all' oggetto di conferirsi per Turno, come poco fa abbiamo detto: Errò è vero il Cav. Soprintendente, non meno che il Consiglio, nel titolo, lo che poco influire avrebbe potuto, mà errò altresì sostanzialmente nella Causa, supponendo la devoluzione della Commenda, e fondando in questa circostanza il motivo della proposizione. E comecchè questa fu l' oggetto finale dell' alienazione del controverso Podere, che diversamente non sarebbe stato alienato, nè venduto, perciò seguitando le tracce dell' accennata distinzione veniva ad esser manifesto, che scoperta erronea, e falsa la detta circostanza, restar dovesse improponibile per salvare l' alienazione, il concorso della buona fede, e dell' ignoranza in ambedue i Contraenti circa agli altrui diritti, la quale sebbene possa a molti effetti di ragione essere valutabilissima, non può per altro esser capace, chè si tratti di vendita, di Successore ed Erede putativo, di dar vita e sussistenza all' atto, che si trovi mancante

cante del consenso, e di quel supposto finale, che servì di appoggio per la regola, e per le autorità già riferite di sopra al §. 15.

XXX. Rendevasi poi in tale stato superfluo l'assumere l'esame sulla rilevanza della pretesa utilità dell'alienazione in rapporto ai Successori nella Commenda, e che se in realtà si fosse verificata, avrebbe precluso ogni adito all'instaurazione del Giudizio intentato dal Sig. Cav. Galgano, apprezzandosi ordinariamente da ognuno il proprio vantaggio, mentre non già dall'utile quando non sia congiunto con una causa vera e congrua, che sia d'interesse del vero Erede, assume la sua irretrattabilità il Contratto, ma bensì del concorso dei termini abili, capaci di garantire nel possesso l'Acquirente, depende onninamento la sorte del medesimo Erede, o di altro che invitato sia a succeder: per un diritto di propria vocazione, allorchà da esso sia pretesa la reivindicazione dei Beni della mano dell'Alienatario, passando per bocca di tutti, che l'atto non dicesi posto in essere utilmente, quando oltre ad essere
18 spogliato della legale assistenza di un titolo legittimo, non era dell'interesse del Successore, che li fosse dato vita per mezzo della convenzione, come parlando della prima circostanza rifletto *Antonin. libr.* 1. *resolut.* 50. *num.* 15. *Ciarlin. controv.* 8. *num.* 18. *Mascard. de probat. conclus.* 75. *Hodiern. ad Surd. decis.* 278. *num.* 24. *& seq.* e della seconda avvertono i Repetenti al *tit. ff. de negoc. gest.* ed in specie in *Leg. sed an ultro* §. *his autem in fin.* ove *Ulpiano* così si esprime „ quid si putavit se utiliter facere, sed Pa„ trifamilias non expediebat, dico hunc non habiturum ne„ gociorum actionem „ e comunemente gli altri, tra i quali *Cyriac. controv.* 34. *num.* 2. *e* 3. *tom.* 1. *Turr. de camb. disp.* 1. *quaest.* 13. *num.* 28. *Rot. Iannen. de mercat. dec.* 14. *num.* 103. *et seq. Rot. in recent. decis.* 169. *num.* 21. *part.* 10. *et decis.* 813. *num.* 31. *part.* 18. *tom.* 2. *versic.* „ cum utiliter „ gestum non dicatur, quod nihil debitori intererat. „

XXXI. Ma ciò non ostante essendoci inoltrati in questa ispezione, prescindendo anche dalla detrazione stata fatta dal prezzo del Podere, del credito di amministrazione, che aveva la sacra Religione per la detta dependenza, delle somministrazioni fatte ai Coloni in somma di scudi 372, 6. 12. 9. in ordine al quale riserbammo alla medesima le sue ragioni da esperimentarsi nel suo congruo Giu-

Giudizio molta specie ci fece per credere, che non si fosse verificata la supposta utilità, il vedere convenuto nell' anno 1722. il frutto recompensativo alla ragione del due e mezzo per cento, giustissimo per i Cavalieri Anziani, ma ingiusto per i Commendatori di Patronato, e fuori di ogni regolare sistema per tutti gli altri, massime in un tempo, in cui il frutto recompensativo dei Beni di suolo ascendeva ad una somma assai maggiore, e fino al quattro per cento; il vedere parimente niente valutata nelle stime del Cav. Neri Galletti, e del Fattore Brenci la Villa e la Casa Colonica, non meno che trascurata affatto quella capacità di un maggior frutto, che fosse potuta derivare dall' indole del Terreno fertilissimo della Val di Chiana, e dell' estensione delle Boscaglie, tenendovi dei Bestiami; ed il vedere ancora, che oltre al non essere stato dato discarico delle raccolte di due annate, cioè dal 1720. fino al 1722., quella estesa coltivazione a viti, ed ulivi, che ci viene assicurata nella prima relazione del Cavaliere Soprintendente nel detto anno 1720. incapace, come si dice, di essere lavorata da
19 una sola Famiglia, venne nelle precitate stime a residuarsi nella miserabil quantità di st. 18. di Terra vitata, senza far menzione delle Piante di Ulivi, che in quella esistevano: Cose tutte, che quanto giustificavano il pregiudizio del Commendatario Patrono, altrettanto escludevano quell' idea di preteso utile, con la quale si tentava di rinvigorire l' eccezione dell' irretrattabilità dell' atto, attesa la buona fede, e la giusta ignoranza dei diritti competenti ai veri Successori delle Commende.

XXXII. E' qui finalmente venendo a replicare alla supposta ratifica, ed approvazione del fù Sig. Cav. Marc' Antonio Lucherini, Saracini, nella quale fondandosi i Difensori della Sacra Religione, pretendevano che non potesse esser permesso al Sig. Cav. Galgano di lui Figlio ed Erede, intentando il Giudizio di reintegrazione ai Beni originarj, impugnare il fatto del di lui Autore, sembra a noi, che una tale eccezione fosse destituta del necessario appoggio del fatto, e che perciò subentrasse indubitatamente la regola, che la negligenza dell' Antecessore, non potesse pregiudicare al successore assistito da un diritto di propria vocazione, incapace di esser reso di deterior condizione per il contegno praticato dai precedenti Possessori, ed investiti della digni-
20 tà del Benefizio, del Feudo, o della Commenda, che a

quello

quello del tutto si assimilia, per ciò, che allegando i concordanti in termini di Benefizio, osservò altra volta la *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de retinend. possess. decis.* 10. *num.* 1. *et seqq.* „ ivi „ Utpote agenti nomine suae dignitatis, „ quae numquam haberi potuit pro spoliata denegari non posset manutentio, tametsi negligentia Antecessorum concurreret, quae dignitati praeiudicare nequit, ita et multo fortius „ reintegratio, quae semper et quandocumque impartitur ob „ culpam, negligentiamque Praelatorum. „

XXXIII. Il Sig. Cav. Marc'Antonio Saracini comparve nel 1752. a domandare l'Investitura della Commenda, e ne ottenne l'intento giustificando la sua descendenza e lo stato della Commenda medesima, occasione nella quale avrà saputo, che i Beni originarj erano stati venduti, e che il Podere di San Luciano era stato aggregato alla Tenuta di Fonte a Ronco, col peso di passare al Cavaliere Anziano il frutto recompensativo sopra il prezzo delle stime che erano state fatte; Ma che per questo! Poteva forse da ciò inferirsene, che egli avesse approvata e ratificata l'alienazione? La ratifica nelle cose pregiudiciali richiede un'atto positivo ed espresso, e se si pretende tacitamente indotta in sequela di atti diretti ad altro fine ed effetto, conviene che questi la concludino necessariamente, perchè il silenzio, e l'acquiescenza non fu mai creduta bastante all'effetto di porre in essere una renunzia ai propri diritti; E di quì è, che se il predetto Sig. Cavaliere ritenne la Commenda nello stato in cui la ritrovò appresso la Religione, non ne poteva derivar da questo che egli in suo pregiudizio venisse ad approvare l'alienazione dei Fondi, che ne era stata fatta, ed in quella guisa che ad esso sarebbe stato permesso il reclamare non meno che domandare giudicialmente la reintegrazione, ragion voleva ancora, che un tal diritto non potesse esser denegato al di lui Figlio, benchè Erede invitato a succedere nell'Investitura, e Sovrana Concessione fatta alla Famiglia Saracini, non essendo mai stato controverso da alcuno, che i diritti del
21 Defunto trapassino nell'Erede, e dal medesimo esperimentar si possono a fronte ancora dell'acquiescenza, e della non curanza praticata dal suo Autore; come bene riflettono dopo il *Test. in Leg. veteres Cod. de contrabend. stipulat. Leg.* 1. *Cod. ut act. ab baered. vel contra baered. Alex. cons.* 49. *num.* 6. *tom.* 6. *Peregrin. de fideicomm. art.* 33. *num.* 15. *e* 31.

e 31. *Surd. cons.* 212. *num.* 17. *Buratt. decis.* 279. *n.* 1. *Falconer. de iurepatr. dec.* 40. *n.* 9. *et in rec. decis.* 294. *n.* 3. *et dec.* 301. *n.* 3. *par.* 9. *tom.* 1.

XXXIV. Ma supponendo ancora, che l'annuenza e ecquiescenza del Sig. Cav. Marc' Antonio potesse portare alla conseguenza di ratificare e convalidare l'alienazione del Podere in disputa, ciò non ostante neppure in questo supposto poteva derivarne la conseguenza, che al di lui Figlio, ed Erede dovesse esser soltanto tolto il rimedio onde poter agere per la reintegrazione, mentre quando l'accettazione, o sia ratifica vien posta in essere per modo di puro e semplice consenso senza promessa alcuna, o esplicita obbligazione diretta all'interesse degli Eredi e Successori, quanto questa è efficace a rendere obbligata la persona dell'Accettante, e di chi deviene alla ratifica, altrettanto inconcludente si rende a pregiudicare all'Erede chiamato a succedere independentemente, ed a toglierli il diritto di pote-
22 re impugnare quell'atto, a cui il suo Autore prestò annuenza, ma non già veruna obbligazione, diversissima negli effetti, e nella sua sostanza, conforme esornando il *Testo in Leg. cum a matre Cod. de reivindicat*, ci inculcarono più, e più volte senza contradittore *Soccin. sen. cons.* 230. *n.* 3. *tom.* 2. *Roland. a Vall. cons.* 70. *n.* 35. *lib.* 3. *Cephal. cons.* 73. *n.* 168. *et seqq. tom.* 3. *Surd. cons.* 105. *num.* 40. *Fusar. de substitut. qu.* 560. *n.* 11. *e* 12. *Peregrin. de fideic. art.* 52. *n.* 91. *Curt. de feud. par.* 4. *num.* 150. *Mangill. de evict. qu.* 112. *n.* 33. *e* 34. „ ivi „ Septimo limitatur, si solum consensit venditioni defunctus, quo in casu haeres ex propria persona contravenire poterit, ratio est quia consentiens, seu renuncians censetur consentire, seu renunciare iuri in eius favorem introducto, non autem iuri spectanti ex persona propria „ con gli altri allegati nella *Senen. Donationis* 28. *Septembris* 1778. §. *ma quando avanti gl' Illustriss. Sigg. Auditori Arrighi, e Rinieri* „ ivi „ Ma quando si volesse ancora sostenere, che la detta accettazione riguardasse la persona e l'interesse dei Successori, essendo questa per modo di puro e semplice consenso, senza veruna ulterior promessa ed obbligazione, che dagli Eredi una simil dichiarazione sarebbe stata osservata e non impugnata, ciò non impedisce all'Erede di potere impugnar quell' atto, a cui il suo Autore non si obbligò già, ma semplicemente vi consentì, e l'approvò, come puntual-

mente

„ mente fermano *Bald. etc.* „ dalla qual Decisione confermatoria di altra precedente fu alla Parte succombente che ulteriormente reclamava, denegata dalla Real Consulta la Revisione.

XXXV. La qual proposizione più fortemente ha luogo, allor quando si tratta di atti pregiudiciali importanti renunzia, e spoglio dei propri diritti, poichè in questi, a differenza di quelli che possono concernere il favore ed il comodo dei Successori, come sarebbe nella Transazione fatta in buona fede per sopire la Lite interessante il Fidecommisso, la semplice qualità ereditaria nel Successore invitato in forza di un proprio diritto non toglie ad esso la facoltà di poter far viva quella vocazione e quell'azione, che gli compete, se non nel caso, in cui nell'obbligazione o contratto stipulato dal di lui Autore defunto, sia stato esplicitamente
23 renunziato al diritto dei successivi Chiamati, e così dedotto in patto il gius dei Successori, secondo la notissima teorica del *Bald. in Leg. qui se patris num.* 32. *Cod. und. liber.* seguitata dal *Venturin. consf.* 14. *num.* 70. *Robl. de repraesentat. lib.* 2. *cap.* 16. *num.* 95. *Thesaur. quaest. for. lib.* 2. *cap.* 16. *num.* 95. *Torr. var. iur. quaest. tom.* 1. *tit.* 1. *decis.* 13. *num.* 25. *Rot. coram Ansald. decis.* 29. *num.* 11. con gli altri concordanti allegati nella surriferita *Senen. Donationis* §. *molto più avanti i predetti Sigg. Auditori Arrighi, e Rinieri, e nella Pisana Legati* 18. *Febbraio* 1781. §. 4. *av. i Sig. Auditori Vinci, e Raffaelli.*

XXXVI. Non vi era dunque a senso nostro eccezione capace di sovvertire, e rendere inapplicabile il fondamento della resoluzione, dedotto della mancanza della causa finale, e dell'erroneo e falso supposto, che aveva animati gli atti interessanti l'alienazione del Podere di San Luciano, e quindi persistendo nel sentimento coerente alle regole, rispondiamo per la reintegrazione al possesso a favore del Sig. Cav. Galgano Saracini con le dichiarazioni espresse nella nostra Relazione approvata dal Clarissimo Magistrato, persuasi di aver resa a ciascheduna delle Parti litiganti la dovuta giustizia, e di averne adesso manifestati i motivi.

E così omesse le altre cose di minor momento l'una, e l'altra Parte vigorosamente informando &c.

Bartolommeo Raffaelli Auditore.
Ubaldo Maggi Auditore.
Pietro Berti Auditore e Relatore.

DECISIO VII.

DIEI 25. SEPTEMBRIS 1789.

FLORIANEN. DONATIONIS.

ARGUMENTUM.

Donatio in Communitatem, ea de caussa ut Aegros pauperes Hospitale erigendo curet, ac foveat collata, a praetensa Nullitate quam late defenditur. Nullitas non minus ex Patria Amortizationis Lege, quae in Opera Pia Bona Transferri prohibet, atque hinc fraudem Legi factam fuisse inferebatur, quum delectum fuisset Medium Licitum ut prohibitus finis occuparetur, quam ex Defectu caussae sub qua tantum Bona Communitati fuerant donata, quum supremi Imperantis auctoritate Hospitalis Erectio denegata fuisse. Attamen inconcussis ostenditur argumentis, praecipuum imo unum Donationis subjectum Communitatem, non autem pium Opus fuisse, idque ex Donationis Contextu, Auctoritatum fulcimine atque ex hujusce Corporis Moralis natura cui necessario incumbit onus Pauperes tuendi, ac protegendi, optime colligitur. Existentia vero Causae finalis ob quam Donatio facta est, adhuc superesse non ambigitur, etiamsi non fuerit erectum Hospitale, quum re quidem vera Aegri quotidie in certum locum recipiantur atque curentur. Et cum id consonum esset Voluntati Donantis, cui in comperto erat denegatio gratiae, & a Communitate adhibita pauperes tuendi ratio.

SUMMARIUM.

1 *Donationem evertere contendens, eo quod fraudem intervenisse autumet, dum bona per Corpus Laicum in Caussam Piam contra Legis Amortizationis praescriptum velit fuisse translata, id debet concludentissime probare.*

2 *Actus juxta Legem, ejusque praescriptum gesti praesumuntur.*

2. *Ea interpretatio sumenda est, quae fraudem Legi factam excludat.*

4 *Dux*

4. *Dux ad agnoscendam Contrahentium voluntatem, est Dispositionis litera.*
5. *Emolumenta in Ministros Corporis Moralis collata, non eis sed Corpori Morali donata censentur. Et n. 7.*
6. *Actio ex Contractu non acquiritur ei qui in Contractu nominatur, sed ei, qui pro se peculiarem habet in contractu contemplationem.*
8. *Legatum non debetur ei cui nominatim relinquitur, sed ei qui pro se peculiarem habet in Legato contemplationem.*
9. *Quum Donatio ad erectionem Hospitalis conficiendam Communitati sit, Hospitale dicendum est in Donatione contemplatum.*
„ *Limita ubi Donatio dirigitur in Communitatem, cum onere tamen erigendi Hospitale. n.* 13.
10. *Ad Legatum nominatus, Legato dicitur honoratus, quum in eum Legatum dirigitur, contra vero Executor mere dicendus est, si Legatum in Operam conficendam dirigatur.*
„ *Item dicitur merus Executor, ac Minister, si Legatum in Eo momentaneum sit, contra vero emolumento donatus, si in Eo tractum habeat successivum. n.* 11.
„ *Limita pariter, ubi Communitas, non autem Hospitale Donationis Commodum sentiat. n.* 19. *et* 20.
„ *Praecipue si in Eam translatum fuerit Dominium per Clausulam Constituti, quod maximum est argumentum eam revera Donatariam fuisse consideratam n.* 21.
„ *Et ipsa redditus legati percipere debet ad onus substinendum. n.* 22.
„ *Non dicitur facta fraus legi Amortizazionis, donando Communitati Bona ut Hospitale erigat, quum onus sublevandi aegros ac pauperes in ea naturaliter insideat. num.* 24. *et* 25.
„ *Proprie Legatarius est, si ex Legato commodum sentiat, Minister tantum si nullum excipiat emolumentum. n.* 12.
14. *Cives inter se mutua debent vicissim praestare officia.*
15. *In Communitate resdet raepresentatio omnium jurium et officiorum omnium, quae Cives habent inter se.*
„ *Ideoque onera et vectigalia imponendi, in ea facultas est. num.* 16.
„ *Idcirco Civium debet consulere necessitatibus. n.* 17.
Curare debet, ac providere aegros paupertate oppressos. num. 18.
23. *Augmentum naturam assumit rei, cui superadditur.*

26 *In ambiguis ea sumenda est interpretatio, quae validitatem, potius quam nullitatem Actus infert.*

27 *Donatio nonnulli conditioni alligata, ut dicatur resoluta conditio et ita ex Donatario bona auferantur, impossibile demonstretur oportet factum, quod conditionis efficit subjectum.*

28 *Non materialis verborum cortex, sed finis a Donante contemplatus, est inspiciendus, ut inde Causa Finalis Donationis colligatur.*

„ Praecipue si hic finis atque haec caussa ex proaemio resultet. n. 29.

30 *Causam finalem Donationis assequi per quaecumque media licet, ut substineatur Donatio.*

31 *Quoad Donantis Voluntatem, Donatoris declaratio tantum servanda est.*

31 *Hospitalis nomen convenit loco, ubi servantur, et curantur Pauperes.*

32. *Verba referuntur ad tempus Actus praecedentis in quo continentur, non autem ad tempus actus, in quo proferuntur.*

33 *Per Testes atque per Notarium qui Actum recepit, optime probatur Donantis voluntas.*

I Due Sovrani Motoproprj de' 19. Aprile, e de' 23. Novembre 1769., che esentano „ a qualunque effetto dalla censu-
„ ra della Legge pubblicata in Firenze negli 11. Marzo 1751.
„ e dell'altra de' 2. Marzo 1769. sopra l'amortizzazione tutte
„ le Comunità del Granducato, non solo per i Beni che at-
„ tualmente sono di lor proprietà, quanto per quelli acquisti,
„ che potessero fare di nuovo ec. „ e l'applicazione de' medesimi all' Istrumento de' 19. Giugno 1788. rogato Ser Stefano Giuseppe Compostoff, col quale il Sacerdote D. Angelo Magi di Fojano „ donò alla predetta Comunità di Fo-
„ jano, all'effetto, che possa aumentar le rendite per il man-
„ tenimento d'uno Spedale „ Credei, che dileguassero affatto la prima eccezione, che contro questa Donazione, e contro la detta Comunità donataria, i Sigg. Fratelli D. Ambrogio, e Niccolò Sarti Eredi testamentarj del Donante promessero, e dedussero delle Leggi d'Amortizzazione veglianti in Toscana, siccome dall'Istrumento istesso di Donazione animato dall' oggetto di „ provvedere al bisogno de' Miserabi-
„ li ammalati della Terra di Fojano, i quali nella Stagione
„ d' In-

„ d'Inverno non poſſono approfittarſi dello Spedale di Luci-
„ gnano, ſtante le ſtrade impraticabili „ E dal Sovrano già eſeguito volere contenuto nel Biglietto della R. Segreterìa in data de'16. Agoſto 1788., con cui alle rappreſentanze della Comunità di Fojano gli fu permeſſo d'erigere in detta Terra, e nel ſoppreſſo Convento de' Domenicani quattro Letti in servizio de poveri Ammalati, credei parimente, che foſſe tolta l'altra eccezione, che dai detti Eredi ſi dava a tal Donazione, e che ſi ripeteva dalla mancanza della condizione, e della causa finale contemplata dal Donante. . . . .

Persuaso di queſti principj nel carattere di consultore eletto dalle Parti collitiganti, compii al debito di referire al Sig. Poteſtà di Fojano, ove pendeva la Causa, che non oſtanti l'eccezioni dedotte dai Signori Fratelli Sarti Eredi del detto Sacerdote D. Angelo Magi, valida era la donazione fatta da queſto alla detta Comunità di Fojano coll'indicato Iſtrumento, che queſta Donazione meritava d'eſſere intieramente adempita, e che per tale effetto ora per quando foſſe seguìta la legittima separazione dall'Aſſe ereditario de'Beni donati, doveva immetterſi e quatenus reintegrarſi al poſſeſſo de' medeſimi il Sig. Giuseppe Fiacchi in nome, e come deputato speciale di detta Comunità, remoſſi dal poſſeſſo i Signori Fratelli Sarti suddetti, e l'Economo già deſtinato dal soppreſſo Tribunale delle Regalìe con suo Decreto de' 18. Marze 1789., richiamandolo anche a render conto de' frutti percetti dalla morte del Donante fino al giorno presente.

Sodisfo ora anche al deſiderio, che la Comunità suddetta ha dimoſtrato d'aver da Me più dettagliatamente quei motivi, che mi determinano alla relazione suddetta, secondo la quale il nominato Sig. Poteſtà di Fojano dovette proferire la Sentenza sua, ſiccome le ragioni per le quali non credei di poter secondare l'eccezioni, che i Sigg. Fratelli Sarti cumularono contro la divisata Donazione.

Avvertirò di principio, che quando la Donazione medeſima appariva ſtipulata colla Comunità, e co' legittimi suoi Rappresentanti, quando era diretta in lettera alla Comunità, vale a dire ad un corpo ſicuramente esente per se medeſimo dalla censura delle Leggi d'Amortizzazione a forma
1 de'traſcritti ordini veglianti, e quando ciò non oſtante ſi voleva che a queſta Donazione, ed alla sua validità reſi-

ſtes-

stessero queste Leggi, perchè la Comunità non avesse che il nudo nome di Donataria, ed una causa più sostanzialmente fosse vera donataria, e ricevesse tutto l'emolumento della Donazione medesima con una specie di frode a dette Leggi, avvertirò, dico, che in questi termini le giustificazioni, e le prove per parte dei Signori Fratelli Sarti, che davano tali eccezioni dovevano esser chiare, e concludentissime, sì perchè deve credersi sempre, che gl' atti sian
2 fatti come le Leggi permettevano farli, *Gratian. disceptat. for. cap.* 375. *n.* 9. *Rub. de valid. leg. cap.* 11. *n.* 9. *Ansald. de commerc. disc.* 15. *n.* 20. *Ornat. decis. Marcb.* 49. *num.* 10. *la Rota di Roma nella Sipontina Iuris Sedendi in Choro super manutentione* 11. *Marzo* 1757. *avanti Stadion* §. 6.; sì perchè deve abbracciarsi piuttosto l'interpetrazione esclusiva del sospetto di frode alla Legge, affinchè non s' eludano
3 con tal pretesto gl' atti medesimi, *Bald. in Leg. rogasti* §. *si tibi in fin. ff. si cert. petat. la Sacr. Rot. avanti Lancett. dec.* 426. *n.* 4. *e nella Eugubina Cambiorum super reservatis* 7. *Giugno* 1754. *av. Elephantutio* §. 4., *e nella confermatoria* 21. *Aprile* 1755. §. 5. *av. lo Stesso*, sì finalmente perchè a rilevar l'oggetto, il fine, e la volontà de' Disponenti sopra ogn' altra cosa deva guidarci la lettera delle dispos-
4 zioni, *Leg. in iis ff. de condit. & demonstrat. la Sacra Rota nella Recenz. par.* 18. *t.* 1. *dec.* 317. *n.* 11. *Neapolit. Laudemiorum*, *& quindenniorum* 7. *Feb.* 1754. *av. Canilliac.* §. 3., *Romana*, *seu Viterbien. Dotis quoad partitam scut.* 1250. 10. *Dicembre* 1755. §. 16. *av. lo Stesso*, *e nella Romana Assignamenti praelatitii* 11. *Giugno* 1756. §. 9.

Ma tanto non giunsero a dimostrare i Signori Fratelli Sarti comunque notassero di fatto, che il Sacerdote D. Angelo Magi nel proemio, ed in altre parti dell' Istrumento di Donazione, tocco da pietà per i poveri Ammalati, desiderasse il loro sovvenimento, e quindi l' erezione di uno Spedale nella Terra di Fojano sua Patria, e che in veduta di questi oggetti donasse i Beni in questione alla Comunità di detto Luogo, e per essa ai suoi Rappresentanti *pro tempore*, e comunque rilevassero di ragione, che gl' emolumenti diretti ai Ministri d' un Corpo morale s' intendano dati al Corpo morale, e non ai Ministri, adattando il carattere di Corpo morale allo Spedale da erigersi nella Ter-
5 ra di Fojano, ed il carattere di Ministro di questo Spedale, o corpo morale alla Comunità del Luogo, che avrebbe

dovu-

dovuto presiedervi, ed applicando a questo proposito la risposta di *Scevol. nella Leg. annua* 20. §. *Attia ff. de annuis legat. la Gloss. alla parola „ nominatorum „ il Cuiac. Resp. Papin. ad L. civil.* 3. *ff. de reb. dub. tom.* 4. *col.* 1211. *lit. C. D.*

Come neppure poterono a parer mio dimostrare tale assunto, allegando la *Leg. Lucius Titius ff. de legat.* 2. con altre citate dalla *Rota nostra nella Florentina Bonorum de Grifonibus quoad bono emphyteutic. n.* 5. *e* 6. *de'* 30. *Aprile* 1726. *avanti l' Audit. Filippo Rota, confermata nel* 1762., ove si stabilisce, che il dominio, e l'azione non s'acquista alla
6 Persona materialmente nominata nel Contratto, ma bensì a quegli in contemplazione del quale fu celebrato, e la *Decisione della Rota di Lucca nella Lucana Legati del* 27. *Giugno* 1789. *avanti gli Auditori Panelli, Doni, e Giorgi*, ove sulla disposizione di Federigo Samminiati, che alla terminazione della sua linea mascolina trasferiva nell'Eccellentiss. Consiglio di quella Repubblica il suo Patrimonio coll'obbligo di vender li Stabili, ed erogare il prezzo in erigere un nuovo Altare alla Cappella della Vergine SS. de' Miracoli, ovvero alla Cappella del Volto Santo, stabilisce, che il predetto Eccellentiss. Consiglio non poteva considerarsi per Legatario, ma per nudo Ministro; che il Legato doveva dirsi fatto alla detta Opera pia, e che non potendosi questa eseguire per le Leggi d'Amortizazione veglianti pure in quella Repubblica, i Beni eran rimasti liberi nell' ultimo de' Chiamati, e si dovevano all' Erede scritto del medesimo.

Non difficultavo, che *Scevola nella detta L. annua* §. *Attia ec. ff. de ann. legat.* proponendo il caso d' un legato lasciato al Sacerdote, e Sacrista del Tempio, rispondesse, che in dette persone considerava indicato il Ministero, ma che il Legato doveva dirsi lasciato al Tempio, ed era vero altresì, che questa risposta somministrò fondamento a due uniformi Sentenze del Magistrato Supremo, che una del dì 28. Settembre 1770., e l'altra del dì 31. Luglio 1772. colle quali fu detto, che il Legato della Libreria lasciato dal celebre Sig. Dott. Giovanni Lami al Professore pro tempore di Lingua Greca nell' Università Fiorentina, con obbligo di restituirla al Successore nella Lettura doveva dirsi acquistato all' Università, ed alla Cattedra di Lettere Greche, onde non vi cadesse restituzione fidecommissaria per salvar-

lo in

lo in tal forma dalla contravvenzione alla Legge del 1747. proibitiva di questo vincolo su cose mobili.

Ma in questa Legge egualmente, che nel caso del Legato Lami fra un Corpo morale, et Individui addetti a questo corpo in qualità di Ministri, si trattava di stabilire se il Legato per volontà del Disponente dovesse acquistarsi piuttosto al corpo, che ai Ministri inservienti, e giustamente fu risposto, che i legati spettavano al Corpo, e non ai Ministri, perchè questi non eran stati individuati coi loro proprj nomi, ma solo indicati sotto l'espressione del ministero, che esercitavano.

Questa è la sola ragione, alla quale Scevola appoggiò la sua risposta „ ivi „ respondi secundum ea quae proponerentur
„ *ministerium* quidem nominatorum *designatum*, coeterum da-
7 „ tum *templo* „ Questa è parimente la ragione, che di questa Decisione testuale rende il *Cuiac. nel libr.* 9. *dei respons. del Papinian. ad Leg. civil.* 2. *ff. de reb. dub. tom.* 4. *col.* 1211. *litt.* C D *versic.* „ quia non personae legatariorum „ nominatim designatae sunt, sed templi ministerium tantum habita igitur in primis est ratio templi, non personarum, quae templo ministerium praebent. „

Nulla dunque influiva in quasta disputa la Legge suddetta *annua* §. *attia*, perchè non concorrevano nel caso presente i fondamenti di essa, vale a dire, nè il requisito, che la Comunità fosse realmente ministra inserviente dello Spedale da erigersi, nè l'altro requisito, che la Comunità fosse stata dal Donante indicata col mero carattere di Ministra inserviente dello Spedale da erigersi, e parimente per l'istessa ragione nulla influiva la resoluzione sopra il Legato della Libreria lasciato dal lodato Sig. Dott. Lami al Professore di lettere greche nell'Università Fiorentina.

Piuttosto avrebbe potuto influirvi la *Leg. si quis Titio* 17. *ff. de Legat.* 2. *la Leg. Lucius Titius* 90. §. *a Te peto ff. Eod.*, *e la Leg. Fideicommiss.* 11. *ff. de Legat.* 3. §. *item si quis*, come la massima di queste Leggi dedotta, e rilevata pur dal Cuiacio nel luogo citato per rendere la ragione Generale di quel fondamento speciale, cui avvertì essere ap-
8 poggiata la risposta di Scievola nella *Leg. annua* §. *attia*, vale a dire, che il soggetto cui materialmente è diretto il legato non è, quegli al quale debba acquistarsi, semprechè la Persona nominata non sia, che un pure

ro Miniſtro, ed un Eſecutore della volontà del Diſponente, ed altro ſoggetto ſia contemplato, quaſichè anche in rapporto alla Donazione del Prete Magi, ove erano ſtati donati alla Comunità di Foiano vari Beni all' effetto d' aumentare le sue rendite per il mantenimento d' uno Spedale poteſſe dirſi, che la Comunità suddetta fosse ſtata conſiderata una mera eſecutrice, e miniſtra dell'
9 erogazione delle rendite nello Spedale medeſimo, e che lo Spedale foſſe ſoſtanzialmente il Donatario contemplato, come la *Rota di Lucca nella citata Lucana Praetenſi Legati de'* 17 *Giugno* 1789. a relazione dei detti tre suoi Auditori aveva di fatto deciſo, che l' Eccellentiſſimo Senato chiamato dopo la Famiglia Samminiati alla succeſſione de' Beni laſciati da Federigo Samminiati coll' onere di venderli, ed erogarne il prezzo, o nella Cappella della SS. Vergine di Miracoli, o in quella del Volto Santo, foſſe un mero miniſtro, e doveſſe dirſi invitata l' Opera pia suddetta.

Ma anche queſte Leggi e queſta maſſima, per cui il Legato non ſi conſidera nè laſciato, nè acquiſtato alla Persona nominata, quando queſta ſia un mero miniſtro, ed un' eſecutore, ma bensì al terzo, o all' opera in favore di cui debba eſeguirſi la volontà, non potevano eſſere applicate alla Donazione del Prete Magi, se non ſi definiva antecedentemente il suppoſto, vale a dire quando il ſoggetto nominato nel Legato o nella Donazione debba conſiderarſi, per un mero miniſtro, ed eſecutore; e quando debba crederſi vero e proprio Legatario, o Donatario.

Le diſtinzioni comunemente abbracciate dai Dottori, e seguitate dai Tribunali in queſto propoſito sono, che il
10 ſoggetto nominato debba dirſi eſecutore, se il Legato è diretto all' opera da eſeguirſi, ed all' oppoſto vero Legatario, quando nella sua persona è diretto il Legato, sebben coll' onere d' eſeguir l' opera contemplata, secondo la *Teorica del Bartol. nella Leg. pecuniae ſortem* 1. *ff. de aliment. et cibar. legat. Bald. in Leg. quidam teſtamento* §. *ſi ſcriptus num.* 2. *ff. de legat.* 1. *Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 446. *n.* 4. *Adden. ad Gregor. dec.* 544. *in fin. Adden. ad dec.* 20. *n.* 25. *& ſeqq. part.* 3. *recent. De Luc. de teſtament. diſc* 23. *num.* 5.

Che parimente mero esecutore e ministro debba dirsi, quando il relitto è in esso soggetto momentaneo, e che all'
11 opposto debba considerarsi per Legatario, quando il relitto ha tratto successivo *Leg. pecuniae sortem* 8. *ff. de aliment. et cibar. legat. Bald. nella Leg.* 2. §. *datam igitur ff. de optione legat. in fine Cuiac. ad Leg.* 8. *de aliment. et cibar. legat. in lib.* 7. *respons. Papinian. tom.* 4. *pag.* 1124. *litt. D. versic. et ait &c. Rocc. disput. iur. select. cap.* 44. *num.* 18. *la Rota di Roma dec.* 25. *part.* 3. *recent. num.* 5. *e dec.* 38. *part.* 6. *num.* 58. *e dec.* 196. *num.* 17. *e num.* 33. *part.* 8. *e dec.* 301. *num.* 10. *part.* 14., *e nella Melevitana Bonorum del* 10. *Gennaro* 1738. *avanti Calcagnin.* §. 16., *e nella Lauden. Canonicatus dei* 16. *Marzo* 1696. §. 203., *e nell' altra del* 27. *Giugno di detto anno al num.* 10. *ambedue avanti Emerix dec.* 1320. *e* 1361. *e nella susseguente de* 4. *Marzo* 1697. *avanti Tremoille come pure la Rota nostra nella Florentina Maioratus de Adimaris del* 9. *Settembre* 1707. *avanti Venturini, e Bizzarrini pag.* 39. *et seqq.*

E sopra tutto, che mero ministro, ed esecutor debba dirsi, quando non risente comodo alcuno dal Legato, ed all'incontro s'abbia per Legatario vero e proprio, allorchè dalla disposizione o legato, riceva un qualche vantaggio, come dopo *Pipiniano nella Leg. pecuniae sortem* 8. *ff. de aliment. et cibar. legat.* ferma il *Bartol. alla detta Legge num.* 1. *Capic. Galeott. controvers.* 22. *per tot. Adden. ad dec.* 20. *num.* 35. *et seqq. part.* 3. *recent. Rota Romana avanti Bichio dec.* 35. *num.* 9. *De Luca de testament. disc.* 23. *num.* 6., *e de regularib. disc.* 63. *num.* 10. *la Rota di Roma nella Melevitana Bonorum* 10. *Ianuarii* 1738. §. *nec replicare iuvat avanti Calcagnino presso il Costantin. vot. decis.* 196. *num.* 28. *e* 30. *tom.* 1., *e la Rota nostra nella Florentina Maioratus de Adimaris de'* 9. *Settembre* 1706. *avanti Bizzarrini, e nella Collen. Administrationis de* 2. *Ottobre* 1725. §. *ast ubi avanti Marco Filippo Bonfini, e nella Pientin. Nullitatis Testamenti de* 31. *Agosto* 1778. *avanti l' Auditor Antonio Marchi* §. 34. *impressa nel Tesor. Ombros. tom.* 11. *dec.* 42. *n.* 12.

Secondo tutte e tre queste distinzioni, che regolano il Giudizio in questa materia, la Comunità di Foiano quanto alla disposizione del Prete Magi, doveva considerarsi per vera e propria donataria, ed alla medesima doveva dirsi, che si fosse acquistato il dominio de' Beni donati, giac-
chè

chè ad essa era stata precisamente diretta la Donazione,
13 giacchè il sovvenimento degl' Infermi ed il mantenimento dello Spedale, di cui fu caricata era un onere, cha aveva tratto successivo, ed anzi perpetuo, e giacchè tutto l'utile e tutto il vantaggio di questa Donazione ridondava intrinsecamente nella medesima Comunità.

E non poteva negarsi a buona ragione, che il sovvenimento dei poveri infermi della Terra di Fojano fosse un peso ed un onere tutto proprio della Comunità medesima, analogo a quello del Padre di famiglia verso i figli suoi, che non possono altrimenti sussistere per cagioni fisiche, o morali.

I Legisti non meno che i Filosofi ravvisano nè Cittadini congregati in un medesimo luogo o città, e per fino sotto un
14 medesimo dominio, i rapporti di scambievole officio *Leg. 63. ff. pro socio. Kloch de contributione cap. 19. num. 346. et cap. 17. num. 296. Capiblanc. pragmat. quaest. super pragmat. 3. de Baron. cap. 14. num. 1. Mans. consult. tom. 10. cons. 102. num. 27., e la Rota di Roma dec. 85. num. 7. 8. e 9., part. 18. tom. 1. nella recent.*

Quindi calcolano i doveri di vicendevol tutela, di mutua sovvenzione, e perfin di commodo reciproco universale, la somma de' quali si posa nel Comune, e fissano che per rap-
15 presentanza legittima risegga in esso, non meno il diritto passivo, che il diritto attivo di ciascun Cittadino, o Comunista alla prestazione di tali doveri, *Senec. libr. 6. de benefic. cap. 19. e 20. Kolob de contribut. cap. 19. n. 325. e 326. il celebre Presidente Montesquieu dan l'esprit de Loix chac. 29. §. quelques aumones &c.*

E che per questo possa imporre, e collettare nella forma generale, che più s'avvicini a proporzionare il diritto attivo,
16 et il diritto passivo di ciascun Cittadino, o Comunista, presiedendovi per un ordine migliore il Sovrano, *Bald. cons. 161. Iason. cons. 166. num. 2. e 8. vol. 4. Hypolit. de Marsil. rubr. 176. Cod. de probat. Tob. Paurmeist. libr. 2. de iurisdict. cap. ult. num. 51. Kloch de contribut. cap. 5. n. 70. et n. 103. et seq. Wesembec. cons. 345. num. 155. et seq. vol. 7. Petr. Ubald. de collect. num. 1. Losaeus de iur. universit. par. 3. cap. 9. num. 1.*

Non può dunque esser dubbio, che la Comunità respettiva debba supplire alle necessità de' Cittadini suoi, come
17 stabiliscono *Gaill. par. 2. observat. 52. Missinger. par. 5. observ. 21. Rosenthal. de feud. par. 1. cap. 5. concl. 73. et seq.*

Mindan. de mandat. 44. *Menoch. de arbitrar. iud. libr.* 2. *cap.* 178. *num.* 2. *et con.* 181. *Klocb de contribut. cap.* 7. *n.* 15. *et cap.* 8. *e* 9.

E perciò anche alla cura, e mantenimento degl' Infermi poveri, che non hanno mezzi onde supplire alle neceſſità,
18 dalle quali sono oppreſſi, come fermano *Tomat. de collect.* §. *retenta num.* 11. *Gaſp. Baetia de inop. Debit. cred. addic. cap.* 18. *num.* 10. *Klock de contrib. cap.* 13. *num.* 72. *Loſaens de iur. univerſit. cap.* 9. *num* 23. *Palm. conſ.* 60. *per tot.* e ottimamente il *Card. De Luc. de regal. diſc.* 86. *ſub num.* 6. *verſic.* „ ſibi incumbit onus providendi populum omni alio „ auxilio deſtitutum ac alere eos, qui cum proprio labore „ victum ſibi comparare non poſſunt, ut sunt iſti mendican- „ tes ob decrepitam aetatem, vel infirmam valetudinem ad „ hunc ſtatum redacti, qui permittendi non sunt ut ex oſtia- „ tia mendicitate vivant neque per eos praeticabili „ *et de miſcell. diſc.* 31. *num.* 14. *verſic.* „ Eique propterea in casu „ penuriae, vel infirmitatis incumbit onus indigentibus subve- „ nire, cum ea obligatione quae patri incumbit erga filios „ il citato *Monteſquieu l' eſprit de Loix chap.* 29. *per tot. des Hoſpiteaux*, e come ne' ſimili termini di Figli espoſti, ſtabiliscono *Perez Lar. de anniverſar. cap.* 21. *num.* 76. *e nel Compend. Vit. Homin. cap.* 16. *num.* 91. *Surd. de aliment. qu.* 81. *num.* 3. *Figlier. diſceptat. ſelect. tom.* 1. *num.* 28. *Munoz. de ratiocin. cap.* 25. *num.* 45. *Cobel. ad Bull. bon. regim. cap.* 39. *num.* 16. *e num.* 33. *Theſaur. dec.* 118. *num* 3. *e la Cot. noſtr. nella Puppien. Contribut. del* 4. *Giugno* 1783. *av. i Sigg. Audd. Ulivelli, Arrighi, e Vernaccini pag.* 4. §. 5.

Ma se la cura, e mantenimento degl' infermi poveri, è per se ſteſſa a carico delle respettive Comunità, diveniva incontraſtabile, che tutto il vantaggio della controversa Donazione lo risentiva di fatto la Comunità di Fojano, in quanto che colle rendite del Beni donati poteva supplire alla detta sua obbligazione, et era pure incontraſtabile, che neſſun vantaggio risentiva da eſſa l' Opera pia contemplata, o ſiano i poveri malati da sovvenirſi, i quali anche prescindendo da queſti Beni, e da queſta Donazione avrebber do-
19 vuto ricevere il proporzionato soccorso della Comunità e quindi ritenendo i termini della già propoſta principal diſtinzione fra il caso, che la persona nominata nel Legato o nella Donazione risenta, o non risenta vantaggio, ſicura-

mente

mente doveva concludersi, che la Comunità di Fojano era la vera donataria del Prete Magi.

Che anzi essendo così dimostrato, che la Comunità di Fojano in cotal' atto, non solo risentì qualche comodo quanto sarebbe stato bastante, perchè dovesse dirsi donataria piuttosto, che ministra inerendo a detta distinzione, ma essendo chiaro di più, che tutto il comodo, tutto l' emolumento, e tutto il vantaggio della donazione ridondò sostanzialmente in favore di essa, si rendeva estranea la questione, e si rendevan' estranei i termini del dubbio legale, se la Comunità dovesse dirsi donataria, ovvero ministra, et esecutrice, giacchè questo dubbio non può proporsi, quando tutto l' emolumento, e tutto il comodo del legato si risente
20 dalla persona cui è diretto, essendo certo allora d' una certezza evidente, che tal persona è per tutti gli effetti di ragione vera e propria legataria e vera e propria donataria *Bald. in Leg. quidam Text. §. Si scriptum num.* 2. *ff. de Legat.* 2. *Cuman. cons.* 108. *num.* 13. *Bartol. in Leg. pecuniae* 8. *num.* 1. *ff. de cib. et aliment. legat. Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 8. *tit.* 4. *num.* 13. *de Praet. de interp. ultim. volunt. lib.* 5. *dubit.* 2. *num.* 43. *Beltramin. in annot. ad decis. Ludovis.* 544. *in fin. Rub. in annot. ad dec.* 25. *par.* 3. *recen. num.* 15. *et* 26.

Maggiormente poi doveva considerarsi per tale la Comunità in ordine alla donazione del Prete Magi, perchè questa conteneva la Clausula del Costituto, et altre Clausule translative del dominio nella medesima, giacchè la circostanza d' essere stato trasferito il Dominio nella persona nominata nel Legato, o sia nella Donazione è una appunto di quel-
21 le che si considerano da' DD. per l' oggetto di reputarla per legataria, o donataria, e non per esecutrice, o ministra *Gloss. in Leg. si quis vers. ut Ministrum ff. de legat.* 2. *de Praet. de interp. ultim. volunt. lib.* 3. *rub.* 2. *num.* 21. *Gratian. descept. for. cap.* 446. *num.* 4. *Rocc. disput. iur. select. cap.* 44. *num.* 20. *la Rot. Rom. nella Melevitan. bonor. de* 10. *Gennaro* 1738. *av. Calcagnino* §. 10.

E maggiormente, perchè la Donazione non fu diretta dal Prete Magi alla Comunità di Fojano, affinchè ne erogasse le rendite in mantenimento de' poveri infermi, ma fu diretta alla medesima „ *per aumentargli le rendite* „ sue, colle quali potesse successivamente mantenere uno Spedale, e sovvenire i poveri infermi. Nel primo caso, una qualche diffi-

coltà

22 coltà comunque determinabile in favor della Comunità a seconda delle fatte distinzioni si sarebbe potuta promovere plausibilmente, ma quando si espresse di donare alla Comunità per aumentargli il patrimonio, e le rendite, colle quali potesse supplire al carico di provvedere agl' infermi, era ridotto a certezza, che i beni donati dovevan divenir patrimonio della Comunità, e le rendite di essi, rendite
23 della medesima, e così gl'uni, e l' altre nel suo dominio, come erano i Beni, e le rendite già proprie del Comune, perchè l' aumento di regola prende il carattere, e la natura della cosa, a cui s' aggiunge *Leg. etiam Cod. de iur. tot. Bald. cons.* 407. *num.* 3. *lib.* 1. *Tusc. tom.* 1. *conclus.* 555. *num.* 1. *& seqq. Barbos. axiom. iur. usufreq. axiom.* 34 *n.* 1.

Anzi da questo riflesso, che i Beni furon lasciati alla Comunità per aumentargli le rendite, onde supplire al provvedimento, e mantenimento de' poveri infermi unito alla circostanza, che la Comunità di Fojano aveva preventivamente supplicato il Sovrano per erigere nella Terra di Fojano uno Spedale, e che il Donatore aveva la scienza di questa Supplica, come racconta nella Donazione, resultava che il Prete Magi si considerò egli stesso per un secondario ed accessorio fautore delle premure della Comunità diretta a sovvenire i poveri infermi, e ad erigere uno Spedale, e che risguardò la Comunità medesima per autrice, e principalmente interessata in quest' oggetto.

Perilchè apprendevo una nuova disapplicazione alle Leggi citate in contrario, ove a differenza del caso presente l' interesse proprio delle persone nominate nel legato, stava piuttosto in opposizione col comando del Testatore, e coll' interesse del terzo contemplato, et alla Decisione di Lucca, ove l'Eccellentissimo Senato non aveva nè obbligo, nè premura alcuna per l'erezione degli Altari, nella quale doveva erogare tutto il ritratto dei Beni deferiti dal Samminiati, e concludevo, che quanto giustamente poteva stabilirsi ne' casi precisi di dette Leggi, e di detta Decisione, che la persona cui era diretto materialmente il Legato la sostituzione la vocazione fosse stata considerata dal Disponente per mera esecutrice, e ministra, giacchè doveva assumere il carico di realizzare la volontà altrui, altrettanto sarebbe stato repugnante, et assurdo di considerare qual mera esecutrice, e ministra del Prete Magi la Comunità di Fojano in provvedendo ai poveri infermi, et erigendo uno Spedale,

dale, quando quest'oggetto era fra le cure, e fra gli obblighi innati della Comunità medesima, quando per adempirlo con un sistema certo e permanente, aveva prese risoluzioni, fatti progetti et umiliate suppliche al Sovrano, prima che il Prete Magi donasse, e forse prima che in mente di esso nascesse il pensiero di donare, quando in sostanza compiva principalmente i propri doveri, le proprie resoluzioni, la propria volontà, e non l'altrui.

E così concludevo quantunque per tal forma venisse ad eseguirsi ancora la volontà del Prete Magi, mentre per giudicar degli atti non meno in ordine all' intenzione degli Agenti, che in ordine all'intenzione di Terzi, che vi abbiano interesse, ed ai quali sieno noti, come erano noti al Prete Magi tutti i passi presi dalla Comunità per il sovvenimento de' poveri Infermi, non deve riguardarsi a ciò che nasce per una sequela dell'atto, ma bensì a quello, che principalmente si è inteso di fare, e che nel caso presente non era l'dempimento della volontà del Prete Magi ma bensì l' esecuzione della volontà, e delle risoluzioni della Comunità di Fojano, che vuol dire l'erezione stabile d'un'asilo agl'Infermi poveri nella Terra di Fojano, quale appunto fu l'oggetto, che s'eran proposto allora quei virtuosi Comunisti.

Queste riflessioni poi nel tempo che dimostravano, che il Prete Magi aveva voluto dare un soccorso alla Comunità di Fojano, affinchè potesse provvedere ai poveri infermi di quella Terra in favor de'quali era obbligata, ed a favor de' quali aveva riconosciuta la sua obbligazione, rendevano affatto improponibili i termini della frode alle Leggi di Amortizzazione, che voleva quindi argomentarsene per la circostanza, che lo stesso Prete Magi secondo le medesime non avrebbe potuto lasciar direttamente questi Beni allo Spedale da erigersi; imperocchè quando i successivi riportati Motoproprj avevano stabilito, che si potessero trasferir Beni indistintamente nelle Comunità dello Stato, venivano ancora ad aver permessa necessariamente l'erogazione di questi Beni in tutti quegli usi di pubblica necessità, o utilità, ne'quali le Comunità respettive devono spendere annualmente gli assegnamenti lor propri.

In conseguenza, se il Prete Magi donò alla Comunità, e dimostrò l'erogazione delle rendite in uno di questi usi appunto, per i quali la Comunità era per se stessa obbligata, e per

24 e per cui aveva già rappresentato al suo Sovrano di voler prendere uno stabile provvedimento, vale a dire nell'uso del soccorso dei poveri Infermi, si riduceva a positiva chimera l'immaginare, che con questa donazione, o col dimostrare l'uso, che il Donatario avrebbe fatto delle rendite donate, avesse volute supplantare e fraudare le Leggi di Amortizzazione, perchè non ha luogo nè la frode, nè il sospetto di frode, quando l'atto poteva farsi senza frode veruna, *Leg.* 3. *ff. de testam. milit. Altogr. consf.* 90. *n.* 70. *vol.* 2. *Constant. vot. dec.* 291. *n.* 43. *e* 93. *tom.* 2. *la Rot. di Rom. av. Ludovis. dec.* 195. *num.* 10. *&* 11. *e dec.* 459. *num.* 7. *e seqq. e nelle recenz. dec.* 226. *num.* 18. *e* 19. *par.* 17. e quando in sostanza null'altro contiene, che quello che dalle Leggi e dal Principe è permesso di fare *Leg. qui ante in princ. ff. quae in fraud. credit. Constant. vot. dec.* 103. *n.* 7. *e la Rot. di Rom. av. Ludovis. dec.* 195. *num.* 11. *e av. Bich. dec.* 69. *n.* 13. *e dec.* 166. *n.* 7.

Se adunque per tanti riflessi la Comunità di Fojano doveva dirsi veramente, e sostanzialmente la Donataria del Sacerdote Sig. Angelo Magi come di fatto portava la stessa lettera materiale della Donazione, e se nella medesima, questa stessa lettera portava la traslazione del dominio dei Beni donati, io non potevo a buona ragione secondare la prima eccezione dei Sigg. Fratelli Sarti, quando con questa volevasi dare alla Donazione una intelligenza contraria alla lettera, trasformando la Comunità di Fojano da donataria vera e propria, in esecutrice mera e ministra, e quan-
25 do la detta trasformazione portava al durissimo effetto di concludere, che il Prete Magi con questo atto aveva violate le Leggi d'Amortizzazione veglianti in Toscana; che la sua volontà come illegittima, non poteva avere esecuzione; e che i Beni non si dovevano alla Comunità, cui gli aveva di fatto donati per il sacro oggetto, che fossero sovvenuti gl'Infermi, ma bensì in esclusione della medesima ai Sigg. Sarti, che erano Nipoti di questo Sacerdote, e che da esso erano stati gratificati della sua Eredità col successivo Testamento, aumentandomi in questo proposito la sicurissima regola di ragione per cui supposto ancora un dubbio fondato sull'intelligenza di qualche atto, secondo la naturale idea del Disponente deve sempre prescegliersi
26 l'interpretazione, che lo renda valido, sussistente, ed eseguibile, e deve rigettarsi l'interpetrazione opposta per cui rimar-

rimarrebbe inattendibile, e senza effetto, come nel caso prescrive *la Melevitana Bonorum de* 16. *Gennaro* 1739. *av. Canilliac.* §. *ultim.*

Concluso per i riflessi già fatti, che la Comunità di Fojano era la vera Donataria del Sacerdote D. Angelo Magi, che ad essa s'era acquistato il dominio dei Beni donati, e che a tale acquisto non resistevano le veglianti Leggi di Amortizzazione, restava a vedersi, se la Donazione, e l'acquisto, sebbene legittimamente fatto, dovesse ciò non ostante risolversi, perchè fosse venuta a cessare la causa finale del medesimo e della Donazione, ed i Signori Fratelli Sarti ai quali in questo caso era stato preservato il regresso ai Beni sostenevano, che la causa finale contemplata dal Donante, era stata l'erezione d'uno Spedale nella terra di Fojano, che questa era cessata di fatto con i Sovrani Rescritti, che avevan negata l'erezione d'uno Spedale in detta Terra, e col Biglietto della R. Segreterìa in data de' 16. Agosto 1788. col quale sebbene fosse stata accordata l'erezione di quattro Letti s'era tenuta ferma la negativa sull'erezione di uno Spedale, e che in conseguenza era risoluta la Donazione, e risoluto l'acquisto.

Per ben fondare questa seconda eccezione, nel supposto ancora che il Donante avesse contemplata per causa finale la futura erezione d'uno Spedale nella Terra di Fojano, i Sigg. Fratelli Sarti avrebber dovuto dimostrare, che ormai fosse resa impossibile questa erezione, giacchè le disposizioni condizionali di condizione resolutiva, come era questa, che ritoglieva alla Comunità i beni trasferitigli, non si purificano, nè possono giudicarsi purificate, se non quando è divenuto impossibil quel fatto, che ha formato soggetto della
27 stessa condizione resolutiva, *Leg. ita stipulatus sum ff. de reit. obligat. Peregrin. de fideic. art.* 29. *n.* 9. *et seqq. Molin. de primog. cap.* 10. *lib.* 3. *n.* 40. *e* 43. *Castill. de coniect. ult. volunt. lib.* 5. *cap.* 91. *n.* 14. *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 14. *tit.* 45. *n.* 12. *la Rot. Rom. nelle Recenz. part.* 14. *dec.* 43. *n.* 4. *& seqq. e avanti Merlin. decis.* 392. *num.* 26. *e la Rota nostra presso Conti dec.* 8. *n.* 24.

E questa prova si sarebbe forse resa malagevol per essi non ostanti i Rescritti, che avevan negata questa erezione, e non ostante l'enunciato Biglietto, che aveva tenuta ferma la negativa, giacchè, e i Rescritti, e il Biglietto erano e-

manati vivente ancora il Prete Magi, che godeva l'uſufrutto de' Beni donati, e poteva perciò avvenire, che la ſovrana determinazione di non concedere l'erezione d'uno Spedale alla Comunità di Fojano, quando ad eſſa mancavano le rendite che doveva godere il Prete Magi, e quando era queſtionabile ancora la pertinenza alla medeſima della proprietà de' Beni donati, come la queſtionano i Signori Fratelli Sarti, variaſſe, e diſcendeſſe a concedere queſta erezione di Spedale, dopo che la morte del detto Prete Magi ſucceſſivamente avvenuta ha poſto in grado la Comunità di domandare queſte rendite come a ſe ſpettanti, e dopo che l'evento del preſente Giudizio avrà verificato, che alla medeſima appartengono i Beni donati, e quanto al frutto, e quanto alla proprietà.

Ma non era vero neppure il ſuppoſto di queſta eccezione, o ſia non era vero, che la cauſa finale contemplata dal Prete Magi foſſe ſtata la ſuppoſta futura erezione dello Spedale. Confondevano in queſto propoſito i Sigg. Fratelli Sarti la vera cauſa finale del Donante con il mezzo enunciato da eſſo per conſeguirla; era vero che eſſo aveva parlato nella ſua Donazione, ed aveva parlato pure nel Teſtamento di uno Spedale da erigerſi nella Terra di Fojano, ma queſto era il mezzo, col quale immaginò che poteſſero ſovvenirſi i poveri Ammalati di detto Luogo; del reſto la cauſa finale, l'oggetto principale del Donatore fu il ſovvenimento de' poveri Ammalati, che nel tempo d'Inverno per l'impraticabilità delle ſtrade non potevano traſportarſi allo Spedale di Lucignano, che era il più proſſimo, onde languivano in Fojano ſenza gl'opportuni ſoccorſi.

Così mi dimoſtrava, non tanto il rifleſſo, che non fu nell' idea del Donatore la materiale erezione d'uno Spedale nella Terra di Fojano, ma bensì il ricevimento, e la cura de' poveri Infermi, onde in qualunque ſenſo il fine propoſto, e però la cauſa finale dovette eſſere il ſovve-
28 nimento di queſti infelici *Rald. ad Leg.* 1. *ff. ſolut. matrim. Hodiern. ad. Surd. dec.* 104. *n.* 5. *Cravett. conſ.* 192. *num.* 21. *Grazian. diſcept. forens. cap.* 824. *n.* 45. *e* 46. *Mantic. de tacit. tit.* 12. *n.* 25. *la Rota noſtra nel Teſoro Ombroſiano tom.* 3. *deciſ.* 51. *num.* 21. *e tom.* 9. *dec.* 33. *num.* 21. 22. *e* 23. quanto l'altro rifleſſo, che queſto ſovvenimento dei Poveri Ammalati, fu quello, che di fatti espreſſe

il

il Donante, nel proemio della Donazione, e che dal proemio appunto per regola suol dedursi la causa finale, che
29 mosse alcuno a disporre, come in termini di donazione fermano *Bottigl. de success. ab int. cap.* 2. *theor.* 104. *n.* 5. *Castill. dec.* 106. *n.* 8. *& seqq. la Rot. di Roma nelle rec. dec.* 127. *n.* 15. *part.* 6. *e decis.* 511. *num.* 11. *e seq. part.* 18. *e dec.* 161. *num.* 3. *part.* 19., *e nella Spoletana Donationis de'* 17. *Gennaro* 1727. *avanti Cincio* §. *nec relevat etc. nella Interamnen. Census del* 1. *Aprile* 1738. *avanti Tanara* §. 7. *la Rota nostra presso l' Ombrof. Thesaur. decis. tom.* 9. *dec.* 5. *num.* 23. *e dec.* 33. *num.* 7. *e* 17.

Che se non fu causa finale della disposizione del Prete Magi l'erezione dello Spedale nella Terra di Fojano, ma solo fu il mezzo, col quale immaginò di provvedere agl' Infermi poveri, la donazione non poteva rescindersi comunque si volesse dire, e che i quattro Letti già destinati agl' Infermi non potessero considerarsi per Spedale, e che si fosse resa impossibile la grazia di ottenere altro provvedimento cui sicuramente convenisse il carattere, ed il nome di Spedale, imperciocchè, quando coll'erezione ancora di questi quattro Letti si era ottenuto, colla sovvenzione de' poveri Infermi il compimento delle mire, dell'oggetto del Donante tanto serviva, perchè non potesse rescindersi l'atto stan-
30 te il difetto di causa finale essendo costante proposizione, che per l'adempimento di essa non debba aversi risguardo, nè debban curarsi i mezzi indicati, ma il conseguimento del fine proposto *Leg. iubemus Cod. de testament. Bartol. nella Leg. Gallus* §. *et qui si tantum ff. de lib. et posthum. Mantic. de tacit. tom.* 1. *lib.* 7. *tit.* 15. *num.* 41. *De Luca de regal. disc.* 76. *num.* 3. *Mans. consult.* 522. *num.* 5. *e seqq. la Rota di Roma nelle recent. part.* 4. *tom.* 3. *decis.* 542. *num.* 84. *e part.* 6. *dec.* 149. *num.* 5.

Tali questioni per altro mi comparivano piuttosto accademiche, che necessarie alla risoluzione dell'affare; Disputavano in fatti, se il Sacerdote Magi avesse considerata come causa finale della sua Donazione l'erezione di uno Spedale nella Terra di Fojano, ovvero il sovvenimento degl' Infermi poveri di detto luogo, e se questo sovvenimento, o provvedimento contemplato dal Donatore, avesse avuto effetto proporzionato coll'erezione dei quattro Letti permessa dal riportato Rescritto della Reale Segreterìa, quando lo stesso

Sacerdote Magi aveva preciſamente dichiarato, che queſto era l'oggetto da se contemplato in detto Iſtrumento, e che era rimaſto con ſua sodisfazione adempito mediante la detta erezione dei quattro Letti. In queſti termini mancava il dubbio, ed ogni queſtione era finita, perchè nelle materie di volontà, fra le quali doveva annoverarſi ancor que-
31 ſta, la dichiarazione del Diſponente medeſimo è quella che ſopra tutto deve attenderſi, e che trionfa *Gratian. diſceptat.* 786. *num.* 19. *la Rot. di Rom. avanti Bich. dec.* 225. *num.* 5. *e avanti Cerr. dec.* 286. *num.* 19. *e dec.* 272. *num.* 14. *par.* 10. *recent. Rot. noſtr. preſſo l'Ombroſ. Teſor. tom.* 2. *deciſ.* 13. *num.* 36.

Il Sacerdote D. Angelo Magi fece la Donazione controverſa ne' 19. Giugno 1788. „ Volendo provvedere per quanto ſia „ poſſibile al biſogno de' miſerabili ammalati della Terra di „ Fojano, i quali nella ſtagione d'Inverno non poſſono ap- „ profittarſi dallo Spedale di Lucignano ove ſon ſoliti portar- „ ſi nelle altre Stagioni ſtante le ſtrade quaſi impraticabili „ Venne il 16. Agoſto dell'anno ſteſſo il Biglietto della Real Segreterìa il quale per Comando Sovrano ordinò „ che nel „ ſoppreſſo Convento de' Domenicani ſiano preſcelte due ſtan- „ ze da montarvi quattro Letti per comodo di quei Malati, „ che non poſſono traſportarſi agli Spedali circonvicini, come „ è ſtato fatto fin'ora „ Si montano di fatti in detto ſoppreſſo Convento i quattro Letti, ed il medeſimo Sacerdote D. Angelo Magi fa il ſuo Teſtamento tre meſi dopo, cioè ne' 7. Novembre 1788. per i rogiti di Ser Giuſeppe Radicchi, e nel medeſimo, ſebbene rammentaſſe la Donazione, ſebbene ſapeſſe di fatto, che l'erezione dello Spedale era ſtata negata alla Comunità con più reſcritti, ed accordato ſolo con l'ultimo Biglietto la montura ſuddetta de' quattro Letti per i poveri Infermi, pur tutta volta non inſtituì Eredi i Sigg. Fratelli Sarti anche ne' Beni già donati alla Comunità o almeno in tutti i ſuoi Beni generalmente, ma l'inſtituì ſoltanto „ In tutti gli altri ſuoi Beni „ e preciſamente „ In tutto ciò che non è compreſo nella Donazione da „ eſſo fatta a favore della Comunità di Fojano per erogarſi „ in benefizio dello Spedale da erigerſi in detta Terra a „ benefizio dei poveri Ammalati, di che coſta per Iſtru- „ mento rogato nel meſe di Giugno 1788. da Ser Stefano „ Compoſtof &c. „

Era

Era dunque necessità precisa il credere, o che il Sacerdote Sig. Magi reputasse per Spedale lo stabilimento della montatura di quattro letti nel soppresso Convento di S. Domenico, e che ad un tal luogo ancora convenisse il nome
32 et il carattere di Spedale, conforme si adatta di fatti a tutti i Luoghi, che son destinati al ricevimento, et alla custodia di poveri infelici *Van-Espen. Ius. Eccles. unic. part.* 2. *tit.* 37. *de Hospital. cap.* 1. §. 1. o che sebbene non lo reputasse per spedale, lo considerasse non ostante un mezzo equipollente, con cui s'otteneva il fine, che egli s'era proposto, e che aveva contemplato di provvedere per quanto era possibile ai poveri malati, che non potevano trasportarsi in tempo d'inverno allo Spedale di Lucignano; e nell'uno e nell'altro sistema la conseguenza era sempre la stessa, vale a dire, che non doveva rescindersi la donazione, col supposto difetto della causa finale, o della condizione, quando l'aveva considerata per stabile e ferma il Donante, che sapeva bene l'indole, e la forza del patto resolutivo che aveva apposto egli stesso.

Et inutilmente per indebolir l'efficacia di ciò che disse questo buon Sacerdote nel suo Testamento si faceva osservare, che nominando in esso, e nella citata particola lo Spedale, non aveva designato con frasi che supponessero l'erezione già fatta, come sarebbe stata quella „ già eretto „ ma bensì con frasi, che supponevano una futura erezione „ ivi „ da erigersi „ quasichè in questo Testamento ancora contemplasse una futura nova erezione in aumento di quella già ottenuta coll'indicato biglietto della Real Segreterìa.

Imperocchè tale osservazione, che si faceva per parte dei Signori Fratelli Sarti, si riduceva ad un'equivoco manifesto, giacchè le parole „ Spedale da erigersi „ sulle quali insistevano, non furono usate dal Testatore per disporre con questa condizione nel Testamento, ma riportando la disposizione che aveva fatta nell'Istrumento di Donazione, ove si conteneva e si leggeva una tal condizione, lo che apparisce manifestamente dal contesto „ ivi „ E precisa-
„ mente in tuttociò, che non è compreso nella Donazione
„ da esso fatta a favore della Comunità di Fojano per ero-
„ garsi in benefizio dello Spedale da erigersi in detta Ter-
„ ra, a benefizio de' Poveri ammalati, di che costa per
„ Istru-

„ Istrumento rogato nel mese di Giugno 1788. da Ser Ste-
„ fano Compostoff &c. „ et è di ragione, che l'espressioni,
33 le quali appellano ad un' atto precedente, e non all' atto in cui son contenute, si referiscano al tempo dello stesso atto precedente ed enunciato, e non al tempo dell' atto successivo, ed enunciante, *Dec. cons.* 287. *num.* 11. *Riminald. iun. cons.* 71. *num.* 22. *Menoch. cons.* 233. *num.* 28. *Peregrin. consil.* 57. *num.* 5. *& seqq. Surd. decis.* 9. *n.* 13. *e* 16. *la Rot. di Rom. nelle recen. dec.* 561. *num.* 73. *part.* 4. *tom.* 3. *e dec.* 616. *n.* 16. *par.* 18. *e dec.* 712. *num.* 11. *e* 12. *d. par.* 18. *e av. Molin. dec.* 951. *n.* 18. *e* 19.

Del resto la disposizione, che il Testatore intese di fare nel Testamento posteriore alla Donazione, ed alla montatura de' quattro Letti è chiarissima per concludere, che egli risguardò come già purificata la condizione della Donazione, e come adempita la causa finale che aveva contemplata, giacchè restrinse l' istituzione „ in tutto ciò,
„ che non è compreso nella Donazione da esso fatta a fa-
„ vore della Comunità di Foiano „ e se pur qualche ombra fosse rimasta, si dileguava affatto col deposto concorde di più Testimoni esaminati in Processo, e dello stesso Sig. Dottore Stefano Compostoff, che aveva rogato l' Istrumento di Donazione, i quali asserivano, che il Sacerdote D. Angelo Magi dopo emanato il Biglietto della montatura de' quattro Letti, considerò per compite le brame sue di vedere stabilito in Foiano un provvedimento per gl' Infermi poveri, e voleva fino rinnovar l' atto della Donazione a favore della Comunità, se il medesimo Sig. Dottor Compostoff, che interpellò precisamente per quest' oggetto, non l' avesse assicurato, che la Donazione già fatta era bastante.

Anche col deposto de' Testimoni, e molto più col deposto del Notaro che ha rogato l'atto, si può verificare la precisa idea, e la volontà del Disponente, *Coccin. dec.* 76.
34 *num.* 2. *& seq. & dec.* 107. *num.* 1. *et seqq. Bich. dec.* 343. *num.* 8. *la Rota Romana dopo lo Zacchia de obligat. camera. decis.* 339. *num.* 2. *et seq. e la Rota nostra nel Tesor. Ombr. tom.* 3. *dec.* 28. *num.* 1. onde per tali mezzi, egualmente, che per gli altri sopra espressi riflessi accertato, che l' oggetto del Donante s'era compito, che il fatto che poteva far condizione alla controversa Donazione, s' e-

a

ra verificato, lo non potei attendere neppur la seconda eccezione, che i Signori Fratelli Sarti adducevano, per gettare a terra la Donazione, e dovei referire, che la medesima come valida e sussistente, doveva avere pienissima esecuzione.

Ubaldo Maggi Auditore del Magistrato Supremo, e Giudice Consultore.



INDEX
CONCLUSIONUM
QUAE IN HUIUS QUINTI TOMI TAM PRIMA, QUAM SECUNDA PARTE CONTINENTUR.

ACTUS

ACTUS QUOAD NULLITATEM

ADMINISTRATOR

ſtratis, cum solum teneatur adimplere ex eorumdem redditibus. Ib. n. 6.

Qui non solvit, dum bona, ac pecuniae adminiſtrationis exſtant, in culpa eſt. Ib. n. 7.

Secus autem qui de pecuniis suis solvere recusat. Ib. n. 8.

Qui omittit solvere quod debet ad reddendam rationem cogi poteſt. Ib. n. 9.

Creditum suum probare solet, ac praesumptionem contra se evitat; Si rationem reddere obferat. Ib. n. 10

Promiſſio et Confeſſio Adminiſtratoris etiam jurata facta intuitu adminiſtrationis executioni mandari nequit, niſi reddita ratione. Ib. n. 15.

Adminiſtrator nequit consensum praeſtare iis actibus, qui adminiſtrato detrimentum inferunt. Dec. 70. n. 20. part. 2.

V. *Tutor*.

A E G E R

Qui aegris operam praeſtant iis inserviendo facile decipiuntur in iis quae eorumdem aegrorum uxoris favorem promovendum pertinent. Dec. 50. n. 11. part. 2.

AESTIMUM

Libri Aeſtimi de veritate rerum in iis descriptarum etiam contra Tertios optimam conſtituunt probationem. Dec. 56. n. 12. part. 2.

Descriptio in libris Aeſtimi in faciem fratrum Fideicommittentis ab Eo facta praesumptam Donationem probat. Dec. 6. n. 10. part. 1.

Descriptio Bonorum in libris Aeſtimi in faciem Fideicommittentis usque ad Ejus mortem alienationem excludit, et fideicommissum probat. Ib. n. 13.

Descriptio Bonorum in faciem alterius in libris Aeſtimi tanti non eſt, ut inducat Donationem, niſi descriptus etiam onera subſtinuerit. Ib. n. 19.

Ut enim inducat donationem requiritur certus donandi animus. Ib. n. 20.

Donandi animus excluditur, cum descriptio in faciem quoque aliorum id conſilii habuerit, ut unum computum efficiatur. Ib. n. 21.

Descriptio in libris Aeſtimi in faciem quoque aliorum non transfert Dominum, niſi ſigna Dominationem praeseferentia magis magisque cumulentur. Ib. n. 22.

Libri Aeſtimi plenam efficiunt probationem Poſſeſſus. Dec. 40. n. 4. part. 1.

Emptore negligente bona ſibi vendita intra mensem in proprium computum transferri atque discuti, bona remanent affecta Hypotecis quae poſt factam venditionem venditor contraxit. Dec. 51. n. 5. part. 2.

minis alluvione. Dec. 37. n. 2. part. 1.

ALTERNATIVA

In alternativis Subiectum alternatum quum sit ejusdem speciei arguit repetitionem qualitatum unius in altero. Dec. 3. n. 57. par. 1.

ANTIDATA

Suspicio Antidatae ex defectu vel publici Instrumenti, vel trium Testium dimanans deletur per aequipollentia ac conjecturas. Dec. 47. n. 5. par. 2.

Suspicio Antidatae etiam in Actu Nominationem praeseferente opponi potest. Dec. 9. n. 8. part. 1.

„ Hujusce vero purgatio Suspicionis per indicia ac conjecturas admittitur. Ib. n. 9.

APOCA

Apocae Cambiariae plenissimam constituunt Crediti probationem adversus Cambii Debitorem. Dec. 40. n. 1. par. 1.

„ Et Habent vim publici Instrumenti. Ib. 2.

Ex restitutione apocae rescissae oritur vehementissima praesumptio solutionis favore Debitoris. Dec. 68. n. 4. par. 2.

Apoca privata destituta partium subscriptione diei et anni appositione, etiamsi quocumque alio careat vitio, nullam sibi probationem vindicat. Dec. 67. n. 11. par. 2.

„ Etiamsi Conjecturis sibi favorabilibus coadjuvetur. Ib. num. 12.

Ad excludendam Apocae identitatem Satis est possibilitas similem apocham conficiendi. Dec. 68. n. 14. par. 2.

„ Possibilitas enim et dubitatio attenduntur ad identitatem excludendam. Ibid. n. 15.

APPELLATIO

Ab altera sententiae parte, non inducit Appellationem in totum. Dec. 22. n. 2. par. 1.

„ Eo magis si per factum subsequens reliqua Sententia fuerit probata. Ib. n. 3.

ARGUMENTUM

Argumentum de Majori ad minus non valet; si de eadem specie sermo non sit. Dec. 59. n. 26. part. 2.

ATTESTATIO

Vulgo „ Pratica „ solet in decidendis caussis ab Iudicibus attendi. Dec. 18. n. 19. par. 1.

„ Limita, ubi non Iudicia instruendas, sed decidendas lites respiciat. Ibid. n. 29.

„ Atque ubi deficiant requisita a Statuto. Ib. n. 21.

Si duae Attestationes, sive Practicae, sibimetipsis obstent ambae sunt rejiciendae. Ibid. num. 22.

Attestatio adminiculata stylum probat. Dec. 19. n. 6. par. 1.

Attestationes vulgo „ Pratiche „ super Iuris Articulo nullo modo recipiuntur, nisi exemplis

ut inde Causa finalis Donationis colligatur. Dec. 7. n. 28. part. 2.

„ Praecipue, si hic finis atque haec causa ex proemio resultet. n. 29.

Causam finalem Donationis assequi per quaecumque media licet ut substineatur Donatio. Ib. n. 30.

CENTENARIA

Post completam centenariam actum fuisse legitimum praesumitur. Dec. 13. n. 7. par. 1.

Centenaria valide non opponitur contra substitutos in Fideicommisso ex propria persona ob praescriptionem Actionis. Ib. n. 8.

„ Sed Eadem allegari potest a Tertio Possessore, ut legitimus praesumatur titulus Possessionis suae. Ip. n. 9.

In decursu Centenariae praesumitur favore possessoris, cum intervenisse titulum a quo legitimatus fuerit Actus. Ib. n. 10.

Centenaria onus solutionis optime inducit. Dec. 24. n. 8. part. 1.

Inducit facultatem alienandi Bona, uti libera. Dec. 43. n. 15. part. 1.

CESSIO. CESSIONARIUS

Cessio iurium quae minime competebant cedenti, prorsus inefficax est. decis 58. n. 2. part. 2.

In cessionarium aut donatarium nemo plus juris transferre valet, quam ipse habeat. Dec. 9. n. 23. part. 1.

Cessionarius frustra ex poscit id quod ante cessionem pro cedente solverat, dum cessione confecta, jura et officia in eumdem sunt translata Ib. n. 4.

CIVIS

Cives inter se mutua debent vicissim praestare Officia. Dec. 2. n. 54. part. 2.

Civis erga Principem egentem jure humanitatis obligatione perfecta praestare debet. Decis. 60. n. 24. par. 2.

„ Contra autem evenit de juribus, quae Primeps praestare deber civibus. n. 25.

Iura imperfecta tunc obligationem perfectam in alios inducunt, quum civis, cui hoc ius inhaeret, extrema afficitur inopia. ibid. n. 26.

„ Quando id evenisse dicatur. n. 27.

V. *Communitas*.

CLAUSULAE

In fine Orationis appositae referuntur ad omnia in eadem oratione contenta. Dec. 4. n. 7. Part. 1.

Regulantur, secundum naturam Dispositionis, cui adiiciuntur. Dec. 8. n. 16.

„ Praeceptum alienationis clau-

Abbiano però le parti fissato e stabilito di comprare ec. „ perfectionem Contractus demonstrant. ib. n. 14.

COGNOMEN

Quum nomen et Patria conveniat, defectus cognominis identitatem Personae non excludit decis. 55. n. 10. par. 2.

COMMENDA

Iuspatronatus Commendae reservatum Filiis ac Descendentibus non infert onus eligendi primogenitum Dec. 5. n. n. 1. parr. 2.

„ Et Exercitium divisibile est interFilios ac descendentes juxta naturam iurispatronatus gentilitii linearis. Ib. n. 2.

„ Praecipue si in Instrumentis fundationum, et in Relationibus a Ministris Magno Magistro oblatis non expressus appareat Primogeniturae ordo; qui coeteroquin ubi jubebatur, exprimi solebat. n. 5. et 7.

„ Eo magis si accedat observantia ordinem primogenialem excludens Ib. n. 6.

In Commendis Ordinis D. Stephani juspatronatus activum differt nec pari passu ambulat cum Commendae fruitione ibid. n. 10.

Statuta Ordinis D. Stephani numquam praescripserunt in Commendarum successione individuum primogeniturae ordinem ibid. n. 55.

„Ut vero in iis, ordo Primogeniturae vel subintelligendus vel reiiciendus sit, distinguendae sunt primogeniturae antiquae, et recentis Erectionis. Ib. n. 52.

„ Quae autem Commendae antiquae dicantnr erectionis vid. n. 53. et seqq.

Ex Anno 1590 usque ad 1610. consueverat erectionem commendarum concedere ed libitum petentium absque onere ordinis primogenialis. Ib. 16. et seqq.

„ Reiicitur auctoritas Ansaldi Cons. 27. et Pistorien. Primogeniturae 16. Novembre 1746. et Aretina Baiulivatus de Redis 26. Maggio 1778 uti casui minime consona Ib. n. 19.

„ In Commendis Electivis, iuspatronatus passivum deferri minime debet primogenito ac Proximiori in gradu. Ib. n. 20.

Statutum Ordinis D. Stephani praescribit, ut Bona Commendae alienentur, ac ex eorum pretio annui redditus ipsi Commendae acquirantur. Dec. 6. n. 5. part. 2.

„ Hoc tamen in Commendis quae Antianitatis dicuntur non autem in iis Patronatus locum sibi vindicant n. 6.

Magnus Magister alienare potest Bona Commendae D. Stephani supposita absque consensu Commendatariorum, sed ad hanc rem necesse est quod Princeps ac Magnus Magister horum jura non ignoret ib. n. 3.

aequalia. Dec. 32. n. 9. par. 1.

Semper admittitur, ubi vel Debitoris utilitas, vel ejus indemnitas id exigat. Dec. 35. n. 46. par. 1.

Est quaedam Bonorum alienatio, utpote ea quae vincula dissolvit et Hypothecas. Dec. 43. n. 13. par. 1.

COMMUTATIO

Commutationum, quae a Principe fiunt, subditorum non est quaerere causas. Dec. 60. n. 32. par. 2.

CONCORDATIO

Rite recteque facta attendenda est, et ab Hetruriae Tribunalibus idem habetur, ac probatio voluntatis utriusque partis. Dec. 3. n. 70. par. 1.

Concordationibus Peritorum Partis, aeque ac schedulis Procuratorum litium ab Iudicibus deferendum est Ib. n. 71.

Procuratorum Shedulae concordantes, etsi facta non ostendant, et statuant facti jurisque consequentias, nihilominus attenduntur. Ib. n. 72.

Conventa a Procuratoribus litigantium vice confessionis funguntur, nec probata amplius renui possunt. Dec. 6. n. 1. par. 1.

„ Imo vim eamdem habent conventa a Peritis Calculatoribus. Ib. n. 2.

„ Et Gabellae subjiciuntur, dum ex contentis Gabella debeatur. Ib. n. 3.

CONDITIO

Conditiones potestativae mixtae pro purificatis habentur cum per Promittentem non steterit, quin conditio a facto Tertii pendens fuerit impleta Dec. 42. n. 17. par. 1.

Conditio impossibilis, quae non percutit substantialia concontractus vitiatur et habetur pro non apposita. Ib. n. 18.

Conditio impetrandae excorporationis a Fideicommisso directa ad tuendum Emptorem habetur pro impleta, si quomodocumque fideicommissum fuerit a vinculo ereptum. Ib. n. 10.

Et habetur uti purificata in actu exaratae Venditionis si revera praedium nulli vinculo subnectebatur. Ib. n. 24.

„ Haec autem Conditio non est suspensiva perfectionis Contractus, si revera praedium nulli vinculo subnectebatur. Ib. n. 25.

„ Praecipue vero si exsolutum fuerit praedium atque apprehensa fuerit possessio. Ib. n. 26.

„ Nec adjuncta sit Clausula „ *con gli infrascritti patti e condizioni* „ conditionem inducens. Ib. n. 27.

Donatio nonnulli conditioni alligata, ut dicatur resoluta conditio, et ita ex Donatario bona auferantur, impossibile demonstrentur oportet factum, quod conditionis ef-

CON-

CONTRACTUS

Contractus in parte favorabili tantum servari nequir, in detrimentum eius qui sibi Contractum àdstipulavit, sed totus servandus, ut aequalitas locum obtineat. Dec. 62. n. 15. part. 2.

Contractus nullus ex defectu solemnitatum probationem fecit quoad omnia in eò enunciata Dec. 4. n. 10. part. 2. Contractus cui ortum dedit Error et falsa Causa nullus omnino est Dec. 5. n. 2. part. 3

CONTRACTUS QUOAD RESOLUTONEM

Ad explicandam volitam Contractus Ressolutionem certa formula minime opus est. Dec. 42. n. 37. par. 1.

„ Huius autem pacti ea est natura, ut liceat cuicumque ex Contrahentibus contractum resolvere. Ib. n. 39.

„ Pactum autem apprehendendi possessionem alteriusPraedii, cum praedium emptum adhuc fuerit Fideicommisso subnexum, uti claudicans non ininducit Contractus resolutionem. Ib. n. 46.

CONVENTIO

Generalis conventio. quanta ipsa est, servari debet nec restrictionem recipit. Dec. 67. n. 1. par. 2.

„ Praecipue si accedat observantia conventioni pariformis, juxa quam conventio ipsa normam recipit. Ib. n. 2.

CREDITOR, CREDITUM

Nulla Actio acquirt potest a Creditore contra Relevatoqui pactus est Fidejussosem indemnem servare. Dec. 58. n. 1. p. 2.

Utilitas Debitoris nullam Creditori tribuit facultatem exigendi, quod ejus interest. Dec. 2. n. 60. par. 1.

Probata substantia Crediti leviores Probationes sufficiunt ad liquidandam quantitatem illius. Ib. n. 75.

Creditum ab Actore fortissimis Argumentis probandum est. Dec. 19. n. 1. par. 1.

Mercedum creditum ex libris Contractuum per Proxenetam] stipulatorum frustra deducitur. Ib. n. 2.

„ Er qua de Caussa. Ib.

Qui extraordinariam Dilationem Debitori concedit nec facultate praeditus est, nullum praejudicium affert Creditori. Dec. 27. n. 8. par. 1.

Creditor, qui distulit contra debitorem agere non idcirco sua jura amittit. Ib. n. 11.

„ idque locum habet, etsi Debitori dilationem fuerit impertitus. Ib. n. 12.

Creditor Apocae Cambiarie si exactionem dissferat contra Tractarium qui solutionem suscepit, non amittit jus exigendi,

Afſertio Iurata Debitoris in respondendo Poſitionibus praevalet cuicumque ejusdem Declarationi. Ib. n. 7.

Non retorquendum in odium Debitoris, quidquid pro Eo Leges conſtituerunt. Dec. 35. n. 43. par. 1.

V. *Solutio*.

DECLARATIONES

Contractus donationis variare nequunt jura in Contractu quaeſita. Dec. 51. n. 23. par. 2.

DECLARATIO

Facta ad effectum, ut solutum dicatur potius in unam quam in alteram cauſſam non valet, niſi fiat in actu solutionis ac praesente Cereditore. Dec. 23. n. 3. par. 1.

Declarationes ea vi praeditae non sunt ut veritatem infringere valeant. Ib. n. 4.

Cum omnes aliae Declarationes falsae adinveniuntur, etiam ea de qua quaestio eſt, falſitatis Characthεrem aſſumit. Ib. n. 5.

V. *Debitor*. *Lex*

DECRETUM

Ab Iudice nequit interponi antequam conſtet de utilitate Contractus. Dec. 13. n. 4. par. 1.

DEPUTATUS

Deputati a Capitulo valide queunt Universitatem obligare. Dec. 62. n. 9. par. 2.

DEROGATIO

Iuri tertii, a Principe ignorato numquam derogatum praesumitur per alienationem ab ipso Principe factam. Dec. 6. n. 4. par. 2.

DESCENDENTES

Sub vocatione Descendentium veniunt tam Masculi, quam foeminae, tam mediati, quam immediati. Dec. 7. n. 2. par. 1.

DESCENDENTIA

Per gradus diſtinctos probatur ex Fide Baptismatis, et Matrimonii. Dec. 6. n. 5. part. 1.

DETERMINATIO

Regula de aequali determinatione haud procedit, quum diversa ſint determinabilia. Dec. 7. n. 8. par. 1.

Cum omnes casus uni tantum legi subiaceant, parem recipiunt Determinationem. Dec. 11. n. 5. par. 1.

DICTIONES IN GENERE

In vim dictionum universalium comprehensae intelliguntur Singulae species quae ad nominatum genus pertinent. Dec. 35. n. 5. par. 1.

DICTIONES IN SPECIE

„*Semper*„ omnes casus, quodcumque tempus comprehendit, Dec. 11. n. 4. par. 1.

„ *Solum* „ Ad casus tantum com-

D I L A T I O

DISPONENS DISPOSITIO

D I V I S I O

D O C U M E N T U M

DOMI-

DOMINIUM

Per publica Instrumenta optime probatur. Dec. 41. n. 2. par. 1.

DOMUS

Appellatio Domus male convenit Mapalibus. Dec. 41. n. 5. par. 1.

DONATIO

Ab uxore facta viro cum onere tamen restituendi filio bona donata, in totum nulla habetur, parvipenso praejudicio filii. Dec. 61. n. 2. par. 2.

Donationem evertere contendens, eo quod fraudem intervenisse autumet, dum bona per Corpus Laicum in Caussam Piam contra Legis Amortizationis praescriptum velit fuisse translata, id debet concludentissime probare. Dec. 7. n. 1. par. 2.

Quum Donatio ad erectionem Hospitalis conficiendam Communitati fit, Hospitale dicendum est in Donatione contemplatum Ib. n. 9.

„ Limita ubi Donatio dirigitur in Communitatem cum onere tamen erigendi Hospitale Ib. n. 13.

Facta Corpori Morali, cujus est Hospitale curare et regere, donationis subjectum Hospitale tantum esse indicat. Dec. 60. n. 15. par. 2.

Causa mere consecutiva et accidentalis a donante contemplata nullius habenda est momenti. Ib. n. 33.

Qui donationem in Communitatem atque ita in Corpus Morale licitum confert ea conditione, ut Hospitale per hanc erigeretur, atque ita in corpus illicitum donationis emolumentum transiret, fraudem Legi Amortizationis struit. Ib. n. 39. et n. 4.

Donatio quae non scripturis scateat, sed aliis probationum fundamentis innitatur, utiquae in jure exosa est, patentissime debet demonstrari. Decis. 50. n. 3. par. 2.

Per Testes qui mercede conducti donatariae, cuius favore testantur inserviunt, minime probatur donatio. Decis. 50. n. 6. p. 2.

In donationibus ea sumenda est interpretatio quae donanti faveat, non quae donatarium juvet cum donantis detrimento. Decis. 69. n. 9. par. 2.

„ Limita tamen, ubi de donationibus mere gratuitis sermo sit. Ibid. n. 10.

„ Declara id tantum procedere, ubi quaeratur de quantitate donationis, non autem ubi agatur de regressu donationis in donantem. Ibid. n. 11.

Probanda est actibus univocis, non enim praesumitur. Dec. 6. n. 18. par. 1.

Donationis promissio a Parentibus vel Propinquis Sponsorum favore in Apocha Spon-

Foe-

Foemina, cui dos succedit loco legitimae, jus habet ante Matrimonium ad alimenta. ib. n. 69.

Restitutionem dotis intentans, evidentissimis probationibus solutionem concludat, necesse est. Dec. 30. n. 7. par. 1.

„ Nec temporis lapsus ad solutionem probandam pro valido habetur argumento. Ibid. n. 8.

„ Praecipue si in dotali Instrumento aderat promissio publicam confessionem de recepto reportandi, quae in casu desit. Ib. n. 9.

Dotans qui pecuniam dotatae apud se retinet, praesumitur dotem de hac pecunia constituisse. Dec. 35. n. 36. par. 1.

Dos ab Extraneo profecta, nonnisi accedente promissione, fit fructifera; secus ea quae a Patre vel Avo debetur. Dec. 38. n. 6. par. 1.

„ Id enim favore Matrimonii et onerum post id temporis susceptorum constitutum est. ib. n. 7.

Dotis congruitas ex statu haereditario, ex Patrimonii viribus, aliisque circumstantiis desumitur. Ib. n. 12.

Condemnatio ad solvendas Dotes uti factum Iudicis pro interpellatione habetur. ib. n. 15.

Bona fides et credulitas non excusant Debitorem Dotis a olutione fructuum oneri matrimonii correspectivorum. ib. n. 16.

DUBIETAS

Ignorantiae aequiparatur, inducitque bonam fidem. Dec. 14. n. 9 10. par. 1.

Legum, a contraventione excusat ib. n. 12.

E

ECCLESIA

Ex facto administratorum loesa vel rescissionem intentare potest, vel directe administratorem in judicium vocare. Dec. 70. n. 21. par. 2.

Ecclesiae competit super bonis Administratoris tacita Hypotheca, etiamsi haec post celebratum contractum fuerit acquisita. Dec. 71. n. 15. par. 2.

EMOLUMENTUM

Emolumenta in Ministros Corporis Moralis collata, non eis, sed Corpori Morali donata censentur. Dec. 7. n. 5. et 7. par. 2.

EMFITHEUSIS QUOAD REMISSIONEM VINCULI

Ex quibus emergat volita a Patre dividente atque insimul primo acquirente, vinculi emphitheutici remissio. Dec. 43. n. 1. par. 1.

EMPHITHEUSIS QUOAD RENOVATIONEM ET ALIENATIONEM

uti

uti Allodialia. Dec. 34. n. 1. et 2. Part. 1. Qua de Caussa, remiss. ad n. 3.

„ Ac talia censetur ex antiqua Consuetudine, quae jam ex anno 1696. invaluerat. ib. n. 4.

In Emphitheusi pactionata jus ad renovationem desumitur ex proximitate, non autem ex qualitate haeredis. Dec. 59. n. 1. par. 2

„ Renovatio enim uti progressio Emphitheusis ejus qualitates induit. ib. n. 2.

„ Hoc autem jus separari nequit a Persona Proximioris ib. n. 3. Vid. Rationem n. 29.

„ Ex sicuti inhaeret qualitati personali, nequit in alium cedi atque transferri. ib. n. 4. et 13.

„ nec ex Patria Amortizationis lege cessibile factum est. ib n. 7. et 21. Qua de Caussa Vid. n. 30.

Bona Emphiteutica Ecclesiastica vigore legis Amortizationis alienationi obnoxia facta sunt in praeiudicium vocatorum, sed si Possessor facultate non fuerit usus, bona transeunt in vocatos, haud vero in Haeredes bonorum. Decis. 59. n. 8. par. 2.

„ Et casu quo Possessor de suis bonis disposuerit Ius renovationis, sicuti bona ipsa, transfunditur in Haeredes, seu in Alienatarios. ib. n. 9.

„ Contrario vero casu ius renovationis integrum manet favore Proximiorum, quibus illud experiendi facultas est. ib. n. 10. et 11.

„ Praecipue ex patriae legis dispositione quae illaesa vocatis iura literaliter praeservavit. ib. n. 12.

„ Alienandi facultas, quae Possessori inhaeret quoad bona, non procedit quoad ius renovandi ex paritate rationis. ib. n. 14.

„ Contrariae vero Auctoritates refelluntur. n. 13.

Petens renovationem ex nota Bartoli aequitate non habet nisi jus personale, ut dominum directum cogat ad fundum sibimet relinquendum. ib. n. 20.

Alienatio Emphiteutica perfectionem recipit ex nuda Alienantis voluntate, ex quo uno alienatarius agnoscit acquisivisse. decis. 70. n. 3 part. 2.

Alienatio Emphiteutica nulla est in eo, quod iura domini directi laedit. Decis. 70. n. 6. par. 2.

„ Ius domini directi infringendi alienationem sibi praejudicialem, praesupponit onus Alienantis, quoad deligendum alienatarium solventem. ibid. n. 7.

„ Ius alienandi bona Emphiteutica etiamsi inferat comprehensis ac vocatis ad Emphiteusim detrimentum, numquam tamen damnum domi-

EMPHITEUTA

Lege Amortizazionis, nequit damnum inferre Ecclesiae dominae directae, cujus iura illaesa volita sunt. Dec. 70. n. 10. part. 2.

„ Etenim hoc ius intelligitur coarctatum intra fines quasi allodialidatis, ac factae Appodiationis. ibid. n. 11.

„ Et in hoc differunt bona allodialia a bonis per legem, seu ex consuetudine vere alienabilibus. ib. n. 12.

„ Idque ex ipsis legis Amortizationis verbis plane colligitur. ib. n. 13.

„ Atque talem intelligentiam legem recepisse certum est. ib. n. 16.

EMPTOR

In Emptorem transeunt omnia iura Venditoris etiamsi illorum mentio facta non sit. Dec. 8. n. 1. par. 1.

Deperdita aut consumpta per Emptorem merce comparata nequit Is amplius intentare Remed. *l.* 2. *Cod. de rescind. vendit.* quod antea ei datum fuisset. Decis. 26. n. 1. part. 1. Ibique Ratio.

„ Idque etiamsi agatur de merce cuius pretium ex communi usu innotescat: Ibid. n. 2.

„ Hoc enim locum haberet, si lis non esset super pondere vel quantitate, sed super pretio: secus autem si de eis sit contentio. Ib. n. 3.

ENUNCIATIVAE

In Inventario Parochorum appositae nil probant contra Patronos, seu Tertios. Decis. 23. n. 4. par. 1.

ERROR

Consensum impediens plenissime probandus est ab eo cuius interest. Dec. 1. n. 3. part. 1.

In aliqua Partita detectus efficit ut illa solummodo corrigatur, non autem aliae in quibus error non appareat. Dec. 3. n. 74. par. 1.

Si Error et iniustitia luculenter non pateat, quod actum fuit minime invalidatur. Ibid. n. 79.

In obiectum finale dicitur incidere, quum detecto errore actus minime ad stipulationem fuisset deductus. Dec. 6. n. 7. par. 2.

EVICTIO

Si promissio Evictionis *ex natura rei* in stipulationem non fuerit deducta, numquam a vendente debetur, nec ob hanc rem satis est generica Evictionis promissio. Dec. 6. n. 15. par. 2.

„ Et tantummodo liberum manet Emptori pretii restitutionem exposcere. Ib. n. 16.

Quem de Evictione tenet actio, eumdem agentem repellet exceptio. Dec. 59. n. 32. par. 2.

Qui

sus fuit, expensasque repetat ab altero Principali, hae quidem minime reficiuntur. ib. n. 9.

Expensae quae usu fieri solent, sunt Procuratori absque dubio reficiendae ib. n. 10.

Qui Emptori intra certum tempus se impetraturum a Fideicommisso excorporationem promiserit, elapso tempore in damna et expensas condemnandus est. Dec. 42. n. 46. par. 1.

Ut lites obtruncentur, saepe practicari solet conditionalis in expensas condemnatio „ dummodo victus non acquiescat „ Dec. 3. n. 2. par. 2.

V. *Fideicommissum*.

F

FACTUM

QUI factum proprium impugnat fit temerarius litigans. Dec. 3. n. 4. p. 2.

Qui factum evenisse esserit, illud debet concludentissime probare. Dec. 50. n. 1. par. 2.

Probationes facti quod in scripturam minime redactum fuit, eo majores debent esse, quo contra factum stat juris praesumptio. ib. n. 2.

Nemo facti alieni damnum debet sentire Dec. 49. n. 4. par. 2.

Consensus aliquid praestandi efficit ut consentiens ad illius praestationem teneatur. Dec. 3 n. 20. par. 1.

Ad ea Facta non sunt obligandae per Iudicem partes, quae etsi executioni mandarentur, nulla tamen forent. Dec. 18. n. 1. par. 1.

Factum, cujus implementum tempori certo ac praescripto alligatum est, conditionale habetur. Dec. 42. n. 4. par. 1.

Factum Tertii tum tantum inducit perfectionem Contractus, quum ex Eo aliquod substantiale Contractus pendet. ib. n. 33.

FAMILIA

Testator ad unam tantum Familiam respexisse dicendus est, quum proximiores Defuncto gravato ex totis ordinibus substitutionum ad successionem vocavit. Dec. 11. n. 20. ac 24. par. 1.

FEUDUM

Sola Immobilia Feudale vinculum recipiunt. Dec. 35. n. 13. par. 1.

Haudquaquam licet iuxta Regni Neapolis consuetudinem Bona Feudalia Fideicommisso subjicere, etsi de primo Acquirente agatur. ib. n. 12.

FOEMINAE

Vocatae uti Descendentes ex Filiis Fidecommittentis novam constituunt lineam. Dec. 11. n. 17. par. 1.

„ Limita tamen ubi facta sit relatio ad ipsum Fideicom-

Divi-

Divisio maxima in Fideicommisso contra Votum testatoris non est admittenda. Dec. 11. n. 21. par. 1.

In Fideicommisso Familiae relicto, prius nominati, deinde, caeteris exclusis etsi gravanti proximioribus, eorum filii admittuntur. ib. n. 30.

Res Fideicommisso subiectae alienari possunt ab executore Testamentario pro aere alieno, aut pro implenda Testatoris voluntate. Dec. 13. n. 2. par. 1.

Alienatio rei Fideicommisso obnoxiae ab Executore peracta tamquam utilis habita a Magistratu, ab Haerede ad majorem aetatem perducto postea invalidari non potest. ib. n. 3.

„ Et convalidatur Decreto Iudicis, neque ob id requiritur Deputatio Curatoris Minorum. ib. n. 5.

Fideicommissario licet etiam ante restitutionis casum excorporare melioramenta a Fideicommisso. Dec. 29. n. 1. par. 1.

„ In excessu autem nulla manet excorporatio. ib. n. 2.

Nulla est venditio praedii fideicommissarii super quo nulla competit melioratio. Ib. n. 6.

Expensa in Palatio Fideicommissario reficienda est Possessori, qui eam perpessus est, Ib. n. 7.

Melioramenta in bonis Fideicommissariis confecta ab Alienatario restitutioni abligato in vim reivindicationis, cum fructibus perceptis compensantur. Ib. n. 10.

Expensae pro obtinenda excorporatione ob Melioramenta, restringendae sunt intra fines melioramentorum, et eae super excessu confectae nullo modo reficiuntur. Ib. n. 11.

Actus perarati absque citatione Vocarorum ad Fideicommissum, nulli sunt, utpote qui nullum vocatis praejudicium afferre valent. Ib. n. 8.

Ex conjecturis post patriam legem anni 1747. non inducitur Fideicommissum, et tantum argumenta per necesse concludentia admittuntur. Dec. 34. n. 12. par. 1.

Fideicommissum uti certae formulae minime alligatum constituitur ex clara Disponentis voluntate. Dec. 35. n. 17. par. 1.

Praeceptum a Fideicommittente impositum non detrahendi melioramenta, uti gravamen injiciens, quantum fieri potest coarctandum. Dec. 35. n. 23. P. 1.

„ Ea ratione praecipue quia legibus et experientiae obstat Ib. n. 24.

„ Ideoque ad ea melioramenta restringendum, quae debitum faciant Fideicommisso, non ampliandum ad ea quibus augeatur. Ib. n. 25. Qua de Caussa. Ib. nn. seqq.

„ Declaratur exemplo Dotis Maternae quae ex firmatis a Rota Rom. detrahitur ex Fi-

tem, a qua antea abstinuerat n. 37. et 41.

„ Hoc autem iure potest uti intra Triennium dimetiendum ex vigesimo nono anno aetatis filii. ibid. n. 38.

„ Tale ius haud competit Emancipatis. ibid. n. 39. 42.

„ Nec per Justinianeam Constitutionem, qua Emancipati aeque ac sui Haeredes ad successionem bonorum admissi sunt ablatum est hoc discrimen quoad ius adeundi. ibid. n. 40.

Filius intra annum admittitur ad maternam haereditatem, repudiatione non obstante. ib. n. 43.

„ Idque suis aeque ac emancipatis ex rationis identitate convenit. ib. n. 44.

In donationibus, uti in coeteris contractibus filiorum appellatio ad masculos tantum restringitur, secus ac in ultimis voluntatibus; in quibus verba ampliantur. Dec. 69. n. 6. part. 2. et. n. 21.

„ Idque admittitur, etiamsi ex tali restrictione praejudicium donanti inferatur. ibid. n. 8.

„ Maxime vero si ex circumstantiis scateat admittendo foeminas, gravissimum ei inferri praeiudicium, cuius favor a contrahentibus enixe volitus est. ibid. n. 12.

„ Adde si ex Testamento subsequenti et coeteris dispositionibus unum finem habentibus agnationis contemplatio, exclusioque foeminarum deducatur. ibid. n. 13.

FINIS

Quum finis exoptatus obtinetur, per quae media eum attingamus parvi pendendum est. Decis. 54. n. 37. part. 2.

FOLIUM

Informe absque appositione diei et anni absque ulla subscriptione, nullam in Iudicio fidem meretur. Decis. 67. n. 10. par. 2.

FORMULARIUM

Senense a Viris doctissimis extensum vim legis acquisivit. Dec. 55. n. 14. par. 2.

FORUM

Ubi lis contestata fuit, declinari non potest, sed in eodem foro finem recipere debet Iudicium. Dec. 17. n. 1. part. 1.

Lis suspensa ob taciturnitatem, restaurari potest, ac debet in eodem foro in quo incoepta est, quodque variare nefas est. Ib. n. 10. et 18.

Lite pendente neque perempta coram Tribunali provinciali, cessat privilegium *L. Unicae Cod. Quando Imperator*. ib. n. 17.

„ Hoc privilegium non competit nisi allegetur. Ib. 19.

Ne-

F R A U S

F R U C T U S

G

GABELLA

Mercium transeuntium, a Gabella permanentium differt. Et de ratione. Decis. 10. n. 1. par. 1.

Quum debet exigi Gabella Transitus, peti non potest Gabella Mansionis. Ib. n. 8.

V. *Minister*.

GENUS

Si enunciato genere, postea singulae hujusce generis species enumerentur, genus ad expressas species restringitur. Decis. 71. n. 6. par. 2.

GRATIA

Si recepta fuerit gratia obtenta sub conditione aliquid faciendi, id quod antea liberum fuerat in perfectam transit obligationem. Dec. 62. n. 8. par. 2.

H

HAEREDITAS

Defectus repudiationis Haereditatis nil affert detrimenti, quum repudiationem omittens nullam rem consecutus fuerit ex haereditate. Dec. 59. n. 33. par. 2.

„ Repudiationem factam retractare, et qualitatem haereditariam assumere fas est. n. 34. Contra vero. n. 35.

Axis haereditarius bene probatur per inventarium tempore mortis confectum, ac manu ministrorum haeredis conscriptum. Dec. 44. n. 6. par. 2.

„ Inventarium bene probat vires Haereditatis eo magis quo bona Descripta apprime consonare statui Defuncti comperitur. D. Dec. n. 8.

Bona Paterna quatenus Filiis debitam portionem constituunt post Haereditatis aditionem, illorum propria fiunt, neque tenetur dotem praebere nisi in subsidium ac deficientibus Fideicommissis ascendentalibus. Dec. 3. n. 35. par. 1.

Portio haereditaria constat ex omnibus quae haereditatem componunt, et fructuosa ac infructuosa dicitur pro ratione hujusmodi Bonorum qualitatis, ad eamque constituendam respicienda est eorumdem universalitas, haud exceptis legatis. Ib. n. 43.

HAEREDITATIS ADITIO

Aequitate Praetoris succurritur iis qui inconsulto haereditatem adivere, concedendo restitutionem in integrum. Dec. 44. n. 1. par. 2.

„ Ad hanc restitutionem in integrum assequendam probare opus est laesionem, laesionis inscientiam, et non elapsum Quadriennii terminum. D. Dec. n. 2. et 3.

„ Haec laesio autem ut per Haeredem probetur, oportet axis haereditarius constituatur tem-

com-

commissarium ad dimittendum debitum pro quo ipse Fidecommittens tenebatur. Dec. 63. n. 5. par. 2.

HONORARIUM

Taxatio Honorarii Procuratoris et Advocati pendet ex arbitrio Iudicis. Dec. 32. in prima n. 5. par. 1.

HOSPITALE

Hospitalis nomen convenit loco, ubi servantur et curantur pauperes. Dec. 7. n. 31. par. 2.

HYPOTHECA

Hipotheca pro alimentis doti correspectivis eadem, quae pro dote, competit. Decis. 53. n. 10. par. 2.

„ Viduili, annulo nuptiali, ac lucro dotali eadem hypotheca tribuitur, quae doti debetur. Ib. n. 11. et 12.

An fructuum dotalium, per mortem viri, viduae debitorum hipotheca initium sumat a die constitutionis in mora, interpellatione intercedente, varia est opinio. Ib. n. 13.

„ Rot. Rom. arbitrata est aliquando eamdem pro fructibus, quae pro dotis restitutione competit, hypothecam deberi. Ibid. n. 14. et 15.

„ Ubi vero statutum locale haeredes ad restitutionem dotis aeque ac ad alimenta obligat, horum hipothecam dotali acquiparari indubium est. ibid. n. 16.

„ Praecipue, si in apocha nuptiali Partes convenerint de restitutione dotis ob solutum matrimonium, se referendo ad Statutum locale, in quo expresse constat de obligatione Haeredum ad alimenta. ibid. n. 17.

Hipotheca competit mandanti super bonis Procuratoris recipientis pecuniam, et eam debentis, etiamsi mandatum per publicum Instrumentum non fuerit explicitum. Decis. 47. n. 1. par. 2.

„ Rejicitur Florent. Hypothecae 28. septemb. 1781. ad relat. Illustrissimi Dom. Aud. Simonelli, uti Casui minime consona Ib. n. 2.

„ Caeterae vero Decisiones expenduntur et conciliantur. Ib. n. 3.

„ Atque locum habet haec propositio, etiamsi deficiat publicum receptionis pecuniae, vel confessionis debiti instrumentum. Ib. n. 4.

Hypotheca statutaria concessa mandanti competit contra Procuratorem, ministrum pariter ac Nuncium. ibid. n. 7. 11. et 13.

I

IDENTITAS

Personarum identitas constituitur ex singularitate nominis quod et agnomen indicet. Dec. 45. n. 2. par. 2.

IGNORANTIA

IMMISSIO

IMPUTATIO

tum actionem pariat, sed det exceptionem sufficit. Ib. n. 39.

Imputatio favore debitorum ad praeiudicia removenda comparata est. ib. n. 42.

Facilius quam Compensatio inducitur. ib. n. 47.

INHIBITORIA

Manifeste nulla et irregularis nullum vinculum iniicit ei, contra quem facta est, et sperni omnino potest. Decis. 65. n. 3. par. 2.

INSTITUTIO

Ad Beneficium instituendus est is, qui nominatus est per plures Patronos iuxta ultimum statum. Dec. 9. n. 1. par. 1.

INSTITUTIO IN HAEREDEM

Institutio suorum Filiorum et Heredum unica oratione, atque unico verborum conceptu designata, vulgaris est. Dec. 34. in secunda, n. 2. par. 1.

„ Idque locum habet, etiamsi vocati sint Descendentes collective. ib. n. 3.

„ Amplia, Etiamsi Testator expresserit „ *dopo di lui instituì*. Ib. n. 7.

„ Amplia, Etiamsi adsit Clausula in Infinitum. ib. n. 8.

Institutio alicuius in Haeredem facta eiusque filiorum atque Descendentium collective vocatorum in vulgarem iuxta Theoricam Cumani resolvitur. Dec. 42. n. 21. par. 1.

„ Praecipue si Testator usus fuerit discretive verbo „ *istituì* et *sostituì* „ quod apprime diversam tum Vulgaris tum Fideicommissi in varie disponendo voluntatem explicant. Ib. n. 22.

„ Nec Clausula *in infinitum* nec verbum „ *Descendentes* „ eius sunt roboris ut ad Fideicommissum interpretandum inducant. Ib. n. 23.

INSTRUMENTUM

Quamvis effroenatis Clausulis conceptum, sed aliam omnino ob causam celebratum ad Causas non expressas trahi nequit. Dec. 34. n. 7. par. 1.

INTERPRETATIO.

Ea sumenda est interpretatio, quae fraudem Legi factam excludat. Dec. 7. n. 3. part. 2.

In ambiguis ea sumenda est interpretatio quae validitatem potius quam nullitatem actus infert. ib. n. 26.

Ea sumenda est quae animi incostantiam, et variatam mentem excludat. Dec. 60. n. 34.

Patriarum legum interpretatio uniformis quantum fieri potest; debet esse juris communis dispositioni. Decis. 70. n. 15. par. 2.

Absurda vitanda sunt in Dispositionis interpetratione,

miplena probatio. Dec. 50. n. 24. par. 2.

„ Nec admitti potest, quum is qui jurare debet, de voluntate aliena, de cujus interpretatione quaestio est, atque ita de facto alieno debeat testari. Ib. n. 25.

Iuramentum in litem praesertim adversus Pupillam non admittitur deficiente dolo. Dec. 68. n. 14. par. 2.

J U S

Quid juris sit, declaratur jussu summi Imperatoris. Dec. 60. n. 30. par. 2.

Non licet illudere Principis jusso, illud inefficax reddendo. Dec. 70. n. 22. par. 2.

Ut vinculum juris adstringat, praeexistat necesse est praeceptum. Dec. 16. n. 3. par. 1.

JUS PERSONALE

Iura ex qualitate personali dependentia cedi aut in alios transferri non possunt. Dec. 59. n. 6. par. 2.

„ Si autem hoc jus spectet Personis quoad res, ersi cedi nequear jus, transit autem cum bonis in alienatarios. n. 28.

IUS QUAESITUM

Habens jus quaesitum ad fundum adipiscendum, par fit possidenti fundum. Dec. 59. n. 19. par. 2.

IUSPATRONATUS

Iurispatronatus reservatio favore Collectivae Filiorum ac Descendentium excludit ordinem Primogeniturae proprium. Dec. 5. n. 3. par. 2.

Iurepatronatus reservato nequit de solo passivo intelligi. Ib. n. 8.

Nec ex servatione Iurispatronatus in genere nequit intelligi cumulatum passivum favore patronorum activorum. Ib. n. 9.

In Beneficiariis Iuspatronatus passivum extra voluntatem Fundatorum minime infert onus eligendi Primogenitum, sive proximiorem gradu. Ib. n. 21.

Cum ex Lege Fundationis descendentes vocati ad juspatronatus passivum non directam sed mediatam habent vocationem, remotior in concursu proximioris eligi potest. Dec. 52. n. 2. par. 2.

Non onus, sed honor censetur. Dec. 24. n. 7. par. 1.

L

L A E S I O

Contractus minime dicendus est laesivus, quum laesio ex peritia erronea scateat. Dec. 64. n. 4. par. 2.

Renunciatio laesioni enormi praesertim vallata juramento efficit ut amplius intentari nequeat, et in hoc differt a laesione enormissima in qua nulla est renunciatio. Ib. n. 16 et 19.

„ Prae-

LAUDUM

LEGATARIUS

„ Et

„ Et ipsa redditus legati percipere debet ad onus substinendum. Ib. n. 22.

„ Non dicitur facta fraus legi Amortizationis donando Communitati Bona, ut Hospitale erigat, quum onus sublevandi aegros ac pauperes in ea naturaliter insideat. Ib. n. 24. et 25.

„ Proprie Legatarius est, si ex Legato commodum sentiat, Minister tantum si nullum excipiat emolumentum. Ib. n. 12.

LEGATUM

Speciei concurrens cum legato quantitatis, quum opus fuerit, tenetur ad contributum. Dec. 3. n. 1. par. 1.

Discrimen intercedens inter annua legata et legata quantitatis efficit, ut quod de illis dispositum fuit, ad haec nequeat extendi. ib. n. 2.

Legata annua ex fructibus, salva rerum substantia, intra illorum fines praestari debent. ib. n. 3. et n. 15.

„ Etiamsi fructus non sufficiant ad solutionem huiusmodi legatorum. ib. n. 4.

„ Secus autem in legatis quantitatis quorum solutioni ab haerede supplendum est ex proprietate. ib. n. 5.

Quod ex proprietate solutuum fuit causa praestandi annuum legatum, non ex praelegato Coheredi relicto, sed ab eodem cui praestitum est legatum, repeti potest; iuxta *L. Maritum tuum ec.* n. 6. et 10.

Simplex legatum vulgo „ del trattamento „ proprie habetur tamquam legatum alimentorum ib. n. 9.

Si redditus ad praestationem annui legati sufficiant, imo superabundent, nequaquam idem legatum inutile dici potest. ib. n. 12.

Praedilectio Testatoris pro Legatariis discretive regulari debet, referendo fructus ei qui legatum annuum, proprietatem vero ei qui legatum speciei adsecutus est. ib. n. 13.

„ Ideoque ille praeferri debet in iure fructus exigendi, hic autem in iure sibi proprietatem conservandi. ib. n. 14.

„ Neque si redditus ad praestandum legatum annuum sufficiant, ex proprietate quae numquam onerari potest, praelegato speciei supplendum est. ib. n. 15.

Legatum annuum pauperi relictum alimentorum privilegio fruitur. ib. n. 16.

„ Huiusmodi juris dispositionis caussa est legatarii Indigentia. Ib. n. 18.

Distinctione oneris intrinseci conciliantur leges super imminutione, aut praestatione integri legati. ib. n. 53.

Onus intrinsece injunctum legatario implendum est ex integro legato, aut parte illius, quo imminuto minuitur pro ratione etiam onus; Extrinsece

LEGITIMA

actus

actus favore filii relictum. Ib. n. 52.

Per augmentum dotis congruae a Matre filiae relictae minime minuitur legitima filio debita ab Haereditate materna, quia eidem competit compensatio a fideicommisso Patris. Ib. n. 63.

Legitimario nullum inferri potest damnum a Matre per actus solummodo gratuitos, ac voluntarios. Ib. n. 64.

L E X

Quum casus in Lege comprehenditur, haec ad unguem et literaliter servanda est. Dec. 56. n. 8. par. 2.

„ In legum interpretatione Argumentum a contrario sensu desumptum idem valet ac legis ipsius expressa Dispositio. Decis. 3. n. 7. par. 1.

Poena incurritur, quum legi illuditur, et si literae legis non fiiat transgressio. Dec. 10. n. 6. par. 1.

„ Non autem infligenda est, cum satisfactum fuerit obiecto legis, etsi omissae sint eae solemnitates, quae finis huiusce probationem spectabant. ibid. n. 7.

Declarationes ab Imperante super lege, causa plene cognita, prolatae habendae sunt uti pars ipsius legis. Dec. 39. n. 3. par. 1.

Declaratio legis contraria interpretationi, quam lex iam receperat, respicit futuros non iam praeteritos casus. Ibid. n. 5.

Lex quae prohibet acquisitionem bonorum non prohibet bona antea quaesita retinere. Decis. 54. n. 6. et n 12. part. 2.

Parere legis verbali praecepto non sufficit, cum mens legis fraudetur. Decis. 60. n. 35. par. 2.

Qui ex lege prohibetur favore nonnullorum disponere, dicitur fecisse fraudem legi, quum per aliquod medium bona in personas prohibitas transtulerit. ib. n. 36.

Ea legis interpretatio sumenda, quae legem irritam minime efficiat. ibid. n. 40.

Indirecte facere non licet, quod directe leges facere vetant. ibid. n. 41.

Qui fraudem perpatrare conatur, ad actum per legem permissum confugit, ut quod per legem facere non licet, valeat. ib. n. 44.

Cum ex lege, peculiaris agendi ratio praescribitur, ea ad unguem servari debet. Dec. 51. n. 1. par. 2.

„ Et hoc procedit sive lex sit favorabilis, sive sit poenalis, utriusque enim obiectum est communis utilitas. Ib. n. 2.

„ Aliter enim omnes leges everterentur. Ib. n. 3.

„ Et iudex non iuxta casum legis, sed de lege deberet decernere. ib. n. 4.

Lex clara, quae nullam admit-

Vo-

Vocata enim linea foeminina in defectu masculinae, linea mediata, non minus ac immediata comprehenditur. ib. n. 7. et 9.

Linea intelligi nequit, nisi certi stipitis ratio habeatur. ib. n. 10.

Opinio Beroi super linea saltuaria a DD. ac. Trib excepta numquam fuit. ib. n. 12.

L I S

Taciturnitas litigantium post litis contestationem non efficit ut haec deserta, et extincta dicatur, sed adhuc pendens habetur. Decis. 17. n. 5. et 9. par. 1.

„ Instantiae enim desertio non ex tractu temporis tantum inducitur, sed requiritur, ut declaretur per sententiam Iudicis, coram quo coeptum fuit iudicium. ib. n. 6.

Excluditur desertio litis, ubi deficit Decretum illam declarans. ib. n. 7.

Ab Iusdicente Provinciali restaurationis et prorogationis Caussarum Decretum concedi potest. ib. n. 12:

Exceptio litis pendentiae coram alio Tribunali non tollitur ob diversitatem personae quae auctoris sui iuribus utatur. Ib. n. 15.

Litis pendentia transfertur in Haeredem Rei conventi. ib. n. 16.

LOCATOR

Impedimentum ex facto locatoris promanans, ab eo semper est praestandum. Dec. 20. n. 4. par. 1.

LOCUPLETATIO

Nil magis naturali Iuri consonum, quam ne quis cum aliena jactura locupletetur. Dec. 35. n. 33. par. 1.

M

MAGISTRATUS

Maiores qui Tutores ac Curatores adsignant ad nil aliud quam ad Eos deligendos, cautionemque iubendam tenentur. Dec. 25. n. 1. par. 1.

Magistratus Pupillorum Florentiae inter Maiores Magistratus habetur, uti comparatus Praesidi Romano, ac Praetori. ibid. n. 2.

Qui Ministrorum fidem habuit, quacumque culpa carere dicendus est. ib. n. 6.

MANDATARIUS.

MANDATUM.

Mandatum *In rem propriam*, favore Nominati ad Beneficium, tacitam continet acceptationem. Dec. 9. n. 17. par. 1.

„ Ad illud vero revocandum exquiritur Intimatio. ib. n. 18. et. 20.

In rem propriam revocari ne-

tionis Lege, transferantur. Dec. 54. n. 31. par. 2.

Bona Amortizata quae regredi nequeunt in manum mortuam, obstante Lege anni 1751. vacantia fiunt, et Principi acquiruntur. Ibid. n. 16.

„ Vacantia autem dicuntur, cum deficiat, qui jus ea recuperandi habet. Ib. n. 17.

„ Et Princeps eorum dicitur Haeres Anomalus. Ib. n. 18.

„ Et in Eum eadem transferuntur, quae Manuimortuae competebant. Ib. n. 19.

MANUTENTIO

Minime competit in his juribus, quae an ab altera ex duabus Partibus sint praestanda, occurrit dubitandum. Dec. 23. n. 1. par. 1.

Praestationis annuae quae ex mero facultatis actu originem trahit, manutenendus nemo est in possessione, etsi per longinquum temporis spatium haec fuerit observata. Ib. n. 5.

In quasi possessione exigendi manutendus is, qui pluries exegit. Dec. 24. n. 2.

„ Ad hunc effectum unica tantum solutio sufficit. Ib. n. 3.

MAPPA

Mappae omnino consonae iis rebus, quae ex actibus constant, omnino deferendum. Dec. 56. n. 9. par. 2.

MASCULINUM

Non habendum est pro regula in jure, sub masculino foemininum contineri, et appellatione filiorum et foeminas comprehendi, idque ex circumstantiarum varietate determinandum; Et quomodo conciliandae sint Romanae Leges, quae de hac re agunt. Dec. 69. n. 2. par. 2. remiss. & n. 5.

In odiosis Masculinum non comprehendit foemininum. Ib. n. 4.

MELIORAMENTA

De excessu Melioramentorum bene constat per Peritias. Dec. 29. n. 3. par. 1.

„ Precipue si Periti ex consensu partium fuerint electi Ib. n. 4.

Cum praedium sit individuum licet totum alienare ob melioramenta, onere adjecto Venditori, excessum melioramentorum reinvestiendi. Ib. num. 5.

V. *Fideicommissum*.

MERCES

Mercedes, quae solvi solent brevi manu absque recepura facile solutae praesumuntur. Dec. 19. n. 7. par. 1.

„ Accedente praesertim diuturno silentio. Ib. n. 8.

„ Ac saepe calculatis rationibus. Ib. n. 9.

MERX

Ad-

Admiſſio ad morae purgationem non prohibetur, etiamſi tempus adiectum fuerit implemento juſſo etiam sub forma pacti resolutivi. n. 42.

„ Eo magis, ſi non ex protervia retardatum ſit implementum, ſi emptorum praediorum apprehenſa fuerit poſſeſſio.

„ Praecipue vero ſi res ſit adhuc integra. Ib. n. 44.

„ Potiſſimum denique, ſi ex non admiſſa morae purgatione praejudicia ac perturbationes maximae derivarent. Ib. n. 45.

M O R S

Confeſſione Adverſarii optime juſtificatur, controverſam mortem interveniſſe. Dec. 55. n. 7. par. 2.

„ Item juſtificatur ex Fide Paroci. Ib. n. 8.

„ Idque etiamſi deficiat in fide Cognomen, quum juſtificetur neminem eſſe alium hujusce nominis atque aetatis, qui tali tempore obire potuerit. Ib. n. 9.

N

N A U T A E

Tenentur ex natura Contractus ad ea operanda, quae navem agendam vel regendam spectant. Dec. 15. n. 2. par. 1.

Tenentur ex officio ad arma sumenda, navemque ab aggressoribus defendendam. Ib. n. 3.

Stante renunciatione navis facta ab ejusdem Rectore, non solvuntur Nautae ab oneribus ex contractu manantibus. Ib. n. 5.

Nautarum munus ac officium nonniſi confecto itinere expirat. Ib. n. 6.

Straena vulgo „ *Beveraggio* „ nautis haud debetur, niſi salutem navis neceſſario curaſſe demonſtrent. Ib. n. 7.

NEGLIGENTIA

Alterius Negligentia nequit alteri detrimentum afferre. Dec. 44. n. 20. par. 2.

NEGOTIORUM GESTOR

Ab Eo qui negotia geſſit, expleto officio, ratio reddenda eſt. Dec. 3. n. 65. par. 1.

Quando quis negotia alterius geſſiſſe dicatur. Dec. 27. n. 1. et 9. par. 1.

NOMINATIO

Ad beneficium retractari valet ante sequutam a Nominato acceptationem. Dec. 9. n. 3. par. 1.

Acceptatio Nominationis, non minus verbis ac factis deſignari valet. Ib. n. 10.

Ex affixione Edictorum praeexiſtentia Nominationis eſt arguenda. Ib. n. 15.

N O T A R I U S

De rebus sui officii deponens

PA-

P

PACTUM

Pactum resolutivum rectissime causam finalem demonstrat. Et ob quam rationem remiss. Dec. 60. n. 12. par. 2.

Pactum etsi incertum atque indeterminatum ab initio determinatur ex subsequentis temporis conjecturis, atque adminiculis. Dec. 67. n. 9. par. 2.

Pactum reversivum, aut resolutivum translationem dominii in donatario non impedit. Dec. 54. n. 8. par. 2.

„ Eveniente autem Casu reversionis bona in donantem revertuntur. Ib. n. 9.

„ Haec autem reversio vim acquirit ex tempore purificatae conditionis. Ib. n. 10.

Bona amortizata jure transferentur in vim pacti reversivi in Laicos. Non autem e contra. Dec. 54. n. 14. par. 2.

Futurae successionis, quod nihil valet, nullam parit obligationem. Dec. 18. n. 3 par. 1. Et de ratione. Ib. n. 4. 5. et 6.

„ Nec juramento convalidatur. Ib. n. 7.

„ Rejicienda videtur de hisce pactis Dispositio *Leonis in Nov. XIX*. Ib. n. 8.

„ Non minus ac Doctorum Sententia, qui de locis loquuntur, ubi *Lex Pactum Cod.* non est recepta. Ib. n. 9.

„ Recensentur loca, quae hanc legem admiserunt. Ib. n. 10. 11. 12. et 13.

PALMARIUM

Quod solvitur Litium Defensori Palmarii titulo, imputari nequit in Causam actuum ac Mercedum. Dec. 33. n. 14. par. 1.

Causarum Defensor quicquid ei obfertur Palmarii titulo accipere potest peracta Causa. Ib. n. 15. et 16.

„ Nec obstat Patria Lex 11. Martii 1779. quae voluntaria munera minime prohibet. Ib. n. 17.

Palmarium tribuens absque qualitate Procuratoris praesumitur illud proprio nomine tribuisse. Ib. n. 18.

PATER

Renunciando nullum praejudicium inferre potest Filio jus quaesitum habenti quoad bona sibi in contemplationem certi Matrimonii donata. Dec. 63. n. 3. par. 2.

PATRITIATUS

Probatio expetita ad cooptationem in Patritiorum collegium minus perfecta valet. Dec. 45. n. 1. par. 2.

Nupsisse praeclaris, inclytaeque nobilitatis foeminis, pollens est nobilitatis argumentum. Ib. n. 8.

Patria de Nobilitate Lex anni

praescribendum. Dec. 53. n. 6. par. 2.

PRAECEPTUM

Quod sub ratione non cadit praecepti, non comprehenditur in praecepto. Dec. 35. n. 27. par. 1.

PRAESENTATIO

Ad Beneficium de Inhabili ex lege fundationis privatur ea vice Iure suo, idque etiamsi legem fundationis ignoraverit. Dec. 16. n. 1. par. 1.

„ Limita tamen, ubi ignorantia non ex lege fundationis sed extrinseco ex facto fuerit exorta. Ib. n. 2.

Quae verba praeceptum potius Praesentanti, quam facultatem praesentandis ad assequendum Beneficium praeseferant. Ib. n. 3. et 4.

Habens jus ad Praesentationem passivam cum non compareat, ut qualitatem, et jus suum patefaciat, jure suo cadit. Ib. n. 5.

Cum difficile sit Patrono existentiam exquirere Personarum qualitates volitas pro praesentatione passiva habentium, cessat privationis poena. Ib. n. 6.

Ubi patronus Ignorantiae justam vel etiam possibilem habuerit caussam, a poena privationis excusatur in praesentando. Ib. n. 7.

Patronus laicus qui scienter inhabilem praesentarit intra Quadrimestrem novam potest praesentationem exarare. Ib. n. 8.

Renuncians praesentationi activae et passivae omnia jura praecedentia amittit. Ib. n. 9. 10.

Praeferenda est praesentatio ad beneficium quae fiat ab eo, qui qualitatem habet a Testatore in Iurepatronato activo requisitam. Dec. 52. n. 1. par. 2.

Qui extraneos ad Beneficium praesentat, cum ex Lege fundationis descendentem ex Familia praesentare debuerat, ab jure praesentationis, quae devolvitur, ea vice decidit. Dec. 52. n. 3. par. 2.

„ Cap. Cum in Cunctis §. Clerici. De Electione: etsi electonem respiciat, ad praesentationem indigni a Patrono laico factam extenditur. Ib. n. 4.

„ Varie tamen doctores hac in re sunt opinati. Ib. n. 6.

„ Multi enim senserunt posse intra quadrimestre electionem de indigno factam a Patrono variari. Ib. n. 7.

„ Quis autem ad hunc effectum dicendus sit indignus, remissive ad n. 8. ac seqq.

PRAESENTATUS

Qui beneficio Ecclesiastico sponte renunciavit in manus ordinarii ab jure illud amplius consequendi ita decidit, ut mortuus habeatur. Dec. 52. n. 5. par. 2.

desumitur. Decis. 5. n. 5. p. 2.

Quae ex plurimis Testibus contestibus colligitur, vehementissima est. Dec. 56. n. 14. par. 2.

PROCURATOR

Differt a Ministro ac Nuncio. Decis. 47. n. 6. par. 2.

„Uti genericum nomen sub se Nuncios, Administros, atque organa includit. ib. n. 8.

„ Et extenditur a quibusdam ad Tutores, Aeconomos ac Curatores. n. 9.

Procurator dicitur is qui ex mandato domini, huiusce negotia gerit etiam ex Statuti Florentini dispositione. ib. n. 12.

Ad exigendum, nisi illius culpa et dolus interveniat, tenetur solummodo de exactis. Dec. 5. n. 5. par. 1.

Solvens, intelligitur solvisse pro suo debito, non pro debito Mandantis. Dec. 32. n. 12. par. 1.

PROXIMIOR.PROXIMITAS

Quum fit transitus a linea masculina ad foemininam, a Gravante non a Gravato desumitur. Dec. 7. n. 5. par. 1.

A Gravato, non a Gravante sumitur, quum designato stipite, et substituta linea foeminina, foeminae uti reliquiae masculinitatis succedunt; secus si foeminae, tamquam novi substitutionum stipites, designatae fuissent. Ib. n. 16.

A Gravato sumenda est tam in ingressu quam in progressu, si id Testator dixerit. Dec. 11. n. 2. et n. 22. par. 1.

A gravato non a gravante sumenda est cum sumus in eadem linea substantiae, cujus sit stipes Testator. Ib. n. 12.

„ Id vero patet, cum substitutio collata fuerit in descendentiam ex certo stipite, quamvis originis tantum, promanantem. Ib. n. 13.

A Gravante, non a Gravato sumenda est, cum simus in ingressu, non autem in progressu. Ib. n. 1.

Quum Stipites sint incerti, et gradu impares, tunc in successione collectiva Descendentium post quasdam substitutiones vocatorum, proximitatis gravato habenda est ratio; Secus vero si certi, ac gradu aequales sint stipites. Ib. n. 22. et 23.

Remotiorem admitti, pro ximiorem vero a successione excludi abhorrent Leges. Ib. n. 11.

Vocato Proximiori ex aliqua familia absque designatione alicuius certi Stipitis intelligitur vocatus Proximior ex facto nulla habita ratione ingressus, vel progressus cujusvis lineae. Idque tum in Iurepatronatu, tam in Fideicommisso locum habet. Dec. 36. n. 3. par. 1.

In vocatione Proximioris etsi singulari numero concepta, cum agitur de materiis dividuis omnes eae comprehenduntur Personae, ad quas uti gradu aequales

nequit ad specialem quietationem ea quae generalis esse constat. Ib. n. 3.

R

RATIFICATIO

IN ratificatione actus a minore gesti non sunt necessariae eae solemnitates quae in actu principali exposcebantur, sed sufficit tacita ratificandi voluntas. Dec. 4. n. 9. par. 2.

Ratificatio explicita per merum consensum absque Haeredum obligatione praejudicium minime affert successoribus ex propria persona venientibus. Dec. 6. n. 22. par. 2.

„ Praecipue si agatur de actibus noxiis ac detrimentum afferentibus. Ib. n. 25.

RATIO

Paritatis illatio deduci nequit ex rebus inter se disparatis. Dec. 59. n. 16. par. 2.

RECEPUTA

Non admittitur allegatio furti quoad receputam nisi probetur eam anteà extisse in loco in quo furtum evenit, ac postea defecisse. Dec. 28. n. 9. par. 1.

Praesumendum non est maximam solvi quantitatem absque apocha receptionis reportanda. Dec. 30. n. 10. par. 1.

V. *Solutio*

SUBSTITUTIO RECIPROCA LINEALIS.

In Fideicommissis descensivis in concursu proximioris remotiorem excludit. Dec. 11. n. 28. par. 1.

Amplia, etiamsi successio dividenda sit in lineas. Ib. n. 29.

RENOVATIO

In Emphiteusi pactionata jus ad renovationem desumitur ex proximitate, non autem ex qualitate Haeredis. Dec. 59. n. 1. par. 2.

„ Ea de Causa, quia renovatio uti progressio ipsius Emphiteusis, ejus qualitates imbuit.

Hoc autem jus in eo casu separari nequit a Persona Proximioris. n. 3. vide rationem n. 29.

„ Et sicuti innixum est qualitati personali, nequit in alium cedi atque transferri. Ib. n. 4. et n. 13.

„ Nec ex Lege amortizationis patria cessibile factum est. Ib. n. 7. et 21. et qua de Causa vid. n. 30.

Proximior ultimo Emphiteusim possidenti jus renovationis habet juxta aequitatem Bartoli. Dec. 55. n. 1. par. 2.

Idque sive masculi sive foeminae sint proximiores, sive ab ea sint exclusae. Ib. n. 2.

Ius renovationis coactae ubi ultimus Emphiteusis Possessor non disposuerit, in proximiorem consanguineum transfertur etiam

ad

bona per Eum in Religionem conferret, Legis Amortizationi Censurae subjacet. Ib. n. 7.

RENUNCIATIO

Facta a Rectore navis de oneratione ac nave, verbis tantum concepta, ac contraria facto, nil operatur. Dec. 15. n. 4. par. 1.

RESCISSIO

Qui sciens pretium pro dimidio iustum rei valorem excedere, nihilominus contrahit, remedio rescissionis contractus renunciasse dicendus est. Dec. 26. n. 12. p. 1.

RESERVATIO

Ex quibusdam specialibus reservationibus, caeterarum specierum non reservatarum inducitur comprehensio. Dec. 62. n. 10. par. 2.

Reservationis natura est, ut novam non inducat dispositionem. Dec. 59. n. 22. par. 2.

RESCRIPTUM

Declaratio Principis successiva rescripto, rescripti partem facit. Decis. 60. n. 32. par. 2.

Rescriptum intelligitur concessum cohaerenter ad caussam expressam in precibus Principi porrectis. Decis. 62. n. 1. par. 2.

„ Praecipue si rescriptum fuerit his verbis „ Concedesi come si domanda „ quae verba in se petitionem eiusque caussam continent. ib. n. 2.

„ Eo magis si agatur de gratia in re prohibita concessa, ob quam non licet rescriptum ampliare. ibid. n. 3.

Rescripta in sensu strictissimo ac mordicus sunt intelligenda, nec ad casus, personasque diversase xtendenda. ib. n. 13.

„ Nec praesumuntur detrimentum juri tertii afferre. ib. n. 14.

Rescriptum Principis, innixum supposito quod minime subsistit, inefficax fit, fortius vero si verum detegatur contrarium suppositum. Dec. 6. n. 2. p. 2.

RETRACTATIO

Actus retractatus ex sua natura ante retractationis actum praeexistere debet. Dec. 9. n. 7. par. 1.

RETRACTUS

Ius Retractus favore Agnatorum reservatum cedi aut transferri non poterat in Extraneos. Decis. 59. n. 5. par. 2.

RETROTRACTIO

Retrotractio laedere aut variare nequit jura per Tertios quaesita. Decis. 51. n. 22. par. 2.

Retrotractio fieri nequit, quum extrema duorum terminorum *a quo et ad quem* nequeunt coniungi obstante legis impedimento, quod tempore intermedio accessit. Dec. 54. n. 11. par. 2.

rentem. Ib. n. 3.

„ Maxime quando in contractu contemplata sit servitus qua fruebatur venditor. Ibid. n. 4.

Facto etiam acquiritur servitus. Ib. n. 6.

Servitus realis e conventione in contractu apposita transfertur in singularem successorem. Ib. n. 7.

Servitutes, quae ad Venditorem pertinent tempore contractus, illico transeunt in Emptorem praedii dominantis. Ib. n. 8.

Ius transeundi per locum quamvis adjacentem aedibus, rustica Servitus appellatur. Ib. n. 9.

„ Maxime si non agatur tantum de Servitute itineris, sed etiam actus et viae Ib. n. 10.

Servitus rustico praedio debita est realis, et ipso iure in quemcumque illius Successorem transit. Ib. n. 4.

An rustica vel urbana sit servitus, desumitur ex qualitate praedii cui servitus debetur. Ib. n. 12.

Servitus praedio rustico debita, rustica appellatur. Ibid. n. 13.

Servitus praedio rustico vel urbano, sed eorumdem acquisita contemplatione, realis est, et transit in singularem successorem. Ib. 14. et 21.

Servitutis realitas ab usu desumitur, ad quem relata fuerat. Ib. n. 15.

Servitus momento divisionis ab altero fratrum in fundum illata, et imposita, nisi aliter probetur, realis est. Ib. n. 19.

Usus continuus servitutis demonstrat eamdem esse realem. Ib. n. 20.

Qui Servitutem habet, potest aut opus inhibere aut alio loco usum eiusdem obtinere. Ib. n. 24.

Dominus praedii servientis non potest illud mutare nec deterius reddere in praejudicium habentis in eodem Servitutem. Ib. n. 25.

Manutendus est in quasi possessione itineris per alienum fundum, qui ob coeterarum viarum angustiam ac difficultatem ad aliquem locum nisi isthac accedere queat. Dec. 12. per. tot. par. 1.

SILENTIUM

Renuentiae urgentissimum existimatur argumentum. Dec. 26. n. 10. par. 1.

SOCIETAS

Homines in Societatem coeuntes ea tantum jura in Corpus Morale contulerunt, quae absque laesione Societatis, sibimetipsis praeservare haud poterant. Dec. 60. n. 16. p. 2.

„ Item ea iura contulerunt, quae non nisi per Societatis raepraesentatorem exercere poterant. Ib. n. 17.

„ Iura Humanitatis penes quem

SOLIDATIO

SOLITUM

SOLUTIO

mat solutionem incoeptam sed non perfectam. Ib. n. 10.

Qui post negatum debitum, pulsatus judicio silet, fatetur non factam solutionem. Ib. n. 15.

Debitor prius adfirmative solutionem probare debet, quam Creditor negative. Ib. n. 16.

Conjecturae exclusivae solutionis praevalent Conjecturis solutionem adprobantibus. Ib. n. 18.

Ex mora in solvendo totum debitum, deducitur praesumptio exclusiva solutionis residui. Ib. n. 20.

Quod est inverisimile adducit maximum argumentum solutionis exclusivum. Ib. n. 21.

Periculum existimationis ac honoris si inveniretur recepta in Viro Nobili, qui solutionem accepisse negat, argumentum est solutionem excludens. Ib. n. 22.

Temporis lapsus ad probandam solutionem pro minimo habetur argumento. Dec. 30. n. 8. par. 1.

SPONSALIA

Solutio certae quantitatis in Apocha Sponsalium stipulata, et fucata titulo refectionis damnorum, non tenet, uti froenum injiciens libertati Matrimonii. Dec. 48. n. 1. par. 2.

„ Praecipue si solutio conventa conditionalis sit nuptiis intra certum tempus contrahendis, quo casu conventio dicenda est certissime poenalis. Ib. n. 2.

„ Et haec conventio substineri valet ob debitam Sponsae refectionem damnorum. Ib. n. 3.

„ Declara tamen, ubi summa, quae in contractum venit, sit aequa ac regularis; secus ubi de excessu pateat. Ib. n. 4.

V. *Refectio Damnorum*.

STALIA

Staliarum terminus computari nequit absque navis in portu statione, quae casu aliquo fortuito sit impedita. Dec. 20 n. 1. par. 1.

Idque etiamsi dies continui in contractu fuissent stipulati. Ib. n. 2.

Discrimen interest inter casum fortuitum onerationem impedientem, atque eum qui stationi moram objicit. Ib. n. 3.

Impedimentum onerationem spectans, a Navis Conductore, staliam vero respiciens a Naulizante praestandum. Ib. n. 4. et 5.

Refectio damnorum ex staliae elapso termino solvenda, minime debetur, cum sit in comperto terminum haud praetergressum fuisse. Ib. n. 6.

STRENA

Quam acceperunt vel Officiales Iudicum vel Ministri Tribunalium, et quam ex consuetudine solent elargiri Princi-

pa-

Te-

Testium obscura vagaque testificatio minimi habetur. Dec. 50. n. 7. p. 2.

Testium depositio quae non ad donationem tantum, sed ad custodiam apocharum cambii, bene perpensis verbis referri potest, nullatenus admittenda est ad donationem concludendam. Ib. n. 9.

Testes qui de re sensibus nullo pacto subiecta deponuunt, de judicio quod de hac re conceperunt, vehementissimam reddere debent rationem. Ib. n. 11.

„ Si vero hanc rationem non reddant, spernenda est omnino eorum Testificatio. Ibid. n. 12.

„ Eo magis vero haec Testificatio erit negligenda, si de re per auditum tantum deponant. Ib. n. 13.

„ Maxime vero si rem de qua testantur, ab Eo intellexerint cujus favore testati sunt. Ib. n. 14.

„Hoc enim casu in hunc incideremus errorem, ut quae fides non esset praestanda fonti ex quo ea res hausta est, ea adhiberetur iis, qui ab hoc fonte notionem eruerant. Ib. n. 15.

„ Testis unicus nil valet. n. 16.

Test's de re per alium qui jam vita cessit, audita, majorem fidem non meretur, ea quam qui locutus est habuerit. Ib. n. 18. et 20.

„ Praecipue cum posset recipi nec recepta est eius testificatio, cum adhuc vita frueretur. Dec. 50. n. 19. par. 2.

Testes qui loco et tempore differunt, nullatenus jungendi sunt, etiamsi de eadem re deponant, cum singularis uterque fiat. Ib. n. 21.

„ Etiamsi de facto vel dicto ex sui natura renovabili testentur, quum hoc admittendum sit in actibus tantum successivis. Ib. n. 22.

Testis de facto in praejudicium Tertii, etiamsi probitate et existimatione maxime ornatus, nil probat, cum sit unicus. Ib. n. 23.

Bene probant Testes, etiamsi non recogniti, nec formiter examini obnoxii, quum jam absque retractando vita functi sunt, et eorum Depositio tempore non suspecto fuit exarata. Dec. 44. n. 7. par. 2.

Major Numerus Testium quamcumque exceptionem, quam horum nonnulli paterentur, adimit. Dec. 56. n. 15. par. 2.

Declaratio facta a Testibus ex intervallo atque ita post didicita testificata, penitus est contemnenda. Dec. 18. n. 15. par. 1.

„ Eo magis si praecedens Testimonium adeo patens erat, ut declarationem non mereretur. Ib. n. 16.

„ Nec admittenda venit tamquam accessio ad primum Testimonium, si enim ab hoc differt, Testimonio, non Decla-

nis resultat, si adsignationes bonorum innitantur minus veris fundamentis, si factae fuerint praetio iniusto si denique ex unica voluntate Transigentium derivarint. ib. n. 7. et 11. Maxime vero si stipulata fuerit Transactio absque praecedenti caussae cognitione, et sine legitimi Mondualdi interventu. Ib. n. 8.

Rescissione transactionis, ea jura reviviscunt circa quae fuerat transactum. Ib. n. 9.

Probatio errorum, per quos rescindi valet Transactio, luculentissima debet esse. Ib. n. 1.

„ Praecipue si septuaginta annos, et ultra fuerit Transactio observata. Ib. n. 2.

„ In dubio, pro Transactionis validitate judicandum est. Ib. n. 4.

Omnes conventiones ac pacta in Transactione existentia, quae unicam habent causam, inter se connexa, et coniuncta existimantur.

Ideoque si una ex parte corruat Transactio in totum debet corruere. Ib. n. 12.

TUTOR

Silentio probatur, quod a Tutoribus gestum est. Dec. 3. n. 46. par. 1.

Tutores nequaquam de culpa ac negligentia tenentur, nisi de illarum probatione plenissime constet. Ib. n. 47.

Dubietas dispositionis Tutorem a reficiendis damnis excusat, qui probabilem intelligentiam fuerit amplexus; idque procedit, sive dubietas sit juris, sive facti. Dec. 14. n. 4. 5. et 6. par. 1.

„ Neque hoc casu tenetur Oraculum Tribunalis impetrare. Ib. n. 8.

Tutor de dolo non tenetur nisi de eo, sive de culpa positiva constet indubie. Ib. n. 7.

Ut Tutor in expensas condemnetur Iudicii, calumnia ac dolus exquiritur; secus si adsit justa Judicii causa, et rationabilis opinio. Ib. n. 14. et 15.

Omissio requisitionis documenti, uti certitudinem inventioni minime praeseferens, in Tutore negligentiam haud inducit. Ib. n. 21.

Tutor ac quisvis Administrator absque librorum exhibitione recte rationem reddere potest. Dec. 33. n. 1. et 2. par. 1.

„ Eo magis si culpae ac doli absit quaeque suspicio. Ib. n. 3.

Haec vero suspicio contra Tutores adimitur fide quam iis demonstravit in Testamento Testator, cum exemerit eos a rationum redditione. Ib. n. 4.

„ Maxime, si agatur contra Tutoris haeredem, qui de factis minime sit instructus. Ib. n. 5.

„ Potissimum autem, si per aequipollens, hoc est per bilancium antea confectum reddi possint rationes. Ib. n. 6.

V

VENDITIO

VENDITIO QUOAD PERFECTIONEM

„ Prae-

„ Praecipue si pretium fuerit exsolutum in actu apochae celebratae, atque Emptor in possessionem fuerit immissus. ib. n. 16.

Substantialibus emptionis venditionisque accedentibus, perfectus dicitur Contractus, etiamsi adiecta sit conditio excorporandi praedium a Fideicommisso intra certum tempus, et quando suspendat. Vid. ibid. n. 30.

„ Idque etiamsi adiecta sit conditio fidejussionis tempore Contractus praestandae. ib. n. 31.

„ Atque etiamsi praescriptum fuerit obtinendae excorporationi tempus certum, si desint clausulae annullativae. ib. n. 32. et 41.

VENDITIO
QUOAD NULLITATEM

Nullitas a Statuto Florentino in easvenditiones inducta, quae fiunt per apocham privatam, nullo pacto ad eas venditiones extenditur, quae simplicem vendendi promissionem praeseferunt. Dec. 42. n. 8. par. 1.

„ Praecipue cum ex Statuti praecepto nullitas sit taxativa venditionum, non autem promissionis vendendi. Ib. n. 9.

„ Nec extenditur ad eas venditiones quae etsi perfectae sint, attamen earum exsequutio ad certum tempus sit suspensa. Ib. n. 10.

„ Onus enim Gabellae, pro qua nullitas per Statutum inducta est, nonnisi ex tempore obtentae exsequutionis incipit. Ib. n. 11.

„ Vitium vero nullitatis sanatur per gratiam a Principe impetratam, per quam admissus fuerit aliquis ad omissam apocae denunciationem. Ib. n. 12.

VERBA

Hortantia ac deprecantia quamvis ad Haeredes relata ex se se non valent inducere obligationem. Dec. 2. n. 1. par. 1.

„ Maxime quum ex alia Testamenti parte non appareat Testatoris voluntas imponendi praeceptum. Ib. n. 2.

„ Haec autem voluntas excluditur, si haec verba directa sint ad Haeredes non minus ac ad alios, quorum mentio fit in Testamento. Ib. n. 3.

„ Item, si non de directo sed de indirecto auxilio loquatur Testator. Ib. n. 4

„ Item, si praecipiendi voluntas non pateat. Ib. n. 5.

„ Item, si propria, ac directa adhibita sint verba, quum Testator Haeredem obligare voluit. Ib. n. 6.

„ Item, si Testator tanto legati pondere Haeredem onerare noluisse praesumatur. Ib. n. 7.

„ Item, si ex circumstantiis

ra dominii translationem non inducit. Decis. 50. num. 8. par. 2.

„ *Figli* „ ex suipsius natura tantum masculos complectitur. Dec. 69. num. 1. par. 2.

„ Figli „ solos comprehendit masculos ex texto in Leg. 1. ff. de ventre in posses. mittendo. Ibid. n. 3.

„ *Salvo l' interesse* „ aequivalentia verbis „ *senza pregiudizio* „ conditionem inducunt et actum aliter gestum nullum efficiunt. Dec. 70. n. 14. par. 2.

Cum Ergo aequivalet verbis *ideo*, *propterea*, *itaque* et supra expressa fundamenta colligit atque concludit. Dec. 54. n. 36. par. 2.

VERITAS

Ubi locum habet veritas, fictio cessat. Dec. 51. n. 21. par. 2.

VIA

Vicinalis, communis est omnibus iis, per quorum fundos transit. Dec. 56. n. 4. par. 2.

„ Nec ejus statum cuipiam licet immutare cum aliorum consociorum detrimento. Ib. n. 5.

„ Ideoque ab Evertente omnino restauranda est. Ib. n. 6.

„ Praecipue si juris communis Dispositioni Sanctio municipalis accedat. Ib. n. 7.

Qualitas viae vicinalis bene ex pubblico Catastro desumitur. Ib. n. 11.

„ Pariter colligitur ex Testium depositione. Ib. n. 13.

Via, quae per vicinorum fundos iter facit, et aliquò tendit, vicinalis, imo publica dicenda est. Ib. n. 16.

Viae vicinales non constituunt tertiam viarum speciem, sed quiddam medium sunt inter publicas et privatas. Ibid. n. 17.

Viarum Urbanarum Cura apud Romanos Aedilibus Curulibus demandata erat. Decis. 57. n. 1. p. 2.

Publicam viam deteriorem facere nemini fas est. Ib. n. 2.

„ Ideoque quidquid immissum est, vel remotum, ex quo deterior facta est via, restituendum. Ib. n. 3.

„ Deterior fit via, quum ob nonnullum opus manufactum transitus atque viae usus corrumpitur. Ibid. n. 4.

„ Quod absque praecedenti facultate, atque venia nullo pacto permittitur. Ib. n. 5.

„ Ideoque in pristinum restituenda est via, etiamsi opus hoc confectum fuerit causa rus ingrediendi. Ib. n. 6.

„ Nec hac de causa restitutionem petenti probandum est detrimentum. Ib. n. 7. et 9.

„ Actio enim cuicumque ex populo competit. n. 8.

„ Interdictum viae restitutorium perpetuum est; non temporarium. Ib. n. 11.

„ Et

„ Et in hoc differt ab actionibus popularibus quae praeter annum non durant. Ibid. n. 12.

Non usus viae nemini adimit naturalem per eam transeundi facultatem. Ib. n. 10.

VOLUNTAS

Dux ad agnoscendam Contrahentium voluntatem, est Dispositionis litera. Dec. 7. n. 4. part. 2.

Quoad Donantis voluntatem Donatoris declaratio tantum servanda est. Ibid. n. 31.

Per Testes atque per Notarium qui Actum recipit optime probatur Donantis voluntas. ib. n. 33.

Ex repetita Geminatione Voluntas Testatoris magis ac magis confirmatur. Dec. 11. n. 8. P. 1.

Quum voluntas sit clara, coniecturae minime admittuntur. Dec. 35. n. 22. p. 1.

V O X

Maior pars Vocum ad se minorem trahit. Dec. 9. n. 2. part. 1.

In vocum Paritate is praeferendus, qui de familia est Patronorum. Ib. n. 24.



ESITO

E S I T O DELLE CAUSE.

QUELLE DI CUI NON SI PARLA RIMASERO TERMINATE.

SI OSSERVI DELL' ALTRE QUANTO SEGUE.

ROTALIUM TOMI V

DECISIO XVI.

ARretina seu Pontenanen. Juris Patronatus. Diei 31. Iulii 1789. Cor. Illustriss. D. Aud. Cercignani. *Confermata dall' Illustriss. Sig. And. Simonelli coll'* Arretina Beneficii *del dì* 4. *Giugno* 1790.

DECISIO XXV.

Florentina seu Pisana praetensae refectionis damnorum. Diei 4. Sept. 1789. Cor. Illustriss. DD. AA. Arrighi Relat. Ulivelli, et Simonelli. *Revocata dallo stesso primo Turno nella* Florentina Pecuniaria, seu iteratae solutionis; Diei 30. Augusti 1791. Cor. Illustriss. DD. AA. Arrighi Rel. et Simonelli; *avendo scisso il loro rispettabilissimo Collega. I detti riferirono al Chiariss. Magistrato Supremo doversi per giustizia esaudire l' istanza del Sig. Cav. Pepi con la previa revoca del precedente giudicato, e con la susseguente condanna del Sig. March. Giuseppe Riccardi a depositare nella Cassa del R. Spedale di S. M. Nuova in faccia e credito dell' Eredità giacente del fu Sig. Vincenzio Pepi la somma e quantità di Scudi ottocento per dipendenza e saldo delle Scritte di Cambio dal medesimo Sig. March. passivamente create con il detto fu Sig. Vincenzio Pepi sotto dì* 4. *Febbraio* 1783. *con i frutti sopra detta somma decorsi &c. quelli che fossero per decorrere &c.*

DE-

DECISIO XXXI.

Volaterrana Donationis Conditionalis. Diei 25. Septemb. 1789. Cor. Illustriss. DD. AA. Cercignani, & Maccioni Relatore. *Revocata questa, e confermata in tutte le sue parti quella del primo Turno del* 28 *Settembre* 1784 *dalla* Volaterrana Donationis *del dì* 21 *Settembre* 1790, *di cui fu Relatore l' Illustriss. Sig. Aud. Francesco Rau surrogato insieme coll' Illustriss. Sig. Aud. Orazio Fenzi Agl' Illustriss. Sigg. AA. Ulivelli, ed Arrighi.*

DECISIO XLII.

Terrae novae praetensae resolutionis contratus. Diei 30. Sept. 1789. Cor. Illustriss. DD. AA. Arrighi Praetore, Ulivelli Rel. et Simonelli. *Confermata dal Secondo Turno nella* Terrae novae Venditionis *del* 28. *Settembre* 1790. (*scritta in idioma latino*). Coram Illustriss. DD. AA. Io. Benedicto Brichieri Colombi, Egnatio Maccioni, et Antonio Maria Cercignani Relatore; *ridotti però gli scudi* 2177. 3. -- -- *da pagarsi dai Sigg. Manozzi ai Sigg. Bindi, a scudi* 1913. 13. 10. -- *in adempimento della già contratta compra.*

DECISIO LXI.

Florianen. Nullitatis Donationis super reservatione. Diei 18. Augusti 1790. Car. Illustriss. DD. AA. Maccioni, et Cercignani Rel. *Revocata con la* Florentina Donationis *del* 22. *Giugno* 1791. *degl' Illustriss. Sigg. AA. Arrighi e Simonelli Rel. avendo dissentite con un suo Voto già pubblicato l' Illustrissimo Sig. Aud. Ulivelli. Propostosi di nuovo in quest' ulteriore Istanza, che la Donazione del Prete Magi fosse venuta a risolversi per la cessazione della causa finale, e per il patto resolutivo nella medesima espresso, questa eccezione richiamata ad esame fu nuovamente rigettata.*

DECISIO LXII.

Cerretana Iuris expellendi. Diei 4. Sept. 1790. Cor. Illustrimo D. Aud. Ulivelli. *Modificata dalla* Cerreten. Domus. Diei 30. Sept. 1791. Cor. Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi, Maccioni, et Cercignani. Rel. *colla quale rimasero contente ambe le Parti.*

DECISIO LXX.

Clannen. Cessionis Emphyteusis. Diei 22. Sept. 1790. Coram Illustriss. DD. AA. Maccioni, & Cercignani Relat. *Commesso*

messo un nuovo esame di questa Causa al primo Turno, gl' Illustriss. Sigg. AA. Ulivelli, e Simonelli Estensore, riferirono colla Clannen. Empytheusis. Diei 22. Junii 1791. *al Magistrato de' Pupilli, tanto per la validità dell' atto nella Cessione, quanto per la liberazione dei Sigg. Fratelli Rossi da tutte le obbligazioni contratte a favore della Pieve di Chianni in vigore del precitato Istrumento dei 3. Agosto 1775, con avere però riservate al Sig. Pievano Candido Bruni le sue ragioni non solo contro il Cessionario Gio. Batista Fedi, ma ancora contro gli Eredi del Pievano Mariotti, e contro chiunque altro potesse essere di ragione.*

VARIORUM TRIBUNALIUM

ANNI 1789

DECISIO II.

FLorentina Hypothecae. Diei 19. Junii 1789. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli Rel. Maggi, et Berti. *Confermata dal secondo Turno Rotale con la* Florentina Hypothecae ec. Diei 30. Martii 1790. Cor. Illustriss. DD. AA. Cercignani Brichieri Colombi Relat. et Maccioni.

DECISIO III.

Florentina Pecuniaria. Diei 4. Julii 1789. Cor. Illustriss. DD. AA. Salvetti, Rossi, et Bargigli Sarchi Relat. *Confermata dalla* Florentina Pecuniaria et praetensae exhibitionis librorum, diei 21. Sept. 1790. *del secondo Turno, in cui però si credette di dover assolvere il Sig. Francesco Fenzi dal pagamento del premio convenuto del sesto di scudo per cento sopra le monete d'oro Fiorentine, e Romane, ec. Furono in tutto concordi gl' Illustriss. Sigg. AA. Maccioni, Cercignani Relat. e Brichieri Colombi, fuorchè in quest' ultimo punto, in cui il primo di essi fece voto di scissura.*

DECISIO V.

Florentina seu Narnien. Commendae de Herulis. Diei 11. Sept. 1789. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli, Maggi, et Berti Rel. *Questa fu prima revocata dalla* Narnianen. Commendae de Herulis. Diei 28. Setp. 1790. Cor. Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi, et Maccioni Rel. *e dipoi confermata dalla* Narnianen. Commendae de Herulis. Diei 30. Sept. 1791. Cor. Illustriss. DD. AA. Simonelli Rel. Ulivelli, et Arrighi.

DECISIO VI.

Arretina seu Senen. Commendae de Seracinis. Diei 18. Sept. 1789. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli, Maggi, et Berti Rel. *Confermata dalla* Senen. Commendae de Saracinis. Diei 28. Sept. 1790. cor Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi, Maccioni Rel. et Cercignani.

DECISIO VII.

Florianen. Donationis 29. Sept.. 1789. cor. Illustss. D. Aud. Maggi. *Prima revocata dalla* Florianen. Nullitatis Donationis super reservatione. Diei 18. Augusti 1790. cor. Illustriss. DD. AA. Maccioni et Cercignani Rel. *dipoi confermata dalla* Florianen. Donationis. Diei 22. Iunii 1791. cor Illustriss. DD. AA. Arrighi, et Simonelli Extens.

IN PARTE II TOMI PRIMI

Fu messa per isbaglio la Decisione *VI dei varj Tribunali che è alla pag.* 365. *intitolata* Florentina Primogeniturae de Andreinis. Diei 22. Julii 1785. *la quale deve aver la data del dì* 30. *Settembre* 1783. *Come si vede, è degli Illustrissimi Sigg. Auditori Raffaelli, e Maggi, e in essa sciffe l' Illustriss. Sig. Audit. Simonelli, che allora fiedeva nel Clariss. Magistrato Supremo. Fu poi rivocata in Rota dalla* Florentina Primogeniturae de Andreinis. Diei 3. Septempris 1784. cor. Illustris. DD. AA. Iosepho Vinci Jo. Bened. Brichieri Colombi Rel. et Egnatio Maccioni; *i quali, esaminata la Causa che fu proposta al loro Turno risguardante la giusta intelligenza del Testamento della Nobile Signora Agata Andreini Vedova del Signor Capitano Lapo Niccolini, e la Successione nella primogenitura dalla medesima istituita, riferirono al Chiarissimo Magistrato Supremo, che, previa la revoca della precedente Sentenza, la successione del Majorasco Andreini per la Preminenza della Signora Elisabetta Niccolini al di Lei Padre, si fosse aperta e purificata a favore del Sig. Bartolommeo di Lei Figlio, ad esclusione non meno della di Lui Sig. Sorella Lucrezia, che della Sig. Niccolini ne' Zangarelli sua Zia Materna, e della Sig. Elisabetta del fu Sig. Lapo Niccolini Moglie del Sig. Conte Paolo Piccolomini di Siena.*

PARTIS SECUNDAE TOMI QUINTI

FINIS.

